COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

RIGUARDANTI

MASSIME DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

IN MATERIA

CIVILE, PENALE, ECCLESIASTICA, AMMINISTRATIVA E COMMERCIALE

RACCOLTI DAL 1806 FINO A TUTTO IL 1856

E PUBBLICATI

Per cura di Francesco Dias

UFFIZIALE DI CARICO NEL MINISTERO DI STATO DELLE REALI FINANZE

VOLUME QUINTO

NAPOLI.

PRESSO GIOVANNI PELLIZZONE

Strada nuova dei Fossi a Foria num. 6.

1858

COLLEZIONE

DI

REALI RESCRITTI

REGOLAMENTI, ISTRUZIONI, MINISTERIALI

E SOVRANE RISOLUZIONI

— 1514 —

Reale Rescritto del 1 gennaio 1827 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni pei beni appartenenti all'ordine gerosolimitano ed al gran priorato di Messina.

Ho rassegnato al Re nostro signore il rapporto di vostra eccellenza della data di ottobre da Messina, ripartimento di grazia e giustizia, col quale io avermi rimessa la rappresentanza fattale dal direttore generale dei rami e dritti diversi, il quale le ha proposto di trasportarsi e riunirsi all'amministrazione suddetta i cabrei e le scritture che riguardar possono le commende gerosolimitane già vacate e da vacare, e che si trovano nel grande archivio del priorato gerosolimitano di Messina, cui ha manifestato di uniformarsi al sentimento del riferito direttore generale, ed avendo Sua Maestà ordinato nel consiglio ordinario di stato dei 20 scorso decembre, che per ora non si faccia novità sull'assunto, e che si cerchino nell'archivio del gran priorato di Messina le convenienti notizie quando ne occorra il bisogno, nel tempo stesso ha comandato Sua Maestà che il direttore de'rami e dritti diversi, ferma rimanendo a tal direzione l'aggre

gazione dei beni tanto delle commende vacate per la morte del principe Ruffo, quanto di quelle che anderanno a vacare, debba rimettere all'archivio del gran priorato di Messina un duplicato di notamento dei beni di tutte le anzidette commende.

Di real ordine lo partecipo a vostra eccellenza perchè voglia disporne l'adempimento.

— 1515 —

Circolare del 5 gennaio 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si partecipano le sovrane prescrizioni ad oggetto di reprimere gli abusi nella percezione delle contribuzioni.

È stata Sua Maestà informata, che in qualche provincia due sorte di abusi di esazioni vi sieno:

1. dei ricevitori sugli esattori.

2. degli esattori sui contribuenti.

Che gli esattori per tema delle coazioni, che i ricevitori oprar possono su di essi, sono indifferenti nel ritirare le ricevute a *tallone* delle somme, che decadariamente versano colla rata in rame corrispondente alla legge, benchè praticato non avessero il versamento in tal guisa; di maniera che i ricevitori fan comparire una qualità di monete che in realtà non si è versata.

Che i ricevitori occultano i versamenti anticipando qualche poco di denaro a quegli esattori che sono in istrettezze, per cui gli esattori non ripetono il ricevo contabile al momento del versamento, nè allorchè eseguono il versamento della seguente decade.

Che gli abusi degli esattori cadono sul minuto popolo che viene abusivamente gravato di coazioni.

Che in generale, abuso vi sia sul cambio delle polizze, negandosi qualche ricevitore di cambiarle colla scusa di non esservi danaro in cassa, e facendole da altri cambiare con un agio che arriva talvolta al tre per cento.

In vista di tutto ciò la Maestà Sua si è servita di ordinare, che debba richiamarsi per ogni provincia la sorveglianza dell'intendente, e de' sottintendenti de' distretti, come pure la vigilanza della real tesoreria, in quanto agli abusi di esazione, e che gl' intendenti usino particolare attenzione per togliere gli abusi nel cambio delle polizze.

Le comunico questa sovrana risoluzione, perchè ne curi lo esatto adempimento.

— 1516 —

Circolare del 10 gennaio 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina un particolar premio accordato ai cassieri comunali per l'incasso del dazio sul macino,

Approssimandosi l'epoca, in cui debbono incominciare i versamenti del danaro, che si ritrarrà dal nuovo dazio sul macino si è stabilito di accordo col ministro delle finanze che i cassieri comunali come praticano per le contribuzioni dirette versino nei bimestri determinati presso gli esattori, o percettori comunali in favore dei quali firmeranno le analoghe obbliganze. D'altronde pei regolamenti in vigore, essendo i decurionali risponsabili per tali esattori, a questa responsabilità dee aggiungersi quella pel montante pei nuovi versamenti; e credendosi che i medesimi esattori non offrano le cautele sufficienti a far fronte a queste nuove somme, che presso di loro si versano, potranno i decurionali pretenderne l'aumento, nella prevenzione che dal ramo delle finanze a carico della tesoreria generale, essi riceveranno un premio particolarmente per questo servizio.

— 1517 —

Ministeriale degli 11 gennaio 1827 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore dei rami, e dritti diversi portante disposizioni sul metodo definitivo da stabilirsi per le cauzioni da prestarsi dagli appaltatori.

Rassegnate a Sua Maestà le mie idee, onde stabilirsi il metodo definitivo da serbarsi dal corrente anno in poi per le cauzioni, che fornir devono gli appaltatori dei fondi, e dazi regî, tenendo presente la facoltà da Sua Maestà accordatami per l'anno 1826 col real rescritto dei 18 gennaio di quell'anno, dal signor consigliere ministro segretario di stato delle finanze, in data dei 20 del passato decembre mi è stato partecipato il seguente sovrano rescritto:

« Ho rassegnato a Sua Maestà i due rapporti di vostra eccellenza dei 25 maggio, e 16 ottobre di questo anno, 1. carico n. 301, sul modo definitivo onde riceversi le cauzioni per gli appalti dei fondi, e dazî regî da gennaio 1827, e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 15 del corrente attesa l'attuale posizione di cose, si è degnata ordinare che sia prolungata per un altro anno a tutto decembre 1827, la facoltà data a vostra eccellenza con la sovrana risoluzione dei 18 gennaio 1826, di regolare alla meglio, secondo le circostanze particolari, il modo come prendersi le dette cauzioni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1518 —

Ministeriale degli 11 gennaio 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarî del regno con la quale si prescrive che i padri spirituali delle congregazioni debbono essere approvati dagli ordinarî.

Il ministro segretario di stato degli affari interni mi ha partecipato, che in conformità delle regole generali delle congregazioni, proposte dalla consulta dei reali domini di quà del faro, e sovranamente sanzionate, in data dei 22 novembre del prossimo passato anno diresse circolare ai consigli degli ospizi inculcando loro di disporre, che destinandosi dalle congregazioni i padri spirituali, debbano essere approvati dagli ordinari.

Ne rendo consapevole vostra signoria illustrissima e reverendissima, giusta la inchiesta, che ora me ne ha fatto il lodato ministro per sua intelligenza e regolamento.

— 1519 —

Reale Rescritto del 17 gennaio 1827 emesso dal ministro delle finanze e diretto al commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si comunicano le sovrane determinazioni in ordine agli aventi stretto dritto.

Nel consiglio dei 9 di questo mese ho proposto al Re il di lei rapporto dei 19 settembre relativo a quei censuarî pastori, per li quali si trova liquidato lo stretto dritto, e Sua Maestà penetrata delle osservazioni, che si sono fatte su tale oggetto, ha sovranamente risoluto, che ad eccezione della real casa, e di coloro che si trovano di già aver ricevuto la corrispondente assegnazione, i soli, nei quali debba lo stretto dritto liquidato restar produttivo di effetto, debbano essere quelli che lo abbiano a se conservato, o coloro che ne abbiano ricevuto la cessione insieme colla dote corrispondente di animali, a condizione però, che gli uni e gli altri sieno tuttavia provveduti di quella quantità di armenti, a riguardo della quale può lo stretto dritto loro competere, e purchè nell'improrogabile termine di due mesi avanzino la domanda dell'assegnazione loro competente. Vuole però la Maestà Sua, che nel farsi le assegnazioni in soddisfazione del divisato dritto si badi non solo al comodo degli assegnatari, ma questo si conciliì il più che sia possibile colla conservazione delle terre, d'onde le quote assegnabili sono a distaccarsi, nello stato da non restarne degradate.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione perchè ne curi il più esatto adempimento.

— 1520 —

Circolare del 17 gennaio 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che se gli agenti forestali diano disposizioni non conformi alla legge forestale, gl intendenti hanno le facoltà di sospenderne l'esecuzione.

La legge testè pubblicata sul ramo forestale le ha senza dubbio mostrato con quanta cura il Re nostro signore nel provvedere alla pubblica utilità, abbia nell'atto stesso con poche e bene intese limitazioni restituito ai privati proprietari, ed agli amministratori, e capi di pubblici stabilimenti, e dei corpi morali il pieno esercizio dei loro rispettivi dritti sui boschi.

Or ad oggetto di ovviare nella esecuzione della legge ad ogni equivoco che menar potrebbe a risultamenti da tali vedute diversi, le quali della legge son fondamento e principio, io la incarico, signor intendente, che quantevolte ella scorga, che nell'andamento del servizio forestale gli agenti di questo ramo diano alle disposizioni della legge un' interpetrazione diversa dal suo senso letterale, o che ne alterino in benchè minima parte il tenore, deve ella, signor intendente, sospendere ogni operazione che non le sembra negli stretti termini della legge, e riferire sul momento a questa real segreteria per opportuni provvedimenti.

— 1521 —

Circolare del 17 gennaio 1827 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si determina, che in quei comuni tra le cui rendite vi sieno dazii, non si possono autorizzare, o intraprendere opere non urgenti, senza l'approvazione del ministro.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 10 andante si è degnata determinare per punto generale che per tutti quei comuni, tra le rendite dei quali vi siano dazi comunali, non possono gl'intendenti autorizzare, o fare intraprendere verun opera, costruzione, o altra spesa non urgente, senza l'approvazione di questo ministero, e real segreteria di stato.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 1522 —

Circolare del 27 gennaio 1827 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si prescrive che le autorità amministrative in visita si tratterranno a proprie spese o alle locande, o ai conventi.

Nell'ordinario consiglio di stato dei 10 del corrente S. M. ha ordinato che sia severamente proibito agl'intendenti, segretari generali, sottointendenti, e consiglieri d'intendenza di alloggiare, o di essere trattati da qualunque autorità, comune, o particolare in occasione delle visite, o giri, che fanno per la provincia. È reale volontà che essi si debbono mantenere a loro proprie spese, e che per l'alloggio debbono servirsi delle locande, ed in mancanza di questi dei conventi.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione pel suo esatto adempimento.

— 1523 —

Circolare del 29 gennaio 1827 emessa dal ministro della polizia generale, con la quale si prescrive che dalla straordinaria misura della punizione dei detenuti con le legnate, per le eccedenze, che commettessero nelle prigioni, sono eccettuati gli eclesiastici.

Con rescritto dei 5 giugno ultimo le partecipai la sovrana decisione di punirsi con determinato numero di legnate quei detenuti, che si fossero resi colpevoli di risse, di riunioni criminose, di fatti ed altre eccedenze occasionanti la perturbazione del buon ordine.

Siffatta straordinaria misura, che colpisce indistintamente tutt'i detenuti, merita un eccezione per gli ecclesiastici, avutosi riguardo al loro sacro carattere.

Ella si servirà quindi nei casi sopra indicati, che potran verificarsi, ed in cui figureranno degli ecclesiastici, di adottare per essi le sole misure disciplinari solite a praticarsi relativamente a' detenuti di cattiva condotta.

— 1524 —

Circolare dei 3 febbraio 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che se non vi sieno locande, o conventi per alloggiare le autorità amministrative in visita, useranno le case particolari, ma senza trattamento.

Di riscontro al di lei rapporto dei 24 gennaio ultimo le rescrivo che qualora non vi sia alcuno degli alloggi denotati nella sovrana risoluzione dei 10 dello stesso mese, bisogna far uso di alloggio privato, ma senza trattamento.

— 1525 —

Circolare dei 3 febbraio 1827 emessa dal ministro di grazia e giustizia, e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina quali elementi debbano esser presi in considerazione nella esecuzione dell' art. 108 della legge dei 23 novembre 1819 per la dividenda stabilita da cotesto articolo tra i componenti le camere notarili.

Onde l' art. 108 della legge dei 23 novembre 1819 sul notariato possa ricevere regolare e compiuta esecuzione, trovo opportuno ch'elleno nel mese di gennaio di ciascun anno facciano pervenire in questa real segreteria e ministero di stato uno stato nel quale si dovrà enunciare :

1. L' importo de' dritti e delle competenze notarili, ai termini dell'art. 142 della legge istessa, introitato nel corso del precedente anno ; 2. l' importo del terzo delle multe per lo anno istesso spettante ai componenti le camere notarili , a norma dell'enunciato art. 108 ; 3. il periodo di servizio nel corso dell' anno per ciascuno dei componenti istessi ; 4. il numero delle sessioni tenute dalla camera , e quello in cui ciascuno de' componenti sarà intervenuto ; 5. il numero dei protocolli presentati alla visita, à quali anni appartengono, il numero di questi protocolli che sarà stato visitato, e quello che rimane a visitarsi , non che la indicazione del numero dei protocolli che ciascun componente ha visitato, e rimane a visitare, o di altro lavoro riguardante il servizio delle camere, cui abbian potuto eseguire.

Elleno accompagneranno questo stato con un progetto motivato di ripartizione tra i componenti le camere notarili della dividenda , cui han dritto per effetto del motivato art. 108 della legge sul notariato. Nel dar luogo a questo progetto, abbiano elleno in particolar veduta quelli tra i componenti, che più si distinguono per zelo , per attività , e per intelligenza.

— 1526 —

Circolare del 7 febbraio 1827 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si stabilisce la carta cui debbano essere muniti i questuanti che appartengono ad ordini religiosi.

Ebbe occasione questo ministero di rivolgere la sua attenzione sulla classe de' questuanti appartenenti agli ordini religiosi mendicanti, ed osservò che talvolta l'abito religioso potrebbe servire a delle manovre di emissari, di facinorosi, e di malintenzionati in generale per ispingersi con sicurezza a de' fini criminosi. I laici terziari accattando la elemosina pei rispettivi conventi , percorrono sovente non solo il teni-

meoto della provincia ma si diffondono benanche nelle limitrofe. Era quindi necessario che si fossero distinti i veri dai mascherati frati questuanti , onde togliere a quest' ultimi il mezzo d' ingannare l' altrui pietà , o di facilitare dei pravi disegni. Onde possa un tale scopo conseguirsi , sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, meco convenendo sulle idee succennate, ha trovato regolare che debbano i questuanti in parola andar forniti di una carta giustificativa della loro persona , e dell' esercizio della questua. Tale carta sarà accordata dal rispettivo provinciale, o da chi in sua assenza nè farà le veci ed essa verrà corredata dei connotati del questuante che dovrà farne uso , e sarà munita del suggello dell' ordine. Inoltre il funzionario della polizia ordinaria, o del capo luogo della provincia, o del distretto, o del circondario ove esiste il convento, in cui è stanzionato il questuante medesimo , dovrà nel sopracitato caso non apporvi che il semplice visto, poichè null' altro occorre quanto la carta sia riconosciuta dal rispettivo superiore dell' ordine religioso, e ciò per non darsi impedimento alla questua che fornisce il principale mantenimento delle comunità mendicanti.

Ella quindi si compiacerà di curare l' effetto delle enunciate disposizioni.

— 1527 —

Circolare del 7 febbraio 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i guardaboschi de' comuni e dei pubblici stabilimenti debbono sapere leggere e scrivere.

È stato domandato, se gl' individui che vengono designati per la custodia dei boschi dei pubblici stabilimenti , e dei corpi morali, i quali ai termini degli art. 166 e 167 della legge dei 21 agosto 1826 sulle foreste debbono ricevere dagli intendenti la patente di nomina, e debbono necessariamente saper leggere e scrivere.

E questa real segreteria considerando, che per l' art. 182 della detta legge , le disposizioni che dalla medesima emanano sono obbligatorie indistintamente per tutti i guardaboschi, qualunque sia la loro nomina , e la loro distinzione , e considerando , che fra le disposizioni della legge , ve ne ha di quelle che obbligano gli agenti forestali a compilare i processi verbali per reati in materia de' boschi, le rescrivo, signor intendente, ch'è dell'interesse degli amministratori, dei stabilimenti, da'quali i boschi dipendono, di prescegliere alla custodia de' boschi individui , che sappiano leggere e scrivere.

— 1528 —

Reale Rescritto del 10 febbraio 1827 diretto dal ministro delle finanze al commessario civile per gli affari del tavoliere col quale si prescrivono le facilitazioni per la ricensuazione de' fondi devoluti.

Ho presentato al Re il di lei rapporto dei 16 gennaio, dove ella, per facilitare la ricensuazione delle terre devolute propone due espedienti.

Il primo è alternativo, o di accordarsi ai nuovi censuari, per lo pagamento del valore delle migliorie, in dette terre rinvenute, la stessa dilaziona si sarebbe data agli antichi, quando la devoluzione non si fosse a di lor danno operata, per lo di loro debito arretrato, che viene da detta migliorie coverto, ovvero formare di detto valore tanti capitali produttivi di un interesse, il quale avrebbe nella maggior parte rifatto la cassa del tavoliere della riduzione data ai canoni.

Il secondo, di concedersi agli stessi nuovi censuari per lo pagamento della entratura la medesima dilazione, che essi avrebbero per lo valore delle migliorie, quando la prima parte del primo alternativo espediente venisse adottata.

Esaminate le di lei proposizioni si è riflettuto, che l'interesse fiscale esige, di scemarsi al più che sia possibile il masso delle proprietà in amministrazione: che ad ottener lo intento, nella situazione attuale di coloro, che esercitano industrie sul tavoliere, è necessità di acordare delle facilitazioni: che il ridurre il valore delle migliorie a capitali redditizi sarebbe in opposizione all'interesse, il quale consiglia le facilitazioni per sgravare di proprietà l'amministrazione: che quelle facilitazioni le quali convengono al pagamento del valore delle migliorie, dal quale l'arretrato degli antichi censuari vien rappresentato, non competono al pagamento della entratura, in cui non si può veder trasmessa veruna ragione a dilazioni nel passaggio della terre da antichi a nuovi industriosi: che la fortuna di coloro, che acquistano, convien presumerla sempre migliore della fortuna di quelli, che decadono.

Partendo Sua Maestà da siffatte considerazioni ha escluso il progetto di ridursi a capitale il valore delle miglioria, e si è degnata rescrivere, che ai censuari delle terre devolute si accordi di pagare il valore delle migliorie in quelle esistenti tra il corso non più lungo di anni dieci in rate uguali, fissandosi la scadanza della prima rata sia nel primo sia nel secondo anno della censuazione, secondochè la di lei prudenza saprà meglio consigliarle, vedute le particolarità

dei casi, che le si presenteranno, salva bensì a lei la facoltà di estendere il tempo di anni dieci anche a qualche tempo maggiore, quando a di lei severo giudizio, ve ne fosse il bisogno. Riguardo poi all'entratura Sua Maestà vuole, che sia questa soddisfatta tra il termine che non ecceda gli anni quattro improrogabilmente, anche in rate, pagandosi bensì una delle rate prontamente. Ed infine per quanto concerne la cautela dei pagamenti, così del valore delle migliorie, che della entratura, la Maestà Sua l'affida interamente alla di lei accuratezza e vigilanza, persuasa, che ella saprà esigerne soddisfacentemente e sugli stessi fondi a ricensirsi, e sulle migliorie, del valore delle quali si tratta, e sopra i beni di piena proprietà di nuovi censuari, secondochè la circostanza di costoro, ed insieme la tranquillità del fisco richiederanno.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione, nell'adempimento della quale non le sfuggirà certamente, che sulle somme dilazionabili convien stabilire un interesse a scalare, a misura che verranno pagati degli acconti sulla sorte.

— 1529 —

Circolare del 10 febbraio 1827 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per lo caso in cui i giudici di circondario possano pronunziare loro sentenze in conseguenza di esame testimoniale, primachè il correlativo verbale fosse registrato.

La mia circolare dei 5 marzo 1825, fece conoscere alle signorie loro essere stato risoluto, di accordo col ministro delle finanze, non esservi luogo all'applicazione dell'art. 31 della legge dei 21 giugno 1819 sul registro, nel caso in cui il giudice di circondario, usando di sua facoltà ai termini dell'art. 143 leggi di procedura civile, pronunzia sua sentenza sul medesimo luogo dell'accesso sull'oggetto controvertito. Aggiunsi, che in conseguenza di questa risoluzione il giudice del circondario potesse giudicare nella specie prima che fosse registrato il processo verbale dell'accesso, la registrazione però di questo processo verbale dovesse aver luogo nel tempo istesso di quello della sentenza del giudice di circondario.— Di recente dietro mie osservazioni, il ministro delle reali finanze è meco convenuto che la risoluzione di sopra indicata per quanto concerne la formalità ed il pagamento del registro, debba altresì estendersi al caso, in cui per l'artic. 143 leggi di procedura civile il giudice di circondario è autorizzato a pronunziare la sua sentenza immediatamente dopo la redazione del processo verbale di esa-

me testimoniale.— Elleno comunicheranno questa risoluzione ai giudici di circondario e ne veglieranno il dovuto adempimento. — Mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 1530 —

Reale Rescritto 10 febbraio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si spiega la intelligenza di taluni articoli riguardanti la legge sul contenzioso dei dazii indiretti in quei reali domini.

Ho rassegnato al Re le osservazioni da lei manifestatemi con foglio del primo andante sopra taluni articoli della legge del contenzioso dei dazî indiretti approvata in data del 20 decembre scorso.

La Maestà Sua si è degnata di prendere in maturo esame le di lei osservazioni, ed avendole trovate regolari, si è degnata di risolvere.

1. Che non esistendo in Sicilia carta bollata, e gli atti giudiziari facendosi colà tutti in carta semplice, debbano nello stesso modo spedirsi gli atti di coazione per le materie doganali; dovendosi intendere limitata alla sola parte dei reali dominî di quà del faro la prescrizione contenuta nell'articolo 74 della legge in quistione per l'uso di detta carta bollata.

2. Che deferendosi coll'articolo 79 al ministro delle finanze la facoltà di abbreviare la durata della detenzione dei condannati poveri, venga questa facoltà esercitata in Sicilia dal luogotenente generale, il quale in quella parte dei reali domini riunisce le facoltà dei diversi ministri segretarî di stato.

3. Che le transazioni, di cui si parla nell'articolo 88, possano approvarsi in Sicilia dal direttore generale dei dazii indiretti per le azioni da ducati 20 a ducati 350, e dal luogotenente generale per le azioni da ducati 350 a ducati 1000.

4. Che le facoltà di disporre le visite nella valle di Palermo nei magazini ed abitazioni degl'inglesi, francesi, e spagnuoli debbano esercitarsi dal direttore generale di polizia, e dal direttore generale dei dazî indiretti nel modo che si pratica in Napoli dal prefetto di polizia, e dal direttore generale dei dazî indiretti, serbandosi in tutto le regole prescritte nell'art. 100 della legge sul contenzioso.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane risoluzioni per l'uso conveniente.

— 1531 —

Reale Rescritto del 14 febbraio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i segretarii dei procuratori regi e dei procuratori generali non sono obbligati alla tenuta dei repertorii.

Rassegnato a Sua Maestà il dubbio costì elevato, e di cui trattano i rapporti di vostra eccellenza dei 20 marzo, e 15 maggio del caduto anno 2. carico n. 934 e 138 cioè se i segretarî dei procuratori regii, e dei procuratori generali dei collegi giudiziarii sieno obbligati dalla legge sul registro a tenere il repertorio, la Maestà Sua nel dì 9 del corrente si è degnata dichiarare che i suddetti segretarî non sono tenuti alla tenuta del repertorio in quistione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1532 —

Circolare del 14 febbraio 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale s' impone l' obbligo ai compratori del combustibile reciso nei boschi di pagare la tassa dell'otto per cento alla tesoreria generale.

L'articolo 69 della legge dei 21 agosto 1826 sui boschi condona tutt' i debiti arretrati dipendenti dalla tassa dell'otto per cento che esigevasi prima a favore della tesoreria generale nelle vendite di tagli, che facevansi nei boschi dei comuni dei pubblici stabilimenti, e dei corpi morali.

È nato il dubbio se tal graziosa sovrana disposizione applicar si debba semplicemente a favore dei corpi morali debitori per arretrati della mentovata tassa, ovvero debba estendersi anche in beneficio dei compratori del legname, i quali negli atti di compra han certamente ritenuto il valore della tassa.

Sulla proposta del direttore generale dei ponti e strade, e dietro l'avviso dell'agente del contenzioso della real tesoreria generale, il ministro delle finanze ha dichiarato che l' obbligo assunto dai compratori dei tagli deve riputarsi come un pagamento già fatto, e quindi il rilascio non può estendersi ad essi.

Glielo partecipo per sua norma.

— 1533 —

Circolare del 14 febbraio 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determinano quali siano le terre boscose.

In un rapporto dei 5 decembre ha ella domandato se le terre salde ed incolte, coverte semplicemente di cespugli e macchie di specie diversa considerar si debbono nell'applicazione delle disposizioni della legge dei 21 agosto 1826 nei boschi, come terre salde boscose, ovvero terre salde non boscose.

Sull'avviso del direttore generale de' ponti e strade, e delle acque e foreste, e della caccia, vien questa real segreteria a dichiararle, che le terre salde coperte di cespugli, di spine, e di altri mucchi d'erbe, o piccole piante selvane possono reputarsi come terre salde non boscose, ma le terre salde al contrario, che contengono virgulti di alberi selvaggi debbono essere considerate come boscose, perchè tali le annunziano le macchie esistenti.

— 1534 —

Circolare del 14 febbraio 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i cassieri comunali possono nei capoluoghi di provincia, o di distretto versare il dazio sul macino presso i ricevitori.

Esistendo ne' capoluoghi di provincia, e di distretto le casse de' ricevitori, conviene che il nuovo dazio sul macino sia versato nelle medesime direttamente da cassieri comunali, senza obbligare questi ad eseguire i loro versamenti nelle mani degli esattori. Ella disporrà la pronta esecuzione di questa disposizione ne' detti comuni capoluoghi.

— 1535 —

Reale Rescritto del 17 febbraio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina il modo di accordare le indennità agl' impiegati de'dazi indiretti quando eseguono disimpegni sanitari.

Avendo per disposizione dell' amministrazione de' dazi indiretti il tenente d' ordine, per altro senza soldo, D. Tommaso Pinsivalli dovuto portarsi, e trattenersi per diciotto giorni nella spiaggia di Castelvetrano, ove un brigantino russo avea fatto naufragio, e non avendo potuto ricevere dal capitano del legno le indennità dovutegli, giusta la tariffa approvata dal sovrano rescritto de' 13 luglio 1825, e sanzionata coll' articolo 168 della nuova legge doganale, per la

ragione di aver la deputazione sanitaria deciso che il legno si fosse mandato alle fiamme, e gli attrezzi ricuperati si fossero insieme coll' equipaggio trasferiti nel Lazzaretto di Malta, o in quello di Livorno, vostra eccellenza con rapporto de' 16 ottobre ultimo ha chiesto la norma di suo regolamento in questo e ne' casi simili.

Sua Maestà cui ho tutto ciò rassegnato nel dì 8 del corrente, trattandosi di servizio prestato dal Prinsivalli per assicurare gl' interessi dell'amministrazione, ha trovato giusto, che a carico dell'amministrazione medesima gli si corrisponda l'indennità fissata a suo favore dalla legge, non avendo potuto essergli pagata dal capitano, e negoziante per l'addottane ragione, e che così pratichi pure in casi simili.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1536 —

Ministeriale del 17 febbraio 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Lecce con la quale si danno disposizioni per frenare i matrimoni clandestini riconosciuti frequentissimi nella diocesi di Lecce.

Dai rapporti pervenutimi dalle autorità giudiziarie di cotesta provincia ho avuto luogo a rilevare che nella diocesi di vostra signoria illustrissima e reverendissima avvengono spesso spesso de' matrimoni clandestini.

Mentre il governo si sta occupando de' mezzi opportuni a dare riparo a siffatti inconvenienti, eccitera vostra signoria illustrissima e reverendissima lo zelo, e l'impegno de' parrochi della sua diocesi a far intendere ai loro rispettivi filiani le funeste conseguenze degl' indicati matrimoni.

— 1537 —

Circolare del 17 febbraio 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabiliscono i casi a' quali è limitata la risponsabilità, a cui pe' ricevitori di distretto sono sottoposti i ricevitori generali.

Trovandosi disposto per l'articolo 4 del real decreto de' 6 settembre 1825 che in ogni caso di malversazione de' ricevitori distrettuali dovessero i ricevitori generali rifarne l'importo alla real tesoreria, salvo il loro regresso contro i malversatori; il ricevitor generale di terra d'Otranto espose talune rimostranze su questa disposizione, ed il consiglio di tesoreria nell' esame di esse osservando che un pregiudizio si arrecava ai ricevitori generali, avvisò che si dovesse la disposizione stessa modificare.

L'agente del contenzioso poi trovò regolare il parere del consiglio di tesoreria, e fece osservare che sebbene i ricevitori generali debbano essere risponsabili delle operazioni de' ricevitori distrettuali, pure non lo sono sempre ed in tutt'i casi. Quindi che i casi ne' quali i ricevitori generali non possono andare esenti da risponsabilità sono tre, cioè.

1. Allorchè dopo aver rilevata dagli estratti di cassa che si debbono rivedere in ogni decade, la esazione fatta, venga da lor trascurato di far versare le somme fino a tal tempo introitate da' ricevitori distrettuali.

2. Allorchè non avendo alla scadenza i ricevitori distrettuali adempito a' convenienti pagamenti, siesi da loro trascurato di spedire il commissario coi piantoni, o pur di esigere le obbliganze che i ricevitori distrettuali medesimi avessero rilasciato.

3. Allorchè trascurassero di vegliare sulla condotta de' ricevitori distrettuali per la esazione loro affidata di rami estranei a quello della contribuzione fondiaria.

Sua Maestà D. G. alla di cui sovrana intelligenza è stato tutto ciò rassegnato, si è degnata di approvare secondo la dichiarazione espressa dall' agente del contenzioso, che la responsabilità alla quale i ricevitori generali vengono sottomessi per l' articolo 4 del mentovato real decreto intendesi limitata ai casi di sopra indicati.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per lo corrispondente adempimento (1).

— 1538 —

Reale Rescritto del 21 febbraio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si assoggettano ad unica multa gli atti principali che formati in tempo della sospensione del registro nel termine prefisso non furono sottoposti alla registrazione.

In vista del rapporto di vostra eccellenza de' 25 settembre dell' anno scorso secondo carico n. 2059 Sua Maestà nel con-

---

(1) A dilucidazione di questa sovrana dichiarazione giova rammentare l' articolo 22 del decreto de' 19 dicembre 1808 così concepito.

» Il ricevitore generale è responsabile de' ricevitori distrettuali della sua provincia per tutte le somme di cui può aver trascurato di far eseguire il versamento nella sua cassa dopo avere avuto cognizione del loro incasso dalla copia del libro di cassa, di cui egli dee esigere la spedizione in ogni 10 giorni. Nel caso di deficit di un ricevitore di distretto, il ricevitore generale avrà su di esso per garantia della sua responsabilità verso il tesoro, sulla cauzione, su i beni, e sulla persona del ricevitore distrettuale, gli stessi dritti che il tesoro reale ha sulle cauzioni, beni, e persone de' suoi contabili, subitochè il tesoro sarà rimaso al coverto rimborsato.

siglio ordinario di stato de' 12 del corrente si è degnata approvare che sugli atti formati in tempo della sospensione del registro, e non portati alla formalità nel termine prefisso col sovrano regolamento de' 6 dicembre 1820 si esiga unica multa per l'atto principale, e non tante multe quanti sono gli atti che in esso vi succedono, si menzionano, e s' inseriscono ugualmente non registrati, come risulterebbe dalla legge de' 21 giugno 1819 sul registro, non credendosi compresi nella presente disposizione quegli atti la cui registrazione non è per la legge medesima soggetta a termine di rigore.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1539 —

Reale Rescritto del 21 febbraio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabiliscono le indennità di uffizio dovute ai controlori provinciali e distrettuali.

Nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente, Sua Maestà uniformandosi alla proposizione fattane da vostra eccellenza con rapporti de' 13 luglio e 14 dicembre del caduto anno 1826 si è degnata approvare che per generi di scrittoio registri ed ogni altro bisognevole al servizio dei rispettivi offici, sia assegnata l'indennità di once tre al mese ai controlori provinciali e di once due al mese ai controlori distrettuali, da conteggiarsi da gennaio 1826 in poi, imputandosi a loro carico la spesa della stampa e ligatura dei registri, già ad essi loro inviati dalla tesoreria generale.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione pel corrispondente adempimento.

— 1540 —

Reale Rescritto del 24 febbraio 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Bari col quale si risolvono le discussioni tra padre e figlia Sagarriga, per essersi questa arbitrariamente rinchiusa in monistero.

Sulle discussioni tra D. Girolamo Sagarriga, e la di lui figlia Nicoletta, nell'essersi la medesima arbitrariamente rinchiusa in cotesto monistero di S. Giacomo, ove dopo di essere stata dall'infanzia messa in educazione, l'aveva il padre richiamata in sua casa per l'esperimento, se fosse veramente disposta a professare vita monastica; avendo rassegnato a Sua Maestà quel che ha riferito vostra signoria illustrissima e re-

verendissima, e la consulta de' reali domini di qua del faro la Maestà sua osservando dover nel caso di cui si tratta, le provvidenze sovrane mirare a togliere da una parte qualunque dubbio sulla libera elezione dello stato, e ad impedire dall'altra qualunque forma contenziosa in un oggetto, che non la comporta, ha nel consiglio ordinario di stato del dì 14 dell'andante mese ordinato, che la giovine D. Nicoletta Sagarriga passi in altro monistero di cotesta città, che sia di eguale condizione e decenza, ed in difetto, in un monistero decente della Diocesi e vi resti pel corso di un anno, spirato il quale, se continuerà nella inclinazione di professare vita religiosa, debba cominciare il noviziato in quel monistero, che sarà di sua scelta, per emettervi in seguito nelle forme canoniche i voti corrispondenti.

In quanto poi al padre ha la Maestà Sua ordinato, che sia obbligato ad apprestare tutte le spese, che abbisogneranno per lo passaggio della figlia al nuovo monistero, ed a somministrare il conveniente equipaggio, e mantenimento. E se la giovane, dopo le riferite precauzioni, si determinerà per lo stato religioso, che sia egli tenuto, quantunque dissenziente, a costituirle la dote monastica, supplendo allora Sua Maestà al difetto del consenso paterno.

Nel real nome io partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per l' uso corrispondente questa sovrana determinazione, prevenendola di essersi comunicata al ministro di stato di grazia e giustizia per la parte che lo riguarda.

— 1541 —

Ministeriale del 21 febbraio 1827 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante la retta intelligenza dell' articolo 31 della legge de' 21 giugno 1819.

Son convenuto nell'avviso del signor ministro di stato di grazia e giustizia, che ne' casi prevedati dall'art. 148 delle leggi di procedura ne' giudizi civili possono i giudici di circondario, senza riputarsi contravventori all'art. 31 della legge del 21 giugno 1819 pronunciare la di loro sentenza immediatamente dopo la redazione del processo verbale d' esame testimoniale, quantunque non sia eseguita la registrazione del medesimo; purchè però si registrino in seguito contemporaneamente l'una e l'altra.

Ho l'onore di renderne informata l' eccellenza vostra perchè si compiaccia di dar le disposizioni che ne risultano al direttore generale de' rami e dritti diversi.

— 1542 —

Reale Rescritto del 24 febbraio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive il modo come eseguirsi le coazioni personali contro i debitori delle contribuzioni dirette.

Col rapporto del 21 del corrente 1 carico n. 656 ha fatto vostra eccellenza osservare che il regolamento sulle coazioni approvato col sovrano rescritto del 20 decembre 1826 essendo stato pubblicato agli 8 del caduto gennaro 1827 non è possibile che gli atti coattivi contro i debitori delle contribuzioni dirette per la scadenza di dicembre 1826 sian preceduti dalle due formalità prescritte dall'art. 5 di esso regolamento, cioè dal rilascio degli avvertimenti individuali a capo d'anno, e dall'affissione dell'avviso quindici giorni prima della scadenza, e che gli atti coattivi per le maturazioni del corrente esercizio 1827 potranno soltanto essere precedute dalla seconda delle due prescritte formalità da quella cioè del pubblico avviso quindici giorni prima della sentenza.

Ha fatto altresì l'eccellenza vostra considerare che un ritardo si sperimenterebbe nella esazione, laddove volendosi strettamente eseguire l'art. 6 dello stesso regolamento dovessero due maturazioni aspettarsi per agire contro coloro il cui debito non eccede la somma di tarì venti.

Sua Maestà uniformandosi al parere di vostra eccellenza si è degnata approvare.

1. Che pel corrente esercizio solamente sia dispensato nell'art. 5 del detto regolamento nella parte riguardante l'avvertimento, che al principio dell'anno avrebbe dovuto spedirsi a ciascun contribuente, e nella parte riguardante l'intima per via di pubblico avviso per la sola scadenza del 31 decembre 1826 e che in conseguenza gli uscieri possano procedere agli atti coattivi stabiliti nel regolamento, senza che sia preceduto l'avvertimento a capo d'anno, e l'affissione dell'avviso; beninteso però che per le successive maturazioni di questo anno debba aver luogo l'intima per via di avviso a' termini del regolamento.

2. Che i percettori, o esattori comunali per la quote dovute le quali non eccederanno i tarì venti, fatta la seconda intimazione al debitore a' termini dell'articolo 6 del regolamento, possano procedere alle coazioni senza attendere la seconda maturazione scorso che sarà un mese dopo la prima maturazione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1543 —

Circolare del 28 febbraio 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che gl' incaricati della polizia ritenendo solo le carte che appartengono a questo ramo restituiranno subito quelle di commercio ai negozianti.

Sua eccellenza il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze, con reale rescritto del 24 del cadente mese mi ha partecipato che coll'articolo 45 della legge doganale de' 19 giugno 1826 s' impone l' obbligo ai negozianti di presentare in dogana le dichiarazioni in dettaglio del carico de' bastimenti fra tre giorni a contare dall'approdo de' medesimi, spiegandosi che un tal termine sarà di rigore, e che non saranno ammesse l'eccezioni per mancanza di fattura cagionata da ritardo di posta, avvertendosi ancora che i capitani di bastimenti potranno essi medesimi portare le fatture. Mi ha soggiunto in oltre il prelodato signor ministro, che il commercio abbia fatto osservare di essere i negozianti spesso inabilitati a ricevere dal capitano le fatture, e le notizie relative alle dichiarazioni delle mercanzie, da che specialmente quando i legni non sono subito ammessi a libera pratica, gl' incaricati della polizia, e quelli della salute invece di rilasciare le carte agl' interessati le trasmettono direttamente nelle officine delle poste, donde non è possibile ritirarle pria che spiri il termine assegnato alle dichiarazioni in dettaglio. In fine ha conchiuso lo stesso signor ministro che rassegnatosi questo affare a Sua Maestà siasi degnata di prendere in considerazione l' osservazione del commercio, per cui nell' ordinario consiglio di stato de' 12 del corrente ha risoluto la Maestà Sua che gl' incaricati della polizia, dopo adempite le formalità sanitarie, ritenendo quelle carte, che possono interessare la polizia, restituiscano subito ai negozianti le fatture, le polizze di carico, ed altre carte simili senza farle passare pel canale della posta. Le partecipo tutto ciò per l' esatto adempimento da sua parte, e per intelligenza de' negozianti.

— 1544 —

Ministeriale del 3 marzo 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Melfi e Rapolla portante chiarimenti sopra un dubbio nella elezione de' deputati delle amministrazioni diocesane.

Di riscontro al rapporto del dì 23 febbraio prossimo passato, con cui vostra signoria illustrissima e reverendissima

ha dato conto della elezione fatta dal capitolo cattedrale di Melfi de' nuovi deputati dell' amministrazione diocesana, sono a dirle, che faccia conoscere al capitolo anzidetto l' impedimento, che per effetto della circolare de' 17 marzo 1819 incontra il nuovo deputato eletto canonico D. Nicola Ferrieri, trovandosi fratello del cassiere di essa amministrazione, ed ingiunga allo stesso capitolo di procedere alla scelta di altro canonico per la carica di deputato; qualora però l'amministrazione diocesana non giudicassa di avvalersi di altro soggetto per cassiere.

Riguardo poi al canonico D. Francesco Roga ch' è stato eletto similmente deputato dell' amministrazione diocesana, mentre trovasi segretario della medesima, vedrà vostra eccellenza illustrissima e reverendissima se possa trovare altro ecclesiastico, il quale assuma, e sostenga la carica di segretario, ed ove ciò non le riesca farà rilevare al capitolo l' incompatibilità delle cariche e che nomini altro canonico per deputato della suddetta amministrazione in luogo del Roga.

Mi terrà indi avvisata del risultamento.

— 1545 —

Circolare del 3 marzo 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che i versamenti degli esattori deggiono essere accompagnati da borderò vistati dai sindaci che mostrino e distinguano le somme del rame e dell' argento.

Ad oggetto che sulle scritture delle ricevitorie generali e delle ricevitorie distrettuali si abbia un esatto conto della qualità delle monete che versano gli agenti delle contribuzioni dirette, questa real segreteria ha determinato quanto segue:

1. Il danaro che ciascun esattore decadariamente reca nella cassa del distretto, di cui fa parte il comune di suo carico sarà notato in un borderò di versamento nel quale s' indicheranno le monete secondo le varie specie, colla distinzione di quelle di argento e di quelle di rame.

2. Le polizze che si saran date da' contribuenti in pagamento, e le polizze che si saran dagli esattori cambiate in numerario figureranno fra le monete d' argento se le polizze saranno di argento, fra 'l rame se saran di rame, colla indicazione di polizze introitate, o cambiate.

3. Il borderò di versamento sottoscritto dall' esattore sarà vistato dal sindaco del comune.

4. Nelle ricevute a tallone, che i ricevitori emettono, saranno egualmente indicate nel loro totale le somme in argento, e le somme versate in rame.

5. I sottintendenti che tengono il controllo delle ricevitorie distrettuali ; ed i controlori della real tesoreria pei distretti capoluoghi nell'apporre il loro visto alle ricevute a tallone, verificheranno relativamente alla qualità delle monete se le somme espresse in tali ricevute corrispondano a quelle indicate ne' borderò di versamento.

6. Nelle scritture delle ricevitorie si ascriveranno gl' introiti in tre colonne , la prima per l' argento , la seconda pel rame , l' altra presenterà in totale la somma del versamento.

7. I borderò di versamento rimarranno presso i ricevitori per loro cautela in ogni caso di verifica di cassa.

— 1546 —

Reale Rescritto del 7 marzo 1827 partecipato dal ministro delle finanze a tutte le amministrazioni finanziere col quale si danno disposizioni a regolare gli uniformi a conferirsi agl' inservienti delle amministrazioni medesime.

Avendo fatto presente a Sua Maestà le istanze reiteratamente prodotte a questa real segreteria di stato dagli uscieri, barantieri e facchini di diverse amministrazioni finanziere , onde godere del beneficio della fornitura del vestiario , ad esempio di ciò che praticasi per la tesoreria generale , la Maestà Sua considerando, che si rende necessario al decoro del servizio pubblico una egual decenza nell' abbigliamento della classe degl' inservienti , lo che non potrebbe ottenersi per parte di essi , attesa la tenuità de' soldi rispettivi , con risoluzione presa nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente mese si è degnata di accordare un tal beneficio agl' inservienti di tutte le amministrazioni finanziere , ordinando che se ne regoli il modo sulle basi di ciò che trovasi in vigore per la generale tesoreria.

Nel real nome le partecipo , signor direttore generale , questa sovrana determinazione per di lei intelligenza , ed uso di risulta. E perchè gli ordini del Re abbiano il più esatto adempimento , la prevengo , che la fornitura degli uniformi di cui sopra è discorso in uso per gl' inservienti della tesoreria generale , consiste ne' seguenti oggetti.

Una giamberga di panno blò con bavaro , e paramani scarlatti , con gigli d'oro al bavaro pei barantieri , e con galloni per gli uscieri ;

Un gilè di panno scarlatto ; un calzabraco di panno blò; un paio di mezzi stivaletti ; un cappello a tre punte con i corrispondenti finimenti , ed una spada ;

Pei facchini poi; una giacca di panno blò, con gigli d'oro

al bavaro; un gilè di panno scarlatto; un calzabraco di panno blù; un paio di mezzi stivali, ed un cappello tondo.

Inoltre vien dato tanto agli uscieri, quanto a' barentieri e facchini un cappotto di panno blù uniforme, e senza alcun distintivo.

L'uniforme si fornisce in ogni biennio, il cappotto in ogni quattro anni, ed attesa la perfezione della fabbrica de' panni del signor Sava, l'uniforme vien calcolato a ducati 19:80 per gli uscieri e barentieri, ducati 13:16 pe' facchini.

Il cappotto poi è fissato per ducati 10:80 agli uscieri e barentieri, e per ducati 7:20 ai facchini, il tutto esente dalla ritenuta del decimo.

Finalmente la fornitura di prima messa, comprendendo oggetti non rinnovabili in quella periodica detta di sopra, deve eseguirsi con appalto e ribasso.

— 1547 —

Circolare del 7 marzo 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i sindaci debbono certificare il servizio de' guardaboschi comunali.

Con rapporto de' 24 febbraio prossimo scorso ella ha chiesto di conoscere se i sindaci debbano certificare il servizio de' guardaboschi comunali per lo pagamento de' loro stipendi, in luogo dell' ispettore forestale, or che tali agenti non prendono ingerenza alcuna sulla custodia de' boschi comunali.

Di riscontro le rescrivo, che i sindaci sono quelli che debbono certificare il servizio degli stipendiati comunali.

— 1548 —

Ministeriale del 10 marzo 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Tropea portante disposizioni, perchè il salario del cancelliere ed impiegati della curia non sia a carico delle rendite della mensa vescovile vacante, ma de' proventi della curia medesima.

In riscontro delle ulteriori osservazioni da lei manifestate con rapporto del 7 febbraio ultimo, sono a ripeterle che il salario del cancelliere, e degli altri impiegati della curia non può gravitare sulle rendite di cotesta vacante mensa vescovile ma deve essere a carico de' proventi della curia medesima.

— 1549 —

Ministeriale del 10 marzo 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al Vescovo di Teramo portante disposizioni sul dubbio se debba darsi indennità a' cassieri delle amministrazioni diocesane pe' depositi de' capitali da reimpiegarsi.

Sul dubbio proposto da cotesta amministrazione diocesana con rapporto del dì 19 corrente mese, se debba cioè accordarsi al suo cassiere indennità de' depositi, che si fanno in cassa de' capitali da reimpiegarsi a favore de' benefici; sono a dirle in conformità delle idee del ministro delle finanze, che sopra i capitali e quantità dell' enunciata specie niun dritto è dovuto al cassiere, poichè si tratta non di riscossione di rendite disponibili per l' amministrazione, ma di semplici depositi, de' quali l' amministrazione non può fare alcun uso.

— 1550 —

Circolare del 10 marzo 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che senza richiesta delle autorità non possono ultroneamente i decurionati rilasciare certificati di condotta.

Spesso i decurionati de' comuni rilasciano spontaneamente alle parti i certificati di sana morale, d'illibata politica, e di regolare condotta, mentre quasi sempre tali favorevoli assicurazioni risultano opposte alle qualità notoriamente cattive de' soggetti contemplati.

Per evitare tale inconveniente, ella prescriverà a' decurionati di non più emettere senza richiesta delle autorità certificati ultronei di condotta.

— 1551 —

Circolare del 10 marzo 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina ch'è permessa la sepoltura sì per tumulazione che per inumazione nelle chiese fuori l' abitato.

È volere di Sua Maestà che fermo rimanendo il sistema di seppellirsi i cadaveri umani ne' camposanti o per inumazione, o per tumulazione, sia quest' ultima ancora permessa nelle chiese fuori l'abitato. Vuole ancora la Maestà Sua che ella badi a far proseguire la costruzione dei campisanti dove siansi già introitati i fondi, ma che non si sollecitino per ora le esazioni all'oggetto per quei comuni dove i fondi non siano ancora incassati:

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione pel suo esatto adempimento.

— 1552 —

Ministeriale del 17 marzo 1827 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si risolve il dubbio proposto per lo sequesto da apporsi in nome dell'erario ai frutti appartenenti a due ciantrie.

Piacque di farmi conoscere col graditissimo officio degli 11 settembre scorso 2 carico n. 1871 il dubbio elevato da cotesto direttor generale de' rami e dritti diversi se si dovesse o nò passare al sequestro in nome dell' erario de' frutti appartenenti alle due ciantrie ultimamete vacate nella cattedrale chiesa di Mazzara, e nella collegiata parrocchiale chiesa di S. Lorenzo di Trapani, e tutte le ragioni per cui il regio procuratore generale presso la gran corte dei conti è stato negativo.

Avendo io giudicato conveniente di sentir prima il parere del signor ministro degli affari ecclesiastici, mi ha egli ora risposto con officio del 3 del corrente, che ritrovandosi piena la sede vescovile di Mazzara essendo conosciuta la natura dei due benefici, di cui si tratta, e costando altresì, che i medesimi non sono soggetti al regio patronato, non dee aver luogo il sequestro in nome dello erario di frutti, che appartengono alle anzidette due ciantrie, imperocchè s' imprende l' amministrazione per parte dello erario di quei benefici di qualunque natura, che vacano in tempo di perfetta regalia, o di quelle che vacando in tempo di sede piena siano soggette al regio patronato, o non ne sia stata ancor dichiarata la natura giusta le regali istruzioni del 1794.

Uniformandomi ancor io al sentimento del signor ministro degli affari ecclesiastici ho l'onore di manifestarlo a vostra eccellenza di riscontro al succennato di lei ufficio per quell'uso che ne crederà conveniente.

— 1553 —

Circolare del 17 marzo 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che la discussione delle opposizioni alle coazioni amministrative dei comuni o delle commessioni di beneficenza deve essere fatta come per cause urgenti nei casi di eccezioni.

Colla data del 15 del corrente il ministro di grazia e giustizia mi partecipa il seguente real rescritto:

» Per sovrano rescritto del 6 agosto ultimo partecipai a vostra eccellenza avere Sua Maestà risoluto uniformemente

all'avviso della consulta di questi reali domini, che le cause dei comuni e degli stabilimenti pubblici dovessero essere spedite come urgenti presso le autorità giudiziarie, sempreché le domande per le dichiarazioni di urgenza fossero poggiate sopra gravi motivi di utilità, e di particolare economia de' comuni e degli stabilimenti stessi, rimanendo però affidata la valutazione di tali motivi alla prudenza ed al giudizio discrezionale de'rispettivi collegi. Di recente uniformemente all'avviso della medesima consulta di questi reali domini avuto riguardo all' oggetto, cui sono dirette le speso de' comuni, e degli stabilimenti pubblici, Sua Maestà nell'ordinario consiglio di stato del 3 del corrente mese ha risoluto che l'esame delle opposizioni de' debitori de' comuni, e degli stabilimenti pubblici, dietro le coazioni loro intimate a' termini della legge del 12 dicembre 1816 debba essere riguardato come affare urgente, meno che si tratti di qualche pratica annosa ed inviluppata, la quale eccezione sarà valutata da'presidenti, e da'rispettivi collegi colla loro prudenza, e col loro giudizio discrezionale.

Glielo prevengo per l'uso di risulta.

— 1554 —

Circolare del 21 marzo 1827 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che l'uffiziale di gendarmeria funzionante da capitano rimpiazzerà nei casi di assenza o impedimento il capitano relatore del consiglio di guerra di guarnigione chiamato a rimpiazzare il capitano di gendarmeria.

Con sovrana determinazione presa da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 26 agosto delllo scorso anno da me comunicatale a' 30 del mese medesimo fu stabilito chè nelle commissioni temporanee punitrici delle eccedenze, che da' detenuti si commettono nelle prigioni, mancando il capitano di gendarmeria, fosse questo rimpiazzato dal capitano relatore del consiglio di guerra di guarnigione.

La Maestà Sua avendo contemplata anche la possibilità della mancanza di quest'ultimo, ha nel consiglio ordinario di stato del 13 del corrente risoluto, che l' uffiziale di gendarmeria funzionante da capitano, rimpiazzi il capitano relatore del consiglio di guerra di guarnigione ne'casi della di costui assenza o impedimento.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza, e pel corrispondente adempimento.

— 1555 —

Ministeriale del 7 aprile 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti i superiori delle comunità religiose con cui si rimette un real decreto e regolamento, per autorizzare i superiori dei regolari a tenere ne' rispettivi conventi il carcere per la custodia disciplinare dei religiosi.

Sua Maestà con decreto del 14 del trascorso mese di febbraio si è degnata approvare il regolamento, con cui i superiori de'regolari sono autorizzati a tenere ne'rispettivi conventi una, o più camere a forma di carcere per la custodia disciplinare de'religiosi. Rimetto a vostra paternità, copia conforme dell'enunciato real decreto, e regolamento annessovi, per la corrispondente esecuzione.

La prevengo inoltre, ch'è volontà della Maestà Sua che a superiori degli ordini monastici sia accordato il braccio forte senza verano dispendio, quantevolte i religiosi loro subordinati riluttassero agli ordini de' suddetti superiori, sia per lo passaggio di un convento all'altro, sia per l'adempimento di altre punizioni disciplinari, non comprese nel suddetto regolamento.

Quindi in tali casi sarà cura de'superiori suddetti di farne rapporto al ministero degli affari ecclesiastici di mio carico, per darsi le opportune disposizioni, a tenore dell' autorizzazione accordata da Sua Maestà.

— 1556 —

Reale Rescritto del 7 aprile 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si partecipa la sovrana determinazione che estende alla Sicilia le disposizioni contenute nella legge per lo servizio delle acque e foreste.

Conforme si è da vostra eccellenza proposto col rapporto del 17 dello scorso febbraio Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 26 del caduto marzo si è degnata ordinare, che sia estesa anche alla Sicilia la recente legge pubblicata in questa parte de'reali dominî per lo servizio delle acque e foreste, e che questo ramo rimanga come in Napoli aggregato a cotesta soprintendenza generale di ponti e strade, senza che però si aumenti spesa alcuna allo stato attuale, o al numero degl'impiegati; dichiarato avendo la Maestà Sua a questo proposito essere suo espresso volere, che nel riunirsi alla soprintendenza generale di ponti e strade la dipendenza delle acque e foreste, non si accresca il numero degli impiegati, e quando vi sia bisogno di nuove braccia limi-

talamente passino a servirsi quelli impiegati della direzione generale de' rami e dritti diversi, che vi erano specialmente addetti, in modo che numericamente gl'impiegati non sieno accresciuti, e nè tampoco la spesa.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1557 —

Reale Rescritto del 7 aprile 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante varie disposizioni sulla pesca.

Avendo la consulta de' reali dominî oltre il faro emesso l'avviso da Sua Maestà ricercatole sulle premure fatte da cotesto direttore generale de' rami e dritti diversi di rinnovarsi il bando vietante la pesca cogli ordegni detti alalungare, e sulle riflessioni in assunto prodotte dal presidente della gran corte de' conti, del che si era vostra eccellenza occupata nei suoi rapporti del 24 aprile, 25 agosto, e 7 dicembre 1826, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 26 dell'or caduto marzo uniformandosi all'anzidetto avviso della consulta, si è degnata ordinare.

1. Che sia assolutamente proibita la pesca cogli ordegni detti alalongare dal 1 aprile a tutto agosto di ogni anno, e resti permessa dal 1 di settembre a tutto il mese di marzo. Per li mari però della costa di tramontana, cioè dalla punta del faro sino al capo di S. Vito, nella quale linea non si mantengono tonnare al di là de' 20 luglio nè per essa sogliono ritornare i tonni, resti per ora permessa la pesca coi detti ordegni da' 21 luglio a tutto marzo, rimanendo a Sua Maestà riserbato d'immutare e variare questa limitazione tutte le volte, che cambiassero le circostanze, e fosse dannosa alla pesca dei tonni.

2. Che durante il detto periodo di tempo proibitivo della pesca col cennato ordegno, sia pur vietato di mettere in barca le alaguogare anche per trasportarle da un luogo all'altro.

3. Che restino tutti gli agenti e funzionari dipendenti dalla direzione generale de' dazi indiretti incaricati di sequestrare le barche, le reti alalungare, e tutti gli oggetti esistenti nelle dette barche, quantevolte le trovassero in contravvenzione, e stendendone il corrispondente verbale lo debbano presentare infra ventiquattro ore al rispettivo giudice circondariale, il quale procederà come di dritto avverso i contravventori in linea sia civile, sia penale.

4. Che i contravventori incorrano nella pena della perdita

delle dette reti, della barca, e di ogni altro oggetto in essa esistente, ed inoltre il padrone della barca ed un ammenda di onze cinque, ed i marinari a quella di onze due per ognuno.

5. Che il prodotto delle pene si applichi in due terze parti alla direzione generale anzidetta, ed una terza a quell' impiegato che scovrirà la contravvenzione; ove poi la contravvenzione sarà denunciate e provata da persone privata, allora il prodotto delle pene sia ripartito tra la enunciete direzione ed il denunziante, dandosene una terza alla prima, e due terze al secondo.

6. Che i proprietari delle tonnare sieno facoltati, durante il periodo della proibizione a far visitare le barche de' pescatori, onde assicurarsi che la proibitiva non sia violata.

7. Che negli anni avvenire volendo ricordare le sopradette prescrizioni con pubblico bando, debbe il medesimo essere concepito ei termini delle presenti disposizioni.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenze queste sovrane determinazioni per l' uso conveniente.

— 1558 —

Reale Rescritto del 7 aprile 1827 partecipato dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo portante norme a seguirsi per lo anticipo delle spese di giustizia per gli esperimenti di fatto.

In seguito del di lei rapporto de' 16 agosto ultimo numero 3168, e dopo essermi messo di accordo col ministro di grazia e giustizia, ho rassegnato a Sua Maestà la quistione da chi debbono anticiparsi le spese per gli esperimenti di fatto, che si richiedono dagl' imputati non poveri, e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 26 dello scorso mese di marzo si è degnata di risolvere.

1. Che la domanda di esperimento di fatto presentata dagli accusati non possa essere esaminata dalla gran corte criminale se non sia accompagnata dal deposito delle spese che occorrono allo sperimento.

2. Che da tale deposito sieno dispensati gli accuseti, che sono poveri nel senso delle legge.

3. Che il deposito debba farsi nella cassa del registro.

4. Che negandosi lo sperimento di fatto, il deposito debba restituirsi all' accusato.

5. Che resti sempre salva ella gran corte le facoltà di ordinare a richiesta del pubblico ministero gli sperimenti di fatto, e di ordinarli di officio nelle pubbliche discussioni; nei

quali casi le spese saranno anticipate dall' amministrazione del registro.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l' adempimento di sua parte; nell' intelligenza che ne ho fatta la corrispondente comunicazione al prelodato ministro.

— 1559 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Atina con cui si risolve negativamente la domanda di conservarsi la prepositura nullius di Atina, perchè in opposizione della bolla di circoscrizione delle diocesi.

Ho rassegnato a Sua Maestà una supplica pervenutami dalle sue sagre mani in nome de' canonici di cotesta chiesa, della prepositura, e popolo di cotesto comune, i quali hanno domandato che fosse conservata le prepositura nullius della chiesa suddetta in grazia della sua antichità, e del lustro di sua fondazione, e per altre circostanze allegate nella detta supplica.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 29 del prossimo passato marzo non ha trovato luogo ad una tale dimanda, alla quale ostano le disposizioni della bolla di circoscrizione delle diocesi, consegnente a ciò che trovasi stabilito coll' articolo 3 del concordato riguardo alle badie *nullius diocesis*.

Nel real nome lo partecipo a lei per intelligenza sua e dei ricorrenti.

— 1560 —

Reale Rescritto degli 11 aprile 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo d'Isernia con cui si partecipa non permettersi nuove concattedrali.

Il canonico D. Michele de Sanctis con supplica pervenutami dalle sagre mani di Sua Maestà, ha in nome del capitolo, del clero, e della popolazione implorato di accordarsi la concattedralità a quella chiesa, che prima del concordato era vescovile.

Avendo io rassegnata a Sua Maestà una tal supplica, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 29 del prossimo passato marzo ha dichiarato di non trovar meritevole di ascolto la domanda ed osservarsi esattamente la sovrana risoluzione di non permettersi altro aumento al numero delle chiese cattedrali in questa parte de' reali dominî oltre a quello, che se ne ha attualmente dopo la bolla di circoscrizione delle diocesi.

Il che partecipo nel real nome a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua e dei ricorrenti.

— 1561 —

Circolare degli 11 aprile 1827 emessa dal ministro degli affari interni con cui si determina che la pena economica delle legnate ai detenuti nelle prigioni centrali si estende ai detenuti nelle prigioni distrettuali.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato di 3 del corrente ha ordinato che la pena economica delle legnate ai detenuti nella prigioni centrali ne' casi prescritti colla sovrana risoluzione di 6 giugno 1826 sia estesa benanche ai detenuti di tutte le prigioni distrettuali.

Ha la Maestà Sua ulteriormente prescritto che ne' capoluoghi di distretti la commissione punitrice di tali detenuti sia composta, a norma del real rescritto de' 26 agosto dell'anno scorso, dall' ispettore di polizia, dal sindaco, e dall' uffiziale che si trovi a comandare la gendarmeria.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per sua intelligenza e per l'adempimento di risulta.

— 1562 —

Circolare del 21 aprile 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che agl'impiegati in giro i sindaci forniranno l'alloggio, ove non vi siano alberghi, con una moderata indennità.

In tempo della passata amministrazione della registratura e da' demani, attesa la difficoltà che sperimentavasi dagl'impiegati superiori in ambulanza di rinvenire un alloggio, allorchè erano nella necessità di pernottare in qualche comune, dove non vi fossero alberghi pubblici, furono obbligati i sindaci di procurare mediante il pagamento di una moderata indennità un ricovero a tutti gli agenti del governo in giro per lo disimpegno del loro impiego. Ora è avvenuto, che recatosi un interino verificatore in un comune per la chiusura de' conti di quel ricevitore del registro e bollo, quivi osservata la mancanza di pubblici alberghi, si è diretto al sindaco per ottenere un alloggio, ma questo glielo ha negato. Ad evitare siffatti inconvenienti, ella signor intendente, richiamerà l'osservanza dell'antica misura praticata, cioè che i sindaci procurino mediante il pagamento di una moderata indennità un alloggio agl'impiegati in giro in quei comuni, ove manchi un pubblico albergo, prestandosi alle domande, che per tale oggetto verranno loro fatte dai detti impiegati.

— 1563 —

Circolare del 2 maggio 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che sono esenti dal bollo, e registro le ordinanze amministrative per rimboschimenti o divieto di coltura di terra in pendio.

Si è promosso il dubbio se debbono sottoporsi al bollo ed al registro le ordinanze che ai termini dell'art. 22 della legge de' 21 agosto 1826 si emettono dagl' intendenti per la proibizione della coltura, o per lo rimboschimento de' terreni in pendio.

Siccome le dette ordinanze sono da reputarsi come atti di pubblica amministrazione, io ho dichiarato che le medesime debbono andare esenti dalla formalità del bollo e del registro.

Le partecipo ciò per sua intelligenza e regola, prevenendola di aver passato gli ordini corrispondenti all'amministrazione generale del registro e bollo.

— 1564 —

Ministeriale del 2 maggio 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Lecce con la quale si risolve il dubbio sulla percezione de' dritti di associazione de' cadaveri e di puntatura, tra il curato ed i partecipanti di chiese ricettizie.

Essendosi interrogata la commessione de' vescovi sulla controversia insorta tra l' arciprete curato, ed i partecipanti della collegiata ricettizia di Campi circa la percezione de' dritti di associazione de' cadaveri e di puntatura da vostra signoria illustrissima e reverendissima manifestata col suo rapporto del dì 15 ottobre del prossimo passato anno, la detta commessione ha considerato, che coll' articolo XIX delle reali istruzioni de' 18 novembre 1822 fu fissata una doppia porzione a parrocchi nell' associazione de' cadaveri per ragione di precedenza, e di carica, e che secondo la rubrica ecclesiastica tutte le sagre funzioni che si praticano dal momento di uscita del cadavere dal luogo di abitazione sino a che la funzione sia finita, tutto deve andare sotto il titolo di associazione. Per il che essa commissione ha opinato che la doppia porzione fissata, col citato articolo delle reali istruzioni debba godersi da parrocchi non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla chiesa, ma benanche per tutte le altre funzioni che si fanno di officio, messa cantata, ed altro, presente sempre il cadavere; ma che quando le funzioni di ufficio e messa di requie si fanno

non presente il cadavere già condotto alla sepoltura allora il curato non debba godere della doppia porzione, perchè tali funzioni non fanno parte della così detta associazione.

Circa poi l'altra parte della controversia, la stessa commissione ha creduto, che la quistione sia di puro nome, e che niente conchiuda perchè i partecipanti pretendono non comprendere il parroco nella distribuzione del frutto della puntatura a tenore dell'articolo 17 delle cennate istruzioni, per la sola ragione che in quella chiesa si chiama assenza, e non puntatura: ma essa commissione osservando che appunto l'assenza produce la puntatura è stata di avviso, che il parroco debba godere della sua quota in tale puntatura. Ed io trovando regolare l'anzidetto avviso della commissione, lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua, dell'arciprete e partecipanti della mentovata chiesa.

— 1565 —

Ministeriale del 2 maggio 1827 diretta dal luogotenente generale di Sicilia a quel procuratore generale presso la gran corte de' conti con la quale si risolve il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbligazioni debbano le coazioni dirigersi contro i sindaci e decurioni che nominarono gli esattori.

È stato elevato il dubbio se nel caso d'inadempimento degli esattori alle loro obbliganze debbano le coazioni dirigersi contro i sindaci, e decurioni che nominarono l'esattore, non ostante che trovinsi dismessi, ovvero contro gli attuali sindaci e decurioni, abbiano dessi, o nò nominato l'esattore medesimo; avendo io sù tale dubbio preso in considerazione le osservazioni da lei fatte con rapporto de' 26 aprile caduto, ed essendomi alla di lei proposizione uniformato son devenuto a dichiarare.

1. Che per le obbligazioni non soddisfatte dall'esattore si debba procedere direttamente, e principalmente contro il sindaco ed i decurioni sotto l'amministrazione de' quali è avvenuto il difetto.

2. Che nel caso che gli eligenti del detto esattore, o tutti, o parte abbiano deposta la mancanza, vi sia pure azione da potersi produrre contro di costoro, ma che questa azione sia semplicemente sussidiaria, e non esecutiva e che si sperimenti nei modi regolari, ed innanzi le autorità competenti.

— 1566 —

Ministeriale del 7 maggio 1827 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel procuratore generale presso la gran corte de' conti con la quale si risolve il dubbio se mai tra le attribuzioni di giurisdizione esecutiva, accordata alle autorità amministrative, sia compreso lo arresto personale.

L'intendente di Siracusa propose il dubbio, se mai tra le attribuzioni di giurisdizioni esecutive che l'art. 299 del real decreto degli 11 ottobre 1817 accorda alle autorità amministrative debbasi per tale arresto osservarsi le formalità prescritte dalla prima e terza parte del codice in vigore.

Altro dubbio fu dall'intendente di Caltanissetta proposto; cioè nel caso che gli appaltatori delle rendite comunali, ed i loro fideiussori si sieno obbligati nei contratti all'arresto personale, occorrendo far uso di tale condizione possano i sindaci da se ordinare la esecuzione, o debbano in tal caso adire i giudici competenti.

Or sul quesito elevato dall'intendente di Siracusa ho io considerato in quanto alla prima parte di esso.

1. Che l'art. 256 del real decreto degli 11 ottobre 1817 accorda soltanto le facoltà esecutive ai sindaci per tutti gli atti, che suppongono autorità di giudice, ma che escludono qualunque sorta di litigio.

2. Che per l'articolo 1937 della prima parte del codice non può ordinarsi l'arresto personale, se non in virtù di una sentenza.

3. Che l'idea di sentenza include unicamente quella di un giudizio, che la precede.

4. Che la sola eccezione portata nell'articolo 1940 al principio generale stabilito nel mentovato articolo 1937 ad altri rami non si estende, se non alle materie commerciali, alla polizia correzionale, ed all'amministrazione del pubblico denaro.

5. Che non facendosi limitazione in prò delle facoltà esecutive accordate coll'art. 255 del decreto suddetto degli 11 ottobre 1817 chiara emerge la conseguenza dover essere comuni anche all'amministrazione civile le sommentovate disposizioni del codice in vigore, ciò che importa, che la soluzione della parte del quesito risulta nel senso preciso della combinazione degli art. 1939 e 1940 delle leggi civili, e 255 del ripetuto decreto degli 11 ottobre 1817.

Quanto alla seconda parte dello stesso quesito ho io osservato, che la soluzione della prima fa di necessità sparire il soggetto della seconda.

In ordine poi al dubbio promosso dall' intendente di Caltanissetta avendo io riguardo:

1. Che per l'art. 1931 del codice parte prima, l'arresto personale in materia civile non può aver luogo, se non quando sia convenuto tra le parti, ordinato e permesso dalle leggi.

2. Che anche in questi casi debba ordinarsi in virtù di una sentenza.

3. Che generalmente debba l'ordine dell'arresto personale pronunciarsi, se non nei casi, e nei modi stabiliti dalle dette leggi civili, giusta il disposto nell'art. 220 delle leggi di procedura nei giudizi civili.

4. Che unica eccezione si è fatta dal legislatore alle sopradette disposizioni coll' art. 1940 delle leggi civili concepito nei seguenti termini. « Non è derogato alle leggi par« ticolari, che autorizzano l'arresto personale nelle materie « di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a « quelle concernenti l'amministrazione del danaro pubblico». Dal che risulta non potersi prendere somigliante eccezione in favore dell'amministrazione civile, per la quale per altro non esiste in termine di arresto personale legge alcuna particolare.

In veduta di tutto ciò il dubbio suddetto va risoluto nel senso, che risulta dalla combinazione dei medesimi articoli di legge, che sono stati invocati nella definizione del primo quesito.

Ritenute quindi le superiori considerazioni, e l'avviso emesso nel proposito dalle gran corti dei conti, e dalla commissione consultiva di giustizia mi sono deliberato a dichiarare.

1. Non andar compreso l'arresto personale negli atti di giurisdizione esecutiva attribuiti alla autorità amministrativa dall'articolo 299 del real decreto degli 11 ottobre 1817 e quindi a questo riguardo anche pei debitori comunali doversi applicare le disposizioni legislative contenute nel titolo 17 del libro terzo delle leggi civili, e nell'art. 220 delle leggi di procedura nei giudizi civili,

2. Che per procedersi all' arresto personale a carico dei debitori comunali anche nei casi, in cui sia stato espressamente convenuto, debbono i sindaci adire i magistrati competenti per ottenere la corrispondente sentenza.

Partecipo ciò a cotesta gran corte per sua intelligenza, e di riscontro al suo rapporto del 20 luglio 1826.

— 1567 —

Ministeriale degli 8 maggio 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia relativa alla controversia se debba procedere il tribunale civile, oppure la curia dell' ordinario, nella causa relativa ad un preteso patronato su di una parrocchia.

Sotto il dì 22 luglio del prossimo passato anno in occasione nella controversia nata se debba procedersi dal tribunale civile, ovvero dalla curia arcivescovile di Napoli nella causa relativa al preteso padronato del comune di Barra su quella parrocchia, partecipai a vostra eccellenza la sovrana risoluzione presa nel consiglio del dì 9 novembre 1819 per l'esercizio del padronato sul primiceriato della cattedrale di Napoli, di procedere cioè la curia arcivescovile, trattandosi di un beneficio di natura ecclesiastica, ed in cui non difficultavasi di esservi la fondazione, ed erezione in titolo canonico.

Dolendosi ora il vicario generale di Napoli, che questo tribunale civile abbia dichiarato di sua competenza il procedimento sulla quistione del padronato, che il comune di Secondigliano assume di avere su quella parrocchia, acchiudo a vostra eccellenza il rapporto del detto vicario ed annessivi fogli,contenente la istanza fatta in proposito dal procuratore fiscale della curia. E siccome nel caso presente trattasi del pari di un beneficio indubitatamente di qualità ecclesiastica qual'è la parrocchia di Secondigliano; così prego vostra eccellenza di prendere sollecito conto dal tribunale civile di Napoli dell' indole della quistione, che si agita nel medesimo circa la parrocchia suddetta e dei provvedimenti fin' ora dati dallo stesso, e far sospendere intanto qualunque ulteriore passo, riguardo alla quistione medesima, con tenermene riscontrato.

— 1568 —

Ministeriale del 9 maggio 1827 diretta dalla presidenza del consiglio de' ministri a tutte le reali segreterie di stato portante disposizioni a reprimere gli errori che si commettono nella redazione de' decreti.

Ho osservato che nella redazione dei decreti assai frequentemente avvengono degli errori, i quali dopo la spedizione di quelli si domandano a questo ministero le corrispondenti correzioni, così sugli originali qui depositati, che sulle copie legali rispettivamente spedite.

Senza parlare del moltiplicato lavoro, che ciò produce nel

doversi al più delle volte rifare le autentiche copie ritirandosi dai ministeri incaricati le erronee, ne segue che la serie degli originali rimanga tutta macchiata da numerose cassature e viziature, le quali non istan bene colla dignità, e colla importanza degli atti sovrani.

Gli accennati errori sogliono quasi sempre nascere dagli inesatti elementi che rimettonsi dalle amministrazioni, e nei quali i progetti di decreto nei diversi ministeri si formano.

A torre adunque siffatto inconveniente mi sembrerebbe necessario d'ingiungersi con forti ordini alle dette amministrazioni la più scrupolosa esattezza nel riunire i divisati elementi, per modo che questi non sieno inviati ai ministeri se non dopo di essersene con tutta la possibile diligenza verificate e rese indubitabili le notizie.

Rassegno a vostra eccellenza queste mie idee, e dove ella le trovi giuste, la prego, che voglia compiacersi di prendervi parte, per ciò che riguarda il suo ramo, dando nella sua saggezza quelle disposizioni che stimerà meglio all'uopo convenienti.

— 1569 —

Ministeriale del 9 maggio 1827 diretta dal ministro dell'ecclesiastico all'intendente della provincia di principato citra portante la risoluzione del dubbio incontrato dall'intendente a spedire la ordinanza per rendere esecutori gli estratti del quadro generale de' debitori del demanio presentati dal vescovo di Capaccio.

Sul dubbio, che con rapporto del dì 10 gennaio corrente anno ella ha manifestato di aver incontrato a spedire la ordinanza per rendere esecutori gli estratti del quadro generale de' debitori del demanio, presentatile dal vescovo di Capaccio, sono a dirle, in conformità della proposizione dell'agente del contenzioso, nella quale è concorso anche il ministro segretario di stato delle finanze, ch'ella verifichi ora se gli estratti, di cui dubita, contengono gli stessi articoli compresi nel quadro generale, e se questi estratti secondo la loro dicitura sono quegli stessi spediti dai sindaci, e da costoro ritornati con separati verbali, che ne attestano la pubblicazione; ed in questo caso li renda esecutori. In contrario ne sospenderà la esecuzione, lasciando alle parti di adire il tribunale competente, oppure se credesse di facilitare il vescovo suddetto potrà ora pubblicarli di nuovo per vedere, se i debitori contenuti in detto stato producano opposizioni o pur no.

— 1570 —

Circolare del 9 maggio 1827 emessa dal ministro dell'interno con la quale si dispone di meritare la esenzione dalle cariche comunali i venditori de' generi di privativa.

Il ministro delle finanze, avendo esaminato le quistioni se per l'articolo 10 del regolamento annesso al real decreto de' 17 agosto 1825 l'esenzione de' venditori privilegiati dalle cariche comunali possa aver luogo anche per coloro, che l'esercitano prima d'intraprendere l'appalto della vendita dei generi di privativa, e se il privilegio della esenzione debba valere pe' venditori de' comuni centrali, ed anche per quei patentati de' comuni riuniti. Per la prima quistione trova regolare, che della esenzione non possano giovarsi coloro i quali esercitando cariche municipali intraprendono il partito della vendita de' generi di privativa ne' comuni; e per la seconda quistione crede giusto che godano della esenzione tutti que' che sono stati nominati venditori di generi di privativa secondo il decreto de' 29 gennaio 1817, purchè abbiano avuto la nomina pria di conferirsi loro le cariche municipali.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e per l'adempimento che ne risulta.

— 1571 —

Ministeriale del 16 maggio 1827 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante la sovrana risoluzione per lo incoraggiamento della marina mercantile nelle lontane navigazioni delle Indie orientali.

Sua Maestà il Re nostro signore desiderando d'incoraggiare la nostra marina mercantile nelle lontane navigazioni delle Indie Orientali ed Occidentali, onde procurare ancora con questo mezzo uno scolo più facile alle indigene produzioni, nell'ordinario consiglio di stato del primo andante si è degnata di risolvere quanto segue.

1. Sarà accordata una diminuzione del 20 per cento sull'ammontare de' dritti d'immissione per tutte le mercanzie, che saranno importate direttamente da' porti delle Indie Orientali ed Occidentali co' bastimenti al di là di 200 tonnellate coverte di real bandiera nel primo viaggio che faranno per quei luoghi. Una tale diminuzione del 20 per cento che serve principalmente per rinfrancare il nostro commercio dei forti dritti di tonnellaggio e di navigazione, che riscuotonsi ne' porti delle Indie, sarà accordata oltre il beneficio del 10

per cento anche annesso ai bastimenti coverti di real bandiera.

La provvenienza delle mercanzie direttamente da' porti Indiani sarà provata con certificati de' luoghi del caricamento de' reali agenti consolari residenti ne' luoghi del caricamento, ed ove questi non vi siano, con certificati degli agenti consolari delle potenze amiche.

2. L'anzidetta diminuzione del 20 per 100 non sarà accordata se il bastimento nel partire da' porti de' reali domini, non avrà levato il carico di generi o manifatture indigene dell' una o dell'altra parte de'reali dominî col destino nelle Indie Orientali ed Occidentali.

Nel real nome lo partecipo questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

Io prego vostra eccellenza di far noto al commercio siciliano questo tratto di sovrana beneficenza, senza però farlo inserire nel giornale.

— 1572 —

Reale Rescritto del 16 maggio 1827 partecipato dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo portante disposizioni sul pagamento delle indennità di dimora ai testimoni chiamati a deporre sugli affari penali e che sono messi in carcere in linea di esperimento.

Nel consiglio ordinario di stato de' 2 del corrente mese ho rassegnato a Sua Maestà la quistione proposta col di lei rapporto de' 7 ottobre dello scorso anno n. 2936, se la indennità di dimora a' testimoni chiamati a deporre negli affari penali, o che sono messi in carcere in linea di esperimento, debba pagarsi da cotesta amministrazione, o da quella delle prigioni, e quale debba essere l'ammontare di tale indennità. La Maestà Sua ha considerato, che l'amministrazione delle prigioni è tenuta al mantenimento di soli detenuti o condannati, o giudicabili per reati, e che nè all' una, nè all'altra classe appartengono i cennati testimonî; che d' ordinario non senza colpa de' detti testimoni vengono essi sottoposti alla misura dello sperimento, poichè questa ha luogo o quando i loro detti offrono argomenti di mendacio, o quando essi sono renitenti a manifestare ciò, che vi è ragione a credere che sia loro noto, e che in fine essendo coll' articolo 24 del real decreto de' 13 gennaio 1817 fissata l' indennità di dimora a' testimonî di grana venti, o venticinque, o trenta, secondo i diversi luoghi, non sarebbe difficile ad avvenire, che degli uomini oziosi e privi de' mezzi di sussistenza, ricevendo nelle prigioni, mentre vi sono in esperimento, una simile indennità, in vece di avere uno

stimolo a manifestare la verità al magistrato, sieno anzi allettati e celarla, o alterarla. Quindi per tali considerazioni Sua Maestà ha risoluto che i suddetti testimoni durante il tempo che sono tenuti nelle prigioni in esperimento, debbano ricevere l' indennità, sul fondo delle spese di giustizia, e che questa indennità debba essere di sole grana dieci al giorno in qualunque luogo sieno sottoposti alla misura dello sperimento.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l'adempimento di sua parte, nell'intelligenza che ne ho data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 1573 —

Reale Rescritto del 16 maggio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si determinano quali dritti si appartengono ai cancellieri assistenti i giudici deputati per le vendite o assegnazioni dei beni.

Nel consiglio ordinario di stato de' 18 del corrente si è rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 7 del passato dicembre 2 carico n. 6834 relativo all' impossibilità su cui trovansi gli attuali stazionari ossia guarda barriere persone illetterate di esercitar le funzioni di usciere alle quali vennero abilitati dall' articolo 17 del regolamento approvato col sovrano rescritto de' 22 aprile 1826 e di tenere in conseguenza il repertorio, come pure si è alla Maestà Sua umiliato l' avviso renduto sul proposito dalla consulta de' reali dominî oltre il faro uniforme a quello che si era a vostra eccellenza dato dal consultore di cotesto governo.

Sua Maestà trovando l' enunciato avviso ragionevole, e consono all' equità, ed allo stesso perciò uniformandosi si è degnata ordinare che gli stazionari o guarda barriere delle strade in Sicilia che sono analfabeti, ed inabili alle funzioni di usciere rimangano discaricati dallo esercitare questa parte di loro incombenza, con che però la elezione de' novelli, mancando mano mano gli esistenti, si faccia cadere per quanto sia possibile sopra soggetti che sappiano leggere e scrivere onde poter avere così per lo appresso pieno adempimento tutte le prescrizioni contenute nel regolamento approvato col sovrano rescritto de' 22 aprile 1826.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1474 —

Ministeriale del 19 maggio 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di S. Marco e Bisignano portante disposizioni perchè la platea delle amministrazioni diocesane non vada soggetta alla formalità del bollo.

Sul dubbio proposto dall'amministrazione diocesana di Bisignano con rapporto del dì 12 marzo, se la platea da formarsi debba essere redatta in carta di bollo, ovvero in carta semplice, sono a dirle, coerentemente alle idee del ministro segretario di stato delle finanze, che non formando detta platea, che un registro privato de' cespiti in amministrazione, o che possono ricadervi in occasione della vacanza, non va soggetta alla formalità del bollo.

— 1575 —

Reale Rescritto del 19 maggio 1827 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinano le indennità di viaggio o di dimora dovute per la visita delle cancellerie de' giudicati de' circondari della valle di Trapani.

Sulla dimanda d'indennità di viaggio, o di dimora fatta dal procuratore del Re, e dal cancelliere presso il tribunale civile di Trapani, ch'eseguirono la visita delle cancellerie de' giudicati di circondario della valle, previa speciale autorizzazione, vostra eccellenza con rapporto del 5 ottobre 1826 chiese le opportune determinazioni, onde farsi gravitare questo esito con le proporzioni prescritte dagli articoli 43 e 48 del real decreto del 13 gennaro 1817 per le spese di giustizia sul fondo delle spese imprevedute, nello stesso modo, che fu disposto con sovrana determinazione de'12 marzo 1825 per un simile caso.

Avendo rassegnato ciò a Sua Maestà, la M. S. per impedire, che in ogni occorrenza si proponga lo stesso dubbio, io data de' 26 del caduto aprile si è degnata ordinare, che tanto nel caso attuale, quanto in altri simili le rispettive indennità di viaggio, e dimora, sieno calcolate ai termini degli anzidetti articoli 43 e 48 dell' indicato real decreto de' 13 gennaio 1817, e che gravitano sul fondo delle spese imprevedute dello stato discusso della real tesoreria dei reali dominî oltre il faro.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l' uso conveniente, nello intelligenza, che ne ho fatto la comunicazione corrispondente al signor ministro delle finanze.

— 1576 —

Circolare del 19 maggio 1827 emessa dalla giunta di pubblica istruzione portante disposizioni circa l'uniformità del metodo d'insegnamento ne' collegi e ne' licei.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni in seguito degli ordini sovrani circa l'uniformità del metodo d'istruzione, ha risoluto che i professori de' reali collegi e licei delle scuole secondarie, ed i maestri debbono essere obbligati a far uso nell'insegnamento de'libri prescritti dagli statuti, e dai regolamenti sanzionati da Sua Maestà. Ha quindi ordinato la lodata eccellenza sua di portarsi tutta la vigilanza sull'adempimento di tale disposizione.

Io lo partecipo a lei, signor intendente, e la prego ad impiegare tutta la sua attenzione, onde i professori di questo real collegio, quelli delle scuole secondarie, e i maestri di cotesta provincia eseguano esattamente quanto il lodato ministro ha ordinato, facendomi conoscere in caso d'inadempimento i nomi de' trasgressori.

— 1577 —

Ministeriale del 21 maggio 1827 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al procurator generale presso quella gran corte dei conti con la quale si risolve il dubbio circa il funzionario che dopo l'abolizione della conservazione generale avesse dovuto eseguire la liquidazione preparatoria del compenso da darsi ai possessori degli uffizi aboliti.

Promosso il dubbio circa il funzionario il quale dopo l'abolizione della conservazione generale avesse dovuto eseguire la liquidazione preparatoria del compenso da darsi a' possessori degli aboliti uffici, io sotto il 15 ottobre 1825 dopo di avere inteso in assunto lei, signor reggente procurator generale, ordinai di dover essere il controloro generale sostituto al conservatore generale, in tale incarico; e ciò sul riguardo che nelle attribuzioni dei quattro capi di uffizio della tesoreria generale sia il controloro generale quello che più si avvicina all'ex conservatore generale per la ragione eziandio, che nel 1825 D. Nicola Pomar ex-controloro generale trovavasi personalmente al possesso della scrittura antica alla quale si deve ricorrere per la liquidazione de' compensi di cui si tratta.

Or il successore del signor Pomar con rapporto segnato in questo mese n. 1226 ritenendo per massima incontrastabile, che ai termini del regolamento della tesoreria e dell'annesso real

decreto de' 17 agosto 1825 il controloro generale è il fiscale degli altri tre capi all'ufficio della stessa, ha rassegnato, che qualora le dette liquidazioni da lui esclusivamente si eseguissero, mancherebbero di quella necessaria verifica, e vidimazione, che secondo gli stabilimenti devono precedere al compimento delle liberanze, e ne seguirebbe che i pagamenti resultanti dalle liquidazioni in discorso sarebbero spedite senza che la regia scrivania di razione alla quale si è data la liquidazione del dritto, e della spettanza di tutti gli averi dei creditori dello stato abbia avuto conoscenza degli elementi in cui siasi fissata la spettanza de' possessori degli aboliti officj. In quanto poi all' antica scrittura alla quale dovrebbe ricorrersi, onde attingere quelle notizie che nelle cennate liquidazioni preparatorie sarebbero necessarie, mi ha soggiunto il controloro generale, che gli archivii delle cessate officine della conservazione, e tesoreria generale sono accessibili al regio scrivano di razione ove il bisogno lo esigga, e che oggi non sussiste il personale possesso di tali scritture presso il controloro generale.

Per tali sagge considerazioni tendenti a far rientrare lo scrivano di razione nelle sue naturali attribuzioni, ed a concentrare la unità del sistema delle officine del tesoro, io in conformità del parere dello stesso controloro generale ho risoluto, che la liquidazione preparatoria del compenso da darsi ai possessori degli aboliti uffizi, la quale si faceva dall' ex conservatoria generale, si esegua ora dal regio scrivano di razione.

Partecipo a lei siffatta determinazione per l' uso corrispondente di sua parte.

— 1578 —

Circolare del 23 maggio 1827 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che non si possono stampare composizioni anche in lode senza l' assenso della persona lodata.

Avviene di pubblicarsi talune volte colle stampe delle composizioni in prosa ed in versi in lode di soggetti, e per celebrare degli avvenimenti della di loro vita, senzache gli autori di tali composizioni ottengano il precedente consenso dalle persone contemplate.

Ciò per lo più riesce disaggradevole agl' individui, di cui si vuol tessere l' elogio, i quali certamente han dritto per qualsivoglia motivo di non farsi nominare, e di non attrarre su di loro alcuna pubblicità, senza il proprio assentimento. In consegnenza ella vorrà disporre che da oggi innanzi non

si accordi il permesso di stampare alcuna composizione in elogio di persona vivente, ove non preceda l'assenso scritto della medesima.

— 1579 —

Ministeriale del 23 maggio 1827 diretta dal ministro delle finanze al tesoriere generale con la quale si prescrive che fissata la classe de' ricevitori secondo il loro annual carico, posteriori aumenti, o diminuzioni di prodotti non deggiono le fissate classi alterare.

In un rapporto de' 9 del corrente il ricevitore di Piedimonte ha chiesto di essere considerato negli averi in qualità di ricevitore di prima classe, facendo osservare che la esazione attuale di quel distretto così della contribuzione fondiaria, come del novello dazio del macino portano la somma degl'introiti al di là de' ducati centomila l'anno. E questa real segreteria la previene che fissata una volta la classificazione de' ricevitori, non deve essa subire le variazioni che circostanze momentanee di maggiore o minore esazione potrebbero far nascere. Si servirà ella di manifestare al detto ricevitore questi riscontri che riterrà pure per sua intelligenza.

— 1580 —

Ministeriale del 28 maggio 1827 diretta dal luogotenente generale di Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte de' conti portante disposizioni a regolare i depositi giudiziari e volontari.

Il direttore generale dei rami, e dritti diversi supponendo, che nel decreto de' 9 giugno 1820 concernente i depositi giudiziari fosse corsa una omessione relativamente ai depositi eseguiti per ordine delle autorità amministrative, provocò le superiori determinazioni per dichiararsi, che si dovessero questi restituire previo il mandato non già della autorità giudiziaria, ma di quella stessa autorità amministrativa, o di quel giudice o collegio del contenzioso amministrativo, che ne ha ordinato il deposito, ed in riguardo ai depositi volontari distinguendo il direttore quelli fatti da una sola persona, e senza controversia, da quelli eseguiti da più persone, propose che i primi si restituissero a volontà della parte depositante, ed i secondi precedente atto di contentamento delle parti.

Essendosi ciò fatto conoscere a sua eccellenza il signor ministro delle finanze, l'eccellenza sua con ministeriale dei 3 novembre 1824 fece osservare, che il real decreto dei 9

giugno 1820 non tratta dei depositi fatti d'ordine delle autorità amministrative, ma di quelli eseguiti per disposizione del direttore generale, e quantunque nel principio del reale decreto si parli dei depositi amministrativi, o volontari, tuttavia nel senso della legge per depositi amministrativi non debbano intendersi quelli ordinati dalle autorità amministrative, ma quelli eseguiti amministrativamente, o volontariamente offerti alle autorità giudiziarie.

Con questa intelligenza dichiarò, che lungi di supporsi una omessione nel real decreto dei 9 giugno 1820 potea provocarsi da Sua Maestà un provvedimento particolare per i depositi, di competenza delle autorità, e dei collegi amministrativi.

Fece poi osservare, che in Napoli anche i depositi ordinati dalle autorità amministrative, o volontariamente offerti, non si restituiscono alle parti, che in vista di mandato delle autorità giudiziarie, e che quando in questa parte dei reali domini volesse adottarsi una pratica diversa, non essendo tutte le autorità amministrative rivestite di giurisdizione sul contenzioso amministrativo, e risiedendo questa solamente presso i consigli d'intendenza e la gran corte dei conti, verrebbe a risultare che ove la giurisdizione amministrativa potesse dirigere l'officio al ricevitore per la restituzione dei depositi da essa disposti, non potrebbe tale facoltà attribuirsi a tutti gli altri funzionari amministrativi che non hanno esercizio di giurisdizione, del che ne avverebbe, che i depositi ordinati da un sindaco, da un intendente, potrebbero regolarmente restituirsi con mandato del consiglio d'intendenza il che non lascerebbe di recar danno atteso la perdita del tempo, che dovrebbe necessariamente sperimentarsi, risedendo il consiglio d'intendenza nel capo luogo della valle.

Fece finalmente considerare desso signor ministro, che i depositi volontariamente offerti alle autorità amministrative, sono per lo più legati e connessi con qualche deposito contenzioso, come per evitare la molestia del creditore, o per prevenire una disposizione giudiziaria, e perciò non dovrebbero restituirsi se non precedente mandato del giudice contenzioso amministrativo nella guisa istessa che i depositi volontariamente offerti alle autorità giudiziarie non si restituiscono che a mandato dei giudici del contenzioso giudiziario, e quindi insinuò, che richiamati i rapporti del mio predecessore, e tenendo presenti il real decreto degli 11 ottobre 1817 sull'amministrazione civile, il succennato decreto de' 9 giugno 1820 e ciò che offrir possa il codice nella soggetta materia, proponessi l'occorrente onde provocarsi le sovrane determinazioni.

Intanto un rapporto del consultore del governo mi si è fatto presente, in cui due progetti trovansi inscritti, uno ideato da lui, e l'altro dal direttore generale de' rami, e dritti diversi.

Nel primo ho rilevato, che ella sulla opinione che il decreto dei 9 giugno 1820 non tratta, che de' soli depositi giudiziari, ha proposto un regolamento pei depositi dipendenti dalle autorità amministrative, comprendendovi tutto il modo di farli, che quello di restituirli.

Nel secondo ho rimarcato, che il direttore generale deducendo dall'art. 8 del decreto de' 9 giugno 1820, che il decreto istesso s'incarica de' depositi soltanto riferibili ai tribunali civili, ed a' giudici di circondario, e non di que' che potrebbero riguardare i tribunali di commercio, le gran corti civili, la gran corte de' conti e la corte suprema di giustizia; e sostenendo, che un sistema uniforme dovrebbe adottarsi per questi depositi, ha proposto, che i depositi, i quali riguardassero le gran corti civili, ed i tribunali di commercio, siccome debbono farsi presso i ricevitori della Valle, ove gli anzidetti magistrati risiedono, menochè per Palermo e Messina, dove i depositi debbono eseguirsi nel rispettivo banco, così ordinata la restituzione de' depositi della gran corte debba essere a cura delle parti interessate di presentare al regio procuratore generale lo estratto esecutivo della parte dispositiva della decisione prescrivente la liberanza del deposito, ed il riferito procuratore generale dovrà inviare detto estratto per mezzo delle stesse parti, al ricevitore del registro per eseguirne il pagamento, e che pei tribunali di commercio presso i quali non esiste regio procuratore, l'estratto della sentenza potrà presentarsi al presidente, da cui sarà fatto l'officio corrispondente a' ricevitori.

Finalmente pei depositi a titolo di multa, che si fanno per l'ammissione dei ricorsi, per annullamento presso la corte suprema di giustizia, siccome questi possono solamente effettuirsi nel banco di Palermo, perchè qui la suprema corte risiede, così il suddetto direttore generale ha proposto il metodo da osservarsi, ad oggetto di stabilirsi una norma fissa tanto per la esecuzione dei depositi, di tal natura, quanto sul modo di restituirsi, onde allontanare per lo avvenire qualunque inconveniente ed abuso.

Or io ponderate le proposte rassegnate da lei, signor direttore generale dei rami e dritti diversi, unitamente al parere dato sull'oggetto dal consultore del governo, adattandomi a quanto ha fatto conoscermi il ministro delle finanze sul sistema che si pratica in Napoli di eseguirsi per mandato delle autorità giudiziarie anche la restituzione dei depositi ordinati

14 prescrive il modo come restituirsi le somme depositate nei banchi di Palermo, e di Messina.

Per tutte queste ragioni in conseguenza, trovandosi dalla legge stabilita la regola per la esecuzione, e restituzione dei depositi, e dovendo la medesima servire di norma, ho dichiarato, che non occorre proporre nuovi regolamenti sullo assunto.

Partecipo quindi a lei queste mie determinazioni in riscontro del di lei rapporto de' 3 maggio dello scorso anno, e per sua intelligenza.

— 1582 —

Reale Rescritto del 31 maggio 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al generale dell'ordine dei minori conventuali di S. Francesco per la visita generalizia dei monasteri dell'ordine dei padri conventuali.

Avendo fatto presente al Re la supplica di vostra paternità reverendissima, con cui ha implorato da Sua Maestà gli opportuni provvedimenti, ad oggetto di potersi da lei intraprendere la visita de' conventi dell'ordine esistenti ne' reali dominî oltre il faro, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 20 dello spirante mese di maggio si è degnata di permettere che vostra paternità reverendissima faccia la visita de' conventi suddetti colle stesse condizioni sovranamente prescritte in occasione della visita eseguita negli stessi suoi reali dominî dal vicario generale de' domenicani F. Giuseppe Maria Valzi, e delle susseguenti visite fatte da altri PP. generali di ordini monastici, cioè che quante volte ella abbia bisogno della forza dell'autorità secolare per reprimere l'insubordinazione di qualche religioso, ed essere obbedita, si dirigga al luogotenente generale in Sicilia da cui dovrà essere opportunamente sostenuta; che possa la P. V. Reverendissima far provvisoriamente eseguire que' decreti che emanerà in ordine alla disciplina, al bene comune di quella monastica provincia, ed a' castighi disciplinari, dandone indi notizia a Sua Maestà; ma che i decreti poi, che da lei verranno profferiti riguardo agl' individui tanto per privilegî, quanto per pene di espulsione dalla religione, o per altre gravi punizioni, non debbano essere eseguiti, senza essere stati prima dalla Maestà Sua approvati.

Nel real nome partecipo a V. P. Reverendissima questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e regolamento, prevenendola che vado a darne il corrispondente avviso al luogotenente generale in Sicilia.

— 1583 —

Istruzioni del 1 giugno 1827 emesse dal ministro della polizia generale relative a' suicidi ed a coloro che muoiono da pubblici impenitenti.

Veduto l'articolo 5 del real decreto de' 10 di ottobre dell'anno scorso relativamente alle istruzioni da darsi ai funzionari di polizia ne' casi di suicidio, e della morte di pubblici impenitenti;

Di accordo con l'eccellenze loro il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato degli affari ecclesiastici, ed il ministro segretario di stato degli affari interni:

Ordino quanto segue:

Art. 1. Il funzionario di polizia locale, ricevuto appena l'avviso dal parroco di aver negata la sepoltura ecclesiastica ad un pubblico impenitente, porrà alla casa del defunto due o più guardie, secondo le circostanze, nel solo oggetto che il cadavere non sia amosso. Tal custodia durerà, finchè non si trasporti il cadavere suddetto nel luogo profano di deposito. L'avviso, che dovrà dare il parroco, sarà sempre in iscritto.

2. Simultaneamente lo stesso funzionario redigerà il verbale dell'ora, in cui gli sia pervenuto l'avviso scritto dal parroco. Quindi tale avviso resterà unito al verbale.

3. La custodia del cadavere, prescritta coll' art. 1. non impedirà che le autorità giudiziarie, e civili adempiano agli atti, pei quali sono rispettivamente chiamate dalla legge, e dalle proprie attribuzioni.

4. Il funzionario di polizia, dietro l'avviso ricevuto dal parroco della morte del suicida, e del pubblico impenitente dovrà richiedere in iscritto all'autorità comunale l'indicazione del cadavere, ed a suo tempo di quel sito che dovesse servire di sepoltura, ben inteso che nei comuni, ove i sindaci cumulano le attribuzioni della polizia ordinaria, s' indirizzeranno essi per la suddetta indicazione dei siti all'eletto, che per legge li rimpiazza nelle funzioni di sindaco, o a chi lo rimpiazza nel senso dell'articolo precedente di additare anche in iscritto all'autorità di polizia gli enunciati luoghi di deposito, o di sepoltura, dovendo essere tali luoghi fuori dell'abitato, ed offrire i convenevoli requisiti per la garentia della salute pubblica, e per la sicurezza che i cadaveri depositati, o sepolti non possano essere sottratti.

5. Sia per la determinazione, o acquisto di tali luoghi, sia per la loro riduzione all' uso, ed alle condizioni enunciate nell'articolo precedente, le amministrazioni comunali

si uniformeranno agli ordini, che saranno loro comunicati per mezzo del ministro degli affari interni.

6. Le autorità di polizia locale faranno al più presto costruire una cassa di legno, proporzionata alla capienza del cadavere. Le tavole saranno del legno il più solido che possa aversi, della grossezza di un pollice almeno, e ben connesse. Oltracciò la cassa anzidetta sarà impegolata nella parte interna, e specialmente nelle connessure, onde non possano traspirare esalazioni nocive.

7. Situato il cadavere nella cassa, ed inchiodato sulla medesima il coperchio, avrà cura l'autorità di polizia che le connessure sieno ben combaciate nella parte esterna, ed impegolate. Quindi la cassa verrà sigillata.

8. Le operazioni espresse nell'articolo precedente si eseguiranno nel luogo dove, a tenore dell'articolo 1. il cadavere si trova custodito.

9. La cassa contenente il cadavere sarà a cura dell'autorità di polizia trasportata nel luogo profano, indicato per deposito colla scorta del serviente comunale, e laddove l'autorità medesima lo creda necessario per delle particolari circostanze, farà anche accompagnarla dalla forza pubblica.

10. A' becchini, ed alla scorta l'autorità di polizia prescriverà non solamente la strada che dovranno battere in trasportare la cassa del cadavere al luogo del deposito, ma anche l'ora, in cui si dovrà eseguire il trasporto, non che ogni altra disposizione, che si stimasse sufficiente alle circostanze. La suddetta autorità di polizia si troverà nel luogo del deposito, e nella sua presenza disporrà che sia riposta, usando le dovute precauzioni. V'interverrà anche il sindaco ne' luoghi, ove le funzioni della polizia ordinaria sono esercitate da apposita autorità, altramente se il sindaco cumula in se tali funzioni v'interverrà l'eletto che lo supplisce nelle funzioni di sindaco. L'autorità comunale, che non ha le attribuzioni di polizia, riceverà in consegna la chiave del luogo di deposito per conservarla.

11. Compiute le suddette operazioni l'autorità di polizia ne redigerà verbale in tripla spedizione, inserendovi la lettera primitiva a lui diretta dal parroco, ed il riscontro dell'autorità comunale per la designazione del luogo di deposito. Ritenendo per se un esemplare, con le suddette carte originali, ne rimetterà immediatamente co' suoi uffizi un esemplare al funzionario di polizia di lui immediato superiore, ed un altro all'ordinario della diocesi.

12. L'istessa autorità di polizia sotto la sua più stretta risponsabilità affretterà il disbrigo, e l'adempimento delle divisate disposizioni in modo, che dal momento, nel quale

l'uffiziale dello stato civile abbia dato il permesso della sepoltura per lo cadavere del suicida, o del pubblico impenitente fino al deposito della cassa col cadavere stesso nel luogo profano, non debba trascorrere un intervallo al di là di ore 24.

13. Elassi giorni 15 dalla data del verbale di deposito l'autorità di polizia scriverà all'ordinario diocesano per sapere, se siesi elevato reclamo per parte dei congiunti del morto avverso la determinazione del parroco sulla denegata sepoltura ecclesiastica.

Se il riscontro dell'ordinario è negativo, la stessa autorità di polizia, dietro la designazione del luogo profano di stabile giacitura, che avrà chiesta, ed ottenuta dal sindaco locale curerà che la cassa del cadavere sia trasferita dal deposito alla sepoltura profana, provvedendo, che un tal trasporto si eseguisca con le cautele medesime, che furono adoperate nella prima volta.

14. Se dal riscontro dell'ordinario della diocesi emerga di essersi già prodotto il reclamo, se ne attenderà la definitiva determinazione. Laddove questa non venga comunicata al funzionario di polizia nel termine fissato dal real decreto, il funzionario stesso scriverà all'ordinario per conoscere tale risoluzione.

15. Se l'ordinario della diocesi avviserà di aver confermata la determinazione del parroco, l'autorità di polizia farà eseguire subito il trasferimento del cadavere nel luogo profano di sepoltura.

Se all'incontro la determinazione del parroco fosse stata rivocata, il funzionario di polizia permetterà, che i congiunti del trapassato facciano trasportarne in chiesa il cadavere con le cerimonie religiose di rito.

16. Se l'ordinario diocesano avesse ne' tempi designati con l'articolo 3 del citato real decreto de' 10 ottobre 1826 comunicata la definitiva risoluzione, sia confirmando, sia rivocando la determinazione del parroco, il funzionario di polizia ne disporrà l'immediato adempimento ne' modi enunciati.

17. Pria di rilevarsi la cassa del cadavere dal luogo del deposito, o per trasportarsi nella sepoltura profana, o per seppellirsi in chiesa, il funzionario di polizia con un perito sanitario, ed il sindaco, o colui che lo rimpiazza a'termini dell'articolo 4 si recheranno nel suddetto luogo di deposito. Esibita da quest'ultimo la chiave si riconoscerà lo stato della cassa, e vi si praticheranno (se occorra) tutte le ulteriori, e necessarie cautele per impedire ogni esalazione.

18. O che il cadavere si seppellisca in luogo profano, o

in chiesa, il funzionario di polizia n'eleverà altro verbale, che oltre a tale specificazione contenga ancora i risultamenti della riconoscenza della cassa, e delle cautele dianzi indicate.

19. Il trasporto della cassa col cadavere nel mandarsi al deposito, e poscia nella sepoltura profana, o chiesastica, non sarà mai eseguito in tempo di notte, purchè circostanze imperiose esigano siffatto temperamento.

20. Non si niegherà a' congiunti, od a chiunque altro n' elevi premura, di far inumare il cadavere insiem con la cassa, nella quale resterà chiuso, quante volte si offrano di pagare l' importo della cassa medesima.

21. Quando la cassa non venga interrata col cadavere, dovrà il funzionario di polizia, col parere di un perito sanitario, farvi praticare le purificazioni più sicure, onde spogliarla di qualsivaglia impurità, che avesse assorbita, tenendo sempre considerazione di ciò che possa localmente rinvenirsi per compiere tali purificazioni. Quindi provvederà che la cassa venga conservata, potendo farsene uso in altra circostanza somigliante.

22. Le spese che istantaneamente occorrano per la cassa e suo impegolamento, per lo trasporto, e per le successive purificazioni, saranno somministrate dalla cassa comunale sopra l'articolo delle spese imprevedute con ordinativo del sindaco, laddove gli eredi del defunto, ai quali spetterebbero per legge tali somministrazioni, vi si negassero. Se il sindaco abbia le attribuzioni di polizia ordinaria, giusta l'art. 4, l'ordinativo delle spese si rilascerà dall' eletto che lo rimpiazza.

23. La cassa comunale, che nel caso dell' articolo precedente è chiamata a somministrare le suddette spese, avrà il regresso contra gli eredi del defunto, i quali siensi già immessi nel possedimento della roba ereditaria. Qualora poi ninno si dichiarasse erede del trapassato, sarà salvo al comune il dritto di far ne' modi legali sequestrare e vendere i beni ereditari per la concorrenza delle spese dal comune medesimo erogate in conformità del predetto art. 23.

Sono poi casi di eccezione, ch' escludono l' additato regresso, quando costi della povertà di tali eredi, e della inesistenza di beni ereditari.

24. Per le spese anzidette, nel caso che debbano anticiparsi dalla cassa comunale, si porranno di accordo il funzionario di polizia, ed il sindaco, ovvero quest' ultimo coll' eletto, di cui si è fatta menzione nel ripetuto articolo 4.

25. Il prefetto di polizia, gl' intendenti rispettivi, ed i sottintendenti della provincia di Napoli, ciascuno per la parte

che lo concerne, sono incaricati della esecuzione delle presenti istruzioni.

— 1584 —

Circolare del 2 giugno 1827 emessa dal ministro delle finanze e diretta a tutti i regi procuratori diocesani portante disposizioni ad eliminare le difficoltà nei modelli degli stati di cassa delle amministrazioni medesime.

Molti de' regi procuratori facilmente incorrono in qualche equivoco nella redazione dello stato quadrimestrile de' generi, poichè non hanno inteso il modello contenuto nella mia circolare de' 27 settembre 1826 nella parte dell' esito.

Ad eliminare ogni difficoltà, e ad apportare una maggior chiarezza nel detto modello, io son venuto a riformarlo nella guisa che vi si vedrà in quello qui annesso, il quale ho creduto, che non avesse bisogno di spiegazioni, dandone sufficienti le ditte delle rispettive colonne. Piuttosto ad esuberanza fò avvertire, che la duodecima colonna dee esprimere l' insieme della terza, e della sesta colonna, e che la penultima colonna dell' esito dee contenere il risultamento del confronto tra la quantità esitata, e quella esistente in magazzino.

Debbo lusingarmi che ciascuno de' regi procuratori sia attento in adempire precisamente, come il nuovo modello gli addita, questa interessante parte di servizio.

Accusi la ricezione della presente.

— 1585 —

Ministeriale del 2 giugno 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al procuratore diocesano di Bisceglie portante disposizioni per la formazione della platea richiesta dalle istruzioni generali de' 31 ottobre 1818.

Il ministro segretario di stato delle finanze mi ha fatto sapere di avergli riferito il regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Bisceglie di mancare alla stessa la platea voluta dalle istruzioni generali de'31 ottobre 1818.

Si occuperà quindi essa amministrazione diocesana senza ulteriore indugio ad indagare i mezzi, onde darsi mano ad un tale lavoro interessantissimo all'amministrazione, e perchè resti eseguito quel che su tale oggetto ingiungono le istruzioni suddette, con tenermene riscontrato.

Per evitarsi poi in tale riscontro una spesa ingente e non compatibile colla ristrettezza de' mezzi dell' amministrazione medesima, avrà essa sotto gli occhi, che le notizie della confinazione de' terreni, della loro estensione, della qualità

di coltura, dell'imponibile, e tutte le altre che occorrono per la formazione della platea medesima, ossia stato patrimoniale, debbono ricavarsi unicamente dagl' istrumenti di affitto, dai catasti, dalle scritture esistenti nell'archivio della curia vescovile, e da altre che la diligenza e la cura dei componenti l'amministrazione diocesana sapranno rinvenire, come chiaramente è espresso nelle suddette istruzioni.

— 1586 —

Circolare del 9 giugno 1827 emessa dal ministro delle finanze portante il divieto di eseguirsi il taglio di legname ne' boschi per motivi di urgenza.

Taluno de' signori intendenti ha fatto parola de' casi straordinari che richieggon talvolta, per motivi di urgenza tagli di legname ne' boschi, e nel silenzio della novella legge forestale de' 21 agosto 1826 ha creduto di veder confermate le disposizioni dell' abolita legge sui boschi, che particolarmente negli articoli 112 e 124 i casi di urgenza trattavano e il modo e l'ordine onde ricorrere a' tagli.

E questa real segreteria ha scritto all' intendente medesimo, e ne previene pur lei per la parte che può riguardare la provincia di suo carico, che a' termini dell' articolo primo della legge de' 21 agosto 1826 tutte le disposizioni anteriori concernenti la economia selvana sono state abrogate, e quindi non vi è ragione da credere che col silenzio la disposizione pe' casi di urgenza, o altro potessero rimanere in osservanza.

La legge guarda i casi ordinari e la prudenza degli amministratori dee supplire in tutt' i casi non preveduti. Gli antichi regolamenti contemplando bisogni straordinari e casi di urgenza aprivano il campo ad eccezioni ch'erano ogni giorno sorgenti di abusi negli agenti di esecusione, e di doglianze negli amministratori e ne' proprietari dei boschi, che soggiacevano, in danno delle proprietà loro, ad operazioni delle quali col pretesto dell' utilità pubblica ne mostrava non di rado il bisogno.

La straordinarietà de' casi, il bisogno più o meno urgente, la scelta de' mezzi da portarvi riparo, le formalità che deggionn accompagnar l'operazione, il vantaggio reale del servizio pubblico, il minor sagrifizio delle proprietà private, ed il riguardo loro dovuto sono gli oggetti che un saggio amministratore dee ponderatamente esaminare, quando si tratta di disporre operazioni che la legge non ha prevedute, e per le quali non si ha il tempo di attendere ordini superiori.

— 1587 —

Circolare del 20 giugno 1827 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni relative agli onori militari da rendersi agli arcivescovi e vescovi.

Dopo la risoluzione presa da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 3 del prossimo maggio, e da me comunicata al ministro segretario di stato della guerra e marina, in data de' 9 del suddetto mese, con cui venne ordinato, che relativamente agli onori militari da rendersi al cardinale arcivescovo di Napoli si praticasse il solito, senza farsi innovazione veruna, mi ha il suddetto ministro segretario di stato partecipato che posteriormente la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 29 dello stesso mese di maggio si è degnata risolvere, che agli arcivescovi cardinali si rendano gli onori de' tenenti generali, agli arcivescovi quelli di maresciallo, ed ai vescovi quelli di brigadiere; ben' inteso però nel perimetro delle proprie diocesi.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1588 —

Reale Rescritto del 23 giugno 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante la risoluzione di taluni dubbii intorno alle dichiarazioni dei capitani, che giungono dall'estero.

Il padron Ciminato di Gallico essendo approdato prima in Cotrone, indi in Reggio, e finalmente in Messina, ha fatto elevare diversi dubbi intorno alle dichiarazioni de' capitani, che provvenienti dall'estero approdano in una dogana di prima classe, non esclusa quella di Messina, colla destinazione di tutto, o parte del carico per un' altra dogana di immissione.

Io avendo rassegnato l' affare al Re, a cui ho umiliato benanche l'avviso di vostra eccellenza, ed il parere uniforme del consiglio de' dazî indiretti di questa parte de' reali domini, la Maestà Sua avendo rilevato che le misure proposte per modo di regola siano conformi alle disposizioni contenute nella legge doganale de' 19 giugno 1826 si è degnata di approvare.

1. Che approdando un bastimento dallo straniero nel porto franco di Messina, se il capitano dichiari, che il carico o parte di esso è destinato a trasportarsi col medesimo

bastimento in una dogana qualunque d'importazione del regno, si dovrà dar luogo al verbale, ed alle altre disposizioni contenute nell'articolo 223 della legge del 19 giugno 1826.

2. Che lo stesso sarà praticato pe' legni, che approdando in una dogana qualunque di prima classe, il capitano dichiari il carico, o parte di esso pel portofranco di Messina sul medesimo bastimento.

3. Che ne' due casi anzidetti, egualmente che in tutti gli altri, ne' quali secondo il citato art. 223 della legge, il bastimento deve essere accompagnato dal suddetto verbale, dovendo il capitano firmare un obbligo di ducati 100, e quest'obbligo sarà preso in doppia spedizione, una delle quali resterà in potere del ricevitore, e l'altro sarà da lui trasmessa al direttore generale de' rispettivi reali domini avvisandone il direttore provinciale.

4. Che se il certificato prescritto nel ridetto articolo 223 non sarà presentato nel termine assegnato, il ricevitore ne avvertirà direttamente il direttore generale dell'amministrazione, da cui dipende, passandone l'avviso al suo direttore.

5. Che il direttore generale dia le disposizioni convenienti perchè ovunque approdi il capitano ne' reali domini di quà o di là del faro, sia obbligato al pagamento dell'enunciata somma, dirigendosi al suo collega pe' reali domini, la cui amministrazione de' dazi indiretti è distinta da quella di suo carico.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente, prevenendola di averne data comunicazione a questo direttore generale dei dazi indiretti.

— 1589 —

Reale Rescritto del 26 giugno 1827 partecipato dallla presidenza del consiglio dei ministri al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gli uniformi degli uscieri barandieri ed inservienti.

Gli uscieri e barandieri delle reali segreterie e ministeri di stato esponendo che l'uniforme che trovasi per loro in uso siasi renduto comune agl'inservienti delle altre officine, e stabilimenti inferiori, han domandato il permesso di migliorarlo, sostituendo al gallone il ricamo secondo un disegno, che più si credesse conveniente.

Sua Maestà, cui ho proposto tale oggetto, vuole che gli uscieri e barandieri facciano uso di galloni sull'uniforme, come trovasi stabilito per aulica disposizione, ma che gli

uscieri, e barandieri delle altre amministrazioni non possano far uso che di un giglio, o due su' paramani, e di due gigli sul collare.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1590 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al presidente della consulta generale del regno col quale si dispone che le cause ecclesiastiche si trattino in prima istanza nelle curie vescovili, salvo l'appello alla santa sede.

Nella quistione sul dritto, che il capitolo della cattedrale di Nicastro vanta possedere di andare nella chiesa di questi PP. domenicani colla croce, associando cadaveri, e adempiervi le preci funebri colla messa di requie, Sua Maestà ha trovato regolare l'avviso della maggioranza della consulta generale nella parte, che dice esser tal causa di natura ecclesiastica, ma non dell'altra di doversi in prima istanza trattare innanzi al sommo pontefice, da cui secondo chiaramente prescrive l'art. 20 del concordato dipendono le sole cause ecclesiastiche maggiori, dovendo tutte le altre riconoscersi nel foro de' vescovi, ed in grado di appello appartenerne alla santa sede la cognizione, non essendo a ciò di ostacolo l'esenzione, che hanno i regolari, la quale si verte nelle quistioni concernenti la loro disciplina, il loro stato e le loro monastiche prerogative, non già in quelle che possono avere come corporazioni ecclesiastiche, e di tale indole che sono comuni così a' chierici regolari, che secolari. Su questi motivi la Maestà Sua osservando doversi l'anzidette cause trattare in prima istanza nella curia vescovile di Nicastro, salvo l'appello alla santa sede; ha nel consiglio ordinario di stato del dì 18 del corrente mese ordinato di negarsi il regio *exequatur* al rescritto ponteficio, con cui il ricorso del capitolo di Nicastro è stato rimesso per informo a quel vicario capitolare, e che l'enunciato rescritto si conservi nell'archivio della consulta.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza di riscontro al suo foglio del 9 del trascorso mese di marzo, respingendole il rescritto pontificio, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1591 —

Ministeriale del 30 giugno 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario generale in Napoli portante disposizioni sulla pratica da osservarsi nelle chiamate dei parrochi di Napoli per l' istruzione dei processi criminali.

Avendo il procuratore generale del Re presso la gran corte criminale di Napoli riferito al ministro segretario di stato di grazia e giustizia, che taluni parrochi da lui chiamati per istruzioni di processi si sono ricusati dicendo di non potersi prestare a tali richieste, senza un ordine di lei, signor vicario, gli è stato dal sullodato signor ministro risposto analogamente ai miei uffizî, che allorquando i parrochi di questa capitale sono chiamati a far testimonianza, le lettere decenti, che a norma de' reali ordini debbano loro dirigersi, si facciano ad essi pervenire per mezzo di lei, signor vicario, cui si farà nota la chiamata de' parrochi, onde possa nel bisogno prendere le disposizioni, che stimerà opportune al servizio delle parrocchie pel tempo in cui essi parrochi, che si conducono a prestar tertimonianza, debbono essere assenti dalle medesime.

Le partecipo tutto ciò perchè ne rimanga intesa, e nelle occasioni di chiamate dei parrochi a far testimonianza, ella si presti per la sua parte a quanto, come sopra, è stato di accordo con me dal sullodato signor ministro stabilito.

— 1592 —

Reale Rescritto del 4 luglio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare le vincite al giuoco del lotto quando trovansi i numeri scambiati, o non corretti.

Ho fatto a vostra eccellenza osservare con rapporto dei 2 dello scorso aprile (1. carico n. 1538) che mentre così in Palermo che in Napoli, ed in tutte le provincie di quà del faro è costantemente osservato, che correndo un numero, o numeri errati in alcun pagherò del regio lotto, e non essendosene opportunamente eseguita la ristampa e la correzione, tal pagherò corre la sua sorte di vincita, o perdita col numero o numeri errati; nelle valli poi di cotesti reali dominî è osservata una pratica diversa in conseguenza di un sovrano rescritto de' 5 aprile 1790, dettato dalle differenti circostanze di que' tempi, l'errore cioè di numeri corso nella impressione de' pagherò annulla interamente la giocata nelle valli, e fa sì, che si restituisca ai dilettanti la somma gio-

cata, sia che il numero errato porti la conseguenza di una vincita, e sia che no. Mostrando vostra eccellenza gl'inconvenienti, che produce questa diversità di sistema, ha proposto che derogandosi al succennato sovrano rescritto de' 5 aprile 1790, si faccia valere indistintamente per tutti i luoghi della Sicilia, riguardo ai numeri errati, la legge medesima, che si osserva per cotesta capitale.

In vista delle ragioni positive addotte da vostra eccellenza, e sul riguardo, che la pratica uniforme in queste materie sia sempre preferibile ad ogni altra; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 23 del caduto giugno si è degnata approvare la succennata di lei proposizione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1593 —

Circolare del 7 luglio 1827 emessa dal ministro delle finanze portante prescrizioni pei versamenti, che si fanno nelle casse generali.

Le accludo per sua intelligenza la copia di una ministeriale, che oggi stesso dirigerò al tesoriere generale, ed al controloro generale relativamente a talune essenziali formalità da adempiersi ne' versamenti che si eseguono nelle casse generali. Desidero ch'ella vegli particolarmente perchè le disposizioni che vi si enunciano, sieno in cotesta provincia esattamente eseguite. Su di che attendo suo riserbato rapporto.

« Informata questa real segreteria, che i ricevi a tallone che alcun ricevitore rilascia portano tutti le date de' giorni, ne' quali si chiude la decade, qualunque sia il giorno, nel quale il danaro si versa, sia dagli esattori delle contribuzioni dirette, sia da'contabili di altri rami, ed informata egualmente che questo abuso cercasi di covrire col divisamento di lasciarsi in bianco le date ne' burderò, che le parti versanti esibiscono, ha determinato questa real segreteria, che gli esattori ed i contabili, che versano somme nelle casse generali, e nelle casse distrettuali, appongano di proprio pugno scritta in lettere, e non in cifre numeriche, la data nella quale il danaro si versa. I quali borderò per la parte che riguarda gli esattori delle contribuzioni dirette dovranno indicare la somma delle monete di argento, e di rame, a tenore de' particolari regolamenti su di ciò emanati, e dovranno pure esser muniti del visto del sindaco del comune dal cui esattore si fa il versamento. A tale oggetto i controlori della tesoreria generale presso le ricevitorie non so-

scriveranno i talloni, se pria non si saranno assicurati; 1. che i borderò de' versamenti siensi fatti con tutte le formalità prescritte da' regolamenti, e colle date in iscritto di carattere degli esattori: 2. che le somme versate si trovino dal ricevitore assicurate in iscrittura sotto le date stesse espresse ne' borderò, quelle cioè de' giorni ne' quali il versamento si è fatto. La incarico di dare pronte istruzioni per lo esatto adempimento della presente determinazione.

— 1594 —

Circolare del 7 luglio 1827 emessa dal ministro di grazia e giustizia, e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, con la quale si determina in quali casi i notai possono far uso di cifre nella tenuta dei repertori.

Dopo la pubblicazione del real decreto de' 26 marzo ultimo, risguardante la buona tenuta de' repertori degli atti degli uffiziali pubblici, si è proposto il dubbio sulla esecuzione dell'art. 4 del decreto medesimo, il quale prescrive che gli articoli del repertorio debbano scriversi senza cifre; cioè se potessero queste adoperarsi per indicare i numeri di ordine e le somme de' dritti di registratura pagate. Su tal dubbio di accordo con sua eccellenza il ministro delle finanze si è stabilito che possano adoperarsi ne' repertori le cifre numeriche per indicare:

1. Il numero d'ordine del repertorio:

2. Il numero delle abitazioni delle parti:

3. I numeri progressivi di registrazione, del volume, del foglio, della caseila, nel modo stesso che son marcati dai ricevitori in piedi degli atti registrati:

4. Finalmente la quantità del dritto pagato.

Partecipo alle signorie loro tale determinazione perchè la passino a notizia degli uffiziali pubblici di loro dipendenza.

— 1595 —

Reale Rescritto del 7 luglio 1827 partecipato dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo portante disposizioni a regolare lo incasso delle spese di giustizia dovute da individui poveri.

Nel consiglio ordinario di stato de' 23 del caduto mese di giugno ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio intorno al metodo di coazione contro i debitori di spese di giustizia che sono poveri nel senso del real decreto de' 21 settembre 1818 ossia che non posseggono degl' immobili, pe' quali sieno portati ne' pubblici registri come contribuenti al di sopra di du-

cati sei; e la Maestà Sua modificando il real rescritto dei 23 novembre dallo stesso anno 1818, con cui si prescrisse di non potersi agire neanche civilmente contro i detti debitori per lo ricupero delle spese di giustizia, ha dichiarato, che i soli immmobili, che secondo il citato decreto non fanno uscire essi debitori dalla classe de' poveri, restano esclusi dalla esenzione reale, ma che può l'amministrazione del registro e bollo agire pel detto ricupero su' loro mobili, ad eccezione però di quelli indicati nello art. 682 delle leggi di procedura ne' giudizî civili, che per regola generale sono esclusi dal pegnoramento.

Nel real nome, ed in riscontro de'diversi suo' rapporti sull'oggetto, l'ultimo de' quali in data de' 16 dello scorso mese, le partecipo questa sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente, nell' intelligenza che ne ho data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 1596 —

Reale Rescritto degli 11 luglio 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinarî dei reali dominî di quà del faro portante disposizioni a regolare il vestire, e l'uso delle armi tra gli ecclesiastici.

Essendosi esposti al real trono i frequenti disordini, che hanno luogo dal permettersi agli ecclesiastici di portare il fucile, sia per caccia, sia per custodia, come pure il bisogno che vi è di provvedere all' inconveniente, che spesso si osserva in moltissimi ecclesiastici, i quali si fanno lecito di vestire a modo secolaresco col cappello tondo, e senza collare; Sua Maestà nella sue sollecitudine per tutto ciò, che riguarda il bene della chiesa, ed il decoro, e rispetto dei sagri ministri, determinò di sentirsi l' avviso particolare di vari vescovi circa i mezzi, che ciascuno di essi giudicasse opportuni a correggere gl' inconvenienti di sopra enunciati.

Tutti i suddetti prelati sono convenuti sul bisogno di riformare gli abusi, che ormai si sperimantano circa i due indicati oggetti; ma essi però sono stati discordi su gli espedienti da adottarsi. Nella varietà dunque de' mezzi, che sono stati proposti all'uopo da' vescovi medesimi, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 18 del prossimo scorso giugno ha trovati più opportuni, ed adattabili, e perciò degni della sovrana approvazione, i seguenti due espedienti, cioè;

1. Che dovendo gli ecclesiastici per convenienti circostanze far uso di un abito, che li accomuni co' secolari, facciano perciò indispensabilmente uso del cappello chericale, e del

collare, restando espressamente vietato il cappello tondo secolaresco.

2. Che non disconvenendo agli ecclesiastici l'avvalersi del fucile per una caccia non clamorosa, e per puro sollievo, e custodia della propria persona, possano gli ecclesiastici medesimi farne uso colle dovute permissioni per un sollievo di una caccia non clamorosa, o per propria custodia; ben inteso, che non sia ad essi giammai lecito di star nelle piazze, e nelle botteghe sì in tempo di festa de' comuni, come in qualunque altro tempo col fucile fermati, malgrado che indossino la divisa di cacciatori. e che le autorità, le quali rilasciano tali permessi non debbano darli agli ecclesiastici, senza un espresso consenso del proprio ordinario, il quale a preferenza di ogni altro può essere a giorno delle qualità di chi fa la dimanda.

Lungi però Sua Maestà dallo stabilire le cennate misure, come una regola invariabile da osservarsi uniformemente in tutta le diocesi de' suoi reali dominî, mi ha ordinato di comunicarle a tutti gli ordinarî con espressa dichiarazione, che la Maestà Sua lascia allo zelo, alla prudenza, ed al giudizio di ciascuno di essi l'adottarle a misura che le circostanze particolari de' luoghi delle rispettive diocesi ne offriranno la convenienza, ed il bisogno. Vuole bensì Sua Maestà, che ognuno de' suddetti ordinarî dia conto delle misure, che adotterà sul proposito, al ministero di stato degli affari ecclesiastici di mio carico, al quale potrà pure in seguito nelle occorrenze indicare se esista qualche ecclesiastico nella sua diocesi, il quale sia riluttante alle adattate misure, onda astringerlo ad ubbidire col braccio delle autorità secolari.

Nel real nome quindi partecipo a vostra signoria illustrissima, e reverendissima queste sovrane risoluzioni per l'uso corrispondente.

— 1597 —

Ministeriale degli 11 luglio 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Manfredonia portante disposizioni per la multa cui van soggetti i beneficiati per difetto di esibizione de' certificati di esistenza.

Il ministro segretario di stato delle finanze mi manifestò che dopo di essere stati sequestrati dall' amministrazione diocesane di Viesti i beneficî posseduti da D. Giovanni Correale, per non avere il medesimo esibito nel termine prefisso il certificato di sua esistenza, nell'essersi indi preceduto al dissequestro de' medesimi, attesa la eseguita esibizione di certificati, aveva il regio procuratore proposto il dubbio circa il

modo da tenersi nella esazione del decimo della rendita di un anno, giacchè i fondi non erano affittati, opinando esso regio procuratore doversi calcolar la multa medesima sulla rendita effettiva ricavata da' fondi in amministrazione. E su tal dubbio, d' accordo col sullodato signor ministro, rimasto risoluto, che la multa succennata debba calcolarsi sul dato più forte tra l' imponibile, e la rendita effettiva.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e riverendissima per norma di essa amministrazione diocesana, ed in riscontro del rapporto del 5 maggio scorso, con cui la medesima ha dato gli schiaramenti che all' oggetto le richiesi a' 25 aprile corrente anno.

— 1598 —

Circolare del 13 luglio 1827 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si determina in quali casi e con quali circospezioni sia permesso l' uso dell' acqua di mare.

Sua eccellenza il ministro delle finanze mi ha manifestato, che Sua Maestà considerando, che la privativa del sale porta seco il divieto dell' elemento dal quale esso si estrae, per cui tutta la possibile vigilanza debba usarsi per parte degli agenti del governo, affinchè l' acqua del mare non sia giammai attinta per la cristallizzazione dei sali, e che in pari tempo possa tollerarsi limitatamente per le sole popolazioni che abitano sul lido un uso moderato delle acque indicate per i bagni medicinali, o per altri urgenti bisogni della vita, ma in tanta modica quantità da non far sospettare, che l' acqua possa essere destinata alla cristallazione, ha la prelodata Maestà Sua sovranamente risoluto:

1. Che fermo rimanendo il divieto di servirsi dell' acqua di mare, siccome fu statuito nel crearsi una privativa pel sale, abbia a tollerarsi, che le popolazioni, le quali abitano ne' comuni situati nel lido, usino moderatamente dell' enunciata acqua, e che quindi senza bisogno di alcuna licenza l' attingano con vasi di una capacità non maggiore di quattro caraffe napolitane.

2. Che un tal uso debba tollerarsi soltanto nelle comuni situate sulle spiagge del mare, rimanendo vietato di trasportare l' acqua suddetta nelle campagne, o in altri paesi mediterranei.

3. Che le autorità locali abbiano a praticare la più rigida sorveglianza, perchè non si abusi dell' accordata agevolazione in pregiudizio de' reali interessi.

Mi premuro comunicarle siffatta sovrana determinazione, ond' ella ne curi l' esatto adempimento per la parte che la riguarda.

— 1599 —

Reale Rescritto de' 13 luglio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni a regolare le indennità da pagarsi agl' impiegati della dogana di prima classe per gli accessi nelle dogane d' ordine inferiore onde eseguire operazioni di maggior rilievo.

Si è rassegnato al Re il di lei officio del dì 9 dello scorso giugno, relativo alle indennità da pagarsi agli impiegati delle dogane di prima classe per gli accessi nelle dogane d'ordine inferiore onde eseguire operazioni di maggior rilievo.

Sua Maestà si è degnata di aver presente l'articolo 80 della legge doganale del primo giugno 1817 che è in vigore in questa parte dei reali domini, col quale si prescrive che gl' impiegati che si conferiscono dalla propria dogana in un altro luogo purchè vi sia la distanza almeno di un miglio o più hanno dritto di ricevere una indennizzazione di viaggio da pagarsi immediatamente dai negozianti colla seguente norma.

Per ciascuna giornata ad un controloro carlini dieci.
Idem ad un ricevitore carlini dieci.
Idem ad un visitatore, o altro commesso carlini sei.
Idem ad sotto-tenente carlini cinque.

In conseguenza la Maestà Sua dietro il parere dell' ordinario consiglio di stato da Lucca in data del 5 andante ha risoluto che si adottino provvisoriamente in Sicilia le stesse regole, che si costumano in Napoli, salvo a rifondersi tutte queste disposizioni in una nuova legge doganale, comune ed entrambe le parti de' reali domini.

Per le spese poi di viaggio sinora erogate degli impiegati dei dazii indiretti in Sicilia per gli accessi in quistione, la Maestà Sua ha ordinato che si bonifichino loro, purchè l' importare però non superi le diete come sopra fissate provvisoriamente per l' avvenire.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane risoluzioni per l' uso conveniente.

— 1600 —

Circolare del 24 luglio 1826 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le ricevute ai reddenti dei comuni e pubblici stabilimenti deggiono esser fatte in carta bollata.

A premura dell' amministrazione generale del registro e bollo, il ministro delle finanze ha provocato da questo di

mio carico gli ordini opportuni a reprimere qualunque abuso che possa esistere per parte de' cassieri comunali, e degli stabilimenti di pubblica utilità d'ogni genere, di rilasciare ai propri reddenti i ricevi in carta semplice, invece della bollata. Or malgrado che io contando sulla di lei vigilanza non dubiti, che ne' comuni commessi alla sua tutela non abbia luogo tale inconveniente, pure le partecipo quando di sopra, onde ella rammenti agli amministratori de' comuni, e degli altri corpi morali le sovrane disposizioni all'uopo emesse ne' regolamenti del registro e bollo.

— 1601 —

Reale Rescritto del 27 luglio 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per l'esatta intelligenza del decreto che vieta gli assegnamenti dei soldi degl'impiegati.

Sebbene per le ultime sovrane risoluzioni non si possano praticare delle ritenute di sorte alcuna su' soldi degl' impiegati, pure questo real governo sullo appoggio dell' articolo 5 del real decreto del 9 febbraro 1824; chiese come dispensa alla regola generale la sovrana autorizzazione, onde ritenersi sul soldo di un regio impiegato una tenue somma mensuale per soddisfarsi i debiti da lui contratti. La Maestà Sua però con real decreto dal 3 novembre scorso si è degnata ordinare di participare come io pratico a tutti i capi di amministrazione per lo corrispondente adempimento l'altro sovrano rescritto del 27 giugno 1827 del seguente tenore.

» Nel consiglio ordinario di stato del 23 giugno ultimo ho umiliato al Re nostro signore la domanda avanzata dal direttore della società delle assicurazioni diverse per permettersi alla società medesima di scontare i soldi degl' impiegati civili, e militari per via di assegni sulla tesoreria, onde essere sicuro il ricupero delle anticipazioni da farsi, ritenendo per suo utile il tre quarti per 100 per la rata dell'assicurazione sulla somma, che si anticipa per le particolari spese; che occorrono alla Società. Sua Maestà riconoscendo nel suo paterno animo intento mai sempre al sollievo dei suoi amatissimi sudditi, la necessità di accordarsi qualche facilitazione agl' impiegati, non che ai sussidiari a carico della tesoreria generale per rinvenire in piazza qualche somma capace a far fronte a loro urgenti bisogni, e ponendo mente la Maestà Sua alla utilità, che risulterebbe per taluni impiegati, e sussidiari di contrattare con eque condizioni con una corporazione in vece di essere costretti a ricorrere alla

rapacità degli usurai, si è degnata di clementemente approvare la dimanda come sopra avanzata dalla società delle assicurazioni diverse, da estendersi ancora agl'individui iscritti sui ruoli della real tesoreria, rimanendo però la medesima sottoposta alle seguenti regole, cioè.

1. Che il permesso per lo sconto delle somme sia accordato da'ministri segretari di stato per gli individui rispettivamente soggetti alle loro attribuzioni, comunicandosi alle finanze per le disposizioni convenienti.

2. Che le anticipazioni per intero del soldo, o dell'assegnamento non possa essere, che per un mese, ossia, che lo impiegato, o il sussidiario riceva nel primo del mese, la somma, il di cui pagamento si fa dalla tesoreria nei primi giorni del mese seguente.

4. Che trattandosi di impronto non possa oltrepassare lo impronto di sei mesi di soldo, o di assegnamento, discontabile non oltre del terzo.

4 Che quantunque virtualmente la seguente spiegazione non fosse necessaria, pure la società sia nella intelligenza, che non in caso di morte, ma di privazione d'impiego, o di sospensione l'assegnamento alla società medesima venga a cessare con ricominciare eventualmente a contare dal dì, che l'impiegato fosse o ripristinato, o tolto dallo stato di sospensione.

5. Che la società rimanga obbligata di corrispondere alla tesoreria generale un carlino al mese per ogni cento ducati di assegnamento, che avrà ottenuto, onde indennizzare la detta tesorerie delle spese, che dovrà soffrire per dover tenere una contabilità particolare di tali assegnamenti, da doversi erogare questa mensuale corrisponsione nel modo, che verrà determinata con un regolamento di questa real segreteria intesi i capi di ufficio della tesoreria.

6. Ha finalmente Sua Maestà prescritto, che il real decreto del 9 febbraro 1824 rimanga nel suo pieno rigore, restando dichiarato, che fatte eccezioni per gli assegnamenti a favore della società delle assicurazioni diverse, l'articolo 5 del decreto medesimo sia adattabile soltanto alle misure disciplinari, ed al ricupero de' crediti fiscali.

» Nel real nome le comunico queste sovrane decisioni, perchè ne curi lo adempimento di sua parte, nella prevenzione, che rimanendo approvato ciò, che è proposto dalla società relativamente al tre quarti per 100 d'interessi, non che ad un quarto per l'assicurazione della vita; in quanto poi all'un per 100 per una sola volta, la società intende di ritenere sulla somma, che anticipa, debba essere limitato esclusivamente per gl'impronti proporzionati a'sei mesi di

che parla l'articolo 3 delle sovrane risoluzioni, rimanendo da questo dritto escluse le anticipazioni per un mese dell'intero soldo dell'assegnamento precisato nell'articolo 2.

— 1602 —

Circolare del 28 luglio 1827 emessa dalla soprintendenza generale di salute con la quale si prescrive che la nomina dei guardiani sanitari si appartiene alla soprintendenza generale di salute sulla proposta delle deputazioni locali.

I guardiani sanitari, perchè non compresi fra gl'impiegati, la di cui nomina deve farsi su terne decurionali rivestite dal di lei parere, giusta il prescritto nell'art. 22 del real decreto di gennaio 1820; si nominano da questa generale soprintendenza sopra proposte de'deputati locali, i quali sono a portata di conoscere le persone idonee al disimpegno di quelle funzioni.

Ciò però non ostante per quanto riguarda la condotta morale, politica, e religiosa, di coloro, che mi si propongono dalle deputazioni del regno, mi rivolgo costantemente agl'intendenti. Intanto avendo ella osservato, che alcuni guardiani addetti alle deputazioni di cotesta provincia sono stati patentati da questa soprintendenza generale, altri nominati dagl'intendenti, è di tutta necessità che venga regolarizzata la nomina di questi ultimi, per cui la prego a volersi compiacere farmi conoscere i nomi di coloro che sono sforniti di patente e di nomina di questa generale soprintendenza, indicandomi nel tempo stesso l'epoca in cui furono nominati, la deputazione a cui appartengono, ed i requisiti d'idoneità sotto tutt'i i rapporti, che in essi concorrono per essere conservati onde disporre l'occorrente.

— 1603 —

Circolare del 1 agosto 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli arretrati dell'otto per cento sul taglio de' boschi debbono pagarsi dagli aggiudicatari alla tesoreria generale.

Riscontrando il suo rapporto de'24 luglio ultimo sul dubbio ch'eleva il pagamento dell'otto per cento su'tagli dei boschi de'comuni e de'pubblici stabilimenti, le rescrivo che per punto generale si è stabilito per l'arretrato il rilascio a favore di coloro che ne fossero direttamente debitori, ma quando non i proprietari ma gli aggiudicatarii sono i debitori, devesi pagare da questi non al proprietario, ma alla tesoreria generale.

— 1604 —

Reale Rescritto del 1 agosto 1827 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive in quali modi possono gli appaltatori de' dazi comunali domandare la spedizione dei piantoni contro i contribuenti morosi

Con risoluzione sovrana de' 2 aprile 1817 si permise l' uso de' piantoni per la riscossione de' dazi comunali contro i contribuenti, ed appaltatori morosi. Posteriormente essendosi domandato se la facoltà di spedire i piantoni competesse anche agli appaltatori de' dazi comunali contro i contribuenti morosi, nel consiglio di stato dei 20 marzo 1822 fu risoluto negativamente. Ora si è promosso il dubbio, se i detti appaltatori possano chiedere ed ottenere dagli agenti comunali la spedizione de' piantoni contro i contribuenti de' dazi comunali morosi.

Sua Maestà, cui ho avuto l' onore di rassegnare il dubbio, e l' avviso emesso su di esso dalla consulta di questi reali domini, nell' ordinario consiglio di stato de' 25 luglio ultimo, si è degnata di risolvere, che quando un appaltatore richieda sopra una nota di contribuenti morosi la facoltà di spedire i piantoni agli agenti comunali per astringerli, si debba tale facoltà accordare contro le persone descritte nella nota, non mai però sopra domande vaghe, a scanso di ogni abuso, che potrebbe nascere, quando non si accordasse contro de' debitori certi, e per somme certe.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione per lo esatto adempimento.

— 1605 —

Circolare del 1 agosto 1827 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per lo dubbio se il notaio incorra in nullità omettendo la clausola che la lettura dell'atto sia avvenuta a chiara ed intelligibile voce, o dicendo che tal lettura sia avvenuta alle parti in presenza de' testimoni.

Il tribunal civile in Aquila con sentenza de' 25 gennaio 1824 annullò un istrumento perchè nella menzione di essersene data lettura non si erano inserite le parole a *chiara e intelligibile voce*; e con altra sentenza de' 9 novembre dello stesso anno, annullò altro istrumento e pel motivo qui sopra espresso e perchè erasi quivi detto di essersene data lettura alle parti *in presenza de' testimoni*, e non già alle parti ed a' testimoni, e dichiarò quindi non costare delle obbli-

gazioni in detti due atti contenute. La Corte suprema di giustizia avendo annullato queste sentenze nell' interesse della legge, rimetto alle signorie loro per l' uso conveniente copia della decisione che all' uopo n' è stata profferita dalla Corte suprema istessa.

Decisione della Corte Suprema.

Francesco I ec. ec. ec. L' anno milleottocentoventisette, il dì sette luglio.

Alla suprema corte di giustizia, nella camera civile.

Intervenendo il presidente cavalier de Blasio, il vicepresidente Vecchioni, i consiglieri Savarese, Fucito, Calenda, Migliorini, Tavani, marchese Potenza, de Mayo, e l' avvocato generale Roberti.

Il consigliere Tavani ha fatto il seguente rapporto:

Le sorelle Jecca pretesero di esser nullo un istrumento stipulato agli 8 giugno 1821 tra loro e D. Romualdo Jecca, perchè la menzione di essersene data lettura non era seguita dalle parole *chiara ed intelligibile*.

Parimenti D. Gianfrancesco Bianchini pretese contro D. Fiore Properzj di esser nullo un istrumento del 1 novembre 1812 tra essi solennizzato per lo stesso motivo di nullità di sopra espresso, e perchè ancora erasi ivi detto di essersi data lettura alle parti ed ai testimonî.

Il tribunal civile di Aquila con sentenze de' 24 gennaio e 9 novembre 1824 adottò tutti gl' indicati mezzi di nullità, desumendoli per detto istrumento degli 8 giugno 1821 dagli articoli 20 e 26 della legge de' 23 novembre 1819, e per l' altro riferito istrumento del 1 novembre 1812 dagli articoli 46 e 52 del decreto de' 3 gennaio 1809 sul notariato.

Or sulle osservazioni della camera notarile di Aquila, e del procurator generale del Re presso quella gran corte civile, le dette due sentenze di già passate in giudicato sono state rimesse da sua eccellenza il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia al procurator generale del Re presso la Corte suprema di giustizia per le funzioni analoghe al suo pubblico ministero a norma della legge organica dell' ordine giudiziario, e da cui colle sue scritte e ragionate conclusioni si è chiesto di annullarsi nell' interesse della legge le due indicate sentenze.

Udito il rapporto dell' avvocato generale Roberti si sono fatte le seguenti conclusioni:

Nel tribunale civile di Aquila avean preteso le sorelle Jecca di dichiararsi nullo un istrumento degli 8 giugno 1821 tra esse e D. Romualdo Jecca, perchè non eravi la menzione di

essersi *letto a chiara ed intelligibile voce*. Aveva inoltre preteso D. Francesco Bianchini contra D. Fiore Properzj di dichiararsi nullo un istromento del 1 novembre 1812, perchè mancava l'indicazione della lettura *a chiara ed intelligibile voce*, benchè si dicesse di essersi letto alle parti, e perchè ancora erasi ivi detto d'essersi data lettura *alle parti in presenza de' testimoni* e non già *alle parti ed a' testimoni*. Il tribunale civile nel 24 gennaio, e nel 9 novembre 1824 ha adottato amendue questi mezzi di nullità, desumendoli dagli articoli 20 e 26 della legge sul notariato, ed ha dichiarato di non costare dell'obbligazione, di che erasi ivi convenuto. Or sulle osservazioni della camera notarile della provincia, e del procurator generale della gran corte civile di Aquila tali sentenze passate già in giudicato sono state rimesse da sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia al procurator generale presso la corte suprema per le funzioni analoghe al suo pubblico ministero, in conformità della legge organica sull'ordine giudiziario, sulle quali cose è sembrato di notarsi le seguenti idee:

1. Ogni atto vale, e si ha come esistente allorchè sieno compiute tutte le forme di che si compone. Negli atti innanzi a notaio la lettura alle parti ed ai testimoni è la forma da cui prende forza l'atto, perchè divien certo così, che vi si contenga ciò ch'è nella mente delle parti di convenire. Come è dunque la cosa per se stessa, *lettura* vuol dire *manifestare il tenore della scrittura a coloro cui appartiene*, e non può manifestarsi ad altri ciò che noi concepiamo, o abbiamo pensato di registrare per memoria dell'atto, senza che costoro intendano, o tengano il tenore dell'atto medesimo. Così, allorchè l'articolo della legge usa l'espressione *darne lettura ad alta ed intelligibile voce* vuol rendere pratica l'idea astratta della lettura, vuol mostrare quanto interessi questa forma, non vuol esprimere due idee distinte. E così poi allorchè chiede la menzione della lettura, esige la memoria dell'adempimento di questa sollennità, non l'espressione della qualità, e dei modi come è stata eseguita, i quali van congiunti, e son sottintesi nell'enunciazione di tali sollennità.

2. Se in una materia che si concepisce facilmente, occorra di recare esempi, possono vedersene li seguenti. Nella l. 41 ad l. Aquil. è detto: *Si quis pluribus presentibus legerit, secreta iudiciorum publicavit*. Nel tit. del cod. *de sententiis ex breviculo recitandis*, la pubblicazione delle sentenze è indicata così *scriptasque* (*sententias*) *partibus legant*. Nell'articolo 211 delle leggi di procedura civile si prescrive, che le sentenze *sieno pronunziate all'istante*: non vi è altro articolo, da cui si ricavi la regola della manifestazione delle

sentenze. Infine nell'articolo 303 delle leggi di procedura penale è detto, che il cancelliere pubblicherà la decisione o leggendola per intiero, o leggendo le quistioni di fatto e di dritto, e la risoluzione. Non vi è in alcuno di tali modi di pubblicare aggiunta l'espressione ad alta ed intelligibile voce, nè vi è chiesto mai che la menzione della pubblicazione contenga questa dichiarazione. Gli atti delle parti, e gli atti dei giudici possono assimilarsi in ciò, poichè senza pubblicazione non consistono nè gli uni, nè gli altri. *Coram Titio aliquid facere iussus non videtur praesente eo fecisse, nisi is intelligat : itaque si furiosus, aut infans sit, aut dormiat, non videtur coram eo fecisse.* Così esprime la legge *de verborum significat.* la necessità della capacità di concepire in coloro che son presenti, per indicare che un atto sia fatto in loro presenza. Ma ciò stesso mostra, che nel senso della legge quel modo di dire, *coram*, importi presenza, per non dirsi viziosa la menzione della pubblicazione allorchè si usi di dire di essersi letto un atto notariale alle parti innanzi a' testimoni. Anzi ricercando più severamente sul significato della parola, direbbesi anche meno esatto l'esprimersi così *di esser letto alle parti ed a' testimoni.* Questa congiunzione vorrà dire che si ripeta ai testimoni ciò che si è letto alle parti, ma non vorrà dire, che un atto solo comprenda la lettura agli uni ed agli altri congiuntamente, ch'è il precetto della legge? Non è pensiero di recar qui li varî modi, come si è ricevuta, e si è concepita tal congiunzione: basti solo avvertire, che anche nel linguaggio legale è stata adottata, ed intesa per valere in parecchi sensi. Dalle quali cose può arguirsi l'origine di quella giurisprudenza, che invalse in Francia su l'articolo 972 del codice civile, che non fosse soddisfacente al voto della legge, la quale esige la lettura del testamento pubblico alle parti in presenza de' testimoni, allorchè s'inserisca la menzione della lettura alle parti ed a' testimonî. Veggasi Sirey ne' numeri 47, 61, e 65 sul-l'articolo 972. Per altro tali cose son delle per dimostrare il vizio di una interpetrazione, che vuol attaccarsi alla formola, ed ai concepimenti speciali delle parole, perch'è noto, che cercasi solo nella legge di assicurar la presenza simultanea delle parti e dei testimonî alla lettura dell'atto, sieno qualsivogliano le maniere con cui ciò si pensi e si usi di esprimere.

Per tutto ciò conchiudiamo, che piaccia alla Corte suprema di giustizia di annullare, nell'interesse della legge, le sentenze del tribunale civile di Aquila de' 24 gennaio, e 9 novembre 1824 nella causa de' signori Jecca, e nella causa de' signori Bianchini e Properzj.

La Corte suprema di giustizia, deliberando nella camera del consiglio, e facendo dritto alla requisitoria del pubblico ministero;

Attesochè l'articolo 46 del decreto de' 3 gennaio 1809 sul notariato, sotto il di cui impero fu solennizzato il suddetto istrumento del 1 novembre 1812 non esige in fine dell'atto la menzione di essersi data lettura chiara ed intelligibile; e quindi è che non può dirsi di non esser seguita nel modo prescritto dalla legge, che sempre si ha per adempita dall'uffiziale pubblico, dove non se ne dimostri evidentemente il contrario;

Attesochè l'articolo 20 della legge de' 23 novembre 1819 che prescrive di farsi menzione in fine dell'atto della sua lettura chiara ed intelligibile, e ch'era in vigore quando si stipulò l'altro istrumento degli 8 giugno 1821, non riguarda nel suo precetto che la menzione della lettura dell'atto, e solo qui si ottiene e si compie il voto della legge: le parole *chiara ed intelligibile* non costituiscono un oggetto distinto della lettura, ma solamente un modo pratico di spiegarla, ma soltanto la qualità della lettura stessa, a cui son sempre ed indivisibilmente inerenti, ed in conseguenza sempre comprese nella lettura dell'atto allorchè di questa si fa menzione. Così nell'articolo 211 del codice, parte 3, quando si prescrive che le sentenze sieno pronunziate all'istante, quando nell'articolo 303 dello stesso codice, parte quarta, si stabilisce che il cancelliere pubblicherà la decisione o leggendola per intero, o leggendo le quistioni di fatto e di dritto, e le risoluzioni, non si è affatto soggiunto che ciò debba seguire *a chiara ed intelligibile voce*, e pure ivi si tratta di pubblici atti giudiziari, che costituiscono la parte più interessante delle civili transazioni; ed il motivo si è che la pubblicazione di un atto pubblico porta seco di necessità la pronunciazione chiara ed intelligibile. Nella *L.* 41 *ad L. Aquiliana* è detto: *Si quis pluribus praesentibus legerit, secreta iudiciorum publicavit.* Attesochè l'articolo 46 del decreto de' 3 gennaio 1809 prescrive che la lettura degl'istrumenti debba farsi *alle parti ed a' testimoni* onde ottenersi così la simultanea presenza de' contraenti e de' testimoni alla lettura dell'atto. Or il tribunale ha dichiarato nullo l'istrumento del 1 novembre 1812 non solo pel creduto difetto di non esserne stata la lettura accompagnata dalle voci *chiara ed intelligibile* di che si è di sopra a sufficienza parlato; ma eziandio per non essere stata fatta *alle parti ed a' testimoni*, come detto articolo 46 esigea, bensì *alle parti in presenza de' testimoni.* Or chi non vede che questa ultima ennunciazione non solo contiene a ribocco la prima, ma per dir così

è anche più severa, da che la *lettura alle parti e ai testimoni* non esclude il caso che questa abbia potuto avvenire in momenti diversi e successivi; mentre per l'opposto viene escluso dalla locuzione della *lettura fatta alle parti in presenza de' testimoni*? Offre ad evidenza una tale verità l'articolo 972 dell'abolito codice corrispondente all'articolo 897 del codice, parte seconda, dove, per assicurare in un testamento per atto pubblico la riferita simultanea lettura, si stabilisce che debba farsi *al testatore in presenza de' testimoni*. Quindi il tribunale civile di Aquila colle due sentenze de' 24 gennaio, e de' 9 novembre 1824 impugnate dal procuratore generale del Re presso questa corte suprema di giustizia nell'interesse della legge, ha violato i riferiti articoli del decreto de' 3 gennaio 1809, e della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato.

Per siffatti motivi la Corte suprema annulla, nell'interesse della legge, le denunziate sentenze del tribunale civile di Aquila. — Fatto, giudicato, e pubblicato all'udienza, in presenza del pubblico ministero il suddetto dì 7 luglio 1827 — De Blasio presidente — Vecchioni vice presidente — Savarese — Fucino — Calenda — Migliorini — Tavani — Potenza — de Mayo — Marchese Giudice di gran Corte civile e cancelliere.

— 1606 —

Circolare degli 11 agosto 1827 emessa dalla direzione generale dei ponti e strade con la quale si determina come ed a chi debbano farsi le dimande di disboscamento per misura di pubblica sicurezza.

Sua eccellenza il ministro delle finanze in data de' 21 luglio mi ha diretto un dispaccio del tenor seguente.

» In alcuni regolamenti che pria che si fosse pubblicata la nuova legge sui boschi erano in vigore, relativamente ai disboscamenti per motivi di sicurezza pubblica, trovasi stabilito, che il disboscamento de' fondi, che fiancheggiano le strade non potesse farsi che per una striscia non più larga di cinquanta canne.

» Or trovandosi ordinato per oggetto di sicurezza pubblica parecchi disboscamenti in Principato citeriore, ha quell' intendente dato conto del dubbio promosso da quell' ispettore forestale, se debbasi cioè per disboscamenti, e smacchiamenti per motivi di sicurezza pubblica procedere a quanto è disposto per l'art. 18 della legge de' 21 agosto 1826, ovvero a ciò che prescrivono i regolamenti summentovati. Perocchè ha fatto osservare, che riferendosi l'articolo sopracitato a'disboscamenti, che dimandansi nell'interesse de'privati, e non a quelli

che riguardano l' utilità pubblica pare che la legge stessa serbando silenzio intorno ai secondi, non sia venuta ad abrogare le precedenti disposizioni. Quindi ha egli chiesto, che si definisca in massima, se trattandosi di disboscamenti, che han per iscopo la pubblica sicurezza, si debbano eseguire i regolamenti anteriori alla novella legge forestale, o pure quelli che racchiude l' art. 18 della legge stessa.

» E questa real segreteria avendo considerato che mal si apponga l' ispettore forestale nel credere nelle dimande di disboscamenti per motivi di sicurezza pubblica non debbansi eseguire le disposizioni della novella legge, ha risoluto che quando in casi simili si sarà adempito a tutte le operazioni, che in essa novella legge sono indicate, si verifichi pure se sia eseguibile senza inconvenienti il divisamento di disboscare i fondi nella intera larghezza delle cinquanta canne dal punto in cui si tocca la strada, o pure convenga per non recar danni alla strada medesima, o ad altri fondi, in altro modo eseguire il disboscamento, lasciando delle linee di alberi a certa distanza fra loro. Tutte queste condizioni dovranno esaminarsi dal consiglio forestale e quindi verran rassegnate da questa reale segreteria alla intelligenza del Re nostro signore allor quando si provocheranno gli ordini pe' disboscamenti mentovati. In fine trattandosi di oggetti, che interessano la sicurezza pubblica, le spese saranno a carico della polizia generale.

Or siccome pe' disboscamenti contemplati nel sopraccitato articolo 18 i proprietari de' boschi sono nell'obbligo dirigere le loro dimande all' intendente della provincia, così in virtù della soprascritta lettera ministeriale pe' disboscamenti per misure di sicurezza pubblica, l' iniziativa è anche dell' intendente. Ho quindi stimato essere indispensabile parte del mio dovere il farnela consapevole, affinchè ella per le verificazioni de' disboscamenti per misura di pubblica sicurezza potesse dare le disposizioni conformi a quelle volute per le verificazioni de' disboscamenti per interesse privato, ed inteso l' ispettore forestale rimettere a questa direzione generale il corrispondente processo verbale munito del di lei parere.

— 1607 —

Reale Rescritto del 18 agosto 1827 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinano coloro che posson portare i bottoni con la corona reale.

Ho fatto presente al Re il foglio di vostra eccellenza del 26 dello scorso luglio, con cui ha chiesto d' indicarlesi le classi, che sono autorizzate a portare negli abiti ordinari i

— 1609 —

Reale Rescritto del 27 agosto 1827 partecipato dal ministero presso il luogotenente generale in Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte dei conti portante disposizioni relative ai dazi di consumo.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato per gli affari interni in data de' 5 stante mi è stata comunicata la sovrana determinazione presa da Sua Maestà in consiglio ordinario di stato de' 27 agosto scorso, colla quale la prelodata Maestà Sua si è degnata permettere, che si desse corso alla precedente sua sovrana risoluzione del 1 giugno 1826 del tenor, che segue. — « Umiliato al Re il contenuto nel rapporto dell'eccellenza vostra degli 11 novembre 1824 relativamente al dubbio se i dazi di consumo comunali dovevano riscuotersi su' generi, che si consumano in tutto il territorio del comune rispettivo, la Maestà Sua udita la consulta di cotesta parte de' suoi reali domini, ha prescritto nel consiglio ordinario di stato del 1 corrente, che la riscossione di tali dazi debba restar sempre limitata, a mente dell' art. 30 delle istruzioni de' 10 novembre 1819 alla consumazione dentro il comune; e si è degnata per tanto dichiarare, che per comune si debba intendere l'aggregato delle case, che lo compongono, e non mai il suo territorio.

Questa sovrana decisione io comunico a cotesta gran corte per intelligenza della medesima.

— 1611 —

Circolare del 29 agosto 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che nella dimanda per l'ammissione di un folle nella casa dei matti deve essere anche indicato il suo mestiere.

Oltre le richieste notizie che dovrà ella indicare, ogni qualvolta chiederà di ammettersi un folle nella casa de' matti di Aversa a norma degli ordini comunicatile all'oggetto nel dì 1 luglio dello scorso anno 1826, vi aggiungerà il mestiere cui trovasi addetto l'individuo per lo quale si chiederà la ammissione.

— 1911 —

Reale Rescritto del 5 settembre 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno sul dubbio, se costituito una volta il patrimonio sagro, possa il medesimo svincolarsi, sostituendosi un beneficio ecclesiastico, o altri fondi liberi, e di egual rendita.

Con supplica umiliata al real trono i sacerdoti D. Vincenzo Sisto di Raviscanina, e D. Michelangelo Santangelo di Piedimonte di Alife hanno implorato di sostituire al sagro patrimonio, che nella di loro promozione agli ordini sagri fu rispettivamente costituito in un annua rendita di ducati 50 iscritta sul gran libro del debito pubblico consolidato, il canonicato della rendita di ducati 100 netti all'anno, che ciascuno di essi gode nella collegiata parrocchiale della SS. Annunciata del comune di Piedimonte, giusta il decreto rilasciato a loro favore dall'ordinario diocesano per la surrogazione suddetta. In veduta di tali domande essendo da Sua Maestà stata incaricata la consulta generale del regno di discutere, e dare il suo avviso sul punto generale, se costituito una volta il sagro patrimonio possa il medesimo disvincolarsi sostituendosi un beneficio ecclesiastico, o altri fondi liberi, e di eguale rendita; la suddetta consulta è stata di parere, che Sua Maestà possa degnarsi di risolvere per punto generale, che quante volte dopo costituito il sagro patrimonio, un sacerdote venga provveduto di un beneficio di eguale, o maggiore rendita, possa disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio, o surrogandovi altri fondi liberi di rendita uguale, previo il consenso del vescovo, con farsene la surroga nelle forme regolari.

Avendo io rassegnato ciò a Sua Maestà, si è la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 22 del prossimo passato agosto degnata di approvare il parere della suddetta consulta, ma ha ordinato, che quando la surroga voglia farsi con altri fondi liberi di rendita uguale, la stessa debba aver luogo col consenso del vescovo, e nelle forme regolari, cioè quelle stesse stabilite nell'artic. 21 del concordato del 1818 per la costituzione dei patrimoni sagri.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e regolamento.

— 1612 —

Reale Rescritto del 7 settembre 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gli uniformi dei ricevitori generali e distrettuali.

In conformità della proposizione fattane da vostra eccellenza con rapporto de' 28 gennaro di questo anno, 6. carico n. 281, Sua Maestà nel 1 del corrente si è degnata accordare a' ricevitori distrettuali di cotesti reali domini, che vestano l'uniforme, gli uni di capo di ripartimento, e gli altri di capi di sezione di cotesta tesoreria generale.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1613 —

Reale Rescritto del 12 settembre 1827 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo, col quale si determina la cancellazione delle spese di giustizia riguardante i reati compresi nell' indulto degli 8 agosto 1820.

Ho fatto presente a Sua Maestà il di lei rapporto de' 31 marzo ultimo n. 1221 sulle difficoltà ad ottenere i titoli, e sulla spesa che occorrerebbe pel ricupero delle spese di giustizia anticipate da cotesta amministrazione per le processure riguardanti i reati compresi nell' indulto degli 8 agosto 1820 e la Maestà Sua con risoluzione de' 3 del corrente mese si è benignata di ordinare, che si proceda alla cancellazione delle cennate spese di giustizia.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana determinazione per lo adempimento di risulta, prevenendole di averne data comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

— 1614 —

Circolare del 15 settembre 1827 emessa dal direttore generale del gran libro con la quale si determina a quali pensionisti debbano rilasciarsi gratuitamente i documenti necessari alla esazione della pensione.

Sua eccellenza il ministro segretario di stato delle finanze mi ha diretto un reale rescritto del tenor seguente :

« Avendo rassegnato a Sua Maestà il di lei rapporto di febbraio ultimo, nel quale ha ella manifestato il suo parere in ordine a quei pensionisti, che meritar possono il rilascio gratuito dei documenti loro bisognevoli, così per la iscrizio-

ne, come per lo pagamento delle loro pensioni; la Maestà Sua in data del 4 corrente mese si è degnata annuire alle di lei proposizioni, ordinando in conseguenza cha siano all'uopo adottati i seguenti provvedimenti, cioè:

1. Che si proseguano a far rilasciare gratis i certificati di vita a tutte quelle vedove ed orfane della real marina, che attualmente godono di tal favore, e le di cui pensioni non oltrepassano i ducati cinquanta all'anno, e per le altre che hanno pensione di somma maggiore assoggettarsi al pagamento dei corrispondenti dritti.

2. Che la certifica di esistenza tanto delle prime che delle seconde delle dette pensioniste si prosegua a fare dal notaio certificatore signor Piscopo.

3. Che per lo tratto successivo tutte le vedove ed orfane della real marina, alle quali verranno concesse pensioni non eccedenti i ducati dieci annui, godano il favore che siano ad esse rilasciati i documenti, così per la iscrizione, come per la esazione delle pensioni, senza pagamento alcuno, dallo stesso notaio signor Piscopo, il quale sarà poi, giusta il sistema attuale, soddisfatto dalla generale tesoreria, rimanendo escluse da cosiffatta facilitazione tutte le altre vedove ed orfane, che otterranno pensioni di somma maggiore di ducati dieci all'anno, le quali saranno immatricolate, e ripartite ai notai certificatori, nella di cui serie apparterranno.

4. Finalmente Sua Maestà per atto di sua real clemenza si è degnata permettere che a tutti quelli individui dell'uno o dell'altro sesso, sia del ramo di marina, sia di altra dipendenza, i quali hanno pensioni non maggiori di ducati dieci all'anno si facciano loro rilasciare gratis i documenti necessarî per le iscrizioni, e per lo pagamento della loro rispettive pensioni, rimborsandosene l'importo dalla tesoreria generale ai rispettivi notai certificatori alla di cui serie appartengono.

Nel real nome le partecipo quindi tali sovrane determinazioni per sua intelligenza, ed adempimento di risulta.

Perchè gli anzidetti ordini sovrani si eseguano con tutta scrupolosità, e si eviti qualunque equivoco, che potrebb'esser dannevole ai pensionisti, mi raccomando a lei, signor intendente, di far promulgare in tutta la provincia per quanto potrà essere possibile la grazia sovrana, e nal comunicarla a tutti i notai certificatori per l'esatto adempimento dovranno costoro attenersi alle seguenti mie disposizioni.

1. Pria di lasciare il notaio qualsiasi documento a quei pensionisti, cui riguardar debba la grazia, è nell'obbligo di notare in dorso del certificato di esistenza, o carta qualun-

que le seguenti parole : *gratis, perchè a carico della tesoreria generale.*

2. Di formare in ogni fine d'anno un conto generale, e distinto delle competenze, e delle spese dal notaio erogate nel corso dell'anno colla indicazione dei soggetti, e della natura della spesa.

3. Infine di dover presentare a lei, signor intendente, il conto anzidetto per essere inviato in questa direzione munito del di lei visto, perchè dopo eseguite le corrispondenti verifiche possa io disporre l'occorrente per lo rimborso a favore del notaio.

— 1615 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1827 partecipato dal ministero di casa reale al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni a regolare la intestazione dei titoli nelle famiglie.

Sua Maestà ad oggetto, che sia posto un freno all'abuso pressochè generalmente introdotto nei suoi reali domini d'intestarsi de' titoli a' secondigeniti delle famiglie, o di alienarsi a favore de' collaterali, comunque compresi nel grado feudale, ovvero di appropriarsi arbitrariamente da' nuovi possessori de' fondi quei titoli, ch'erano annessi a' fondi medesimi, ciò che dopo l'abolita feudalità non è più permesso, nè prima lo era senza un espresso regio assenso, ha ordinato :

1. Che cumolandosi nel capo di qualche famiglia diversi titoli, questi non potessero arbitrariamente intestarsi agli individui della famiglia stessa, nè in qualunque modo distrarsi anche a favore dei collaterali, senza una sovrana espressa permissione. Sono eccettuati solamente da questa disposizione i casi, in cui il capo di qualche famiglia per consuetudine permette, che durante la sua vita, uno de' suoi titoli sia portato dal figlio primogenito o da chi ne tiene luogo.

2. Che coloro i quali hanno comprato, dopo l'abolita feudalità, de' fondi cui trovansi annessi de' titoli non potessero appropriarsi i titoli medesimi, ed avendo acquistato tali fondi prima della feudalità abolita, non potessero appropriarsi i titoli annessi se non sieno garentiti dalle leggi, o dal particolare assenso di Sua Maestà.

3. Che tutt' i titoli assunti o appropriati sinora negli indicati modi, riguardandosi come risultanti da un' atto meramente arbitrario ed abusivo, non dovessero ulteriormente usarsi.

Infine la Maestà Sua riserbandosi di pubblicare altre sovrane risoluzioni tendenti a conservare il lustro della nobiltà

nei suoi reali dominî, ha ordinato, che le disposizioni contenute in questo rescritto siano inserite nel giornale officiale e che vostra eccellenza per cotesta parte de' reali dominî sia incaricata di sorvegliare alla esatta esecuzione delle stesse, come il ministro segretario di stato della polizia generale pe' reali dominî di quà del faro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso che convenga di sua parte, essendosi passato il corrispondente avviso al ministro segretario di stato della polizia generale.

— 1616 —

Circolare del 26 settembre 1827 emessa dal ministro delle finanze, con la quale si prescrive, che pei guardaboschi comunali vi è luogo alla ritenuta del due e mezzo per cento, ed al beneficio, che ne risulta.

Avendo consultato la commissione dei presidenti presso la gran Corte de' conti sul dubbio elevato, se cioè il soldo dei guardaboschi comunali debba soffrire la ritenuta del due e mezzo per cento, per far godere a tali impiegati il favore della legge per le pensioni di ritiro e vedovanze, la medesima ha opinato, che i guardaboschi de' comuni, assimilandosi alle guardie rurali, debbono considerarsi come impiegati comunali soggetti alla detta ritenuta, e quindi compresi nell'enunciato beneficio di legge; ed io essendomi uniformato a questo avviso lo partecipo a lei per le disposizioni di risultamento.

— 1617 —

Circolare del 26 settembre 1827 emessa dal direttore generale dei ponti e strade portante disposizioni sulla valutazione degli alberi abbattuti, mutilati, e danneggiati.

Dall' ispettore forestale di Bari è stato proposto il dubbio a questa direzione generale, se per la mutilazione debba valutarsi tutto l'albero, come prescrivesi nella tariffa annessa alla legge forestale, ad onta che l'albero stesso sia stato altre volte capitozzato, o mutilato.

Fattosi rapporto a sua eccellenza il ministro delle finanze, questi inteso il parere di questo consiglio forestale, con dispaccio dei 18 andante ha ordinato quanto qui appresso.

« In un rapporto de' 30 giugno manifestò ella il parere del consiglio forestale sul dubbio incontrato dall'ispettore di Bari per la esecuzione dell'articolo 100 della legge dei 21 agosto del 1826 nella valutazione da darsi agli alberi, che

in contravvenzione venissero abbattuti, mutilati, od in qualunque altro modo danneggiati, i quali alberi si trovassero già danneggiati anteriormente alla contravvenzione ».

« L'agente del contenzioso della real tesoreria generale che per disposizione di questa real segreteria ha esaminato l'affare, ha riferito che ben si appoggia il consiglio forestale nel dire che la valuta dell'albero di derelitto debbasi calcolare sulla circonferenza che ha questo nella sua base, o sia nel suo tronco, e che non occorra perciò esaminare se sia intero, o mutilato ».

« Ed in veduta di ciò questa real segreteria le rescrive analogamente all'avviso del consiglio forestale che faccia eseguire la disposizione della legge, senza darsi luogo ad interpetrazione. Le comunico detta disposizione ministeriale per suo regolamento, e perchè venga partecipata alla guardie generali di sua dipendenza.

— 1618 —

Reale Rescritto del 29 settembre 1827 partecipato dal ministro degli affari esteri a quello di guerra e marina col quale si vieta a' tribunali del regno di prendere ingerenza nelle quistioni che nascono tra gli equipaggi ed i comandanti di legni esteri.

Dal magistrato di commercio di Messina essendo stata presa ingerenza nella controversia insorta tra un marinaro di un legno inglese ed il suo capitano per aver dimandato il primo di dichiararsi disciolta la sua obbligazione di proseguire a far parte dell'equipaggio di detto legno, e di condannarsi il capitano a pagargli la dovuta mercede, i più vivi reclami furono prodotti per parte degli agenti consolari inglesi dei reali domini al di là del faro, asserendosi incompetente quel tribunale in una quistione tra due sudditi inglesi e lesa la giurisdizione dei consoli,

Nato da ciò il dubbio se i tribunali del regno possan procedere nelle verteze che insorgono tra' capitani e gli equipaggi di legni esteri per oggetti civili derivanti da contrattazioni stipulate altrove, Sua Maestà nella sua giustizia ha fatto esaminare questo articolo per istabilire una norma che regoli la condotta non meno de' magistrati del regno, che de' consoli.

Quindi la Maestà Sua in seguito di parere della consulta generale del regno, e del ministro segretario di stato di grazia e giustizia, si è servita di sovranamente risolvere, che per l'avvenire sia interdetto a' tribunali del regno di prendere ingerenza nelle quistioni che nascono tra gli equipag-

gi ed i comandanti di legni esteri per oggetto civile derivante da contratti altrove stipulati, e che i regi consoli nell'estero, nell'esempio di quello che va qui a praticarsi per la gente di mare estera, non permettano a' regi sudditi addetti al mare di ricorrere a' tribunali locali per consimili quistioni, e che qualora taluno marinaio o capitano il volesse praticare, debba il regio console protestarsene col governo, e darne conto per le sovrane determinazioni.

Io lo partecipo a cotesta direzione generale per l'uso conveniente.

— 1619 —

Circolare del 3 ottobre 1827 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si determina che l'azione penale pei reati forestali rimane prescritta col trascorrimento del biennio.

Alcuni ispettori forestali han fatto il dubbio se l'azione pei diboscamenti si prescrive in due mesi, ovvero in due anni, come per tutti gli altri reati forestali, e se pei diboscamenti e dissodamenti il ministero pubblico possa promuovere l'azione penale prima che l'intendente abbia deciso, non ostante che questi decida di non esservi luogo a procedimento giudiziario. Essendosene fatto rapporto a sua eccellenza il ministro delle finanze, questi inteso il consiglio forestale e l'agente del contenzioso della tesoreria generale, con dispaccio de' 26 del passato mese di settembre scrive quanto segue:

» In un rapporto de' 26 maggio ella facea osservare che sulla esecuzione dell'articolo 173 della legge de' 21 agosto 1826 alcuni agenti forestali avean promosso il dubbio, se l'azione pe' diboscamenti e dissodamenti si prescrive nel termine di due mesi, ovvero nel termine in cui prescrivesi l'azione per tutti gli altri reati forestali. E nell'altro suo rapporto de' 30 di giugno ella dicea, che a parere del consiglio forestale l'articolo 173 della legge stessa non alteri il termine nell'articolo 143 stabilito per cotesta prescrizione.

» In riscontro dopo aver inteso l'avviso dell'agente del contenzioso della real tesoreria generale, vengo a dichiararle, che non essendosi nel citato articolo 173 derogato alle disposizioni generali delle leggi della procedura nei giudizi penali, le quali per lo ramo forestale vengono chiamate in osservanza coll'articolo 143 della mentovata legge de' 21 agosto 1825 egli è chiaro che non possa intendersi prescritta allo spirare de' due mesi l'azione pe' reati, di cui è parola nel detto articolo 173, e le aggiungo che l'intervallo dei due mesi indicato dall'articolo 173 intendesi fissato pel corso

delle operazioni amministrative, delle quali nel detto articolo si fa parola.

Le comunico tuttociò per sua intelligenza, e perchè ne possa dar parte alle guardie generali di sua dipendenza pel di loro regolamento.

— 1620 —

Circolare del 10 ottobre 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che possono aggregarsi nel ruolo de' proietti quei fanciulli, le cui madri non esistono nel comune, o sono misere.

Coerentemente a quanto cotesto consiglio ha proposto col rapporto de' 24 agosto ultimo l'autorizzo ad aggregare nel ruolo de' proietti que' fanciulli, la di cui nutrizione è affidata ad estranee persone e non alle madri, le quali non esistono nel comune, o son così misere da non poterli nutrire, e che si trovano segnate nello stato rimesso.

— 1621 —

Reale Rescritto de' 10 ottobre 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale viene prorogato il termine per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario delle mense, abbadie, e benefici di regio padronato contro i comuni.

Spirato essendo a 30 del caduto settembre il termine fissato colla real determinazione de' 22 giugno 1826 e prorogato col real rescritto de' 2 maggio 1827 per la presentazione nei consigli d'intendenza dei titoli di credito dell'erario delle mense abbadie e benefici di regio patronato contro i comuni, onde essere ammessi, ed in seguito iscritti negli officî della conservazione d'ipoteche; Sua Maestà in vista delle circostanze manifestate da vostra eccellenza con rapporto de' 14 dell'anzidetto settembre, uniformandosi al di lei parere, si è degnata prorogare il succennato termine ad altri quattro mesi.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1622 —

Ministeriale del 12 ottobre 1827 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore generale dei rami e dritti diversi portante disposizioni a regolare le indennità di viaggio e di dimora da corrispondersi ai regi procuratori presso i tribunali civili e loro cancellieri in cui per ispeciale delegazione debbon visitare le rispettive cancellerie circondariali.

Il real rescritto de' 19 maggio 1827 stabilì per norma di regola, che le indennità di viaggio, e di dimora da corrispondersi ai procuratori del Re presso i tribunali civili, ed a' loro cancellieri nei casi in cui per ispeciale autorizzazione del governo eseguissero la visita delle rispettive cancellerie circondariali, dovessero liquidarsi con le proporzioni prescritte dagli articoli 43 e 48 del real decreto del 13 gennaio 1817 sulle spese di giustizia, e pagarsi dalla regia tesoreria sul fondo delle imprevedute.

Vari procuratori del Re si querelarono, che la direzione generale de' rami e dritti diversi nel fare la liquidazione di tali indennità, si era regolata secondo le note 42 e 45 apposte agli anzidetti articoli 43 e 48, ed implorarono, mettendo innanzi varie ragioni in lor favore, che una tale liquidazione fosse eseguita nel senso degli articoli, e non mai nel senso delle note, che una considerevole diminuzione apportavano alle indennità suddette.

Avendo io formato di quest'affare un'oggetto di corrispondenza con sua eccellenza il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia, ebbi luogo di fargli rilevare, che le indennità liquidate secondo gli art. 43 e 48, con l'applicazione delle note erano quelle stesse, che per legge si corrispondono a' giudici istruttori e loro cancellieri, ma che il procuratore del Re ed i loro cancellieri erano meritevoli di maggior riguardo, sì per essere maggiori in rango nella carica, come ancora perchè avevano maggiori obblighi da soddisfare, attesa la maggiore estensione delle loro attribuzioni, e del territorio che dovevano percorrere, e quindi raccomandai le istanze de' procuratori del Re per quelle risoluzioni, che sarebbero state credute convenienti.

Il prelodato signor ministro nel riscontro, che mi ha fatto tenere sotto il 20 febbraio scorso ha messo alla mia intelligenza, che il caso presso che simile era avvenuto in quella parte de' reali domini. Che Sua Maestà avendo preso occasione di un fatto particolare, avea risoluto nel consiglio ordinario di stato del 12 ottobre 1827 val quanto dire poste-

riormente al sopramentovato sovrano rescritto, che sul proposto venisse adottata quella stessa tassa fissata dal decreto del 17 gennaio 1817 per li giudici, e cancellieri correzionali con gli articoli 43 e 48, che questo è oggi il sistema, che si tiene in quella parte dei reali dominî per effetto della cennata sovrana risoluzione, e che quindi dopo ciò non vi era più luogo a dubitare, che la tassa nel soggetto caso doveva regolarsi sì nell' una, che nell' altra parte de' reali dominî a norma de' citati articoli 43 e 48 del decreto medesimo.

Partecipo ciò a lei per lo corrispondente adempimento.

— 1623 —

Reale Rescritto del 17 ottobre 1827 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive accordarsi ai due testimoni che nei casi di pignoramento contro i debitori dell' erario assister debbono l' usciere le istesse indennità di viaggio che nei casi medesimi sono determinate per l' usciere.

Coi due rapporti de' 15 gennaio e 26 febbraio di quest'anno ha vostra eccellenza mostrato necessità di accordarsi ai due testimonî, che nei casi di pegnoramento contro i debitori dell'erario assister devono l' usciere, la stessa indennità di viaggio, che nei casi medesimi è determinata per l'usciere nella tariffa delle spese di coazioni approvata col sovrano rescritto de' 20 novembre 1826 facendo ella osservare che a differenza forse della facilità che se ne trova in questi reali dominî, difficilmente in Sicilia dovendosi fare tali esecuzioni in campagna, si rinvengono delle persone che possano, o vogliano presentarsi a siffatto officio di testimoni, tal che nell' incertezza o nell' impossibilità di trovarle è costretto l' usciere a portarle seco dal luogo della sua residenza; Sua Maestà a cui ho tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente ravvisando vere le considerazioni tutte locali di cotesti reali dominî che ha vostra eccellenza addotte per istabilirsi l' indennità in quistione, si è degnata di approvare la di lei proposizione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1624 —

Reale Rescritto del 17 ottobre 1827 partecipato dal ministro delle finanze all' intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere , col quale si partecipa la sovrana determinazione sul piano ad eseguire la reintegra dei tratturi e dei riposi laterali.

Ho rassegnato al Re le proposizioni contenute nel di lei rapporto de' 17 aprile , che ha ella creduto conducenti alla esecuzione del decreto de' 9 ottobre 1826 , col quale viene a lei commesso , di procedere in via ecooomica ed amministrativa alla reintegra de' tratturi e riposi laterali, quelle cioè, di destinare per ogni tratturo un incaricato con due agrimensori colla mensile gratificazione al primo di ducati settanta, e di ducati sessanta a ciascuno de' secondi; di rimettersi i tratturi e riposi , allo stato in cui furono posti dopo la reintegra eseguita nel 1810, e perciò di provvedersi gl'incaricati , e gli agrimensori della pianta allora formata di quel tratturo . al quale verranno i medesimi rispettivamente destinati , mediante la quale possano essi rispettare le usurpazioni allora tollerate, e conoscer quelle posteriormente avvenute , e di dover il sindaco di ogni comune , nel di cui tenimento la reintegra aver deve luogo , richiesto dall'incaricato, destinar due decurioni che intervengano nelle operazioni analoghe , ed inoltre annunciare con pubblici manifesti il giorno , dall' incaricato assegnato al procedimento , onde intervengano , se il vogliano, anche i particolari interessati; di formarsi sopra luogo per ogni usurpazione un processo verbale , segnato dall' incaricato, dai due agrimensori e dai due decurioni , rapportandosi nel verbale il nome dell'occupatore , la estensione misurata della parte occupata, ed ogni altra circostanza opportuna; di restare a cura dell'incaricato, e degli agrimensori il provvedere all' opposiooe de' termini lapidei , colla impressione R. T. facendosene menzione nel verbale; di anticiparsi la spesa per siffatta operazione , per poi rivalersene sopra gli usurpatori nel tempo stesso che se ne riscuoterebbe la multa ; di dirigersi i rispettivi processi verbali in doppia spedizione , per rilasciarsene uno ai sindaci , e per rimettersene l'altro al commessariato civile, dal quale su dei medesimi sarà pronunciata l' applicazione della multa ; di apporsi parimenti a cura dell' incaricato, e degli agrimensori, ed a carico de' fondi a tal uopo apprestabili i termini nelle parti non usurpate, e che intanto ne sono privi, in fine di mettersi a disposizione del commessariato civile ducati 3000 per ora , per ovviarsi alla spesa ingente alla

quale si va incontro, farsi qualche anticipazione agl' incaricati, ed agli agrimensori, e per pagarsi esattamente in ogni mese i loro rispettivi appuntamenti.

Oltre di queste proposizioni ho egualmente rassegnato al Re il di lei dubbio, nel caso che indipendentemente dalle usurpazioni tollerate nel 1810 altre se ne rinvengano posteriori, sulle quali si fossero, o elevate fabbriche, o formati orti, e vigneti, o fatte altre piantagioni, e le ragioni alternative, che hanno il dubbio promosso, quelle cioè, che in certo si metterebbero le due industrie, la pastorizia e l' agricoltura, o che si disfacesse, o che si conservasse il già fatto.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del giorno 12 di questo mese, portando minutamente le sue vedute sopra ciascuna delle di lei proposizioni le ha tutte sovranamente approvate, ed avendo esaminato il dubbio mosso, con approfondire i motivi che lo hanno eccitato, a dichiarare la reintegra eseguita nel 1810 esser di base, e di principio a quel che va ora ad aver luogo, talmentechè i tratturi, ed i riposi laterali dicono esser portati allo stato nel quale allora furono posti, salvo solamente qualche eccezione, non applicabile ai tratturi, i quali irremissibilmente dovranno essere reintegrati, ma ai soli ristori, quando su di questi si trovassero fabbriche considerovoli, o straordinarie colture, in certo modo inservienti, ed utili al transito del bestiame, poichè in questo caso vuole la Maestà Sua che se ne faccia ad esso rapporto nel quale le si proponga la dispensa alla reintegra, mediante una corrispondente prestazione a favore del tavoliere.

Vuole però il Re che per la conservazione de' tratturi, e riposi così reintegrati ella proponga una istruzione da approvarsi poi e dichiararsi esecutiva con decreto, la quale abbia per oggetto di dare il carico e la responsabilità ai sindaci dei rispettivi comuni, ne' quali siano compresi i rispettivi tratturi, e riposi; di redigere, nell' uscir dalla carica, processo verbale contenente lo stato de' tratturi, e riposi, che sono nel rispettivo tenimento, se sieno nella loro integrità mantenuti, o se abbiano sofferto delle usurpazioni, o diminuzione da qualunque causa prodotte, per poi col mezzo delle competenti autorità rimettere tali verbali all'intendente di Capitanata, che nelle stesse istruzioni si commini a' sindaci trasgressori la multa di ducati cento, oltre gli effetti legali della responsabilità loro ingiunta, ed inoltre si dia agl' intendenti, ed ai sottintendenti la sorveglianza alla esatta esecuzione.

Io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazio-

ne, e credo superfluo di raccomandarle lo esatto adempimento, che anzi debbo attenderlo tranquillamente da quella saggezza, e da quel zelo, che ella impiega ne' disimpegni commessigli e che in modo particolare debbono esternarsi in questa occasione di tanto interesse alla industria pastorizia, e di tanto dritto per parte del fisco a revindicare alla sua vasta proprietà del tavoliere le porzioni usurpate; e perchè s' incomincino senza rancore operazioni di così grande rilievo io vado a domandare la sovrana autorizzazione onde spedire l'ordinativo de' ducati 3000 da far fronte per ora alle spese necessarie; nelle quali io la impegno a quei possibili risparmi così imperiosamente richiesti dallo stato non florido della tesoreria. La prevengo inoltre che ho comunicato al ministro degli affari interni quella parte dell'espressata determinazione, che mette in dovere i sindaci di secondare gl' inviti degl' incaricati alla reintegra, pregandolo a dare gli ordini opportuni agl' intendenti delle altre provincie che sono nel tavoliere interessate.

— 1625 —

Reale Rescritto del 17 ottobre 1827 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale del registro e bollo portante disposizioni di economia sulle diverse indennità prescritte dal decreto de' 13 gennaio 1817 relative alle spese di giustizia.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente mese si è degnata risolvere;

1. Che l' annuo onorario fisso stabilito con l' articolo 32 del real decreto de' 13 gennaio 1817 a favore delle camere notariali per le perizie, che i notai componenti di esse camere doveano eseguire nella compilazione de' processi penali, rimanga abolito; e che in vece sieno pagate le indennità ai notai, come ad ogni altro perito di arte liberale, ogni qualvolta verranno adoperati per tali perizie.

2. Che le indennità di pernottazione o dimora di grana 30, 25 e 20 fissate a favore de' testimoni coll' articolo 24 del citato decreto, sieno ridotte rispettivamente a grana 25, 20 e 15.

3. Che sia ridotta a grana 30 l' indennità di grana 40 fissata con l' articolo 39 del suddetto decreto a favore degli uscieri per pernottazione nel luogo delle vacazioni, eccetto per gli uscieri della gran corte criminale pe' quali rimane ferma l' indennità di grana 40.

4. Che sia ridotta a grana 30 l' indennità di grana 33, che in forza dell' articolo 43 del mentovato decreto, e delle ministeriale de' 5 novembre 1817 si corrisponde attualmente

ai cancellieri delle gran corte criminali per ogni sentenza correzionale diffinitiva.

5. Che le indennità di citazioni pe' servienti comunali siano ridotte alla metà di quelle fissate per gli uscieri, cioè da grana sei a tre.

6. Inoltre Sua Maestà ha dichiarato che le indennità di dimora a' magistrati delle gran corti criminali, per le quali si è proposto col progetto di economia di fissarle indistintamente a carlini venti tanto pel ramo correzionale, che per quello criminale, rimangano per ora come si trovano attualmente stabilite, cioè a carlini venti pel primo, ed a carlini trenta pel secondo.

Nel real nome, ed in prosieguo del mio foglio de' 6 giugno ultimo numero 1123 le partecipo tali sovrane determinazioni per l'adempimento di risulta; nell'intelligenza di averne data eguale comunicazione al ministro di grazia e giustizia.

Per esaurire interamente il detto progetto di economia rimarrebbe l'articolo con cui si proponeva di ridursi indistintamente a grana cinque le indennità di grana dieci fissate a favore dei cancellieri de' giudicati di circondario per ogni dichiarazione di parte, o di testimone. Or su di ciò debbo prevenirla, che di accordo tra me, ed il prelodato ministro si è creduto di non doversi fare alcuna novità, attesochè quasi tutti i suddetti cancellieri si trovano in una posizione infelice, e gravati d'incarichi, pe' quali non ricevono alcun compenso.

— 1626 —

Circolare del 20 ottobre 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiarano applicabili a' trappeti le risoluzioni concernenti i reclami pe' molini.

Con rescritto de' 12 novembre 1817 fu a lei comunicata la sovrana risoluzione sul modo onde darsi corso a' reclami che producònsi onde ottener riduzioni d'imponibile fondiario su' molini, allorchè in un comune novelli molini vengon costrutti, pe' quali viene necessariamente a diminuirsi la rendita de' medesimi preesistenti.

Ora pel quesito fatto da un direttore suo collega sulle riduzioni che chieggonsi pe' trappeti, allorchè nel comune ove quelli son siti, simili macchine vengon da nuovo costrutte, questa real segreteria ha risoluto, in conformità dell'avviso del consiglio delle contribuzioni dirette che le disposizioni date pe' molini col citato reale rescritto de' 12 novembre 1817 s'intendano applicabili pure ai trappeti.

— 1627 —

Reale Rescritto de' 20 ottobre 1827 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per condonazione di multe a' notai contravventori alle prescrizioni sulla tenuta de' repertori.

Il ministro delle finanze in data de' 3 corrente mi ha partecipato il seguente sovrano rescritto;

» Sua Maestà si è degnata di accordare agli uffiziali e funzionari pubblici obbligati alla tenuta de' repertori, il condono delle multe da essi incorse, e non ancora introitate dall' amministrazione del registro e bollo per contravvenzioni agli articoli 33 e 34 della legge de' 21 giugno 1819 commesse fino alla pubblicazione del real decreto de' 26 marzo del corrente anno(1), con cui furono prescritte delle misure per la buona tenuta de' repertori, dovendosi da tale epoca esigere le multe della specie con tutto il rigore ».

Partecipo alle signorie loro tale sovrana determinazione per l' uso conveniente.

---

(1) L' articolo 34 è così concepito — » Art. 34 n, 1. I notai dovranno inscrivere gli atti da essi rogati nel repertorio giorno per giorno, secondo la data de' medesimi; salvo a riempir la colonna relativa alla registrazione sotto la data corrente in cui gli atti medesimi avranno ottenuto la formalità.

2. Gli uscieri noteranno ne' loro repertori gli atti da essi istrumentati, uniformemente a quanto è prescritto di sopra. Essi v'iscriveranno tanto gli atti che avranno istrumentati nel circondario della residenza del giudice del tribunale o corte a cui sono incardinati, quanto quelli instrumentati fuori del circondario suddetto; indicando però in una colonna del repertorio l' uffizio nel quale sono stati registrati gli atti istrumentati fuori del circondario.

3. I segretari delle amministrazioni pubbliche, cancellieri comunali, ed i segretari e cancellieri presso le autorità del contenzioso giudiziario o amministrativo, inscriveranno sui repertori medesimi tanto gli atti del loro ministero, quanto quelli delle autorità da cui dipendono. Essi riporteranno su' repertori giorno per giorno, e secondo la loro data rispettiva, tutti gli atti che debbon registrare in un termine di rigore: gli altri atti non soggetti ai termini di rigore vi saranno riportati colla data corrente delle registrazioni.

4. Tutti gli uffiziali pubblici di sopra nominati dovranno notare su' rispettivi repertori secondo la data della registrazione, le copie, le fedi, gli estratti o i certificati che da essi saranno rilasciati.

— 1628 —

Reale Rescritto del 22 ottobre 1827 partecipate dal luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni da osservarsi in quei reali domini tanto per l'esportazione degli oggetti di antichità e di arti, quanto per gli scavi per ricerca di cose antiche.

Sua Maestà volendo stabilire provvisoriamente le norme da osservarsi in questa parte de' reali domini, tanto per l'esportazione degli oggetti d'antichità, e di arti, quanto per gli scavi per ricerche di cose antiche, si è degnata con reale rescritto de' 18 ottobre di ordinare quanto segue.

1. Che si stabilisca in Palermo una commessione composta di quattro individui, due versati nell'antiquaria, e due professori di belle arti forniti di somma probità, e che meritano tutta la fiducia con doverne fare la proposta il luogotenente generale per via del ministero di stato di casa reale.

2. Che le domande per l'esportazione dal regno degli oggetti di antichità e di arte siano dal luogotenente inviate a detta commessione, la quale dovrà farne accuratamente l'esame sotto la propria responsabilità, e dovrà far conoscere allo stesso luogotenente generale con ragionato parere qual ne sia il merito.

3. Che si possa dal luogotenente generale accordare nel real nome il permesso di estraregnazione per quelli oggetti solamente, che a giudizio della commessione non siano di un merito tale da potere interessare il decoro del paese.

4. Che le disposizioni anzidette debbano riguardare solamente gli oggetti da esportarsi all'estero, non potendo applicarsi a quelli che si vogliono trasportare nell'altra parte de' reali domini, per essere unico regno.

Per ciò che riguarda gli scavi ha ordinato la Maestà Sua.

1. Che il luogotenente generale ne accordi nel real nome il permesso in vista del documento legale di possidenza, o del consenso del proprietario del fondo ove intende scavarsi ingiungendosi però l'obbligo di non doversi toccare nè mettere in pericolo i monumenti ragguardevoli, cioè i tempii, le basiliche, gli anfiteatri e ginnasi, le mura di città distrutte, gli acquidotti, ed i mausolei di nobile architettura, ed incaricandosi gl' intendenti, ed i custodi di antichità delle rispettive valli a far sorvegliare gli scavi da persone di piena loro fiducia.

2. Che qualora nello eseguire gli scavi si trovino oggetti antichi di qualunque natura dovranno gl' interessati farne la rivela al sindaco del proprio comune non oltre il termine

di tre giorni ; lo stesso dovrà eziandio praticarsi tutte le volte che fortuitamente si scopriranno simili oggetti. Il sindaco ne prenderà nota, e la trasmetterà al luogotenente generale per mezzo dell'intendente. Il luogotenente generale la passerà alla commessione per conoscersi se tra gli oggetti trovati siavene alcuno di singolar merito da potersi acquistare per questo museo, ed in tal caso ne farà rapporto per le sovrane risoluzioni.

3. Ove Sua Maestà determini di non farsene l'acquisto, o gli oggetti medesimi non sieno di singolar merito, essi resteranno alla libera disposizione degl'interessati, che sono i proprietari.

4. In ogni caso d'inadempimento ne saranno gli oggtti confiscati.

Ha dichiarato finalmente la Maestà Sua, che le disposizioni di sopra espresse, tanto per la estraregnazione, che per gli scavi, debbono avere effetto provvisoriamente, e sino a che sul rapporto del luogotenente generale in questi reali domini non avrà diffinitivamente provveduto de'rami di antichità e belle arti in Sicilia.

Io nel real nome comunico a lei siffatte sovrane disposizioni per sua intelligenza ed uso, che convenga.

— 1629 —

Reale Rescritto del 24 ottobre 1827 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinarii del regno portante disposizioni sulla elezione dei deputati delle amministrzioni diocesane.

Essendo in una delle chiese cattedrali di questi reali domini avvenuto il caso, che riunitosi per ben due volte il capitolo per elezione de' canonici deputati dell'amministrazione diocesana, la medesima non fu effettuata, dacchè nella prima riunione ogni capitolare diede il voto contrario agli altri, e nella seconda appena due canonici ebbero la metà de' voti, fu da me consultata la commessione esecutrice del concordato circa gli espedienti sul proposito.

La suddetta commessione soddisfacendo ad una tale richiesta, ha proposto, che qualora la riunione fatta da un capitolo cattedrale per l'elezione de' deputati dell'amministrazione diocesana riuscisse di niun effetto ; debba l'ordinario disporre di convocarsi nuovamente il capitolo per procedere ad una seconda elezione ; e che riuscendo questa simile alla prima, sia l'elezione rimessa al giudizio del detto ordinario il quale potrà scegliere qualunque ecclesiastico, che gli sembrerà più idoneo, semprechè nel grembo del suo capitolo

non vi sieno soggetti, che meritassero la fiducia del governo.

Avendo tutto ciò rassegnato a Sua Maestà, si è la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 10 del corrente mese degnata di approvare l'avviso della commissione esecutrice del concordato per punto generale, ben inteso che in qualunque caso, sia che la elezione sia stata fatta da' capitoli delle rispettive cattedrali, sia che siasi verificato il caso della devoluzione della medesima all'ordinario, resti sempre fermo il dovere di darsene conto a Sua Maestà per la sovrana approvazione.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima questa sovrana risoluzione, per intelligenza sua, e di cotesto capitolo cattedrale, e per lo corrispondente adempimento.

— 1630 —

Circolare del 24 ottobre 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina dover decorrere dal momento in cui i molini novelli mettonsi in attività, le diminuzioni di contribuzione fondiaria reclamate pei molini preesistenti.

Un direttore suo collega ha promosso il dubbio se la riduzione d'imponibile su' molini, motivata dalle costruzioni di novelle macchine simili, decorrer debba dal tempo in cui mettonsi le novelle macchine in attività, ovvero dall'anno in cui terminata la temporanea esazione di tassa fondiaria per tali novelle macchine accordata a' termini degli articoli 9, e 147 del real decreto de' 10 giugno 1817 vengono desse sottoposte a contribuzione.

Su tale dubbio ha questa real segreteria considerato, che la riduzione d'imponibile a cui pel real rescritto de' 12 novembre 1817 han dritto i proprietari di molini quando nel comune, in cui son siti i molini, un molino novello si costruisca, va riguardata come indipendente dalla esenzione temporanea di contribuzione di cui gode, a' termini dell'art. 9 del real decreto de' 10 giugno 1817, il proprietario del molino novello, qualora per la esenzione abbia questi praticato quanto per l'art. 147 del decreto stesso è disposto.

Pe' molini nuovi pe' quali si è adempito alla disposizione della legge fatta al momento, in cui mettonsi in attività le macchine la verifica dell'imponibile di cui sono suscettive, si procede all'ascrizione del novello fondo al catasto, colla indicazione del tempo, in cui spirata la esenzione, cominciar deve il proprietario a pagar la contribuzione.

D'altronde alla riduzione dell'imponibile pei molini pree-

sistenti si procede in vista di reclami che vengono verificati e giudicati sulla norma del real rescritto de' 12 novembre 1817, e quindi in esito di tali reclami l'imponibile, e la contribuzione relativa rimangono di fatto diminuiti, qualunque sia la durata della esenzione di molini novelli, qualunque sia l'epoca in cui pe' molini novelli la contribuzione dovrà cominciarsi a pagare.

Discende da tutto ciò che per gli anni ne' quali i proprietarî di molini novelli godono la esenzione di tassa, il carico de' molini preesistenti, che viene diminuito, fa cadere sullo imponibile in generale una tal diminuzione; e l'imponibile del comune in generale ritorna poi al suo stato primiero allo spirar della esenzione accordata pei molini di costruzione novella.

E di tutto ciò quindi io credo opportuno di prevenirla, signor direttore, onde le serva di regola ne' casi di reclami simili che siano pendenti, o che possano occorrere in cotesta provincia.

— 1631 —

Ministeriale dei 5 novembre 1827 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel tesoriere generale portante le disposizioni a seguirsi in ordine ai depositi che si fanno presso i ricevitori in quei reali domini.

Entrati il tesoriere generale, ed il direttore generale dei rami e dritti diversi nel dubbio se i ricevitori del registro possano pagare sopra i depositi esistenti presso di loro dietro la semplice richiesta del percettore, o dell'esattore l'importare della fondiaria dovuta dal depositante qualora si rilevi, che le somme depositate sieno fornite di un fondo sopra cui è dovuta la contribuzione, si diressero a me chiedendo gli opportuni schiarimenti.

Io posti in esame il parere da lei, e dal consultore del governo rassegnatimi sulla materia, riflettendo che il proposto caso non doveva esser nuovo ne' reali domini di Napoli opinai di farne soggetto di rapporto a sua eccellenza il ministro delle finanze per sapere quale fosse colà la pratica in osservanza.

Pervenutomi intanto il di lui riscontro ho dedotto, che sul proposito sono vigenti in quella parte de' reali domini talune disposizioni di norma, le quali son contenute in un sovrano rescritto partecipato agli 11 agosto 1817 dal ministero delle finanze al direttore della cassa di ammortizzazione, e così concepito, cioè:

« È sorto il dubbio se debbano applicarsi pe' depositi giudiziari, che sono nella cassa di ammortizzazione le disposi-

zioni contenute nell'art. 2 del decreto, e provvisoriamente in vigore de' 16 novembre 1813 relativo a' privilegi per la riscossione delle contribuzioni, col quale s'ingiunge a' depositari di denaro prevegnente da frutti di proprietà soggetta a' privilegi, di cui gode la tesoreria generale per la riscossione della contribuzione fondiaria, di pagare a richiesta dei percettori, ed esattori per conto dei debitori le somme dovute per tutto o parte delle contribuzioni a loro carico.

« Avendo ciò rassegnato a Sua Maestà nel consiglio del dì 9 del corrente agosto si è la Maestà Sua degnata di dichiarare, che le disposizioni contenute nell'art. 2 del decreto de' 16 decembre 1813 che riguardano i depositi di danaro pervegnenti da frutti di proprietà soggette al privilegio per la riscossione della contribuzione fondiaria sono comuni ai depositi giudiziari, che sono nella cassa di ammortizzazione. Ha quindi il Re ordinato, che la cassa di ammortizzazione sulla semplice richiesta, che ne faranno i percettori ed esattori sarà tenuta di pagare le quantità dovute da' deponenti per tutto, o parte delle contribuzioni a loro carico, sulle somme che si troveranno in deposito presso la medesima.

Ciò premesso avendo io ordinato, che si osservi in Sicilia nel caso in quistione quanto è in pratica nell'altra parte dei reali domini in conseguenza del soprainserto sovrano rescritto lo partecipo a lei per sua intelligenza, ed uso di risulta di sua parte.

— 1632 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1827 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al procuratore del Re presso i tribunali civili, portante disposizioni per agevolare ai notai la obbligazione loro imposta dall'art. 95 della legge dei 25 novembre 1819 per la numerazione e cifra dei repertori.

Sua Maestà volendo vieppiù agevolare la esecuzione dell'art. 75 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, in conseguenza di avviso emesso dalla consulta generale, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 22 ottobre ultimo, ordinare quanto segue:

1. Ciascun notaio residente fuori del circondario capoluogo della provincia, potrà prima di esaurire i fogli del repertorio, che sta usando, esibire al presidente della camera notariale un nuovo repertorio, per farlo numerare e cifrare ai termini del mentovato articolo.

2. Il presidente rimetterà il nuovo repertorio, adempito di tal formalità, al giudice del circondario della residenza del notaio.

3. Allorchè il notaio avrà esaurito e chiuso il precedente

repertorio a' termini dell'art. 77 della riferita legge del 23 novembre 1819, lo esibirà al giudice del circondario, il quale lo riterrà, e gli consegerà, previa ricevuta, il nuovo repertorio.

4. Il giudice del circondario spedirà il repertorio compiuto e chiuso al presidente della camera notarile, il quale dopo di averlo osservato, ed avere altresì adempito a tutt'altro che nei regolamenti in vigore è prescritto, lo restituirà al notaio per mezzo dello stesso giudice.

Nel real nome partecipo alle signorie loro questa sovrana determinazione pel dovuto adempimento.

— 1633 —

Circolare del 14 novembre 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che coloro i quali dimorano in un comune sono obbligati a pagare i dazi di consumo.

Per assoggettare un individuo al pagamento de' dazi di consumo che si riscuote dai comuni si richiede solo ch' ei dimori, e consumi nel comune. E ciò di riscontro al rapporto di lei de' 3 andante.

— 1634 —

Ministeriale del 14 novembre 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sulle difficoltà proposte da un procuratore del Re presso un tribunale civile sulla tassa diocesana del patrimonio sacro.

Il cardinale arcivescovo di Napoli mi ha riferito, che dietro le disposizioni dell'art. 21 del concordato, ed in esecuzione anche del real rescritto de' 18 marzo 1820 stabilì per la diocesi, che il patrimonio sacro fosse nella somma di ducati 50, e che tutte le volte che si è adito il tribunale civile per la verifica, e dichiarazione della libertà e pertinenza de' fondi, che si sono costituiti in sacro patrimonio, ha conosciuto lo stesso tribunale, che il detto patrimonio sacro per questa diocesi era fissato a ducati 50 nè su di ciò vi è stato mai alcuna difficoltà. Ciò non ostante ha soggiunto il detto cardinale arcivescovo, che non ha guari il di lui vicario generale ha ricevuto dall' attuale procuratore del Re presso il tribunale civile di Napoli un uffizio, col quale lo stesso ha proposto delle difficoltà intorno alla indicata tassa; e non ha lasciato di osservare il porporato anzidetto di sembrargli estranea tale difficoltà, poichè se il cennato regio procuratore avesse richiamati gli atti che sull' assunto esistono nella cancelleria del tribunale civile medesimo avrebbe conosciuto quali sieno gli stabilimenti di questa diocesi.

Non posso tacere a vostra eccellenza che non vedo quali possano essere le difficoltà incontrate dal detto regio procuratore circa la tassa del patrimonio sacro di questa diocesi, e tampoco come siesi egli indotto a scriver per siffatto oggetto al vicario generale di Napoli.

Se tenue gli fosse forse sembrata la somma di ducati 50 fissata dall' arcivescovo per la sua diocesi, mentre il citato articolo XX del concordato del 1818 impose agli arcivescovi e vescovi di far l'aumento della tassa dal sacro patrimonio, ben inteso che la medesima non potess' essere in minor somma di ducati 50, nè maggiore di 80, non avrebbe dovuto ignorare, che tutt' i vescovi del regno nel procedere al detto aumento di tassa, si sono attenuti al minimum della somma fissata dal concordato, e al pari degli altri lo stesso aumento fece il cardinale arcivescovo di Napoli: il che dovendo essere pienamente alla conoscenza del regio procuratore, dopo i tanti uffizi che alla curia è occorso finora di dirigerli per intraprendere il procedimento della costituzione de' sacri patrimoni degli ordinandi di questa diocesi, non eravi certamente luogo a suscitar più questioni su di una tale materia. Se poi qualche fondato dubbio fosse surto allo stesso regio procuratore sull' affare generale della tassa de' sacri patrimoni, avrebbe in tal caso dovuto piuttosto rivolgersi al ministero di vostra eccellenza, con cui egli dee corrispondere, ed attendere per la stessa via le corrispondenti risoluzioni, e non già scriverne al vicario generale di Napoli.

Mi sono permesso di presentare all' eccellenza vostra queste osservazioni nella fiducia, che vorrà compiacersi di dare le opportune istruzioni al medesimo regio procuratore, e far cessare ogni altra sua difficoltà sull' oggetto.

— 1635 —

Ministeriale de' 17 novembre 1827 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che i conservatori degli archivi notariali non possono essere tenuti a rendimento di conto presso la gran corte dei conti.

Non pare che i conservatori degli archivi notariali possano esser tenuti ad alcun rendimento di conto presso la gran corte de' conti. Vostra eccellenza ha già saggiamente osservato che la legge de' 23 novembre 1819, la quale stabilisce una forma particolare pe' conti delle camere notariali è posteriore al decreto de' 21 settembre 1818. Osservo inoltre che per la legge istessa del 2 novembre i conservatori degli archivi non hanno altra parte nell' esito delle somme apparte-

nenti agli archivi istessi che la spedizione de' correlativi mandati, i quali debbono però essere preventivamente vidimati dal procuratore del Re; che questa vidimazione è stabilita dalla legge per assicurare la regolarità de' pagamenti; che il conto morale diretto esclusivamente a far conoscere in quale modo l'amministrazione sia stata regolata nella specie, può essere supplito dalla vigilanza continua che ai tribunali civili è delegata sulle camere notariali, e da quella visita, che in ogni anno dee farsi negli archivi anzidetti.

Che i conti degli stessi cassieri sono altresì sottoposti per la mentovata legge de' 23 novembre 1819 a forme particolari: che gli avanzi degli archivi in fatti debbono essere solamente versati nella cassa delle finanze. In fine poi di tutte queste osservazioni aggiungo che in questi reali domini i conti degli archivi notarili non sono altrimenti resi che nella forma specifica stabilita dalla legge di 23 novembre 1819.

È così che mi pregio di riscontrare l'officio di vostra eccellenza de' 18 agosto ultimo.

— 1636 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1827 partecipato dal ministero delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante le sovrane risoluzioni sulle istanze di quella regìa in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno i generi dichiarati per consumo nel porto franco di Messina.

Nel consiglio ordinario di stato di ieri sera ho rassegnato a Sua Maestà le due lettere di vostra eccellenza a me dirette sotto il dì 19 del passato luglio, e li 7 ottobre ultimo, non meno che le istanze di cotesta regia interessata doganale, tendente così le une come le altre allo scopo di portarsi al di là del 31 dicembre 1828 epoca segnata dall'articolo 249 della legge, l'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto de' 23 marzo 1819 in caso di volersi diffondere per la via di terra al consumo interno della Sicilia i generi, che sotto l'impero dell'antica legge trovansi regolarmente dichiarati per consumo di Messina, e di protrarsi in conseguenza al di là del 1 gennaio 1828 epoca parimenti segnata nello stesso articolo 249 della legge, in facoltà di potersi i sopracennati generi diffondere per la via di terra al consumo interno dell'isola, senza sottoporsi ad alcun pagamento di dazio doganale d'immissione.

Ho umiliato parimenti a Sua Maestà il parere della consulta di cotesti reali domini fondato sulla convenienza di non doversi a malgrado della strabocchevole esistente quantità dei

suddetti generi ; recedere dal favore, che accordar volle la Maestà Sua col riferito articolo.

Ferma Sua Maestà nel proponimento che un tal favore abbia il suo effetto, ha veduto che il prolungarsene la esecuzione a tutto giugno 1828 sia conseguente all'intenzione del succennato articolo 249 applicata al fatto in quistione per le considerazioni seguenti.

Allorquando Sua Maestà sanzionò a 19 giugno 1826 la legge doganale, fu supposta per effetto delle disposizioni antecedenti realizzata la circoscrizione del porto franco di Messina, cessabile al momento la immissione in franchiggia per consumo di città, godibile anche al momento il libero cabotaggio tra quella città e gli altri luoghi del regno, ed eseguibili all'istante tutte le altre prescrizioni contenute nella nuova legge relativamente al porto franco, ed alla dogana di Messina.

Sopra questi dati, nell'atto della sanzione della legge, fu per un giudizio prudenziale la quantità de'generi immessi per consumo di città, stimata esauribile, almeno in gran parte, nel corso di diciotto mesi e giorni, quanti se ne contano del 19 giugno 1826 data dalla legge, al 31 dicembre 1827 termine designato finale delle formalità prescritte nel decreto de' 23 marzo 1819.

Ma col fatto il porto franco non si trovò circoscritto nè all'epoca della sanzione, nè a quella della pubblicazione della legge e tutti i calcoli andarono falliti, e sebbene in conseguenza di particolare sovrano rescritto si fosse a 5 settembre 1826 procurato di mettere un argine all'ulteriore immissione in franchigia consumo per città, mancavano tanti altri elementi alla garanzia di tal prescrizione, perchè l'antico sistema nella sua pienezza non restò di fatto con tutti i suoi rapporti abolito che con la circoscrizione ed apertura del porto franco sotto nuova forma, la quale ebbe effetto al 1. di gennaio 1827.

Questo giorno in cui fu resa esecutoria la legge rispetto al porto franco di Messina, segnar deve conseguentemente l'epoca della decorrenza de' 12 mesi circa, che intese accordare Sua Maestà col citato articolo 249 e fu naturalmente arretrare a tutto il dì 30 giugno 1826 il termine ivi segnato per 31 dicembre 1827.

Sopra tutte queste considerazioni volendo Sua Maestà conservare illeso il favore accordato coll'anzidetto articolo 249 della legge alla città di Messina ed al commercio, e ridurre sua mente all'effettivo ed allo stesso spazio di tempo, che ne fu prescritto all'uopo necessario, si è degnata in dichiarazione del suddetto articolo 249 ordinare, che i generi non

suscettibili di bollo regolarmente dichiarati sotto l'impero del l'antica legge per consumo delle città di Messina non possano diffondersi per la via di terra al consumo interno della Sicilia sino a tutto giugno 1828 senza l'osservanza delle prescrizioni contenute nel decreto dei 23 marzo 1819, ma che possano dal 1 di luglio 1828 diffondersi per la via di terra al consumo interno della Sicilia senza sottoporsi ad alcun pagamento di dazio doganale d'immissione, salvo per tutto il dippiù il disposto nel surriferito articolo 249.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso conveniente.

— 1637 —

Circolare del 28 novembre 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che i consigli d'intendenza nelle decisioni portanti condanna a multa in esecuzione dell'art. 137 dalla legge de' 12 dicembre 1816 debbano indicare a favore di chi n'è destinato l'introito.

Il ministro delle finanze ha riconosciuto di non comprender nelle ammende giudiziarie civili, delle quali è parola nel real decreto del 7 novembre 1826, non solo le multe contemplate nell'art. 194 della legge del 12 dicembre 1816 appartenenti a'comuni come provventi giurisdizionali; ma anche quelle dipendenti dall'articolo 139 della stessa legge, perchè applicabili a beneficio di uno stabilimento di beneficenza a scelta del consiglio.

Intanto per evitarsi quistioni elevabili conviene che il consiglio d'intendenza nell'emettere le decisioni portanti condanne a multa, indichi a favore di chi è destinato l'introito, e per quale articolo della legge.

— 1638 —

Ministeriale del 27 novembre 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Tursi portante disposizioni sulla formazione della platea delle amministrazioni diocesane.

Trovo lodevole le premure di cotesta amministrazione diocesana, perchè s'intraprenda la formazione della platea prescritta coll'art. 15 delle istruzioni, ma non posso approvare i mezzi che con rapporto del dì 28 settembre ha proposti per una tale operazione, i quali benchè contengano delle modificazioni su di quelli che aveva progettati con rapporto del dì 15 aprile 1823 nondimeno sono tali, che tenderebbero a dar intero esaurimento alla sua cassa. Avrà quindi essa amministrazione per norma, che le notizie della confinazione di

terreni, della loro estensione, della qualità di coltura, dell'imponibile, e tutte le altre che occorrono per formare lo stato patrimoniale dell'amministrazione medesima debbano ricavarsi unicamente dagli stromenti di fitto, da' catasti, dalle scritture esistenti nell'archivio della curia, e da altre, che la diligenza e la cura de' componenti l'amministrazione diocesana sapran rinvenire, come nelle succennate istruzioni è chiaramente espresso. Avvertirà inoltre, che la platea debba riguardare unicamente la mensa vescovile, e quelli benefici, che nelle vacanze ricadono sotto la cura dell'amministrazione diocesana, a' termini del citato articolo delle istruzioni generali.

— 1639 —

Ministeriale del 29 novembre 1827 partecipata dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli portante la risoluzione dei dubbi promossi sulla esecuzione di alcune disposizioni riguardanti le chiese ricettizie.

Il sacerdote D. Giuseppe Casimiro Acoinni rettore e parroco di cotesta chiesa ricettizia di S. Maria Amalfitana con sua supplica, che rimetto a vostra signoria illustrissima e reverendissima, ha esposto che dopo replicati ordini gli fu infine soddisfatta la congrua maturata in gennaio 1826 con le rendite riscosse a' 31 decembre 1825, e venuto il gennaio 1827 continuando nella gestione il medesimo procuratore adempì per la massima parte al pagamento delle rendite maturate a 31 dicembre 1826, ma che il nuovo procuratore non intende darsi il sesto sulle dette rendite volendole saldare colle rendite che matureranno a' 31 dicembre prossimo.

Essendo regolare, che le rate maturate nel corso dell'anno siene pagate colle rendite dello stesso anno, vostra signoria illustrissima e reverendissima disporrà che al ricorrente sia in ogni anno saldata la sua congrua colle rendite maturate nel corso del medesimo anno: qualora se ne sia fatta la esazione intiera.

Per evitarsi gli ulteriori inconvenienti su di quest'oggetto, ella disporrà che nella chiesa, di cui si tratta, vi sia un fondo di cassa pel pagamento della fondiaria, e degli altri pesi; ma godendosi la cappellania, a tenore del piano da Sua Maestà approvato, esclusivamente dal parroco oltre la sua congrua, ella procurerà che la fondiaria, che ricade su tale cappellania, sia pagata da esso parroco, e non dalla massa comune. Ha inoltre esposto, che col piano furono stabiliti cinque titoli maggiori, ed altrettanti ne ha ella investiti; ma due partecipanti minori, ritenendo tuttavia due titoli mag-

giori, ha domandato che assegnandosi loro due partecipazioni minori il resto della somma si metta in massa.

Su di ciò fo osservare che se la chiesa prima del piano era numerata, i partecipanti ammessi prima della circolare de' 27 ottobre 1819, debbono a tenore del real rescritto circolare del 1 novembre 1823 essere conservati, vita loro durante, nel possesso delle loro porzioni, ma s'era innumerata debbono contentarsi della porzione loro assegnata da lei nell'esecuzione del detto piano.

Ha pure esposto, che si è confusa irregolarmente con la massa comune la rendita di ducati 400, ch'era addetta al mantenimento del culto divino nella chiesa, e che perciò le sagre funzioni non si eseguono più bene.

Essendo regolare che la detta rendita rimanga divisa dalla massa comune, ella disporrà, che ne sia separata, ed amministrata sotto la vigilanza del parroco.

Credendo poi il parroco ricorrente, che secondo le istruzioni de' 18 novembre 1822 l'economo ed il catechista debbano avere i primi titoli maggiori; ed esponendo che nella indicata chiesa non vi siano fissi nè l'economo, nè il catechista, che possono coadiuvarlo; ha domandato disporsi che l'economo sia il primo titolare immediatamente dopo il parroco, e che la rinuncia all'economato importi la rinuncia al titolo e così pel catechista. Su di questa domanda ella farà sentire al parroco ricorrente, che l'art. 12 delle citate reali istruzioni prescrive doversi preferire nella provvista delle due porzioni maggiori coloro, che avranno il merito di un più lungo e diligente servizio, i confessori, e quei, che suppliranno immediatamente le veci del parroco, ma non prescrive che l'economo, ed il catechista debbano avere i titoli maggiori; e che tali economi, o catechisti non vengono riconosciuti nelle chiese ricettizie, ove secondo l'articolo delle dette istruzioni tutt' i partecipanti debbono coadiuvare alla cura.

Avendo in ultimo luogo il parroco ricorrente esposto, che nella mentovata chiesa non sono esattamente osservati gli art. 18 e 19 delle cennate reali istruzioni circa i dritti di stola bianca e nera, e l'associazione dei cadaveri, non che il real rescritto circolare dei 20 ottobre 1823 intorno ai dritti dei parrochi, per fedi di matrimonî ec. ec. ella ne disporrà l'esatta osservanza,

— 1640 —

Circolare del 28 novembre 1827 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che i ricevitori generali e tutti coloro che tengono regie casse e che rifiutano a cambiare le polizze in numerario e pretendono agio, saranno destituiti.

È pervenuto a notizia di questa real segreteria di stato che un ricevitore generale, richiesto di cambiare in numerario una fede di credito esibitagli, siasi a tal cambio ricusato, sotto pretesto di non esservi in cassa numerario sufficiente. E si è pur avuto sospetto che tal negativa movesse dall'intenzione di esigere un agio sulle polizze.

Or questa real segreteria, rammentandole circa il cambio delle polizze le sovrane risoluzioni, espresse nel real decreto de' 5 dicembre 1815, e confirmate ne' posteriori reali decreti degli 11 ottobre 1816, e 3 agosto 1818, la cui osservanza inculcata sempre a' ricevitori generali interessa tanto l'amministrazione finanziera, la previene che presentandosi nelle regie casse polizze, o fedi di credito per cambiarsi in numerario, quel ricevitore, che tenendo in cassa numerario disponibile, si negasse a cambiare le polizze, e richiedesse abusivamente l'agio o compenso qualunque, sarebbe punito colla perdita dell'impiego.

Della esecuzione di questa disposizione rimangono particolarmente incaricati gl'intendenti delle provincie, ai quali i possessori delle polizze potranno dirigersi, quantevolte incontrassero difficoltà nel cambio di tali effetti. E ad oggetto, che la disposizione stessa sia a cognizione di tutti varrà questa circolare inserita nel giornale del regno delle due Sicilie.

— 1641 —

Ministeriale del 5 dicembre 1827 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Brindisi portante le norme a seguirsi nella certificazione delle rendite delle chiese ricettizie dopo l'approvazione de' rispettivi piani.

La verifica, di cui vostra signoria illustrissima e reverendissima si è occupata circa la rendita della chiesa ricettizia di Carovigno, e della quale mi ha fatto ragguaglio nel suo rapporto del dì 22 luglio del corrente anno, ha fatto sorgere negl'interessati delle idee affatto contrarie a quella, che si ebbero dal mio ministero nell'averne a lei dato l'incarico; e quasi è supposto dagl' interessati suddetti, che si volesse mettere a nuova discussione il piano formato dalla commessione dei vescovi ed. approvato da Sua Maestà per la enunciata chiesa.

Quindi è che innumerevoli ricorsi sono pervenuti nel ministero di mio carico, e per parte dell'arciprete Trisolini, e per quella de' preti partecipanti; il primo dolendosi della inesecuzione, che si sperimenta, nelle disposizioni del piano, che lo riguardano; ed i secondi lagnandosi di esser troppo tenui le pensioni loro assegnate in proporzione della congrua fissata per l'arciprete.

A togliere ogni equivoco, o erronea idea manifesto a vostra signoria illustrissima e reverendissima, coerentemente a quel che mi trovo di averle reiterate volte scritto sullo stesso oggetto, che l'enunciato piano, formato dalla commessione dei vescovi, dopo mature indagini e riflessioni, ed approvato da Sua Maestà dee esattamente eseguirsi; ed impegno vivamente il suo zelo ad adoperare tutt'i mezzi, che sono in suo potere, perchè ciò abbia finalmente effetto, e cessi ogni ulteriore reclamo per lo ritardo dell'apempimento degli ordini sovrani; prevenendola, che chiamo responsabile lei di questa parte, mentre le aggiungo che quante volte ravvisi riluttanza in qualcheduno di quei capitoli a conformarsi alle di lei disposizioni per l'osservanza del piano medesimo può immantinente avvertirmene, per prendersi le opportune misure di rigore. Passo intanto ad assicurarla che ho letto, e ben ponderato il di lei rapporto con cui mi previene dei mezzi, che ha praticati, onde giungere a scovrire l'effettiva rendita della chiesa di Carovigno; e che ella fa ascendere a ducati 2232 annui. Questa posizione non è andata esente da censura. L'arciprete Trisolini ne' suoi ricorsi ha preso a dimostrare, che la vera rendita della sua chiesa sia di ducati 3334 e grana 89, nè ha lasciato di produrne documenti, desunti dai conti dei procuratori protempore. All'opposto i preti partecipanti sostengono nelle loro suppliche, che la stessa rendita ascenda ad annui ducati 1193 e grana 95.

Ho creduto opportuno di farle noti questi discordanti esposti perchè ella fornita di saviezza e di accorgimento si penetri, e ravvisi quanta diligenza occorra per giungere a scovrire la vera ed effettiva rendita della detta chiesa, ora che dovendo mettersi in esecuzione il piano, campeggiano opposti interessi, che vorrebbero sostenersi a tutto potere, e qui giova anche ricordarle, che prima che si conosca qual potesse essere il risultamento del piano per la chiesa enunciata, il predecessore di vostra signoria illustrissima e reverendissima monsignor Tedeschi fu tratto in errore nella formazione dello stato della rendita della medesima chiesa, che dovrà servir di base al detto piano. Egli asserì prima in uno stato rimesso a' 19 gennaio 1824 che le rendite della ricettizia di Caro-

vigoo giungeva appena a ducati 1951 : 89 lordi , ma indi a poco e propriamente a' 30 novembre dello stesso anno 1824 con lodedole lealtà si vide obbligato a confessare con un nuovo stato , che la rendita di quel clero, depurata da tutt' i pesi intrinseci , ammontava , secondo le ultime e più accurate notizie , mentre le antecedenti erano state fallaci , a ducati 3290 : e nulla di meno la commissione dei vescovi avendo riguardato alla decadenza degli oli , giudicò di fissarla a ducati 3000 , e su questo dato ebbe luogo il nuovo piano.

Malgrado tutto ciò io convengo , che poss talvolta darsi qualche variazione nella rendita annuale della detta chiesa , potendo crescere o decrescere a misura del maggiore, o minor prezzo delle derrate.

In questo caso essendosi già formata la massa comune , secondochè vostra signoria illustrissima e reverendissima assicurò co' suoi rapporti de' 4 gennaio e degli 11 marzo del corrente anno , ella usando di tutta la diligenza , ed avvedutezza , che fa d' uopo avere della conoscenza de' fatti precedenti , potrà disporre , che l' aumento , o minorazione effettiva che si sia provata nella detta rendita si risenta tanto dell' arciprete curato per la sua congrua , quanto dai partecipanti maggiori e minori per le loro rispettive porzioni , proporzionatamente alla quantità che a ciascuno di essi è stata fissata nel piano, che le ripeto di doversi esattamente e senz' altra replica osservare in tutte le sue parti.

— 1642 —

Circolare del 26 dicembre 1827 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dà il modo per lo disvincolo delle cauzioni dei contabili de' pii stabilimenti.

Da diversi individui vien presentata in rendite iscritte sul gran libro la cauzione per gli obblighi , che contraggono verso i luoghi pii , e stabilimenti per forniture , o esazioni; e cessate poi le loro obbligazioni , debbono restare sciolte le cauzioni , dal vincolo cui erano state sottoposte.

Ora affinchè tali disvincoli abbiano luogo in modo più regolare pel servizio , e per la garentia degli stabilimenti , si è di accordo col ministro delle finanze stabilito, che le iscrizioni si dichiarino libere non già in vista delle domande dei capi degli stabilimenti , ma dietro ordini del prelodato ministro emessi in seguito degli uffizi , che gli saranno da me indirizzati.

Prevengo di tutto ciò cotesto consiglio affinchè da ora innanzi si attenga alla regola stabilita , con dirigermene rapporto motivato in tutt' i casi che si presenteranno.

In questa occasione le soggiungo pure, che essendo già per terminare l'esercizio amministrativo attendo il solito bilancio degl' introiti ed esiti fatti dalla cassa del consiglio nel corso di quest' anno.

— 1643 —

Circolare del 29 dicembre 1827 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrivono le autorizzazioni di cui abbisognano i romiti questuanti.

Sin da quando con uffizio del dì 8 del passato febbraio la pregai d'indicarmi per vedute di polizia quanti eremiti con locale ed esercizio di romitaggio trovansi stabiliti nel perimetro dell' amministrazione a lei affidata, ebbi in mira di adottare in seguito a riguardo de' medesimi delle opportune disposizioni.

Uopo è convenire esser nel precipuo interesse della polizia l'investigare attentamente sulla condotta di tali individui, i quali esercitando la questua per le cappelle rurali di proprietà private, e vestendo un abito religioso senz' appartenere ad alcuna corporazione monastica, vanno in giro, e sono in contatto con la popolazione.

Ciascuno di essi dovrà da oggi innanzi esser provveduto della corrispondente licenza, che le verrà da lei rilasciata pel solo corso di un anno, da rinnovarsi nel mese di dicembre di ciascun anno.

Debbono però in essi concorrere senza eccezione i seguenti requisiti:

1. Nozioni favorevoli sulla condotta morale, religiosa, e politica.

2. Esenzione da reati comuni, e da macchia settaria, e precisamente nel tempo del nonimestre, e nell' epoca posteriore.

3. Che abbiano la nomina del proprietario della rispettiva cappella nella qualità di eremita addetto alla custodia, ed al servizio della medesima.

4. Che siano inoltre facoltati dall' ordinario del luogo a vestire l'abito eremitico.

Ella poi vi aggiugnerà l'altro espediente di assegnare a ciascuno un certo limite territoriale, oltre al quale non debba estendersi nell'andar girando per la questua.

Per tutta la fine dell'entrante gennaio sarà della sua compiacenza esaurire tali adempimenti, in guisa che nel principio di febbraio possano essere consegnate agli eremiti le rispettive licenze.

Durante questo intervallo non saranno essi molestati, ma

scorso appena l'enunciato periodo, verranno considerati come contravventori tutti coloro, che non abbiano ottenuta licenza, e si adotterà contro de' medesimi la misura dell'arresto. Sarà sua cura il farne la corrispondente prevenzione ed attendo riscontro.

— 1644 —

Ministeriale del 29 decembre 1827 diretta dal ministro delle finanze a quello degli affari interni con la quale si partecipa il reale rescritto del 21 febbraio di questo anno portante disposizioni sulla ripartizione delle diverse torri che circondano il littorale del regno.

Col suo pregiatissimo foglio del 31 dello scorso mese vostra eccellenza si è degnata dimandarmi quali disposizioni siansi emesse sulle torri che circondano il littorale del regno. Io non saprei meglio corrispondere alle inchieste dell'eccellenza vostra se non col trascriverle il real rescritto del 21 febbraio di questo anno da me diretto al ministro della guerra e marina, e ch'è del tenor seguente:

» Da uno stato inviato a questo ministero dall' amministrazione generale de' dazi indiretti si raccoglie.

1. Che sul littorale di questi reali domini di quà del faro trovansi edificate 359 torri di proprietà del real governo.

2. Che di esse il numero di 23 si trova in potere dell'amministrazione della guerra per uso dell'artiglieria, e dei posti telegrafici.

3. Che altre al n. 319 sono occupate dall'amministrazione generale de'dazi indiretti e di esse alcune servono provvisoriamente per posti di guardia di quell'amministrazione e per posti telegrafici.

4. Che altre 5 benchè mezzo dirute potrebbero utilizzarsi per posti di guardia doganali apportandovisi le necessarie riparazioni.

5. Che altre si sono in potere di particolari.

6. Che le rimanenti 208 sono abbandonate e di esse alcune dirute altre quasi cadenti.

7. Per maggior parte le dette torri sian servibili, siano abbandonate hanno qualche estensione di terreno adiacente in alcuni luoghi coltivabile, in altri inculto, non essendovene che poche le quali non hanno terreno adiacente per esser situate a sponda di mare, o sopra rocce, o scogli.

8. Finalmente che i pezzi di terreni adiacenti alle torri in alcuni luoghi usurpati, o acquistati da'privati, dalle comuni, o da altri corpi morali, in altri sono in potere dell'amministrazione del pubblico demanio, ed in altri sono i terreni egualmente che le torri abbandonati.

» Avendo tutto ciò rassegnato al Re nel consiglio ordinarie di stato del 12 del corrente mese, Sua Maestà ha ordinato che l'amministrazione generale del pubblico demanio mettendosi di accordo col direttor generale de'dazi indiretti, col direttor generale di artiglieria, e col direttor generale del corpo telegrafico, rilasci a ciascuna delle dette amministrazioni le torri servibili a'rispettivi usi con que'pochi passi di terreno dove ve ne sia adiacente, che salvino le torri medesime dal contatto de'rimanenti pezzi di terreno coltivati, o da potersi mettere a coltura e da servire per uso di pascolo, con farvi piantare de' termini di divisione, e che ritenendo le rimanenti torri, ed i rimanenti pezzi di terreno, esponga sì le torri, che i terreni in vendita de' fondi appartenenti al demanio.

» Ha pure ordinato il Re che l'amministrazione del pubblico demanio prenda conoscenza de'titoli di spettanza de'terreni di cui si sono appropriati i particolari, le comuni, o altri corpi morali, revindicando al demanio que'fondi di cui non sarà trovato legittimo l'altrui possesso; e che da questo ministero si agisca amministrativamente per la reintegra al demanio delle quattro torri detenute da'particolari senza cedere a'titoli de'quali i possessori fossero forniti.

» Vuole però la Maestà Sua che si rimangano definitivamente addette al ramo di guerra le 23 torri destinate attualmente per uso dell'artiglieria, e de'posti telegrafici, e per le dugento, ed otto torri dirute, ed abbandonate prima di emanarsi le enunciate disposizioni si senta il ministero della guerra se potessero esser utili, o nocive alla difesa del regno.

» Nel real nome partecipo a vostra eccellenza tali sovrane risoluzioni per l'uso conveniente nella parte che la riguarda. Intanto pria che io dia corso agli ordini del Re d'adempirsi dalle amministrazioni finanziere prego l'eccellenza vostra di manifestarmi quel che le potrà ocorrere circa l' alienazione delle torri abbandonate a'termini della soprascritta sovrana risoluzione.

Partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra per di lei intelligenza ed a riscontro dello enunciato di lei pregiatissimo foglio.

— 1645 —

Reale Rescritto del 5 gennaio 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia col quale si stabilisce un premio d'incoraggiamento alla nostra marina mercantile per la navigazione nel Baltico.

Ho rassegnato al Re la proposizione di accordarsi un premio d'incoraggiamento alla nostra marina mercantile, per la navigazione nel Baltico.

Sua Maestà considerando che una tal proposizione sia vantaggiosa all'interesse dell'economia commerciale del regno, nello ordinario consiglio di stato del 17 dello scorso decembre si è degnata di risolvere :

1. Che si accordi una diminuzione del 10 per cento sopra i dazi d'importazione delle mercanzie, che saranno imbarcate ne'porti del Baltico sopra bastimenti coverti di real bandiera, e che saranno direttamente immesse ne'porti de'reali domini.

2. Che un tal favore sarà soltanto accordato per la sola prima volta a'bastimenti coverti di real bandiera che intraprendono ed eseguono viaggi pel Baltico, e purchè il bastimento abbia levato per quei porti un carico di generi indigeni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, prevenendola di aver benanco comunicata tal sovrana risoluzione a questa generale amministrazione de'dazi indiretti.

— 1646 —

Reale Rescritto del 9 gennaio 1828 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia, col quale si tracciano te norme come liquidare il prezzo dei fondi soggetti ai dritti promiscui.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 21 maggio ultimo, 1. carico, relativamente alle doglianze inoltrate dalla duchessa di Ferrantina, e dal duca di Sperlinga di un'erronea interpetrazione che credono vogliasi dare a loro danno e di tutti i proprietari di fondi soggetti a dritti promiscui, all'art. 1. del decreto del dì 11 settembre 1825 col quale furono stabilite le norme come valutarsi tali dritti, e le osservazioni sul proposito fatte dall'E. V. e quanto da loro si espone ; e la M. S. volendo toglier qualunque dubbio che potesse sorgere in appresso nell'applicazione dell'articolo suddetto, e portarvi la maggior possibile chiarezza, onde evitare ulteriori reclami da parte de'particolari interessati, udita la consulta di cotesta parte de'reali domini, nel consiglio di stato ordinario del 27 dicembre ora spirato, si è degnata ordinare le seguenti cose.

1. Nella Sicilia ulteriore il prezzo de'dritti promiscui sarà valutato nell' interesse degli esercenti le servitù pel capitale corrispondente al decimo della somma de'fitti da loro convenuti in un decennio da fissarsi sopra le locazioni degli ultimi anni 14, tolti due anni della massima e della minima fruttificazione.

2. Qualora non si trovino, per tutti gli anni del periodo anzidetto gli strumenti di affittanza di tali dritti o servitù, saranno impiegati gli esperti per riferire il fruttato in cia-

scuno degli anni 14; o in quelli ne' quali manca locazione, a fine di dedurne la somma de'frutti del decennio ordinario.

3. Sarà assegnato, a soddisfazione del prezzo così liquidato una porzione del predio serviente che vi corrisponda nel suo valore alla ragione del 5 per cento eccetto il caso di cui tratta l'art. 11 di esso decreto.

4. La valutazione di questa parte del predio seguirà precedente la relazione di uno o più esperti da nominarsi *ex officio*.

5. Tanto nell'estimazione del dritto alla servitù, quanto nell'estimazione della parte del predio da assegnarsi entreranno in calcolo tutti gli elementi che potranno essere ricavati direttamente o indirettamente dalle particolari circostanze, e rispetto al prezzo delle terre, avrà luogo, ove si possa, la considerazione della somma de'fitti del decennio risultante sotto le stesse norme date per la sollecitudine di tali dritti perchè gli atti mostrino il giusto frutto scevro dall'influenza della servitù.

Nel real nome partecipo ciò all'E. V. perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente, riserbandomi di rimetterle, tosto che sarà munito della sacra firma della M. S. la copia conforme del real decreto.

— 1647 —

Ministeriale degli 11 gennaio 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato con cui si comunica il real rescritto relativo ai beni di antica provvenienza dei monisteri soppressi, ignoti, e poi scoverti, dichiarati di pertinenza del patrimonio regolare.

Il consigliere ministro segretario di stato delle finanze in data dei 5 del corrente mese mi ha partecipato quanto segue.

« Nel consiglio ordinario di stato dei 17 dello scorso mese « ho rassegnato al Re la quistione da tanto tempo agitata, « se i beni di antica provvenienza dei monisteri soppressi, « ignoti e poi scoverti, o che potranno scovrirsi in appresso, « posti nella dipendenza indicata dall'articolo 12 del decreto « dei 10 ottobre 1814 debbano intendersi in potere del de- « manio al ritorno del legittimo Sovrano in questa parte « dei suoi dominî da quella dei dominî al di là del faro; « ovvero trasferiti in supplemento di dotazione alla cassa di « di ammortizzazione: e gli ho rassegnato i diversi pareri « emessi su tal proposito, e specialmente quelli emessi dalla « consulta dei dominii di qua del faro, i di cui componenti « non si sono trovati uniformi.

« La Maestà Sua eccitata dal suo mirabile zelo di reli-
« gione e di pietà, ha sovranamente rescritto che si adotti
« l'avviso del maggior numero de' consultori, quello cioè
« che dichiara di appartenenza del patrimonio regolare i
« beni suddetti.

« Io nel real nome ne do comunicazione a V. E. per in-
« selligenza e per l'uso che ne risulta, come anche in ri-
« contro a' diversi pregevoli fogli sull'oggetto, l'ultimo dei
« quali in data de' 20 ottobre 1827, nella prevenzione che
« la stessa comunicazione ho dato alla cassa di ammortiz-
« zazione per lo dovuto adempimento nella parte, che la
« riguarda ».

Comunico a cotesta commessione esecutrice del concordato la disopra enunciata sovrana risoluzione, perchè le serva di intelligenza e regolamento, e di riscontro a'suoi uffizî l'ultimo de' quali in data de' 3 settembre del prossimo passato anno.

— 1648 —

Reale Rescritto del 16 gennaio 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario generale di Napoli, con cui si dichiara causa ecclesiastica la controversia tra i parrochi di Marano e l'arciprete del Terziere di Capodimonte per la divisione dei lucri ecclesiastici.

Ho fatto presente al Re i reclami avanzati nel ministero degli affari interni, e comunicati da quel ministro segretario di stato in data de' 25 settembre 1822 a motivo che cotesta curia arcivescovile con decreto de' 15 settembre 1819 avea richiamato in osservanza altro suo precedente decreto del dì 1 agosto 1803 col quale i parrochi di Marano, e di altri comuni limitrofi vennero condannati di continuare a pagare, secondo il solito, all'arciprete del Terziere di Capodimonte grana venti per ogni esequie, malgrado che avverso il suddetto decreto del 1803 si fosse prodotto gravame dai parrochi suddetti presso l'allora delegato della real giurisdizione, ove rimase indeciso.

Ho umiliato altresì a S. M. quanto sull'assunto ha riferito cotesta curia con vari suoi rapporti; e ciò che si è rassegnato dalla consulta de' reali domini al di quà del faro, che d'ordine sovrano fu incaricata di discutere, e dare il suo avviso su gli enunciati reclami, la quale ha fatto rilevare di trattarsi nel caso presente di una causa meramente ecclesiastica, diretta a dividere un lucro ecclesiastico tra beneficiati ecclesiastici, la di cui competenza si è sempre riconosciuta per ecclesiastica. E la Maestà Sua approvando il parere della suddetta consulta, si è degnata di ordinare, che

cotesta curia seguiti a procedere secondo le regole in osservanza.

Nel real nome le partecipo, signor vicario, questa sovrana risoluzione per sua intelligenza e per l'uso conveniente, restituendole il processo, che mi rimise con rapporto del dì 15 ottobre 1824.

— 1649 —

Ministeriale del 19 gennaio 1828 diretta dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che in cambio delle polizze non si dee dare se non la moneta che rappresentan le polizze.

Con rapporto de' 2 corrente ella ha manifestato che avendo partecipato a' controlori delle provincie le disposizioni emesse da questa real segreteria con circolare de' 28 novembre riguardo al cambio delle polizze e delle fedi di credito il controloro presso la ricevitoria generale di Calabria ultra prima le abbia fatto osservare, che tal volta può avvenire, che da' particolari si presentino fedi di credito, e polizze in rame per cambiarsi, nell'atto che la cassa generale, trovandosi nell' assoluta mancanza del rame (come per lo più accade in quella provincia) per non trascurare l'adempimento delle cennate disposizioni, si vedrebbe forse obbligata di cambiar le dette polizze con monete di argento. Domanda quindi come in tal caso debba regolarsi, mentre colla ministeriale del 1 agosto 1827 proibendosi ogni speculazione abusiva de' ricevitori, si prescrive la esatta esecuzione de' regolamenti circa i versamenti, ed i pagamenti da farsi nelle stesse qualità delle monete che s' introitano.

E questa real segreteria le rescrive che in cambio delle polizze non si dee dare, che la moneta di rame, o di argento che le polizze rappresentano.

— 1650 —

Circolare dei 19 gennaio 1828 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili che determina dover cedere a carico dei notai le spese di posta per la spedizione dei repertori ai presidenti delle camere notarili per la correlativa numerazione e cifra.

È sorto il dubbio a carico di chi debba cedere la spesa di posta per la corrispondenza di uffizio, che i giudici di circondario debbono tenere col presidente della camera notarile della rispettiva provincia per la spedizione de' repertor. de' notai nel caso contemplato nel rescritto sovrano comunicatole a' 7 novembre 1827. Di accordo tra sua eccellenza

ministro delle finanze e me si è stabilito, che quante volte i notai voglian far uso della facoltà loro concessa coll'enunciato rescritto, siccome in tal caso debbono essi valersi necessariamente del mezzo della corrispondenza uffiziale del giudice del circondario, così que' che richiedono i nuovi repertori, pria di esaurire i vecchi, debbono affrancare i plichi, che il giudice spedisce al presidente della camera, e pagare la tassa de' plichi, che il presidente rimette al giudice per tali repertori.

— 1651 —

Circolare del 26 gennaio 1828 emessa dal sopraintendente generale degli archivi con la quale si prescrive che il trasporto delle carte agli archivi provinciali è a carico degli archivi stessi.

Sua eccellenza il segretario di stato ministro degli affari interni, in data de' 9 andante mese, mi partecipa la seguente sovrana risoluzione.

« Sua Maestà, cui ho avuto l'onore di rassegnare quanto ella propose a' 22 novembre ultimo sul dubbio, se le spese di trasporto delle carte delle diverse officine che si spediscono negli archivi provinciali, debbono, o no essere a carico dei medesimi, nell'ordinario consiglio di stato de' 20 decembre ultimo si è degnata di approvare, che il detto trasporto si esegua a spese degli archivi; nel real nome glielo partecipo per lo adempimento ».

Io nel dargliene la partecipazione, mi dò l'onore altresì di rimetterle copia del rapporto da me fatto, all'uopo pregandola di favorirmi riscontro al presente uffizio.

— 1652 —

Reale Rescritto del 26 gennaio 1826 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia col quale si danno disposizioni per punire i contrabandi di tabacco e di altri generi di privativa sorpresi nei conventi di medicanti.

Ho fatto presente a Sua Maestà, che nell'occupazione militare per i controbandi di tabacco ed altri generi di privativa scoverti ne' conventi de' PP. Mendicanti, sulla considerazione di non potere tali religiosi per loro povertà soddisfare le multe pecuniarie stabilite dalla legge si adattarono le punizioni economiche di tre mesi di reclusione nel convento per i sacerdoti, e dell'espulsione dall'ordine pe' laici: che tali punizioni in occorrenza di simili contrabandi sono state con sovrane determinazioni dispensate a carico de' religiosi contravventori, ed in taluni casi è stato ordinato ai

rispettivi provinciali di fare contro i religiosi suddetti uso non solo delle reprimende e minacce, ma pure de' gastighi, che trovassero convenienti ed opportuni; onde nell'avvenire non cadessero in simili falli, ed avessero una punizione per quelli già commessi e servisse anche di salutare esempio agli altri religiosi delle loro monastiche provincie. Ho pure rassegnato a Sua Maestà un foglio del ministro delle finanze, col quale ha fatto sapere, che in poco più di un anno, oltre i vari controbandi di tabacco sorpresi ne' conventi di mendicanti pe' quali trovansi date le disposizioni per eseguirsi le corrispondenti misure di punizioni, se ne sono recentemente scoverti altri tre, uno nel convento de' riformati di Tropea a carico del religioso fra Michelangelo da Tropea, l'altro nel convento de' riformati di Nardò a carico del P. Guardiano, ed il terzo nel convento de' cappuccini di Casarano a carico pure del guardiano. Osservando quindi il detto ministro, che la frequenza di tali frodi tra religiosi mendicanti, i quali ricevono dalla sovrana munificenza un'annuale limosina di tabacco, possa derivare dalla minorazione delle pene, che poco e forse niente più temono; ha proposto adattarsi misure di maggior rigore, da eseguirsi tanto nel caso degli ultimi tre controbandi, quanto per gli altri, che potranno in appresso commettersi. E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 24 decembre ultimo ha risoluto di non farsi alcuna alterazione alle disposizioni, che sono in vigore per la repressione de' controbandi commessi da' frati. Ha ordinato però, che si avverta a tutt'i conventi de' mendicanti che da ora innanzi per simili controbandi si applicheranno le pene non solo a' contravventori, ma benanche a' superiori de' conventi, dove i medesimi si trovassero dimoranti.

Nel real nome lo partecipo a V. E. in riscontro al suo foglio de' 26 settembre del prossimo scorso anno, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1653 —

Circolare del 30 gennaio 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che nelle verifiche delle terre in pendio i comuni pagano le vetture ai sindaci, e le indennità ai periti.

Di riscontro al suo rapporto de' 20 decembre ultimo sulle spese fatte da' sindaci de' capi luoghi di circondario, per la verifica de' luoghi in pendio della provincia, le partecipo, che i rispettivi comuni debbono pagare le spese di vettura pe' sindaci, e le vacazioni a' periti.

— 1654 —

Ministeriale del 30 gennaio 1828 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che i certificati, che si scrivono dagli uscieri in piedi degli avvisi per appalti di cespiti regi debbono andare esenti dalle formalità del registro.

Sulla proposizione del direttore generale de' rami e dritti diversi V. E. inteso il consultore del governo è stato di parere, secondo che si compiace manifestarne con suo pregiatissimo officio del 22 dello stesso novembre 2. carico n. 5060 che i certificati, che si scrivono dagli uscieri in piè degli avvisi sugli appalti di cespiti regi, a che son diretti ad attestare le loro pubblicazioni debbano andar esenti dalle formalità del registro come ne sono esenti, in virtù dell'art. 6 del sovrano rescritto de' 9 maggio 1820 i simili certificati negli appalti di cespiti comunali.

Oltre ad una certa legge di convenienza, come saggiamente riflette V. E. di non doversi i cespiti regi riputare meno privilegiati de' comunali, l'amministratore generale del registro e bollo, che ho voluto interrogare, ha osservato, che la esenzione degli affissi, e conseguentemente di certificati, che sono un loro atto accessorio, dalle formalità del registro ebbe per base per gli appalti, come non può non averla per gli appalti regi, la giusta considerazione di doversi questi atti riputare a buon dritto come atti di pubblica amministrazione, i quali per l'articolo 16 numero 3 della legge del 21 giugno 1819 vanno esenti del registro.

Per questa considerazione soggiunge l'amministratore generale che in giugno 1820 ne fu fatto il dubbio, ed è stato in questi reali domini costantemente osservato, che tanto gli affissi, quanto i loro certificati di pubblicazione negli appalti de' cespiti regi non si sottopongono alle formalità del registro.

Essendo dunque il parere di V. E. appoggiato non solamente a giuste ragioni di convenienza, ma allo stesso spirito della legge, che animò la sovrana determinazione pei comuni, alla pratica inosservanza in questi reali domini, io crederei che possa l'E. V. liberamente dare gli ordini, che al succennato di lei saggio parere corrispondono.

— 1655 —

Circolare del 2 febbraio 1828 emessa dal ministro di polizia generale portante le istruzioni per reprimere gli oziosi ed i vagabongi nella città di Napoli.

Le rimetto un esemplare delle istruzioni, che sono state compilate pe' vagabondi, e gli oziosi di questa capitale, con approvazione sovrana.

Il temperamento del servizio militare ch'ella scorge prescritto in tali istruzioni è esclusivamente applicato a questa capitale, ed in conseguenza non dee menomamente intrattenerla.

Gli oggetti su' quali credo di poter richiamare la sua attenzione sarebbero soltanto le definizioni marcate nell'articolo 2. e le precavenze repressive, che porgono materia agli articoli 3, 4, 5, 6, 7 ed 8, sempre però avuto riguardo alle circostanze locali valutabili unicamente, e discrezionalmente dalla di lei prudenza, secondo che meglio ella stima.

Oltre a ciò non è nemmeno mio divisamento di limitare le risorse de' mezzi che il suo accorgimento e le sue conoscenze topografiche, ed il calcolo dello insieme di tutte le circostanze locali potranno suggerirle in questa categoria. Ma ho voluto soltanto non farle ignorare un sistema che si è stimato utile di praticare per questa dominante, e di cui qualche regola potrà anche confarsi o modificarsi per le provincie, o per taluni luoghi di queste, essendo comune l'oggetto di minorare la massa de' vagabondi, e degli oziosi, d'onde sorge la classe de' facinorosi di ogni genere.

Istruzioni del 30 gennaio 1828 per l'adempimento degli ordini emessi da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 13 luglio 1827 intorno agli oziosi, e vagabondi addicibili al servizio militare.

Art. 1. Per alleviare alla città di Napoli il numero dei coscritti pel contingente della leva del 1826 si prenderanno per addirsi al servizio militare, i vagabondi e gli oziosi, nelle persone de' quali concorrono le seguenti condizioni:

1. L'età di anni 16 a 35.

2. La misura non minore di piedi cinque, la quale potrà essere anche due linee di meno per quelli, che non avranno gli anni venti.

3. La esenzione di condanne pronunziate per reità infamanti.

L'attitudine fisica in conformità dei regolamenti militari.

Art. 2. Saranno contemplate come vagabondi le seguenti persone:

1. Quelle che non hanno possidenze, industria, arte, o qualsivoglia occupazione, assegnamento fisso, o giornaliero, o altro mezzo sicuro di sussistenza di tal natura.

2. Quelle che istruite in un arte qualunque, o dedicate dapprima ad un genere di occupazione, si sono poscia abitualmente date in preda dell'ozio, e non possono provare i mezzi diretti ed indubitati della loro sussistenza.

3. Saranno egualmente considerate per vagabondi quelle persone, che attendendo interrottamente all'esercizio di una arte, o di altra occupazione, si rendono d'altronde marcabili par lo dispendio, che notoriamente eccede i loro lucri nell'alimentare de' vizi abituali come il giuoco, il vestimento lussoso, le dissolutezze, le gozzoviglie, ecc.

4. Finalmente saranno comprese nella medesima classe quelle persone, che vanno pitoccando l'elemosina, quantunque siano idonee alla fatica, sia per l'età, sia per non avere alcun difetto organico, che loro impedisce di lavorare.

Art. 3. Niuno degl' individui contemplati nel precedente articolo potrà sottrarsi al servizio militare a meno che non offra la malleveria:

1. di un notorio possidente,
2. di reputato negoziante,
3. di un probo capo artefice.

4. Tale malleveria però deve importare l'obbligazione dei garanti per far essere indubitatamente, e giornalmente applicata ad un onesto mestiere la persona che si vuole garetire e ciò sotto l'obbligo da contrarre di una multa non minore di ducati cento, e dell'arresto personale in caso d'insolvibilità. Sotto lo stesso obbligo potrà il garante fare l'assegnamento mensile non meno di ducati sei a pro dell' individuo che assume a garentire.

L'arresto non sarà minore di giorni quindici, nè maggiore di un mese. Per la multa e per l'arresto si procederà dalla prefettura in linea economica di polizia, ond' evitarsi ogni lungheria. Per tali multe la prefettura di polizia porterà un esatto registro, e l'importo di esse dovrà essere versato a beneficio del real albergo de' poveri in ogni bimestre.

5. Sarà precipua considerazione dell' obbligo di malleveria, che il garante debba esibire alla polizia del rispettivo quartiere in ogni ultimo giorno del mese il documento dell'effettivo, e giornaliero esercizio del mestiere della persona garantita, o la ricevuta del pagato assegnamento, munita della firma del parroco, il quale contesti l'effettivo pagamento eseguito.

6. Il documento del mestiere esercitato consisterà nel certificato dell' individuo presso del quale la persona garantita lavori, o sia occupata, e nell'assicurazione di due probi complatearl, e del parroco, i quali contestino le circostanze certificate. Il garante dovrà anche soscrivere lo stesso documento.

7. La mancanza della esibizione del divisato documento, o della ricevuta dell'assegnamento sarà considerata dopo elasso il decimo giorno del mese susseguente, come infrazione dell' obbligo di garantia, come sopra contratto.

8. In ogni caso che il garante voglia sottrarsi dall'obbligo non basterà che lo dichiari alla polizia del quartiere presso di cui segnò la garantia, ma dovrà in pari tempo presentare alla stessa l' individuo garantito potendo all' uopo chiedere il braccio forte per farlo presentare.

9. I commissari di polizia de' rispettivi quartieri saranno incaricati dell' esecuzione delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

Essi dovranno verificare sotto la loro diretta responsabilità gli oziosi, e vagabondi esistenti nell' ambito di loro giurisdizione, e procederne all'arresto per fare addire al servizio militare coloro ne' quali concorrono le condizioni di età, statura ec. dianzi indicate, e per adottare altre convenevoli disposizioni per quelli forniti delle condizioni stesse.

10. Gli elementi da costituire la pruova del vagabondaggio saranno esauriti da' commissari de' quartieri medesimi nella loro espertezza, integrità, ed accorgenza.

Non potrà alcuno di tal classe essere spedito al servizio militare, se non è stato prima direttamente inteso, ed osservato dal prefetto di polizia in presenza del rispettivo commissario.

11. Secondo che progressivamente verrà eseguita la verifica, ed arresto dei vagabondi, ed oziosi de' quartieri, i rispettivi commissari si accelereranno a rimetterne gli stati nominativi alla prefettura, distinguendo a loro avviso coloro che credono idonei al servizio militare da quelli che non ne abbiano le condizioni per adottarsi dal prefetto il più che si conviene per tali due classi.

12. In seguito della rimessa di simili stati il prefetto medesimo procurerà le perquisizioni necessarie a conoscere se gl' individui addicibili al servizio militare siano esenti da condanne pronunziate per reità infamanti, o se per reità dello stesso genere sia stata loro accordata la libertà provvisoria. A tale uopo si porrà d' accordo col procuratore generale del Re presso la gran corte criminale di Napoli per le facilitazioni dirette a conseguire tali perquisizioni con la maggiore

speditezza possibile. Per le perquisizioni che occorresse di fare venire dalle gran corti criminali delle provincie si dirigerà ai rispettivi intendenti.

Il prefetto di polizia spedirà al primo deposito di leva gli individui, pe' quali le perquisizioni non menano a condanna di reità infamanti, nè contengono la circostanza di libertà provvisoria per delle reità somiglianti, colla prevenzione, che se non vengono dal deposito trovati idonei al servizio militare sieno posti a disposizione della polizia.

14. Il prefetto in ogni bimestre formerà, e rimetterà al ministro della polizia generale un prospetto complessivo con la indicazione de' quartieri, nomi e cognomi, e patria degli arrestati, colla distinzione di quelli ammessi al servizio militare dagli esclusi, colle osservazioni corrispondenti a questa ultima classe, e con l'avviso delle misure che crede poter convenire agli individui in essa compresi.

— 1656 —

Reale Rescritto dei 6 febbraio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se gli atti di soprascrizione dei testamenti mistici debbano essere scritti per intero dai notai.

Ho rassegnato a Sua Maestà il dubbio sorto, se gli atti della soprascrizione de' testamenti in forma mistica debbano essere scritti per atto pubblico, ovvero possono scriversi da altri, apponendovisi dal notaio soltanto la data e la firma, come è prescritto per gli atti notarili. — E la Maestà Sua, nel consiglio ordinario di stato de' 4 andante, uniformemente all'avviso della consulta generale del regno, si è degnata dichiarare, che per gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici debbano osservarsi le medesime regole, che sono in vigore per la formazione degli altri atti notarili. — Nel real nome lo partecipo alle signorie loro per la dovuta intelligenza de' rispettivi collegi, e delle camere notarili.

— 1657 —

Reale Rescritto del 13 febbraio 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario generale di Napoli per la fondazione in questa capitale dell' istituto delle religiose Sagramentine.

Nell'atto che ho rassegnato a Sua Maestà quanto il cardinale arcivescovo di Napoli, ed indi ella hanno riferito in appoggio delle suppliche del cavaliere D. Lelio Rivera, del giudice di gran corte civile D. Domenico Napolitano, e del

cavaliere D. Giuseppe Buonocore, tendenti ad ottenere il sovrano permesso per la fondazione in questa capitale dell'istituto delle religiose Sagramentine, o sieno adoratrici perpetue del SS. Sagramento, e la concessione di un locale analogo ad un tale oggetto; ho dato esatto conto a Sua Maestà di quel, che per la dotazione della detta casa religiosa si è finora offerto, e che è descritto nelle varie carte esibite dagli stessi ricorrenti, dalle quali risulta, che per l'istallazione del suddetto religioso istituto si ha già una dotazione di ducati 12000 in tante obliganze di pii oblatori, che concorrono ad una tale opera, ed il di cui numero si è fatto sperare che sarà semprepiù accresciuto, mercè le cure, e lo zelo de' suddetti ricorrenti, e principali promotori dell'opera; che oltre a ciò vi è il legato della defunta contessa dell'Acerra di annui ducati 1200 per la dotazione dello stesso istituto; e che infine vi sono le obbliganze di ducati 600 per la compra delle cere necessarie per lo culto di perpetua adorazione del SS. Sagramento, e di ducati 3400 per le prime spese occorrenti alla istallazione di una tale casa religiosa; per la di cui realizzazione gli anzidetti promotori dell'opera hanno assicurato, che faranno venire da Roma sollecitamente, previo il sovrano permesso, ed i reali uffizi presso il S. Padre, due suore del cennato istituto in uno de' conservatori di questa capitale, onde istruire nelle pratiche dell' istituto medesimo tutte coloro che potranno esservi ammesse.

Nella conoscenza di tutto ciò la Maestà Sua secondando gl' impulsi del suo real animo intento perennemente a promuovere le opere, che sono dirette al vantaggio spirituale, come è quella della istituzione delle adoratrici perpetue del SS. Sagramento, e ravvisando nel tempo stesso che con i mezzi offerti possa incominciarsi l' intrapresa dell' enunciato stabilimento; si è la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 1 del corrente mese degnata per ora di destinare per lo stabilimento medesimo il locale del soppresso monistero di S. Giuseppe de' Ruffi, facendosi passare le religiose, che ora vi convivono, in altri monasteri; e di fissare il termine di due anni, per concretare tutto ciò che occorre alla realizzazione dell' indicato stabilimento. Ha nel tempo stesso Sua Maestà dichiarato, che se nel detto termine l'opera sarà stata pienamente mandata ad effetto, la Maestà Sua si degnerà di emanare le ulteriori sovrane risoluzioni per la definitiva approvazione dell' istituto, e delle sue regole; in diverso caso il destinato locale di S. Giuseppe de' Ruffi dovrà restituirsi al governo. Per la maggiore facilitazione dell' opera si è finalmente Sua Maestà degnata di destinare una deputazione la quale sia preseduta da lei, e composta da' medesimi in-

dividui ricorrenti cavaliere D. Lelio Rivera, dal giudice di gran corte civile D. Domenico Napolitano, e dal cavaliere D. Giuseppe Buonocore, a' quali vuole Sua Maestà sieno aggiunti il Principe di Fondi, ed il Marchese Sessa.

Nel real nome partecipo a lei queste sovrane risoluzioni per sua intelligenza, per lo corrispondente adempimento; prevenendola di essersi da me passati gli avvisi analoghi ai soggetti di sopra enunciati, che da Sua Maestà sono stati destinati a far parte della deputazione per lo stabilimento delle Sagramentine.

— 1658 —

Reale Rescritto del 13 febbraio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si accorda a coloro che fino al 1827 han trasgredito lo adempimento delle obbligazioni imposte negli art. 57 e 58 delle leggi civili la condonazione delle pene sanzionate a loro carico nell'articolo 347 delle leggi penali.

V. E. con rapporto del 23 gennaio, e con altri susseguenti ha fatto conoscere l'esteso numero d'individui che in parecchi comuni di cotesta parte de' reali domini sono incorsi nella pena sanzionata dall' art. 347 delle leggi penali per non aver adempiuto alle dichiarazioni di nascita nel termine dalle leggi civili prescritto. L'E. V. nel far conoscere questo inconveniente ha aggiunto altresì essere della sovrana clemenza lo accordare la condonazione di questa pena a' controventori, e ciò tra per lo loro numero, come per altri particolari che ha rilevato concorrere nella specie. Sua Maestà, alla quale ho rassegnati questi rapporti di V. E. nell'ordinario consiglio di stato de' 4 del corrente mese, si è degnata accordare per questa sola volta, e senza che passi per esempio a tutti coloro, che in cotesti reali domini sino a tutto lo scorso anno 1827 abbiano trasgredito l'adempimento delle obbligazioni imposte negli articoli 57 e 58 delle leggi civili la condonazione della pena sanzionata a loro carico nell' art. 347 delle leggi penali.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1659 —

Ministeriale dei 14 febbraio 1828 diretta dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore generale dei rami e dritti diversi portante taluni chiarimenti per la restituzione de' depositi fatti presso i ricevitori del registro.

L'articolo 8 del real decreto de' 9 giugno 1820 intorno alla restituzione de' depositi giudiziari prescrive, che tali depositi debbano restituirsi dagli stessi ricevitori del registro, che gli avranno ricevuti previo il mandato dell'autorità giudiziaria, e le formalità all'uopo stabilite, e che l'estratto esecutivo della parte dispositiva della sentenza, o decisione, che avrà prescritta la liberanza del deposito, debba esibirsi dalle parti interessate all'autorità giudiziaria competente, la quale con suo officio invierà per mezzo delle stesse parti tale estratto al ricevitore del registro per eseguire il pagamento. E quindi è ordinato all'art. 9 dello stesso decreto, che il ricevitore in veduta dell'officio sopra enunciato debba subito eseguirne il pagamento.

Or si è fatto supporre, che forse dopo siffatte disposizioni null'altro dovere per la restituzione de' depositi, di cui si tratta incombe al ricevitore, o a chi restituir deve il deposito, se non che di ripetere l'estratto della parte dispositiva della sentenza, o decisione, che lo abbia ordinato, ne' modi dal detto real decreto prescritti; perlocchè è stato promosso il dubbio, se in virtù del ripetuto decreto si fosse derogato agli art. 638, 639 e 640 della parte 3 del codice, ne' quali è prescritto, che non possa darsi esecuzione ad un giudicato, che ordinasse un dissequestro, una cancellazione di qualsivoglia iscrizione d'ipoteca, un pagamento, o qualunque altra cosa, che debba fare un terzo, o che debba farsi a di lui pregiudizio se non dietro un certificato del patrocinatore della parte istante, che dichiari la data della notificazione della detenzione fatta al domicilio della parte condannata, e sopra un attestato del cancelliere, il quale affermi che non esista nè opposizione, nè appello contro la sentenza medesima.

Avendo io all'uopo inteso il parere dell'agente del contenzioso, e quello del consultore del governo ho considerato, che l'abrogazione di una legge può soltanto ripetersi o da una disposizione espressa in una legge posteriore, o da una inconciliabilità della legge posteriore con le antecedenti; che ove le leggi antecedenti non sono state espressamente rivocate; e possono le medesime con le leggi posteriori conciliarsi: allora restando le precedenti in vigore devono avere la loro esecuzione; che nel caso particolare nessuna abro-

gazione degli art. 638 e seguenti della 3 parte del codice si vede espressa nel citato real decreto de' 9 giugno 1820, come neppure alcuna inconciliabilità si presenta, poichè è compatibilissima l'esibizione della sentenza con la presentazione de' certificati richiesti da' citati articoli del codice: e che finalmente quanto si prescrive ne' mentovati articoli non è semplicemente formalità, ma bensì riguarda la sostanza della materia, perchè potrebbe avvenirne un danno positivo a' terzi i quali rivocata in via di opposizione, o di appello la sentenza, o decisione prescrivente la restituzione del deposito, non troverebbero più esistente il danaro depositato, perchè restituito in vigore della prima sentenza.

Quindi tenendo io presente quanto prescrivesi nell'art. 540 cioè che i sequestratari, i conservatori, e tutti gli altri incaricati di simili uffici sono obbligati a dare esecuzione alla sentenza in virtù del certificato, che nel registro non esiste alcuna opposizione ed appello, ho risoluto di dichiarare, che per le disposizioni del real decreto de' 9 giugno 1820, e del successivo regolamento relativo alla restituzione de'depositi non è stato affatto derogato a quelle de'mentovati artic. 638 639 e 640 della 3 parte del codice, e che la real tesoreria, i ricevitori del registro, e tutti coloro, a' quali è commesso il pagamento, o la restituzione de' depositi giudiziari non debbano prestarvisi se non previa, secondo i casi, la esibizione de' certificati, de' quali è parola nel riferito art. 633.

— 1660 —

Ministeriale dei 14 febbraio 1828 emessa dal luogotenente generale dei reali domini al di là del faro col quale si determina che elevandosi dalla regia scrivania dei dubbii sugli elementi delle liquidazioni per compensi di offici aboliti, che esigono esame e conoscenza di giudice, la gran corte dei conti, sulla domanda della parte debba provvedere come di dritto.

Mi è stato fatto presente l'appuntamento di cotesto consiglio di tesoreria emesso sul di lei rapporto, con cui ha chiesto degli schiarimenti sul modo di formare le liquidazioni sui compensi da darsi a' possessori di offici aboliti, e relativamente alla quota corrispondente alla responsabilità degli offici aboliti da dedursi a carico del cavaliere D. Giuseppe Gioieni, e del cavaliere D. Francesco Paternò Castello sulla rendita di lordo, che potrebbe a' medesimi assegnarsi pe' rispettivi offici aboliti, e sulla eguale deduzione da farsi a carico di altri possessori di offici aboliti, che sieno nello stesso caso dei mentovati due cavalieri; ed ho conosciuto, che il consiglio ha rilevato che la scrivania di razione nella specie, e nei

casi simili, ne' quali non concorrono tutti tre gli oggetti contemplati nell'articolo 3 delle istruzioni de' 17 marzo 1812, non può attribuire ad alcuno di essi distintamente la quota di diminuzione, e che deve la parte cui interessa informarsi per via della gran corte dei conti degli elementi della deduzione da farsi dalla scrivania medesima.

Ho ponderato del pari quanto in proposito ha manifestato il procuratore generale dalla gran corte de' conti, e quindi uniformandomi al parere del consiglio di tesoreria avvalorato dal procuratore generale surriferito, vengo ad ordinare, che il regio scrivano di razione qualora sorgeranno de' dubbi su gli elementi delle liquidazioni per compensi di offici aboliti, che esigono esame e conoscenza de' giudici, com'è nel caso in quistione quello di fissare la rata corrispondente alla responsabilità degli offici, deducibile dal compenso, sospenda i lavori ulteriori della liquidazione, e proponga l'occorrente per mezzo dell'enunciato procuratore generale presso la gran corte de' conti, alla stessa gran corte de' conti, perchè la medesima sulla domanda della parte interessata provveda come di dritto. Partecipo ciò a cotesto consiglio per l'uso corrispondente in pari data, e ne prevengo lei per l'uso conveniente.

— 1661 —

Circolare del 20 febbraio 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si stabilisce che la multa del decimo contro i beneficiati oscitanti ad esibire i certificati di esistenza, si calcoli sulla rendita netta.

Il ministro segretario di stato delle finanze mi fece conoscere il dubbio propostogli dal regio procuratore presso cotesta amministrazione diocesana, se, cioè, il decimo per la multa comminata contro i titolari oscitanti alla esibizione del certificato di loro esistenza dovesse calcolarsi sulla rendita lorda, ovvero sulla netta di pesi. Ed ora lo stesso signor ministro mi ha riscontrato di convenire nel mio divisamento che il decimo suddetto si calcoli sulla rendita purgata da pesi, per cui ne andrà a dare uniforme risposta al regio procuratore divisato.

Lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1662 —

Reale Rescritto del 4 marzo 1828 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che il marito non titolato di una moglie titolata possa far uso dei titoli di costei.

È sorto il dubbio, se coloro i quali non sono rivestiti di titoli di nobiltà, contraendo matrimonio con donne titolate possano far uso di que' titoli, che per proprio dritto si godono dalle di loro mogli.

Rassegnato al Re tale dubbio, ha considerato la Maestà Sua che quantunque per legge non sia ciò autorizzato, pure per effetto di una inveterata consuetudine sia invalso il costume di usarsi dal marito il titolo della moglie.

Ad oggetto quindi di stabilirsi su di ciò una sicura norma ed eliminare gli abusi, ha Sua Maestà risoluto per massima, che il marito della titolata possa far uso personalmente del titolo di cui gode la di lui moglie, durante però la costanza del matrimonio, o del di lui stato di vedovità, salvo i cambiamenti, che Sua Maestà giudicherà di fare nella nuova legge della nobiltà.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso, che convenga di sua parte, essendosi passato il corrispondente avviso al ministro segretario di stato della polizia generale per ciò che riguarda i dominî al di quà del faro.

— 1663 —

Reale Rescritto del 15 marzo 1828 partecipato dal ministro di guerra e marina a quello delle finanze col quale si prescrive che gli uffiziali condannati a pene correzionali debbon riguardarsi come se fossero alla terza classe.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 3 corrente mese si è degnata ordinare, che gli uffiziali condannati a pene correzionali, dal giorno in cui sortono dalla prigionia terminata la condanna, fino al dì nel quale rientrano nello impiego, debbano essere riguardati pel pagamento del soldo come alla terza classe, cioè in attenzione di destino, dovendosi in tal modo considerare il secondo Tenente D. Salvatore Torrente, il quale a' 5 marzo 1826 sortì dall'espiazione della prigionia de' 6 mesi, e con real decreto del 1 giugno detto anno fu nominato segretario dell'isola del marittimo, ove prese possesso nel 1 agosto susseguente: prescrivendo inoltre la Maestà Sua, che gli offiziali nella specie non deb-

bano però oltrepassare il periodo de' due mesi fissato dallo articolo 160 della ordinanza amministrativa militare dal termine della pena alla reintegra dell' impiego. Nel real nome ho l'onore di partecipare a vostra eccellenza siffatta sovrana determinazione, pregandola di farne curare lo adempimento per la parte che riguarda la real tesoreria.

— 1664 —

Reale Rescritto del 18 marzo 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la restituzione delle multe ed ammende giudiziarie civili.

Analogamente a quanto è stato di accordo combinato tra il signor ministro di grazia e giustizia e me intorno alla forma del documento, che a' termini dell'art. 10 del decreto de' 7 novembre 1826 debbono le parti presentare per ottenere la restituzione delle multe giudiziarie civili, sono state dirette dal prelodato signor ministro in questi reali domini agli agenti del pubblico ministero, e da me all'amministratore generale del registro e bollo le seguenti disposizioni.

« Sul registro, che a' termini dell'art. 6 dello stesso real decreto dee tenersi in ciascuna cancelleria sarà aggiunta una nuova rubrica sotto la quale sarà indicata la sentenza, o decisione in ultima istanza, o passata in giudicato, la quale abbia rivocata quella di condanna.

« La parte che pretenda la restituzione dell'ammenda dovrà esibire al cancelliere, che ha rilasciato l'estratto di condanna, giusta l'art. 3 del citato decreto la sentenza, o decisione pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato, colla quale è rimasta annullata la condanna.

« 3. Il cancelliere prenderà nota sul suo registro di questa sentenza, o decisione, e quindi ne rilascerà in carta libera e gratuitamente il corrispondente certificato.

« In questo certificato il cancelliere esprimerà chiaramente che la sentenza, o decisione, la quale ha revocato quella che ha dato luogo all'esenzione della multa sia stata pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato.

« Cotesto certificato sarà vidimato ed approvato presso i collegi giudiziari dagli agenti del pubblico ministero, e presso i tribunali di commercio, i giudicati di circondario, e gli uffizi di conciliazione da' rispettivi presidenti, giudici, e conciliatori, o da' funzionari destinati a supplirne le veci.

« Sulla esibizione di questo certificato la parte dovrà conseguire la restituzione della multa.

« Sembrando necessario per l'uniformità del metodo, che

le disposizioni medesime siano rese comuni a cotesti reali domini, da che pel decreto del 3 settembre 1827 sono state a' medesimi estese le prescrizioni contenute nel succennato decreto de' 7 novembre 1826 ho l'onore di parteciparle alla eccellenza vostra perchè si compiaccia, se lo giudica, di farle costì adottare.

— 1665 —

Circolare del 22 marzo 1828 emessa dal direttore generale dei ponti e strade colla quale si determina che nelle verifiche dei fondi da dissodarsi e disboscarsi deve badarsi che il combustibile non venga a mancare ai comuni vicini.

Sua Eccellenza il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze con suo autorevole dispaccio del 15 corrente ha manifestato a questa direzione generale che le cure del consiglio forestale nel proporre a quella real segreteria le domande di permissione di disboscamenti e dissodamenti, debbono ridursi a verificare se vi concorrono tutte le condizioni prescritte dalla legge del 21 agosto 1826, e sopratutto quelle dall'art. 17 determinate; badando in primo luogo, se accordandosi i chiesti dissodamenti, *rimanga quantità sufficiente di combustibile*, *non solo nel tenimento in cui è posto il fondo che chiedesi dissodare*, *ma nei comuni ancora che a quello son più vicini.*

Ella farà nota a tutte le guardie generali sue dipendenti la suddetta disposizione ministeriale, acciò ne' processi verbali che saranno per distendere cogl' ingegneri, e co' sindaci in conformità dell'art. 18 non ometessero d' indicare, sotto la loro più stretta responsabilità, l'estensione boscosa esistente non solo nel tenimento del comune in cui è situato il fondo da dissodarsi, ma eziandio nel tenimento de' comuni più vicini, che additeranno co' rispettivi loro nomi, specificando se la dissodazione può arrecar penuria di combustibile a'comuni medesimi.

Quando poi l' intendente le chiederà il suo parere a' termini dello stesso articolo 18, ella tenendo presente il processo verbale di verificazione, di cui la guardia generale le avrà diretta una copia informe, e le mappe selvane per rilevare la veridicità di ciò che concerne la più, o meno quantità di combustibile, gli farà le sue osservazioni, che comunicherà nello stesso tempo con apposito rapporto a questa direzione generale.

— 1666 —

Circolare del 29 marzo 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gli atti dei consigli provinciali si rimettono al ministro direttamente dai presidenti dei medesimi.

Avendo rassegnato a Sua Maestà il Re (N. S.) il dubbio proposto dal consiglio provinciale di Terra di Lavoro, se gli atti delle sessioni del consiglio, che contengono la discussione degli oggetti amministrativi attribuiti a' consigli provinciali dalla legge, ed i suoi voti pe' medesimi, debbano essere trasmessi dal presidente del consiglio al ministro degli affari interni direttamente, o per mezzo dell'intendente della provincia, ch'è incaricato a manifestare la sua opinione su' medesimi per effetto della sovrana risoluzione de' 6 marzo 1824; la Maestà Sua inteso l'avviso della consulta de' suoi reali domini di quà del faro, ha rivocato la sovrana risoluzione dei 6 marzo 1824, e vuole che per la detta rimessiva, osservandosi quanto prescrive la legge de' 12 decembre 1816 si presentino, o si rimettano direttamente dal presidente gli atti del consiglio provinciale al ministro degli affari interni, il quale potrà in seguito domandare gli schiarimenti, che occorreranno prima di presentarli alla sovrana risoluzione.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ella la comunichi al consiglio provinciale, ed al suo presidente nella imminente sessione.

— 1667 —

Ministeriale del 2 aprile 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Trivento sul dubbio se i certificati di esistenza che son tenuti di presentare i titolari di semplice beneficio ecclesiastico, debbano esigersi anche dai canonici e dai parrochi.

Manifestandomi vostra signoria illustrissima e reverendissima la condotta tenuta da cotesta amministrazione diocesana di farsi esibire cioè i certificati di esistenza da' soli titolari di beneficio ecclesiastico semplice, mi ha proposto il dubbio; se si debbono del pari esigere da' canonici della cattedrale da quelli delle chiese collegiate, da' partecipanti delle ricettizie, e de' parrochi.

Io fo noto a vostra signoria illustrissima e reverendissima che a tenore de' reali decreti del dì 11 gennaio 1820 e del 5 ottobre 1825, il certificato di esistenza deve esibirsi dai titolari di que' benefici, che nella vacanza ricadono all'amministrazione diocesana.

— 1668 —

Circolare del 2 aprile 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che gl' intendenti, i procuratori generali, ed i direttori del registro e bollo debbon risolvere a qual ramo debbonsi imputare le spese per sepoltura dei cadaveri per sezioni, ed altre simili anticipate dai comuni.

Accade sovente che dai comuni si facciano delle spese per trasporti di feriti, per sezione di cadaveri di uccisi, e per sepoltura de' medesimi, per trasporto dei detenuti all' ospedale dei matti, ed altre di simil natura, e che domandandosi da essi il rimborso, incontrano a ciò degli ostacoli, o perchè si crede che alcune di tali spese debbano andare a loro carico, o perchè si dubiti a carico di qual ramo alcune altre debbono gravitare, cioè se sopra il fondo delle spese di giustizia, o sopra quello di polizia ed altri. Affinchè siffatte quistioni si possano subito definire, e prendersi le disposizioni corrispondenti, giusta le leggi, ed i regolamenti in vigore, mi sono messo di accordo co' ministri delle finanze, di grazia e giustizia e della polizia generale, e si è determinato che negli esposti casi l' intendente della provincia, il regio procuratore generale criminale, ed il direttore del registro e bollo si riuniscano insieme, e risolvano i dubbi col definire il ramo a cui carico le dette spese debbano gravitare.

Glielo partecipo per sua intelligenza, e per l' adempimento corrispondente.

— 1669 —

Reale Rescritto del 2 aprile 1828 emesso dal ministro delle finanze che dichiara dover subito impedirsi di zappare le terre in pendio nel distretto di Nola dissodate prima del 1815; salvo ai proprietarj di ripararle fra due anni per indi coltivarle di nuovo.

Nel consiglio ordinario di stato del 31 dello scorso mese di marzo sono state rassegnate al Re N. S. le proposizioni del direttore generale di ponti e strade espresse in un rapporto del 7 febbraio relativamente alla ordinanza emessa già dall' intendente di Terra di Lavoro in occasione dell' art. 22 della legge del 21 agosto 1826 su' boschi pel rinsaldimento da farsi da' rispettivi proprietari de' terreni in pendio siti nei comuni del distretto di Nola e colpiti dalle disposizioni dell' art. 21 della legge mentovata.

E sono state rassegnate pure alla intelligenza sovrana le

sollecitudini così dell' intendenza di Terra di Lavoro, come del consiglio forestale; che muovono e da' danni gravissimi avvenuti già nel distretto di Nola per la sconsigliata coltivazione dei terreni in pendìo, e dal timore di sciagure novelle, qualora dei terreni mentovati non venga tosto proibita la coltivazione.

Ed il Re N. S. si è servito ordinare che resti da ora impedito lo zappamento nei terreni in quistione, che tanti guasti arrecano alle sottoposte campagne, salvo ai proprietarî di provvedere nel corso di due anni ai mezzi opportuni per impedire il danno dei sottoposti terreni, onde ciò fatto poter poi ricoltivare i loro fondi.

Nel real nome ne la prevengo pel pronto ed esatto adempimento.

— 1670 —

Reale Rescritto del 12 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Sorrento con cui si ordina di non potersi i sinodi diocesani pubblicare se non previo il sovrano permesso.

Avendo rassegnato a Sua Maestà i riscontri dati da vostra signoria illustrissima reverendissima relativamente al sinodo da lei celebrato in cotesta diocesi; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 31 marzo ultimo mi ha ordinato di farle sentire, come nel suo real nome eseguo, che non v' ha disposizione, la quale abbia annullato lo stabilimento generale, di non potersi i sinodi diocesani pubblicare, senza essere prima rassegnato a Sua Maestà ed ottenuto il sovrano permesso per la loro pubblicazione; stabilimento che la Maestà Sua vuole esattamente osservato.

— 1671 —

Ministeriale del 12 aprile 1828 diretta dal ministro delle finanze con la quale si dichiara al direttore generale di ponti e strade non essere obbligati i sindaci a dare alloggio gratuito agli individui delle brigate mobili.

In due suoi rapporti il primo cioè de' 28 luglio 1827, e l'altro de' 26 marzo di questo anno facendo ella parola delle spese a cui van soggetti gl' individui delle brigate mobili forestali, ha mostrata la difficoltà di gravarsi ancora delle spese dell' alloggio per quel tempo in cui pel disimpegno dei loro incarichi debbono dimorare in paesi, ne' quali impossibile si rende di rinvenir locande o osterie. E quindi ad oggetto di agevolarli, ha proposto d' invocarsi un superior prov-

vedimento onde tutte le volte in cui gl' individui delle brigate mobili saranno obbligati di trattenersi per affari di servizio in alcun comune, il sindaco del comune stesso debba dar alloggio gratuito alle guardie ed ai cavalli.

Or io le rescrivo in riscontro, che non può aver luogo quanto ella ha proposto.

— 1672 —

Reale Rescritto del 12 aprile 1828 partecipato dal ministro delle finanze che dichiara non competere gravame giudiziario ai propietari di fondi colpiti da ordinanza di rinsaldimento.

Nel consiglio ordinario di stato de' 23 di marzo ultimo è stato rassegnato al Re N. S. quanto in un rapporto da' 23 del presente gennaio avea ella messo in veduta insiem col parere del consiglio forestale, relativamente al progetto concernente i reclami che s' intenderebbe di produrre avverso le ordinanze che gl' intendenti delle provincie, a' termini dell' articolo 22 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, emettono per proibir la coltura, e per ordinare il riboschimento de' terreni in pendio colpiti dalla disposizione della legge stessa.

E si è pur rassegnato alla intelligenza sovrana che un reclamo di simil natura non potrebbe giammai cadere sul dritto, emanando esso da una positiva disposizione di legge, ch' è inattaccabile, ma bensì sulle circostanze di fatto, cui le disposizioni legislative sono state dirette. Per le quali cose non vi è ragione di determinare un metodo di procedura giudiziaria per la discussione di così fatti reclami, anche perchè interessa altamente alla economia silvana del regno di abbreviare al più che sia possibile i termini per lo rinsaldimento e rimboschimento delle terre ridotte irregolarmente a coltura.

Ed il Re N. S., uniformemente al parere rassegnatogli, ha sovranamente dichiarato che gravame giudiziario non possa competere a coloro che sono colpiti dalle ordinanze prescritte dalla legge a tal riguardo, salvo soltanto a' medesimi il ricorso alla Maestà Sua qual rimedio amministrativo in circostanze di sommo momento.

Nel real nome ne la provengo per sua intelligenza e regola.

— 1673 —

Reale Rescritto del 16 aprile 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sui terreni usurpati nelle pubbliche trazzere.

Prescrivendosi nel real dispaccio de' 24 marzo 1811, che la reintegrazione de' terreni usurpati nelle pubbliche trazzere ordinato col dispaccio medesimo, non abbia effetto, quando in tali terreni vi si trovino già piantati alberi, e fabbricate case, ma in vece si astringano i possessori al pagamento di un annuo canone all'erario, vostra eccellenza coi rapporti de' 7 maggio e 16 agosto 1827, 2 carico n. 1074 e 3565, ha manifestato la necessità di altri provvedimenti addizionali alla disposizione anzidetta nella prevenzione del caso, che i terreni usurpati nelle pubbliche trazzere, a posti a coltura, non abbiano lasciato il comodo passaggio per l'interno commercio.

Discussa per real ordine la materia dalla consulta de' reali domini oltre il faro, ed emesso dalla stessa il ricercatole parere Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 13 del caduto marzo uniformandosi a tal parere si è degnata ordinare.

1. Che sulle trazzere conservate attualmente nello stato legale di canne diciotto e palmi due a' termini del succennato real ordine de' 24 marzo 1814 non si faccia alcuna novità, ed a riparare la menoma usurpazione vi si appongano i corrispondenti pillieri da servir di limiti tra la pubblica e privata proprietà.

2. Che le trazzere usurpate per tutta l'epoca dello anzidetto real dispaccio debbano sottoporsi a quelle misure che nella stessa real deliberazione del 18 trovansi prescritte.

3. Che per le trazzere, le di cui usurpazioni abbiano avuto effetto dopo il succennato periodo, se ne debba ordinare la reintegrazione, con che però ne' soli casi in cui possa aver luogo un esame degno della considerazione di Sua Maestà si sospende ogni operazione, e se ne dia conto alla Maestà Sua per la sua sovrana risoluzione, o per quelle dispense e condizioni, che nell'atto de' suoi poteri, e nella sua saggezza sarà per giudicare opportuno.

Ha però la Maestà Sua avvertito ed ordinato, che l'enunciata sospensione della reintegra sia ne' soli rarissimi casi ne' quali concorrono straordinarie circostanze, che meritassero la sovrana considerazione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1674 —

Circolare del 16 aprile 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che allorchè un consigliere di intendenza per incarico del contenzioso amministrativo ha dritto alle indennità, saranno pagate dalle parti che avran chiesto lo accesso sopra luogo.

Sorto il dubbio, se un consigliere d'intendenza qualora nella qualità di giudice del contenzioso amministrativo esce in giro ad istanza delle parti litiganti, il pagamento delle indennità che gli competono, dovesse cedere a carico delle parti medesime, ovvero del governo, e nel primo caso, se dovesse adottarsi la tariffa stabilita col regolamento de' 5 novembre 1821, o più tosto quella fissata per l'ordine giudiziaria col real decreto de' 31 agosto 1819; fu sovranamente incaricata a dare il suo parere la consulta de' reali dominii di quà del faro, la quale in adempimento di siffatti ordini pronunziò l'avviso, che le indennità alle autorità del contenzioso amministrativo fossero dovute ne' casi della legge, dalle parti litiganti, a di cui istanza tali funzionari sortono fuori residenza, proporzionandosene la tassa sul regolamento del 6 novembre 1821.

Sua Maestà cui ho rassegnato tutto ciò si è degnata approvare a' 7 del corrente aprile l'avviso della consulta; ed io nel real nome glielo partecipo, perchè possa uniformarsi a tal sovrana disposizione pe' funzionari amministrativi della provincia di suo carico; nella intelligenza, che nei certificati per indennità da pagarsi a' medesimi da' fondi del governo, dovrà da oggi in poi farsi espressamente rilevare che l'oggetto del giro è tutto estraneo al caso indicato di sopra, altrimenti saranno rifiutati da questo ministero.

— 1675 —

Circolare del 16 aprile 1828 emessa dal direttore generale dei ponti e strade con la quale si stabilisce che non compete gravame giudiziario a coloro che son colpiti dalle ordinanze amministrative per rimboscamento, e rinsaldamento di terre.

Sua eccellenza il ministro delle finanze, al quale, giusta la sua autorevole richiesta, io aveva fatto conoscere il parere di questo consiglio forestale, intorno a' reclami che avrebbero potuto essere prodotti dalle parti interessate avverso le ordinanze proibitive della coltura delle terre comprese negli stati prescritti dall'art. 22 della legge del 21 agosto 1826 mi ha comunicato in risposta, sotto la data del 12 del corrente mese, il seguente reale rescritto.

« Nel consiglio ordinario di di stato de' 31 marzo ultimo è stato rassegnato al Re nostro signore quanto in un rapporto de' 23 del precedente gennaio avea ella messo in veduta insieme col parere del consiglio forestale, relativamente al progetto concernente i reclami, che s' intenderebbero di produrre avverso le ordinanze, che gl'intendenti delle provincie, a' termini dell'art. 22 della legge de' 21 agosto 1826 su' boschi emettono per proibir la coltura, e per ordinare il rimboscamento de' terreni in pendio colpiti dalla disposizione della legge stessa.

« E si è pur rassegnato alla intelligenza sovrana, che un reclamo di simil natura non potrebbe giammai cadere sul dritto, emanando esso da una positiva disposizione di legge ch' è inattaccabile, ma bensì sulle circostanze di fatto cui le disposizioni legislative sono state dirette. Per le quali cose non vi è ragione di determinare un metodo di procedura giudiziaria per la discussione di così fatti reclami, anche perchè interessa altamente alla economia silvana del regno di abbreviare il più che sia possibile i termini per lo rinsaldamento e rimboscamento delle terre ridotte irregolarmente a coltura.

« Ed il Re, nostro signore, uniformemente al parere rassegnatogli ha sovranamente dichiarato, che *gravame giudiziario non possa competere a coloro, che son colpiti dalle ordinanze delle leggi prescritte a tal riguardo, salvo soltanto ai medesimi il ricorso alla Maestà Sua per qualche rimedio amministrativo in circostanze di sommo momento.*

« Nel real nome la prevengo di ciò per sua intelligenza e regola.

Mi affretto a parteciparle per la di lei intelligenza la soprascritta risoluzione sovrana, che per intelligenza ho partecipata all' ispettore forestale di cotesta provincia.

— 1676 —

Circolare del 18 aprile 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i difensori dei comuni saranno compensati sulle norme del real decreto dei 12 ottobre 1827.

Si era promosso il dubbio, se il real decreto de' 13 ottobre 1827 relativo al modo come si deve stabilire la tassa degli avvocati era applicabile pe' difensori de' comuni. Essendomi messo di accordo, a questo riguardo, col ministro di grazia e giustizia, si è convenuto che l' enunciato real decreto nulla ha innovato all' art. 314 della legge do' 12 decembre 1816 sull'amministrazione civile, in quanto al modo amministrativo di determinare i compensi dovuti a' difensori de' comuni.

Le partecipo ciò per sua intelligenza, e per l'uso che ne risulta.

— 1677 —

Reale Rescritto del 19 aprile 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici agli ordinari dei reali domini al di quà del faro portante disposizioni per la scelta dei predicatori quaresimali.

Informato il Re, N. S., che i decurionati nel formare le terne pe' predicatori quaresimali non raro nominano soggetti di aliene diocesi, i quali per le loro qualità morali, o scientifiche non sono idonei ad annunciare la divina parola, e che i vescovi, a' quali è rimessa la scelta, spesso rimangono ingannati da false relazioni, mi ha la M. S. nel consiglio ordinario di stato del dì 31 del prossimo passato marzo ordinato d'insinuare a tutti gli ordinari, che non prescelgano veruno de' nominati di aliena diocesi, quando non sieno assicurati dal proprio ordinario delle personali qualità, e della sacra che godono nella propria diocesi.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1678 —

Reale Rescritto del 24 aprile 1828 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenenente generale in Sicilia col quale si prescrive che i mariti delle titolate, i cui genitori sieno tuttora viventi non possono negli atti pubblici decorarsi di quei titoli che usano le loro mogli.

In seguito della sovrana determinazione del 14 marzo ultimo, con cui fu stabilito per massima, che i mariti delle titolate potessero durante la costanza del matrimonio, o del di loro stato di vedovità far uso di que' titoli di nobiltà, che per proprio dritto si godono, o si godevano dalle di loro mogli, ha il ministro di polizia chiesto i sovrani oracoli sul dubbio promossogli da' taluni funzionari se la citata massima debba intendersi estesa anche a coloro, le cui mogli abbiano i genitori viventi, i quali portando tuttavia i titoli di nobiltà della propria famiglia non abbiano potuto ancora trasmetterli alla primogenita, o all'unica figlia maritata.

Avendone dato conto al Re, la Maestà Sua ha trovato tal quesito affatto estraneo alla citata sovrana determinazione del 15 marzo. Ad ogni modo per eliminare il nuovo dubbio elevatosi ha Sua Maestà dichiarato, che i mariti delle titolate i cui genitori siano tuttora viventi non possano negli atti pubblici decorarsi di que' titoli, che usano le loro mogli.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso di risulta di sua parte, essendosene passato il corrispondente avviso al ministro della polizia ne' reali dominî al di quà del faro.

— 1679 —

Circolare del 30 aprile 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le comissioni incaricate delle verifiche dei fondi da disboscarsi e dissodarsi debbono uniformarsi strettamente alla legge forestale.

In un rapporto de' 19 aprile parlando ella de' permessi, che si accordano per disboscamenti, e dissodamenti di fondi dietro le verificazioni, che eseguonsi a' termini della legge de' 21 agosto 1826 pe' boschi, suppone, che questa real segreteria abbia dato per massima dilucidazioni e provvedimenti circa il metodo, che le commessioni dalle leggi chiamate serbar deggiono in tali verificazioni.

Or io le fo osservare in riscontro che se qualche particolare circostanza ha potuto indurre alcun agente forestale a promuover questi, le dilucidazioni ed i riscontri, che per particolari casi possono essersi dati da questa real segreteria alla direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia in nulla valer poteano ad ampliare, o restringere le operazioni delle commessioni chiamate dalla legge, alla quale dee rigorosamente starsi.

— 1680 —

Reale Rescritto del 9 maggio 1828 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulle reali riserve in quei reali dominî.

Sua Maestà si è degnata ordinare che le reali riserve di Ficuzza, Turdiepi, Scopello, Santa Maria Pomo, e Renna sieno da ora innanzi ristrette nelle reali proprietà, cioè nei seguenti confini.

Ficuzza.=Dal balso di Busambra dal lato di oriente dirigendosi pel vallone intermedio di Marosa, e Giardinello per quelle tra il Giardinello e Guadomi, Chiarchiato di Marabito, Pizzo di Marabito, la Rocca del Catenazzo; il confine tra Carassa e Cosco di Mezzoiuso, quelle tra Fauuso, ed al Bosco suddetto, Pizzo della Campana, Pizzo di S. Giovanni Lavinaro della Valle di Maria confine tra Cannatello, e Codruno, sotto il gorge di Drago, e gorga lungo cozzo del Monaco, niviere di Vernacci, Alimi, Milone e Palazzo, Casotta detta passo delle Terre, passo di Blando, Vallone di S. Vito, Be-

veratoio, del Cozzo, Portelle dell'uomo morto, ossia della massariotta trazzera, e passo di Scarsuno, Vallone di scanzano, passo di Canineri, Vallone della Cannavata e Lupotto lungo lo stradone rotabile, Silcine di Catagnano, limite di Cannavata, Catagnano e Lupotto, vallone di Guisime, vallone che divide B.farore e Catagnano, pelcire del vallone tra Catagnano, Saladino, vallone tra B.farera Sottana, e Saladino quello tra Bifanera Soprana, e Nicolosi pel Chiacchiarone sino alla Catena di Valz andrano ad unirsi con quelle di Morubino, e Busambue, le quali chiudono il sito di Ficuzza.

Tupiredi — Dalla costa che divide questo fondo da Brieri a Rossello all'elca, e fosse delle Caldanelle sino al Pizzo di monte Chisardi, portella delle niviere per tutto il pend'acqua che lo divide da francisi, ed i censiti di S. Cristina cipilieri nello stesso confine, ponte esportella del Salacie, luogo di Giovanni Palumbo, pend'acqua dei censiti di S. Cristina, Pizzo della Sbandita, via degl'inquilini della Piana, e censiti Singoti, trazzera, e confine, tra Rebbattone e Mourda, e strada rotabile di Rebbuttone, Valle di Scio, lungo 7 pendac'qua, pizzo di Martorana portella di Gerolamo Puzzo, portella del canale S. Raglia, luogo e pend'acqua sino al pizzo del cervo, i quattro finaite continuando a linea retta, Prinetto e Raffi sino al piano della Menta con voltare pend'acqua alla Costa del Lupo, e Lavaine di Marvolta e ripiegando lungo il limite delle portelle della balute termineranno al barco Vecchio.

Scopello. — Dalla puntazza a spiaggia di muro ove è la cava della pietra a salire pel limite, e muro della Vigne, trazzera, e muro del luogo S. Sottile, Pizzo della Maiorea, portella dello Scorsone, volteranno lungo il pend'acqua, e frontiera dei Balzi, posta di Monsigoorino, e portella dell'Erba bianca sino alla Scardina, pend'acqua sino al Balzo rosso, sorgiva del muzzo di Sciacca, e ca'o del muzzo di Sciacca, sino al limite di Bertini sino al mare.

Santa Maria Pomo. — Dalla via pubblica che va da Palermo, e che divide questa riserva dalla ex feudo d'Alvano e Pietralara al bivio che conduce a Bisacquino ed al monistero continua verso la destra della trazzera di Bisacquino sino alla sorgiva di Patellaro dal rivoletto delle canubette, e da quelle detto della Contessa. Indi dalla scaletta di Giacomuzzo al podere del Reverendo di Musacchia, segue lungo il limite di pietre a secco sino alla portella nominata delle due Aie a toccare la casa di D. Nunzio Porce. Viene in seguito la via sino alla cantonata del podere notar Genovese, e poi i confini dei Gemilli, s'incontra il rivoletto Gorgazzo, e si riprende la direzione di quella trazzera che ferma il

confine tra il Pomo ed i censiti della contessa sino alla portella degli impisi. Dopo la portella segue il pend' acqua sino al Lavenaio, che scende dalle caselle, la costivia di terra in linea retta sino a scaletta di Guzze e per quella di masso ripiglia il pend'acqua sino alla Valle cui sovrasta un grosso masso acuto e và in linea retta al masso fioccato coperto d'edera al pizzo del Cannizzo. Da questo punto si prende direzione lungo le rocche del Cane per una costiera di macigni si passa sopra la casa del Mercato, e sulla seconda costiera de' massi alle facce dell' edera, ed incontrandosi termini lapidei, ed il pend' acqua si dirige al pizzo di Gesualdo. Da questo punto la riserva è marcata dal piliere sotto il viottolo della pittella di Basile, e segue in linea retta sino alla montagna della Mossa continua lungo il pend' acqua sino alle grotte bianche, rasente la costiera di Massi. Volta in linea retta per lo Savanaio delle niviere di Mancia per la fontana detta del faro e pei termini lapidei e Stagliafuoco, arriva alla portella di Giuliana Soprana, ripiglia i termini lapidei per tutto il tratto che divide S. Maria dai censiti di Bisacquino, passa per le rocche di Malvino, e va a riunirsi alle trazzere di Bisacquino al punto in cui incomincia il confine.

Renna. — Circondano questa riserva i feudi di Murgio di Cassarà. fontana Fredda, Cannaria ed Oglissotti, ed i censiti di Canella. Il limite parte dal punto dello stradone rotabile regio per una motacca a seca, va alla via conducente a Cannavia, indi percorre una retta sino ad un termine lapideo, e poi per un pend'acqua che passa sopra una portella giunge ad un masso a due braccia. Di là come ad un Pirnino, e sotto l'aie bruciate trova un' altra Muratte sino all'angolo dove continua al di là del beveratoio comune, d'onde ripiglia lo stradone del real casino, finchè si restituisce allo stradone rotabile regio che chiude la sua periferia.

Continuando in tanto ad aver vigore per le indicate reali riserve il regolamento di marzo 1817 si è benignata la Maestà Sua permettere che i possessori o proprietari o fittuari, temporanei dei fondi fuori dei descritti confini, se mai qualche cignale o altro selvaggio vada per danneggiarli possano liberamente ammazzarlo, ed appropriarselo onde non abbiano per diritto a pretendere compenso alcuno de' danni di caccia per qualunque siasi causa.

Lo partecipo nel real nome a vostra eccellenza onde si serva restarne intesa, e per l' uso che convenga, e per disporne la corrispondente pubblicazione.

— 1681 —

Reale Rescritto del 10 maggio 1829 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante a diffinizione del tempo, in cui i notai futuristi ed i soprannumerari possono assumere l'esercizio del notariato, e sotto quali condizioni.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 3 dello scorso aprile, terzo carico, numero 1823, e quelli che l'han preceduto, relativamente al dubbio, se i notai futuristi ed i soprannumerari, verificato il caso della loro subentranza, possano *ipso facto* assumere l'esercizio del notariato, oppure debbano prima ottenere il decreto di conferma prescritto pe' notai conservati. — E la Maestà Sua, nell'ordinario consiglio di stato de' 9 del corrente mese si è degnata ordinare che ai notai futuristi e soprannumerari eletti dall'ex-protonotaio di Sicilia anteriormente al sovrano rescritto de' 4 aprile 1818, verificandosi il caso della subentranza, possan mettersi in esercizio del notariato coll'obbligo di adempiere nel corso di quattro mesi, sotto pena di decadenza a quanto si prescrive pe' notai conservati nella legge de' 23 novembre 1819, e pe' futuristi e pe' soprannumerari ne' posteriori reali decreti.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso convenieate.

— 1682 —

Reale Rescritto dei 10 maggio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sul dubbio se i notai quivi eletti dagli ex-baroni dovessero considerarsi come notai conservati, giusta la legge dei 23 novembre 1819 sul notariato.

Ho rassegnato a Sua Maestà i rapporti di vostra eccellenza del 7 ottobre dell'anno scorso, e del 17 marzo relativamente al dubbio, se i notai eletti in cotesti reali domini dagli ex baroni debbano considerarsi nella classe dei notai conservati, giusta gli stabilimenti in vigore, e nell'affermativa se debbano esercitare le loro funzioni per lo solo comune, e territorio per lo quale avevano ricevuta la elezione dagli ex-baroni stessi, o possano esercitare il loro officio per tutta la valle cui appartengono, a' termini dell' art. 5 della legge del 28 novembre 1819 sul notariato — E la M. S, nel consiglio di stato dei 9 del corrente mese si è degnata dichiarare che i notai ex-baronali in attuale esercizio sieno com-

presi tra i notai conservati : ma che non possano estendere le loro funzioni per l' intera provincia o valle, se non dopo ottenuto il real decreto che renderà eguale la loro condizione a quella degli altri notai.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana determinazione per l' uso conveniente.

— 1683 —

Circolare del 14 maggio 1828 emessa dal protomedicato generale del regno con la quale si confirma il divieto ai droghieri di venpere medicinali a minuto.

Da S. E. il ministro segretario di stato degli affari interni è stato scritto a questo uffizio quanto segue.

» Fatto presente al Re il di lei rapporto del dì 7 settembre ultimo sulle doglianze avanzate dai droghieri in ordine alle disposizioni date, perchè non vendano a minuto rimedi semplici, o composti; S. M. si è degnata restarne intesa, giacchè il divieto non è nuovo ma antico per via di prammatiche, regolamenti, e ministeriali. I droghieri sono semplici industrianti, e non hanno una carta autorizzante come i farmacisti, ed in conseguenza non possono vendere a minuto medicine, senza discapito della pubblica salute. Nel real nome glielo partecipo per l' uso di risulta.

Io le partecipo ciò per sua intelligenza, e per compiacersi far noto ai droghieri di cotesta provincia per la dovuta esecuzione l' enunciata volontà del Re N. S.

— 1684 —

Circolare del 17 maggio 1828 emessa dalla presidenza della regia università degli studi con la quale si toglie il divieto ai parrochi di essere maestri di scuole primarie.

S. M. con real rescritto de' 10 corrente mese si é degnata per punto generale rivocare l' articolo del regolamento delle scuole primarie col quale è detto , che ai parrochi è proibito di esser maestri.

Io lo partecipo a lei, sig. intendente , per sua intelligenza, e per le disposizioni di risulta.

— 1685 —

Reale Rescritto dei 17 maggio 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sulla esenzione dal bollo e dal registro ec. degli atti per lo possesso ed altro dei beni devoluti al pubblico demanio per eredità vacanti o abbandonate.

Ad oggetto di agevolare all'amministrazione del demanio pubblico l'adempimento delle formalità necessarie pel conseguimento del possesso dei beni che alla medesima sono devoluti, giusta gli art. 464 e 684 leg. civ, e per assicurare in ogni tempo la responsabilità civile che seco porta tal possesso ; S. M. con determinazione del 30 aprile ultimo si è degnata ordinare;

1. Che tutti gli atti coi l'amministrazione del demanio dovrà adempiere per l'apposizione e rimozione dei suggelli, per la formazione dell'inventario , e per la immessione in possesso dei beni dell'eredità vacanti, o abbandonate, sieno vistati per bollo, e registrati gratuitamente; nello stesso modo che è stabilito con l'articolo 17 numero primo della legge dei 21 giugno del 1819, per gli atti di acquisto che fa lo stato;

2. Che gli onorari dovuti ai funzionari pubblici, così per gli enunciati atti, come per le vendite dei mobili delle eredità, sieno pagati loro secondo le corrispondenti tariffe; ben inteso però che i detti funzionari non potranno in alcun caso pretendere dall'amministrazione per tutti gli onorari presi insieme una somma maggiore del valore netto dei beni devoluti, comunque sia minimo.

Nel reale nome partecipo alle signorie loro tale sovrana determinazione perchè ne diano conoscenza al rispettivo collegio , ed ai giudici di circondario della provincia rispettiva.

— 1686 —

Circolare del 26 maggio 1828 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia con la quale si esentano dal registro le procure per gli affari di commercio che si fanno dai contendenti in piè degli originali e delle copie delle citazioni.

Oggi stesso ho partecipato ai procuratori del Re presso i tribunali civili non che ai presidenti dei tribunali di commercio di questa parte dei reali domini la seguente circolare.

» Il ministro delle reali finanze con suo officio del 21 del

ne, avendo inteso quanto han rispettivamente proposto il direttore generale dei rami e dritti diversi, lo scrivano di razione, ed il consiglio della real tesoreria, considerando; che i testimoni di cui si tratta, non altro dritto hanno secondo il chiaro senso del precitato real rescritto, che quello di ripetere la indennità di grana 10 napolitani sulle spese di giustizia; ho risoluto, che gli amministratori delle rispettive prigioni si astengano di fare ulteriori somministrazioni di cibaria a quegl' individui detenuti come testimoni in linea d' esperimento per essere altrove alimentati; e che gli amministratori medesimi, vengano obbligati a certificare negli stati mensili, che non sieno stati soccorsi individui di tale sorte, e perciò di non trovarsi compreso alcuno di essi negli stati delle somministrazioni fatte agli altri detenuti.

Comunico io quindi tutto ciò a lei per sua intelligenza, ed uso che convenga.

— 1689 —

Circolare del 14 giugno 1828 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina il tempo in cui dee cominciarsi a caricar la contribuzione sui fondi di novella costruzione che han goduta temporanea esenzione.

Nell' esame degli stati, che a' termini dell' art. 147 del decreto reale de' 10 giugno 1817, i direttori delle contribuzioni dirette trasmettono ogni anno a questa reale segreteria, delle temporanee esenzioni di contribuzione fondiaria, che accordansi per gli edifizî che vengon costrutti di pianta, e per gli edifizî che vengon migliorati o aumentati, si è rilevato che taluni direttori accordano questa temporanea esenzione a contare dal giorno in cui gli edifizi novelli, e migliorati mettonsi in stato di locazione o di abitazione. Per la qual cosa, scorsa la durata della esenzione, i direttori spediscono ruoli suppletorî per le rate di contribuzione fondiaria corrispondenti all' intervallo dal giorno in cui la esenzione è finita fino al termine di quell' anno.

Altri direttori poi contano la durata della rispettiva esenzione del cominciar dell' anno nel quale gli edifizî mettonsi in istato di locazione o di abitazione. Quindi scorsa tale durata spediscono ruoli suppletori, per la relativa contribuzione dell' anno intero, qualunque siasi il giorno in cui la esenzione é finita.

Or affin di rendere uniformi le procedure a tal riguardo, questa real segreteria, inteso il consiglio delle contribuzioni dirette, ha risoluto, che spirata la esenzione, qualunque sia il giorno in cui ciò avvenga, la contribuzione non si debba

finora incorse da tali uscieri, che avessero tenuto un diverso sistema.

4. Che gli uscieri dalle autorità del contenzioso giudiziario, i quali o per special delegazione della legge, o per essenza delle loro ordinarie attribuzioni istrumentano atti del contenzioso amministrativo, debbano tenere un solo repertorio, per riportarvi tanto questi atti, che quelli relativi al contenzioso giudiziario.

Ella, sig. Intendente, ne curerà l'adempimento nella parte, che la riguarda.

— 1691 —

Circolare del 14 giugno 1828 emessa dal ministro degli affari interni circa la scelta dei predicatori quaresimali.

Sul dubbio da lei promosso al 13 maggio ultimo per la scelta de' predicatori quaresimali, avendo interrogato il ministro degli affari ecclesiastici, il medesimo mi ha manifestato quanto segue.

» Colle superiori disposizioni del 18 settembre 1813 relative ai predicatori quaresimali, promosse dall'allora ministro del culto si ebbe in veduta di chiamare in osservanza l'antica polizia ecclesiastica del regno circa la nomina de' predicatori, a' quali i comuni corrispondono l' onorario.

» In forza di tale polizia nascente da' reali rescritti del 14 decembre 1745, de' 21 agosto 1751, e de' 18 febbraio 1785, i comuni debbono presentare la terna da' quaresimalisti a tutto il novembre per farsene la scelta da' vescovi. Possono essi ripeterla in caso che i soggetti nominati non incontrassero l' approvazione de' vescovi medesimi.

» Non presentandosi siffatta terna pel tempo indicato sono liberi i vescovi di scegliere essi il predicatore, al quale si corrisponderà dal comune il solito onorario ; ma se trascurassero i vescovi di scegliere il soggetto nella terna presentata a tempo opportuno ; questo dritto si devolve al metropolitano ; ed in mancanza di metropolitano al vescovo viciniore.

» Ciò posto, risolvendosi il dubbio, elevato da cotesta intendenza, dalle indicate sovrane disposizioni, non vi è luogo al provvedimento da lei progettato.

Intanto il lodato ministro ha conchiuso essere necessario a prevenire ogni contesa sull'oggetto, che le terne dei predicatori sieno presentate a' vescovi al più presto possibile nel corso del tempo pescritto dalle cennate sovrane risoluzioni.

Le partecipo tutto ciò per l' adempimento.

— 1692 —

Reale Rescritto del 16 giugno 1828 partecipato dal ministro dell'interno al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinano le persone obbligate al rendimento dei conti materiali dei fondi delle opere pubbliche provinciali, l'esame e revisione annuale dei medesimi nel caso in cui non si convochino i consigli provinciali.

Ho rassegnato al Re, i rapporti di vostra eccellenza de' 12 marzo e 12 aprile 1827, num. 815 e 1078, e 28 febbraio ultimo num. 588, che vertono: 1. A determinare i funzionari che vengono obbligati a presentare i conti materiali de' fondi provinciali. 2. All'annuale revisione de' conti materiali dei detti fondi nel caso in cui non si convochino i consigli provinciali. 3. Alla facoltà di destinare i supplenti a' consiglieri d'intendenza in caso d'impedimento. 4. A provvedere al rendimento de' conti materiali arretrati de' fondi medesimi dal principio dello stabilimento del nuovo sistema a tutto dicembre 1826. 5. Finalmente al dubbio se le sentenze rese dai consigli d'intendenza sui conti materiali di detti fondi provinciali debbano essere diffinitivamente discusse nella gran corte de' conti, sianvi o no gravami avverso le medesime; e la Maestà Sua; udita la consulta di cotesta parte de' suoi reali domini nel consiglio di stato ordinario di 12 del corrente si è degnata risolvere, che la parte di amministrazione, detta materiale de' fondi provinciali di qualsivoglia natura, risiede per massima, ed essenzialmente presso il cassiere provinciale, che perciò è tenuto al rendimento de' conti materiali, ed alla responsabilità che da ciò legalmente deriva. Ove poi non esistesse cassiere provinciale, perchè i pagamenti si eseguano per via di banco, allora l'istesso conto dovrà rendersi dall'intendente, restando egli tenuto alla medesima responsabilità Il cassiere provinciale, o l'intendente, nel caso sopra indicato, dovranno sotto la loro responsabilità eseguire, premessa sempre l'autorizzazione ministeriale, i pagamenti a norma degli stati discussi; salvo il caso d'inversione di articoli, la quale fa d'uopo che sia preventivamente autorizzata nelle debite forme.

In ordine alla periodica revisione de' conti materiali, nel caso in cui non si convocano i consigli provinciali, la M. S. vuole, che i cassieri provinciali vengano astretti con effetto a rendere in ogni anno, precisamente tra i primi due mesi dello esercizio successivo, i conti materiali della loro rispettiva gestione, a' consigli d'intendenza rispettivi, iudi-

pendentemente dalla riunione de' rispettivi consigli provinciali.

Circa la facoltà di destinare de' supplenti a' consiglieri d'intendenza in occasione dell' esame de' detti conti materiali, nei casi di sospensione d' uno, o più di essi, la M. S. dichiara che non si possa intendere, siccome ne' casi simili, giammai deferita agl' intendenti cui solo, ove trattasi di coprire momentaneamente il posto mancante, viene loro dalla legge concessa: quindi ne' detti casi di esame de' conti materiali la M. S. delega a V. E. la facoltà di destinare i supplenti.

Pe' conti materiali arretrati ha la M. S. risoluto che i cassieri delle deputazioni delle opere pubbliche provinciali pei fondi alle medesime appartenenti, i cassieri de' fondi provinciali, ovvero gl' intendenti ne' soli casi in coi essi non si fossero giovati dell' opera del cassiere ed avessero presso di loro medesimi ritenuta la gestione materiale de' fondi provinciali, o che avessero ordinato i pagamenti per via di banco fossero astretti a presentare i detti conti nelle debite forma fra uno spazio di quattro mesi da designarsi da V. E., essere redatti per epoche e contrassegnati dalla firma di tutti coloro che nel rispettivo periodo di tempo abbiano avuto la parte materiale dell' amministrazione de' precitati fondi, sieno stati costoro cassieri provinciali, o intendenti, o segretari generali in loro assenza, ciascuno per la parte della loro gestione, non che ove alcuno de' menzionati funzionari più non esistesse, possa supplirsi alla mancanza della loro firma per questa sola volta dal capo contabile dell' intendenza rispettiva, senza veruna responsabilità del medesimo, la quale resterà sempre a carico di chi di dritto nei modi di procedure della legge.

In quanto alla revisione de' conti materiali de' fondi provinciali da farsi di dritto nella gran corte, ha la prelodata M. S. risoluto che tanto in questa che in cotesta parte de' reali domini debba osservarsi quanto per i conti de' comuni maggiori è prescritto nell' art. 374 della legge de' 12 dicembre 1816, cioè che i conti materiali o siano conti di cassa corredati da' documenti giustificanti tutti gl' introiti, e tutti gli esiti. sieno giusta, i modelli sovranamente approvati, resi in ogni anno, e fra i due primi mesi dell' esercizio successivo dal cassiere provinciale per esservi un banco pubblico sia che si tratti de' fondi addetti alle opera pubbliche, sia per ogni altro fondo provinciale. I detti conti materiali saranno discussi e giudicati dal consiglio d' intendenza senza che l' intendente vi intervenga, e dovranno ancora rivedersi di dritto dalla gran corte de' conti, esista o no gravame contro le decisioni del consiglio medesimo, a quale oggetto i

detti conti terminata la discussione in consiglio saranno rimessi al procuratore generale presso la gran corte de' conti suddetta.

Qualora nella rivisione la gran corte de' conti rilevi che in qualche consiglio d'intendenza si sieno alterati i principi generali di amministrazione ne farà rapporto a V. E. onde provocare i sovrani ordini per ristabilire l'osservanza de' detti principi.

Ha finalmente la M. S. ordinato che non si apporti cangiamento di sorta alcuna a quanto trovasi prescritto agli articoli 46 e 148 del real decreto degli 11 ottobre 1817 in ordine alle attribuzioni de' consigli provinciali di discutere, e di esaminare i conti morali de' fondi provinciali di qualunque natura.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra, per l'uso di risulta.

— 1693 —

Circolare degli 11 giugno 1828 emessa dal ministro di grazia e giustizia portante disposizioni su i repertorii che debbono tenersi dagli uscieri addetti nel tempo istesso al contenzioso giudiziario ed al contenzioso amministrativo.

Ad oggetto di portare la necessaria regolarità e distinzione nella tenuta de' repertori degli uscieri, si è di accordo tra il ministro delle finanze e me stabilito: 1. Gli uscieri i quali fossero addetti contemporaneamente presso un'autorità del contenzioso amministrativo, e presso un'autorità giudiziaria, dovessero tenere due repertori distinti, uno per gli atti giudiziari, l'altro per gli atti del contenzioso amministrativo: rimanendo condonate le multe incorse da quegli uscieri, che avessero in un medesimo repertorio iscritti gli atti de' due poteri;= 2. Che gli uscieri addetti alle autorità giudiziarie, i quali, senza essere addetti specialmente ad alcuna autorità del contenzioso amministrativo, istrumentano atti per affari del contenzioso amministrativo, sia per essenza delle loro ordinarie attribuzioni, sia per ispeciale delegazione della legge, debbano tenere un solo repertorio, nel quale riporteranno tutti gli atti relativi ad affari tanto giudiziari, quanto amministrativi.

Partecipo ciò alle signorie loro per norma degli uscieri presso le autorità giudiziarie delle provincie rispettive.

— 1694 —

Reale Rescritto del 25 giugno 1828 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti portante disposizioni pei possessori di uffizi, pensioni o dritti feudali aboliti, concessi in origine senza pagamento di prezzo.

Molte suppliche sono state presentate a questa real segreteria da' terzi possessori di uffizi, percezioni, o dritti feudali aboliti, concessioni in origine senza pagamento di prezzo, i quali esclusi da liquidazione, per le disposizioni del decreto de' 23 maggio 1816, non hanno finora conseguito alcun compenso, ma solamente dall'abolita commessione del debito pubblico, e dall'attuale commessione de' crediti legali per conformità di procedura, sono stati riportati negli stati così detti de' raccomandati, a seconda della prescrizione ministeriale de' 24 gennaio 1811. Eglino adunque, i terzi possessori divisati han preteso, che per avere un tempo acquistato a titolo oneroso tali uffizi, percezioni, ecc., direttamente da' commessionari intervenendovi all'atto il regio assenso, sian facoltati dal real governo ad esperimentare giudiziariamente le di loro azioni verso i detti antichi commessionari per lo rimborso del prezzo della cosa perduta, affine di venirne indennizzati dalla generale tesoreria.

Così fatto affare, d'ordine sovrano, è stato commesso alla consulta de' reali domini al di quà del faro, pel corrispondente esame e parere.

E dessa ha dato lo avviso.

1. Che a stretto rigore di giustizia non abbian dritto a chiedere al real governo la facoltà di rivolgersi contro i loro autori per lo indennizzamento, l'abolizione degli uffizi, e dei dritti feudali, essendo stato assolutamente indipendente dal fatto de' venditori, e per causa posteriore al contratto, lo che non può dar luogo ad evizione, la quale soltanto è data per causa esistente al tempo della vendita. Non essere però tale sperimento vietato loro, se lo vogliono, presso i tribunali e ne' modi stabiliti dalla legge.

2. Non potersi competere regresso a' terzi possessori contro la tesoreria generale per compensazione; dappoichè rappresentando eglino coloro, cui nulla spetta per le leggi della liquidazione confermate con i reali decreti de'22 marzo 1818 e 15 marzo 1819, non possono maggior dritto vantare dei loro autori. Dopo però quegli divisamenti di dritto, la consulta discendendo a vedute di equità ha portato sentimento

di esser proprio della clemenza sovrana lo accordar loro un qualche compensamento.

Rassegnatosi da me l'affare a S. M., in tutte le vedute di giustizia, e di clemenza, nel consiglio ordinario di stato dei 10 del corrente mese di giugno ; la M. S. abbenchè abbia osservato non esservi dritto de' ricorrenti a regresso contro la tesoreria generale per le leggi generali, e d'altronde rendersi incompatibili con le circostanze attuali del regio erario le vedute equitative di compensamento esternato dalla consulta; pur non di meno, seguendo i principî di clemenza, si è degnata prendere in benigno riguardo le suppliche de' reclamanti terzi possessori di uffizî, percezioni, e dritti feudali aboliti ; accertando loro la metà della rendita liquidabile in conformità delle leggi e regolamenti di liquidazioni, senza però cumularsi al capitale alcun arretrato d' interessi ; con aver principio il godimento di tal rendita dal primo gennaio del venturo anno 1829. Ed a tal uopo ha ordinato il Re, che la commessione de' crediti legali rettifichi a questo modo le liquidazioni già fatte, e nel modo medesimo dia fuori quelle a farsi, senza distinzione di coloro i quali han chiesto a tempo utile novelle liquidazioni, da quelli che la ottennero nel decennio della occupazione militare di questi reali domini.

Con questa occasione intanto ha dichiarato S. M. rimanersi estinta ogni altra ragione, o pretensione degli enunciati terzi possessori verso il real governo ; e che uniformemente ai principî sanzionati dalle leggi in osservanza debbano sempre mai reputarsi insussistenti le domande d'indennizzamento avanzate, o che possono avanzarsi, da parte de' possessori antichi, o de' di loro aventi causa, i quali conseguito avessero un tempo dalla regia corte uffici o diritti poscia aboliti, senza pagamento di prezzo di argento.

Nel real nome le partecipo, signor procuratore generale, queste sovrane decisioni, per intelligenza e per l'adempimento corrispondente da parte della commessione de' crediti legali; trasmettendole gli stati de' terzi possessori mentovati esistenti in questa real segreteria, per l'uso indicato nelle sopraenunciate sovrane risoluzioni.

— 1695 —

Ministeriale del 2 luglio 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Cotrone sul dubbio, se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite, l'esazione per l'aggiusto di rate debba farsi dall'amministrazione diocesana, o dal novello titolare.

In data del 15 maggio ultimo cotesta amministrazione diocesana prendendo occasione dalla domanda avanzata dal

nuovo cantore della cattedrale D. Antonio Lucifero ha proposto il dubbio, se provvisto un beneficio prima del maturo delle rendite che vi sono annesse, l'esazione per l'aggiusto di rate debba farsi dall'amministrazione nella scadenza, ovvero dal novello titolare.

Per principio il nuovo beneficiato dee esigere al maturo, e non già l'amministrazione, che mancherebbe del titolo occorrente all'uopo, ma il beneficiato ha l'obbligo di corrispondere all'amministrazione le rate, che le spettano, durante la vacanza.

Siffatto principio riceve maggiore applicazione nel caso particolare del signor Lucifero, il quale si offre spontaneo di pagar prontamente la rata che ricade all'amministrazione senza attendere la scadenza delle rendite.

— 1696 —

Ministeriale del 3 luglio 1828 diretta dal ministro delle finanze al commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si fanno delle osservazioni sulla radiazione delle 25 annate d'iscrizioni a carico dei censuari.

Insieme col di lei rapporto de' 28 dello scorso mese ho ricevuto il manifesto, che annuncia a' censuari il modo a serbare per essere abilitati a radiare le iscrizioni ipotecarie della 25 annate dirette alla inutile custodia del capitale del canone, e nulla ho ad osservare in contrario, anzi non posso che convenire nella sua relazione.

Riandando però il cennato rapporto, io veggo, che ha ella disposto, di non rilasciarsi l'estratto di cui agisce, non solamente se non siesi rinnovato l'istrumento di censuazione, ma anche quando non siensi sottoscritti i verbali dell'arretrato a tutto il 1823 e non sienesi esibiti i borderò delle iscrizioni prese in virtù di detti verbali; e su ciò mi sembra opportuno di ricordarle, ma in linea di semplice osservazione da tenerne quel conto, che la sua saggezza saprà suggerirle che gl'istrumenti di censuazione non possono essere rinnovati senza che sia l'arretrato soddisfatto, e siccome alla sodisfazione sono succeduti i verbali, di cui è parola, senza che sieno questi redatti. Similmente, che i borderò delle iscrizioni prese pure dovessero da' conservatori spedirsi direttamente al commessariato, senza opera de' debitori, secondo fece presumere l'amministrazione del registro e bollo con quel rapporto, di cui a lei diedi conoscenza in data degli 11 novembre 1826, allorchè furon posti a carico de' fondi del commessariato le grana due da pagarsi a' ricevitori per ogni registrata de' detti borderò.

Risulta da queste osservazioni, che le due condizioni immaginate al rilascio de' certificati, potrebbero riuscir vane, e senza oggetto.

Ho marcato egualmente, che si è nella idea, di recarsi il massimo pregiudizio al credito del tavoliere per ragion di canoni, quando senza gli enunciati verbali, e senza l'iscrizione a prendersi, in virtù di questi, si permettesse la radiazione delle 25 annate; ma io richiamo la di lei saggezza a quel, che gli enunciai nella mia de' 19 aprile, cioè che per la sicurezza de' canoni mal si calcolerebbe sulla iscrizione delle 25 annate, la quale non ha se non il vano oggetto di cautelare il chimerico capitale del canone.

Da queste osservazioni, e dall'altra, che la iscrizione non rinnovata in fine del decennio, non purga il fondo, ma pregiudica solamente il privilegio e l'anteriorità, risulta regolare la misura dettata dalla cassa di ammortizzazione, di non doversi, che per lo importo di due sole annate di canone rinnovar la iscrizione a carico de' censuari. In fatti, se non vi può essere rinnovazione di contratto senza essersi provveduto all'arretrato, se il borderò della iscrizione dell'arretrato si ritira dal commessariato, le venticinque annate inscritte son frustranee a riguardo di ciò, che può risultare a credito del tavoliere per ragione di canone; la rinnovazione della iscrizione per le 25 annate non sarebbe operativa in alcun modo a vantaggio del tavoliere, e quindi renderebbe ragionevoli le eccezioni di coloro, a di cui carico le iscrizioni sarebbero rinnovate contra una disposizione sovrana, per sottrarsi dal pagamento dei dritti o salari corrispondenti.

— 1697 —

Ministeriale dei 9 luglio 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Cava relativa al dubbio se ai novelli titolari debbonsi consegnare i titoli dei beni dei rispettivi benefici.

Rispondo al dubbio da lei proposto, se ai novelli titolari debbonsi consegnare i titoli riguardanti i beni de' benefici rispettivi, oggetto del suo rapporto de' 13 del passato mese.

Dovendosi considerare i titolari come usufruttuari non possono essi pretendere la consegna de' titoli di proprietà, che debbono rimanere presso l'amministrazione diocesana, ma solamente una nota de' cespiti appartenenti al relativo beneficio, salvo il caso d'una contestazione sulla spettanza di qualche cespite, in cui han dritto a chiedere, che il titolo si esibisca in giudizio. Da questa regola debbonsi eccettuare quelle chiese, che hanno una massa comune e che sono fornite di

un archivio, ove si possono tali titoli ben conservare. I titoli poi esecutivi per la riscossione delle rendite si debbono passare a' titolari, onde poter astringere i reddenti, ma previe le opportune cautele per la loro restituzione.

— 1698 —

Ministeriale del 9 luglio 1828 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore circa la esenzione temporanea di contribuzione fondiaria per novelle fabbriche addette ad usi di agricoltura.

Ella espose che ne' casi di temporanea esenzione di contribuzione fondiaria, che chiedesi per fabbriche novelle addette a soli usi di agricoltura, niun vantaggio si apporta ai proprietari, giacchè le fabbriche ad usi di agricoltura son valutate per legge in ragione del suolo che occupavano; ed in ragione del suolo pagan pure la contribuzione quei proprietari che ergendo nuove fabbriche godon per esse le esenzioni temporanee dalla legge accordate.

In riscontro le fo osservare che il vantaggio che si ritrae dalla applicazione della legge ne' casi mentovati è nella differente valutazione del terreno pel quale ergonsi case rurali, dapoichè mentre a' termini dell' articolo 9 del decreto reale de' 10 giugno 1817 tali case deggiono tassarsi, durante la esenzione, in ragione della vera natura del suolo, che occupano; compiuta la esenzione, le case deggiono valutarsi in ragione del suolo assimilato alle migliori terre del comune, giusta l' articolo 2 del decreto suddetto, e per conseguenza spirato l' intervallo della esenzione vengono esse ad assoggettarsi ad un aumento di rendita. Riesamini ella dunque su questa veduta il suo quesito, e l' avviso che per esso diede, e riferisca di nuovo su questo oggetto.

— 1699 —

Circolare del 12 luglio 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si danno le norme alle amministrazioni diocesane per fissare gli aggiusti di rate tra esse ed i titolari novelli, i rinuncianti, o gli eredi dei titolari defunti.

Le amministrazioni diocesane mancano tuttora di una norma certa ed uniforme per fissare gli aggiusti di rate fra esse ed i titolari novelli, rinuncianti, o gli eredi de' titolari defunti. Essendosi dall' amministrazione diocesana di Tropea promossi alcuni dubbi su quest' oggetto, i due ministeri degli affari ecclesiastici, e delle finanze hanno avvertito questo voto, e sonosi messi di accordo per adottare un' tempo-

ramento comune, al quale dovranno tutte le amministrazioni diocesane conformarsi, quando si tratterà di ripartire le rendite, ed i pesi di un anno tra loro, e gli enunciati titolari, o eredi di essi.

Dovendosi i beneficiati considerare come usufruttuarii, la regola per gli aggiusti di rate rinviensi nell'applicazione delle disposizioni delle leggi civili, che riguardano gli usufruttuarî in generale. Colla guida di questo principio si è determinato quanto segue.

1. Allorchè dovranno soggiacere a ripartizione i frutti civili, o sia le rendite, che derivano da affitti, da censuazioni, da capitali ec, non si terrà conto dell'anno civile, bensì dell'anno redditizio, val dire che dee l'anno contarsi dacchè la rendita comincia a correre in favore de' beneficî; ed esso si dividerà in mesi, ed in giorni, onde poi questa rendita ripartirsi tra l'amministrazione ed il novello titolare, o quello che rinunzia, o gli eredi dell'antico, in ragione del tempo per lo quale il beneficio è rimasto vacante, e per lo quale in quell'anno andrà dal nuovo a possedersi, o sarà stato dal vecchio titolare posseduto.

2. Trattandosi de' frutti de' fondi in amministrazione, o che essi sieno naturali, o industriali, nella vacanza del beneficio, tutti quelli che si troveranno attaccati al suolo, e pendenti da' rami apparterranno all'amministrazione o agli eredi de'vecchi titolari, o a' rinuncianti, nè i nuovi titolari all'amministrazione siano tenuti d'indennizzare le spese di preparazione, e di coltivo.

3. Nella ripartizione de' pesi non si attenderà, che all'anno civile, e quindi ripartito questo in mesi ed in giorni, l'amministrazione pagherà la tangente corrispondente ai mesi ed a' giorni della vacanza ed i nuovi o i rinunzianti, o gli eredi de' vecchi titolari quella quota, che corrisponde alla parte dell'anno, per la quale andranno a possedere i primi o avranno posseduto i secondi il beneficio, cui l'aggiusto di rate è relativo; e ciò senza veruna eccezione, o che i pesi cadano sopra i fondi produttivi de' frutti civili, o sopra quelli, che danno frutti naturali, ed industriali, poichè nel secondo caso di chiunque sieno i frutti lucrati, i rinuncianti o gli eredi del passato titolare, e l'amministrazione non potranno da detti pesi sottrarsi, i primi sino alla rinunzia o alla morte del titolare medesimo; e la seconda sino al giorno del possesso del novello beneficiato. Cotest'amministrazione diocesana curerà l'esatta osservanza di queste prescrizioni, e mi accuserà la ricezione della presente.

— 1700 —

Circolare del 12 luglio 1828 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si dispone come debbono essere formate le dichiarazioni per cangiamento di domicilio.

È sorto il dubbio, se l'autorità amministrativa, o pure la giudiziaria debba cifrare il registro par le dichiarazioni di cangiamento di domicilio, il consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia ha fatto riflettere, che la legge non ha prescritto per tale oggetto un particolare registro, e che le dichiarazioni di cangiamento di domicilio vanno redatte in forma di processo verbale sopra carta di bollo, che dev'essere somministrata dalla parte richiedente, e sulla quale dev'essere apposta la corrispondente registrazione. L'adempimento di questa formalità assicurando che alcun cangiamento non possa praticarsi, oggetto cui mira la cifra sopraddetta, rende superfluo l'uso della medesima nella specie, anche quando un particolare registro per maggior comodità volesse all'uopo tenersi.

— 1701 —

Circolare del 12 luglio 1828 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si dispone quali autorità possano ingerirsi negli oggetti, che si ricuperano da un naufragio.

Essendosi verificato che qualche intendente ha venduto all'incanto gli oggetti ricuperati dal naufragio, il procuratore generale del Re presso il consiglio delle prede marittime ha fatto avvertire, che la sola autorità competente a prendere conoscenza di tali affari è la commessione di prima istanza. Quindi ha dimandato gli ordini generali, perchè niuna autorità prenda per l'avvenire ingerenza in questa specie di affari; ma che ne lasci la cognizione alla commessione suddetta, sola autorità chiamata dalla legge a giudicare sugli oggetti in quistione.

Ella, signor intendente, si uniformerà strettamente a quanto la legge all'oggetto prescrive.

— 1702 —

Ministeriale del 20 agosto 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'amministrazione diocesana di Tropea sul dubbio se nella vacanza delle parrocchie, che hanno una rendita minore di ducati cento la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa, o debba andare a carico dell'amministrazione diocesana in generale.

Col rapporto de' 30 luglio ultimo cotesta amministrazione diocesana mi propone il dubbio, se nella vacanza delle parrocchie, che hanno una rendita minore di ducati cento, la spesa del sequestro debba prelevarsi dalla rendita stessa, o debba andare a carico degli avanzi dell'amministrazione in generale.

Di riscontro le fo conoscere, che alloraquando le rendite di una parrocchia non bastano per l'assegnamento dell'economo e per tutti gli altri pesi, non vi è bisogno di apporvi il sequestro: ma possano rilasciarsi per intiero all'economo stesso, coll'obbligo di darne conto quando la parrocchia è provveduta.

— 1703 —

Ministeriale del 20 agosto 1828 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata, con la quale si danno disposizioni a regolare l'importo delle migliorie nei fondi devoluti.

Ho ben ponderato il di lei rapporto de' 12 del corrente, risponsivo alle mie osservazioni, in ordine al valore delle migliorie ne' fondi devoluti, che vanno a ricensirsi, ed indipendente dal calcolo di essere nello insieme gli arretrati addossati a' nuovi censuari al di sopra del detto valore, e del capitale della riduzione, osservo principalmente, che quando di tali migliorie il tavoliere ritenesse la proprietà, e le gravasse di una prestazione, andrebbe esposto alle azioni dei creditori su di esse inscritti, mentre ora con la cessione di queste l'arretrato viene da' nuovi censuari assicurato al tavoliere, non solamente su di esse, ma sopra altri loro beni, ed essi sono quelli, che restano esposti al pericolo delle azioni creditorie. Convinto da queste, e da tutte le altre considerazioni da lei allegate, io non posso che restar contento del sistema da lei nella ricensuazione adottato, ed ammirare di più la saggezza, e la precauzione, colle quali ella procede nel disimpegno delle cose commessele.

Intanto potrebbero darsi de' casi di eccezione, che io non vengo a semplificare ed a definire, ed io son persuaso, che se essi si presenteranno, ella colla stessa prudenza e sagacità saprà allora far tacere per poco quel sistema, ch'è con-

ducente e retto nel generale, e che nel particolare potrebbe riuscire di pregiudizio all'interesse del fisco.

— 1704 —

Ministeriale del 23 agosto 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Otranto con la quale si risolvono i dubbi, se il parroco di una chiesa ricettizia debba dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe annessi alla massa, oltre all'obbligazione di celebrare pro populo e se debba godere una delle partecipazioni.

Con rapporto del dì 2 corrente mese V. S. illustrissima e reverendissima dando conto di due dubbi propostile dal parroco della ricettizia di Martino; 1. se debba egli dividere cogli altri partecipanti i pesi di messe annessi alla massa, oltre l'obbligazione di celebrare *pro populo*: 2. s' egli debba godere una delle 16 partecipazioni di detta chiesa su l'esempio del vicino parroco di Calimera; ha manifestato il di lei avviso in proposito, soggiungendo di potersi assegnare al parroco una delle 16 porzioni fra le vacanti.

Il primo dubbio rimane risoluto dalla massima adottata in seguito dell'avviso della commessione de' vescovi in simili casi, cioè che il parroco oltre la messa *pro populo*, qualora partecipi della massa comune, sia tenuto alla celebrazione delle messe, che gravitano su di essa; tanto se le partecipazioni gli sieno assegnate per congrua, essendo questa sempre di maggior valuta delle altre partecipazioni, quanto se abbia la detta congrua da mensa particolare, e partecipasse per costume introdotto di una porzione nella chiesa ricettizia. Sul secondo dubbio sono a dirle, che trovandosi con un piano per detta chiesa approvato con sovrana risoluzione del dì 19 giugno scorso, non assegnata al parroco partecipazione alcuna, non può rivenirsi su tale oggetto, ed alterarsi il sistema del servizio di detta chiesa con tanta ponderazione e maturità stabilito; e quindi che dee starsi al risoluto circa il numero delle partecipazioni.

— 1705 —

Reale Rescritto del 23 agosto 1828 partecipato dal ministro delle finanze col quale si dispone che tutt' i terreni dai quali provvengono danni a proprietà soggiacenti, qualunque sieno, debbono comprendersi negli stati delle terre a pendio.

Nella esecuzione di ciò che prescrivesi nella legge de'21 agosto 1826 su' boschi per impedire i danni, che la coltura delle terre in pendio arreca a' sottoposti terreni, fu questo dubbio promosso, se trattandosi di coltura che apporti nocu-

mento non a poderi sottogiacenti ma bensì a strade, ad abitati, ed a pubblici edifizi, debbasi nel formarsi lo stato delle terre in pendio, procedersi a' termini di essa legge, ovvero lasciarsi all'autorità competente la cura di provvedere secondo il prescritto delle leggi civili, e de' regolamenti di polizia urbana.

Il consiglio forestale faceva su tal dubbio osservare, che le disposizioni della legge de' 21 agosto 1826, tendenti ad evitare i danni nascenti dalla sconsigliata coltura de' terreni in pendio, ed a toglierne la cagione, riguardar si dovessero nell' interesse dell' economia forestale, tanto pe' terreni sottoposti, quanto per istrade, abitati, e pubblici edifizi, e fece pure rilevare il consiglio forestale, che la comminazione delle pene per delitti riguardanti dissodazioni di fondi, in contravvenzione della legge citata, è concepita ne' termini generali di danni arrecati a proprietà sottoposte, senza limitar queste a terreni inferiori, ma estendendole a qualsivoglia fondo sia rustico, sia urbano. Avvisò quindi il consiglio forestale, e l'agente del contenzioso della real tesoreria generale su della stessa opinione, che tutti indistintamente i terreni, da' quali pervenga danno, si potessero comprendere negli stati di cui è parola nell'art. 23 della legge summentovata.

E Sua Maestà (D. G.), a cui si è tutto ciò rassegnato, si è degnata di uniformarsi all'avviso sopraccennato.

Nel real nome le fo noto questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per l'adempimento nella parte, che la riguarda.

— 1706 —

Ministeriale del 3 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze, con la quale si stabilisce il modo di procedersi all' aggiusto di rate nei casi di vacanza, o di provvista di un beneficio, pendente la vendita fatta delle olive ancora immature, e prima della raccolta.

Con pregevole foglio del 23 prossimo scorso mese ha avuto V.E. la bontà di farmi noto il dubbio proposto dal regio procuratore presso l'amministrazione diocesana di Oppido circa il modo di procedersi all'aggiusto di rate quando avvenga la vacanza, o la provvista di un beneficio, pendente la vendita fatta delle olive ancora immature, e prima della raccolta; e su di esso l' E. V. ha manifestato l'avviso di doversi far valutare le olive ancora attaccate a' rami per conoscersi il prezzo spettante all'amministrazione in caso di vacanza, ed al titolare in caso di riprovvista, mentre poi il prezzo delle olive seccate sugli alberi dee attribuirsi nell'un caso agli eredi del titolare defunto, e nell'altro all'amministrazione.

In quanto a me trovo saggissime le idee di vostra eccellenza come quelle, che sono una conseguenza del noto principio, che l'usufruttuario fa suoi i frutti col percepirli.

— 1707 —

Ministeriale del 3 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze portante disposizioni sulle somme di cui per l'aggiusto di rate dee dar conto all'amministrazione diocesana il novello titolare, il quale esige le rendite al maturo, quando prima di quest' epoca venga il beneficio provveduto.

Ho approfondito il dubbio del regio procuratore presso la amministrazione diocesana di Tropea espresso nel gentil foglio di V. E. del 27 prossimo scorso mese circa le somme di cui per l'aggiusto di rate dee dar conto all'amministrazione il novello titolare, ch'esige le rendite al maturo quando prima di quest' epoca venga provveduto. A me sembra che ne sia facile la soluzione. Il titolare nel soggetto caso non è che un mandatario dell'amministrazione ad esigere, ed in conseguenza non dee rispondere della mancanza di esazione per l'insolvibilità de' debitori, o per altro fortuito avvenimento, ma è tenuto del suo dolo, e della sua negligenza, come pure a render conto. L'amministrazione diocesana però non può avvalersi nella reddizione di tale conto di un procedimento privilegiato, senza una speciale concessione sovrana.

— 1708 —

Ministeriale del 3 settembre 1828 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a ben regolare le ritenute che si praticano sui soldi degli impiegati.

Porgendo riscontro al di lei rapporto de' 27 agosto ora scorso, numero 1039 versante sul reclamo di D. Luigi Amendola per avere la tesoreria ritenuto l'intero di lui sussidio di luglio ultimo in vece del terzo a favore della società di assicurazione, e ciò per ripianare alcune ritenute precedentemente per iscritto non praticate, io la incarico, signor regio scrivano di razione, prendendo argomento da tal reclamo, a procurare che dagl' impiegati di lei dipendenti sieno eseguite esattamente le ritenute nelle epoche stabilite, onde non si rinnovino clamori di simil fatta; nella prevenzione, che, ove mai per lo tratto successivo si riprodurranno, la ritenuta di ripiano sarà fatta a carico di quell' impiegato, che sarà stato causa dell'omissione.

— 1709 —

Ministeriale del 6 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si impedisce ad un sacerdote l'esercizio della professione di avvocato.

Riscontrando il pregevole foglio di V. E. del dì 27 agosto, concernente i reclami contro il sacerdote N. N. perchè disimpegna cause giudiziarie, le fo osservare, che per le regole canoniche chiamate in osservanza dalle leggi del Regno, e segnatamente dalla sovrana risoluzione del dì 22 giugno 1816, gli ecclesiastici non possono esercitare l'avvocheria, e trattare affari forensi, tranne i casi privilegiati della difesa della propria causa, della chiesa, e de' poveri, ove a costoro manchino difensori laici.

In conseguenza, nel caso del sacerdote N. N. il quale esercita la professione di avvocato e procuratore nel giudicato del circondario di Marano, V. E. si servirà dare quelle disposizioni, che nella di lei saviezza crederà al vicario generale della curia di Napoli, perchè prenda le misure le più efficaci ad impedire al cennato sacerdote l'ufficio, di cui si tratta, l'esercizio del quale in persona di ecclesiastici è riprovato dalla legge, ed è in collisione de' doveri del sacerdozio.

— 1710 —

Circolare del 6 settembre 1828 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, per alligarsi dai notai alle minute dei capitoli matrimoniali gli estratti della seguita iscrizion legale per le doti.

Ad oggetto di agevolare vie maggiormente alle camere notarili l'esercizio della vigilanza loro affidata coll'art. 2027 delle leggi civili, circa l'adempimento imposto a' notai delle iscrizioni prese nel margine dell'atto di costituzione di dote, giusta il reale rescritto de' 26 febbraio 1820, i notai alligliino ancora alla minuta dell'atto medesimo il corrispondente estratto della eseguita iscrizione.

Elleno daranno le convenienti istruzioni perchè i notai si uniformino esattamente a queste disposizioni.

— 1711 —

Reale Rescritto del 13 settembre 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Cosenza portante disposizioni sull'alienazione di parte del sacro patrimonio.

Con rapporto del dì 16 novembre del prossimo passato anno 1827 V. S. illustrissima e reverendissima dando conto

che il sacerdote D. Pietro Costanzo di Marsi abbia bisogno di alienare la rendita di annui ducati dieci, parte degli annui ducati ottanta e grana 94 con cui trovansi costituito il sagro patrimonio, ha chiesto conoscere, se possa aver luogo l'alienazione, e nell'affermativa qual norma debba eseguirsi. Sua Maestà in seguito di avviso della consulta de' reali domini al di quà del faro, ha ordinato, che ove vera, grave e precisa necessità, ed anche una ben intesa pietà vi concorrano, il possessore del patrimonio suddetto dirigga a V. S. illustrissima e reverendissima una dimanda, specificando in essa i motivi di necessità e di pietà su de' quali è dessa fondata e che V. S. illustrissima e reverendissima la prenda in accurata disamina, e la rimetta col parere a questo ministero di stato degli affari ecclesiastici, dal quale ove si stimi plausibile, saran date le disposizioni per l'omologazione del tribunale civile, ed indi verrà rassegnato il tutto alla Maestà Sua per le sovrane risoluzioni.

Nel real nome lo partecipo a V. S. illustrissima e reverendissima per intelligenza sua, e del sacerdote Costanzo, e per lo corrispondente adempimento.

— 1712 —

Reale Rescritto del 13 settembre 1828 partecipato dal ministro delle finanze col quale si approva il regolamento per lo servizio della cassa di sconto.

Nel consiglio ordinario di stato del primo del corrente mese essendosi Sua Maestà degnata sanzionare un regolamento riguardante il servizio della cassa di sconto; nel real nome gliene rimetto copia da me certificata, perchè ella ne curi l'adempimento corrispondente da sua parte.

Regolamento pel servizio della cassa di sconto eretta nel Banco delle due Sicilie con real decreto de' 23 giugno 1828.

Veduto il periodo primo dell'art. 4 delle reali istruzioni della cassa dello sconto de' 23 giugno 1828 concepito nei termini seguenti. « Le cambiali da scontarsi dovranno essere » traettizie con tre firme, pagabili in Napoli, ed accettate » da' trattari, o biglietto ad ordine di commercio, con la » stessa qualità di tre firme, nè potranno avere scadenze più » lunghe di tre mesi a scorrere ».

Rimane determinato quanto segue.

Art. 1. Le cambiali traettizie, o biglietti ad ordine di commercio mentovati nell'accennato artic. 4 delle istruzioni della cassa di sconto, non potranno da ora in avanti essere ammessi in negoziazione nella cassa suddetta, se non sieno

muniti di tre firme di fiducia de' negozianti deputati della cassa : delle quali due almeno esser debbano di persone abitualmente addette ad un ramo di commercio, solide, e solvibili, e la terza di un altra persona, secondochè si stimerà dalla prudenza degli anzidetti deputati a misura del valore, e della idoneità delle altre due firme.

2. Per qualche circostanza straordinaria a prudenza dei deputati della cassa dello sconto, potranno in essa essere ammessi a negoziazione de' valori con la firma di un solo commerciante, purchè questi sia solido, e di un rango proporzionato alla somma dell'effetto, che viene a scontarsi, avendo anche riguardo alle altre due firme, che l'accompagnano, le quali debbano essere sempre di soggetti di ben nota agiatezza, e di soddisfazione de' mentovati deputati.

3. È accordato al consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato delle finanze, la facoltà di permettere la ammissione a negoziazione nella cassa dello sconto di valori mancanti di tre firme ; interponendovi la guarentia della tesoreria generale, laddove però si verificano i seguenti casi.

1. Che uno degli obbligati negli effetti da negoziarsi nella cassa, sia creditore della tesoreria generale in somma uguale, o maggiore di quella, per la quale si richiede lo sconto ;

2. Che il credito verso la detta tesoreria sia liquido e realizzabile in breve.

3. Per gli effetti poi esistenti attualmente nel portafoglio della cassa dello sconto, di firme non qualificate o secondo gli articoli precedenti, sarà serbata la norma, che segue.

4. Allorchè alla scadenza di qualche effetto non potrà ottenersene la estinzione, e si crederà da' deputati consiglio prudente, e non lesivo degl' interessi della cassa, di ammetterlo a rinnovazione di sconto, con le stesse tre firme preesistenti negli effetti, e con la minorazione della somma a seconda di ciò che le circostanze potran suggerire sino al totale esaurimento di esso.

Nel caso però di morte, di fallimento, o di altro accidente impreveduto di taluno di coloro, che sono intervenuti negli effetti scontati, sarà della facoltà de' medesimi deputati quante volte credessero di non potersene ottenere alla scadenza la intera estinzione, di richiedere in rimpiazzo altra firma, che le circostanze e la prudenza loro detteranno.

5. Ne' casi delle additate rinnovazioni di sconto, laddove si presentino circostanze non prevedute nell' articolo precedente, di tal che applicabili non sieno le norme nel detto articolo determinate ; in tali rincontri si rimane alla prudenza del consigliere ministro di stato del dipartimento della

finanze il provvedere al modo, onde serbarsi illesi gl'interessi della cassa dello sconto.

Approvato da S. M. nel consiglio ordinario di stato del primo settembre 1828.

— 1713 —

Reale Rescritto del 17 settembre 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze, col quale si risolve il dubbio se la disposizione dell' articolo 17 del concordato sia applicabile ai vescovi traslati.

Avendo fatto presente a S. M. il dubbio, di cui è parola nel foglio di vostra eccellenza del dì 9 agosto ultimo, se la disposizione dell'art. 17 del concordato, che serba in beneficio del futuro vescovo la metà delle rendite della mensa vescovile vacante, sia applicabile quando il vescovo non è nuovo nella dignità, ma viene traslato da una ad un altra diocesi; la M. S. nel consiglio ordinario di stato del dì 9 settembre andante, considerando nella sua saviezza che nell'articolo suddetto non è fatta distinzione tra vescovi novelli, e quelli che sono traslati, ed avuto riguardo agli esiti non lievi, che tanto gli uni, che gli altri debbono erogare per la spedizione delle bolle, e per tutt'altro che ad essi occorre nel primo ingresso alle loro nuove chiese, si è degnata di dichiarare sovranamente, che non possa negarsi a detti vescovi traslati la metà delle rendite delle mense vacanti, come è data a' vescovi novelli.

Nel real nome fo noto a V. E. questa sovrana decisione, perchè si serva di restarne intesa.

— 1714 —

Circolare del 20 settembre 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane colla quale si dispone che i quadri dei debitori delle amministrazioni medesime debbono subito dall'intendente essere trasmessi alle amministrazioni istesse.

Vengo istrutto dal ministro di grazia e giustizia di un inconveniente che spesso si verifica a danno del patrimonio della chiesa nella discussione delle opposizioni di debitori di rendite costituite ai quadri formati a norma del real decreto de' 2 maggio 1828. Trovandosi stabilito nell'articolo 6 di esso che le opposizioni intimar si debbano all'intendente, si è creduto che nella discussione delle medesime l'intendente stesso sia il legittimo rappresentante de' titolari de' benefici e delle amministrazioni diocesane. Da questo errore nasce, che i debitori appena notificate le opposizioni si affrettano di farle

discutere, e non costituendosi l'intendente in giudizio come parte eglino non hanno contradittori, e riescono per lo più ad ottenere dal tribunale sentenze favorevoli, che sovente acquistano la forza della cosa giudicata. Secondo lo spirito del citato decreto l' intendente in simili affari non è che un semplice organo di comunicazione tra la parte opponente, e l'amministrazione diocesana, a cui incumbe di vegliare alla difesa dei dritti propri di ciascun beneficio. Per evitare dunque l'esposto inconveniente deve esser cura dell'intendente di rimettere alla rispettiva amministrazione l' atto di opposizione, appena che gli vien notificato, affinchè essa possa sostenere le sue ragioni in giudizio, o eccitare all' uopo il titolare, se trattasi di beneficio pieno, o darne comunicazione al regio procuratore civile, se l' affare riguarda de' benefici di regio patronato, affinchè intervenga nel giudizio come parte principale, a tenore del real decreto de' 27 ottobre 1825 per la difesa de' dritti della real corona. Ella signor intendente, si uniformerà esattamente a questa misura per la parte che riguarda lei, accusandomi la ricezione della presente.

— 1715 —

Ministeriale del 20 settembre 1828 diretta dal ministro delle finanze al tesoriere generale con la quale si prescrive che le somme sequestrate sulle liberanze che si spediscono in forza di ordinativi dell'intendente dell'esercito debbono rimanere presso la tesoreria generale depositate.

Questa real segreteria e ministero di stato, uniformandosi all'appuntamento emesso del consiglio di tesoreria nella seduta de' 5 agosto dello scorso mese, e da lei rassegnato alla segreteria stessa con rapporto de' 29 detto numero 4059, approva, che le somme sequestrate sulle liberanze che si spediscono in forza di ordinativi dell' intendente generale dell'esercito debbono rimanere nella tesoreria, presso la quale si fanno i sequestri, e che nel caso passasse il biennio e non fosse giunta alcuna decisione giudiziaria, allora le somme debbono versarsi al tesoriere generale, dal quale a misura delle occorrenze, ed in seguito di officio di cotesto regio scrivano di razione saranno eseguiti i pagamenti a favore di chi di dritto, dietro però ministeriale autorizzazione.

Ella quindi di accordo con i suoi colleghi è autorizzato a dare in proposito le disposizioni che ne risultano, nell'intelligenza che nei sensi su espressi ho scritto a sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina.

— 1716 —

Reale Rescritto del 22 settembre 1828 partecipato dal luogotenente generale di Sicilia col quale si approva il regolamento pei salassatori e per le levatrici dei domini oltre il faro.

Avendo rassegnato alla Maestà Sua un progetto relativo alla istruzione pei salassatori, e per le levatrici, onde poter esercitare il rispettivo mestiere in questi reali domini in seguito di sovrana autorizzazione de' 12 luglio ultimo; rimetto a lei qui annesso lo analogo regolamento per l'uso di risulta.

Regolamento pe' salassatori e per le levatrici onde potere esercitare il loro mestiere nei reali dominii oltre il faro.

Salassatori di Palermo.

ART. 1. Tutti coloro che dovranno destinarsi in Palermo al mestiere di salassatori debbon saper leggere e scrivere.

2. Nei mesi di marzo ed aprile debbono assistere nel teatro anatomico della reale università degli studi in Palermo, onde istruirsi su i cadaveri, e delle vene, e di tutt' altro necessario al loro mestiere.

3. Non possono essere abilitati ad esercitare tal mestiere se pria non vengano esaminati da' professori destinati dalla commessione di pubblica istruzione, e non presentino la fede del professore di anatomia contestante di avere assistito alle sue lezioni nei soli predetti mesi di marzo ed aprile.

Salassatori dell' interno dell' isola.

4. Debbono come quei di Palermo saper leggere e scrivere.

5. In Catania ed in Messina ove esiste cattedra di anatomia debbono praticare lo stesso che è stato prescritto all' articolo 2. per quei di Palermo.

6. Per tutti gli altri comuni si provvederanno del catechismo, che a tale uopo si formerà dal professore di anatomia della reale università degli studi di Palermo, il quale catechismo dovrà essere spiegato alcune volte la settimana dal medico o chirurgo comunale.

7. In quei comuni ove esistono degli spedali oltre le istruzioni che riceveranno dal medico e chirurgo debbono ivi per un anno assistere ed imparare la pratica necessaria al loro mestiere, e dopochè ne saranno pienamente istruiti presenteranno al presidente della commissione di pubblica istruzione i certificati delle istruzione ricevuta, accompagnati coll' officio del medico che li avrà ammaestrati. In seguito di

ciò la comune darà le disposizioni convenienti per lo esame, e quindi spedirà loro il corrispondente privilegio.

Levatrici di Palermo.

8. Debbono come i salassatori saper leggere e scrivere.

9. Nei mesi di marzo ed aprile debbono assistere nella reale università degli studi in Palermo, allo studio di ostetricia, e della parte di anatomia che vi corrisponde.

Levatrici dell' interno della Sicilia.

10. Come quelle di Palermo debbono saper leggere e scrivere.

11. In Messina ed in Catania dove esiste cattedra di ostetricia debbono praticare lo stesso che è stato prescritto all'articolo 9 per quelle di Palermo.

12. Per tutti gli altri comuni si provvederanno del catechismo ch'è stato all' uopo redatto dal professore di ostetricia della reale università degli studi in Palermo il quale catechismo dovrà essere spiegato alcune volte la settimana dal medico o chirurgo del comune.

Articoli generali.

1. Le licenze o fogli di approvazione quali si siano, o di autorizzazione ad esercitare mestieri di salassatori, o di levatrici, debbono impartirsi dalle due reali università di Palermo, e di Catania, e dell'accademia Carolina di Messina, e non mai dai protomedici che debbono soltanto la legalità di siffatti titoli riconoscere, e curare lo esatto esercizio di tali mestieri.

2. Tutte le dette misure non hanno effetto retroattivo per gli attuali esercenti. Palermo 22 settembre 1828.

— 1717 —

Ministeriale del 24 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze con la quale si determina il modo come negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane ed i titolari e i loro eredi, debba considerarsi la così detta terraggiera, la quale consiste in una parte dei prodotti.

Sul dubbio proposto dal regio procuratore presso l' amministrazione diocesana di Cassano, vostra eccellenza riflette saggiamente nel suo pregevole foglio del 13 andante, che la così detta terraggiera consistente in una parte de' prodotti proporzionata alla maggiore, o minore raccolta, debba essere annoverata tra' frutti naturali, ed industriali negli aggiusti

di rate tra le amministrazioni diocesane, ed i titolari eredi. Ma se poi essa trovasi convenuta in una determinata prestazione di generi indipendente dalla raccolta, allora è un vero estaglio e dev'essere considerato come frutto civile.

— 1718 —

Reale Rescritto del 24 settembre 1828 col quale si determina che la contesa non di strada pubblica, ma di passaggio sul fondo privato, abbenchè questo acquistato fosse dalla pubblica amministrazione è di competenza del potere giudiziario.

Ho rassegnato a Sua Maestà il conflitto di attribuzione tra l'autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo elevato dall'intendente di Napoli nella causa istituita dal comune di Sorrento contra D. Antonio Losa per *certa servitù di passaggio* su di un fondo, che il Losa ha acquistato dal pubblico demanio. Ho pure rassegnato alla Maestà Sua il parere emesso nella specie dalla consulta generale del regno intorno alla intelligenza dell'articolo 5 della legge de' 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo. La Maestà Sua in tale occasione ha considerato, che secondo le disposizioni dell'articolo 5 numero primo della citata legge *non possono appartenere alla conoscenza dell'autorità del contenzioso amministrativo le azioni reali*, tanto per revindica di proprietà di un immobile, quanto per asserirne la libertà, ancorchè in esse abbia interesse la pubblica amministrazione, e che la eccezione contenuta nell'articolo medesimo numero 3 *pel caso in cui cada in esame la legittimità, la validità o la interpetrazione* di un atto dell'amministrazione pubblica, riguarda soltanto *le azioni civili, ossia le azioni personali.*

Conseguentemente la Maestà Sua accogliendo il parere emesso dalla *maggioranza* della consulta generale, si è degnata nel consiglio ordinario di stato de' 12 andante mese dichiarare *che per la causa enunciata tra il comune di Sorrento e Losa è competente a procedere l'autorità giudiziaria.*

— 1719 —

Ministeriale del 24 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Teramo perchè negli aggiusti di rate tra le amministrazioni diocesane, i titolari ed i loro eredi, le decime sagramentali sieno da considerarsi come frutti civili.

Rispondendo al dubbio proposto da cotesta amministrazione diocesana in data del 15 andante, debbo dirle, che le decime sagramentali negli aggiusti di rate coi titolari, o loro

eredi, sieno da considerarsi come frutti civili, facendole nello stesso tempo osservare, che non possa esservi soggetto di frutti naturali, o industriali, che pei soli fondi appartenenti a beneficî, i quali si tengono in amministrazione o vengono dati a colonia parziaria.

— 1720 —

Ministeriale del 27 settembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Termoli con la quale si prescrivono le norme per la cessione di un patrimonio sagro.

Vostra signoria illustrissima e reverendissima con rapporto del dì 4 del corrente propose tre dubbî.

1. Se un ecclesiastico ordinato a titolo di patrimonio sagro, venendo promosso ad un beneficio ecclesiastico, possa cedere, per servirgli di ordinazione, il suo patrimonio ad altro chierico.

2. Nell'affermativa, se sia necessaria nuova sentenza del tribunale.

3. Se in virtù di patto, tornato il patrimonio al donante, vi sia pure bisogno di sentenza per costituirne un'altro patrimonio sagro.

Riguardo al primo dubbio, fo osservare a V. S. illustrissima e reverendissima, che a norma del sovrano rescritto del dì 5 settembre 1827, quante volte dopo costituito il sagro patrimonio un sacerdote venga provveduto di un beneficio di eguale o maggiore rendita, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio, col consenso del vescovo nelle forme regolari. Relativamente poi agli altri due quesiti, non vi è ragione di dubitare, che costituendosi nuovo patrimonio sagro a chierici da promuoversi a' sagri ordini, giusta le disposizioni dell'articolo XXI del concordato, debbasi adire il tribunale civile ne' termini del real rescritto dei 5 marzo 1820.

— 1721 —

Circolare del 4 ottobre 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari dei domini al di quà del faro portante disposizioni pel tempo da concedersi ai condannati a morte per ricevere i conforti della religione.

Dal consigliere ministro di stato, ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi è stata trasmessa copia di circolare, da lui diretta in data de'20 del prossimo passato settembre a'comandanti militari delle provincie, contemplandosi con la medesima, che i giudizî delle commissioni stesse, quantunque

si spediscano con forme celeri, non debbano per tanto impedire, che nel caso di condanna di morte, diesi al condannato il tempo che basta a ricevere i conforti della religione; si è prescritto di accordarsi al condannato a morte il periodo di ore 24, onde possa nel raccoglimento richiamare nell'animo la divozione ch'esige la santità de' soccorsi religiosi, che gli si apprestano. Si è inoltre soggiunto, che l'uffiziale incaricato della esecuzione delle sentenze della detta commissione, dovrà sotto la sua personale responsabilità, dare al condannato questo spazio di ore 24, e nelle occasioni straordinarie qualche ora di più, e non mai di meno.

Lo partecipo a V. S. illustrissima e reverendissima, per sua intelligenza e regolamento.

— 1722 —

Reale Rescritto degli 8 ottobre 1828 partecipato circolarmente a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni relative allo invio delle persone discole nella casa della missione di Napoli detta dei vergini.

Il superiore, ed i padri della casa della missione di Napoli, detta de' vergini, hanno esposto, che per rendere più vantaggiosa nella loro casa l'opera degli esercizî spirituali, cui sono addetti per istituto, si sono pe' diversi ceti destinati de' periodi nell'anno, in ognuno de'quali si tengono dieci volte per gli ordinandi, tre volte pe' confessori o sacerdoti, quattro volte pe' giovanetti iniziati nello stato ecclesiastico, altrettante volte pe' gentiluomini, ed una volta per gli alunni del collegio medico cerusico. Intanto suole avvenire che mandandosi nella detta casa, come in un carcere, persone discole in qualsivoglia giorno anche non destinato per gli esercizi, sono tali individui non solo di scandalo a coloro, che vi stanno ritirati nella pace religiosa, ma pure di scandalo e di distrazione a coloro, che sono disposti a profittare dei santi esercizî.

E Sua Maestà, cui ho io tutto fatto presente, nel consiglio ordinario di stato del dì 9 del prossimo scorso mese ha ordinato, che nella casa della missione di Napoli, detta dei vergini, non siano inviate persone discole, se non che nei tempi destinati per gli esercizi spirituali di ciascun ceto.

Nel real nome lo partecipo a V. S. illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1723 —

Circolare del 16 ottobre 1828 emessa dal ministero degli affari interni portante le norme a seguirsi per la sussistenza ai detenuti militari.

Il signor ministro della guerra e marina mi partecipa che ad oggetto di provvedere alla sussistenza de' detenuti militari particolarmente ne' transiti, or che la gendarmeria è riunita ne' soli capo-luoghi delle provincie e de' distretti, abbia creduto di adottare i seguenti provvedimenti.

1. Che la sussistenza di grana 12 al giorno dovuta a quei militari, che tengonsi detenuti per reati militari, e ristretti nelle prigioni comunali, sia anticipata dal sindaco del comune, il quale ne sarà rivaluto direttamente dallo appoderato delle prigioni militari, mediante l'apposita contabilità. L'appoderato medesimo dovrà poi far figurare nella rivista generale delle provincie tal' individui come presenti nel comune, ove effettivamente sono stati detenuti e per quel numero di giornate ne' quali hanno ricevuta la sussistenza da' sindaci rispettivi, mettendo in appoggio della rivista le contabilità ricevute da' sindaci medesimi.

2. Che per le giornate di transito, non potendo la gendarmeria per effetto della novella organizzazione trovarsi presente in tutt' i punti della provincia, per occuparsi da per tutto di dette anticipazioni, queste per que' comuni ove non risiede la gendarmeria dovranno esser fatte da' sindaci locali, fermo rimanendo, che la gendarmeria debba anticipare la corrispondente sussistenza ne' giorni di transito, allorchè i detenuti sono in suo potere, inviandosi in ogni caso l'arrestato con un foglio di passo, nel quale deve annotarsi la sussistenza, che si dà giornalmente a tali individui, onde conoscersi sino a qual' epoca sono stati pagati, per indi eseguirsene il rimborso dagli appoderati delle prigioni. Questo sistema non apporta altro cangiamento a quello in vigore, che di dovere gli appoderati unire alle loro riviste due contabilità invece di una per la sussistenza suddetta; cioè una dei sindaci locali, e l'altra della gendarmeria, e ciò indipendentemente dalla sussistenza, che potrebbero i sindaci anticipare a' detenuti, per le giornate di permanenza, di cui sopra è parola.

Non incontrando difficoltà nell'adozione di questo sistema la incarico a disporre che i sindaci de' comuni della provincia di suo carico vi si uniformino esattamente, avvertendo sopra tutto, che le grana 12 sono dovute solo a que' militari, che vengono arrestati per reati puramente militari, in en-

tre agli altri deve corrispondersi la diaria stabilita pe' delegati pagani, tenendosi presente il regolamento approvato da Sua Maestà a' 22 agosto.

— 1724 —

Ministeriale del 18 ottobre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'amministrazione diocesana di Andria portante la risoluzione di alcuni dubbi elevati dalle amministrazioni diocesane sullo stato dei debitori reso esecutivo.

Rispondo a' due dubbi, che in data del 4 andante ha proposto cotesta amministrazione diocesana.

Il real decreto del 27 novembre 1824 risolve il primo. Esso estese alle chiese ricettizie le disposizioni del decreto del 2 maggio 1823 per la formazione de' quadri de' debitori per rendite costituite: quindi è che l'art. 10 di questo decreto è applicabile alle chiese medesime, ed in conseguenza una copia della spedizione del ruolo definitivo de' loro debitori dev'essere rimessa a questo ministero.

In quanto poi al dubbio relativo alla rinnovazione del titolo del censo, ed a quella dell'iscrizione ipotecaria, io debbo fare osservare a cotesta amministrazione diocesana che quando il ruolo de' debitori si è reso definitivo, ed esecutorio costituisce un titolo sufficiente, ond'è che dopo i 28 anni della sua data, quante volte non venga impugnato il dritto di credito dal debitore con un giudizio in petitorio, potrà questi essere astretto a fornire a sue spese un nuovo titolo.

Le iscrizioni ipotecarie debbono essere rinnovate dopo il decennio dalla loro data a norma della legge.

— 1725 —

Ministeriale del 18 ottobre 1828 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore con la quale si dichiara che le diminuzioni di imponibile per danni o distruzioni di molini in un comune deggiono produrre aumenti nell'imponibile agli altri molini del comune stesso.

Riscontrando i suoi rapporti de' 5 e 7 giugno, co' quali ella ha promosso il dubbio se le diminuzioni di rendita imponibile, che per disastro o casma si accordano ad alcun molino, debbono ripartirsi fra gli altri molini del comune ove ciò avviene, la prevengo, dopo aver inteso il parere del consiglio delle contribuzioni dirette, che siffatte diminuzioni deggiono aumentare il carico de' proprietari degli altri molini del comune in proporzione della rispettiva rendita de' molini stessi; e ciò sulla considerazione che per tali incidenti ven-

gono i proprietari di essi a ritirare vantaggio pel maggiore numero degli avventori.

Qualora poi in un comune non esistano altri molini oltre quelli deperiti, ovvero esistendene, non sieno essi per la loro topografica situazione suscettibili di aumento di rendita, la rendita perduta pe' molini deperiti sarà semplicemente discaricata dal catasto, non essendo regolare accrescer l'imponibile de' molini de' comuni limitrofi, sia per l'ordine de' catasti, sia perchè non dee confondersi la rendita attribuita ai molini d'un comune, con quella assegnata a' molini di un altro.

E rispondendo infine all'altro suo quesito, cioè, se verificandosi temporaneo, e non permanente il deperimento di un molino debba sul catasto operarsi riduzione d'imponibile, le rescrivo che in siffatti casi debbono accordarsi annualmente moderazioni di tassa, salvo il dritto a' proprietari di produrre in ogni anno appositi reclami, potendo avvenire che il molino ritorni allo stato primiero; e quindi ancorchè il reclamo fosse prodotto, si avrebbe nella verificazione l'opportunità di riconoscerne l'insussistenza.

— 1726 —

Circolare del 18 ottobre 1828 emessa dalla soprintendenza generale di salute con la quale si determina che sia permessa alle castaudelle doganali ritornare alla propria stazione, se fossero state obbligate ad uscirne, benchè sfornite di carte sanitarie.

Presso una delle deputazioni del regno approdò non ha guari una castaudella doganale, conducendo un legno mercantile, che aveva preso sotto la sua scorta. La castaudella suddetta avendo oltrepassato i limiti della sua stazione fu trattenuta in contumacia, perchè sfornita di patente, non ostante che il comandante della medesima avesse preteso ritornarsene alla propria residenza senza pratica. Siccome questo avvenimento fu di dispendio al ramo doganale, sono stato premurato a ripetere le disposizioni date precedentemente per tale oggetto.

La prego quindi, signor intendente, a volersi compiacere partecipare a tutte le deputazioni di cotesta provincia, che qualora avvenga che qualche scorridoia, o castaudella doganale per contrarietà di vento, o altra causa sia obbligata oltrepassare i limiti della propria stazione, ed approdi in altro punto sfornita di patente, non potendo perciò essere ammessa a pratica, non se le impedisca di ritornare alla sua ordinaria residenza. Ciò è analogo al disposto della circolare de' 16 novembre 1825, per cui non avrebbe dovuto aver luogo il

caso, che ha motivato la presente, e che mi ha fatto sentire il bisogno di ricordarne l'osservanza, ond'evitare che si rinnovi lo stesso inconveniente.

— 1727 —

Circolare del 22 ottobre 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con la quale si comunica un real decreto e regolamento per gli affitti dei beni, e per la vendita dei generi delle amministrazioni diocesane.

Sua Maestà con suo real decreto del 9 del prossimo scorso settembre si è degnata di approvare un regolamento per gli affitti de' beni, e per la vendita de' generi delle amministrazioni diocesane. Io rimetto a cotesta amministrazione diocesana copia tanto del decreto, che del suddetto regolamento, perchè nella sua gestione vi si uniformi pienamente, e ne curi l'esatta esecuzione.

In tal riscontro stimo opportuno di farle rilevare un inconveniente, che nella gestione delle amministrazioni diocesane suole accadere, e che merita di esser corretto.

Alcune tra di esse sogliono nella riscossione de' generi permettere a' loro cassieri una doppia ritenuta e su' generi medesimi, e sul prezzo di essi quando sono venduti.

Questa scrittura, come ha ben osservato il ministro delle finanze, è erronea e riprensibile, poichè uno essendo l' introito a pro dell'amministrazione, unico debba essere ancora il premio dovuto all'esattore. Quante volte dunque cotesta amministrazione diocesana sia caduta in tale errore per lo passato, dee d'oggi innanzi un solo premio concedere al cassiere, lasciando bensì al suo arbitrio di farne la ritenuta sui generi nell'atto della riscossione, o di attendere che sieno venduti per farla in contante.

Ma avendo un'amministrazione sofferta finora questa doppia ritenuta, deve o pur no metterne una a debito del cassiere? Questo dubbio potendo elevarsi, io vengo a risolverlo di accordo col ministro delle finanze colla seguente distinzione. Se i cassieri abbiano già dati i loro conti, e ne abbiano in seguito ricevuto la declaratoria, debbono rimaner tranquilli, e non essere esposti a molestia alcuna per quel tempo, a cui i conti dati e discussi son relativi; ma al contrario per quegli anni, ne' quali o non abbiano ancora dati i conti, o dietro la debita discussione non sieno rimasti liberati, mediante la corrispondente declaratoria, i cassieri saranno tenuti alla restituzione dal doppio della ritenuta.

Cotesta amministrazione diocesana mi accuserà in risposta la ricezione della presente.

— 1728 —

Circolare del 22 ottobre 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che il sindaco soltanto in seguito di permesso superiore può rilasciare certificati di condotta.

Essendo il sindaco il solo amministratore de' comuni, di accordo col ministro della polizia generale, si è stabilito, che i certificati di condotta da rilasciarsi previa l'autorizzazione degl' intendenti, e de' sottintendenti, debbano farsi da' sindaci in esclusione de' decurioni. Ella dunque si uniformerà a tale disposizione.

— 1729 —

Ministeriale del 22 ottobre 1828 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore portante disposizioni pei ruoli suppletori nei casi di ritardata verifica di occultazione.

Un direttore ha promosso il dubbio se avvenendo ritardo nelle verificazioni che eseguonsi per denunzie, o per notizie di occultazioni di proprietà, i ruoli suppletori, che nello scovrimento delle occultazioni spedisconsi, debbono comprendere a carico del proprietario la somma della contribuzione del solo anno, in cui tali ruoli spedisconsi, oppure la somma di contribuzione delle diverse annate decorse dall'epoca, nella quale si è avuta notizia dell' occultazione sino all' anno, in cui per la verifica eseguita il ruolo suppletorio si emette.

Or non potendo la occultazione aversi per tale se non dal giorno, in cui vien d'essa legalmente verificata, questa real segreteria, inteso il consiglio delle contribuzioni dirette, ha risoluto, che ne' ruoli suppletorii si comprenda la contribuzione dell' anno solo in cui si esegue la verifica, qualunque sia l'epoca in cui di essa siasi avuta notizia.

E poichè la verifica delle occultazioni può talvolta aver luogo anche posteriormente al dì 30 settembre, epoca in cui si compie in ogni anno la spedizione de' ruoli suppletori, così anche i ruoli suppletorii, che ai termini della seconda parte dell' art. 157 del decreto reale de' 10 giugno 1817 si spediscono nell'anno appresso, comprenderanno la contribuzione relativa al solo anno, in cui si emettono, non dovendosi nè cumulare la contribuzione di due annate, nè spedire duplicati ruoli suppletori.

Di ciò la prevengo per sua intelligenza e regola.

— 1730 —

Reale Rescritto del 25 ottobre 1828 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno col quale si risolve il dubbio se i canonicati delle cattedrali, le collegiate vacate o da vacare nel secondo semestre dell'anno, essendo vacante la sede vescovile, sieno di collazione pontificia, o debbano riservarsi al futuro vescovo.

Essendosi promosso il dubbio dal vescovo di Molfetta, se dopo la pubblicazione del concordato i canonicati delle cattedrali, e collegiate del regno vacati, o da vacare nel secondo semestre dell'anno, essendo vacante la cattedra vescovile, sieno di collazione della S. Sede, o debbansi riservare alla collazione del vescovo, se ne sono per la corrispondente risoluzione aperte trattative col commissario pontificio per la esecuzione del concordato: in seguito delle quali il detto commissario pontificio ha fatto conoscere di esser egli stato autorizzato a dichiarare l'annuenza di sua santità, e la ricognizione, che fa la santità sua del dritto di collazione de'canonicati vacati in sede vacante pei mesi vescovili al vescovo successore, come rimangono riservati ai sommi pontefici successori quelli, che vacano, o vacheranno nei primi sei mesi, durante la vacanza della sede apostolica.

E nel tempo stesso il medesimo commissario pontificio ha domandato, che si diano gli ordini sovrani, perchè i canonicati, che sono da molto tempo rimasti fin qui vacanti a cagione della pendenza di questa controversia siano al più presto provveduti da chi spetta, a norma della presente decisione.

Avendo io ciò rassegnato a Sua Maestà, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de'21 dell'andante mese si è degnata rimanerne intesa con approvazione.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, per sua intelligenza e regolamento.

— 1731 —

Ministeriale del 25 ottobre 1828 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Capitanata commessario civile per gli affari del tavoliere con la quale si comunica approvato il metodo suggerito dal consiglio di tesoreria per la percezione delle multe comminate dal commessariato civile contra gli occupatori dei tratturi.

Ho io interrogato il consiglio di tesoreria sul metodo da lei proposto con rapporto degli 8 del corrente ad incassar le

multe rilevate a carico degli occupatori de'tratturi, ed il medesimo ha osservato, che il tesoriere generale è il funzionario destinato a regolare le operazioni de' ricevitori generali di lui sostituti, e che perciò le liste di carico contenenti gli articoli di multe debbono al tesoriere spedirsi dal ricevitore del tavoliere, vidimate da lei, nella qualità di commessario civile, e debbono in quadrupla spedizione redigersi, per ritenerne una il detto funzionario, per rimetterne un' altra al controloro generale, per inviarne la terza alla casa di ammortizzazione, alla quale son versabili le rendite del tavoliere, e per dirigere la quarta al ricevitore generale della provincia, ove son gli articoli esigibili.

Inoltre che l'esatto debba da'ricevitori generali rimettersi alla cassa di ammortizzazione con un notamento in doppio di coloro, che, per effetto del seguito pagamento, debbono essere discaricati sulle liste in quadruplo spedite dal ricevitore, e che la cassa, dopo di aver fatto il corrispondente introito rimetta uno degli originali del notamento suddetto coll'avviso del seguito versamento al cennato contabile del tavoliere, onde da costui operarsi il corrispondente introito ed esito, e mettersi così in regola la di lui scrittura.

Più che gl'introiti di questa natura, i quali si fanno dai ricevitori generali debbano comprendersi, nella situazione corrispondente, tra quelli della cassa di ammortizzazione, e farsene i versamenti con invii tutti particolari.

In fine che ai ricevitori generali per questo nuovo incarico uopo è che una ritenuta si accordi.

Io convengo pienamente nell'avviso del consiglio di tesoreria, per cui l'autorizzo a corrispondentemente disporre per la parte che la riguarda; ed in quanto al premio, osservando io, che se ne meritano i contabili delle contribuzioni dirette, non dee il ricevitore del tavoliere restarne escluso, vado per questo particolare ad interrogare di bel nuovo il consiglio medesimo.

— 1732 —

Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 partecipato dal ministro dell'interno al luogotenente generale in Sicilia col quale si delega quella corte suprema di giustizia a decidere le cause di sospensione attribuite alle curie ecclesiastiche.

In occasione che il sacerdote D. Mariano Barletta decano della collegiata di S. Lorenzo di Trapani chiamò sospetto il giudice della regia monarchia, in una causa di gravame introdotta da lui presso il magistrato contro la curia vescovile di Mazzara, circa la provvista della vacante ciantria, prima dignità della detta collegiata, e che il giudice della monar-

chia non volle aderire all'alligata di lui sospensione; V. E. con rapporto dei 12 novembre ultimo avendo rilevato, che nello antico ordine di cose le cause di sospensione dei giudici ecclesiastici diffinivansi dalla giunta dei presidenti, e dal consultore, la quale ora più non esiste, provocò le sovrane risoluzioni per la designazione di un nuovo magistrato a decidere le cause anzidette.

Sua Maestà cui ho rassegnato l'affare nel consiglio ordinario di stato del dì 31 detto scorso mese di marzo si è degnata commettere alla corte suprema di giustizia in Palermo la decisione delle cause di sospensione per le curie ecclesiastiche, e giudice della regia monarchia, nelle stesse forme, che si usavano presso la soppressa giunta dei presidenti, e del consultore.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellanza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1733 —

Reale Rescritto del 29 ottobre 1828 partecipato dal ministro dell'interno al luogotenente generale in Sicilia portante la risoluzione del dubbio se nelle controvenzioni di polizia urbana la condanna o la remissione delle multe medesime appartenga al primo eletto o al sindaco.

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 10 marzo ultimo primo carico n. 677 relativamente al dubbio se nelle controvenzioni di polizia urbana colte in flagranza la condanna o la remissione delle multe apparteoga al primo eletto oppure al sindaco, dappoichè il verbale della controvenzione siasi compilato dal primo eletto; e la Maestà Sua udito il parere della consulta di cotesta parte dei reali domini si è degnata risolvere, che il primo eletto sia competente ad infliggere e far riscuotere le multe nelle semplici contravenzioni di polizia urbana sorprese in flagranza ne' termini, e ne'casi espressi nei quattro numeri dello articolo 58 della legge del 12 dicembre 1816 per questa parte dei reali domini.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1734 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1828 partecipato dal ministro della guerra e marina a quello delle finanze col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per la interruzione di servizio debbono per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro e vedovili e non già per gli ascensi.

Sua Maestà il Re nostro signore nell' ordinario consiglio di stato de' 22 del prossimo passato mese ci è degnata di palesare esser sua sovrana volontà che le sanatorie per la interruzione di servizio, che la Maestà Sua accorda, debbono per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro e vedovili e non già per gli ascensi.

Nel real nome mi dò l' onore di partecipare una tal sovrana risoluzione a vostra eccellenza, perchè si degni curarne l' esecuzione.

— 1735 —

Ministeriale del 12 novembre 1828 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a regolare il modo di pagare i legni armati della real marina.

Uniformandosi all' appuntamento del consiglio di tesoreria rassegnato dal controloro generale con rapporto de' 10 ottobre prossimo scorso numero 5248 questa real segretaria approva in massima quanto quel collegio ha proposto in ordine al modo di pagare i legni armati della real marina, appartenenti al dipartimento di Napoli, nel caso che si truvino a stazionare nei reali domini oltre il faro , o in altri punti del regno. Vale a dire qualora i fondi occorrono nella Sicilia questi si facciano da' sostituti tesorieri colà per conto di Napoli , senza inversioni di crediti sullo stato discusso della real marina, previa autorizzazione del tesoriere generale , e controloro generale facoltati a ciò da questi real segreteria sulle prevenzioni della real marina. Nella circostanza poi cha i fondi abbisognano in altri punti del regno, vi adempiano le ricevitorie generali in virtù delle liberanze della regia scrivania di razione, secondo le indicazioni che ne darà questa real segreteria a richiesta del ramo di marina. È beninteso a maggior dilucidazione della cosa, che nell' uno e nell' altro caso l' imputazione dell' esito per la sua totalità dovrà aver luogo sullo stato discusso della real marina a carico della tangente assegnata per Napoli, cioè: per la spesa effettuata nella Sicilia, in vista de' documenti che perverranno in tesoreria

da' sostituti tesorieri di colà e per quella nelle provincie a di quà del faro, in seguito della spedizione delle liberanze da cotesta officina sulle ricevitorie generali.

— 1736 —

Reale Rescritto del 15 novembre 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni per la registrazione degli atti che negli affitti ed appalti di beni e cespiti comunali preceda l'approvazione dell'intendente.

Col sovrano rescritto del 9 febbraio 1820 portandosi una eccezione alla legge del 21 giugno 1819 sul registro, per tutti gli atti, che negli affitti, ed appalti di beni, dritti, e cespiti comunali precedono l'approvazione che l'intendente dee apporre nell'atto di aggiudicazione fu prescritto che tali atti all'infuori degli avvisi, considerati come atti di pubblica amministrazione, e come tali esenti dalle formalità del registrarsi successivamente nel rispettivo termine di rigore, registransi tutti insieme dopo la suddetta superiore approvazione, correr dovendo per tutti il termine di rigore dal di della data di tale approvazione, nella intelligenza che quando a parte del verbale di aggiudicazione, il quale appunto dall'intimazione rende l'operazione perfetta, e suscettibile della formalità del registro, avesse l'aggiudicatario una stipolazione di atto notariale, dovesse questo adempirsi separatamente di registro nel termine di rigore fissato per gli atti notarili, considerandosi come isolato e di cautela accessoria all'atto di aggiudicazione.

Or nell'avviso uniforme del direttore generale de' rami e dritti diversi, e del consultore del governo si é da vostra eccellenza proposto con rapporto del 15 novembre dell'anno scorso, secondo carico numero 3960, che le stesse disposizioni eccezionali contenute nell'anzidetto sovrano rescritto del 9 febbraio 1820 per la registratura degli atti, che precedono l'approvazione dell'aggiudicazione negli affitti ed appalti dei beni, dritti, e cespiti comunali sieno applicate agli stessi atti negli effetti, ed appalti de' fondi e dazii regi, esclusa la parte che riguarda il contratto notarile successivo all'aggiudicazione, trovandosi per tal contratto in quanto agli appalti dell'erario adottato fin da dicembre la disposizione dell'articolo 49 della suddetta legge del 21 giugno 1819.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato ha trovato regolare l'avviso di vostra eccellenza a quello anche uniforme del ministro di grazia e giustizia, e si è perciò degnata ordinare nel dì 4 del corrente che la facilitazione data all'amministra-

tore comunale col succennato sovrano rescritto del 9 febbraio 1820 si estenda pure, come ha l'eccellenza vostra proposto alle contrattazioni dell'erario in entrambe le parte de' reali domioii.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente di sua parte.

— 1736 —

Reale Rescritto dei 12 novembre 1828 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia, sul dubbio se le camere notarili in Sicilia abbian facoltà di attendere alla visita dei protocolli appartenenti ai notai non residenti nei comuni non capo-luoghi di valle, quando tal visita non si trovi praticata dal notaio all'uopo delegato giusta il real decreto dei 17 ottobre 1821.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 19 giugno di questo anno, terzo carico, numero 2291, riguardante il dubbio, se la visita de' protocolli pei notai residenti ne' comuni non capuluoghi di valle, non eseguita dal notaio visitatore, delegato a' termini del real decreto de' 17 ottobre 1821, terminata la di costui delegazione, possa eseguirsi dalla camera notariale, nella negativa, se la sospensione pronunziata dalla legge notariale, contra il notaio inadempiente alla esibizione del protocollo, debba essere protratta fino alla visita del nuovo visitatore; — E la Maestà Sua nel dì 6 corrente novembre, si è degnata di manifestare che il citato reale decreto de' 17 ottobre 1821, emesso per maggiormente facilitare la visita de' protocolli, non toglie alle rispettive camere notarili la naturale loro attribuzione di eseguire la visita nelle forme prescritte dalla legge de' 23 novembre 1819 — Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 1737 —

Ministeriale del 26 novembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia colla quale si stabilisce che le subaste nelle alienazioni di beni ecclesiastici debbano aver luogo nelle cessioni, non già nelle permute.

Su i dubbi che vostra eccellenza con suo foglio de' 12 andante mese si è servita manifestarmi aver proposto il procuratore del re presso il tribunale civile di Potenza circa il real rescritto de' 29 aprile 1826 prescrivente le subaste ne' contratti di alienazioni de' beni ecclesiastici; sono di avviso, che alla cessione fatta dal clero di Calvello a D. Gherardo Ferri di un casaleno diruto, attiguo alla cappella *extra moenia*, col peso al cessionario di riattare tal cappella, e fornire perpe-

tuamente l'altare di sagre suppellettili, sia applicabile il real rescritto suddetto, potendosi nella specie ottenere offerta più vantaggiosa alla chiesa coll'uso delle subaste.

Non penso poi così pel contratto di permuta, la di cui natura è tale, che esclude qualunque altro oblatore.

— 1738 —

Circolare del 26 novembre 1828 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si comminano delle pene agli agenti comunali che rilasciano senza fondamento certificati d'impossidenza.

Spesso dagli agenti comunali si rilasciano certificati d'indigenza non fondati sulla verità in favore de'debitori morosi verso la real tesoreria per essere così esentati dalle coazioni.

Sua eccellenza il ministro delle finanze fa le più vive, e giusta premure per richiamare tutti gli agenti comunali alla scrupulosa esattezza in questa parte di servizio, sotto le pene comminate dalle leggi, chiamandoli responsabili del danno, che ne risulta al real tesoro, in caso di falsità o mendacio.

Io desidero ch'ella dia la maggiore pubblicità a questa disposizione, e che ne vigili esattamente l'adempimento.

— 1739 —

Ministeriale del 29 novembre 1828 diretta dal ministro delle finanze all'intendente di Napoli portante chiarimenti sull'intelligenza del real decreto de' 2 maggio 1823 che stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de' debitori per rendite costituite delle mense, badie, e de' beneficii.

Con rapporto del 26 settembre ultimo predendo ella argomento dalla mia circolare del 20 dello stesso mese sollecita la risoluzione di varii dubbi altra volta proposti al ministro degli affari interni sulla intelligenza del real decreto del 2 maggio 1823 il quale stabilisce il modo da rendere esecutivi i quadri de'debitori per rendite costituite delle mense, badie e dei beneficii. Io vengo sopra ciascuno di essi a manifestarle la mia particolare opinione.

Partendo dal principio di essere l'amministrazione diocesana, e non già l'intendente il reo convenuto nel giudizio promosso da'debitori con richiami avverso l'istruzione del loro nome nel quadro; ella nel vidimar l'atto, che ai termini dell'articolo 6 del citato decreto le viene notificato, ha creduto di dichiarare espressamente di doversi dall'attore intimare anche l'amministrazione diocesana interessata in vece di rimetterle ella l'atto ricevuto. Io veggo che questo sistema sia vizioso, perchè aggiunge la necessità d'una seconda in-

timazione non prescritta dal decreto, e rende più dispendioso il giudizio per l'attore.

Osserva ella, che a' termini del decreto medesimo i ruoli definitivi divengono esecutori in forza di una sua ordinanza, e che siano anche esecutivi gli estratti quando alla firma del presidente dell' amministrazione diocesana sia unita la sua, e quindi brama di sapere quale autorità sia competente qualora venga arguita di nullità. L'ordinanza, o il debitore produca le sue opposizioni, contro le coazioni, che le amministrazioni diocesane hanno il dritto di spedire dopo la notifica dell' estratto del ruolo summentovato. Sembra che l'esame di quistioni siffatte si appartenga ai giudici del contenzioso giudiziario, versandosi esso non già sulla legittimità, validità, o interpetrazione d' un atto della pubblica amministrazione, ma bensì sul valore di un titolo affatto privato, nel quale non interviene l'autorità pubblica, che per imprimergli il carattere della autenticità e la forza esecutiva. Di tal teoria può trarsi anche argomento dagli articoli 84, n. 1 e 70 del real decreto de' 30 gennaio 1817, che la stabilisce in termini espressi pe' beni del demanio, e che ha servito di di norma alla redazione dell' altro decreto dei 2 maggio 1823. Ciò non ostante bisogna lasciare l'adito all' elevazione dei conflitti di attribuzioni tra le autorità del contenzioso amministrativo e giudiziario, ove avessero luogo a norma della legge.

Ella propone anche il dubbio, se le opposizioni prodotte nel modo anzidetto sono devolutive o sospensive. Traendo argomento dal citato art. 72 del decreto de' 30 gennaio 1817 può dirsi, ch' essendo l'estratto del ruolo un titolo autentico ed esecutivo, non possa arrestarsene l'esecuzione sino all'accusa di falso, o sino a che il tribunale non conceda una soprassessoria. Rispondendo in fine all'ultimo de'suoi dubbi sul modo come debba il consiglio dell' intendenza procedere nelle quistioni di simile natura, io le fo riflettere, che quante volte il consiglio si crede competente, sia fuori dubbio, che non per via di avviso dell' intendente ed amministrativamente, ma bensì come giudice del contenzioso amministrativo colle forme della legge abbia a procedere, e pronunziare la sua decisione.

La prevengo, che il ministro di grazia e giustizia a cui ho manifestato queste idee, n'è convenuto, e che per intelligenza ho dato notizia al ministro degli affari interni di questo foglio.

— 1740 —

Ministeriale del 3 dicembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Teramo portante disposizioni perchè l'amministrazione diocesana non prenda alcuna parte nel giudizio intentato da un parroco per l'esazione delle decime sagramentali.

Con rapporto del 17 del prossimo scorso mese cotesta amministrazione diocesana vuol conoscere se nella causa, che il parroco di S. Lucia sostiene co' suoi figliani per lo pagamento delle decime sagramentali, debba essa prendere ingerenza, e concorrere alle spese ne' termini dei reali decreti de' 27 ottobre 1825 e 17 luglio 1827.

Io le fo riflettere, chè questa causa è del numero di quelle indicate da' due citati decreti venendo io disputa il dritto di regalia, e di regio patronato, nè quello sui i beni, che al beneficio sono annessi. Per la sua qualità, e per la cura delle anime il parroco può aver dritto di percepire le decime sagramentali. Per questo motivo non dee l'amministrazione prendere in questo giudizio alcuna parte.

— 1741 —

Reale Rescritto del 5 decembre 1828 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che gl' impiegati del lotto godano di una parte del soldo quando sono in carcere o sotto mandato.

Nella occasione che D. Melchiorre Cacioppo ufficiale della reale impresa di Palermo in carcere sotto mandato di esperimento, e gli altri impiegati, che lo van rimpiazzando, han domandato le rispettive loro parti di averi, vostra eccellenza con rapporto dei 30 dello scorso aprile dopo di avere sviluppato ciocchè risulta dal real decreto de' 18 settembre 1826 per la Sicilia, basato sopra quello de' 22 marzo 1823 per Napoli, ha proposto che la disposizione di tal decreto, la quale trovasi limitata ai soldi, debba per gli impiegati del lotto venire anche estesa alle gratificazioni ed ai prodotti.

Per le ragioni che vostra eccellenza ne ha addotte, Sua Maestà nel dì 29 novembre ultimo si è degnata approvare che agl' impiegati del lotto di cotesta capitale detenuti in carcere, o rilasciati sotto mandato si considerino, nel pagamento del terzo o metà dei soldi rispettivi, anche le gratificazioni ordinarie ed i prodotti, che fanno parte de' detti soldi.

— 1743 —

Ministeriale de' 10 dicembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Tricarico portante disposizioni relative ai proventi ed alle spese de' parrochi, ed alla coadiuvazione della cura.

Il clero della chiesa ricettizia di Armento mi ha esposto, che desidera sapere, se sono a carico del parroco le spese annesse alla cura, e lo stipendio al coadiutore, e se il clero debba coadiuvarlo, solo quando non può nel tempo stesso disimpegnare diversi uffizi; se le messe gravitanti sulla massa comune, debbansi dividere in proporzione dell'emolumento di ciascuno, se debbasi precepir la congrua sulla massa, o se dal fondo della decima sagramentale; se ciò che dicesi del parroco sia applicabile all'economo curato, servata proporzione, e se costui debba celebrar messe pro populo in ragion del suo emolumento, e soffrir gli altri pesi reali; se i proventi delle puntature, e le distribuzioni si uniscono alla massa per prelevarsi anche su essa la congrua; ed in fine se entri nella massa la rendita lasciata dai pii disponenti, con pesi di messe, uffici ec. Il clero suddetto chiede in ultimo la rettifica dello stato delle rendite.

Nel manifestare io tutto ciò a vostra eccellenza illustrissima e reverendissima per l'uso conveniente, le fo osservare, che le spese di chiesa si prelevano dalla massa; a tenore delle istruzioni la messa pro populo è a peso del parroco; ogni partecipante è coadiutore dello stesso, ed appartiene all'ordinario di fissare il metodo di coadiuvazione; il peso delle messe è diviso egualmente per tutti, a norma degli articoli fondamentali degli statuti. In fatti nel piano approvato non è la massa delle rendite nascenti da derrate e canoni, senza menzionarsi le decime sagramentali. Del resto, a norma della circolare dei 9 novembre 1823 le decime entrano in massa, non essendo considerate come un cespite eventuale. Ne' termini del real rescritto de' 22 gennaio 1825 l'economo curato ha il suo assegnamento sulla congrua del parroco proporzionatamente alla popolazione, e la messa pro populo è per di lui conto, giusta la dichiarazione della commessione esecutrice del concordato de' 26 giugno 1822. A tenore dell'articolo 3 delle dichiarazioni alle istruzioni, tutte le rendite, ad eccezione delle eventuali, costituiscono la massa comune.

Le fo osservare in fine, che non meritano ascolto i reclami dei particolari per riesame e rettificazione dei piani già approvati da Sua Maestà.

— 1743 —

Ministeriale del 10 decembre 1828 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante le norme come rilasciarsi i certificati dalla tesoreria generale a richiesta delle parti.

Ad oggetto che la regia scrivania di razione abbia una norma certa sui dritti da esigere pei certificati che rilascia dietro dimanda degl'interessati, rimane approvata provvisoriamente la tariffa come qui appresso.

1. Per ogni certificato di crediti inscritti sulla tesoreria generale nascenti da liquidazioni fatte, giusta gli ordini precedenti de'24 aprile 1817 ed 11 giugno 1818, saranno esatti carlini quattro.

2. Per ogni certificato di sequestri legali ammissibili a norma delle leggi regolamentarie della tesoreria generale quando sieno non più di due i sequestranti, ed il certificato sia scritto in un sol foglio, carlini due. Se poi sia scritto in due fogli carlini tre.

3. Per ogni certificato de' mentovati sequestri, quando i sequestranti sieno più di due, e fino a dieci, ed il certificato sia di un sol foglio, carlini tre; se poi sia di due fogli carlini quattro.

4. Per ogni certificato degli stessi sequestri, qualora i sequestranti sieno più di dieci, ed il certificato sia scritto in un solo foglio, carlini quattro; essendo in due fogli carlini cinque.

5. Per ogni certificato di quantità esistenti nella tesoreria per dividersi per contributo, quando la somma sia sino a ducati duecento, carlini due; da ducati duecento sino a ducati mille, carlini quattro.

6. Pei certificati che si rilasciano per ordine de' tribunali non sarà esatto alcun dritto.

Ella, signor regio scrivano di razione, darà le disposizioni opportune, onde sia dato adempimento alla tariffa in discorso, nella quale non si è fatto parola del dritto per le procure ad esigere, trovandosi queste sovranamente abolite. Intanto, perciò che riguarda l'uso delle somme che saranno ritratte pei dritti enunciati, verrà continuato quanto sinora si è all'oggetto praticato.

— 1745 —

Circolare del 13 decembre 1828 emessa dal ministro delle finanze per la quale s'inculca agl'intendenti di vigilare sulla regolare trasmissione dei permessi di armi a'ricevitori senza de'quali le licenze di caccia non potran consegnarsi.

Informata questa real segreteria di stato che dal ministro segretario di stato della polizia generale sieno state a lei comunicate opportune prevenzioni circa il metodo col quale la esazione de' dritti delle licenze di caccia dee aver luogo dal 1829 in avanti, io vengo signor intendente, a prevenirla di essersi passati alla direzione generale di ponti e strade ed alla real tesoreria generale ordini analoghi, per effetto de'quali i libri delle licenze di caccia saranno inviati ai ricevitori generali ed ai ricevitori distrettuali per distribuirle al momento in cui la somma del dritto presso i ricevitori stessi si versa, ed in vista de'permessi d'armi della polizia generale che perveranno ai ricevitori medesimi dagl' intendenti e sottointendenti colle cautele ordinate dal ministro della polizia generale.

E poichè per effetto delle disposizioni date tutte le operazioni che alla consegna materiale delle licenze da caccia si riferiscono, ed agli introiti del danaro, ed al rendimento dei conti, divengon tutte di esclusiva incumbenza de'ricevitori, così non mi resta che a raccomandarle, signor intendente, di voler portare tutta la sua attenzione e sulla regolare trasmissione de'permessi d'armi a'ricevitori, senza de'quali le licenze non potran mai consegnarsi, e sulla vigilanza da usarsi affin di evitare che vadasi a caccia senza licenze.

— 1745 —

Istruzioni emesse dalla direzioni generale dei ponti e strade del 16 dicembre 1828 relative allo spaccio delle licenze di caccia.

I ricevitori generali ricevendo dalla direzione generale dei ponti e strade, e delle acque e foreste e della caccia i libri *a gemelle* delle licenze di caccia si riterranno que'segnati per lo distretto capoluogo, e gli altri immediatamente gli rimetteranno a'ricevitori distrettuali in conformità dell'epigrafe fatta su ciascun libro.

I ricevitori generali o distrettuali non possono distaccare dalla gemella la licenza di caccia se non in vista della permessione di armi di sua eccellenza il ministro della polizia generale, che loro sarà inviata dall'intendente per lo distretto capoluogo, e dal sotto intendente per gli altri distretti.

Il dritto delle licenze di caccia con lo schioppo, con le reti ed altri ordigni, si esigerà a norma della tariffa stabilita col real decreto de'18 ottobre 1819; e tal'esazione deve farsi nell'atto che si stacca la licenza dal libro.

Oltre del detto dritto stabilito nel citato real decreto su di ogni licenza devono i ricevitori generali e que'distrettuali esigere un carlino addizionale al dritto principale, giusta il reale rescritto de'10 settembre 1822, e dippiù grana dodici per lo dritto di bollo.

I sindaci che sono attualmente in esercizio che vogliano la licenza di caccia sono esenti dal pagamento del dritto principale a norma dell' art. 136 della legge del 12 dicembre 1816 dell'amministrazione civile; e da quello addizionale, giusta la ministeriale de' 4 giugno 1823; ma devono però pagare le grana 12 per lo dritto di bollo in conformità della detta ministeriale.

I ricevitori generali, ed i distrettuali non potranno togliere dalla matrice la licenza di caccia se prima il sindaco non sarà munito della permissione di armi del ministro della polizia generale, e se non presenterà una lettera o un certificato dell'intendente per lo distretto capoluogo, e del sotto intendente per li distretti, che attesti che l'individuo che vuole la licenza di caccia è nell'attuale esercizio di sindaco.

Tale documento sarà conservato dal ricevitore generale o dal distrettuale per esibirlo nella reddizione del conto.

I sindaci non più di una licenza gratis possono ricevere per la caccia con lo schioppo, oppure con le reti ed altri ordigni, e qualora vogliano la seconda devono pagare l'intero dritto come ogni altro particolare.

Similmente i ricevitori generali, e que' distrettuali esigeranno da'guardaboschi de'privati e da'guardiani rurali la metà del pagamento del dritto principale, giusta il reale rescritto de'19 aprile 1820, l'intero carlino addizionale, e le grana 12 per lo bollo.

I ricevitori generali, ed i distrettuali non potranno rilasciare la licenza di caccia a' guardaboschi de' privati ed ai guardiani rurali se non in vista del permesso di armi della polizia generale, e di un certificato o lettera dell'intendente per lo distretto capoluogo, e del sotto intendente per li distretti, che attesti che l'individuo che domanda la licenza da caccia è guardaboschi del privato, o guardiano rurale, indicando anche il nome e cognome del proprietario del fondo.

Tale documento dovrà conservarsi dal ricevitore generale, o da quello distrettuale per esibirlo nella reddizione del conto.

I ricevitori generali e que'distrettuali da uno impiegato di loro fiducia faranno riempire gli spazii che vi sono tanto sulla

licenza di caccia che si distacca dal libro per darsi al chiedente, quanto sulla matrice che resta attaccata al volume, avvertendo di far esprimere in lettere, e non in cifre numeriche, il giorno in cui la licenza si dà, di notare tanto nella licenza di caccia, che nella matrice il nome, cognome e la patria di quello che riceve la licenza, come anche sulla matrice si noterà la data ed il numero segnato nella permissione di armi della polizia generale. Se l'individuo è sindaco, oppure è guardaboschi del privato, o guardiano rurale, si noterà nella licenza e nella matrice questa circostanza, e dippiù si aggiungerà in piedi della matrice istessa la data del certificato, oppure della lettera dell'intendente, o del sottointendente onde aversi con maggior facilità sotto gli occhi nella reddizione del conto.

Le permissioni d'armi sono necessarie per spedirsi la licenza di caccia con lo schioppo, giacchè per quella con le reti ed altri ordigni non abbisogna tal permissione ed ognuno può ottenerla purchè paghi, nel momento che si stacca la licenza dal libro, il dritto voluto dalla legge. I ricevitori generali, e quei distrettuali non potranno in conto alcuno servirsi delle licenze di caccia con lo schioppo per la caccia con reti ed altri ordigni, giacchè per questa specie di caccia vi sono delle licenze particolari, e nel bisogno si rimetteranno in seguito delle richieste de' ricevitori generali.

Per ogni mese ciascuno ricevitore generale ritirando da quei distrettuali le notizie dello smaltimento delle licenze di caccia eseguito nel mese, ne formerà uno statino numerico che rimetterà alla direzione generale indicando non solo il numero delle licenze smaltite, ma anche la specie giusta il modello.

Nella fine di ciascun anno il ricevitore generale, facendosi rimettere tutte le matrici rimaste attaccate a'volumi, tutte le licenze superstiti, tutti i documenti, formerà il conto tanto delle licenze smaltite ne' distretti, che di quelle smaltite nel capoluogo della provincia, e di unita a'volumi, colle matrici, ed ogni altro documento lo rimetterà alla direzione generale per la debita liquidazione.

I controlori provinciali, e que'distrettuali, i quali per effetto di regolamento della tesoreria generale sono chiamati alla sorveglianza delle operazioni contabili de' ricevitori, rimangono incaricati di verificare i statini numerici di cui sopra è parola, come anche di esaminare il conto annuale, che i ricevitori sono tenuti di rimettere alla direzione generale di ponti e strade, delle acque foreste, e della caccia con apporvi il loro visto, e certificato vero.

— 1746 —

Ministeriale del 17 decembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Oppido portante la risoluzione di alcuni dubbii relativi agli aggiusti di rate.

Rispondo a' dubbii, che in data degli 8 del prossimo scorso mese cotesta amministrazione diocesana ha proposti sulla circolare, che riguarda gli aggiusti di rate.

1. Quando il prezzo dell' ingabellazione consiste in una parte dei prodotti proporzionato alla maggiore, o minore raccolta dev'essere annoverato tra frutti naturali, ed industriali, e non è soggetto ad aggiusto di rate; ma se poi è convenuto in una determinata prestazione di olio indipendente dalla maggiore, o minore raccolta, allora dee considerarsi come frutto civile, e soggetto all' aggiusto.

2. Se l'amministrazione nella provvista de' beneficii corre il rischio di pagare la fondiaria senza percepire i frutti naturali, ed industriali pendenti, essa nella vacanza de' beneficii può aver la fortuna di percepire gli stessi frutti senza di aver pagato il tributo, e trova così il suo compenso.

3. Gli ecclesiastici che hanno adempito l' uffizio proprio di un beneficio colla promessa di un compenso dopo i due anni non possono ricevere alcun danno dall' aggiusto di rate tra l' amministrazione diocesana ed il titolare, mentre se il compenso è loro realmente dovuto, esso costituisce un peso del beneficio da doversi soddisfare da chi ne ha percepito i frutti, durante il tempo del loro servizio.

4. I beneficiati non possono obbligare i beni pel tempo posteriore al loro godimento, e perciò niuna ingiustizia risentono dalle disposizioni della circolare sugli aggiusti di rate.

Io intanto prevengo cotesta amministrazione diocesana che la detta circolare dev' essere esattamente eseguita senza ulteriori osservazioni.

Avendo de' dubbi sulla sua applicazione potrà proporli.

— 1747 —

Circolare del 17 decembre 1828 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che le verifiche pe' disboscamenti deggiano farsi non dal sindaco del comune al cui territorio il bosco si appartiene ma dal sindaco vicinore.

In conformità di avviso del consiglio forestale questa real segreteria ha risoluto che quante volte ai termini dell' articolo 18 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi si chieggono permissioni per disboscamenti, e dissodamenti de' fondi,

che appartengonsi in proprietà ai comuni, ovvero ad individui che delle funzioni di sindaco sono rivestiti, le verificazioni dalla legge stessa prescritte vengano in tali casi eseguite non già dal sindaco del comune, in cui giace il fondo da dissodarsi, ma bensì dal sindaco di uno de' più vicini comuni da destinarsi dall' intendente della provincia.

Ne la prevengo pertanto per sua intelligenza, e per l' uso di risulta.

— 1749 —

Ministeriale del 20 dicembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze portante disposizioni sulla durata degli affitti de' beni ecclesiastici dell' amministrazione diocesana.

Rispondendo al pregevol foglio di vostra eccellenza del 3 andante, ho l' onore di prevenirla, che non per equivoco ma a ragion veduta, venne ristretta a tre anni nell' ultimo regolamento la durata degli affitti de' beni delle amministrazioni diocesane, seguendosi con ciò l' uso della chiesa ; la quale cosa però non toglie che in veduta di circostanze particolari e per ottenere affitti vantaggiosi, le amministrazioni diocesane, propongano con deliberazioni motivate, ed ottengano da' due ministeri l' autorizzazione a stipulare il contratto per un tempo maggiore. In questi sensi medesimi ho scritto all' amministrazione diocesana di Ostuni, che mi ha rappresentate le stesse difficoltà di cui è parola nel citato foglio di vostra eccellenza.

— 1750 —

Circolare del 23 decembre 1828 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane sull' incovenienle di discutersi le opposizioni a' quadri de' debitori senza che l' amministrazione diocesana possa costituire il suo patrocinatore.

In occasione della mia precedente circolare del 20 dello scorso settembre per l' invio sollecito alle amministrazioni diocesane dell' atto di opposizione ai quadri formati, e pubblicati ai termini del real decreto del 2 maggio 1823; l'intendente di Terra d' Otranto ha fatto osservare di non potersi evitare l' incoveniente di discutersi le opposizioni, senza che l' amministrazione possa costituire il suo patrocinatore, finchè il termine di otto giorni a comparire innanzi al tribunale si calcoli dalla notifica fatta all' intendente, senza tenersi conto della distanza in cui sono le parti positivamente interessate.

Il ministro di grazia e giustizia, a cui ho manifestato questa osservazione, ha preso il temperamento d'incaricare circolarmente i procuratori del re presso i tribunali civili, perchè nell'accordare a' debitori il permesso di citara la controparte a giorno fisso alla udienza del tribunale nel senso dell'articolo 6 del real decreto de' 2 maggio 1823 abbiano cura di stabilire un termine tale, che possa l'atto di citazione esser rimesso dall'intendente all'amministrazione diocesana, cui incumbe di far valere in tempo utile le sue difese nel giudizio di opposizione.

Ne prevengo cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento.

— 1751 —

Ministeriale del 31 dicembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' intendente di Napoli sulla competenza della controversia che potrebbe muoversi, qualora venisse impugnata di nullità l' ordinanza dell'intendente che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite di pertinenza delle mense, badie ec.

Nel rapporto de' 13 spirante ho letto le sue sagge osservazioni che la determinano ad opinare di appartenersi all'autorità del contenzioso amministrativo la controversia, che potrebbe muoversi, qualora venisse impugnata di nullità l'ordinanza dell'intendente, che dichiara esecutivi i ruoli de' debitori per rendite costituite formati a norma del real decreto de' 2 maggio 1823.

Io debbo rammentare, che col mio foglio precedente del 29 prossimo passato mese altro non feci, che manifestarle sulla presente quistione la mia particolare opinione per la competenza dell'autorità giudiziaria, da non dover niente influire nella risoluzione del conflitto di attribuzioni qualora si elevasse. Così parimenti qualunque sia la forza delle ragioni in appoggio d'una opinione opposta a quella, che le ho manifestata, non potrà mai risolversi definitivamente la quistione fuori il modo tracciato dalla legge per la risoluzione dei conflitti. Mentre da un lato la legge ha creduto di pubblico interesse il determinare i limiti, che separar debbono il contenzioso amministrativo dal giudiziario, ha stabilito dall'altro il metodo da tenersi in caso di conflitto per fissarsi sovranamente da Sua Maestà la competenza. Io non potrei uscire da questa norma.

Verificandosi dunque il caso di un conflitto di attribuzioni sul soggetto del suo rapporto, ella potrà nell'analoga deliberazione enunciare le ragioni che ha ora esposte per sostenere

la competenza dell'autorità del contenzioso amministrativo, onde se ne abbia quel conto, che possano meritare.

— 1752 —

Ministeriale del 31 decembre 1828 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si ordina di non farsi alcuna mossa sull'oggetto dell'esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni della esecuzione del concordato affidata agli alti commissari.

In seno al pregevole foglio di vostra eccellenza del 22 spirante ho letto il rapporto, che le ha diretto il procuratore del Re presso il tribunale civile di Teramo, sulla causa tra l'amministrazione diocesana e l'arciprete di Castellalto D. Giovan Domenico Sperandii per l'annua prestazione che da costei si esige di tomola otto, e misure sette di grano sulle rendite del beneficio di S. Lucia, e S. Maria a Rovigliano, che alla gestione dell'amministrazione medesima trovasi sottoposto. Io vi ho rilevato, che per parte dell'arciprete si è dedotto di farsi da lui l'anzidetta esazione per decime sagramentali, e dietro un possesso immemorabile.

Io debbo sul proposito far noto a V. E. che Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 23 giugno 1818 ordinò di non farsi alcuna mossa sull'oggetto dell'esazione delle decime sagramentali, e di attendersi il risultamento delle operazioni dell'esecuzione del concordato affidata agli alti commessari; e che dopo quell'epoca niun'altra risoluzione ha avuta luogo su tale oggetto. Per la qual cosa, se l'arciprete di Castellalto viene a dimostrare quanto ha asserito, ed il Tribunale ne conviene, allora è d'uopo che questo si uniformi alla citata sovrana determinazione.

Io quindi nel respingere a V. E. il rapporto del procuratore del Re presso il Tribunale civile di Teramo la prego di dargli la norma opportuna, a seconda di ciò, che ho avuto l'onore di manifestarle.

— 1753 —

Circolare del 3 gennaio 1828 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili sul dubbio se la vendita o la cessione per atto notarile di un credito di somma maggiore di ducati cento fatta per valore minore di questa somma, possa seguire in forma di brevetto, o debba stipularsi in minuta.

Si è dall'amministrazione del registro mosso dubbio, se la vendita, o la cessione per atto notarile di un credito di somma maggiore di ducati cento fatta per un valore minore

di questa somma, possa scriversi in forma di brevetto, o debba stipularsi in minuta. Su di ciò si è considerato; che il contratto di cessione interessa non solo il cedente, ed il cessionario tra cui si stipula, ed i loro eredi rispettivi, ma benanche il terzo, il cui nome vien ceduto e gli eredi dello stesso; che il cessionario ha dritto a conseguire l'intero credito cedutogli, il quale supera i ducati cento; e finalmente che la cessione del credito comprende anche le cauzioni, i privilegi, e le ipoteche correlative, le quali, essendo dei dritti reali immobiliari, non possono, a' termini dell'art. 34 della legge notarile, formare oggetto di stipulazione in forma di brevetto.

Per siffatte considerazioni, di accordo col ministro delle finanze, è rimasto stabilito, che in generale i contratti per vendita o cessione di credito passati innanzi notai debbono essere stipulati in minuta, e non già in brevetto, e che la forma del brevetto possa adempirsi nel solo caso, in cui il credito ceduto non ecceda la somma di ducati cento, e sia semplicemente chirografario, e sfornito d'ipoteche.

Elleno ne daranno comunicazione alle rispettive camere notarili, affinchè passino le convenienti istruzioni a' notai.

— 1754 —

Reale Rescritto del 3 gennaio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare talune concessioni fatte senza il regio assenso.

Incaricata per sovrano comando la consulta de' reali domini oltre il faro, di esaminare e dare il suo avviso sulla legalità delle seguenti cinque concessioni fatte a D. Gaspare d'Amico, e sfornite sin ora del regio assenso di fondi e proprietà, appartenenti i primi quattro alla mensa vescovile di Catania, ed il quinto a quel seminario di chierici, cioè:

1. Di tomoli due, e mondelli due di terre in contrada Cisalà del canone di tomoli nove all'anno, o di due penne di acqua per l'annuo canone di ducati due con atto de' 13 agosto 1791.

2. Degli orti di Cisalà con le acque inservienti per l'annuo canone di ducati 106, tarì 17, e grna 9, con atto dei 29 giugno 1793.

3. Di un molino, ed un corso d'acqua nella stessa contrada per lo canone di ducati 90 all'anno con atto de' 28 ottobre 1800.

4. Del dritto di cavare acqua nella stessa contrada per l'annuo canone di ducato 1 con atto de' 16 agosto 1801.

5. Di un podere, e casino del detto seminario pel ca-

none di duc. 25, tarì 6 e grana 7, con atto de' 2 giugno 1803.

Si è la consulta avvisata, che per le alienazioni di case demaniali, e di patrimonio regio, l'assenso sovrano è riposto nello intervento delle autorità da Sua Maestà destinate a contrarre, e nella esecuzione de' procedimenti stabiliti per tal sorta di contratti, e che la cedola del regio assenso riducendosi ad un atto di conseguata, la sua mancanza non invalida il contratto.

Considerando quindi come valide le prime quattro concessioni per essre state appunto composte per mezzo delle autorità proposte all'uopo da S. M. e nelle forme stabilite dalle leggi, è stata di parere, che le prime tre di esse, di cui rimane altronde contestata l'utilità per la mensa, meritino la regal cedola di conferma; e possa la medesima restar sospesa per le quarta, cioè per quella del dritto di cavar acqua nelle terre di Cisalà, finchè il vescovo di Catania non abbia fatto conoscere al governo, che per le circostanze sia in fatto utile il farlo sussistere, dovendo in caso diverso curar la reintegrazione di tal dritto, nelle vie corrispondenti.

Rispetto poi alla quinta concessione, quella cioè del podere, e del casino del seminario, convenendo la consulta, che si debba riputar nulla, perchè non v' intervenne il sovrano beneplacito, che di necessità si richiede per le alienazioni, che si fanno de' corpi morali, ha del pari riflettuto, che tal concessione fu preceduta da un atto sovrano, con cui a riguardo dell' utilità del seminario venne dispensato alla condizione dettata dal testatore, di non potersi il podere, e casino anzidetto alienare, e fu indi realizzata colle convenienti formalità.

Perciò ha opinato, che possa S. M. anche interporvi il suo sovrano beneplacito.

Richiesto di un suo parere il signor ministro degli affari ecclesiastici, ha fatto osservare, che secondo i principi del dritto pubblico, le diverse dichiarazioni sovrane, e segnalamente il real dispaccio degli 11 febbraio 1772, e la costante osservanza de' magistrati di Sicilia, trattandosi di alienazione di beni demaniali o di patronato regio, non può risguardarsi l'assenso del Re, come atto accessorio di conseguenza, ma come un atto sostanziale, ed un esercizio del dritto di sovranità, e di dominio; nè perchè le autorità destinate ad amministrare, e custodire tali beni, riputando utile l'alienazione, ne abbiano preparati gli atti, può dedursi, che l'assenso regio sia di mera formalità. Ha altresì osservato, che quando anche il detto assenso non voglia riferirsi alle su-

preme regalie, le quali non potrebbero in altri tramandarsi. è sempre vero, che gli amministratori non hanno facoltà di alienare, e che l'alienazione richiede l'espresso consenso del padrone de' beni, cosicchè gli atti di mera preparazione ricevono dall'assenso del Re il loro compimento, e la loro validità. È stato quindi di parere il detto signor ministro, che le succennate cinque concessioni si debbano da un lato riputar nulle per la mancanza del regio assenso espresso in forma specifica, e che dall'altro, quante volte si trovino utili le concessioni medesime, si possano oggi validare col regio assenso, senza che tal validazione formar debba oggetto di prezzo, e quindi di transazione.

Rassegnato tutto l'anzidetto a S. M. nel consiglio ordinario di stato de' 16 del caduto decembre, la M. S. uniformandosi alle considerazioni, ed al parere del ministro degli affari ecclesiastici, è divenuta da una parte a dichiarar nulle per mancanza del suo regio assenso espresso in forma specifica le sopraddette cinque concessioni fatte a Gaspare d'Amico, e dall'altra in vista dell'utilità riconosciutasene dalla consulta, si è degnata validar col suo regio assenso la prima, la seconda, la terza, e la quinta, senza che tale validazione formi oggetto di prezzo, e quindi di transazione; e rispetto alla quarta, quella cioè del dritto di cavar acqua nelle terre di Cisalà, sospende S. M. di accordarvi il regio assenso, finchè il vescovo di Catania, non abbia fatto conoscere al governo, che per le circostanze sia fatto utile il farla sussistere; dovendo in caso diverso curare di tale dritto la reintegrazione nelle vie corrispondenti.

Nel real nome partecipo a V. E. queste sovrane determinazioni in riscontro del di lei rapporto del 31 decembre 1827 per l'uso conveniente.

— 1755 —

Reale Rescritto del 7 gennaio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante le norme da seguirsi per la esazione del dazio accordata per tutti gli effetti appartenenti all' amministrazione generale della guerra.

Gli effetti appartenenti direttamente all'amministrazione generale della guerra esclusi quelli di abbigliamenti, cuoiame e generi di sussistenza nel senso più esteso, i quali saranno trattati per tutte le formalità da adempiersi, e pel pagamento de' dazî, come quelli de' particolari, in virtù degli art. 373 e seguenti numero 17 della legge doganale del 19 giugno 1826 vanno esenti dal pagamento de' dazî d' importazione, e di esportazione, precedente l'avviso indicativo del signor

ministro della guerra e marina, e quello delle finanze, o luogotenente generale della Sicilia, e salvo l'adempimento di certe formalità negli articoli medesimi prescritte.

Una delle formalità ordinate dall'art. 381 nel caso di trasporto degl' indicati effetti da un luogo all'altro dei reali domini di quà a di là del faro per mare, si è che dovranno i medesimi venire accompagnati dalle bollette a cautela, che saranno rilasciate, e distaccate dagli agenti de' dazi indiretti.

Or la bolletta a cautela per l'art. 104 della legge medesima contiene l'obbligo solidale dello estraente, e di un fideiussore solvibile, da esibire nel termine, che verrà fissato secondo la distanza dei luoghi un certificato dell'arrivo dei generi alla dogana di destinazione, e dello scaricamento ivi eseguito, ovvero di pagare il doppio dritto d'esportazione sui generi medesimi.

Le difficoltà, che bene spesso si fanno da' militari nelle dogane di Sicilia a prestar tale obbligo cauzionato, credendola una formalità applicabile al commercio de' negozianti, e non già alle spedizioni de' generi apppartenenti al real governo, e adoperabili pel servizio reale, han formato l'oggetto dell'officio di V. E. dei 17 decembre 1827 secondo carico numero 3443 e dell'altro del signor ministro della guerra e marina dei 21 gennaro 1828 ramo di guerra, secondo ripartimento primo carico numero 95, ed han dato l'occasione al direttore generale de' dazi indiretti de' reali domini di quà del faro di supporre, che sotto il nome di estraente possa anche intendersi il padrone, o capitano del legno, e ripartirsi quindi nella specie adempito il prescritto dell' art. 184 della legge, quando in vece de' militari incaricati della spedizione, l'obbligo cauzionato si dia dal capitano del legno.

Sua Maestà, cui è stato rassegnato il tutto nel consiglio ordinario di stato de' 15 decembre scorso, ha trovato indispensabile l'esecuzione dell'articolo della legge in quistione, incaricandosi però della ripugnanza de' militari a dar l'obbligo cauzionato, e volendo in certo modo conciliare l'osservanza della legge, ed il decoro de' militari stessi, si è degnata ordinare, che rimanendo costoro dispensati dall'esibizione del suddetto obbligo cauzionato, resti alla loro responsabilità di esibire fra i termini precritti la fede d'immissione e non eseguendolo sieno reputati come mancanti in officio: disposizione, che formar dovrà un punto di ordinanza pe' militari anzidetti.

Nel real nome lo partecipo a V. E. per l'uso conveniente di sua parte.

— 1736 —

Ministeriale del 10 gennaio 1829 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se una iscrizione ipotecaria debba rinnovarsi nella conservazione d' ipoteche della provincia, cui al tempo della primitiva iscrizione apparteneva il comune nel quale sono i beni ipotecati, o nella conservazione di ipoteche della provincia, cui nel tempo della rinnovazione il comune anzidetto trovasi di appartenere.

In occasione di domanda avvanzata nel suo ministero da D. Beniamino Ceramella, V. E. con suo gradito foglio dei 13 agosto dello scorso anno, quarto ripartimento n. 1685, mi ha premurato a prendere le disposizioni di S. M. per determinare così per lo caso particolare del signor Ceramella, come per casi simili, le norme da seguirsi allorchè all'epoca della rinnovazione d' iscrizione ipotecaria si trovi che il comune, nel quale sono siti i fondi ipotecati abbia cessato di appartenere a quella provincia, nella di cui conservazione la iscrizione fu presa la prima volta, e ad altra provincia sia stato incardinato. V. E. ha aggiunto al suo ufficio una memoria, nella quale si ricordano le particolari disposizioni date per lo regime ipotecario di accordo tra l' E. V. e me in occasione del partaggio dell'antica Calabria ulteriore, e nella aggregazione de' comuni dalla provincia di Cosenza a quella di Catanzaro. Si osserva altresì in questa memoria niuna disposizione essere stata emessa all' epoca dell' incardinazione del comune di *Magliano*, nel quale rimangono i fondi ipotecati a Ceramella, dalla provincia di Capitanata a quella di Molise, ed i particolari, rilevandosi della iscrizione ipotecaria, e correlativa rinnovazione fatta dal Ceramella, si propone il dubbio, se il medesimo abbia conservato i suoi dritti su i fondi nel comune di *Magliano*, a lui ipotecati, per effetto della rinnovazione, che ne fu praticata nel 1819 nella conservazione della provincia di Capitanata, cui il comune di *Magliano* prima apparteneva, e non già nella conservazione di Molise, cui il comune anzidetto era stato incardinato per la legge del 1 maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale. Si propone quindi nella memoria anzidetta stabilirsi per modo di regola con atto governativo, che le parti interessate debbano in un determinato periodo procedere ad una seconda rinnovazione nella provincia, cui i fondi per la enunciata legge del primo maggio trovansi ora di appartenere. Che questa rinnovazione conservi gli effetti della primitiva iscrizione, e che fino al decorrimento del periodo anzidetto, il conservatore delle ipoteche della provincia, cui i fondi sono stati aggregati, dovesse chiedere al conservatore

della provincia, cui i fondi appartenevano; le notizie risguardanti le formalità ipotecarie su i fondi medesimi prima della nuova iscrizione, oppure dovesse dichiarare ne' suoi certificati che le parti per tali formalità debban consultare i registri della conservazione di quest' ultima provincia.

Riverrò in appresso su i particolari dell'affare nell' interesse del signor Ceramella.

Mi permetto ora solamente di presentare a V. E. alcune mie brevi riflessioni sotto il rapporto di quistion generale, per le quali opino che non convenga dar luogo nella specie ad alcun provvedimento.

E primieramente è ne' principî di ogni bene ordinata legislazione provveder solo a' casi che di frequente accadono, Ed a questa categoria certamente non appartiene l' avvenimento, che de' comuni di una provincia sieno in altra provincia incardinati. La circoscrizione territoriale delle provincie è base di tutte le amministrazioni civili, finanziere, militari ecc. È quindi inalterabile nel voto della legge, e da questa inalterabilità non dee recedersi che di rado, in caso di assoluta convenienza e di utilità generale, secondochè tra noi è avvenuto.

Discendendo poi più da vicino all'esame della quistione proposta, osservo: Che sia già decorso un decennio dalla legge del 1 maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale. Che l' incardinamento de' comuni da una provincia ad un'altra non ha avuto, nè può aver luogo che per via di legge o di decreto. Che quindi quest' incardinamento è a tutti noto. Che nel soggetto caso trattasi solo di rinnovazione d' iscrizione ipotecaria. Che questa rinnovazione non è che una nuova iscrizione, e che ogni iscrizione dev' esser presa nella conservazione della provincia, nella quale esistono i fondi ipotecati. Quindi è che combinando queste osservazioni col principio di ragion pubblica di sopra accennati, parmi esser chiaro, che il provvedimento, che si provoca è inutile, se dee riguardare il passato, ed è affatto ozioso se dee mirare al futuro. Con ciò non intendo affatto escludere che ove il caso avvenga, comunque rarissimo a supporsi, del passaggio dei comuni da una provincia ad un altra, non debba nell'atto dell'avvenimento esigere alcuna provvidenza sull'oggetto, di cui è parola. Provvidenze di questa specie in fatti hanno avuto luogo nella divisione della Calabria ulteriore, ed in altre simili circostanze, e tali provvidenze sarà anche utile di ripetere, quando il caso di sopra immaginato avesse ad effettuarsi. Diffinire poi dopo tanto tempo una quistione, la quale esistendo o ha dovuto esser già decisa dal magistrato, o è pendente, è a parer mio assai pericoloso, o per lo meno fa-

rebbe il torto al governo di un provvedimento assai tardamente dato.

Fin qui ho avuto l'onore d'intrattenere V. E. sull'esame della quistione nel rapporto d'interesse generale. Ritorno alla stessa quistione nell'interesse del signor Ceramella. I particolari, che riflettono il signor Ceramella, secondochè risultano dalla memoria, sono i seguenti.

Nel 14 luglio 1809 egli iscrisse il suo credito nella conservazione delle ipoteche della provincia di Capitanata, cui allora apparteneva il comune di *Magliano*, che i fondi racchiudea a lui ipotecati. La legge del primo maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale incardina il comune di *Magliano* dalla provincia di Capitanata a quella di Molise. Nel 14 luglio 1819 Ceramella rinnova la sua iscrizione nella conservazione istessa di Capitanata, e non già in quella di Molise. Ignorasi se la spropriazione de' fondi a lui ipotecati sia avvenuta prima o dopo la rinnovazione del 1819: certo è però che dicesi essere stata posteriore alla legge del 1 maggio 1816 sulla circoscrizione territoriale.

La graduazione de' creditori in conseguenza del cennato giudizio di espropriazione ha avuto luogo esclusivamente sopra i certificati rilasciati dal conservatore delle ipoteche in Molise. Niuna disposizione governativa trovasi emessa in fatto di regime ipotecario pe' comuni distaccati dalla provicia di Capitanata, ed incardinati a quella di Molise.

Ciò premesso, una delle due. Il giudizio di espropriazione ha seguito o preceduto la rinnovazione delle ipoteche praticate dal signor Ceramella? Nel primo caso, egli dee imputare a se stesso il danno, che ha sofferto. Il passaggio del comune di *Magliano* era a lui noto per la legge del primo maggio 1816; e d'altronde, come le ho di sopra osservato, la rinnovazione non è che una nuova iscrizione: dovea la medesima praticarsi nella conservazione delle ipoteche di Molise, e non altrove. Che se poi la spropriazione ha preceduto la sua rinnovazione, avuto riguardo alla pubblicità della riferita legge del 1 maggio 1816, è quistione di esaminare quali dritti, e quali doveri emanavano dalla medesima relativamente alla sua iscrizione, così per lui come per lo creditore istante nel giudizio di graduazione, onde risolvere se abbia o pur no conservato gli effetti della sua iscrizione, e quindi se possa rivolgersi contro il terzo possessore, ed altri, giusta l'art. 816 delle leggi di procedura civile. Ma è questa una quistione meramente di dritto, la quale deve essere abbandonata al magistrato, cui solamente è dato applicare le leggi a' casi particolari nelle controversie tra privato, e privato.

— 1757 —

Circolare del 14 gennaio 1829 emessa dal ministero degli affari interni con la quale si determina che il decreto de' 12 ottobre 1827 non porta alcuna alterazione all'art. 314 della legge sull'amministrazione civile circa il compenso agli avvocati.

Le comunico per l'uso, che ne risulta, il seguente real rescritto partecipatomi dal ministro di grazia e giustizia in data del 7 andante.

« Surto il dubbio, se il decreto del 12 ottobre 1827 che regola i compensi corrispondenti all'opera degli avvocati abbia portato alcun'alterazione alla disposizione compresa nell'articolo 314 della legge del 12 dicembre 1816 sull'amministrazione civile, relativamente al compenso dovuto ai difensori de' comuni ; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 29 dell'or caduto mese di dicembre si è degnata di dichiarare, che il decreto anzidetto de' 12 ottobre 1827 non ha alterato la disposizione dell'art. 314 della mentovata legge de' 12 dicembre 1816 in ciò che riguarda le autorità, che debbono fare la liquidazione del compenso dovuto a' difensori de' comuni, e che il citato decreto fissa solamente le norme da eseguirsi per determinare siffatto compenso.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione per l'uso, che convenga, prevenendola di averne sotto questa data comunicato il tenore a tutte le autorità giudiziarie.

— 1758 —

Circolare del 17 gennaio 1829 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si prescrive che basta l'ordinanza dell'intendente senza il ministero del giudice per l'arresto de' contabili.

A 6 decembre ultimo ella mi domandò se l'arresto personale de' contabili comunali, e de' pubblici stabilimenti debitori per causa di conti, debba eseguirsi con ordinanza dell'intendente, o per mezzo del regio giudice ordinario.

Trattasi nella specie di un arresto personale, che non può certamente essere ordinato dall'intendente. Essendo quindi la decisione del consiglio, e non l'ordinanza dell'intendente, che arresta il contabile, è sufficiente la spedizione della decisione di condanna pel ministero di un usciere del tribunale civile.

Glielo partecipo per l'uso di risulta.

— 1759 —

Ministeriale del 21 gennaio 1829 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore circa le valutazioni dei fondi di novella costruzione, che vengono richieste nell' intervallo, in cui pei fondi stessi si gode di temporanea esenzione di tassa.

Ella domanda istruzioni superiori relativamente alle richieste che riceve cotesta direzione di certificati relativi ad articoli di catasto per fondi, i quali, godendo temporanea esenzione, non ancora trovansi valutati, e ciò affine di valere innanzi ad autorità giudiziarie.

Or le prevengo, signor direttore, per sua intelligenza e regola, che presentandosi simili casi, potrà ella far procedere alla valutazione del fondo, previa un esatta verifica da eseguirsi dal controloro coll' intervento degli agenti comunali, dopo di che saranno rilasciati alle parti i certificati conseguenti. Questa valutazione si avrà come fatta pel motivo degl' interessi attuali de' proprietari, e degl' interessati nelle controversie, ma allo spirare della temporanea esenzione sarà sempre da praticarsi la verifica, e la valutazione del fondo nel modo prescritto da' regolamenti in vigore; circostanza questa da indicarsi così nel catasto, nel quale la valutazione sarà pendente la esenzione portata per semplice memoria, come ne' certificati, che pendente la esenzione potranno richiedersi.

— 1760 —

Ministeriale del 24 gennaio 1829 emessa dal ministro delle finanze che serve di dilucidazione, o di continuazione a quella dei 13 decembre 1828 circa le cautele da osservarsi pei permessi di armi in vista dei quali si consegnano le licenze da caccia.

Nella ministeriale de' 13 decembre, che determina le operazioni da farsi da' ricevitori generali, e da' ricevitori distrettuali nella riscossione de' dritti delle licenze di caccia, fu stabilito che i ricevitori depositari de' libri delle licenze, non dovessero consegnar queste se non sulla esibizione de' relativi permessi d' armi della polizia generale; permessi, che gl' intendenti trasmetterebbero ad essi ricevitori accompagnati da da un elenco degl' individui a favore de' quali vengono rilasciati.

Or poichè pria di darsi, di accordo col ministero della polizia generale, le disposizioni accennate, parecchi permessi di arme si trovavano già spediti dalla polizia, e consegnati ai particolari, così ad oggetto di allontanare ogni equivoco

che attaccar potesse la responsabilità de' ricevitori per mancanza degli elenchi indicati nella ministeriale de' 13 decembre, ho incaricato il tesoriere generale di far sentire a' ricevitori, che quante volte venissero loro richieste licenze di caccia da individui, i quali sebbene muniti di permessi di armi della polizia generale, pur nondimeno de' permessi d'armi non si fosse tenuto conto negli elenchi firmati dagl' intendenti, i ricevitori prima di consegnare le licenze di caccia a tali permessi corrispondenti, debbono far prendere nota di questi permessi presso le intendenze o sottintendenze rispettive ritirandone dichiarazione, la quale firmata dall' intendente, o dal sottintendente, terrà luogo di cautela pe' ricevitori in mancanza degli elenchi, come sopra stabiliti.

— 1761 —

Reale Rescritto del 29 gennaio 1829 con cui vien dichiarato essere di competenza del contenzioso amministrativo la cognizione delle quistioni di occupazione di un demanio comunale.

Sua Maestà cui ho rassegnato il parere della consulta dei reali dominî di quà del faro, relativamente al conflitto di attribuzioni elevato nel giudizio possessorio tra Giuseppe Salucci ed il comune di Collelongo per quistione di occupazione di un demanio comunale; si è degnata dichiarare in data de' 29 del corrente che la cognizione della soggetta contestazione sia della competenza dell' autorità del contenzioso amministrativo.

Nel real nome partecipo a V. E. questa sovrana risoluzione per l' uso conveniente.

— 1762 —

Circolare del 31 gennaio 1829 emessa dalla direzione generale dei ponti e strade, con la quale si prescrive che le perizie dei piccoli danni inferiti ai fondi addetti ad opere pubbliche si eseguiranno dai periti locali.

L' esperienza ha fatto conoscere, che per gli apprezzi dei danni di poca importanza inferiti dalle opere pubbliche ai fondi particolari, spedendosi da' capo-luoghi delle provincie per parte delle intendenze de' periti ivi residenti, il compenso ad essi dovuto, sia maggiore dell' importo de' danni stessi.

Ad evitare quindi che le opere soggiacciano a questo inconveniente, la prego a destinare nel su espresso caso, e per parte di cotesta intendenza de' periti locali, a' quali pe' più brevi viaggi, che faranno all' uopo, non molto può spettare.

— 1763 —

Ministeriale del 9 febbraio 1829 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia con la quale si determina che le decisioni della gran corte dei conti per materie contabili e le scritture che ne servono di fondamento non van soggette alla formalità del registro.

La pratica che si osserva ne' reali dominî di quà del faro è quella appunto, che ha indicato l'esercente il pubblico ministero presso cotesta commissione de' conti arretrati, cioè che le decisioni della gran corte de' conti per materie contabili, e le scritture che ne servono di fondamento, non si sottopongono alla formalità del registro neppur gratuita. Questa pratica è basata su la stessa legge del 21 giugno 1819 che esenta da tal formalità gli atti dell'amministrazione pubblica, fra i quali vanno senza dubbio annoverati quelli, che riguardano lo esame, ed il giudizio de' conti, procedendo in essi di ufficio la gran corte de' conti. Quel che si dice di questo collegio è anche applicabile alla commissione straordinaria per lo esame e giudizio de' conti arretrati, la quale lo rappresenta. Questa è la risposta, che, servendo al di lei invito, ho l'onore di dare al pregiatissimo officio di vostra eccellenza del 31 del caduto decembre secondo carico numero 7318.

— 1764 —

Circolare degli 11 febbraio 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili, sull' importo del dritto da pagarsi per la iscrizione ipotecaria in favore della moglie su i beni del marito.

Si è dubitato se per le iscrizioni ipotecarie in favore della moglie su i beni del marito per ragion di dote, debba pagarsi il dritto graduale per somma certa, ovvero il dritto fisso per somma indeterminata.

A ragion di questo dubbio è stato osservato, che giusta l'art. 98 della legge del 21 giugno 1819, il dritto fisso è stabilito per le iscrizioni, in cui concorrono cumulativamente due circostanze, cioè somma indefinita, e dritto eventuale per credito inesistente. È stato pure osservato, che secondo le norme stabilite nel lib. 3. cap. 2. sez. 2. delle leggi civili, circa la regola dotale (1), la dote consistente in beni mobili

(1) Giova ricordare il tenore degli art. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366 delle leggi civili. Sono così concepiti.

stimati passa in proprietà del marito, qualora non vi sia dichiarazione contraria, ed in tal caso il marito diveota debitore certo del prezzo di tali mobili stabilito nel contratto di nozze. La dote consistente in beni immobili stimati passa in proprietà del marito, semprechè ciò sia espressamente dichiarato nel contratto. Nel caso di dote stimata, e passata in proprietà del marito, il marito è certamente tenuto a garantire la moglie per somma certa, e determinata fin dal tempo del contratto: quindi a carico del marito debb' essere presa la iscrizione per somma determinata, ed il dritto da pagarsi debb' essere il graduale.

Nel caso poi, in cui non vi sia passaggio della proprietà della dote al marito, questi essendo tenuto solo per le conseguenze dell' amministrazione dei beni dotali, che la legge gli affida esclusivamente, la ipoteca tutta eventuale non può essere per somma determinata, nè per credito esistente nel tempo del contratto. Conseguentemente la iscrizione a carico del marito debba esser presa per somma indefinita per credito eventuale, col pagamento del solo dritto fisso.

Quello che di sopra è stabilito pe' mobili, dee altresì ricever la sua applicazione nel caso, in cui la dote sia costituita in danaro. Se la somma correlativa, ed i capitali che ne derivano per impiego che va fatto, sia col dotante istesso, sia con altri, a tempo determinato o indeterminato diventano proprietà del marito, è dovuto il dritto graduale: nel caso poi in cui il marito non abbia di tali capitali che la sola amministrazione, sarà dovuto il dritto fisso.

Secondo gli esposti principî, incarico le signorie loro a dar le convenienti istruzioni a' notai, perchè nelle note che essi

---

« 1362. Il solo marito ha l'amministrazione de' beni dotali, durante il matrimonio.

Egli solo ha dritto di chiamare in giudizio i debitori, e detentori dei beni dotali, di riscuoterne i frutti e gl' interessi, e di esigere i capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto nuziale che la moglie riscuoterà annualmente colla semplice sua quietanza, una parte delle sue rendite pel suo mantenimento, e pei bisogni della sua persona ».

« 1363. Il marito non è tenuto a prestar cauzione per la dote che riceve se non vi sia stato obbligato col contratto di matrimonio ».

« 1364. Se la dote, o parte di essa consista in beni mobili stimati nel contratto nuziale, senza la dichiarazione che la stima non vale per vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore di altro che del prezzo stabilito ».

« 1365. La stima dell' immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione ».

« 1366. L' immobile acquistato col denaro dotale non diviene dotale se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell' impiego.

La stessa regola si osserva per l' immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro ».

debbono fare, per la iscrizione da prendere giusta gli articoli 2019 e 2042 delle leggi civili, esprimano con precisione, se la iscrizione debba prendersi per somma determinata per dote estimata passata in proprietà del marito, ovvero debba farsi per somma indeterminata per causa di dote non passata in proprietà del marito.

— 1765 —

Circolare degli 11 febbraio 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che sono applicabili ai consigli d' intendenza per la revisione de' conti le norme stabilite nell' articolo 20 della legge de' 29 maggio 1817, e nell' articolo 55 del decreto de' 2 febbraio 1818.

L' intendente di Molise riferì che quel consiglio d' intendenza per le discussioni de' conti de' cassieri de' comuni minori, erasi creduto autorizzato a ricevere i reclami, e discuterli, anche dopo emesse le decisioni, e dopo intesi i contabili sui dubbi loro notificati.

La consulta di questi reali domini incaricata per sovrano comando di dare il suo avviso sul detto rapporto, opinò che le regole per la rivisione de' conti, secondo i casi dell' art. 20 della legge de' 29 maggio 1817 sull' organizzazione della gran corte de' conti, e l' articolo 55 del real decreto de' 2 febbraio 1818 del regolamento di procedura delle camere contabili della medesima gran corte de' conti, siano applicabili ai consigli d' intendenza per la discussione de' conti de' comuni minori, e che ciò debba osservarsi finché non sia pubblicato il regolamento di cui parla l'articolo 364 della legge de' 12 dicembre 1816.

Sua Maestà cui ebbi l' onore di rassegnare questo parere nel consiglio di stato ordinario de' 16 dicembre ultimo si degnò di approvarlo.

Glielo partecipo, signor intendente, di riscontro al suo foglio de' 31 dicembre.

— 1766 —

Reale Rescritto del 14 febbraio 1829 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabiliscono massime da osservarsi dalla gran corte de' conti nella liquidazione di compensi degli officii aboliti in riguardo alla deduzione per responsabilità

Le istanze del cavaliere D. Francesco Patermò Castello, su delle quali fui interpellato da vostra eccellenza nel suo rapporto de' 9 ottobre 1829 terzo carico numero 4016 essendo dirette a due cose, cioè che la gran corte de' conti possa

correggere l'equivoco preso da lei stessa nell'ammessione del titolo dell'indicato cavaliere al compenso per lo abolito officio di credenziere di prima mano nella gran dogana di Palermo, e che nella liquidazione di tal compenso non sia fatta alcuna detrazione per cessata responsabilità, non essendo stata annessa al detto officio responsabilità veruna : la consulta de' reali dominj oltre il faro dalla Maestà Sua espressamente incaricata ha sul primo articolo considerato, che tanto se si riguarda alla materia quanto se al procedimento, le istruzioni de' 17 marzo 1819 non furono intese ad elargare le naturali attribuzioni della gran corte de' conti, ma ad affidare alla stessa come ad un consesso qualunque di funzionari un esame puramente economico, e governativo, i cui atti non sono, che semplici lavori di preparazione, ai quali Sua Maestà ha riserbato a se stessa indiminuita la facoltà di assentire in tutto, o in parte liberamente; oltre di che la natura stessa del procedimento fissato nelle suddette istruzioni altamente reclama, che un equivoco preso nel primo stadio, cioè nella classificazione dell'officio sia riformato prontamente, e prima che sopra falso si avesse a dar opera ai lunghi andamenti della liquidazione ed a tutte le altre operazioni di risulta.

Sul secondo articolo poi ha fatto osservare la consulta che avendo Sua Maestà sopra avvisi della consulta stessa fissata la regola di non dovere nelle liquidazioni di cui trattasi aver luogo deduzione alcuna per responsabilità tutte le volte, che si avveri di non essersene trovata annessa veruna all'officio sotto liquidazione, non dee per tale responsabilità intendersi quella risultante dal fondamentale dovere insito essenzialmente a qualsivoglia officio, ad incombenza cioè di bene agire, ma quell'altra sebbene tutta propria di taluni offici i quali sia per la loro stessa natura, sia per disposizione positiva di legge portano seco loro annessa una responsabilità pecuniaria.

Uniformandosi pertanto Sua Maestà alle anzidette considerazioni della consulta ed al parere, che in conseguenza delle stesse ha la consulta medesima rassegnato, si è degnata di prendere le seguenti determinazioni.

1. Che sia la gran corte de' conti autorizzata a riesaminare, ed a correggere ove bisogni il parere da essa già profferito nell'interesse del cavalier D. Francesco Patermò Castello sull'ammessione del titolo al compenso per l'abolito officio di credenziere di prima mano della gran dogana di Palermo, e propriamente nell'assegnarne la classe ai termini della istruzioni de' 17 marzo 1819.

2. Che sia fatto in tal congiuntura ricordo alla gran corte de' conti de la regola riguardante la deduzione, a motivo di

cessata responsabilità, dettata dalle istruzioni alla medesima de' 17 marzo 1819 ed insiememente della retta intelligenza da darsi a cotesta regola, come resta di sopra spiegato nelle considerazioni della consulta.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente di sua parte.

— 1767 —

Ministeriale del 14 febbraio 1829 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare i compensi per gli offici aboliti.

Ho tenuto presente l'avviso emesso dal consiglio di tesoreria sui dubbî promossi dal regio scrivano di razione pel modo di formare le liquidazioni sui compensi da darsi ai possessori di officî aboliti, e relativamente alla quota corrispondente alla responsabilità degli officî aboliti a dedursi a carico del cavaliere D. Giuseppe Gioieri, e del cavaliere D. Francesco Paternò Castello sulla rendita di lordo, che potrebbe ai medesimi assegnarsi pei rispettivi officî aboliti, e sull' eguale deduzione da farsi a carico di altri possessori di officî cessati, che sieno nello stesso caso dei mentovati due cavalieri.

Ho ponderato del pari quanto in proposito ha manifestato vostra eccellenza con rapporto dei 4 corrente, e quindi uniformandomi al parere del consiglio di tesoreria, da lei avvalorato, vengo ad ordinare, che il regio scrivano di razione, qualora sorgeranno dei dubbi sugli elementi delle liquidazioni per compensi di officî aboliti, ch'esiggano esame e conoscenza di giudice, com'è nel caso in quistione quello di fissare la rata corrispondente alla responsabilità degli officî, deducibile dal compenso, sospenda i lavori ulteriori della liquidazione, e proponga l'occorrente per mezzo di vostra eccellenza alla gran corte dei conti, perchè la medesima, sulla domanda della parte interessata provveda come di dritto.

Partecipo ciò a lei per l'uso corrispondente.

— 1768 —

Circolare del 21 febbraio 1829 emessa dal ministro delle finananze con la quale si dispone che le terre in pendio dissodate nel corso del 1815 debbono restituirsi salde e rimboscarsi.

L'art. 20 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi dispone il rinsaldamento e il rimboscamento delle terre dissodate dopo l'anno 1815 qualora sieno in pendio, solcate facilmente dalle acque, e che apportino danno a' terreni sottoposti. E nell'art. 21 della legge stessa è stabilito, che i ter-

reni in pendio coltivati anteriormente all'anno 1815 debbano restituirsi saldi, qualora apportando danno a' terreni inferiori, i proprietari nel termine di due anni non provveggano ai mezzi opportuni per impedire tale danno.

Nel silenzio quindi della legge relativamente a' terreni in pendio coltivato nel corso dell'anno 1815, e pel quesito fatto circa le regole che per essi applicar si debbono, il consiglio forestale è stato di parere, che le terre coltivate nel corso dell'anno 1815 debbano rimenarsi al pristino stato di boschi applicandosi ad esse le disposizioni dell'art. 20.

Or essendosi rassegnato l'affare alla sovrana intelligenza insieme coll'avviso che su di esso, d'ordine sovrano, ha dato la consulta de' reali dominî di quà del faro, il Re nostro signore approvando l'avviso della consulta uniforme al parere del consiglio forestale, si è servito risolvere, che le terre in pendio, dette volgarmente *terre appese*, dissodate nel corso dell'anno 1815, sieno comprese nelle regole dell'art. 20 della legge de' 21 agosto 1826 sui boschi, per le quali debbano tali terre restituirsi salde, o rimboscarsi a carico de' proprietari.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per sua intelligenza, ed uso di risulta.

— 1769 —

Ministeriale del 15 marzo 1829 emessa dalla real segreteria e ministero di stato presso il luogotenente generale dei reali domini al di là del faro, con la quale si dichiara quali autorità sieno competenti a pronunciare sulle quistioni di richiami, che avrebbero potuto nascere per causa delle percezioni dei cespiti venduti dal regio erario, ed aboliti in dritto ma non in fatto.

In data d'oggi stesso ho scritto agl' intendenti la seguente circolare.

« Col real rescritto del 1 marzo 1826 comunicato a lei nel dì 12 maggio di quell'anno si compiacque la M. S. approvare il parere profferito da questa gran corte de' conti in proposito alla percezione, in favore della famiglia Napoli, di certo dazio di tarì sei sull'estrazione dell'olio da' torchi del comune di Gallodoro. Questo parere altro non facea principalmente che riferirsi ad un officio avanzato dalla cessata direzione generale del pubblico demanio in data de' 16 decembre 1824 ove osservansi le disposizioni da essa date per garentire la riscossione dell'enunciata imposta all'attuale possessore. Per lo che implicitamente vennero approvate da S. M. le idee presentate in quell'ufficio, le quali tendevano a mantenere per via dell'ordine amministrativo i dritti del proprie-

tario del dazio, eccettuandosi bensì da S. M. sulla proposizione della gran corte gli arretrati fino all'epoca delle date disposizioni, per le quali sarà adibita l'autorità giudiziaria.

« Applicando ora la dichiarazione del prelodato sovrano rescritto agli altri casi simili di cespiti venduti dal regio erario aboliti di dritto, ma non in fatto, è da considerare, che i proprietari fino alla restituzione de' capitali debbono riputarsi come rivestiti delle ragioni della regia corte ad essi tramandate. Laonde all'infuori della riscossione degli arretrati fino all'epoca sopra indicata, pe' quali si ricorrerà all'ordine giudiziario, la garantia, come ancora la conoscenza delle quistioni, e dei richiami, che potranno aver luogo per causa dell'attuale percezione si appartiene all'ordine amministrativo.

« Le serva ciò di regolamento.

Comunico ciò a vostra eccellenza per sua intelligenza e regolamento.

— 1770 —

Circolare del 21 marzo 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia, e diretta ai procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, e gran corti e tribunali civili sul dubbio se gl'incartamenti amministrativi debbano registrarsi e bollarsi quando si producono in giudizio dalle amministrazioni civili.

È sorto il dubbio, se gl' incartamenti amministrativi debbano registrarsi e bollarsi, allorchè si producono in giudizio dalle amministrazioni civili. Nell'esaminarsi il dubbio si è avuto riguardo sì all'art. 16 n. 8 della legge de' 2 gennaio 1820 per la esenzione del registro e del bollo degli atti amministrativi, come al motivo per lo quale fu stabilita tale esenzione, ed agli effetti che dalla medesima derivano.

Io ho osservato: che il favore della esenzione trovasi accordato in grazia delle amministrazioni pubbliche comunali, o di pubblico stabilimento, e che non può esservi ragione a recedere da tal favore, allorchè gli atti anzidetti debbono presentarsi in giudizio: che nell'art. 11 num. 2 della legge sul registro è stabilito il principio, che dichiara soggetti alla formalità del registro tutti gli atti che si fanno fuori giudizio, e che la esenzione come sopra prescritta in opposizione di tal principio si renderebbe vana, ove gli atti amministrativi dovessero registrarsi pria di esibirsi in giudizio: che quando la legge ha voluto, che gli atti in principio esenti dal registro e dal bollo vi fossero soggetti in caso di loro produzione in giudizio, lo ha espressamente detto, come nei numeri 9, 16, 17, ec. dell'art. 16 della legge sul registro

e nel numero 8 dell'articolo 28 della legge dei 2 gennaio 1820: che per gli atti, dei quali è quistione non si è altrettanto dichiarato.

Il ministro delle finanze è convenuto in queste osservazioni, e quindi di accordo è stato stabilito, che il proposto dubbio debba rimaner risoluto per la negativa; e che in conseguenza gl' incartamenti amministrativi possano esibirsi in giudizio nell' interesse delle amministrazioni civili, senza che occorrano le dette formalità del registro e del bollo. Il ministro delle finanze ha diretto le istruzioni corrispondenti agli agenti dell'amministrazione generale del registro.

Nel manifestare tutto ciò alle signorie loro le incarico di darne comunicazione ai rispettivi collegi, ed ai giudici di circondario delle rispettive provincie, e di curarne il dovuto adempimento.

— 1771 —

Reale Rescritto del 23 marzo 1829 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a fissare un termine a reclamare contro le decisioni delle autorità contenziose.

Ho riferito al Re il rapporto di V. E. de' 17 luglio 1828 con cui ella propose di fissarsi un termine a reclamare presso cotesta gran corte dei conti contro le decisioni delle autorità contenziose che dalla stessa dipendono, e la M. S. inteso lo avviso della consulta di cotesti reali dominî nel consiglio ordinario di stato dei 20 del corrente ha risoluto, uniformemente alla di lei proposta, che il termine a produrre ricorsi innanzi la suddetta gran corte dei conti avverso le decisioni di un' autorità che ne dipende sia di tre mesi pei privati, e di sei mesi per la amministrazioni pubbliche, e che questo termine cominci a decorrere per le decisioni pronunciate in contraddittorio dal giorno della loro notificazione a persona, o a domicilio, e per le decisioni profferite in contumacia dal giorno in cui non sarà più ammessibile l'opposizione.

Ha poi risoluto la M. S. che contro le decisioni anteriormente profferite dalle suddette autorità contenziose dal dì della introduzione delle attuali leggi amministrative a tutt'oggi possano prodursi i reclami innanzi la suddetta gran corte dei conti a tutto decembre del venturo anno 1830.

Finalmente ha determinato la prelodata M. S. che l'E. V. faccia eseguire la pubblicazione della presente risoluzione in tutti i comuni di cotesta isola.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva ferne l'uso conveniente riserbandomi di rimetterle il corrispondente real decreto.

— 1772 —

Reale Rescritto del 25 marzo 1829 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sulla redazione degli stati discussi comunali.

Sulle relative proposizioni di V. E. contenute nel di lei pregietissimo officio dei 29 decembre ultimo primo carico n. 3127, S. M. inteso lo avviso della consulta di cotesti reali domini, nel consiglio ordinario di stato dei 20 del corrente si è degnata risolvere, che resti revocato l'art. 73 delle istruzioni sulla redazione degli stati discussi comunali, approvate con decreto dei 10 novembre 1819 nella parte che concerne gli appelli contro le decisioni dei consigli d'intendenza nella liquidazione dei titoli dei crediti contro i comuni, e che il termine a produrre siffatti appelli in cotesta gran corte dei conti sia per l'ordinario di tre mesi pei privati, e di sei pei litiganti forniti di privilegio.

Nel real nome partecipo ciò a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente, riserbandomi di rimetterle il corrispondente real decreto.

— 1773 —

Reale Rescritto del 28 marzo 1829 partecipato dal ministro agli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sullo scioglimento delle promiscuità, sulla ripartizione delle spese occorrenti negli accessi, e sul modo come le parti debbono essere astrette al pagamento delle medesime.

Con rapporto de' 18 dicembre ultimo, primo carico n. 5080 propose vostra eccellenza il dubbio, se spetti alle commissioni per lo scioglimento delle promiscuità, la facoltà di liquidare, e di ripartire le spese occorrenti negli accessi dei periti, e come le parti debbono essere astrette al pagamento di esse.

Fattosi ciò da me presente al Re, la Maestà Sua ha considerato che in conseguenza della giurisdizione accordata alle suddette commissioni, giusta le regola della legge pubblica è anche alle stesse accordata la conoscenza degli accessori inerenti alla facoltà, come sono secondo i casi, i pegni, i frutti e le spese; che essendo state le medesime uguagliate nella loro parte ai consigli d' intendenza, rimane in proposito con disposizione espressa dichiarata ed applicata la regola; che oltre, potendo la medesima per concessione letterale, ordinare atti e perizie provvisoriamente a spese di una delle parti, niun altro magistrato può procedere al difinitivo

su questo incidente; e che perfine, intorno alla esecuzione di tali articoli accessori atteso la natura del giudice, debbono di necessità usarsi gli atti ed i modi amministrativi corrispondenti.

Per siffatte considerazioni quindi, inteso l'avviso della consulta di cotesti regali dominii, nel consiglio ordinario di stato dei 29 dello spirante, si è la lodata Maestà Sua degnata di dichiarare, essere della competenza delle commissioni istituite a sciogliere e dividere i dritti promiscui la liquidazione delle spese per i processi, e rapporti de' periti, e la ripartizione della somma di esse, a carico delle parti come di dritto, dovendo la decisione di così fatto accessorio, essere eseguita nei modi, e colle coazioni delle leggi amministrative.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1774 —

Circolare del 28 marzo 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che gl' incartamenti amministrativi sono esenti dal bollo e dal registro.

Il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi ha partecipato di essersi promosso il dubbio se gl' incartamenti amministrativi dovessero o pur nò essere sottoposti al bollo e registro, allorchè debbono prodursi in giudizio dalle amministrazioni civili.

Inoltre mi previene che dietro una corrispondenza passata tra il ministero di suo carico, e quello delle finanze siasi di accordo stabilito, che il proposto dubbio debba essere risoluto per la negativa, e di avere in conseguenza diramato circolare alle autorità giudiziarie di questi reali domini.

Ne la prevengo per l'uso di risulta.

— 1775 —

Ministerale del 6 aprile 1829 partecipata dal luogotenente generale in Sicilia a quel direttore de' rami e dritti diversi portante disposizioni a regolare la restituzione de' depositi giudiziari.

Agli articoli 4 e 6 della ministeriale de' 12 febbraro scorso numero 365 che tratta della restituzione de'depositi giudiziari, amministrativi, o volontari, fu detto di attendersi le ulteriori disposizioni intorno al dubbio eccitato se per la restituzione dei depositi in seguito di sentenze, le quali contengano la clausola di eseguirsi provvisionalmente, dovessero ripetersi certificati di opposizione, o di appello.

Essendomi per quest' oggetto messo di accordo con sua ec-

cellenza il ministro di grazia e giustizia, ho risoluto di dichiarare, che per le sentenze, le quali contengono la clausola suddetta, e prescrivano restituzione di depositi, non si richieda per eseguirsi la restituzione, che la sola intimazione della sentenza medesima; ma che laddove in esse sentenze, benchè munite della clausola provvisionale, si contenga l'ordine di fornirsi prima cauzione, i ricevitori di registro non si prestino alla mentovata restituzione de' depositi, se loro non si presenti una carta legale che contesti di essersi legalmente fornita la prescritta malleveria presso il cancelliere di quel giudicato, o tribunale che ha emessa la sua sentenza.

Il che partecipo a lei in continuazione dell' indicata ministeriale de' 12 febbraio, per l' uso che convenga di sua parte.

— 1776 —

Reale Rescritto degli 8 aprile 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Capaccio portante disposizioni per una partecipazione di chiesa ricettizia conferita dal vescovo di Capaccio senza il precedente esame.

In seguito de' reclami del clero della chiesa ricettizia di S. Pantaleone del Vallo, relativamente alla porzione maggiore del cantorato della stessa chiesa conferita da vostra signoria illustrissima e reverendissima al sacerdote D. Vincenzo de Laurentiis non partecipante, senza il precedente esame, prescritto dal breve *impensa* nella provvista delle partecipazioni di chiese ricettizie; essendo stata nella specie intesa la commessione de' vescovi pe' titoli di sagre ordinazioni, la quale ha opinato che trattandosi di titolo di patrimonio sagro non sia necessario l' esame disposto dal divisato breve; Sua Maestà in coerenza dell' avviso dell' anzidetta commessione dei vescovi, nel consiglio ordinario di stato del dì 24 dello scorso marzo, si è degnata approvare la collazione della detta porzione maggiore fatta da vostra signoria illustrissima e reverendissima in persona del divisato de Laurentiis.

Il che nel real nome le partecipo per sua intelligenza e regolamento.

— 1777 —

Ministeriale degli 8 aprile 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al commessario pontificio portante disposizioni sullo stesso oggetto.

Avendo io fatto presente a Sua Maestà i reclami del clero ricettizio di S. Pantaleone del Vallo, avverso la provvista di

una porzione maggiore di quella chiesa conferita dal vescovo diocesano di Capaccio al Sacerdote D. Vincenzo de Laurentiis non partecipante, senza precedente esame in concorso; e quanto sul caso ha opinato la commissione de' vescovi, la quale crede dover essere massima di regola che quante volte un vescovo voglia ammettere a partecipazione di chiesa ricettizia i già ordinati sacerdoti a titolo di patrimonio sagro non sia necessario l' esame in concorso, prescritto dal breve apostolico *impensa* ; la Maestà Sua nel consiglio ordinario del dì 24 marzo ultimo si è degnata approvare la collazione delle cennata partecipazione fatta dall'ordinario in persona del de Laurentiis; e quanto alla massima, vuole che si stia a ciò che ha proposto la commessione dei vescovi.

Ho l'onore di parteciparlo a vostra eccellenza reverendissima, perchè si compiaccia farne intesa la commessione dei vescovi, prevenendola di essersene passato il corrispondente avviso al vescovo di Capaccio.

Rinnovo all' eccellenza vostra reverendissima i sentimenti della mia alta stima e considerazione.

— 1778 —

Ministeriale degli 11 aprile 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano perchè l' arciprete di Turi godendo come prima dignità la prebenda e come parroco la congrua ed altri proventi , adempia al peso delle messe che gravitano sulla massa comune.

Dal rapporto di vostra signoria illustrissima e reverendissima del trascorso marzo , avendo io rilevato siccome esposero il capitolo , e'l clero ricettizio della collegiata di Turi , che quell' arciprete curato come prima dignità gode la prebenda, e gode inoltre come parroco la congrua sulla massa comune ed entra nella percezione di altre distribuzioni annuali ; le fo osservare che ai termini del parere emesso dalla commessione dei vescovi per le chiese ricettizie di Lanciano , deve l'arciprete suddetto adempire al peso delle messe che gravitano sulla massa comune medesima. Il che partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro dell'accennato suo rapporto e perchè ne curi l'esecuzione.

— 1779 —

Circolare del 18 aprile 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che possono i sindaci presentare all' intendente i reclami avverso le determinazioni contumaciali emesse su' loro conti morali, e l' intendente inteso l' avviso del consiglio d' intendenza deve rimettere le carte tutte al ministro degli affari interni.

Con rapporto de' 21 febbraio ultimo propose ella il dubbio, se presentandosi da' sindaci, dopo la prima determinazione contumaciale su i loro conti morali, de' documenti giustificativi degli esiti, come per esempio autorizzazioni, certificati di servizio, dilucidazioni, ed altro, dovesse l'intendente ai termini dell' articolo 269 della legge del 12 dicembre 1816 necessariamente informare questa real segreteria del riesame del conto, oppure pronunziarvi definitivamente in linea di revisione, come praticasi pe' conti materiali de' cassieri.

Agli 11 marzo richiesi sull' oggetto il parere della commessione de' presidenti presso la gran corte de' conti. La medesima considerando, che per l' articolo 169 della citata legge non compete ai sindaci avverso le determinazioni prese dagl' intendenti su' loro conti morali in seguito delle deliberazioni decurionali, che il reclamo all' istesso intendente tra due mesi dalla data della comunicazione di detta determinazione; considerando, che l'intendente preso l'avviso dal consiglio d'intendenza sul merito del ricorso rimettere debba tutte le carte al ministro degli affari interni, cui è riserbata la risoluzione superiore in questa materia;

È stata di parere prescriversi, ch' ella nel caso in quistione debba uniformarsi alla legge. Avendo approvato un tale avviso glielo partecipo per lo adempimento di risulta.

— 1780 —

Ministeriale de' 27 aprile 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta al procuratore del re presso il tribunale civile in Catanzaro, sulla norma, secondo la quale dee praticarsi la valutazione de' fondi che i notai si costituiscono in patrimonio.

Sul dubbio proposto col di lei rapporto degli 11 andante, relativamente alle norme da tenersi nella valutazione de' fondi che dai notai si costituiscono in patrimonio per l' esercizio del notariato, debbo manifestarle, che quante volte, prima della pubblicazione della legge de' 29 dicembre 1828 per la fissazione del valore da' beni soggetti al vincolo del patrimo-

nio notariale, avevasi riguardo alla norma stabilita dall'articolo 733 delle leggi di procedura civile, ora abolito, per le offerte di prezzo nel giudizio di espropriazione forzata, è opportuno seguirsi nella specie la norma in vigore sull'oggetto colla nuova legge sulla spropriazione forzata (1).

— 1781 —

Ministeriale del 22 aprile 1829 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore circa il modo di far pervenire al ramo di artiglieria le notizie che possono interessarlo, relativamente ai tagli di alberi.

Riscontrando il di lei rapporto degli 11 febbraio che tratta del modo onde darsi esecuzione alla sovrana risoluzione dei 7 dello stesso mese, per la quale sono stato applicate a favore del ramo di artiglieria le disposizioni che contengonsi nella legge de' 21 agosto 1826 su' boschi in favore della real marina, la prevengo, signor direttore generale, che non avendo l'artiglieria agenti nelle provincie, a' quali dagl'ispettori forestali far si potessero le dichiarazioni convenienti pe' tagli da eseguirsi, uopo è che le notizie de' tagli si faccian da lei pervenire, per mezzo di questa real segreteria di stato, al real ministro di stato della guerra.

---

(1) Ecco il tenore di questo articolo. Art. 733. Quindici giorni dopo la denunzia fatta al debitor principale, il creditor pignorante dovrà produrre nella cancelleria del tribunale esistente nel domicilio del predetto debitore il quaderno dell'atto per la vendita, contenente il nome, il cognome, la professione e l'abitazione del creditor pignorante, del debitor principale e del debitore della rendita e del capitale; la data e l'indicazione del documento in virtù del quale la rendita è stata costituita; la denunzia delle iscrizioni, qualora il documento contenga ipoteca o sia stato inscritto per sicurezza della rendita medesima; il nome, il cognome e la dimora del patrocinatore della parte istante, le condizioni dell'aggiudicazione e l'offerta di un prezzo. La prima pubblicazione si farà all'udienza.

L'articolo 33 della nuova legge sulle spropriazione forzata dei 29 dicembre 1828 che ha riguardo all'oggetto, è così conceplto:

« Ciascun immobile pegnorato sarà esposto venale al prezzo risultante dalla valutazione, che se ne farà secondo le seguenti norme:

1. Ne' reali domini di qua del faro, il prezzo sarà eguale all'imponibile depurato dalla contribuzione fondiaria che pagasi nell'anno in cui si fa la valutazione, e degli altri pesi reali gravitanti su l'immobile, moltiplicato venti volte pe' predî rustici e quindici volte per gli edifizi siti nella provincia di Napoli, venticinque volte pe' predii rustici, e venti volte per gli edifizi siti nelle altre provincie.

2. Ne' reali domini oltre il faro, finchè non vi saranno compiuti i nuovi catasti, il prezzo sarà eguale alla rendita, che trovasi rivelata negli attuali interini catasti, depurata come nel precedente numero, moltiplicata venti volte pe' predî rustici e quindici volte per gli edifizi. »

— 1782 —

Reale Rescritto del 22 aprile 1829 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare il pagamento delle pensioni ai cavalieri del l' ordine gerosolimitano.

In data de' 27 marzo ultimo si servì vostra eccellenza chiedere quali risoluzioni debbano prendersi sulla dimanda del cavaliere D. Giovanni Pigano dell' ordine gerosolimitano, tendente ad ottenere il pagamento di ciò che avanza per pensione annua che egli gode sulla commenda la Trigona in Lentini caduta in sequestro per morte del titolare cavaliere Interlandi.

Essendomi fatto un dovere di rassegnar questo affare al Re nostro signore, si è degnata la Maestà Sua di osservare che gli stabilimenti i quali regolavano la religione gerosolimitana in occasione di vacanza di commende non sono adattabili ora che le medesime s'incamerano al real tesoro, e perciò non esistendo più la ritenuta che dalla religione si faceva delle vendite delle commende vacanti sotto il titolo di vacante e mortorio, è mente della Maestà Sua che le pensioni suddette si continuino senza interruzione, come tutti gli altri pesi a cui è annessa la commenda sino a che han vita i pensionisti.

Nel real nome le partecipo questa sovrana intenzione per sua intelligenza e per lo adempimento corrispondente.

— 1783 —

Circolare del 1 maggio 1829 emessa dal ministro di polizia e diretta a tutti gl' intendenti e sottintendenti portante disposizioni a stabilire l' armonia necessaria tra la polizia e l' ordine giudiziario.

I limiti che dividono la polizia ordinaria dalla polizia giudiziaria quantunque definiti dalla legge, pure possono qualche volta confondersi nella parte, che la polizia è chiamata a prendere per la persecuzione de' reati : di fatto non di rado gli agenti inferiori de' due poteri hanno a questo proposito eccitato delle controversie, che sono riuscite di grave nocumento al real servizio, alterando quell'armonia che deve regnare tra autorità chiamate a reciprocamente coadiuvarsi.

Se la polizia, e la giustizia sono egualmente destinate a concorrere alla conservazione del buon ordine variando nei loro mezzi di esecuzione, è indispensabile che gli agenti ri-

spettivi vadano costantemente in perfetto accordo, onde giungere con più facilità allo scopo.

A tutti è noto che la prevenzione dei reati forma il principale attributo della polizia, e che quando la medesima non giunge ad impedire l'azione criminosa, dee lasciare procedere i magistrati in quanto alla istruzione delle pruove, ed alla liquidazione dei prevenuti.

Ciò non impedisce che non abbia a trarsi profitto dei lumi, e degli elementi, che attesa la sua abitual vigilanza sia al caso di somministrare, come pure che non possa spingersi nei misfatti, che attaccano l'ordine pubblico, ed investigarne gli autori, perseguitarli ed arrestarli, passandoli all'autorità giudiziaria.

Qui giova osservare che io trovo lodevole ne' funzionari la premura di tenersi fermi nella sfera delle proprie attribuzioni, ma non riconosco necessario per sostenere le medesime di mettere a banda quelle convenienze che le autorità pubbliche debbono scambievolmente, ed a cui non è mai permesso di rinunziare.

Sua eccellenza il ministro di grazia giustizia essendo meco di accordo sulla importanza di ritenere costantemente gli agenti delle due amministrazioni in buona intelligenza, dirigerà a quelle del suo ramo le opportune istruzioni sulle dinotate basi.

Io dal mio canto la interesso a concorrervi, e fare in modo che coloro i quali da lei dipendono, abbiano ad imitarla.

— 1784 —

Reale Rescritto del 5 maggio 1829 partecipato dal ministro di guerra e marina al presidente del consiglio dei ministri col quale si determina essere volere sovrano che le sanatorie per le interruzioni di servizio debbono valere solamente per le liquidazioni di ritiro e vedovili.

Umiliato a Sua Maestà il Re nostro signore il dubbio elevato dal comando generale del real esercito, se cioè il real rescritto de' 22 ottobre ultimo con cui la Maestà Sua si degnò palesare per sua sovrana volontà che le sanatorie, che si accordano per la interruzione di servizio debbano per massima esser valide solamente per le liquidazioni delle pensioni di ritiro o vedovili e non già per gli ascensi, debba aver effetto retroattivo, o pure dall' epoca della sua emanazione; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 14 del passato mese uniformandosi al parere del consiglio de' ministri, ha dichiarato essere sua sovrana intenzione che il suindicato reale

rescritto debba valere per tutti i militari, per tutti gl' impiegati civili, e per tutti i tempi.

Nel real nome mi dò l'onore di parteciparlo a vostra eccellenza onde si compiaccia diramare una tale sovrana risoluzione in ciò che può interessare il ramo civile nella maniera che giudichi a proposito.

— 1785 —

Reale Rescritto del 6 maggio 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli per far cessare le difficoltà elevate dai parrochi nella esecuzione del real decreto de' 4 febbraio 1828 diretto ad assicurare pei neonati la cerimonia del S. Battesimo e l'iscrizione dell' atto di nascita su i registri dello stato civile.

Avendo rassegnate a S. M. le difficoltà che i parrochi di questa capitale con supplica rimessami da vostra eminenza reverendissima in data del 1 aprile del prossimo passato anno, e con altra posteriore a me presentata esposero d' incontrare nella esecuzione del real decreto del dì 4 febbraro dello stesso anno relativo ai provvedimenti adattati da S. M. per assicurare sempreppiù sui neonati la cerimonia del S. Battesimo, e la iscrizione dell' atto di nascita su i registri dello stato civile; la M. S. nel consiglio ordinario di stato del dì 24 del prossimo passato marzo non ha trovato fondate le doglianze dei parrochi in rapporto ad una regolare intelligenza, ed interpetrazione del mentovato real decreto. Pure a rimuovere ogni menomo dubbio dall' animo dei parrochi, e dar così loro sempre più l'opportunità di adempire ai doveri del proprio ministero, si è la M. S. degnata ordinare, che fermo rimanendo l'enunciato real decreto dei 4 febbraro 1828 si dichiari nel real nome: 1. Che per lo decreto anzidetto non prescrivesi dover necessariamente la iscrizione su i registri dello stato civile precedere l' amministrazione del S. Battesimo. 2. Che d'altronde appartiene esclusivamente ai parrochi il giudizio se vi abbia, o pur no imminente pericolo di morte del neonato, contro del quale giudizio non vi è chi possa reclamare. 3. Che i parrochi non essendo compresi nella categoria dei funzionarl civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dell'articolo 6 del mentovato real decreto.

Nel real nome lo partecipo a vostra eminenza reverendissima, per intelligenza sua, e da' parrochi suddetti, e perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1786 —

Ministeriale del 14 maggio 1829 diretta dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gli asportatori d'armi.

Ho rilevato dal pregevole foglio di V. E. de' 24 aprile ultimo 2. carico n. 878 i dubbî incontrati dal procuratore generale del Re presso la gran corte civile di Palermo, e dal consultore del governo sulla intelligenza delle determinazioni legislative in materia di detenzione d'armi. Fan tali autorità distinzione *tra armi vietate ed armi permissibili*, e ravvicinando i decreti degli 11 settembre 1821 e 7 ottobre 1822 suppongono che per la detenzione d'armi il primo fu abolito dal secondo nella parte concernente le armi vietate, e che non ha ricevuto cangiamento alcuno nell'altro relativo alle armi permissibili. Come con l'elasso del quinquennio ha cessato di aver osservanza l'ultimo dei due decreti, e sono ritornate in vigore le leggi penali, così han creduto quelle autorità, che la detenzione di armi vietate porti in forza di queste leggi alle pene di polizia, mentre la detenzione delle armi permissibili porta in forza del decreto del dì 11 settembre 1821 a cinque mesi di prigionia ed all'ammenda di cinquanta ducati.

In conseguenza della medesima supposizione le autorità enunciate ravvisano perfettamente ozioso il decreto dei 10 gennaio 1827 che esclude dal beneficio dell'abilitazione provvisoria nel corso del giudizio i detenuti per detenzione di armi vietate. Riputando esse applicabili per tal reato le pene di polizia, trovano, che non possa verificarsi l'arresto dello imputato, giacchè non è lo stesso ammissibile per fatti punibili con pene di semplice polizia.

Ho l'onore di fare osservare all'E. V. che le inesattezze, di cui è parola non sono che apparenti.

Esse nascono da equivoco sopra il senso degli enunciati decreti del dì 11 settembre 1821 e dei 7 ottobre 1822, non che dal non essersi tenuto presente il decreto del 4 febbraro ultimo.

Quanto al senso dei primi decreti conviene riflettere, che le armi proprie sono distinte *in armi assolutamente vietate, ed in vietate permissibili*. Appartengono alla prima classe le armi destinate principalmente alle offese, ed alle insidie. Appartengono alla seconda classe le armi, che sebbene sieno ancora atte alle offese, pure la loro principale destinazione è il comodo della vita, e la propria difesa. Per le armi della prima classe la polizia non dispensa alcuno dal divieto di

detenerle, e di asportarle; per le armi di seconda classe può la polizia permettere la detenzione, e l'asportazione. Risulta chiaro dalle cose esposte, che ambedue le classi d'armi sono comprese indistintamente nel divieto di detenerle, e di asportarle. Unica differenza è, che il divieto è assolato per le armi della prima classe, e che può farsi cessare dalla polizia per le armi della seconda classe. Essendo le armi delle due classi incluse nel divieto son tutte comprese essenzialmente nella generica denominazione di *armi vietate*, quindi il decreto de' 7 ottobre 1822 concernente le armi vietate in generale abbraccia lo armi permissibili, e l'altro degli 11 settembre 1821, rimase dal primo abolito, per la detenzione tanto delle armi assolutamente vietate, quanto delle armi permissibili. Si aggiunga, che dopo il quinquennio ritornarono in vigore per tutte le armi le leggi penali.

Quanto al decreto del 4 febbraio ultimo vostra eccellenza non ignora che si è dallo stesso sanzionata contro i detentori di armi vietate senza licenza in iscritto della polizia il primo al secondo grado di prigionia, e la confisca delle armi.

Il decreto medesimo poi esclude nell'articolo 2 il detentore arrestato dal beneficio dell'abilitazione provvisoria accordato dall'articolo 132 delle leggi di procedura penale a' detenuti per delitto.

Son sicuro, che il complesso delle cose esposte basterà a dileguare compiutamente le dubbiezze, che si sono incontrate relativamente all'applicazione delle misure concernenti il divieto delle armi.

— 1787 —

Reale Rescritto del 16 maggio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determinanano i periti che debbono verificare la specie delle merci.

Per la sorpresa della vacchetta sfornita di bolletta avvenuta in Aquila si suscitò la controversia, se per verificare che una merce sia piuttosto di origine estera che indigena debbano operarsi per periti gli agenti doganali, ovvero periti estranei, ed il dubbio sorse sulla intelligenza dell'art. 57 della legge del 28 decembre 1826.

I magistrati commettevano tali perizie a persone estranee della dogana. La generale amministrazione dei dazi indiretti e l'agente del contenzioso della real tesoreria sostenevano, che la nomina dei periti cader dovesse sopra impiegati della dogana.

S. M. incaricò quindi la consulta a discutere la quistione ed a dare il suo avviso.

Or la consulta in seguito di un maturo esame sulle disposizioni delle leggi in vigore alla uniformità ha emesso l'avviso, che qualora si controverte se i generi sieno in frode, in controvenzione, o in contrabando, ed il giudice crede di ordinare una perizia ai termini dell'art. 57 della legge dei 20 decembre 1826, la nomina dei periti sarà fatta in persone non impiegate nelle dogane.

Io avendo rassegnato al Re un tale avviso, S. M. si è degnata uniformarvisi, ed io nel real nome lo partecipo a V. E. per quell'uso che stimerà conveniente.

— 1788 —

Circolare dei 20 maggio 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive, che i sindaci firmeranno le misure dei lavori del genio nelle piazze dei comandanti delle medesime.

Il comando generale del reale esercito fa delle premure, perchè in quei luoghi, ove è stabilito il comandante della piazza esso firmi le misure del genio pei lavori di mantenimento delle fortificazioni, e degli edifici militari nella sua qualità; e che nei comuni poi dove i sindaci non funzionano da commissari di guerra, le firmino del pari nella qualità di funzionanti da commissarii di guerra, non ostante che il comandante dalla piazza assuma i citati due carichi, essendo incompatibile, che quest'ultimo firmi nelle due qualità diverse di comandante di piazza, e di commissario di guerra.

Io desidero, che ella uniformemente a tale premura dia le disposizioni, che ne risultano.

— 1789 —

Circolare del 29 maggio 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che il dritto del repertorio per gli atti dei cancellieri comunali è a carico della cassa del comune.

Il real decreto dei 12 settembre ultimo stabilisce, che i notai, i cancellieri, ed uscieri presso tutte le giurisdizioni esigano dalle parti per compenso della carta di bollo impiegata per iscrivere gli atti nel rispettivo repertorio il dritto fisso di grana quattro per ciascun atto.

Questo dritto è stato tassativamente attribuito a' cancellieri di amministrazione, perchè le leggi che impongono un peso a'cittadini, non possono estendersi sopra cose diverse da quelle sulle quali hanno precisamente pronunziato.

Quindi di riscontro al suo rapporto dei 9 andante le par-

tempo, che non può l'enunciato real decreto sul dritto di repertorio applicarsi ai cancellieri comunali.

La spesa dei repertori aumentata per le prescrizioni contenute nel real decreto dei 26 marzo 1827, deve esser messa a carico delle casse comunali.

— 1790 —

Circolare del 26 maggio 1829 emessa dal ministro degli affari interni portante le norme per provvedere alla giacitura e casermaggio delle truppe di transito.

Vari inconvenienti si sono sperimentati sul modo di provvedere alla giacitura, ed al casermaggio della truppa di transito e di quella che va a rilevare le altre di guarnigione nelle diverse piazze.

Per terminare le quistioni che finora hanno avuto luogo, ed introdurre un sistema stabile ed uniforme in tutto il regno, tenendo presenti le disposizioni all'uopo fatte dall'intendente generale, e gli altri divisamenti del comando generale del reale esercito, il ministro della guerra ha stabilito quanto segue :

1. Che per truppe di passaggio debbano considerarsi come per l'addietro, ed ai termini dell'art. 285 dell'ordinanza amministrativa militare quelle, che arrivano in un sito qualunque, tanto per mero transito, quanto per rimanervi meno di quindici giorni.

2. Che la truppa in tal caso come si è sempre praticato uniformemente alle prescrizioni dell'ordinanza stessa, sia alloggiata a carico dei comuni sulla paglia a terra e nei suoi locali, o pure distribuendola per le case degli abitanti.

3. Che alle truppe di arrivo in una piazza, o in altro sito qualunque, tanto per rimanervi più di quindici giorni, quanto per dare la muta ad altre , siano dagli appaltatori forniti i letti, che si troveranno disponibili nello stesso giorno di arrivo , e nel seguente , ai termini dell' articolo 290 dell' ordinanza.

4. Finalmente , che esaurita la dotazione per la truppa , che si trovasse mancante di letti, sia fornita la paglia , bonificandosi la spesa sulle contabilità a carico del ramo di guerra , sino a che non giungeranno i letti necessari , mediante le cure dell'appaltatore da esserne avvertito a tempo, conformemente all'art. 290 dell'ordinanza.

Io le partecipo ciò , signor intendente , per l'uso di risulta.

— 1791 —

Circolare del 27 maggio 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta ai provinciali degli ordini mendicanti perchè il religioso mendicante, incaricato a far la questua, venga fornito di una carta giustificativa, munita di desegnata formalità.

Per evitare gl' inconvenienti e le frodi che a danno dell' ordine pubblico e della pietà de' fedeli possono aver luogo per parte di coloro, i quali in abito religioso vanno in giro per la questua a nome de' monisteri mendicanti; il ministro segratario di stato della polizia generale crede opportuno che qualunque religioso incaricato di andare limosinando, venga fornito di una carta giustificava della persona, e dell' esercizio della questua: e che la detta carta da spedirsi dal provinciale o da chi ne fa le veci, indichi i connotati del questuante, si munisca del suggello dell' ordine, ed indi vi si apponga il semplice visto del funzionario della polizia ordinaria del capoluogo della provincia, o del distretto o del circondario, ove è il convento, dal quale dipende il questuante.

Non incontrandosi da me ostacolo a ciò che si propone dal cennato ministro, vostra paternità ne curerà l' adempimento esatto.

— 1792 —

Reale Rescritto del 27 maggio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pel maestro saggiatore della zecca di Palermo.

Nel dì 20 dell' andante Sua Maestà trovando regolarissimo quello che sull' avviso del direttore generale dei rami e dritti diversi e del sopraintendente delle monete ha vostra eccellenza proposto col rapporto dei 29 del passato dicembre num. 7280, si è degnata dichiarare che il carattere del maestro di prova saggiatore della zecca di Palermo, al quale col decreto del 12 aprile 1826 sono state aggiunte le funzioni di saggiatore della garanzia dei lavori di oro, e di argento si debba riconoscere nel vice maestro di prova propietario cavaliere D. Calogero Colonna: salvo a costui i dritti se ne abbia per ragion d' interesse contro la Villa da sperimentarli innanzi il magistrato competente.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1793 —

Circolare del 27 maggio 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta agli ordinarii de' reali dominii di quà del faro con cui si previene che gli eremiti, per porsi in giro a far la questua, debbono munirsi della licenza.

Il ministro della polizia generale mi ha fatto conoscere che per vedute di polizia, in data de' 29 dicembre 1826 si trova aver diretto istruzioni circolari a' funzionari dipendenti da quel ministero, perchè i custodi delle chiese, i quali van col nome di eremiti, volendo porsi in giro secondo il solito a far la questua, si fossero muniti della corrispondente licenza dell' intendente in ciascun distretto della provincia di Napoli, e ciò a tutto gennaio del seguente anno, scorso il qual termine, e trovandosi nell'esercizio della questua senza l'indicata licenza, si asrebbero riguardati come contravventori ed arrestati.

Ha lo stesso ministro soggiunto, che non ostante di essersi fatti noti i suoi ordini dalle autorità incaricate, alcuni fra i cennati eremiti, i quali han meritato l' attenzione della polizia si son trovati muniti del permesso di questua spedito dall' autorità ecclesiastica, senza intesa delle polizia.

Ad ovviare agl' inconvenienti cui può dar luogo la contravvenzione alle divisate disposizioni di polizia, vostra signoria illustrissima e reverendissima sarà attenta di vietare agli eremiti di lasciar le chiese affidate alla loro custodia per andare altrove a questuare, se prima non le avranno esibita la licenza che essi devono ottenere dall' intendente, o da altre autorità incaricate, ne' termini delle istruzioni del ministero della polizia generale.

— 1794 —

Ministeriale del 27 maggio 1829 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia con la quale si prescrive che i giudici regi debbono pagare il due e mezzo per cento dai loro soldi.

Si è servita con pregiatissimo ufficio dei 16 dello scorso aprile primo carico numero 1673 di farmi conoscere la pretesa di taluni giudici regi di circondario di cotesti reali dominî di essere esentati dalla ritenzione del due e mezzo per 100 che gravita su i soldi degl' impiegati, allegandosi da' medesimi che il loro impiego essendo limitato alla durata di tre anni non possono eglino aver poi dritto alla pensione di ritiro, l'eccellenza vostra avendo riputata ragionevole siffatta istanza

mi ha invitato ad impetrar sulla stessa le analoghe sovrane risoluzioni.

Or io avendo cio proposto nel consiglio dei ministri, lo stesso mi ha incaricato di manifestare all'eccellenza vostra siccome eseguo che il rilascio del due e mezzo per cento è stato da tanto tempo generalmente adottato in questa ed in cotesta parte dei reali domini e che perciò non convenga far sul proposito alcuna novità, e ciò tanto più perchè quantunque i giudici suddetti sono triennali, nondimeno, ov' essi si conducono bene non solo continuano al di là di tre anni, ma sono benanche promossi a cariche superiori, ed allora il tempo del giudicato si computa nella liquidazione delle loro pensioni, locchè non avvererebbe se essi non rilasciassero il due e mezzo per cento.

— 1795 —

Reale Rescritto dei 3 giugno 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive il fondo dal quale debbansi prelevare le spese giudiziarie erogate pei controbandi.

Nella circostanza, che dalla vendita de' generi, e dalla barca confiscata a patron Pasquale Midolo per un controbando con infrazione delle leggi sanitarie commesso nel 1824 in Siracusa non si poterono ricavare di netto che soli ducati 192,10.2 insufficienti a poter soddisfare ad un tempo ducati 6, 4, 4, importare di spese giudiziarie fatte dall' amministrazione, ducati 105, e 5 di dazi, e ducati 310,95 di spese sanitarie, si è da vostra eccellenza con rapporto del 3 passato novembre domandata una norma per tutt'i casi in cui i prodotti di un controbando ove sia stata combinata infrazione sanitaria non bastino, scemati i dazi, e le spese dell' amministrazione, a poter soddisfare le spese sanitarie, che saranno occorse.

Sua Maestà a cui ho ciò rassegnato si è degnata dichiarare, che nel caso di contestazione i dritti, e le spese sanitarie, sopra i generi esteri che immessi nelle dogane si vendono per causa di contravvenzione alle leggi doganali, debbono esser prelevate dal prodotto della vendita con privilegio ancora sul dazio fiscale, poichè se non proceda la dichiarazione della salute di esser generi ricettibili non può acquistarvi dritto il fisco doganale.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per uso conveniente.

— 1776 —

Circolare del 3 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono le precauzioni che debbono accompagnare i folli al reale stabilimento di Aversa.

Non di rado avviene che dietro regolare autorizzazione per l'ammissione de' folli a pagamento nelle case de' matti in Aversa vengono costoro colà diretti con suo uffizio, ed accompagnati da persone, che si asseriscono congiunte del demente, delle quali s' ignorano i nomi, i gradi di parentela, e le circostanze di fortuna. Ben da ciò si ravviserà di qual valore possano risultare gli obblighi che dai medesimi si riscuotono, e con quanta facilità possono eludersi gl' interessi dello stabilimento.

Quindi è che ad evitare siffatti inconvenienti, ella nello inviare tali folli nello espressato istituto, dovrà designare il grado di parentela di colui, che ve lo accompagnerà, onde ottenere colla sicurezza della persona anche quella della corrisponsione de' mensili pagamenti, che si promettono coll' obligo prescritto da' regolamenti. Che se ragionevoli motivi impediranno a' congiunti di accompagnare il demente nel mentovato locale, dovrà ella alligare al suo uffizio un obbligo del di lui genitore, o più stretto parente per lo pagamento de' mensili ducati dodici, o pure sei importo dell' intero o mezzo trattamento nobile, espressandosi nel foglio medesimo anche la obbligazione di dovere soggiacere all' importo degli oggetti di vestiario o giacitura.

Finalmente elle procurerà che le parti interessate si uniformino a tali disposizioni, senza delle quali non si darà luogo alla di loro ammissione.

— 1797 —

Ministeriale del 10 giugno 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Anglona e Tursi contenente la spiegazione di alcuni dubbi promossi sugli ex religiosi che aspirano ad un beneficio o porzioni vacanti in chiese ricettizie.

In continuazione della ministeriale del dì 29 aprile scorso, fo ulteriormente conoscere a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che non vi è disposizione che vieti agli ex religiosi pensionisti di poter ottenere nelle vie regolari un beneficio o cappellania perpetua. Anzi è ciò nello spirito delle disposizioni del concordato, nel di cui articolo XIV si dice che il governo deve corrispondere agli ex religiosi de'monisteri ripristinati, la pensione monastica, ottenendosi dai me-

desimi l'indulto apostolico di secolarizzazione. Nel tempo stesso riscontrando il di lei rapporto del dì 25 del prossimo passato maggio; relativo ai dubbi ch' ella incontra nel provvedere la porzione vacante nella chiesa ricettizia di Senise, le fo osservare riguardo al primo dubbio, che aspirandovi gli ex religiosi di ordine ripristinato, e di ordine non ripristinato, tal circostanza è indifferente; ed il merito da sperimentarsi in concorso deve dar la preferenza all' ammissione nella partecipazione; però a dati uguali di merito, vi è ragione di preferire i religiosi secolarizzati di ordine ripristinato.

Riguardo al secondo dubbio poi, le dichiaro, che per gli ammessi in quella ricettizia dopo il divieto circolare de' 27 ottobre 1819 deve osservarsi indistintamente il disposto del breve *impensa*; mentre l' autorità dell' ordinanze non può che dare occasione a merito di un più lungo servizio ecclesiastico; il che potrà esser valutato nell' esame in concorso.

— 1798 —

Circolare de' 17 giugno 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del re presso i tribunali civili, sulla formazione delle note per iscrizioni ipotecarie che debbono essere chieste di uffizio da' procuratori del re, e dai presidenti delle camere notariali.

Ad oggetto di agevolare le operazioni de' conservatori delle ipoteche, e meglio assicurare la regolarità della forma per le iscrizioni che fossero richieste di uffizio dai proccuratori del re, o dai presidenti delle camere notorili nei diversi casi preveduti dalle leggi e regolamenti in vigore, di accordo col ministro delle finanze si è stabito : — 1. Che le note prescritte coll' articolo 2042 delle leggi civili debbono essere presentate nei rispettivi uffizi della co servazione delle ipoteche da parte dei procuratori del re, e de' presidenti delle camere notarili. — 2. Che la carta da adoperarsi per tali iscrizioni debba essere quella vistata pel bollo a credito, che deve somministrare il ricevitore del registro, a' termini del regolamento in vigore, a richiesta del rispettivo funzionario che dee usarne— 3. Che l' importo correlativo della carta debba cedere tutto a carico del debitore unitamente agli altri dritti (1).

(1) Ecco in qual modo si esprime questo articolo 2042. » Per fare l'iscrizione, il creditore presenta o fa presentare al conservatore delle ipoteche l' originale o una copia autentica della sentenza, o dell' atto di cui nasce il privilegio o l' ipoteca.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche estendersi a piedi della copia del titolo.

Esse contengono:

— 1799 —

Circolare del 17 giugno 1822 emessa dal ministro degli affari ri interni con la quale si prescrive che non debbano i decurionati ingenerirsi della condotta de' regi funzionari.

Sua eccellenza il consigliere ministro di stato ministro segretario di stato di grazia e giustizia mi fa conoscere gli abusi ne' quali incorrono i decurionati. Questi corpi che la legge chiama col nome di amministraziane comunale, e le cui facoltà sono ristrette coll' amministrazione del rispettivo comune, pure spesse volte si costituiscono censori delle autorità giudiziarie e, specialmente de' giudici circondario, commendando, o biasimando mando il rispettiva merito, provacando finanche le promozioni, o punizioni, erigendosi così in giudici del merito, o del demerito dei funzionari, che il Re (D. G.) ha destinati ad ammaestrar loro la giustizia, ed ha sollecito da me gli ordini corrispondenti a far cessare gli abusi di cui è parola. Ella prenderà conto di tutto ciò, e darà le analoghe disposizioni che si convengono.

— 1800 —

Reale Rescritto del 29 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al cardinale arcivescovo di Napoli portante disposizioni su di alcuni abusi che in materia di giurisdizione ecclesiastica si pretendono introdotti nel reale stabilimento degl' incurabili.

Fin dal 1829 vostra eminenza reverendissima reclamò che malgrado la pubblicazione della bolla di circoscrizione delle diocesi non si vedevano cessare gli abusi, che in materia di

---

1. Il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne abbia, e l' elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell' uffizio;

2. Il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale in modo che il conversatore possa in ogni caso conosecere e distinguere la persona gravata dell' ipoteca.

3. La data e la natura del titolo;

4. La somma del capitale de' crediti espressi nel titolo, o valutati dallo inscrivente quanto alle rendite e prestazioni, o ai dritti eventuali, condizionali o intederminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta; còme pure la somma degli accessorii di questi capitoli, e l' epoca in cui sono esigibili.

5. L' indicazione della specie e della situazione de' beni, su' quali vuol conservarsi il privilegio o l' ipoteca.

Questa indicazione non è necessaria ne' casi d' ipoteche legali o giudiziali. per tali ipoteche in mancanza di convenzione, una sola iscrizione assoggetta tutti gl' immobili compresi nel circondario dell' uffizio. ».

giurisdizione ecclesiastica si erano introdotti nel reale stabilimento degl' incurabili; che anzi quel correttore, sotto il pretesto di privilegi, si faceva lecito arbitrariamente di approvare, e deputare i confessori per l'ospedale senza alcuna dipendenza dall'eminenza vostra reverendissima, ammettendovi finanche dei preti da lei riprovati, o sospesi.

Essendo tali reclami stati rimessi alla commissione esecutrice del concordato, la medesima avendo preso in esame non solo quanto da vostra eminenza reverendissima si è dedotto sull'assunto, ma pure quel che per parte del correttore, e del governo dello stabilimento degl' incurabili si è fatto osservare con memorie e documenti esibiti, ha indi rassegnato che la mentovata bolla di circoscrizione non ha abolito, ed annullato, che le sole spirituali giurisdizioni delle prelature *nullius*; e siccome non è tale la carica di correttore, così non ha potuto la stessa perdere quei privilegi di esenzione e giurisdizione, che le furono conferiti, che non sono stati rivocati dai sommi pontefici, e che fin qui ha goduto senza opposizione.

In quanto poi all'approvazione, e deputazione dei confessori pel servizio dell'ospedale, la commissione esecutrice del concordato quantunque avesse ravvisato di non essere un tale punto di sua competenza, non ha potuto dispensarsi dal far osservare, che dopo il concilio di Trento, e le costituzioni pontificie, posteriormente emanate che hanno ristrette, e limitate le facoltà, e la giurisdizione degli esenti, ed accordata sopra di essi ai vescovi una giurisdizione delegata pei vari casi riguardanti la cura delle anime, e l'amministrazione dei sagramenti, fra i quali appunto si annovera quello di approvare, e deputare i confessori, è massima adottata dai canonisti, e dai sommi pontefici approvata, che non si debba ammettere nelle persone inferiori ai vescovi, ed ai veri ordinarî alcuna giurisdizione attiva ed ordinaria, a meno che non mostrino un espresso indulto apostolico, e non provino una prescrizione immemorabile, che lo faccia supporre. E siccome il divisato correttore non ha potuto esibire nè l'uno, nè l'altro dei suddetti titoli, mentre dalle bolle, che ha prodotte nulla si deduce, nè gli è riuscito di provare che i suoi antecessori abbiano esercitata la facoltà, di cui è quistione, così è stata di parere la suddetta commessione, che le doglianze di vostra eminenza reverendissima sieno ragionevoli, a che la di lei autorità meriti di essere sostenuta da S. M. ad oggetto di far cessare l'esposto abuso.

Avendo tutto ciò rassegnato a S. M., la M. S. avendo trovato fondate le osservazioni della commissione esecutrice del concordato, tanto riguardo al non essere applicabili ai

privilegi di esecuzione, e giurisdizione, che trovansi conferiti dai sommi pontefici al correttore dello stabilimento degl'incurabili, le disposizioni della bolla di circoscrizione delle diocesi di questi reali domini, quanto per tutto il dippiù, che concerne la destinazione de' confessori per lo detto stabilimento.

Quindi la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 12 del corrente mese approvando le proposizioni della suddetta commessione si è degnata ordinare, che il correttore dello stabilimento degl' incurabili debba scegliere i confessori per uso dello stabilimento medesimo tra quelli approvati da vostra eminenza reverendissima, e che non si trovino sospesi, ma nell' attuale esercizio di tale facoltà.

Nel real nome le partecipo questa sovrana risoluzione per sua intelligenza, e per lo corrispondente adempimento di sua parte; nella prevenzione di essersene da me passato il corrispondente avviso al ministro degli affari interni.

— 1801 —

Reale Rescritto del 23 giugno 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina l' autorità cui i banchi di Palermo e Messina son sottoposti.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza dei 16 febbraio di questo anno, secondo carico, concernente la quistione elevata fra il direttore generale dei rami e dritti diversi e l' intendente della valle di Palermo, cioè se per effetto dei reali decreti del primo giugno 1819 e dei 16 luglio 1827 coi quali nel numero degli oggetti attribuiti alla direzione generale di tal nome, furono anche compresi i banchi di Palermo e Messina, debba intendersi passata l' amministrazione, e il governo di essi al suddetto direttore generale, o pure rimasta presso le rispettive autorità dell'amministrazione civile, sotto quelle condizioni che ne vennero combinate col sovrano rescritto dei 5 gennaio 1820, con doversi riputar consentanea allo stesso la disposizione contenuta nel real decreto de' 6 novembre 1821 circa alla scelta degl' impiegati del banco di Palermo. Sua Maestà in conformità delle considerazioni fatte dalla consulta dei reali dominî oltre il faro, ha veduto che fra gli oggetti di diversa indole attribuiti alla direzione generale dei rami e dritti diversi, ve ne han taluni per li quali l' amministrazione presso quel direttore generale non è talvolta intera ma parziale, o eventuale, ovvero consistente nell'attitudine, come sarebbe quella per li beni dei vescovali, delle commende, e dei beneficî

di regio patronato, e quest' altra della rendita della crociata, oggetti per li quali non può alla suddetta direzione generale certamente appartenere ordinaria ed uguale gestione. Ha veduto la Maestà Sua che lo stesso presso chè avviene in riguardo ai banchi di Palermo e Messina, i quali essendo stati offerti dai rispettivi comuni, ed essendosi questi costituiti come continuano ad esserlo, risponsabili verso il tesoro, ed i particolari dei capitali in deposito nei banchi medesimi in sicurtà dati; le cure del direttore generale per essi possano aver luogo singolarmente nella economia dei regi interessi: salva la vigilanza generale allo scopo, essendone le regole chiaramente annunziate nei decreti e rescritti reali.

Quindi la Maestà Sua uniformandosi al parere della stessa consulta, si è degnata ordinare, che nell' attuale sistema dei banchi di Palermo e di Messina, per lo reggimento de' medesimi debba continuare l' osservanza del sovrano rescritto del dì 8 gennaio 1820 procedente da' principî stabiliti nel real decreto del primo giugno 1819 e confirmate ne' reali decreti del 6 novembre 1821 e del 16 luglio 1827.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1802 —

Circolare del 23 giugno 1829 emessa dal ministro delle finanze sull' impiego delle somme provegnenti da multe di contribuzione fondiaria.

Con lettera ministeriale de' 7 novembre 1818 vennero determinate le proporzioni da riserbarsi nella distribuzione di quella parte delle multe di contribuzione fondiaria, sulla quale non han dritto i denunzianti, o rivelanti.

Or avendo riguardo alle particolari circostanze di talune famiglie di morti impiegati già nel ramo delle contribuzioni dirette, le quali chiedon talvolta de' soccorsi sul fondo delle multe; ho risoluto che da oggi in avanti la distribuzione delle somme di multe di contribuzione fondiaria, sulle quali non han diritto denunzianti o rivelanti, si esegua nel seguente modo:

1. Una quinta parte rimarrà a mia disposizione, dirigendosene il pagamento al tesorier generale per tenerne particolar madrefede.

2. Una quinta parte apparterrà al secondo ripartimento del ministero, ed all'officina del consiglio delle contribuzioni dirette.

3. Tre quinte parti alle rispettive direzioni provinciali.

La rata attribuita al secondo ripartimento del ministero, ed al consiglio delle contribuzioni dirette, sarà intitolata per

quattro quinti all' uffiziale del secondo ripartimento, e per un quinto al presidente del consiglio delle contribuzioni dirette. La ripartizione fra gl'impiegati sarà regolata secondo la norma della mentovata circolare de' 7 novembre 1818, la quale, così modificata, rimarrà in pieno vigore.

— 1803 —

Reale Rescritto del 23 giugno 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che gli atti contemplati nel numero 20 dell' articolo 10 della legge sul registro sono esenti da questa formalità.

Essendosi all' articolo 16 numero 20 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro stabilito che sieno esenti dall' obbligo della registratura gli atti relativi alla competenza dei conciliatori purchè non si tratti di conciliazione, e compromesso eccedente il valore di ducati sei, ed all' articolo 17 numero 6 e 7 della legge istessa, che ottengano gratuitamente la formalità del registro le sentenze diffinitive de'conciliatori, e dichiarazioni de' tribunali civili sulle allegazioni di ricusa e d' incompetenza de' conciliatori, è nata contestazione tra il direttore generale de' rami e dritti diversi, ed il procuratore regio del tribunale civile di Trapani se debbasi l' uno e l' altro favore della legge intendere limitato alle sole minute degl'indicati atti e sentenze, o esteso ancora alle loro spedizioni, ossia copie. Varie ragioni dal consultore di cotesto governo furono allegate per conchiudere che per queste copie di atti di sentenze diffinitive e deliberazioni relative alle competenze de' conciliatori sia stata intenzione della legge di estendere gli enunciati favori anche alle loro copie, e spedizioni, e vostra eccellenza nel darne conto a Sua Maestà con rapporto de' 29 dello scorso marzo, ripartimento di grazia e giustizia, primo carico numero 638, ne ha manifestato il suo parere, alle osservazioni del consultore conforme.

La Maestà Sua uniformandosi all' enunciato parere si è degnata ordinare che le copie degli atti contemplati nel numero 20 dell' articolo 16 dell' indicata legge sul registro sieno esenti da questa formalità, e che vi si debbano gratuitamente assoggettire le spedizioni, o copie delle sentenze, e deliberazioni contemplate da' numeri 6 e 7 dell'articolo 17 della legge istessa.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1804 —

Circolare del 27 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che agl' ingegneri de' ponti e strade sono dovute le indennità di viaggio in caso di traslocazione della provincia ove vanno.

Il direttore generale di ponti e strade con suo rapporto del 28 aprile ultimo fece osservare, che allorquando gl' ingegneri appartenenti a quel corpo erano traslocati da una provincia all' altra, quella donde partivano non corrispondeva loro gli averi, che sino al giorno della loro dimora, e quella dove arrivavano non cominciava a corrisponderglieli, che dal loro arrivo, ciò che produceva l' inconveniente che alla perdita di parte de' loro soldi, si aggiungeva il dispendio del viaggio. Avendo rassegnato al Re nostro signore il rapporto cennato, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 12 stante, si è degnata risolvere, che da ora innanzi per l'intervallo della partenza degl'ingegneri da una provincia all' altra cui vengono destinati, sieno corrisposte a' medesimi le indennita su' fondi di quella provincia dove vanno.

Nel real nome la prevengo di questa sovrana determinazione per l'adempimento che ne risulta.

— 1805 —

Circolare del 27 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che allorchè un privato viene incaricato dall' intendente di un disimpegno amministrativo, avrà le istesse indennità de' consiglieri provinciali e distrettuali.

Con decisione sovrana del 22 marzo 1825, si ordinò che a' consiglieri provinciali o distrettuali de' quali non si era fatto parola nel regolamento de' 6 novembre 1821 si dasse indennità di carlini venti al giorno, quando uscissero dal loro domicilio per affari amministrativi, e di carlini dieci al giorno quando eseguissero l' incarico nello stesso comune di loro residenza.

Posteriormente è avvenuto, ch' essendosi dall' intendente di qualche provincia confidato un disimpegno amministrativo ad un particolare non rivestito del carattere di consigliere provinciale o distrettuale, non siasi potuto proporzionargli il pagamento delle indennità de' giri.

Quindi avendo domandato in proposito i provvedimenti sovrani, si è degnata Sua Maestà prescrivere a' 12 del corrente, che a quest' ultimi si dassero le istesse indennità, che si trovano stabilite pe' consiglieri provinciali o distrettuali.

Nel real nome io glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

— 1806 —

Reale Rescritto del 27 giugno 1829 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce la imposizione delle mete ai cereali.

Ho umiliato all'alta intelligenza di Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de'12 marzo ultimo, primo carico, numero 1235, col quale ella si servì proporre le norme onde stabilirsi un sistema stabile e permanente per le imposizioni delle mete nella vendita de' frumenti ed altri cereali ne' comuni di cotesti reali domini, come pure rassegnò gli espedienti particolari onde risolversi una questione insorta tra le autorità amministrative di Siracusa nella circostanza di doversi colà imporre la meta su'frumenti del 1827.

E la Maestà Sua inteso l' avviso della consulta di cotesti reali domini ritenendo le osservazioni, e le proposizioni relative dell'eccellenza vostra, e volendo colle stesse combinare i principî degli attuali sistemi amministrativi, nel consiglio ordinario di stato de' 12 del corrente si è degnata ordinare per sistema generale le cose seguenti.

1. Che ogni decurionato scelga tra i suoi membri cinque de'più abili, intelligenti ed onesti per raccogliere le vendite de'generi fatte per via di contratti pubblici, o per partite di sensali infra il mese immediato alla raccolta d'ogni rispettiva derrata coacervata, con tirarne il prezzo medio e proporre il parere sulla meta da imporsi.

2. Che tal di loro parere con tutti i pezzi di appoggio si discuta dal decurionato e si deliberi, ed indi colle deliberazioni del medesimo si passi per via del sindaco al rispettivo intendente.

3. Che l'intendente, visto tutte le carte, risolva sulla detta deliberazione decurionale sia che riguardi il comune in cui esista o no caricatoio, ed approvandola resti fissata la meta per la somma proposta, salvi i reclami al luogotenente generale secondo le forme amministrative. Che se poi esso intendente opinasse in contrario, inviar debba la deliberazione colle sue osservazioni al decurionato, e se questo persistesse si trasmettano le carte al luogotenente generale per l'approvazione.

Ha ordinato poi la prelodata Maestà Sua che la meta del frumento per l'anno 1829 in Siracusa, resti fissata ad once 3, e tarì 6, per ogni salma legale, che corrisponde ad once quattro della salma abolita, siccome fu proposto da quello intendente.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostrà perchè si serva farne l' uso conveniente, riserbandomi di rimettere il corrispondente real decreto tosto che sarà munito della sacra firma di Sua Maestà.

— 1807 —

Circolare del 29 giugno 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le case dei Liguoristi sono esenti dall' alloggio militare.

Sua eccellenza il ministro degli affari ecclesiastici con real rescritto del 17 andante mi previene che avendo rassegnato a Sua Maestà le suppliche del P. Cocle rettore della congregazione del Santissimo Redentore, con cui egli ha fatto osservare che le case del suo istituto per avere gli obblighi di fare gli esercizi spirituali agli ordinandi ne'tempi rispettivi, ed a tutti coloro che amano raccogliersi nello spirito, ed oltre a ciò venendo spesso destinate per luogo di ritiro degli ecclesiastici, e dei laici discoli, come pure de'giovanetti che vanno ad eligere il loro stato, o a sperimentare la loro vocazione non possono essere soggette al peso degli alloggi militari per le inevitabili conseguenze pericolose, che ne risulterebbero; ha la Maestà Sua in data degli 8 andante ordinato, che tutte le case de' Liguoristi sieno esenti dal peso degli alloggi di qualunque natura essi siano, onde possano attendere tranquillamente agli indicati esercizi del loro ministero.

La prevengo di questa sovrana determinazione, ond'ella dal suo lato possa dare le disposizioni che ne risultano.

— 1808 —

Circolare degli 8 luglio 1829 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina in quali casi i cancellieri comunali possono esigere il dritto di repertorio.

Con suo rapporto del dì 1 aprile passato, ella ci ha fatto dimandare le superiori decisioni sul dubbio che in occasione di rimostranza del sindaco di Fiumara a lei sembra applicabile agli altri comuni tutti e benanche su de'cancellieri comunali nel rilasciare estratti di catasto, se oltre all'apposito stabilito dritto di grana cinque, possono ripetere il dritto di grana quattro pel mantenimento del repertorio de'loro atti.

Ora a riscontro, e per sua intelligenza e regola questo real ministero le fa osservare, e le previene signor intendente, che accordatosi dal decreto reale de' 12 settembre 1828 la percezione di grana quattro per ogni articolo, che s' inserisce

nel repertorio de'cancellieri comunali, e dovendo i medesimi riportarci gli estratti che rilasciano de'catasti provvisori, possono senza dubbio riscuotere l' emolumento, di cui è parola nel disposto per la iscrizione degli atti nel repertorio indipendentemente da quello di grana cinque, il quale riguarda la emissione de'certificati estratti da'catasti provvisori.

— 1809 —

Circolare degli 11 luglio 1829 emessa dal ministro delle finanze con la quale si determina che nella deliberarazione discrepante di più comuni di preferire il percettore all'esattore della fondiaria prevalerà il parere del capo-luogo del circondario e si sceglierà sempre per percettore chi possa personalmente non per sostituto esercitare l'impiego.

Le dimande che sovente pervengono in questa real segreterie di stato per impieghi di percettori delle contribuzioni dirette mi ha determinato a render conto al Re nostro signore così del sistema di esazione stabilito col decreto de'19 dicembre 1811, e costantemente praticato, pel quale ne'comuni di quei circonderi, ove non esistono regi percettori, i decurionati eligono in ogni biennio sotto la loro responsabilità gli esattori comunali, come dalla regola, che io ho finora tenuta di sentir sempre i decurionati, quantevolte si è trattato di provvedere cariche di percettore. Ed il Re nostro signore con decisione data nel consiglio ordinario di stato de'12 giugno ultimo si è servita comandare, che rimanga in tutta l'osservanza la regola, che i decurionati nelle vacanze delle percettorie siano in piena libertà, o di far la nomina dell'esattose comunale sotto la loro risponsabilità o di chiedere l'elezione del percettore, ed in caso di discrepanza fra i comuni, che il circondario compongono, si abbia come preferibile il voto del decurionato capo-luogo.

Ha inoltre ordinata la Maestà Sua che nella scelta de'percettori si osservi la regola di farla cadere su di persona, che da se stessa eserciti l'uffizio, e senza che giammai il possa fare per mezzo del sostituto sotto pena di aversi il percettore per dimissionario. In conseguenza da oggi innanzi saranno esclusi i minori da tal'impieghi, e se taluni se ne trovino di già in possesso precedente sovrana concessione, è volere della Maestà Sua che arrivati costoro all'età maggiore, o debbano esercitare loro stessi le rispettive percettorie, o vengano le medesime conferite ad altri soggetti idonei, e senz' ammettersi nessuna eccezione.

Ne la prevengo nel real nome per sua intelligenza, e regola.

— 1810 —

Circolare degli 11 luglio 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determina in quali casi i funzionanti da commissari di guerra dipendano da'commissari titolari.

Il ministro della guerra e marina in data del 4 andante, mi ha rimesso un uffizio del tenor seguente:

» In seguito degli ordini emessi colla ministeriale del 2 dello scorso maggio, num. 1791, il commissario di guerra in Monteleone ha fatto presente all'intendente generale dell'esercito, che la disposizione con cui si prescrive, che i funzionanti da'commissari dipendono da titolari potrà essere in piena osservanza, sempre quando i primi dipendano da' secondi per qualunque operazione, che potessero disimpegnare e rimetterne i documenti pel canale di costoro ; ma se ciò non accadesse come di fatti avviene nelle Calabrie, mentre redigono le carte isolatamente, ed hanno il loro corso, in questo caso non si chiama risponsabile di qualunque inconveniente possa accadere. Ad oggetto di ovviare ogni inconveniente, che da ciò potrebbe derivare, prego l'eccellenza vostra a compiacersi dare gli ordini a' sindaci chiamati dalla legge a rappresentare i commessari di guerra titolari, onde sia osservata la rigorosa dipendenza dei funzionanti da titolari, a'quali obbligatoriamente debbono rimettere tutti gli atti originali, a meno che pegli stati, e verbali, giusta gli articoli 498 e 460 dell' ordinanza amministrativa militare, mentre di questi passare soltanto debbano i duplicati, dovendo essi stare agli ordini che per mezzo de'commissari titolari riceveranno, senza verun arbitrio, poichè in amministrazione dev'essere serbata la gerarchia di servizio, e persone strettamente per la linea fiscale, ed indipendentemente da quelle delle autorità militari.

Io desidero, ch'ella analogamente alle premure del lodato ministro dia le disposizioni opportune.

— 1811 —

Ministeriale degli 11 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Bari sulla persona che dee rappresentare in giudizio il seminario nella discussione delle opposizioni prodotte al quadro dei debitori di rendite costituite.

Troverà ella risoluto dalla circolare del 20 settembre 1828 il dubbio proposto col rapporto del 20 prossimo scorso mese intorno la persona che dee rappresentare in giudizio il semi-

nario nella discussione delle opposizioni fatte al quadro dei debitori di rendite costituite — Vostra signoria illustrissima e reverendissima ne rileverà che l'intendente non è che l'organo per far pervenire le dette opposizioni all'amministrazione diocesana, e che non egli ma bensì l'amministrazione, il titolare, il seminario, in una parola l'interessato è quegli, che dev'esser parte nel giudizio.

— 1812 —

Ministeriale del 18 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Larino con la quale si dichiara di essere della competenza dei tribunali ordinarii, l'esame delle opposizioni prodotte dai debitori delle chiese ricettizie contro i quadri per rendite costituite.

Con rapporto del 17 giugno prossimo scorso propone Ella di farsi devolvere al consiglio d'intendenza l'esame delle opposizioni, che i debitori delle chiese ricettizie per rendite costituite propongono contro i quadri pubblicati, a' termini del real decreto de' 2 maggio 1823. Fa d'uopo però, che vostra signoria illustrissima, e reverendissima osservi che la discussione di simili opposizioni, secondo prescrive il citato decreto, debb'esser fatta in linea possessoriale, e non in petitorio, e che quindi è necessariamente della competenza dei tribunali ordinari. Per tale rillesso non può esservi luogo affatto a dispensare al decreto medesimo.

— 1813 —

Ministeriale del 18 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Città ducale con cui si fa rilevare il modo illegale adoperato nei sequestri dei beneficii vacanti, e si suggeriscono le formalità richieste dalle leggi in vigore.

In continuazione di ciò che scrissi a cotesta amministrazione diocesana in data del 20 prossimo scorso mese, io debbo manifestarle che nella causa contro Martinelli e Fabrizii il procuratore del Re presso il tribunale civile di Aquila ha fatto rilevare il modo illegale, con cui essa amministrazione suole apporre il sequestro a' benefici vacanti con scriverne cioè a' sindaci. Finchè si usa questo mezzo non riconosciuto dalle leggi del rito civile, non è strano che i tribunali dichiarino nulli tali sequestri; l'amministrazione dee avvalersi per questo oggetto indispensabilmente dell'opera di un usciere giudiziario, dietro l'ordinanza del regio giudice del circondario. Per l'avvenire serberà essa un tal metodo, e trovandosi altri sequestri illegali li rimetterà in regola nella maniera istessa.

— 1814 —

Reale Rescritto del 18 luglio 1829 partecipato dal ministro della guerra e marina a quello delle finanze portante disposizioni pei militari detenuti senza distinzione di classi.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'30 giugno scorso si è degnata approvare in massima che agli uffiziali detenuti senza distinzione di classi, debba corrispondersi la correlativa indennità di mobilio, allorchè questo manca in natura, diunita al soldo, e durante i giorni di presenza nelle prigioni, mantenendosi in vigore l' art. 57 del regolamento degli 8 febbraio 1822 pel servizio delle prigioni militari, ed il sovrano rescritto del 31 maggio detto anno, con cui fu accordato agli uffiziali stessi la metà dell'indennità di mobilio del proprio grado, allorchè non somministravasi in natura, dovendosi applicare tale decisione sovrana al secondo tenente D. Vincenzo Coccoli pel tempo che fu detenuto in Pescara.

— 1815 —

Ministeriale del 18 luglio 1829 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore che dichiara doversi negli estratti di catasti spiegare in lettere la somma totale dell'imponibile, e ridursi in ducati e grana qualora il carico non si trovi in questa moneta valutato.

Si sono presentate in questa real segreteria per la legalizzazione della di lei firma i due annessi estratti del catasto provvisorio del comune di . . . . rilasciati da cotesta direzione; dicendosi che degli estratti suddetti, debbesi far uso fuori regno.

Pria di divenirsi a tale legalizzazione, sembra opportuno per regolarità degli atti, che in ciascuno di questi estratti, si esprima anche in lettere la somma del totale della rendita attribuita al proprietario. La incarico quindi che ella aggiunga questa indispensabile formalità agli estratti mentovati, i quali si servirà di respingermi a posta corrente. E per lo avvenire in tutti gli estratti che le saran richiesti userà ella una eguale attenzione, avvertendo pure a ridurre nel totale la somma in ducati e grana per tutti quegli articoli, la cui valutazione per ora e fino alla ricopiatura de'catasti provvisori continua ad essere indicata in taluno da' catasti stessi nell'abolita moneta di lire e centesimi.

— 1816 —

Reale Rescritto del 22 luglio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno provvedimenti sulle cauzioni dei contabili.

Nei tre rapporti di vostra eccellenza de'15 dicembre 1828, 23 marzo e 20 aprile 1829 ha vostra eccellenza trattato degli oggetti seguenti esponendo le preposizioni fattene dal direttore generale de'dazi indiretti, o lo avviso emessone dall'agente del contenzioso, e per taluno di tali oggetti anche dal consultore del governo.

1. Se in conseguenza degli articoli 51 e 52 del real decreto de'19 aprile 1826 da un lato, e dell'articolo 62 del regolamento de'19 aprile 1827 dall'altro, le cauzioni de'contabili de'dazi indiretti, de'capi e sotto capi de'facchini delle dogane di Palermo e Messina in biglietti di tenuta a firma sia di negozianti, sia di possidenti esser debbano a responsabilità de'direttori provinciali rispettivi, oppure del direttore generale.

2. Se nello stato di trovarsi aggravata di molti affari l'agenzia generale del contenzioso debba addirsi alla direzione generale de'dazi indiretti un'avvocato o patrocinatore di proposito, e con soldo fisso per assumere la cura, e la difesa delle non poche cause che riguardano l'amministrazione, e per esaminare le forme, e le condizioni de'contratti di arrendamento da stipolarsi, e gli atti relativi alle cauzioni de'contabili, proponendosi per tale il patrocinatore D. Baldassarre Candela, oppur si debba la direzione generale dell'opportunità avvalere di qualcheduno de'patrocinatori dell'agenzia del contenzioso, con proporre in tali casi delle gratificazioni in lor favore, e dirigersi nelle materie dubbie e più gravi all'agente del contenzioso.

3. Quale ricompensa in fine meritano i travagli, e l'assistenza prestata dal detto patrocinatore Candela alla direzione generale dal 1826 in quà essendo stata la somma pretesa regolata dall'agente del contenzioso ad once centosettanta depurata da ogni ritenuta.

Sua Maestà a cui ho rassegnato tutto l'anzidetto si è degnata per quanto riguarda la prima quistione, uniformandosi allo avviso dello agente del contenzioso e del consultore del governo, di ordinare, che le cauzioni in biglietti di tenuta da darsi da'contabili de'dazi indiretti debbano essere a responsabilità del direttore generale e non già de'direttori provinciali, salvo al primo in caso di bisogno di rivolgersi contro di questi ultimi per lo regresso legale.

In ordine poi alla seconda quistione Sua Maestà ha risoluto, che ad esempio di Napoli, non debbano tenersi nè avvocati nè patrocinatori provvisionali presso cotesta direzione generale de'dazi indiretti; ma avvalersi de'primi, o de'secondi a misura del bisogno; e pagarsi discretamente le loro fatiche e spese in vista delle specifiche legali, e di regolari tasse da farsene dall'agente del contenzioso, debitamente approvate da Sua Maestà.

Finalmente per la terza proposizione, si è degnata la Maestà Sua autorizzare il pagamento delle once centosettanta liquidate a favore del patrocinatore D. Baldassarre Candela per le fatiche dal medesimo erogate per la stessa dipendenza dal 1816 fin'oggi. Ma vuole in pari tempo, che affine di economizzarsi per lo avvenire così fatta spesa si facciano esaminare dallo stesso agente del contenzioso i contratti di gabellazione ed altre cose simili senza impiegarvisi l'opera di un legale estraneo.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1817 —

Ministeriale del 22 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'intendente di Abruzzo citeriore con la quale si danno disposizioni ad allontanare i dubbii per rendere esecutivo il quadro dei debitori di decime sagramentali.

Con rapporto del 9 prossimo scorso mese manifestò di essersi negato a rendere esecutivo il quadro de' debitori per decime sagramentali a pro della parrocchia del comune di Buonanotte, perchè in esso non vengono indicati i fatti o i documenti da cui risulti il possesso, giusta la disposizione dell'art. 4 del real decreto del 2 maggio 1823.

Di riscontro io debbo farle osservare, che il citato articolo se è applicabile alle rendite perpetue di qualunque natura, non può riguardare decime sagramentali. Esse in fatti in origine non ebbero per titolo, che la sola legge, e perciò ben di rado avviene che sienvi documenti, che le dimostrino. Oltre a ciò non si potrebbero indicare i fatti, da' quali risulta il possesso senza riportare i nomi delle famiglie, che le pagavano; or questo sistema non solo riuscirebbe complicato e diffuso, ma sarebbe ancora spesso erroneo e fecondo di liti. Fu per tali motivi, che di accordo col ministro delle finanze venne risoluto con circolare del 31 marzo 1824, che sia sufficiente di riportare nel quadro il solo nome del comune dovendo esser cura degli amministratori di esso di sostenere le ragioni de'cittadini.

Dopo tutto ciò, può ella rendere esecutivo il quadro per la esazione delle decime sagramentali, quante volte non vi sieno legali opposizioni, nel modo stesso, che è stato praticato da tutti gli altri intendenti.

— 1818 —

***Ministeriale** del 25 luglio 1819 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore che autorizza il discarico dell' imponibile di taluni locali appartenenti all'amministrazione generale de'dazi indiretti, ed addetti ad uso di real servizio.*

Questo real ministero ha ravvisato pel dettaglio che ella rassegna e pe'processi verbali di verifica che trasmette, tutto ciò ch'è occorso circa la contribuzione fondiaria sui locali che destinati sono ad uso dell' amministrazione de' dazi indiretti ne'comuni di Nola e Gaeta. Questa contribuzione vedesi discaricata solamente per la parte addetta a corpi di guardia ed officine, e mantenuta poi pe' locali che servono ad uso di fondaci, ed altro de'generi di privativa.

Or esso real ministero la incarica che su questa pendenza ella faccia nuovamente rapporto con tenèr presente che se i locali di cui si tratta sono interamente addetti ad usi di real servizio, e se niuna rendita, come sembra, danno alla direzione generale di quel ramo, la quale n'è proprietaria, non pare che incontrar possa ostacolo la disposizione del decreto reale de' 10 giugno 1817 di esentarsi cioè interamente da contribuzione, facendoli rimanere ascritti al catasto per semplice memoria.

Nota. In seguito delle notizie date con posteriore rapporto dallo stesso direttore, il ministero con altra lettera de'5 agosto 1829 dichiarò che essendo i locali mentovati di proprietà della direzione generale de'dazi indiretti, ed addetti ad uso del real servizio non produttivi di rendita, venisse discaricata la loro contribuzione a'termini del decreto reale de' 10 giugno 1817, rimanendo i locali stessi ascritti per semplice memoria al catasto.

— 1819 —

***Ministeriale** del 25 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Castellaneta portante disposizioni sul piano pel corpo dei porzionarii annesso al capitolo cattedrale di Castellaneta.*

Avendo rimesso all' esame della commessione de' vescovi il piano formato da vostra signoria illustrissima e reverendissima pel corpo de' porzionari annesso a cotesto capitolo

cattedrale, non che il di lei rapporto de' 30 gennaio scorso riguardante i dubbi circa il metodo di collazione de' porzionari stessi qualora fossero stati definiti per benefici ecclesiastici, e se possano servire di titoli di sacra ordinazione; la commissione medesima è stata di avviso, che la natura de'porzionariati anzidetti va pari passo con quella de'porzionari di Mottola, e che quindi debbano essi riputarsi quali canonici di second'ordine, come fu opinato dalla commissione stessa per l' espresso caso di Mottola.

La commissione medesima ha soggiunto, che atteso ciò, rimangono sciolti gli accennati dubbi sulla considerazione, che essendo i porzionariati dell' ex cattedrale ora collegiata di Mottola, come i porzionariati di cotesta cattedrale veri benefici ecclesiastici, ovvero canonicati di second' ordine come da vostra signoria illustrissima e reverendissima ne fu assicurata di nomina de'rispettivi capitoli, debbono questi seguire la loro natura come de iure, avendo il dritto il patrono di presentare, essendo sempre del vescovo la canonica istituzione per via di bolla, non ostante qualunque pratica in contrario, che deve riputarsi un abuso.

Infine ha opinato la commessione stessa che detti benefici ecclesiastici possono servire di titolo di sagra ordinazione, qualora l'assegno sia sufficiente, giusta le regole, e la elezione cada in persona meritevole degli ordini sagri, giacchè il patrimonio è stato sostituito alla mancanza de'beneficî ecclesiastici.

Non avendo io che opporre contro il surriferito avviso della commissione da'vescovi lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1820 —

Ministeriale del 25 luglio 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' arcivescovo di Chieti con la quale si fa rilevare la illegalità adoperata nei sequestri, e si richiama a'modi stabiliti dalle leggi.

Da un rapporto del 14 del corrente, riguardante i mezzi usati da cotesta amministrazione diocesana per riscuotere le somme dovute dall' arciprete di Montenerodomo, ho avuto occasione di rilevare il metodo erroneo ed illegale ch'essa amministrazione serba nell'apporre i sequestri per mezzo di affissi e con rapporti diretti all'autorità amministrative. Nè l'uno modo nè l' altro è conforme alle leggi di procedura civile. Perchè i sequestri sieno eseguiti dalle autorità, e rispettati dai tribunali è indispensabile, che sieno scritti in carta bollata, forniti di un' ordinanza, o del visto del regio giudice del

circondario, ed eseguiti per mezzo di un usciere giudiziario. È questo il sistema che dee serbare l'amministrazione non solo nel disporre i sequestri a' beneficî in caso di vacanza, che nello spedire le coazioni a' debitori a' termini della circolare del 17 maggio 1820.

— 1821 —

Reale Rescritto del 21 luglio 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si stabilisce il metodo da seguire nella provvista delle piazze nella lotteria.

Per tutte le ragioni enunciate da vostra eccellenza col rapporto de' 15 dello scorso marzo, Sua Maestà si è degnata di approvare nel dì 25 dell'andante che la formalità del concorso, che è stata finora in pratica indistintamente tra estranei, ed intrattenuti nella provvista delle piazze di ruolo di cotesta regia impresa del lotto, sia limitata alle sole provviste di piazze d'intrattenuti, e che per le piazze ordinarie di uffiziali un esperimento particolare abbia luogo fra i soli intrattenuti dell'officina medesima, con preferirsi chi dia pruove di maggiore espertezza, e di merito maggiore; ed in parità di merito valutarsi esattamente l'anzianità e servizi, la diligenza e l'assiduità di figli o congiunti dei benemeriti uffiziali, come altronde prescrivono gli stabilimenti.

Con questa occasione poi Sua Maestà uniformandosi alla proposizione di vostra eccellenza si è degnata ordinare, che sieno applicabili anche a cotesta parte de' reali dominî le disposizioni contenute nel real decreto de' 26 marzo 1827 per l'ammissione, e la promozione degl' impiegati in tutte le amministrazioni finanziere.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere per quest' ultima parte della sovrana determinazione la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1822 —

Circolare del 31 luglio 1829 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che ne' reali comuni i funzionarî di polizia non possono procedere ad atti istruttorî.

Ho frequente occasione di osservare ne' rapporti de' funzionari di polizia delle provincie, che negli avvenimenti di reati comuni si spingono a compilare delle istruzioni.

Questo andamento è abusivo dapoichè tranne i funzionarî di polizia della capitale, tutti gli altri funzionari della po-

lizia ordinaria non sono rivestiti affatto delle attribuzioni giudiziarie, meno i casi di procedimento per reità di alta polizia.

Non saprei dunque rinvenire alcun motivo di utilità, che si ottenga da siffatti illegali processi, tanto più che questi che sono ordinariamente valutati dalle autorità giudiziarie, servono piuttosto per somministrare agl' imputati un mezzo di eccezione sull' incompetenza degl' inquisitori.

Si aggiunge che i funzionari di polizia per occuparsi in tali indagamenti dovrebbero lasciar sovente la residenza in discapito de' precisi doveri, che sono inerenti alla di loro carica, e verrebbero ad apportare non leggiero peso alla economia finanziera per le indennità che si debbono loro soddisfare, senza che i risultamenti di tali occupazioni giovino all' interesse della giustizia.

V' hanno certamente de' casi oltremodo rimarchevoli, nei quali la polizia ordinaria, abbenchè trattasi di reati comuni può interessarsi a raccogliere delle nozioni che tendano allo scopo di coordinare le sue vedute preventive per l' ordine pubblico, e che in pari tempo confluiscano a coadiuvare la polizia giudiziaria. Ma simili casi sono in se stessi assai rari, poichè debbono contemplare non solo il grave ed inusitato misfatto avvenuto, ma più di esso ancora lo scoraggimento, la perturbazione, e la generale agitazione che possano venir destate nelle intere popolazioni, ed a discapito preciso ed imminente della pubblica tranquillità, ed è in questo caso appunto, che debbono, e possono verificarsi le norme tracciate con la ministeriale del primo dello scorso mese di maggio, norme che furono prese di accordo con sua eccellenza il ministro di grazia e giustizia.

Ella dunque vorrà inculcare a' funzionari di polizia che da lei dipendono che soltanto negli affari di alta polizia sono autorizzati dalla legge ad assumere il carattere d'inquisitori giudiziarî, e che nella categoria de' reati comuni occorre attenersi strettamente a quanto con precisione viene indicato nella presente ministeriale.

— 1823 —

Circolare del 1 agosto 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si determinano le indennità di alloggio, e di mobiglia agli uffiziali superiori di gendarmeria.

Il ministro della guerra e marina in data del 29 luglio prossimo passato mi ha partecipato il seguente reale rescritto.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 30 giugno scorso si è degnato approvare, che a' tenenti colonnel-

li, e maggiori comandanti di battaglioni e squadroni di gendarmeria sia corrisposta l'indennità mensile di ducati undici per alloggio e mobiglia, applicandosi loro il sovrano rescritto del 9 gennaio ultimo relativo all' indennità suddetta ai maggiori di artiglieria comandanti le brigate isolate, e l'aumento di ducati due al mese per l'indennità medesima a'capitani comandanti interini de' battaglioni distaccati da' propri corpi. Nel real nome ho l' onore di partecipare a vostra eccellenza tale sovrana determinazione per intelligenza e governo.

Comunico a lei questa sovrana determinazione per intelligenza, e per l' uso che la riguarda.

— 1824 —

Circolare del 12 agosto 1829 emessa dal protomedicato generale del regno colla quale si vieta ai droghieri di vendere generi medicinali a minuto.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato degli affari interni con la data de' 25 dello scorso mese di luglio mi è stato partecipato quanto segue.

» Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 12 giugno prossimo passato, intesa la consulta de'reali domini al di qua del faro si è degnata di approvare quanto segue: 1. che si permetta a' droghieri la vendita degli oggetti di loro industria tal quale li ricevono dal commercio in grosso, e non a minuto, e senza veruno apparecchio farmaceutico; 2. che sotto il titolo di vendita a minuto s'intenda una dose di droghe non oltrepassante il peso di un' oncia; 3. che s' inibisca a chiunque non fosse debitamente autorizzato lo smercio di ogni qualsivoglia specie di medicamento; 4. che per l'esatta esecuzione di tutto ciò restano responsabili e gli speziali visitatori, e le autorità competenti.

» Nel real nome glielo partecipo per l'uso di risulta, prevenendola di averne fatto inteso il ministro di polizia.

— 1825 —

Ministeriale del 12 agosto 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sulla devoluzione a pro della real corona del beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Neva di Pulsano.

Ho ponderato le osservazioni del procurator generale del Re presso la gran corte civile di Trani, comprese nel rapporto, che vostra eccellenza ebbe la bontà di rimettermi in data de' 4 prossimo scorso mese, e riguardanti il giudizio

tra l'amministrazione diocesana di Taranto, e l'ex feudatario D. Gio: Battista Muscettola circa la devoluzione a pro della real corona del beneficio sotto il titolo di Santa Maria della Neva in Pulsano. Soffra l'eccellenza vostra che io le mostri gli equivoci, in cui quel magistrato è incorso, e pei quali non potrebbe ben tutelare i dritti della real corona nel giudizio in esame. E sulle prime non regge certamente il principio adottato dal tribunale civile, che viene accolto dal procurator generale. quello cioè di non doversi presumere, ma esser d'uopo dimostrare la qualità feudale d'un patronato. Risulta anzi a chiare note tanto dal proemio quanto dall'articolo 2 del real decreto de' 20 luglio 1818, che la qualità feudale sia legalmente presunta, e la devoluzione del patronato di dritto, e che l'ex-feudatario abbia il peso di provare « ne' modi legali (son parole del citato articolo 2) » la fondazione avvenuta dopo la concessione del feudo, senza » che dopo la costituzione del patronato siesi il feudo stesso » giammai devoluto o riconceduto in qualunque maniera o» nerosa, o gratuita ». Per quanto in fatti riesce facile il provare gli estremi voluti dall'articolo per determinare la qualità borgesatica del patronato, per altrettanto sarebbe difficile, e forse impossibile, il dimostrarne l'indole feudale. Riguardo poi a quel che dice il procurator generale intorno la natura del beneficio in disputa, io debbo far riflettere a vostra eccellenza che il motivo espresso nel citato decreto per doversi dichiarare i patronati feudali sopra le chiese ed i beneficî ecclesiastici di qualunque natura si fu quello, che in origine non erano essi, che usurpazioni di dritti di regalia, o privilegî, compresi nelle concessioni feudali fatte dal fisco senza prezzo, e trasferiti colla universalità de' beni pel feudo. Ora chi non vede che questa considerazione militar debba con maggior efficacia, allorchè un beneficio sia stato fondato o usurpato dall'ex barone, o se l'abbia ricevuto nella concessione del feudo; non evvi necessità d'una presunzione all'usurpazione del dritto di regalia, mentre tutto dimostra il titolo esibito. Si aggiunga a ciò, che basterebbe a render prive di effetto le disposizioni del decreto, l'essersi l'atto in quistione o disperso, o involato, ciocchè addiviene sovente per l'ingiuria del tempo, o per l'umana malizia. Per tali riflessi è forza il conchiudere, che l'esame del tribunale in simili controversie debba ridursi ad indagare la qualità feudale o particolare del patronato per pronunziarne la devoluzione o dichiararne il dritto nell'ex barone, e non già a vedere se l'oggetto su cui il patronato si versa abbia a riputarsi un vero beneficio, o una cappellania laicale, od un legato pio.

Debbo con dolore manifestare a vostra eccellenza che le false idee esposte dal procuratore generale del Re presso la gran corte civile di Trani, si veggono spesso accolte da altri tribunali, donde può col tempo riceversi una giurisprudenza difettosa a danno de' dritti della real corona. Io quindi prego vivamente vostra eccellenza di partecipare non solo il contenuto nella presente alla gran corte civile di Trani, ma di formarne un oggetto di circolare per tutti i tribunali inculcando a' procuratori del Re di sostenerla nelle occasioni. Mi onori vostra eccellenza d' un suo riscontro.

— 1826 —

Circolare de' 14 agosto 1829 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive affiggersi in ogni comune i manifesti che indichino il carico annuale della contribuzione fondiaria.

Ha risoluto questa real segreteria di stato, che nel tempo in cui al cominciar di ogni anno mettonsi in riscossione i ruoli della imposizione fondiaria vengano in ciascun comune affissi, presso la casa comunale e nelle parrocchie, manifesti a stampa, indicandosi in essi le somme de' carichi per ciascun comune, tanto pel contingente principale di contribuzione, quanto pe' grani addizionali di ogni specie, e per la reimposizione da' disgravi accordati.

Ne' manifesti stessi si farà menzione del decreto reale, nel quale il carico sarà stato stabilito e si farà egualmente menzione per ciascun comune della rendita imponibile, nascente dal relativo catasto, la quale avrà servito di base alla ripartizione della contribuzione, e si noterà in fine la ragione alla quale ricade in quel comune il pagamento della contri buzione intera dell' anno.

Tali manifesti saran compilati da' direttori de' dazi diretti su' modelli a stampa che saran loro trasmessi da questa real segreteria, e gl' intendenti delle provincie a' quali i direttori ne fan rispettivamente l' invio, ne disporranno l' affissione ne' comuni cui riguardano.

Comunico pertanto a lei questa risoluzione pel corrispondente adempimento.

— 1827 —

Circolare de' 25 agosto 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sul dubbio se debbano essere sottoscritte dalle parti richiedenti le note che si presentano a' conservatori per le iscrizioni ipotecarie.

È sorto il dubbio, se le note prescritte coll'articolo 2042 delle leggi civili per le iscrizioni ipotecarie dovessero essere sottoscritte dalle parti richiedenti. Essendosi osservato, che questa formalità non è da alcuna legge richiesta, di accordo col ministro delle finanze, è rimasto stabilito, che, in quanto concerne la forma delle note per iscrizioni ipotecarie, e de' certificati delle seguite iscrizioni, debbano i conservatori attenersi strettamente alla osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 2042 e 2044 delle leggi civili. Partecipo ciò alle signorie loro per intelligenza del rispettivo collegio, cui ne daranno comunicazione.

— 1828 —

Reale Rescritto del 26 agosto 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che la somministrazione a militari sotto mandato deve farsi in denaro.

È avvenuto che un artigliere prevenuto di ferita in persona di un pagano trovasi sotto giudizio de'tribunali ordinarî, ma con semplice mandato, cosicchè mentre non ha la somministrazione degli alimenti da' fondi delle prigioni, perchè non detenuto, non può neppure riceverla dal ramo della guerra, attesa la spedizione del mandato. Quindi ho riconosciuto il bisogno di definirsi se ad un militare sottoposto alla giudicatura de' tribunali, ma che non sia in prigione, bensì con mandato, debbasi la sussistenza, e se, in natura, o in danaro, ed in quest'ultimo caso per qual somma. Avendo domandato i provvedimenti sovrani in proposito ha la Maestà Sua a' 12 del corrente dichiarato, che gli si dia in danaro l'importo di quella somministrazione che avrebbe se fosse in carcere, a peso del ramo degli affari interni; cioè l' importo di una razione convenuta nel contratto generale per lo servigio delle prigioni del regno.

Nel real nome glielo partecipo per sua norma ed intelligenza.

— 1829 —

Reale Rescritto de' 26 agosto 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che le disposizioni posteriori al decreto de' 18 maggio 1819 sulla precedenza nelle pubbliche cerimonie sono rivocate.

Essendosi rassegnato al Re nel consiglio di stato ordinario de' 21 andante mese alcuni dubbi proposti dalle autorità de' capo-luoghi di provincie e distretti sul rango di precedenza da tenersi nelle cerimonie pubbliche ; la Maestà Sua ad ovviare ogni ulteriore quistione, e reclamo di tal natura si è degnata risolvere che si stia strettamente a quanto è disposto nel decreto de' 18 maggio 1819 , cosicchè tutte quelle autorità sì militari , che civili contemplate in detto decreto intervengano nelle pubbliche cerimonie prendendo il posto in esso decreto loro assegnato. Tutte le altre che nell'enunciato decreto non si trovano nominate , non v' intervengano.

E siccome vi è stata qualche disposizione posteriore al decreto medesimo per alcune autorità che non erano in quello contemplate, così la Maestà Sua si è degnata dichiarare che rimane annullata , e rivocata qualunque disposizione posteriore al decreto suddetto.

Nel real nome lo partecipo a lei , signor intendente, per intelligenza ed uso di risulta.

— 1830 —

Reale Rescritto del 26 agosto 1829 partecipato dal ministro degli affari interni portante la spiegazione delle antecedenti disposizioni sugli abusi introdotti in materia di giurisdizione ecclesiastica nel reale stabilimento degl' incurabili.

Il vicario generale di Napoli si è doluto , che in seguito della sovrana risoluzione del dì 12 giugno ultimo , da me partecipata a vostra eccellenza a' 20 dello stesso mese , e colla quale fu prescritto, che il correttore dello stabilimento degl' incurabili dovesse scegliere i confessori per uso del pio luogo tra quelli approvati dal cardinale arcivescovo , e che non si trovassero sospesi , ma nell' attuale esercizio di tale facoltà ; si sia da' governatori del detto pio luogo fatto sentire a quel correttore che gli enunciati sovrani ordini non riguardano lo stato attuale delle cose, bensì potrebbero aver luogo per l'avvenire ; poichè ove si fosse voluto renderli retroattivi , se ne sarebbe formato un espresso e separato articolo, che quindi abbiano ingiunto allo stesso correttore di nulla innovare, soggiungendoli di essersi dati passi più cir-

cospetti e più conducenti, perchè si prendano in considerazioni le prerogative del correttore suddetto. Facendo quindi l'anzidetto vicario osservare quanto sia nuovo ed interessante siffatto linguaggio in materia di giurisdizione di facoltà necessaria nell' amministrarsi i sagramenti, e la quale deve essere certa ed evidente, e da escludere ogni dubbio e quistione, ha domandato le opportune disposizioni.

E Sua Maestà cui ho ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato de' 20 dell' andante mese, disapprovando la indicata erronea interpetrazione data dal governo degl' incurabili alla citata sovrana risoluzione e le disposizioni che lo stesso governo ha comunicato su tale oggetto a quel correttore, si è degnata di ordinare, che la detta sovrana risoluzione debba indubitatamente avere la sua piena ed esatta esecuzione non solo su i confessori, che dovranno d'ora innanzi essere scelti per lo stabilimento suindicato, ma per quelli che vi si trovassero già destinati, in guisa che se tra questi ultimi ve ne sieno di quelli o non approvati dal cardinale arcivescovo di Napoli, o dallo stesso sospesi dalla facoltà di confessare, debbano immediatamente cessare dall'esercizio della facoltà medesima nello stabilimento degl' incurabili, e surrogarsi altri tra quelli approvati, e non sospesi dall' anzidetto cardinale arcivescovo.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza affinchè si compiaccia farne l' uso conveniente.

— 1831 —

Reale Rescritto del 2 settembre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che non possonsi rappresentare delle opere drammatiche senza il consenso de'loro autori o pagando a questi un premio da determinarsi dall' intendente.

La consulta di stato de' reali domini al di qua del faro, incaricata per ordine sovrano di esaminare la quistione, se per effetto degli articoli 7 e 8 del decreto de' 9 novembre 1811 provvisoriamente in vigore, gli autori di opere drammatiche hanno il dritto della proprietà sulle loro produzioni, tutte le volte che vengono riprodotte ne' teatri del regno: se in conseguenza debbono gl' impressari in ogni anno ottenere il consenso degli autori per far uso de' loro componimenti, è venuta dopo varie considerazioni ad opinare quanto segue:

1. Che debba eseguirsi il disposto negli articoli 7 e 8 del decreto de' 7 novembre 1811 circa il consenso che debba ottenersi dall' autore di un'opera in musica, o in prosa che

voglia rappresentarsi, ed al premio dovutogli, qualora non vi sia convenzione in contrario.

2. Per le provincie il premio debba essere moderato, e debba determinarsi quando le parti non siano d'accordo, dall'intendente amministrativamente, ed in caso di reclamo dovrà definirsi decisivamente dal ministro degli affari interni.

3. Che tutto ciò s'intenda, purchè non vi sia una convenzione particolare tra gl'impressari intorno alla proprietà della composizione, nel quale caso ogni dritto delle parti è rimesso alla interpetrazione de' contratti, ed all'autorità competente.

Rassegnato a Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 21 dell'or caduto agosto, tale parere della consulta, si è la Maestà Sua degnata di approvarlo.

Nel real nome glielo partecipo, signor intendente, per l'uso di risulta.

— 1832 —

Circolare de' 5 settembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili sul periodo di tempo, in cui dee rinnovarsi l'elenco de' notai.

L'articolo 104 numero 11 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato, impone alle camere notarili l'obbligo di formare e diramare l'elenco de' notai delle rispettive provincie. Non essendo però stabilito il tempo, nel quale questa formazione e diramazione degli elenchi debba eseguirsi, e convenendo d'altronde, a togliere ogni incertezza, che questo stabilimento abbia luogo, ho trovato opportuno che il lavoro anzidetto segua in ogni biennio.

Elleno ne daranno comunicazione alle rispettive camere notarili, e ne veglieranno l'esatto adempimento.

— 1833 —

Circolare del 9 settembre 1829 diretta dal ministro di guerra e marina a quello degli affari interni colla quale si determina il modo come debbansi fornire i mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile.

Ho rassegnato a Sua Maestà le proposizioni fatte dal comando generale del real esercito sul metodo di adottarsi per la somministrazione de' mezzi di trasporto alle truppe in colonna mobile, nonchè i divisamenti emessi all'uopo dall'intendente generale dell'esercito.

La Maestà Sua con somma saggezza avendo preso in disamina tanto le proposizioni suddette, quanto la misura proposta dal detto intendente generale per conciliare l'anda-

mento di tale servizio col metodo dell'ordinanza amministrativa militare, nel consiglio ordinario di stato de' 30 dello scorso giugno si è degnata ordinare quanto segue :

1. Che a' battaglioni, o compagnie, che sono distaccate dalla colonna mobile riunita in Nocera per eseguire movimenti isolati, quantevolte marciare non possono alla leggiera, siano somministrati uno, o più forgoni di quelli addetti alla colonna mobile suddetta, a seconda esige il bisogno, e ne' luoghi montuosi siano ad essi forniti i mezzi di trasporto a baste, giusta il prescritto dell'ordinanza amministrativa militare con la tabella numero 18, senza tenersi conto nel caso suindicato della nota apposta alla citata tabella, dovendosi tale sovrana concessione estendere a tutte le altre truppe, che trovansi nella indicata posizione della suddetta colonna mobile; e che non possono marciare affatto alla leggiera, come fu pel terzo reggimento svizzero nella occasione di essersi portato in Napoli per l'ultima parata di Piedigrotta, sostituendosi a forgoni in caso di mancanza i mezzi di trasporti ordinarî ne' luoghi rotabili.

2. La truppa nel farsi fornire il trasporto dalle comuni, o rinvenendo da se gli animali necessarî a seconda la competenza prescritta dalle citata tabella numero 18 anticipar deve da'fondi suoi i pagamenti a'vetturali, e ripeterne dall' intendenza generale il rimborso, che verrà corrisposto da' fondi de'trasporti a disposizione del funzionario locale.

Tale rimborso praticar si deve mediante un deconto da formarsi dal corpo appoggiato dall'ordine del movimento della forza marciata, dal numero degli animali da basto serviti e dovuti dalle gite dettagliatamente percorse, dallo ammontare pagato, secondo le tariffe per giorno e per animale, e dalle ricevute legalizzate dalle autorità comunali de'pagamenti fatti a' vetturali, ed in seguito di tale rimissiva, e della verifica sulla esattezza dell' esito, se ne dovrà disporre la rivaluta dall'intendente generale.

Nel real nome mi pregio partecipare a vostra eccellenza tali sovrane determinazioni, perchè voglia restarne intesa, ed emettere in proposito gli ordini, che giudicherà convenienti.

— 1834 —

Circolare del 9 settembre 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane portante le norme onde serbarsi l'uniformità nella spedizione degli stati quadrimestrali della situazione di cassa e di magazzino delle amministrazioni medesime.

Perchè le amministrazioni diocesane sieno nel caso di poter inviare a questo real ministro di stato al termine di ogni quadrimestre lo stato della loro situazione tanto contabile, quanto di cassa e di magazzino; e perchè possa serbarsi quella uniformità e distinzione che nel modello stabilito, e comunicato colla mia circolare de' 14 febbraio corrente anno trovasi indicata, ho disposto che la stampa di quel modello si esegua nella tipografia di proprietà di D. Giuseppe del Re, e che tutte le amministrazioni quivi se ne provveggano secondo il bisogno di ciascuna. Quindi mi affretto di comunicare per intelligenza e norma delle amministrazioni medesime:

1. Che la tipografia è sita nell'antico locale della Pietà de' Turchini in questa capitale.

2. Che ogni amministrazione diocesana deve direttamente far la richiesta al detto signor del Re del numero de'modelli in istampa che potranno bisognarle, onde non sieno obbligate di eseguirli in manoscritti, ed a cura del medesimo sarà ad esse fatta la spedizione de'modelli dimandati;

3. Che la spesa convenuta è di grana tre per ogni modello compreso il dritto di posta per le lettere che perverranno all' indirizzo del signor del Re per la indicata causa.

4. Che le spese di trasporto de'modelli debbano essere a carico delle amministrazioni diocesane;

5. Che la compra di tali stampe, e le spese del trasporto sono approvate per esitarsi sulla diocesana e tenerne conto nel primo stato di situazione che mi si rimetterà dopo adempiutone il pagamento.

Tutte le amministrazioni diocesane sono incaricate di accusarmi il ricevo della presente, e di conformarsi alle disposizioni contenutevi.

— 1835 —

Ministeriale del 14 settembre 1829 partecipata dal luogotenente generale di Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte dei conti portante disposizioni sulla quistione se non essendosi emessa la sovrana approvazione sui conti morali dei fondi provinciali possa il consiglio d'intendenza procedere alla discussione dei conti materiali dei fondi medesimi.

Sorto il dubbio all'intendente di Catania, se non essendosi emessa la sovrana approvazione sui conti morali dei fondi provinciali, possa quel consiglio d'intendenza procedere alla discussione de'conti materiali de' fondi anzidetti ; la commessione ha considerato , ch' essendosi compiaciuta Sua Maestà che ne'casi ne'quali non si convocano i consigli provinciali, e però è stato impossibile il discutersi il conto morale dei fondi provinciali , debbono con effetto i cassieri provinciali , quanto gl' intendenti , ove cassieri non esistano , rendere in ogni anno , e precisamente tra' primi due mesi dell' esercizio sussecutivo , i conti morali di loro gestione a'rispettivi consigli d'intendenza indipendentemente dalla riunione de'consigli provinciali , non si ha dubbio , che senza attendersi l'approvazione sovrana su'conti morali, debbano i consigli d'intendenza intraprendere l'esame, e la discussione de'conti surriferiti, e procedere alla loro decisione, giusta le facoltà sovranamente loro concesse, e ne'termini del real rescritto dei 18 giugno 1828, perocchè la reddizione de'conti, di cui parla l'enunciato sovrano rescritto non consiste nella loro materiale presentazione, ma in tutto ciò che importa le opere della loro discussione e decisione.

Locchè si comunica a lei per sua intelligenza , e regolamento di cotesta gran corte.

— 1836 —

Reale Rescritto del 16 settembre 1829 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che nel conflitto elevato nella contestazione tra un arrendatario del dazio sul macino e l'amministrazione dei dazii indiretti sia competente a procedere l'autorità giudiziaria.

Ho rassegnato a Sua Maestà le carte annesse al rapporto di vostra eccellenza de'19 gennaio ultimo che riguardano il conflitto di attribuzione elevato dall'intendente di Palermo tra la autorità giudiziaria, e quella del contenzioso amministrativo nella causa introdotta nel tribunale civile di Palermo da Mastro Mariano Conoscente arrendatario del dazio sul macino in Cefalù avverso l'amministrazione dello stralcio , e il diret-

tore generale de'dazi indiretti per indennizzazione di somme erogate a causa d' inadempimento di patti da parte del comune.

E la Maestà Sua ha considerato che rientra nella competenza ordinaria l'azione di cui trattasi poichè l'arrendatario dice di avere sofferto de'danni per causa di patto e promuove così non già una quistione di volontà, ma semplicemente un esame di fatto e di dritto, quindi uniformemente allo avviso della consulta de'reali domini oltre il faro nel consiglio ordinario di stato del dì 13 del corrente mese, si è degnata dichiarare che sia competente nella specie l' autorità giudiziaria, salvo l'obbligo della medesima ove sorga quistione di volontà d'inviare le parti all'autorità amministrativa o sospendere il corso del giudizio finchè non venga risoluta siffatta quistione.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1837 —

Reale Rescritto del 16 settembre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che i ruoli di transazione per la percezione dei dazii comunali deggiono farsi in mancanza degli appalti ed osservandosi determinate prescrizioni.

Vari reclami sono arrivati a piedi del trono per le gravezze che soffrono i poveri nella esazione de'dazi comunali, ripartiti con ruoli di transazione. La Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato degli 11 dell'andante ha considerato, che i reclami non sono fondati sul modo di percezione per via di ruoli, che forse è per se stesso meno gravoso quando è regolarmente fatto, ma da che molti ruoli di transazione si fanno dopo esser corsa una gran parte dell'anno.

Da ciò avviene, che la gente povera deve pagare in una sola volta cinque, sei, o sette mesi un dazio, mentre se si fosse fatto ogni mese al principio dell'esercizio, la percezione sarebbe riuscita più facile e quasi insensibile.

Questo inconveniente fu osservato fin dal 1824; e con circolare di questo ministero de'17 novembre, si prescrisse, che i ruoli di transazione si dovevano trovar fatti ed approvati per tutto il mese di gennaio di ciascun anno.

Questi ordini non avendo prodotto i risultamenti che se ne dovevano attendere, furono rinnovati d' ordine sovrano, ma pure con poco successo.

Intanto volendo Sua Maestà colla sua usata clemenza togliere gl'inconvenienti sopraccennati, e rendere la percezione de'dazi il meno ch'è possibile gravosa per la gente povera,

si è degnata ordinare, che sia richiamata nella più esatta osservanza la legge de'12 dicembre 1816 la quale negli articoli 232 e 233 prescrive che l' affitto delle rendite comunali debba cominciare al 1 gennaio e che quattro mesi prima del termine di ogni affitto, debba procedersi a quanto conviene per rinnovarli.

Nel tempo stesso vuole la Maestà Sua che mentre si emanano gli affissi, e si attendono le offerte, si facciano contemporaneamente i ruoli di transazione, perchè ove l' affitto abbia luogo, i ruoli resteranno inutili, e nel caso contrario questi si troveranno pronti per mettersi in esecuzione al principio dell'anno, e riscuotendosi in rate mensili la contribuzione sarà insensibile per la gente povera.

Inoltre la Maestà Sua sempre colla benefica intenzione di sollevare i poveri si è degnata di accordare un'altra agevolazione. La legge citata coll' art. 203 esclude dalla transazione gl' indigenti, ed i minori di cinque anni e soggiunge che la classe degli esenti non può essere maggiore del quinto della popolazione. Ora Sua Maestà estende la suddetta facoltà sino al quarto della popolazione, avendo inteso la Maestà Sua che alcuni decurionati da per loro avevano escluso un numero maggiore del quinto, ma che i consigli d'intendenza non avevano potuto approvare per l'ostacolo, che s' incontra nella legge.

Nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, la di cui esatta esecuzione è volontà del Re nostro signore che sia sotto la responsabilità di lei e de' sotto-intendenti.

— 1838 —

Circolare del 23 settembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso la suprema corte, le gran corti ed i tribunali civili, ed ai presidenti de' tribunali di commercio, sul metodo della corrispondenza tra le autorità giudiziarie di questi domini e quelle dei domini oltre 'l faro.

Trovo opportuno prevenire le signorie loro, che per effetto de' generali stabilimenti, la corrispondenza tra le autorità giudiziarie, ne'casi ne'quali è permessa dalle leggi, o da'regolamenti in vigore, semprechè risguardi le autorità giudiziarie, in questi reali domini, e quelle de'reali domini oltre il faro, non può altrimenti aver luogo, che per l' organo di questa real segreteria, e ministero di stato.

— 1839 —

Reale Rescritto dei 7 ottobre 1829 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina la ritenuta che deve eseguirsi sulle pensioni delle commende gerosolimitane incamerate.

Ho rassegnato a Sua Maestà l'oggetto contenuto nell'ufficio di vostra eccellenza de'6 agosto, qual ritenuta cioè dovesse eseguirsi sulle pensioni che rilevano dalle commende gerosolimitane incamerate.

E la Maestà Sua considerando che trattasi di pensioni su i beni una volta della religione gerosolimitana ha risoluto nel consiglio ordinario di stato del dì primo di questo mese che i pensionisti ricevano quella stessa somma che aveano quando erano vivi i titolari delle commende e che ridotta la somma al netto non se ne deduca poi la decima.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè voglia disporne lo adempimento ed in replica al precitato di lei ufficio.

— 1840 —

Circolare del 7 ottobre 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i decurionati non possono deliberare sopra materie estranee all'amministrazione, e specialmente sopra la condotta dei regi funzionarii, giusta la circolare dei 17 giugno 1829.

Il ministro segretario di stato della polizia generale ha fatto osservare che da più tempo i decurionati si permettono elevare delle rappresentanze, di emettere deliberazioni sopra oggetti a'quali non sono chiamati, e senza provocarne l'approvazione dell'intendente, siccome è prescritto nella legge del 12 dicembre 1816, deliberando or contro i regi giudici, or contro i capi delle guardie urbane, ed or rappresentando avverso de'procedimenti per reità di stato. Ad ovviare simili inconvenienti ella, tenendo presente la circolare del 17 giugno ultimo sullo stesso oggetto, farà avvertiti i decurionati a non incorrere in simili errori, dovendosi essi versare soltanto in ciò che riguarda l'amministrazione comunale.

— 1841 —

Ministeriale del 14 ottobre 1829 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio se l'amministrazione generale del registro e bollo possa riscuotere l'importo del registro e bollo sulle note per le iscrizioni ipotecarie di uffizio una co'correlativi dritti d'iscrizione.

Ho esaminato ciò che l'amministratore generale del registro e bollo ha proposto di ordinarsi per lo adempimento della registrata a credito del doppio delle note delle iscrizioni di uffizio, che si rilascia alle parti richiedenti, per la riscossione di tal dritto a carico del debitore unitamente agli altri della iscrizione.

In riscontro mi do l'onore di manifestare a vostra eccellenza che trovo regolare ed uniforme a ciò, che in proposito delle iscrizioni di uffizio trovasi già stabilito, l'adempimento o credito della registrata al doppio delle note che si rilascia alle parti, ma non credo che non fia d'uopo di alcun provvedimento nuovo per autorizzare il rimborso a carico del debitore. Nell'art. 7 della circolare da me spedita a'27 giugno ultimo a'procuratori del Re presso i tribunali civili, è chiaramente detto che l'importo della carta di bollo, cui la circolare medesima ha rapporto, dee cedere a carico del debitore, unitamente agli altri dritti, fra quali certamente è da annoverarsi quello della registrata della nota delle iscrizioni, essendo questa una delle formalità indispensabili a compiersi per rendere perfetto l'atto della iscrizione nel senso dell'art. 2042 delle leggi civili. E per tal considerazione io credo che possa benissimo l'amministratore comprendere l'importo di tal registrata, senza alcuna contradizione, nella specifica dei dritti, che rimette per la riscossione al ricevitore del registro del circondario del domicilio del debitore. È questo il riscontro al pregiato foglio di vostra eccellenza de' 10 andante.

— 1842 —

Ministeriale del 17 ottobre 1829 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sulla responsabilità dei notai nel caso in cui ricevano atti da persone che non conoscono.

V. E. avendomi comunicato le istruzioni pe' notai certificatori, adempio al dovere di farle pervenire mio diffinitivo riscontro al di lei foglio dèl giorno undici dello scorso mese di luglio, 1. ripartimento, 2. carico, numero 1316. Non pare che il decreto de'2 maggio 1810, e le successive istruzioni possano essere prese utilmente in considerazione per la soluzione del dubbio proposto. Per l'uno e per le altre i notai

certificatori sono risponsabili verso la real tesoreria dell' identità e validità delle firme degl'individui, de' quali hanno attestato la esistenza ne'correlativi certificati di vita per ottenere il pagamento dall'annualità vitalizia sul gran libro, dei soldi di ritiro, o di eccezione, quindi vostra eccellenza conosce maestrevolmente, che non può estendersi a casi diversi da quelli che vi sono contemplati. Conviene dunque aver ricorso nella specie alle norme stabilite nel dritto comune, e queste norme stanno nell'art. 21 della legge de'23 novembre 1819 sul notariato. Desso è così concepito: « Il notaio dee dichiarare nel rogito di conoscere le parti e il testatore. Quando non abbia una tale conoscenza, e non gli basti l' assicurazione de'due testimoni che intervengono all'atto, può richiedere l'intervento di due altre persone a lui note di sua fiducia, e che abbiano le qualità prescritte dell'articolo 9 ». Non credasi però, che la esecuzione materiale di questa disposizione renda scevro il notaio da ogni responsabilità. La legge vuole, che qualora egli non conosce le parti, debbano essere a lui noti i testimoni, e lo autorizza ancora a richiedere nell'atto l'intervento di due altre persone a lui note di sua fiducia. Or se la legge gl'impone questo dovere, ed abbandona a lui la scelta delle persone che debbono prestare testimonianza sulla identità delle parti, è giusto ch'egli risponda del fatto de'testimoni, e delle persone da lui all'uopo adoperate. Niun precetto di legge può e dee rimanere ozioso nei suoi effetti — E così che mi pregio di riscontrare il suo foglio.

— 1843 —

Ministeriale del 24 ottobre 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' ordinario di Montecasino colla quale si determina come debbonsi considerare i censi ed i prodotti in genere tanto indipendenti dalla raccolta quanto proporzionati alla medesima.

I censi ed i prodotti in genere determinati ed indipendenti dalla maggiore o minore raccolta, sono frutti civili, e come tali debbono riputarsi nell'aggiusto di rate della vacante arcipretura di S. Ambrogio.

Le prestazioni poi in generi proporzionali alla raccolta medesima, van considerate come naturali, ed industriali. Rispondo così al rapporto che ella mi ha diretto il 5 di questo mese.

— 1844 —

Reale Rescritto dei 24 ottobre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si prescrive che nè lo intendente, nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall' intervenire, e dall' emettere i di loro voti nei consigli, ancorchè vi si tratti dei giudizii sulla solidità, legittimità, ed interpretazione, e spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di officio abbiano preso parte.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del dì 19 agosto 1828, circa il dubbio emesso dalla consulta dì cotesta parte de'reali domini; e la Maestà Sua inteso sull'oggetto il parere della consulta generale del regno, nel consiglio ordinario di stato del 18 stante si è degnata dichiarare che ne'giudizi innanzi i consigli d'intendenza riguardanti contratti d'interesse provinciale, alla cui stipulazione l'intendente già si trovasse di aver preso parte qual capo della valle da lui amministrata debbano osservarsi le cose seguenti:

1. L' intendente non ne rappresenta in alcun caso il reo convenuto. Egli anzi giammai, all'infuori che per fatti di suo privato personale interesse, può esser citato a comparire innanzi i denominati consigli.

2. Indipendentemente da ciò nè l'intendente nè i consiglieri d'intendenza sono astretti ad astenersi dall'intervenire e dall' emettere i loro voti ne' consigli ancor che vi si tratti dei giudizi sulla solidità, legittimità, ed interpretazione o spiegazione di quegli atti amministrativi medesimi alla cui formazione eglino rispettivamente per ragion di uffizio abbiano preso parte.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1845 —

Ministeriale del 24 ottobre 1829 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano sulla risoluzione della controversia sorta tra il capitolo ed il clero della cattedrale di Conversano, se, per l'esecuzione del piano sovranamente approvato, debba essere distinta la proprietà della rendita assegnata al clero, farsene una massa separata, ed amministrarsi dal capitolo.

Nella controversia esistente fra 'l capitolo, ed il clero di cotesta cattedrale, se per l'esecuzione del piano approvato da Sua Maestà debba essere distinta la proprietà della rendita ad esso clero assegnata col piano; farsene una massa separata ed amministrarsi indipendentemente da quella del capi-

tolo: avendo io rimesso l'affare alla commessione de' vescovi incaricata da Sua Maestà per la formazione de' titoli di sacra ordinazione, la medesima ha opinato, che non debba aver luogo la divisione dei beni tra canonici, e partecipanti della detta cattedrale ordinata dal vicario generale di cotesta curia vescovile, falsamente interpretando e le sovrane disposizioni particolari al cennato piano, e le generali istruzioni relative alle chiese ricettizie.

Ha detto essa commessione, che per effetto delle divisate sovrane istruzioni debbano generalmente rimanere intatte le masse comuni ai capitoli delle cattedrali, e delle collegiate, e dai cleri ricettizi annessi alle medesime, dovendosi riguardare i canonicati come porzioni maggiori, e le quote dei partecipanti come porzioni minori; ed unica deve essere la amministrazione e regolata dagli statuti delle medesime preesistenti al piano, dei quali sono da considerarsi come un supplemento gli statuti, che si formeranno pei cleri ricettizi accomodati a tenore del breve pontificio *impensa*. Con che il residuo che potrà aversi in ogni anno o per l'eventuale aumento dei fondi, o per le temporanee vacanze delle porzioni maggiori e minori, debba depositarsi dall'unico procuratore in mano del vescovo, o tenersi a sua disposizione per l'uso prescritto dalle generali istruzioni, con addirsi in tutto o in parte a beneficio della chiesa; o ripartirli fra tutti, niuno escluso, siano canonici o partecipanti: dovendo sempre considerarsi come un sol corpo. All'esame e parere della stessa cattedrale circa le nuove parrocchie da vostra signoria illustrissima e reverendissima proposte per l'amministrazione della cura parrocchiale annessa al divisato capitolo, abusivamente esercitate da quattro vice-parrochi annualmente eletti dal capitolo, e confermati dall'ordinario.

Ha sul proposito considerato la commessione, che giusta le disposizioni sinodali di monsignor Palermo, l'attuale posizione della cura, e i documenti esaminati all'uopo, risulta chiaro di essere il capitolo il curato abituale, e l'arciprete il curato attuale della parrocchia, i quali non consentono a spogliarsi della cura; che i disordini attuali nell'amministrazione della cura medesima nascenti dalla negligenza dell'attuale arciprete, e della poco accortezza e buona volontà degli attuali pro-parrochi sotto il nome di sagrestani annualmente eletti: ha essa commessione opinato, che nell'avvenire eseguendosi quanto è stabilito nel sinodo di monsignor Palermo con esser tenuto in primario modo l'arciprete curato all'esatto servizio della cura, a norma dei sacri canoni coadiuvato da quattro pro-parrochi sieno tali coadiutori eletti dal capitolo, e confermati dal vescovo non già annualmente am-

movibili, come per lo addietro, ma bensì a titolo perpetuo: e ciò in veduta del maggior bene della chiesa e della popolazione spiritualmente amministrata.

Non avendo io che opporre a quanto sulla prima, e seconda controversia si è opinato dalla cennata commessione dei vescovi, vostra signoria illustrissima e reverendissima avrà una cura dell'esatto apempimento di ciò che la medesima ha proposto.

— 1846 —

Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la pesca in quei reali domini.

Nel consiglio ordinario di stato dei 19 dell'andante, Sua Maestà essendosi uniformata al parere rassegnato per sovrano incarico dalla consulta dei reali domini oltre il faro si è degnata approvare che il manifesto sul modo onde venir regolata la pesca in cotesti reali dominî redatto dal sopraintendente generale delle acque e foreste sulle basi delle disposizioni regie e viceregie in vigore, e del quale ha V. E. accompagnato nel suo rapporto dei 9 dello scorso aprile una copia con alcune osservazioni del regio procuratore generale presso la gran corte dei conti e del consultore del governo sia pubblicato, ed eseguito con l'aggiunta delle seguenti dichiarazioni e circostanze.

1. Che per rendere alla notizia di tutti coloro, che debbono eseguirle, e di quei, che devono farle eseguire si ricordino con tal manifesto le disposizioni in attuale osservanza intorno l'esercizio della pesca, salvo sempre le disposizioni derogatorie ai nuovi regolamenti, che saranno per ordinarsi da Sua Maestà.

2. Che quanto all'effetto esecutivo non ne debba avere tal manifesto nè più nè meno di quello, che ne possano avere le determinazioni citate al margine di ciascuno degli articoli in esso contenuti finchè saranno in vigore.

3. Che l'eccezione fatta pel mare di Terranova al divieto generale della pesca colle paranze, e paranzelle napolitane non essendo certamente un privilegio personale in favore dei pescatori di quel comune non possano i medesimi far uso di tali ordegni, che nel solo mare anzidetto e nei limiti, e con le condizioni espresse nel regal dispaccio dei 20 ottobre 1809 e non mai estenderne l'uso nei mari di altri comuni sotto le pene stabilite; non dovendosi per questo procedere a loro carico per lo tempo passato, in cui sotto l'erronea credenza di godere di un tale personale privilegio, si fossero in altri

mari portati a pescare con le suddette paranze e paranzelle.

4. Che essendosi all'articolo 9 del progettato manifesto erroneamente detto, che la pesca cogli ordegni chiamati alalungare resta proibita dal 1. aprile a tutto settembre di ogni anno, e permessa dal 1. ottobre a tutto il mese di marzo, venga espresso in vece ai termini del sovrano rescritto dei 7 aprile 1827 che resta proibita dal 1. aprile a tutto agosto di ogni anno, e permessa dal 1. settembre a tutto marzo.

Quanto poi alle istanze dei pescatori di Termini a carico dei pescatori stranieri, che si portano nei loro mari a pescare con ordegni vietati dalla legge, Sua Maestà in conformità del parere della stessa consulta ha ordinato che sia fatto dritto alle stesse con la riproduzione del bando suo inibitivo dell'uso di ordegni già interdetti dai regolamenti in vigore.

Trova finalmente Sua Maestà esorbitante che sia proibita come i possessori delle tonnare han preteso, la spedizione delle barche per Lipari, Ustica, ed altre isole nei tempi, in cui è vietata la pesca con le alalungare; ma giusta il parere della consulta vuole che le barche da pesca, senza eccezione di sorta, per lo periodo della proibizione delle alalungare restino assoggettate a delle visite di riconoscenza delle loro pescagioni, e che nei casi di contravvenzione ai regolamenti in vigore i possessori delle predette barche restino condannati alla perdita della barca, ed insieme al pagamento di una multa di once cinque.

Nel real nome partecipo a V. E. queste sovrane determinazioni per l'uso conveniente.

— 1847 —

Circolare de' 28 ottobre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai presidenti de' tribunali civili sulla esclusiva competenza di costoro ad ordinare il rilascio di copie delle carte private presso gli agenti del registro.

L'articolo 43 della legge del registro dispone che i ricevitori nel tempo che ritengono le copie delle carte private, ed i direttori dell'amministrazione, dopo che saranno state loro rimesse dai ricevitori, non possano darne copia, o certificato senza l'ordine del tribunale civile della provincia, intesa la parte.

Or il ministro delle reali finanze si è meco doluto della esecuzione di questo articolo poichè alcun presidente abbia pensato aversi a citare il ricevitore o il direttore per lo rilascio della copia di un atto privato; ed altri abbia pensato le parti comparire innanzi all'agente dell'amministrazione, e doversi da costui sentire ne' motivi che ne son dedotti, sulla convenienza, o disconvenienza del chiesto rilascio.

Il ministro anzidetto ha quindi provocato le mie disposizioni per la cessazione di questo metodo abusivo.

Posta mente allo spirito ed alla espressione letterale del mentovato articolo 43 della legge sul registro, io non ho potuto che riconoscer giuste queste dogliauze del ministro delle finanze.

All' uopo io ho osservato: che l' articolo 43 di cui è parola costituisce una regola di eccezione: che per esso il ricevitore, o il direttore non debbono esser citati: che questi agenti dell'amministrazione pubblica non hanno giurisdizione ad esercitare: che le copie delle scritture private rimangono presso gli agenti dell'amministrazione in linea di deposito: che la forma di scrittura privata seguita dalle parti contraenti, in vece di pubblico istrumento, annunzia in essi la idea di non voler rendere immediatamente di ragion pubblica le loro convenzioni: che a conciliare questo motivo co'dettami della giustizia, il legislatore abbia richiesto all' oggetto il concorso del magistrato: e che perciò spetti esclusivamente al presidente sentire le parti, e provvedere come di ragione sul dimandato rilascio delle copie, il ricevitore o il direttore non avendo che ad eseguire l' ordinanza del presidente istesso.

Elleno avranno presenti queste osservazioni, e mi accuseranno la ricezione di questa circolare.

— 1848 —

Reale Rescritto del 28 ottobre 1829 partecipato dal ministro delle finanze col quale si proibisce la coltura della terra in pendio sovrastante alle pubbliche strade.

Nel consiglio ordinario di stato de' 19 del corrente mese sono state rassegnate al Re (N. S.) le proposizioni del direttore generale de' ponti e strade di proibirsi fin da ora le coltivazioni di terreni in pendio nella prima Calabria ulteriore, i quali sono colpiti dalle disposizioni dell' articolo 21 della legge dei 21 agosto 1826 sui boschi, e ciò ad esempio di quanto fu dal Re (N. S.) disposto per terre simili, site nel distretto di Nola.

E sono state pur rassegnate alla intelligenza sovrana le di lui sollecitudini, che muovono da gravi danni avvenuti in alcuni comuni per questa sconsigliata coltura.

Ed il Re (N. S.) si è servito ordinare che per rimediare a mali gravissimi in danno della proprietà private delle strade pubbliche, e dell' agricoltura, resti da ora impedito il zappamento ne' terreni in questione della prima Calabria ulteriore, salvo ai proprietari di provvedere nell' intervallo sta-

bilito dalla legge ai mezzi opportuni per impedire il danno dei sottoposti terreni, onde ciò fatto poter poi coltivare i loro fondi.

Nel real nome ne la prevengo pel pronto ed esatto adempimento.

— 1849 —

Reale Rescritto del 4 novembre 1829 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni risguardanti varie fondazioni.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza del dì 1 dicembre dello scorso anno risguardante le seguenti fondazioni, cioè.

La prima nella chiesa di S. Maria Maddalena Bucchesi istituita nella chiesa stessa da Maddalena Veglia nel 1687.

La seconda istituita nell' anzidetta chiesa da don Lazzaro Veglia nel 1794.

La terza istituita nella chiesa medesima dal sacerdote don Simone Vacirea nel 1705.

La quarta finalmente istituita nella chiesa di S. Elia in Mazzara da Salvatore Campao.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 1 del corrente mese si è degnata dichiarare uniformemente al parere di vostra eccellenza.

1. Che la fondazione sotto titolo di S. Elia istituita da Salvatore Campao nella chiesa rurale dello stesso nome nel territorio di Mazzara è un vero beneficio ecclesiastico semplice, soggetto in origine a patronato laicale e che le quattro sopranotate fondazioni istituite da diversi autori nella chiesa di S. Maria Maddalena di Buccheri sono mere cappellanie laicali sottoposte anche in origine all'elettivo laicale.

2. Che trovandosi disciolte e soppresse le due confraternite del SS. Sagramento di Mazzara, e di Santa Maria Maddalena di Buccheri, il dritto di patronato sul beneficio di S. Elia che spettava alla prima s' intenda da ora devoluto alla real corona, e che il dritto elettivo su di quelle cappellanie in Buccheri che apparterrebbe alla seconda dovrà del pari essere devoluto alla regalia all' epoca in cui è chiamata la confraternità di S. Maria Maddalena.

3. Che per modo di regola debba reputarsi devoluto alla real corona ogni dritto di patronato, ed ogni dritto elettivo che per l'addietro avesse potuto rappresentarsi da simili confraternite, e da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto e disciolto senza che possano le commessioni amministrative comunali prendere la menoma inge-

renza in obbietti che rientrano negli eminenti dritti, e nelle supreme prerogative della corona.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1850 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1829 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia al direttore generale de'rami e dritti diversi portante disposizioni sull' amministrazione delle commende gerosolimitane in sequestro.

Il di lei dettagliato rapporto del 31 marzo di quest'anno numero 697 ebbe per oggetto di presentare al governo un idea sullo stato di amministrazione delle commende gerosolimitane in sequestro. Rilevò ella precisamente che nessun utile risultato si era ottenuto dalle carte ammanite in cotesta direzione generale e per guidare con sicure norme un amministrazione di tanto rilievo e per venire a capo della esistenza di tutti i beni dell'ordine in questa parte dei reali domini, stimò indispensabile di adottare taluni espedienti e di suggerirne degli altri, i di cui precisi termini erano.

1. Siccome i titolari delle commende gerosolimitane erano obbligati dall' istituto a presentare in ogni venticinque anni nello archivio priorale di Messina l'inventario di tutte le rendite appartenenti ad ogni commenda e delle migliorie in esso spazio fattesi; sulla speranza che non siasi a tanto dovere trascurato per parte del detto archivio, credè a bene dirigersi all' amministratore della real commenda della Maggiore affin di dare gli ordini, onde le venissero trasmesse le copie degli ultimi inventarii.

2. Poichè ogni possessore anche usufruttuario dovette nel 1811 eseguire il suo rivelo, ed in esso descrivere la denominazione dei beni, il fruttato, ed i pesi di essi, credè util cosa di rivolgersi ancora al controloro generale perchè dall' ex conservatore le venissero apprestate le copie di tali riveli nella speranza che la loro esattezza avesse potuto suggerirle un carico certo da servire di base all'amministrazione di cui trattasi, come pel medesimo oggetto si diresse all' archivario generale dal quale richiese pure tutte le carte che mai fussero state ricuperate nella gestione dell' avvocato fiscale, onde avere un controllo dei carichi.

3. Per mettere poi l' amministrazione al fatto di tutte le novità che mai avessero potuto occorrere in ogni caso di vacanza suggerì ella che nell' attuale sospensione dell'ordine i titolari fossero obbligati a presentare alla direzione generale ed ai locali agenti della stessa dove si trovino siti i beni

delle commende, i loro inventari a concatenare con la descrizione dei titoli primordiali in appoggio allo stato attivo e passivo delle commende loro conferite e per obbligarli ad un tanto dovere suggerì un termine di rigore.

4. Finalmente opinò che si obbligassero i commendatori alla fine di ciascun anno a presentare un conto d'introito ed esito il più dettagliato che si fusse potuto, con accompagnare le cautele in copia conforme da esso loro firmate ed un piano di reste ad esigere nominativamente, spiegando a quale epoca si riferisse la resta e per qual causa.

Io feci di tutto ciò con dettagliato rapporto a sua eccellenza il consigliere ministro di stato incaricato internamente del portafoglio del ministero degli affari esteri rilevare che regolari mi erano sembrati i primi due espedienti adottati per aversi degli elementi certi sulla esistenza dei beni gerosolimitani in questa parte dei reali domini, come pure feci conoscere che io medesimo l'aveva secondato con avere efficacemente secondato al cavaliere Scaglione amministratore della real commenda della Maggione, al controloro, ed all'archivario generale impegnandoli affinchè avessero cooperato da loro parte alle di lei premure ed avessero apprestato rispettivamente tutte quelle carte e quegli elementi che mai avessero potuto rinvenirsi.

Quanto alla proposta da lei fatta per obbligare gli attuali titolari delle commende a presentare alla direzione generale ed ai locali agenti i loro inventari, io feci osservare al sullodato eccellentissimo signor ministro che dovendo a tenore degli statuti dell'ordine presentarsi tali inventari nello archivio priorale di Messina, questo non sarebbe stato un nuovo peso che loro s' imporrebbe, ed al contrario altro non si farebbe che richiamare la esecuzione con la differenza che invece di presentar gl' inventari all' archivio priorale dovrebbero ora renderli alla direzione generale ed ai locali agenti della stessa, dal che si sarebbe ottenutu il vantaggio che la direzione verrebbe ad aver la conoscenza certa dello stato attivo e passivo di ciascuna commenda.

Feci però rilevare che non così regolare mi era sembrato l'ultimo espediente con cui si volea imporre l'obbligo ai titolari medesimi di rendere il conto annuale d'introiti ed esiti con le copie dei documenti in appoggio, ed il piano delle reste da esigere, dapoichè gli ordini di Sua Maestà sino allora emessi per l'oggetto delle commende gerosolimitane non d'altro avean parlato che delle commende in vacanza, e che nessuna disposizione essendosi impartita che avesse messo i titolari viventi anche per poco alla dipendenza della direzione

generale sembrava essere stata intenzione della Maestà Sua di mantenere costoro nel pacifico possesso dei beni loro commessi dall'ordine senza alcun obbligo di reddiconto e d'altra qualunque siasi dipendenza.

Ciò non pertanto feci dipendere dalla saggezza del prelodato signor ministro d'imprendere quelle risoluzioni che meglio avesse creduto di convenire in tutti gli articoli della proposta.

In riscontro ad un tale rapporto in data dei 7 corrente mi è stato diretto dal prelodato signor ministro degli affari esteri il seguente sovrano rescritto.

» Nel consiglio ordinario di stato del dì 1 di questo mese ho rassegnato a Sua Maestà l'oggetto dell'ufficio di vostra eccellenza dei 16 aprile ultimo, il metodo cioè proposto da codesto direttore generale dei rami e dritti diversi per riunire e sapere le rendite che possiede ciascuna commenda gerosolimitana; e la Maestà Sua ha trovato plausibile siffatto metodo colle modificazioni però dall'eccellenza vostra nel detto suo ufficio indicate.

» Nel real nome glielo partecipo perchè voglia disporne il corrispondente adempimento.

Ed io nello stesso real nome partecipo tutto ciò all'eccellenza vostra in pieno riscontro del precitato di lei rapporto del 31 marzo ultimo.

— 1851 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze col quale si approva il regolamento per lo spaccio della carta bollata.

Sua Maestà si è degnata di approvare provvisoriamente per tutto l'anno 1830 il seguente regolamento formato di accordo tra il consiglio di tesoreria, e l'amministrazione del registro e bollo per lo spaccio della carta bollata, e pel modo di pagarsene l'importo; riserbandosi in seguito la Maestà Sua di emanare le sue diffinitive sovrane risoluzioni per lo tempo successivo.

REGOLAMENTO.

Art. 1. Ogni persona legittimamente incaricata per lo spaccio della carta bollata, sia venditore privilegiato, sia ogni altro particolare distributore, è in obbligo di provvedersi dal ricevitore del registro e bollo del rispettivo circondario di una quantità di carta bollata non minore dell'importo di ducati dieci, e delle qualità le più ordinariamente smaltibili a

prudenza dell' incaricato, equiparata al consumo di giorni quindici, giusta il regolamento del 10 marzo 1817 pei generi di privativa.

2. La carta bollata sarà venduta al prezzo corrispondente fissato dalla legge de' 2 gennaio 1820, ed indicato in ciascun foglio, sotto la multa di ducati cinquanta pronunziata dall'articolo 53 della citata legge per ogni contravvenzione.

3. È proibito ai ricevitori, ai venditori privilegiati, e ad ogni altro incaricato della vendita della carta bollata il rifiutare per lo prezzo della medesima le monete di rame, sotto pena di ducato uno per ogni rifiuto a norma del numero due del succennato articolo della legge.

4. I venditori, i distributori anzidetti sono facoltati di comprare la carta bollata dai ricevitori, pagandone l' importo metà con monete di rame, e l' altra metà in argento.

5. I ricevitori non potranno ricusare la carta bollata, che loro verrà richiesta dai sopradetti incaricati col pronto pagamento del prezzo nella maniera determinata nel precedente articolo.

Il rifiuto del ricevitore sarà dimostrato da un verbale, che sarà fatto dal sindaco della di lui residenza, o da altro agente comunale ad istanza del venditore patentato, od altro distributore, inteso il ricevitore medesimo.

Il verbale sarà trasmesso all'amministrazione centrale del registro, e bollo, per mezzo del direttore della provincia, per pronunziarsi le misure disciplinari, giusta le circostanze.

6. I ricevitori del registro e bollo sono tenuti di bonificare ai venditori privilegiati, e ad ogni altro distributore della carta bollata, il premio del due per cento a' termini del decreto dei 3 di ottobre 1825.

Un tale rilascio sarà conteggiato nel tempo istesso, che costoro comprano da essi la carta, sia dimensionale, sia graduale, e sul prezzo che eglino ne pagano.

7. Ai venditori, e distributori sarà soddisfatto dai ricevitori l' aggio del mezzo per cento sulla metà dell' importo della carta, che pagheranno in argento nel modo stabilito coll' istruzione numero 84.

8. I ricevitori rimangono obbligati a versare in argento presso le casse distrettuali la metà del prodotto dello spaccio della carta, e l' amministrazione rimborserà loro il predetto compenso del mezzo per cento con le regole contenute per la liquidazione dei rilasci nella modula inclusa nella circolare n. 1001.

9. Perchè la tesoreria generale non venghi totalmente gravata della considerevole spesa del premio per lo versamento della moneta di rame, autorizzato come sopra, saran tenuti

i ricevitori di pagare nella stessa specie tutte le spese di giustizia di ogni natura attribuite al loro uffizio.

L'eccedente sarà indi da essi versato nelle casse distrettuali, giusta le disposizioni vigenti.

10. Pel servizio del solo spaccio della carta, i venditori patentati, ed i distributori dipenderanno immediatamente dall'amministrazione generale del registro e bollo, e saranno sottoposti alla sorveglianza, e visite degl'impiegati superiori, e de' ricevitori della medesima, a' termini della sopraccennata legge.

In conseguenza se costoro riconosceranno la mancanza della carta nei botteghini, o altri depositi de' venditori, e distributori, ne faranno immediato rapporto all'amministrazione per mezzo de' direttori, onde punirsi gli agenti manchevoli a tenore de' casi, colla multa di ducati sei per la prima contravvenzione, e colla perdita della patente, o della facoltà di vendere la carta bollata in caso di recidiva.

11. Ad assicurare meglio l'esatto approvisionamento della carta nella quantità determinata coll'articolo primo del presente regolamento, sono facoltati il sindaco, o chi ne fa le veci, di verificare i botteghini, ed altri pubblici depositi di questo genere, e rilevandone la mancanza ne informeranno subito l'intendente della provincia, dal quale la contravvenzione sarà rendota nota al direttore per l'approvazione delle pene comminate nell'articolo precedente.

12. Nei capoluoghi di circondario la carta sarà venduta dai venditori privilegiati, o da altri incaricati in occorrenza dai ricevitori, e non esclusivamente da questi ultimi, rimanendo così ampliato il prescritto nell'articolo 7 della summenzionata legge.

13. Le disposizioni contenute nel presente regolamento non sono applicabili ai venditori della carta ed ai ricevitori in Napoli, pei quali rimangono in vigore le ordinanze del primo aprile 1826 e 7 luglio 1827.

14. Un esemplare del presente sarà affisso in tutte le officine addette allo smaltimento della carta bollata.

— 1852 —

Reale Rescritto del 7 novembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente in Sicilia, col quale si dispone che i possessori di beni fondi nelle isole adiacenti alla Sicilia abbiano a godere la munificenza sovrana stabilita coi rescritti dei 3 aprile 1822 ed 11 febbraio 1824.

Nel consiglio ordinario di stato dei 3 del corrente, uniformandosi Sua Maestà al parere emesso per sovrano incari-

co dalla consulta dei reali domini oltre il faro, si è degnata ordinare che i possessori di beni fondi nelle isole adiacenti alla Sicilia, eccetto solo l'isola di Lipari, soggette ad un carico fondiario non eccedente la somma di once tre, abbiano a fruire del sospensivo della esazione della fondiaria già loro conceduta dalla munificenza sovrana coi rescritti dei 3 aprile 1822 e degli 11 febbraio 1826, quando anche nelle predette isole stesse eglino non facessero la loro dimora, purchè i medesimi non possedessero altri beni fondi nel regno; compresa l'isola di Lipari, che ha dato occasione alla presente dichiarazione.

Nel real nome lo partecipo a V. E. in riscontro del di lei rapporto del 17 agosto per l'uso conveniente.

— 1853 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1829 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si determina che non ostante la perenzione del termine stabilito nel real decreto dei 10 novembre 1819 si autorizza il luogotenente generale in Sicilia a permettere l'esame dei titoli di credito contro i comuni, purchè i titoli non siano disgiunti dal possesso di esigere.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. dei 22 decembre 1828 relativo alla domanda del principe di Niscemi, ond'essere abilitato a presentare, non ostante la perenzione del termine, il titolo legale di due rendite dovutegli da cotesta deputazione di nuove gabelle; nonchè i vari di lei rapporti successivi sul conto di varie altre domande di simil natura; e la Maestà Sua inteso l'avviso della consulta di cotesti reali domini nel consiglio di stato ordinario dei 16 stante si è degnata ordinare per norma generale:

1. Che ogni domanda di liquidazione di credito avverso i comuni e gli altri stabilimenti a quelli assimilati non esclusa taluna domanda già respinta dal governo a motivo delle disposizioni generali allora vigenti, non ostante la perenzione di termine stabilito nel real decreto dei 10 novembre 1819 e seguenti, sia accolta dall'E. V. ed inviata all'esame dell'intendente, e consiglio d'intendenza competenti, tutte le volte si offrirà fondata nella esistenza del titolo non disgiunto dal possesso di esigere, tal che sarà sempre respinta ove si trovi fondata, o nel solo titolo accompagnato dal possesso o nel solo possesso, quantunque immemorabile, scompagnato dal titolo.

2. Che l'intendente insieme col consiglio d'intendenza, intese le parti interessate ma senza forma di giudizio, esamini la giustizia del titolo, e la legittimità del possesso ad esigere, ed insiememente l'indole del credito per ogni altra cosa

che giovi a vie meglio accertare il giudizio sulla giustizia del credito istesso, e non incontrando su di ciò fondato dubbio, proceda altresì alla corrispondente liquidazione.

3. Che i risultamenti dell'esame anzidetto per via di avviso in forma consultiva di unita ai documenti, sui quali esso si fonda sieno rassegnati a vostra eccellenza.

4. Allorchè l'eccellenza vostra non credesse conveniente di apporre nel real nome l'approvazione sovrana sull'avviso anzidetto per motivi rilevanti da ricorso delle parti, o per ragioni nascenti dal contesto dello avviso, e dei documenti, che facessero sorgere nel di lei animo dubbi di gravissimo momento in ordine alla giustizia dell'ammissione ovvero della esclusione del credito, trasmetterà ella l'avviso di unito ai documenti con suo ragionato parere alla Maestà Sua per le sue alte sapienti determinazioni.

5. Che sanzionata infine sovranamente l'ammissione del credito, e la liquidazione, l'annua rendita debba essere iscritta nello stato discusso del comune, o del pubblico stabilimento debitore, dell'anno prossimo seguente, a quello della sanzione sovrana, e le annualità arretrate ripartite per altrettanti anni successivi.

6. E che per la liquidazione dei crediti del principe di Niscemi avverso la deputazione di nuove gabelle, si proceda a seconda delle disposizioni contenute nei numeri precedenti.

Nel real nome partecipo ciò all'E. V. per quell'uso, che stimerà conveniente.

— 1834 —

Reale Rescritto del 18 novembre 1819 partecipato dal ministro delle finanze al procurator generale presso la gran corte de'conti col quale si escludono dalle pensioni vedovili quelle mogli, che contrassero un matrimonio di coscienza.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina sotto la data dei 12 del corrente mi è stato comunicato un reale rescritto del tenor che segue.

« Il tenente dei cavalleggieri della guardia reale D. Tommaso d'Ambra avendo nel 1818 contratto matrimonio ecclesiasticamente e senza il debito permesso con D. Vincenza de Ritis, implorò con altri uffiziali di essere contemplato nella amnistia accordata col real decreto dei 12 gennaio 1825. Sua Maestà il Re prendendo in benigna considerazione la domanda, nel consiglio ordinario di stato dei 30 ottobre 1827 si degnò permettere che gli anzidetti coniugi avessero adempito agli atti dello stato civile, e che pubblicato il loro ma-

trimonio di coscienza producesse in seguito gli effetti civili. Comandò altresì di prendersi gli ordini della Maestà Sua sull' articolo della pensione in caso di vedovanza. Il matrimonio di cui si ragiona è stato con effetti celebrato, secondo il disposto della legge, il di 29 aprile 1828.

« Trapassato il suddetto uffiziale, la di lui vedova de Ritis ricorse, con supplica pervenuta nelle sacre mani, per ottenere la pensione di giustizia, ma siccome nella celebrazione di detto matrimonio, giusta le prescrizioni del citato decreto, mancava una delle due condizioni, cioè l'adempimento degli atti civili prima della pubblicazione del decreto stesso, così questo ministero non potè far dritto alla domanda.

« Avendo fatto presente a Sua Maestà quanto precede, e avendole rassegnato ancora che in pari circostanza della postulante si trovano un immenso numero d'individui dell'armata, pei quali ha già la Maestà Sua pronunziato l'adempimento degli atti civili ai rispettivi imenei celebrati ecclesiasticamente, con l'uguale prescrizione di prendersi i sovrani ordini sull'articolo della pensione, le supplicai a voler decidere in massima il caso di sopra espresso, onde possa servire di norma in tutti gli altri che vi hanno rapporto.

« Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de'18 ottobre prossimo passato si è degnata dichiarare per massima, che le vedove di simili matrimonî sono escluse dal beneficio della pensione vedovile; salvo il caso in cui Sua Maestà per special grazia non voglia compiacersi dare a taluna di esse qualche sovvenzione.

« Nel real nome comunico a V. E. tal sovrana determinazione per sua opportuna intelligenza ed uso di risultamento nella parte che la riguarda.

Ed io glielo partecipo, signor procuratore generale, per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 1855 —

Circolare del 25 novembre 1829 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si stabilisce che può il consiglio d'intendenza rinviar le parti al sindaco nei giudizi di contravvenzione, benchè il sindaco avesse dichiarata la incompetenza.

Col suo rapporto del 30 ottobre ultimo propose ella talune difficoltà relative alla competenza dei sindaci, e dei consigli d'intendenza nelle contravvenzioni espresse negli articoli 6 e 7 della legge dei 21 marzo 1817.

In ordine alla osservazione che nella legge di procedura del 25 marzo 1817 non sia preveduto il caso del rinvio degli atti a quel sindaco, che non avendo bene proporzionato la multa si dichiarò incompetente, io le fo osservare che per

siffatto caso non ci era bisogno di una speciale disposizione poichè le attribuzioni delle diverse autorità non dipendono dalla loro volontà, ma dai limiti, che la legge assegna a ciascuno. È chiaro, che non perchè i sindaci in un affare dichiarano, che sia competente il consiglio d'intendenza, debba assolutamente impadronirsene il consiglio, ma quando questo vede che appartiene al sindaco di provvedervi, dichiara la sua incompetenza, e rinvia le parti innanzi al sindaco come praticano di continuo i giudici superiori cogl'inferiori.

— 1856 —

Reale Rescritto del 2 decembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni a regolare le vincite nel caso, che i numeri fossero scambiati nello stampato.

Essendosi la regia impresa del lotto ricusata di pagare a maestro Giacomo Marchione un terno di ducati quindici e grana 75 da lui vinto nell'estrazione straordinaria dei 27 giugno dell'anno corrente, per la ragione che nel pagherò stampato trovossi impresso per equivoco un numero di più dei sei contenuti nel biglietto di assento, cotesto amministratore generale dei regî lotti, come viene di manifestare vostra eccellenza col rapporto del 12 dello scorso ottobre 1 carico n. 3992 considerando, che il numero erroneamente aggiunto nel pagherò non fece operazione alcuna per non essere stato fra i cinque i quali furono estratti dall'urna, e che la vincita del suddetto terno risultò da tre dei numeri che fu volontà del Marchione di giuocare, ha opinato, che qualunque sia la cieca consuetudine, alla quale la reale impresa appoggia la sua negativa, dessa non è certamente analoga ai dettami della giustizia, ed alle leggi del buon senso, tanto più, che questo caso è appunto previsto nell'articolo 43 delle istruzioni emesse nel 1810 per la real lotteria di Napoli, ed è risoluto in conformità dell'opinione di esso amministratore generale. Giudicò questo ministero in veduta di tal rapporto sentire il direttore generale dei reali lotti di Napoli, e ne è stato in fatti assicurato, che il citato articolo esiste concepito nei seguenti termini.

» Le vincite poi nei viglietti o pagherò venuti con uno o più numeri oltre a quelli giuocati nella lista si pagheranno ai vincitori a tenore dei numeri giuocati, e sortiti, nessun conto tenendosi del numero, o numeri venuti dippiù nello stampato, per esservi la giusta proporzione tra il regio fisco ed il giuocatore.

Rassegnato indi il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordi-

nario di stato dei 29 del caduto novembre, la Maestà Sua in vista delle fondate osservazioni fatte sul proposito ha risoluto, che non possa negarsi il reclamato pagamento al terno in quistione.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1857 —

Reale Rescritto del 2 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni a regolare la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie.

Sul dubbio così elevato e di cui vostra eccellenza tratta coi rapporti degli 8 e 19 ottobre ultimo secondo carico n. 5775 e 592, cioè se il periodo decennale infra il quale dee per la prima volta aver luogo la rinnovazione delle formalità ipotecarie, debba, in riguardo alle valli di Palermo, e di Caltanissetta ove gli uffici della conservazione rimasero inoperosi o distrutti nelle vicende del 1820, computarsi dal 1819 o dal 1820 quando i titoli furono, o si presunsero per la prima volta iscritti, ovvero dal 1812 quando per regale apposito decreto ne fu riprodotta la iscrizione, Sua Maestà trovando ben fondate le considerazioni ed il parere dello agente del contenzioso, e della consulta de' reali dominî oltre il faro, ha veduto che per le iscrizioni prodotte in conseguenza del real decreto de' 27 maggio 1822 bisogna distinguere quelle di cui appaia certa la data della primitiva iscrizione presa sia nel 1819 sia nel 1820, da quelle che la data certa di tal primitiva iscrizione non dimostrino: che rispetto alle prime ben giusto sia di computarsi il decorrimento del decennio dall'anno 1819 e dal 1812 secondo che nell'una, o nell'altra epoca sia stata presa la primitiva iscrizione: e che rispetto alle seconde vi abbia della convenienza ad assimilarle, e riunirle alle iscrizioni di data certa dell'anno 1820 cui presuntivamente debbono appartenersi.

Su di questi principî nel consiglio ordinario di stato dei 26 del caduto, la Maestà Sua ha quindi risoluto che il decennio prescritto degli articoli 2048 del codice leggi civili, e 100 della legge del 24 giugno 1819 per la rinnovazione delle iscrizioni, anche in quelle valli in cui gli uffici delle conservazioni delle ipoteche rimasero per le vicende del 1820 inoperosi o distrutti, onde per esse ebbe luogo il reale decreto de'27 maggio 1822 si abbia a computare sempre bensì nei termini del real decreto del 5 marzo 1829 dal giorno in cui le iscrizioni furono prese per la prima volta, non già dalla data della riproduzione delle medesime, ed ove per talune non costi del giorno della registratura primitiva il decennio, allora per le stesse decorra dal 1820.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1838 —

Reale Rescritto del 9 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per gli agenti spedizionieri in quei reali domini.

Il ministro delle finanze malgrado che nel regolamento approvato col decreto del 1 novembre 1827 fosse stato fissato a dodici il numero degli agenti spedizionieri nella gran dogana di Palermo, pure attesa la riserva ivi contenuta di potersi tal numero accrescere, atteso il bisogno di tale aumento, ed atteso in fine, che col conservare tutti gli attuali sensali di commercio, che hanno finora sostenuto le funzioni di agenti spedizionieri, mentrechè nessun interesse si reca al governo, nè alcun disordine essendo a peso dei negozianti, non si privano molte famiglie di mezzi di sussistenza, nè si dà il dispiacere a' negozianti di vedersi obbligati a lasciar persone, in cui riposta avevano la loro fiducia; cotesto direttore generale de' dazi indiretti dietro la scelta degl'individui propostane da cotesta camera consultiva di commercio è stato di avviso di eleggersi a detti agenti tutti gli attuali 51 sensali, e vostra eccellenza con rapporto de' 29 agosto ultimo, d'ordine di Sua Altezza reale il luogotenente generale ha proposto di nominarsi per lo meno i trenta individui, ch' esercitano l'officio di sensale con titolo legale, e de' quali ha rimesso un notamento corrispondente, sotto però l' obbligo della cauzione, e salvo a tenersi conto in tal caso degli altri ventuno, se qualcheduno de' primi trenta non fornisse la cauzione, e di raccomandarsi i rimanenti alla sovrana clemenza.

Sua Maestà cui ho ciò rassegnato, si è degnata nel dì 3 del corrente ordinare, che ferme rimanendo le disposizioni del regolamento del 1 ottobre 1827, il numero de' suddetti agenti spedizionieri sia per ora aumentato a trenta, e al tempo stesso si è benignata approvare, che sieno tali nominati i trenta individui proposti da Sua Altezza reale il luogotenente generale, come si son trovati descritti sul notamento anzidetto, dovendo osservare le condizioni espresse nella sopradetta proposizione dell' Altezza Sua reale.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1859 —

Circolare del 12 dicembre 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le le amministrazioni diocesane portante disposizioni sulla risoluzione del dubbio se, nella rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie de' censi e canoni, debba formarsi un solo borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutivo che comprenda più crediti.

I canoni e censi dovuti a' benefici vacanti, che sono sotto la gestione delle amministrazioni diocesane si trovano assicurati ne' ruoli resi esecutori per effetto del real decreto del 2 maggio 1823. Trattandosi di rinnovare essi le iscrizioni d'ipoteche, è nato il dubbio se dovesse formarsi un borderò per ciascun articolo di credito, ovvero un solo borderò per ciascun ruolo esecutorio, che comprende più crediti. Il ministro delle finanze da me interrogato all' oggetto mi ha riscontrato ne' seguenti termini.

» Le amministrazioni diocesane per titolo de' loro censi
» hanno i ruoli renduti esecutori da' rispettivi intendenti. Es-
» se dunque per ogni ruolo contenente diversi articoli pos-
» sono formare un solo borderò ed un solo salario di gra-
» na trenta al conservatore, ove questi volessero redigerlo,
» mentre la redazione dovrebbe essere a cura della parte
» richiedente ».

Io lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua norma in ogni caso che debba rinnovare le iscrizioni ipotecarie de' censi e canoni.

— 1860 —

Circolare del 16 dicembre 1829 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante le forme che debbono eseguirsi nella rinunzia de' corpi morali, sì al dritto di cui è lite, che a' gravami prodotti.

Con real decreto de' 27 agosto 1829 Sua Maestà si è degnata ordinare, così al dritto di cui è lite innanzi alle autorità del contenzioso giudiziario, o amministrativo, come a' gravami di ogni specie prodotti per essi, che pe' corpi morali, la rinunzia dovrà seguire colle medesime forme, secondo le quali i corpi morali possono stare in giudizio da attore: versando le lite sopra proprietà o altro oggetto, l'alienazione della quale è vietata senza il concorso di particolari solennità. E che in conseguenza la rinunzia al dritto di cui è lite, o a gravami dovrà risolversi: 1. pe' comuni

da' decurionati, o da' consigli d' intendenza; 2. per gli stabilimenti di beneficenza da' capitolari, o collegiate o di ordine religioso, dal consenso del capitolo preso secondo gli statuti di ciascun collegio; l' ordinario rispettivo prendendo parte in tal atto secondo i casi della sua ordinaria giurisdizione; 3. per le fondazioni senza collegio dall' assenso del beneficiato, e del vescovo, o di altro presso il quale sia la giurisdizione spirituale e temporale; dovendo anche prestare il loro assenso i patroni, ove sopra ciascuno de' divisati stabilimenti ecclesiastici, e benefici, si rappresentasse dritto di patronato.

Lo partecipo a lei per l' uso corrispondente, e per l'adempimento nella parte che la riguarda.

— 1861 —

Circolare de' 23 dicembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili per la iscrizione da farsi da' notai ne' registri d' ipoteche in favor delle mogli così per le doti, come per ogni altra convenzione matrimoniale cui dalla legge è assicurata la ipoteca legale.

L' articolo 2021 delle leggi civili stabilisce l'ipoteca legale a beneficio delle mogli per ragion della loro dote e convenzioni matrimoniali sopra gl' immobili de' loro mariti. Malgrado questa espressa disposizione di legge, sono informato che alcuni notai non richiedono la iscrizione della ipoteca legale giusta l'articolo 2027 delle medesime leggi civili che per la sola dote. Questo metodo è abusivo per se stesso, e grave pregiudizio arreca alla pubblicità delle ipoteche legali, cui il nostro augusto legislatore ha eminentemente mirato. Sarà quindi proprio delle signorie loro richiamare i notai, per mezzo delle rispettive camere, all' esatto adempimento della legge, e far loro intendere, ch' eglino debbono richiedere la inscrizione non solo per la dote, ma ancora per tutte quelle convenzioni matrimoniali, per le quali è dalle leggi civili accordata in favor delle mogli la ipoteca legale su i beni de' mariti, come per lo spillatico, per la sopravvivenva, ed altro di simile. Prevengo altresì le signorie loro che dal ministro delle reali finanze sono state emesse le instruzioni corrispondenti all'amministrazione generale del registro, e del bollo. = Elleno cureranno la esatta esecuzione di questa circolare, di cui mi accuseranno la ricezione.

— 1862 —

Reale Rescritto del 23 dicembre 1829 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno alcuni provvedimenti sui relegati poveri.

In veduta de' rapporti di vostra eccellenza de' 26 giugno 1828, e de' 12 e 16 novembre ultimo 3 carico numero 2385, 5324 e 5507, e di quanto è stato osservato dal signor ministro della polizia generale con officio diretto a questo ministero a 2 agosto 1828; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 17 dello andante si è degnata di accordare a' relegati siciliani poveri e di condizione civile rimasti ad espiar la loro pena nelle isole di cotesti reali domini la continuazione del sussidio di quindici baiocchi al giorno, di cui si trovano in percezione pria della pubblicazione del regolamento de' 22 novembre 1825 della stessa maniera, che col sovrano rescritto de' 5 dicembre 1827 per organo del ministero della polizia generale ne fu accordata la continuazione a' relegati siciliani della stessa condizione, e che si trovavano nell'ugual godimento, i quali furono spediti ad espiar la loro pena nelle isole de' reali domini di qua del faro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1863 —

Circolare de' 23 dicembre 1829 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta a' procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina chi debba pagare ed in qual ragione le vacazioni a' giudici di circondario e loro cancellieri per confisca di schede in beneficio degli archivi notariali.

L' articolo 88 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato determina in qual caso avvenga a beneficio degli archivi notariali la confisca degli atti e delle scritture appartenenti a' notai defunti; e determina altresì in qual modo la consegna di tali atti e scritture debba seguire a' notai del luogo o de' paesi convicini. Or nella esecuzione di questo articolo è stato dimandato: 1. a carico di chi debba cedere l' immediato pagamento delle vacazioni che possono occorrere nella specie a favore de' giudici di circondario, e de' loro cancellieri; 2. con qual norma debbano essere regolate coteste vacazioni. — Per quanto ha riguardo al primo quesito, è chiaro l'importo delle vacazioni anzidette dover essere pagato dalla cassa dell'archivio notariale, sia che si rifletta a questo archivio appartenere nella proposta ipotesi

le schede a ragion della legge, sia che l' archivio istesso si consideri come particolarmente stabilito dalla legge per vegliare alla custodia, e conservazione loro. La cassa dell' archivio però avrà dritto ad essere indennizzata dalle parti interessate delle spese come sopra occorse, così nel caso di cessazione di confisca, come in qualunque altro caso ammesso dagli stabilimenti in vigore. — Gli articoli poi 8 e 14 della tariffa per gli atti giudiziari de' 31 agosto 1819 risolvono testualmente il secondo quesito. Compete quindi per ogni vacazione il dritto di carlini cinque al giudice del circondario, e la metà di questo dritto al suo cancelliere. In caso di richiamo per eccesso di tassa per lo numero delle vacazioni del giudice, vi ha luogo ad invocare per la correlativa riduzione il precetto compreso nell'articolo 12 della mentovata tariffa. Sotto questo punto di veduta, gioverà osservare che i giudici di circondario non debbono nella specie nè numerare, nè cifrare le carte appartenenti alle schede, e ciò sia che abbiasi riguardo al testo dell'articolo 88 della legge sul notariato, sia a'motivi pe'quali l'intervento del giudice è richiesto od al decreto de'29 dicembre 1828. Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notariali ed ai giudici di circondario, e ne cureranno la dovuta esecuzione.

— 1864 —

Reale Rescritto del 5 gennaio 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante le facilitazioni per lo acquisto de' legnami di cui abbisogna il ramo di artiglieria.

Rassegnate a Sua Maestà le domande che si erano fatte dal consiglio generale di artiglieria al comando generale dell' esercito, e che dal ministro di stato della guerra e marina erano state manifestate a questo delle finanze tendenti a procurare al ramo di artiglieria delle facilitazioni per lo acquisto de' legnami, di cui il ramo stesso abbisogna; la Maestà Sua uniformemente al parere umiliatole si degnò risolvere con sovrano rescritto diretto il dì 7 febbraio 1829 al direttore generale di ponti e strade acque foreste e caccia, e comunicato il giorno stesso al signor ministro della guerra e marina, che le disposizioni in favore del ramo di marina contenute nella legge de' 21 agosto 1826 su' boschi si estendessero anche a favore del ramo di artiglieria.

Elevatosi il dubbio se l'anzidetta sovrana disposizione dovesse anche intendersi esecutoria per la Sicilia; Sua Maestà in veduta del rapporto di vostra eccellenza de'12 dello scorso novembre 2 carico n. 1599, considerando che la nuova legge

forestale de'21 agosto 1826 trovasi in virtù del real decreto de' 22 marzo 1829 estesa anche a cotesti reali domini, si è degnata uniformemente al parere dell'eccellenza vostra ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 27 dell' or caduto dicembre, che le disposizioni in favore del ramo di marina contenute nella suddetta legge forestale de' 21 agosto 1826 si estendano per la Sicilia a favore del ramo di artiglieria.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente di sua parte.

— 1865 —

Circolare de' 13 gennaio 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso la suprema corte di giustizia, e presso le gran corti e tribunali civili, per l' applicabilità del decreto de' 5 marzo 1829 sul termine di grazia per lo rinnovamento delle iscrizioni, sia che il decennio ne fosse scaduto nel 1829 o scadesse negli anni successivi.

Elleno hanno dovuto già avvertire, che il decreto de' 5 marzo del passato anno or ora decorso ha modificato l' articolo 2048 delle leggi civili in quella parte, che riguarda il termine nel quale deve succedere la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie. La modificazione sotto questo rapporto per verità ne risulta sì chiaramente, che una opinione contraria non potrebbe altrimenti aver luogo che violando la lettera ed i motivi del decreto istesso. Mi è sembrato conveniente richiamare l' attenzione delle signorie loro sull' oggetto nella certezza, che il ministero delle finanze per una sovrabbondanza nella circostanza, ha pensato scriverne analogamente all' amministrazione del registro e bollo. Elleno comunicheranno questa circolare a' rispettivi collegi, e me ne accuseranno la ricezione.

— 1866 —

Reale Rescritto del 29 gennaio 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che coloro che hanno preso la laurea in medicina possono dopo aver fatto il corso prendere ancora quella in chirurgia.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 14 dicembre scorso relativamente al parere di cotesta commissione di pubblica istruzione appoggiato dal favorevole avviso di vostra eccellenza di concedersi all' università degli studi di Catania il privilegio, che coloro i quali hanno preso ivi la laurea in medicina vi possono dopo averne fatto il ri-

spettivo corso prenderne ancora la laurea di chirurgia con pagare la metà de' dritti corrispondenti; la Maestà Sua si è degnata approvarlo.

Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1867 —

Reale Rescritto del 20 gennaio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni a far rispettare i dritti di proprietà della mensa vescovile di Cefalù.

Coi due rapporti del 14 e 31 dicembre ultimo si servì V. E. riferire le provvidenze da lei date in adempimento dei reali rescritti dei 3 giugno e 3 ottobre 1829 sulle istanze del vescovo di Cefalù dirette a far rispettare i dritti di proprietà di quella mensa vescovile attaccati per via di fatti da taluni perturbatori sostenuti, e non repressi da quelle autorità locali.

Sua Maestà, cui ho dato conto di quanto V. E. ha rapportato sull' assunto si è degnata manifestare, che ne rimane intesa, ed ha ordinato che V. E. col suo zelo, e con quella fermezza che tanto la distinguono nel real servizio continui a vegliare, perchè abbiano effetto le sovrane disposizioni, e quella mensa vescovile di regio patronato sia garentita e sostenuta nei suoi dritti e proprietà senza permettere le perniciose conseguenze dell'erronee massime dei novatori.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1868 —

Ministeriale del 23 gennaio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni a combattere la considerazione del tribuale civile di terra d' Otranto che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.

Il beneficio di S. Andrea de Armenis in diocesi di Taranto ha tra le sue rendite molti censi e canoni già compresi nel ruolo esecutivo con ordine dell' intendente a' termini del real decreto de' 2 maggio 1823. Uno de' debitori, che non si fece opponente in tempo utile citò non ha guari il titolare di detto beneficio, e l'amministrazione diocesana, chiedendo la comunicazione del titolo primordiale del censo da lui dovuta, ed in mancanza di essere assoluto del pagamento. Questa domanda rigettata dal regio giudice del circondario è stata accolta in grado di appello ed in contumacia come

ben fondata dal tribunale civile sulla considerazione, che il ruolo comunque esecutivo valga solo nel possessorio e non già nel petitorio.

Non pare che questo riflesso del tribunale si regga per legge. V. E. converrà meco, che quando nei fatali prescritti dal real decreto summentovato i debitori dei censi non fanno opposizioni che il ruolo divenga esecutivo, allora il possesso legale è fermato a pro del beneficiato, che si dice creditore; ed in altri termini la quistione del possessorio trovasi a suo favore esaurita ; ciò che importa, che la prova nel perentorio è tutta a carico del debitore, e che sino a tal punto non può farsi a meno dai giudici di dar piena esecuzione al ruolo, il quale ha la forza di atto autentico ed esecutivo. Se nei termini della sentenza emessa dal detto tribunale si voglia altrimenti decidere, qual mai sarebbe stato lo scopo delle salutari disposizioni del detto real decreto?

Io prego V. E. di partecipare questa osservazione al tribunale civile di terra d'Otranto, onde l'abbia presente nella sua sentenza in grado di opposizione.

— 1869 —

Circolare del 25 gennaio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che nè il cancelliere comunale, nè il sostituto può essere decurione.

Con un foglio dei 3 andante si propose il dubbio se i cancellieri archivari, ed i cancellieri sostituti dei comuni possono essere nominati alla carica di decurione.

Di riscontro fo osservare, che due cariche comunali non possono cumularsi simultaneamente.

— 1870 —

Circolare del 30 gennaio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le spese dei repertori dei servienti comunali è a carico dei comuni.

Riscontrando il suo rapporto dei 23 dicembre ultimo le partecipo che la spesa necessaria per la provvista dei repertori, che i servienti comunali sono obbligati a tenere tanto nella qualità di uscieri dei conciliatori, che del contenzioso amministrativo, deve esser messa a carico delle casse comunali.

— 1871 —

Ministeriale del 15 febbraio 1830 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al procuratore generale presso quella gran corte dei conti portante disposizioni ad inibire i sequestri sui soldi degl' impiegati.

Si è elevato il dubbio se le persone rivestite di pubblico ufficio avuto riguardo al real decreto dei 9 febbraro 1824 sulla insequestrabilità dei soldi, delle pensioni, ed altro qualunque assegnamento a carico della tesoreria generale sieno tenute di accettar sequestro, che possa essere intimato alle regie casse.

Dopo di essermi posto di accordo per quest'oggetto tanto con sua eccellenza il ministro delle finanze, quanto con quello di grazia e giustizia, io ho considerato, che lo indicato real decreto nel dichiarare insequestrabili i soldi, le pensioni, e qualunque assegnamento a carico della tesoreria ebbe per scopo di assicurare non solo il vantaggio particolare degli impiegati, di pensionisti, e sussidiari, con le intangibilità dei soldi, delle pensioni, e dei sussidi, ma ben'anche lo interesse del real servizio, il quale avrebbe risentito non poco detrimento, laddove per effetto del sequestro dei soldi gl'impiegati sarebbero rimasti privi dei mezzi di sussistenza, e si ebbe soprattutto col detto real decreto l'intezione di porre un riparo al disordine, ed inviluppo, ed al pericolo dei duplicati pagamenti, in cui messo aveva la tesoreria generale la moltiplicità dei sequestri, e delle cessioni.

Ho considerato ancora, che se malgrado del divieto pronunziato in maniera assoluta dal real decreto dei 9 febbraio 1824 nessuna autorità giudiziaria può ordinar sequestri, o delegazioni in qualunque modo, e per qualsivoglia ragione sopra i soldi, ed altri averi, che si pagano dalle regie casse a meno il caso degli alimenti contemplato nell'ultimo reale decreto dei 17 settembre scorso, e che quando mai tale autorità vi abbia, i funzionari e gli agenti della tesoreria generale a fronte di un'atto legislativo assoluto e che non ammette eccezioni, qual'è il suddetto real decreto dei 9 febbraro 1824, della di cui esecuzione sono essi direttamente incaricati e responsabili, accettar non possono, anzi sieno tenuti rifiutare la intima del sequestro, o della delegazione, come di un atto contradicente a quello della sovrana potestà.

Per siffatte considerazioni vengo a dichiarare, e prescrivere che le autorità giudiziarie non osino di ordinare, nè gli uscieri rilasciar sequestri, o atti di delegazioni, in qualunque modo, e per qualsivoglia ragione sopra i soldi, le

pensioni, i sussidi, gli assegnamenti ed altre somme ed averi di qualunque natura, che si pagano dalle reali casse, menochè non si tratti del caso degli alimenti contemplato dal real decreto dei 17 settembre scorso, e che i funzionari e gli agenti della tesoreria generale ad eccezione del caso anzidetto debbano costantemente rifiutare qualunque intima di sequestro o delegazione che possa loro esser fatta contro lo espresso divieto del real decreto dei 9 febbraro 1824.

Partecipo a lei tutto ciò per sua intelligenza e per curarne la più esatta, e scrupolosa esecuzione nella parte, che la riguarda.

— 1872 —

Circolare del 15 febbraio 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni ad apprestar un sollievo alle classi più laboriose e più indigenti della popolazione, prive, per la mancanza del giornaliero lavoro, dei mezzi di sussistenza.

L'aspro inverno, onde da più mesi piace alla divina provvidenza tribulare tutte le contrade di Europa, ha fatto cessare le fatiche campestri, ed ha interrotte o rese d'assai difficili e pericolose le interne comunicazioni perfino nelle nostre provincie meridionali di più dolce clima. Grave ed universale è il danno che per questo insolito rigor di stagione viene alle classi più laboriose, e più indigenti della popolazione, per le quali, col mancar del giornaliero lavoro, si sono inaridite le fonti di loro sussistenza. A questo spettacolo di desolazione e di miseria, la religione ricorda, che i vescovi sono i pastori dei loro greggi, e che hanno comune la loro mensa coi poveri di Gesù Cristo. Perciò io mi volgo con piena fiducia a V. S. illustrissima, e reverendissima, ed ai suoi venerabili confratelli perchè, successori degli apostoli nell'ordine del sacerdozio, vogliano aumentare i fasti del loro santo ministero collo spirito della carità, che apre i cuori alla compassione, e moltiplica i soccorsi col crescer dell'indigenza. E certamente non vi è generoso sacrificio, che non si possa attendere dai prelati per virtù e per santità di vita oggi non men chiari di quelli, onde furono in ogni età gloriose le chiese del regno. La povertà stessa delle mense episcopali, ove fosse, non potrebbe essere di ostacolo alla carità loro, per rinnovare i prodigi dei primi secoli del cristianesimo.

Gioverà per un fine così santo confortarsi delle armi salutari della religione, ridestare nelle anime intiepidite il sentimento prezioso della pietà, scuotere i cuori induriti dagli illeciti traffichi, e muovere all'opera benefica perfino chi guarda i giorni delle pubbliche miserie come il tempo più propizio

a turpi guadagni ed all'esecrabili usure. Uniti dalla voce dei loro pastori tutti i fedeli al bene comune, tutti potranno essere fra loro di vicendevole aiuto. Ma i poteri conceduti al bisogno non debbono essere di alimento all'ozio, ed alla colpevole inerzia : ond'è uopo por mente a moltiplicare i lavori che possono eseguirsi in tanto rigore d'inverno, e vegliare che la carità non estingua con le sue beneficenze l'amore della fatica.

Proponendo a V. S. illustrissima e reverendissima questi miei pensieri, io affido a lei ed ai suoi venerabili confratelli un opera eminentemente degna del loro apostolico zelo. E mi sarà grato essere istrutto delle paterne provvidenze che ella sarà per dare su questo importante oggetto, e conoscere distintamente le persone di tutte le classi, dalle quali sarà con più ardore secondato nella nobile impresa, perchè possa farle note alla Maestà del Re nostro signore, e richiamare sopra di esse in particolar modo l'attenzione e la munificenza sovrana.

— 1873 —

Reale Rescritto del 17 febbraro 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al rettore maggiore dei padri della congregazione del SS. Redentore portante disposizioni per que' giovani che nella qualità di novizi della detta congregazione escono alla leva.

Nell articolo 10 n. 9 delle istruzioni dei 14 marzo 1823 relative al modo oud'eseguirsi la leva, si prescrive, che i giovani, i quali sono nel noviziato, o alunnato di qualunque ordine monastico debbano essere esenti dalla leva sino alla età di anni 21, la quale oltrepassata, si debbono comprendere nella leva, ove non fossero ordinati al suddiaconato o non avessero fatta la professione monastica.

Intanto vostra signoria illustrissima per le particolari circostanze, che si richieggono pei giovani da ammettersi in cotesta congregazione, ha implorato dalla clemenza del Re una eccezione alla regola stabilita nel sopracitato articolo, chiedendo, che sieno piuttosto applicate le disposizioni dei 20 febbraio 1819, che dal già supremo comando di guerra furono comunicate circolarmente a tutti consigli di reclutazione ed ai comandanti generali delle divisioni militari, e con le quali furono esentati dalla leva i professi tanto studenti, che laici di qualunque ordine monastico, o congregazione religiosa, trovandosi ligati da voti.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà tali suppliche, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente si è degnata di ordinare, che per cotesta congrega-

zione dei PP. del SS. Redentore sia richiamata in pieno vigore la disposizione emanata dal già supremo comando di guerra in data dei 20 febbraio 1819 per la esenzione dalla leva dei professi tanto studenti, che laici, con aggiungersi che coloro, che si trovano nel noviziato di essa congregazione, non vengano molestati fino al giorno della loro professione.

Nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima questa sovrana determinazione, per sua intelligenza e regolamento, nella prevenzione che con questa stessa data ne ho scritto al ministro segretario di stato degli affari interni.

— 1874 —

Reale Rescritto del 17 febbraro 1830 partecipato dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni onde regolare i prestiti della società a tontina da farsi agl' impiegati e sussidiari della tesoreria generale.

Molte petizioni sono state presentate in questa real segreteria e ministero di stato da impiegati e sussidiari, i quali avendo già degli impegni con la società delle assicurazioni diverse si erano fatti a dimandare la superiore approvazione onde poter contrarre dei nuovi improntì con la società, così detta a tontina, per somme maggiori; prelevandosi da parte il rimanente del debito da estinguersi con la enunciata società di assicurazioni diverse, ed intestandosi a favore della seconda quel disconto, che trovasi stabilito a pro della prima.

Non esistendo alcuna sovrana autorizzazione che facoltasse la società a tontina a fare degl' improntì agl' impiegati, ed ai sussidiari, come per la società di assicurazioni diverse; questa real segreteria ha umiliato a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato degli 11 del corrente le petizioni in discorso per quelle sovrane risoluzioni che sarebbe piaciuto alla Maestà Sua di prendere in proposito.

E sua Maestà comunque avesse riconosciuto nell'alta sua saggezza che ogni qualunque facilitazione agl' impiegati ed assegnatari a carico della tesoreria generale per la delegazione di una parte dei loro averi, lungi dal dare ai medesimi una risorsa nei casi di qualche straordinario bisogno, porta ad essi un danno gravissimo per l'abuso che ne fanno, perlocchè debba restringersi questa facilitazione al più possibile; pure si è degnata ordinare che sia permesso a coloro soli, i quali trovansi di già impegnati con la società di assicurazioni diverse, o con altri, anche particolari (purchè riconosciuti dalla tesoreria generale per effetto di speciali si-

stenti sovrane risoluzioni), di prendere dalla nuova società a tontina , o da chiunque meglio possa riuscir loro, quelle somme limitatamente, che saranno necessarie ond'estinguere i precedenti rispettivi debiti, qualora il danaro vada condizionato a questo uso, e si ottengano maggiori economie; e che per l'avvenire non sia lecito a veruna compagnia o individui particolari d' intraprendere la speculazione di anticipare soldi, assegnamenti, o pensioni a carico del regio erario, senza una preventiva sovrana autorizzazione, e ciò sotto pena di perdere le somme anticipate,

Nel real nome le comunico, signor regio scrivano di razione, questa sovrana determinazione per intelligenza ed adempimento nella parte che la riguarda.

— 1875 —

Ministeriale del 20 febbraio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia contenente alcune osservazioni sull'accoglienza che nel petitorio i tribunali danno alle opposizioni prodotte fuor di tempo contro il ruolo de' debitori per censi e canoni.

Trovandosi i beni della mensa vescovile di Mottola sotto l' amministrazione del real demanio, vennero pubblicati i quadri de' censi e canoni ne'termini del real decreto del 30 gennaio 1817. Vi si oppose il marchese di S. Eramo per un canone di ducati 20 sostenendo di non averlo mai pagato , e che il fondo in cui era infisso trovavasi passato per effetto della divisione de' demanii al comune di Palagionello. Intanto la sede vescovile di Mottola venne soppressa , ed i beni di quella mensa furono aggregati alla mensa di Castellaneta, il cui vescovo dimostrò con documenti il pagamento del canone impugnato sino al 1814 , e fece osservare, che in virtù del decreto de' 9 luglio 1812 gli effetti della divisione de'demanii tornavano a danno di esso marchese debitore per iscrizione risultante dalla sentenza della commessione feudale e dalla divisione de' demanii , e che quindi la prestazione era di dritto passata su' beni a lui rimasti nella divisione istessa. Si tacque a tali eccezioni il debitore, finchè il tribunale civile di Lecce dichiarò perenta dopo i tre anni la sua istanza : rinnovò egli allora l'opposizione, e venne dal tribunale dichiarata inammessibile : produsse appello avverso queste sentenze , e per averlo abbandonato , la gran corte civile confermò la sentenza impugnata con decisione di congedo , la quale passò in cosa giudicata per mancanza di opposizioni. Fu in tal modo , che il ruolo divenne definitivo , e fu fatto esecutorio con ordinanza dell' intendente.

Non ha guari il marchese di S. Eramo ha rinnovato il

giudizio in prima istanza nella linea petitoriale, ripetendo però la medesima opposizione fatte ne' due primi giudizii. Il tribunale civile di Lecce l'ha accolta sul principio che le disposizioni del real decreto del 2 maggio 1823 giovano nel possessorio, mentre lasciano ai debitori salvo il diritto di agire in petitorio, ed ha ordinato, che il vescovo di Castellaneta tra 'l termine di giorni quaranta dalla notifica della sentenza esibisca il titolo, pel quale pretende di esigere il canone disputato.

Non mi è d'uopo di lungo ragionare per chiarire le violazioni di legge, che in questa sentenza si riuniscono. Accogliendosi la identica opposizione del debitore già assorbita da' due primi giudicati, si sono questi distrutti, e si è caduto nel vizio del *bis petitum*. D'altra parte mentre si è riconosciuto in fatto, che la mensa abbia vinto nel giudizio possessoriale, e che trovasi nel possesso di esigere il canone in forza d'un titolo esecutivo qual'è il ruolo munito dell'ordinanza dell'intendente, le si è imposto il peso della prova nel petitorio, avendosi come per massima che non lo attore, ma il reo convenuto debba fornir prove sull'oggetto che viene in disputa.

Io prego vostra eccellenza di partecipare tali osservazioni al regio procuratore del Re presso il tribunale civile di Trani, ove sarà prodotto l'appello in questa causa. In tal congiuntura debbo manifestare a vostra eccellenza che dalla maggior parte de' tribunali vengono malamente intese le disposizioni del real decreto del 2 maggio 1823 intorno il giudizio sulle opposizioni de'debitori. Mi veggo perciò nella necessità di pregare ancora l'eccellenza vostra di voler dirigere a tutti i procuratori presso i tribunali una sua circolare per l'esatta intelligenza del medesimo, facendo loro osservare, che quando ai quadri pubblicati ove non si fanno dai debitori opposizioni nel termine prescritto, o queste son rigettate o si lasciano perimere, ed il ruolo diviene esecutivo, allora trovasi esaurito a favore del creditore il giudizio possessoriale; che quindi se il debitore vuole impugnare in un giudizio in petitorio la sua prestazione, ha l'obbligo egli di provare direttamente il suo assunto, e che sino alla sentenza per lui favorevole non deve sospendersi il pagamento dovuto in forza del ruolo, ch'è titolo esecutivo.

Mi onori vostra eccellenza del suo riscontro.

— 1876 —

Reale Rescritto del 3 marzo 1830 partecipato dal ministro della polizia generale col quale si prescrive che quando nei capitoli delle congreghe non è determinato il numero de' confratelli necessario per deliberare legalmente, questo non può essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti, tranne che fosse minore di cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza dei 28 novembre ultimo 2. carico n. 4265 per prescriversi una norma circa il numero de' confrati che chiamar si debba legale per le riunioni, e la Maestà Sua pervio avviso della consulta di cotesta parte de' reali domini si è degnata prescrivere per misura legale generale, che per tutte quelle congregazioni e confraternite in Sicilia, nei cui capitoli non trovasi determinato il numero dei confratelli necessario per deliberare legalmente, questo non possa essere minore della terza parte del numero totale de' suoi componenti, tranne che fosse minore di cinquanta, in qual caso basterà a deliberare la metà del medesimo.

Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra, perchè si serva farne l' uso corrispondente.

— 1877 —

Circolare del 3 marzo 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinarî del regno con la quale si richiamano in osservanza i generali stabilimenti sulle processioni.

Essendo io informato, che in alcuni luoghi del regno non si osserva quanto dalle regole di sagra liturgia, e dalla polizia del regno è stabilito relativamente alle processioni; trovo di ricordare ad ogni ordinario diocesano che, ad eccezione delle processioni di rito, statutarie ed abituali, non si possono le straordinarie di penitenza, o di divozione eseguire senza il permesso scritto dal vescovo, o di che ne fa le veci; specialmente se si trattasse di processioni, che volessero farsi da un comune all'altro.

Vostra signoria illustrissima e reverendissima si compiacerà di dare le sollecite ed efficaci disposizioni, perchè sieno richiamati in piena osservanza i suddetti generali stabilimenti in cotesta diocesi.

— 1878 —

Ministeriale de' 10 marzo 1830 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sul dubbio, se nella esecuzione, sulla cauzione de' notai, di sentenze contenenti contra i medesimi alcuna condanna per multe, dovessero oppur no osservarsi le forme del dritto comune.

Ho letto il suo pregiato foglio de' 6 andante, col quale la eccellenza vostra si benignò di consultarmi sul dubbio, se pria di disporsi il pagamento dalla cauzione per le multe contra il notaio Nardini debba mettersi in mora il medesimo, e quanti giorni gli si debbano accordare per adempiere al pagamento delle medesime multe, oppure la ritenuta possa eseguirsi di fatto e senza prevenzione.=In riscontro ho l'onore di far osservare a vostra eccellenza, che la legge autorizzando l'esecuzione sul patrimonio e sulla cauzione dei notai, e niuna forma speciale avendo perciò stabilita, conviene uniformarsi alle regole delle leggi di procedura civile per la esecuzione sui beni mobili, o immobili. Da ciò mi pare che derivi la necessità di fare un preventivo prima di cominciarsi la esecuzione.

— 1879 —

Ministeriale del 10 marzo 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni onde chiamarsi al dovere il regio giudice di Cisternino che si ha attribuito la competenza della revisione dei conti dati dal procuratore di quella chiesa ricettizia.

Il vescovo di Monopoli si è doluto, che il giudice del circondario di Cisternino, a ricorso di quell' arciprete curato, e di quattro partecipanti di quella chiesa ricettizia, siasi attribuita la revisione de' conti dati dal procuratore di detta chiesa ai deputati a norma dell' articolo 13 degli statuti; e che il tribunale civile della provincia abbia dichiarato il giudice del circondario competente a procedere in simili contese. Dall' altra parte l' arciprete e partecipante suddetti appoggiano il loro ricorso al giudice laico coll'articolo 20 del concordato.

Su tale proposito ho l'onore di far osservare a vostra eccellenza, che a norma delle sovrane generali istruzioni per le chiese ricettizie, tali controversie non possono essere dell' ispezione del magistrato laico; poichè i vescovi soli sono incaricati dell' esecuzione de' piani, ed in caso di abuso vi è il ricorso al Sovrano che li ha approvati.

Male a proposito poi l'arciprete ed i partecipanti invocano

l' articolo 20 del concordato ; poichè nel caso della chiesa di Cisternino non vi è luogo a distinguere le cause ecclesiastiche dalle cause degli ecclesiastici , trattandosi qui di una sovrana risoluzione in via amministrativa ; ed ogni contesa, che potrà nascere sino all' intera esecuzione del piano, cioè sino alla sovrana approvazione degli statuti, deve conoscerlo il vescovo ed il ministero degli affari ecclesiastici , richiedendolo il bisogno.

Ma anche quando una chiesa ricettizia avrà preso il posto , che le assegnano il breve apostolico *impensa*, e le sovrane generali istruzioni, le cause che la riguardano e che riguardano gli ecclesiastici de' quali è composta , nel loro rapporto di partecipanti , nel loro rango ecclesiastico , secondo la vigente polizia del regno , di quelle delle altre chiese collegiate , e ministeriali non esclusa la revisione dei conti , debbono essere decise ai termini dell' articolo XIII fondamentale degli statuti.

Ciò posto prego l'eccellenza vostra di mettere a dovere il giudice del circondario di Cisternino , e di dare gli ordini, che nella sua saviezza crederà conveniente riguardo all' attribuirsi revisione de' conti del procuratore di quella chiesa, la di cui definitiva discussione appartiene in caso di reclamo esclusivamente all'ordinario, secondo la sovrana approvazione degli articoli fondamentali degli statuti.

— 1880 —

Reale Rescritto del 10 marzo 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in quei reali domini.

Rassegnate a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 29 del caduto gennaro alcune considerazioni contenute in un officio diretto dal signor ministro di grazia e giustizia a questo ministero delle finanze; la Maestà Sua avuto riguardo alla brevità del tempo corso per fare che fosse a pubblica conoscenza la sovrana risoluzione de' 29 novembre 1829 relativa al computo del primo decennio per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie in cotesti reali dominî , si è degnata ordinare che il termine accordato a tutto dicembre prossimo passato per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie decennali prese la prima volta nel 1829 in quelle valli, ove per le vicende del 1820 gli officî della conservazione rimasero inoperosi o distrutti , e per cui ebbe luogo il real deecreto de' 27 maggio 1822 , resti per la circostanza suddetta utilmente prorogato per tutto il corrente anno 1830 ,

e che questa facilitazione si renda a notizia generale con un apposito real decreto, ferma rimanendo per tutto il dippiù l'enunciata sovrana risoluzione de' 29 novembre 1829.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, rimettendole la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1881 —

Reale Rescritto del 10 marzo 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno disposizioni a regolare i sussidi ai preti e monaci condannati.

In proposito delle once sei e tarì venti di ogni triennio solite corrispondersi per vestiario a ciascun prete tanto secolare, che regolare condannato ad espiazione di pena in cotesti reali dominî, essendosi degnata Sua Maestà ordinare nel consiglio ordinario di stato de' 13 dicembre 1828 che riguardo a' preti e monaci condannati a' ferri si adempisse provvisoriamente la risoluzione in caso particolare del 1777, si è servita vostra eccellenza co' rapporti de' 16 luglio 1829 e de' 25 gennaio ultimo manifestare il dubbio sorto a cotesto regio scrivano di razione se con l'anzidetta sovrana determinazione si fosse inteso quel beneficio limitare a' soli ecclesiastici condannati a' ferri, e come il consiglio di tesoreria trovato avendo fondato un tale dubbio, abbia creduto necessaria una sovrana dichiarazione per quanto riguarda i preti secolari e regolari condannati alla relegazione, tanto più che nel regolamento de' 22 novembre 1825 con cui si assegna alla classe generale de' relegati il sussidio di grana dieci napolitane al giorno per ciascuno, compreso pane e vestiario, non si fa menzione alcuna particolare de' rilegati ecclesiastici, non lasciando al tempo stesso il detto consiglio di tesoreria di manifestare essere suo avviso che anche i preti condannati a' ferri goder debbano del suddetto triennale vestiario, beninteso però che da tale beneficio debbano escludersi i preti regolari condannati tanto a' ferri quanto alla relegazione, i quali appartengono a comunità, che vivono di rendite e che giusta il real dispaccio de' 13 marzo 1782 devono essere da tali comunità alimentati ed essere ancora vestiti.

Sua Maestà cui ho ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato del 1 del corrente si è degnata di approvare l'enunciato avviso del consiglio di tesoreria provvisoriamente, fino a che un sovrano diffinitivo stabilimento non sia preso sul proposito.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1882 —

Ministeriale del 13 marzo 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Venosa portante la risoluzione dei dubbi promossi nelle provviste delle partecipazioni e de' canonicati delle cattedrali e collegiate.

Vostra signoria illustrissima e reverendissima con suo rapporto de' 19 febbraio scorso, mi ha proposto i dubbi, se le partecipazioni nelle cattedrali, collegiate, e parrocchie, si debbano conferire senza il concorso prescritto dal breve pontificio *impensa*; se sia lo stesso de' canonicati nelle cattedrali e collegiate, i quali stanno in luogo di porzioni maggiori; se il servizio gratuito quatriennale debba cessare appena il partecipante è promosso al canonicato, e se a tal servizio sia soggetto D. Antonio Zifarone commendato per uno de' canonicati di cotesta cattedrale, siccome pretende il capitolo. Di riscontro fo osservare a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che le partecipazioni minori, o di semplici ricettizie, o di cleri ricettivi annessi a cattedrali, o a collegiate, debbonsi provvedere per concorso a norma del breve *impensa*, e delle sovrane istruzioni generali de' 18 novembre 1822.

Che le porzioni maggiori delle semplici ricettizie sieno provvedute senza concorso, ad arbitrio del vescovo, o si tratti di passaggio di porzione minore a maggiore, giusta il real rescritto de' 2 dicembre 1826, o che si ammetta a porzione maggiore un sacerdote estrapartecipante, giusta la massima stabilita dalla commessione de' vescovi, ed approvata da Sua Maestà. Le porzioni maggiori poi nelle cattedrali e collegiate, ossia le dignità o canonicati delle medesime sieguono la natura della loro istituzione, salvo se abbiano ricevuta modificazione col piano.

Che colla sovrana approvazione del piano di cotesta cattedrale, della collegiata di Lavello e cleri annessi, come, pure delle ricettizie di Spinazzola e di Forenza, Sua Maestà ha dichiarato abolito il servizio statuario e gratuito, dietro l' avviso della detta commessione, la quale ha osservato doversi dopo il breve *impensa*. e la sovrana istruzione, riguardare come abusive sì fatte costumanze.

Che in conseguenza, attesochè i canonicati di cotesta cattedrale figurano nel piano come porzioni maggiori; ed attesa l' abolizione del servizio statuario; così il canonico D. Antonio Zifarone deve percepire dal dì del possesso del ca-

nonicato i frutti interi canonicali al pari di ogni altro antico canonico.

— 1883 —

Ministeriale del 13 marzo 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Capua con la quale si dichiara che nella cause ecclesiastiche dovendosi sentire i testimoni laici se ne diriga uffizio all'autorità locale per obbligarli a presentarsi in curia.

Il ministro di grazia e giustizia mi ha fatto conoscere che vostra signoria illustrissima e reverendissima ha chiesto al procuratore generale del Re presso la gran corte criminale di S. Maria di potersi avvalere di un usciere di quella corte per citare i testimoni, che devono sentirsi in un processo, che si sta formando presso cotesta curia.

Su tal proposito fo conoscere a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che prima dell' occupazione militare per le cause, che giusta la polizia del regno si agitavano nelle curie ecclesiastiche, dovendosi sentire testimoni laici, se ne dirigeva il corrispondente uffizio all' autorità locale per obbligare i medesimi a presentarsi in curia. I cursori poi delle curie stesse citavano le persone in clericato.

Pare, che in seguito della disposizione dell' articolo XX del concordato trattandosi di cause veramente ecclesiastiche, e di competenza delle stesse curie non sia disapprovabile l' antica pratica, senza pregiudizio della reale giurisdizione, attesochè gli ordini al laico si danno dal magistrato laico.

Prevengo a vostra signoria illustrissima e reverendissima di aver scritto corrispondentemente al ministro di grazia e giustizia.

— 1884 —

Reale Rescritto del 24 marzo 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni sul modo di valutarsi i fondi per costituzione de' patrimoni sacri.

In seguito del desiderio espresso dal consiglio provinciale di Principato ultra comunicatomi con real rescritto dal ministro degli affari interni, sul modo di valutarsi i fondi per agevolare agli ecclesiastici la costituzione de'patrimoni sacri; ed avuto riguardo al dubbio proposto sull' oggetto dal procuratore del Re presso il tribunale civile del primo Abruzzo ultra da vostra eccellenza partecipatomi col pregevo foglio del 1 luglio scorso; Sua Maestà incaricò la consulta generale del regno, di discutere, e dare il suo avviso sull'assunto; con manifestare se la norma proposta per le anzidette due provincie, si avesse potuto adottare per regola generale per qualunque costituzione di patrimonio sacro.

Ora coerentemente al parere della consulta medesima, la Maestà Sua trovando opportuno di agevolare la costituzione de' sacri patrimonî e facilitare in tal modo la promozione dei giovani chierici al sacerdozio, specialmente nell'attuale circostanza, in cui il bisogno di aumentare il numero de'preti si fa spesso sentire in varie diocesi del regno; nel consiglio ordinario di stato del dì 18 del corrente mese, si è degnata di dichiarare: 1. Che i tribunali civili nell' esame de' sacri patrimonî si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni, e la loro esenzione da' vincoli d' ipoteca, ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo, e vivente il padre, nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli. 2. Che nella valutazione de' beni debbano stare, ad ozione della parte, o al semplice imponibile, accettandolo per rendita effettiva, o alle norme contenute nell'articolo 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l' imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del cinque netto per cento; o all' apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima. E che in tutt' i casi i ducati 50 debbano esser lordi di fondiaria.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza perchè si serva di farne l' uso conveniente.

— 1885 —

Circolare dei 27 marzo 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, che determina in quali casi ed in qual modo debba applicarsi l'art. 89 della legge dei 23 novembre 1819 per la formazione dell'elenco dei notai conservatori.

De' dubbî sono stati promossi sull'applicabilità dell'art. 89 della legge de' 23 novembre 1819 sul notariato relativamente alla formazione dell' elenco de' notai conservatori. Ad occasione di questi dubbî, io ho osservato che cotesta formazione di elenco è richiesta dalla legge per assicurare la conservazione degli atti notarili; che le notizie le quali debbonsi riportare nell' elenco trovansi ne' repertorî per gli atti rogati dopo il nuovo sistema notarile; che la legge non può volere atti inutili; che una ripetizione di elenco già precedentemente e nelle forme legali compiuto, e la formazione di elenco per gli atti notati ne' repertorî in ogni passaggio di schede notarili, non sarebbe che un atto inutile, e pregiudizievole talora al servizio interno degli archivi notarili, presso i quali già l'elenco si rimane, o la copia de' repertorî: che però conviene provvedere ed al principio della conservazione de-

gli atti, ed all'interesse de' notai conservatori. Partendo da questi motivi, trovo opportuno per la regolare intelligenza ed applicazione del mentovato art. 89 dar luogo alle seguenti spiegazioni.

1. La disposizione dell'art. 89 della legge de' 23 novembre 1819 per la formazione dell'elenco, risguarda il caso, in cui trattandosi di atti rogati prima del nuovo sistema notarile, non si trova esistere pe' medesimi il correlativo elenco, giusta le precedenti disposizioni.

2. L'elenco a norma del riferito art. 89 deve parimenti aver luogo per gli atti rogati dopo il nuovo sistema notariale, allorchè non esistono i repertori corrispondenti, o le copie di essi.

Nell'esistenza di elenco redatto alle forme legali, o de' repertori, secondo i diversi casi di atti precedenti o posteriori al nuovo regime notariale, non occorre la formazione ex integro dal notaio conservatore di altro elenco giusta la prescrizione dell'art. 89. Il notaio conservatore però dovrà eseguire scrupolosamente il riscontro tra gli atti notarili, ed i correlativi elenchi o repertori.

4. Se il riscontro, di cui è parola nel numero precedente riesce esatto, il notaio conservatore ne redigerà verbale analogo e dichiarerà l'occorrente sull'oggetto. Se poi nel darsi luogo a tale riscontro si trovi alcuna omissione, mancanza, o non regolare indicazione di alcun atto, egli dovrà supplire nel verbale a cotesto difetto o irregolarità, formando un elenco suppletorio, o dichiaratorio. Questo elenco formerà parte integrale del verbale stesso.

5. In ciascuno de' casi preveduti nel numero precedente dovrà seguire presso l'archivio notarile il deposito dal notaio conservatore della copia del verbale anzidetto.

Elleno comunicheranno questa circolare alle camere notarili e ne cureranno la dovuta esecuzione.

— 1886 —

Circolare del 27 marzo 1830 emessa dal direttore generale dei ponti e strade portante disposizioni per le ordinanze degl' intendenti per la coltura delle terre in pendio riparate, e per lo rinsaldamento di quelle non riparate.

Taluni ispettori mi han consultato per sapere quali funzionari debbano destinarsi alla verificazione delle riparazioni che i proprietari delle terre a pendio colpite dall'artic. 21 della legge del 21 agosto 1826 son tenuti di fare fra due anni, e se per impedire la coltura in quelle terre non ri-

parate v' occorre una nuova ordinanza dell' intendente dopo quella con cui le riparazioni furono ordinate.

Il consiglio forestale, al di cui esame ho sottoposto tali punti nella sessione de' 19 febbraio;

Considerando in primo luogo che in rispetto a' fondi, pei quali con le ordinanze degl' intendenti si fossero prescritte le riparazioni, ma non si fossero eseguite nel tempo stabilito dalla legge, conviene che gli stessi magistrati con novella ordinanza ne vietino la coltura, ad oggetto che violandosi il divieto possano processarsi i contravventori.

Considerando in secondo luogo, che per potersi emanare la novella ordinanza è indispensabile la verificazione di tutti i fondi da ripartirsi, onde conoscersi quali di essi sieno stati non affatto riparati.

Considerando inoltre ch' è troppo giusto, che siffatta verificazione venga commessa alle guardie generali, ed a' sindaci, come hanno opinato l' intendente, e l' ispettore di Capitanata, perchè son quelli stessi funzionari che la legge ha chiamati alla compilazione degli stati delle terre a pendio, e che conoscendo già le circostanze locali di tali terre possono più di ogni altro agente giudicare delle riparazioni eseguite.

Considerando in fine che per le terre riparate può anche avvenire che coll' andare del tempo si verificasse che le riparazioni eseguite non abbiano fatto conseguire il fine della legge, qual' è quello d' impedire i danni, che aveva la coltura, sia perchè le riparazioni non sieno state efficaci, sia perchè i proprietari non abbiano curato di mantenerli, sia in fine perchè le riparazioni medesime sieno state distrutte dalla forza incalcolabile della natura.

Visto l' art. 21 della legge de' 21 agosto 1826.

È di parere che a misura che scorrono i due anni dal di della pubblicazione delle ordinanze degl' intendenti prescriventi le riparazioni debbano le guardie generali, ed i sindaci compilare uno stato delle sole terre dissodate prima del 1825, distinguendo quelle riparate dalle altre non riparate, affinchè gl' intendenti possano con novelle ordinanze disporre la continuazione della coltura dei terreni riparati, e il rinsaldamento di quelli non riparati: e che in tali ordinanze debbasi espressamente dichiarare che in qualunque tempo il fatto dimostrasse che le riparazioni eseguite non abbiano fatto evitare i danni, sarà di bel nuovo proibita la coltura, finchè non si sarà verificato d' essersi efficacemente riparati i fondi a pendio, essendo questo lo spirito della legge sopracitata.

Mi fo un pregio di parteciparle per le disposizioni in conseguenza della sopra scritta deliberazione, che con questa

stessa posta ho partecipato benanche all'ispettore di cotesta provincia per l'esatto adempimento nella parte, che lo riguarda.

— 1887 —

Ministeriale del 3 aprile 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Muro portante la risoluzione del dubbio proposto nell'esecuzione del piano intorno alla congrua dovuta al parroco della chiesa ricettizia di Castelgrande.

Con rapporto dei 28 novembre del 1828 ella propose il dubbio, se al parroco della chiesa ricettizia di Castelgrande si avesse dovuto corrispondere subito l'intera congrua assegnatagli col piano della medesima, o se attendersi che i partecipanti si fossero ridotti al numero col piano stesso stabilito, siccome essi sostenevano.

Su tal dubbio interrogai la commessione dei vescovi, cui aggiunsi di manifestare ancora, se la rendita delle porzioni da sopprimersi a misura delle vacanze si dovesse accrescere a' partecipanti, o se prima completarsi la congrua parrocchiale. Intorno a questi dubbi la commessione medesima ha opinato, che prima dell'approvazione del piano, essendo quella ricettizia innumerata, secondo le ha ella assicurato, così debba la congrua dal parroco darsi almeno per quello che gli spetta a tenore del concordato in annui ducati 150 (giacchè il numero delle anime di detto comune è di 3008), fin da ora e senza attendere le vacanze dei superflui al numero stabilito che per dritto partecipano; potendo rimanere i residuali ducati 40 come una gratificazione a titolo di porzione minore e come tale riceverne tanto, quanto gli altri partecipanti, sino alla totale sistemazione della ricettizia, che avrà luogo quanto andranno a vacare le partecipazioni superflue.

Non avendo io che opporre a questo avviso della commessione dei vescovi, lo manifesto a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento, ed in riscontro del citato suo rapporto dei 28 novembre 1828.

— 1888 —

Circolare del 3 aprile 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia con la quale si stabilisce che il patrimonio ecclesiastico, o il demanio non è obbligato esibire il titolo per sostenere il suo dritto di credito derivante dal ruolo reso esecutorio.

Si sono doluti i ministri degli affari ecclesiastici, e delle finanze, che in occasione di giudizi promossi da' debitori del patrimonio ecclesiastico, o dal demanio tendenti ad impugnare il debito pel quale erano stati iscritti sui ruoli diffinitivi

renduti esecutori a' termini de' reali decreti de' 30 gennaio 1817 e de' 2 maggio 1823, talune autorità giudiziarie, contro la vera intelligenza de' decreti medesimi, hanno opinato che il patrimonio ecclesiastico o il demanio creditore, sia tenuto in tali giudizi i titoli esibire originari del credito, senza tenersi conto del titolo nascente dal ruolo diffinitivo esecutorio, di cui si è anche talvolta, in pendenza del giudizio, sospesa l'efficacia. Io debbo in proposito fare osservare, che nell'esistenza della iscrizione del nome di un debitore sul ruolo esecutorio, potendovi da parte del debitore istesso esser luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio egli vi sta da attore, suo è per legge il peso di dimostrare la sussistenza della promossa azione, senzachè in alcun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli antichi, e che infine quando il magistrato dietro le pruove offerte dal debitore non faccia dritto diffinitivamente all'azione dello stesso, non può senza manifesta violazione della regola del dritto sospendersi la efficacia del ruolo esecutorio. Questa efficacia non può cessare che in conseguenza di sentenza la quale abbia fatto passaggio in cosa giudicata.

Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo collegio queste osservazioni, e nelle occasioni adempire le funzioni del loro pubblico ministero nel vegliare per la esatta esecuzione delle disposizioni legislative su la soggetta materia.

— 1889 —

Reale Rescritto del 7 aprile 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia, portante disposizioni intorno alle prescrizioni dei crediti contro i comuni ed i luoghi pii.

Con reale decreto dei 5 settembre 1828, Sua Maestà si degnò estendere a' reali domini al di là del faro le disposizioni del real decreto de' 27 agosto 1827 emanato per questi reali domini, col quale fu prescritto, che il decreto dei 18 ottobre 1819 intorno alle prescrizioni de' crediti contro i comuni non sia applicabile quando l'azione di credito sia di un luogo pio, e che non sieno del pari applicabili tra i luoghi pii, di cui l'uno sia creditore dell'altro, le disposizioni del real decreto del 30 gennaio 1817 sull'uso de' ruoli de' censi, e prestazioni di qualunque natura.

Or essendosi per un caso particolare promosso il dubbio dal luogotenente generale in Sicilia, se l'espressioni de' mentovati decreti riguardino unicamente i luoghi pii laicali, ovvero indistintamente i luoghi pii ecclesiastici, Sua Maestà nel consiglio di stato ordinario de' 5 del corrente si è degnata

dichiarare, che il real decreto de' 27 agosto 1827 di sopra mentovato comprende anche i luoghi pii ecclesiastici.

Nel real nome partecipo ciò all'E. V. perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1890 —

Circolare del 14 aprile 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrive che la corrispondenza di quei funzionari che non hanno franchigia di posta dev' esser comunicata per mezzo dell' intendenza.

Non di rado avviene che qualche sottintendente si trovi nel caso di dover corrispondere per affari di servizio con pubblici funzionari, e con prelati appartenenti ad altri distretti, e talvolta anche ad aliene provincie.

I regolamenti della regia posta non accordando franchigia sopra tale corrispondenza, viene questa ragionevolmente sottoposta a tassa.

Quindi ad esentare non meno i sottointendenti, che i funzionari e prelati suddetti dal pagamento della tassa, io la prego di far inserire nel giornale d'intendenza un avviso, col quale rimangono essi avvertiti, che ove sieno nel caso di trasmettere degli uffici a' sottointendenti di altri distretti, la corrispondenza deve essere inviata per mezzo di cotesta intendenza sotto fascia, e serbate le altre formalità prescritte da' regolamenti di sopra citati.

Non credo superfluo di ricordarle in questa occasione, che ella per affari di servizio può corrispondere in franchigia cogl' intendenti di altre provincie. In conseguenza laddove i sottointendenti, a cui gli uffici sono diretti appartengono ad aliena provincia, ella deve fargli arrivare per mezzo del suo collega di quella provincia, non potendo la franchigia altrimenti essere accordata

— 1891 —

Circolare del 7 aprile 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili sul dubbio se nel richiedersi le iscrizioni delle ipoteche per le convenzioni matrimoniali, debbano presentarsi dai notai unica nota o note distinte e parziali per ciascuna di tali convenzioni.

È sorta quistione se per le diverse convenzioni matrimoniali, di costituzione di dote, antefato, spillatico, od altra, stipulata a carico del marito col medesimo contratto di nozze dovessero farsi tante diverse note, ovvero una sola per la inscrizione legale da prendarsi su' beni del marito stesso.

Su di ciò, di accordo col ministro delle finanze, è stato

stabilito, che essendo unico l'atto, da cui tali convenzioni emergono, ed unica la iscrizione legale da prendersi, unica debba essere ancora la nota. Io questa però dovranno aver cura i notai di enunciare con distinzione e separatamente le diverse obbligazioni, per le quali deve prendersi la inscrizione.

Ella ne darà comunicazione di questa disposizione ai notai per mezzo delle rispettive camere notariali.

— 1892 —

Ministeriale del 17 agosto 1830 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione portante disposizioni a regolare i prestiti che si fanno dalle società delle assicurazioni diverse agl' impiegati e sussidiari che li chiedono.

La prevengo per sua intelligenza e governo di aver scritto sotto questa stessa data al direttore della società di assicurazioni diverse la seguente ministeriale.

» Con foglio della data de' 10 marzo ultimo, ella nella veduta di poter dare sfogo a molte dimande avanzate da impiegati e sussidiari per avere, in luogo di sei mesi, giusta la norma stabilita, un' annata di soldo o di assegnamento discontabile collo stesso terzo dell' uno o dell' altro, dichiarò che per parte di cotesta società non s' incontrava difficoltà in devenire a ciò, sempre che vi fosse il beneplacito sovrano.

« E con tale occasione provocò pure una risoluzione di massima in forza della quale gl' impiegati ed i sussidiari potessero assegnare nelle contrattazioni a favore di essa società ducati tre mensili per lo appuntamento, non ostante che lo appuntamento loro fosse minore di ducati nove al mese.

» Questa real segreteria sia per dare un provvedimento sull' enunciato di lei foglio, sia perchè ancor dessa viene continuamente assordata da dimande della stessa specie, nel consiglio di stato de' 5 del corrente umiliò a Sua Maestà conveniente rapporto onde attenderne le sovrane risoluzioni. Alla Maestà Sua però non è piaciuto d' inerire nè all' uno nè all' altro de' due oggetti contenuti nel ripetuto di lei foglio, comandando in vece che non si faccia novità a quanto precedentemente trovasi stabilito.

» Nel renderla di ciò intesa, signor direttore, per intelligenza e governo di cotesta società, mi è d' uopo nella congiuntura di richiamare la di lei attenzione a riflettere che, dietro questa sovrana decisione, gli è di assoluta necessità di dare esatto e scrupoloso adempimento alle norme già so-

vranamente fissate tanto per rapporto all'impronto non al di là di sei mesi di soldo o assegnamento, quanto per lo disconto della somma che ricade al terzo dell'uno o dell'altro, sia l'appuntamento maggiore o minore di ducati nove al mese, essendo stata a cotesta società accordata la facoltà di poter fare degl'impronti agl'impiegati e sussidiari precisamente sotto quelle condizioni. E se è nella natura de'patti l'osservanza delle condizioni che vi sono attaccate, questa real segreteria non potrebbe con increscimento sentire nuovi reclami, da che la società, per lo stabilimento fatto di non ricevere disconti al di sotto di carlini trenta al mese, si nega di passare contratti con gl'impiegati e sussidiari i quali godono di un appuntamento inferiore a ducati nove mensuali, nel mentre che verso questa classe d'individui, come la più miserabile generalmente, dovrebbero essere maggiori riguardi usati. In fine le segreteria stessa non sa cosa rispondere alle giuste rimostranze degli altri ministeri per le deviazioni appunto della società dalle norme sovranamente stabilite, come utilmente si è verificato in persona del secondo tenente alla terza classe D. Pasquale Scioti, per lo quale il ministero di guerra e marina ha fatto uffizio, facendo conoscere che la società irregolarmente siesi rifiutata a stabilire col medesimo un contratto di sei mesi di anticipazione, per non poter egli assegnare carlini trenta al mese, trovandosi a percepire il soldo di ducati otto e grana 75.

Dopo tutto ciò, giova augurarsi, che questa parte di servizio non abbia ad incontrare più ostacoli, e che il tutto proceda regolarmente a seconda delle norme che la saggezza sovrana ha stimato di stabilire all'oggetto.

— 1893 —

Ministeriale del 21 aprile 1830 diretta dal ministro delle finanze al controloro generale della real tesoreria con la quale si prescrive che ogni qualvolta si provocano disposizioni per lo ravvivamento di pagamenti ammortizzati per lo elasso del biennio si unisca al rapporto il mandato corrispondente.

Di riscontro al di lei rapporto de' 7 del corrente n. 1914, la prevengo d'aver tratto, in data de' 14 dello stesso mese sulla tesoreria generale un'ordinativo di grana 81 segnato al n. 630 a favore di D. Giuseppe Vitale segnalatore telegrafico, per indennità dal medesimo non riscossa a motivo di essere stato diretto il mandato dalla pagatoria generale sulla provincia di Otranto, in vece di quella di Molise ove è destinato il cennato Vitale, e quindi ammortizzato per l'elasso del tempo.

Debbo però incaricarla signor controloro generale che presentandosi all'avvenire mandati ammortizzati pel decorso del biennio, ella abbia cura di unirli a' rapporti che dirige a questa real segreteria per farli ravvivare, onde prevenire con ciò, ad esuberanza, ogni possibile duplicazione di esito.

Questa disposizione sarà osservata parimenti dallo scrivano di razione e da chiunque altro de' capi di uffizio della tesoreria generale sia mai al caso di avanzare rapporti della stessa natura a questa real segreteria, a'quali tutti ella farà debita partecipazione della presente.

— 1894 —

Ministeriale del 22 aprile 1830 diretta dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia con la quale si stabilisce che le piccole ed isolate riunioni di case comunque denominate, dipendenti da un comune, debbonsi riputare stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di dugentocinquanta abitanti.

Ho rassegnato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 21 gennaio scorso, relativamente alla intelligenza da darsi al sovrano rescritto del 7 giugno 1826 intorno alla riscossione de' dazi civici in Sicilia, col quale si disse, che per comune debba intendersi lo aggregato delle case che lo compongono e non mai il suo territorio; e la Maestà Sua inteso l'avviso della consulta de'reali domini oltra il faro, nel consiglio di stato ordinario de' 18 stante si è degnata dichiarare, che nella parola comune della decisione sovrana del 7 giugno 1826 comprendesi non che l'aggregato principale delle case, da cui per l'ordinario la comune prende il suo nome, ma bensì ogni aggruppamento anche subalterno di case, che costituisca parte integrale del comune, madre padria, e ne fruisca quindi i comodi, e le prerogative, quali sono i soli luoghi contigui alla città e le sezioni comunali propriamente dette, abbenchè segregate dal comune, siccome i casali della città di Messina, e che tutte le altre più piccole, ed isolate riunioni di case, comunque denominate, dipendenti da un comune abbiansi sempre a riputare per presunzione di legge qua' stabilimenti rurali non soggetti a dazi civici sulla consumazione, quando la loro popolazione rispettiva non giunga a superare il numero di duecento cinquanta abitanti.

Nel real nome partecipo all'eccellenza vostra questa sovrana determinazione, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1895 —

Ministeriale del 28 aprile 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con la quale si prescrive che per gli aggiusti di rate debbono esclusivamente procedere le amministrazioni diocesane.

L' amministrazione diocesana di Amalfi è stata citata innanzi al tribunale civile di Salerno da' nipoti dell'ultimo defunto arcivescovo Miccù, perchè venga astretta a procedere nel corso di giorni quindici all' aggiusto di rate, ed al pagamento delle somme, che spettano sulla rendite di quella mensa alla eredità del detto prelato, somme che si fanno da essi ascendere a ducati 8000.

Su tal proposito ho l' onore di far riflettere a vostra eccellenza, che gli aggiusti di rate cogli eredi de' defunti titolari de' benefici debbon farsi dalle amministrazioni diocesane amministrativamente, a norma delle particolari istruzioni, che trovansi all' uopo emanate, e che perciò le dette amministrazioni per tale oggetto non dipendono che da questo ministero. Nell' iniziativa di tali aggiusti i tribunali non possono prendere alcuna ingerenza, nè è giusto che le amministrazioni stesse soffrano dispendi per costituire patrocinatori, e fare atti giudiziari.

Per tutto ciò ho scritto con questa data all'amministrazione diocesana di Amalfi di proceder subito all' aggiusto di rate cogli eredi del defunto arcivescovo e di darne conto a questo ministero, e prego intanto l'eccellenza vostra di dare al procuratore del Re presso il tribunale civile di Salerno, le istruzioni analoghe, onde l' amministrazione stessa venga nella suddetta causa garentita ne' suoi dritti, e non ne abbia alcun danno.

— 1896 —

Ministeriale del 1 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Teramo portante la risoluzione del dubbio proposto relativamente alle coazioni che si spediscono contro i reddenti morosi.

Col rapporto de' 4 febbraio ultimo cotesta amministrazione diocesana propone il dubbio, se sia applicabile alle coazioni, che spedisce il cassiere contro i reddenti morosi, l' art. 70 del real decreto de' 30 gennaio 1717 riguardante l' amministrazione de' beni demaniali.

Di riscontro io fo osservare all'amministrazione medesima, che per effetto del real decreto de' 17 novembre 1818 essa

gode nell' esazione delle sue rendite gli stessi privilegi accordati agli stabilimenti di beneficenza, e che in conseguenza nel far uso delle coazioni contra i reddenti suddetti deve strettamente uniformarsi alle disposizioni degli articoli 242 e 243 della legge de'12 dicembre 1816 dalla quale vengono regolati gli accennati stabilimenti.

— 1897 —

Ministeriale degli 8 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Lecce portante disposizioni per l' affrancazione di un censo, e pel rèimpiego del capitale restituito.

Respingo a cotesta amministrazione diocesana la dimanda di D. Chiara Marigliani, e di D. Rosa Bello rimessami con rapporto del 22 prossimo scorso mese, colla quale, come eredi di D. Giuseppe Marigliani, chiedono di voler restituire un capitale di ducati cinque appartenente al beneficio senza titolo vacato per morte del canonico D. Ignazio Marigliani.

Può l' amministrazione convenire nella affrancazione del censo, colla condizione che il capitale di ducati cento sia versato nella cassa del ricevitore generale della provincia, a norma de' regolamenti finanzieri, onde liberarsi nel modo che verrà stabilito pel reimpiego.

Ciò eseguito, l'amministrazione istessa, inteso il suo regio procuratore e tenendo presenti le due ministeriali de'14 gennaio, e 19 aprile 1826 per doversi simili capitali reimpiegare in iscrizioni sul gran libro, emetterà subito una deliberazione motivata per tal reimpiego, la quale verrà rimessa a questo real ministero coll'approvazione di vostra signoria illustrissima e reverendissima, onde sieno adempiute le altre formalità prescritte dal real rescritto circolare del 29 marzo 1820.

— 1898 —

Ministeriale degli 8 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Aquino e Pontecorvo con la quale si dichiara doversi, secondo la consuetudine, continuare a corrispondere lo stipendio al sagrestano dal canonico ultimo di nomina della chiesa di Castelluccio, quando vaca un canonicato il cui titolare non avea un tale obbligo.

Con rapporto del 6 prossimo scorso mese l' amministrazione diocesana di Sora facendo conoscere, che per antica consuetudine vigente nella chiesa medesima l' annuo stipendio di ducati 5, debba esso sostenersi dall' amministrazione diocesana sino alla riprovvista.

È da osservarsi in proposito che l'amministrazione diocesana nella vacanza d'un beneficio succede e rappresenta sino a che non sia conferito, il titolare defunto, o rinunciante, e per conseguenza non è tenuta all'obbligo dello stipendio al sagrestano, ma dee continuarlo a somministrare a tenore della consuetudine il canonico ultimo di nomina sino alla riprovvista del canonicato vacante.

— 1899 —

Ministeriale degli 8 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze sullo stesso oggetto.

Io ho considerato, che le amministrazioni diocesane nella vacanza de' beneficî succedono e rappresentano ne' dritti, e doveri su di essi, i titolari defunti o rinuncianti Non può infatti concepirsi, che i titolari futuri ed incerti, che non ancora hanno acquistati dritti possono essere rappresentati. È questa una teoria legale che non ammette alcun dubbio, e che ha luogo tanto nelle successioni a titolo universale, che a titolo particolare.

Essa ben si applica al dubbio proposto dall'amministrazione diocesana di Sora, se cioè nella chiesa di Castelluccio, ove ha vigore di pagarsi al sagrestano l'annuo stipendio di ducati cinque dal canonico ultimo di nomina, debba tal peso sostenersi dall'amministrazione diocesana nella vacanza d'un canonicato, il cui titolare defunto o rinunciante nol soffriva. Quindi ho con questa data risposto alla detta amministrazione, che non essa, ma l'ultimo canonico dee continuare a somministrar lo stipendio al sagrestano sino alla riprovvista del canonicato vacante, a tenore della consuetudine.

Serva ciò di riscontro al gentile foglio di V. E. del 21 prossimo passato mese relativo all'oggetto.

— 1900 —

Reale Rescritto degli 8 maggio 1830 partecipato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone, che nelle vacanze di commende gerosolimitane debbonsi solamente incamerare i beni, lasciandosi alle autorità giudiziarie il conoscere della pertinenza dei beni propri.

Nell'uffizio di V. E. de' 28 del passato gennaro, ripartimento di grazia e giustizia, 3 carico n. 149, e nelle rimostranze fatte dall'avvocato generale agente del contenzioso D. Gaetano Scovazzo, che erano allo stesso unite, ho rilevato, che le disposizioni da lei date, in seguito del dubbio del direttore generale de' rami e dritti diversi, promossi in oc-

casione della successione del defunto commendatore fra Francesco Beccardelli di Bologna, se il sequestro cioè da lui apposto a' beni della commenda, di cui era titolare il suddetto defunto, doveva estendersi a' beni propri del medesimo, e tutto ciò, che ha rassegnato diffusamente nell'assunto il mentovato agente del contenzioso, e finalmente i motivi, che han consigliato vostra eccellenza a sollecitare le sovrane risoluzioni.

Essendomi fatto il dovere di rendere conto a Sua Maestà il Re nostro signore del contenuto de' suddetti fogli, nel consiglio ordinario di stato de' due dell'andante, la Maestà Sua si è degnata uniformarsi al parere del consiglio de' ministri ed in continuazione delle sue reali determinazioni del 31 agosto e 10 settembre del 1825, è venuta a dichiarare per sua sovrana volontà, che nelle vacanze di commende gerosolimitane il suddetto direttore generale de' rami e dritti diversi dee soltanto incamerare i beni alle stesse, lasciando alle autorità giudiziarie il conoscere della pertinenza de' beni propri, che potran lasciare i titolari di commende, che vengono a mancare.

Nel real nome partecipo a V. E. la suddetta sovrana determinazione perchè voglia restarne intesa, e disporre l'esatto adempimento.

— 1901 —

Reale Rescritto degli 8 maggio 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la riscossione di alcune partite di antichi donativi.

Con rapporto de' 4 del passato febbraio 1 carico n. 669 V. E. eccitò il dubbio se non essendosi potuto esigere nè da' deputati di Cefalù, di cui n'era il carico, nè da' loro successori alcune partite di antichi donativi, che erano a cura dell'abolita deputazione del regno, e per le quali non si potè dagli enunciati deputati far altro, che presentare nel rendimento de' loro conti i nomi de' rispettivi debitori, vi sia dritto a procedere contro essi deputati personalmente, e nel caso affermativo, se le coazioni debbono rivolgersi contro i primi gestori, o contro i loro successori.

Incaricata quindi di real ordine la consulta de' reali dominî oltre il faro, di discutere la quistione, e dare il suo parere, la medesima mostrando la giusta intelligenza da doversi dare al real dispaccio de' 9 gennaio 1824, con cui fu ordinato la escorporazione de' beni de' secondi gestori, e la direzione de' procedimenti a carico de' primi gestori, ha manifestato il suo avviso, ed in conformità dello stesso Sua Maestà ha ordinato nel consiglio ordinario di stato de'3 del corrente:

1. Che per la riscossione delle partite, di cui è parola si dirigano pria le procedure verso gli effettivi debitori loro eredi e beni, e nella deficienza di questi sussidiariamente si rivolgano contro gli amministratori a mente della legge.

2. Che gli amministratori suddetti, come gratuiti procuratori, siano responsabili per sola colpa lata, o dolo.

3. Che in tal caso si chiamino in giudizio i primi, ed i secondi gestori, incominci si ad agire contro i primi, e questi giustificando non essere intervenuta colpa-lata, o dolo nell'esigenza, si rivolgono le azioni contro i secondi, a' quali dee incombere giustificare o la inutilità di quanto da' primi si è addotto, o che neppur essi commisero dolo, o colpa-lata, ma che furono impediti ad esigere per cause a loro non attribuibili, e che durante tale esame si sospendano le coazioni.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1902 —

Ministeriale del 12 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello delle finanze sulla irregolarità di una ordinanza di sequestro per misura di conservazione del regio giudice di Laurino ottenuta dal signor de Bellis che si dice patrono di un benefizio da più tempo sequestrato dall'amministrazione diocesana di Capaccio.

L'amministrazione diocesana di Capaccio sin dalla sua istituzione tiene sequestrato il vacante beneficio sotto il titolo di S. Michele Arcangelo di Laurino. Non ha guari D. Diego de Bellis, che se ne dice patrono, ha ottenuto dal regio giudice di Laurino una ordinanza di sequestro per misura di conservazione notificata a tutt' i reddenti, onde non paghino somma alcuna, ed ha citato innanzi al tribunale l'amministrazione stessa pel rilascio de' fondi, ed il pagamento dei frutti percepiti.

Io ho l'onore di fare osservare a vostra eccellenza che su i beni, i quali si trovano nella gestione delle amministrazioni diocesane, non può valer sequestro per misura di conservazione; dappoichè da un lato il sequestro che un'amministrazione diocesana appone sulle rendite de' benefici vacanti non può esser tolto che o per ordine di questo real ministero, o per effetto d'un giudicato de' tribunali ordinari sulla natura laicale del beneficio, e dall'altro la parte interessata non può temere che se il sequestro dell'amministrazione dee esser tolto, non possa esser rimborsata de' frutti da essa percepiti, trattandosi non già con un privato debitore, ma con un'amministrazione ch'è sotto la tutela del governo.

— 1905 —

Circolare del 22 maggio 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutte le amministrazioni diocesane con cui si partecipa l'altra del ministro di grazia e giustizia diretta alle autorità giudiziarie per la vera intelligenza di alcuni reali decreti sull'efficacia de' ruoli de' debitori di censi.

Il ministro di grazia e giustizia sulle premure fattegli da questo real ministero, e da quello delle finanze, ha diretto agli agenti del pubblico ministero presso i tribunali, le gran corti e la suprema corte di giustizia la seguente circolare sulla intelligenza de' reali decreti de'30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823 per la efficacia de' ruoli de' debitori dei censi delle pubbliche amministrazioni, e del patrimonio della chiesa.

» Napoli 3 aprile 1830 — « Signori — Si sono doluti » i ministri degli affari ecclesiastici, e delle finanze, che » in occasione di giudizi promossi da' debitori del patrimo- » nio ecclesiastico, o del demanio, tendenti ad impugnare » il debito, pel quale erano stati inscritti su' ruoli diffini- » tivi, renduti esecutori a' termini de' reali decreti de' 30 » gennaio 1817 e de' 2 maggio 1823 talune autorità giu- » diziarie, contro la vera intelligenza de' decreti medesimi, » hanno opinato, che il demanio creditore sia tenuto in tali » giudizi esibire i titoli originari del credito, senza tenersi » conto del titolo nascente dal ruolo diffinitivo, di cui si è » anche talvolta, in pendenza del giudizio, sospesa la ef- » ficacia.

» Io debbo in proposito far osservare, che nella esistenza » della iscrizione del nome di un debitore sul ruolo ese- » cutorio, potendovi da parte del debitore istesso, esser » luogo a giudizio petitoriale, poichè in questo giudizio » egli vi sta da attore, suo è per legge il peso di dimo- » strare la sussistenza della promossa azione, senza che in » alcun caso possa obbligarsi il creditore ad esibire titoli » antichi: e che in fino a quando il magistrato dietro le » pruove offerte dal debitore non faccia dritto diffinitivamen- » te all'azione dello stesso, non può senza manifesta vio- » lazione delle regole del dritto sosperdersi la efficacia del » ruolo esecutorio. Questa efficacia non può cessare, che in » conseguenza di sentenza la quale abbia fatto passsggio in » cosa giudicata.

» Elleno avranno cura di comunicare al rispettivo colle- » gio queste osservazioni, e nelle occasioni adempiere le » funzioni del loro pubblico ministero nel vegliare per la

» esatta esecuzione delle disposizioni legislative su la soggetta » materia ».

Lo partecipo a cotesta amministrazione diocesana per sua intelligenza e regolamento nelle cause di questa natura.

— 1906 —

Ministeriale del 26 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia con cui si osserva che de' reclami per privazione delle distribuzioni quotidiane non possa conoscersi che dall' autorità laicale.

Il vescovo di Oppido con suo rapporto del dì 29 dell'ultimo scorso mese mi ha fatto conoscere, che essendosi negato a taluni canonici di quella cattedrale, illegittimamente assenti dalla residenza, delle distribuzioni quotidiane corrispondenti al tempo di loro mancanza, uno di essi ne ha reclamato presso il tribunale civile della provincia, in vece di adire la curia vescovile, come avrebbe dovuto praticare ne' termini dell' articolo XX del concordato, e di varî posteriori rescritti.

Su tal proposito ho l' onore di manifestare a vostra eccellenza che le distribuzioni quotidiane per le regole canoniche sono un fondo, che si costituisce da una parte dei frutti del beneficio, o dalla massa comune per ripartirsi fra i presenti a'divini uffizi nella cattedrale e chiese conventuali. Sono di esse privati gli assenti in ragione della loro non presenza alle diverse parti de' divini uffizi medesimi, secondo la tassa, che suol definirsi dal vescovo nel sinodo diocesano, e che giornalmente si esegue dagl' individui capitolari destinati a tale ufficio col nome di puntatori.

Nel fatto la puntatura è la privazione di una parte degli emolumenti del beneficio; e non si può senza assurdo sostenere, che in caso di reclamo la giustizia o ingiustizia della puntatura possa conoscersi dall' autorità laicale.

Ciò posto prego vostra eccellenza di dare sull'assunto quelle disposizioni, che nella sua saviezza crederà convenienti, trattandosi di una causa indubitatamente ecclesiastica.

— 1907 —

Ministeriale del 26 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Troja con la quale si determina in quali mani gli ecclesiastici chiamati a deporre ne'tribunali laici debbano prestare il giuramento.

Con rapporto del dì 2 marzo ultimo vostra signoria illustrissima e reverendissima, chiese conoscere in mano di chi

dovessero prestare il giuramento gli ecclesiastici chiamati a deporre come testimoni ne' tribunali laici.

Avendo io pregato il ministro di grazia e giustizia di dirmi il suo parere sull' assunto, egli mi ha manifestato, che le regole della procedura ne' giudizi criminali dispongono, che niun grado esonera le persone costituite in dignità, o in carica dall' obbligo di prestar testimonianze ne' giudizi medesimi avanti le autorità giudiziarie competenti: ed ai termini delle stesse leggi le autorità che ricevono la testimonianza devono ricevere anche il giuramento che l'accompagna; che sebbene a' cardinali, agli arcivescovi, e vescovi siasi dato il privilegio di prestar testimonianza in un modo particolare, pure la loro dignità non li esenta dal prestarla all' autorità giudiziaria, che si conferisce a riceverla nell'abitazione, uniformemente all' art. 553 delle leggi citate: e che l' ultimo concordato non altera punto la determinazione dell' enunciate leggi, nella cui osservanza è interessata la pubblica tranquillità, determinazione invariabilmente eseguita in tutta l' estensione del regno.

Uniformandomi io pienamente a quanto mi ha manifestato il prelodato ministro di grazia e giustizia, lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima in riscontro del detto di lei rapporto.

— 1908 —

Ministeriale del 29 maggio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vicario capitolare di Amalfi con la quale si prescrive che le spese del sequestro su' cespiti della vacante mensa di Amalfi vadano a carico dell' amministrazione diocesana.

Nel rapporto del 12 andante ho ricevuto lo stato de'censi, appartenenti alla mensa vacante, che cotesta amministrazione diocesana crede di non sottoporre a sequestro. Prima però di prendere una risoluzione all'oggetto, desidero di conoscere, se i nomi de' debitori di tali censi si trovano riportati nei ruoli renduti esecutori a' termini del real decreto del 2 maggio 1823.

Il ministro delle finanze poi mi previene, che dal regio procuratore presso l'amministrazione medesima si è promosso il dubbio, se le spese di sequestro su tutti i cespiti della mensa debbano andare a carico degli eredi del titolare defunto, o di essa amministrazione. Essendo tali spese dirette ad assicurare le rendite de' beni della mensa durante la vacanza, esse non riflettono sugl' interessi degli eredi dell'ultimo titolare, ma debbono far parte di quelle, da cui dovranno esser le rendite depurate nell' aggiusto di rate tra l' amministrazione, ed il futuro arcivescovo.

— 1909 —

Circolare del 20 maggio 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante diposizioni per agevolare la costituzione del sacro patrimonio, e promuovere così il sacerdozio.

In seguito delle rimostranze del ministro di grazia e giustizia, e di quello degli affari interni, tendenti ad eliminarsi le difficoltà che s' incontrano nella valutazione de' fondi costituiti in patrimonio sacro agli ordinandi delle chiese del regno, per l'esatto adempimento dell'art. XXI. del concordato, trovandosi da Sua Maestà opportuno di agevolare la costituzione de' sacri patrimoni, e facilitare in tal modo la promozione de' giovani chierici al sacerdozio, specialmente nelle attuali circostanze, in cui il bisogno di aumentare il numero de' preti si fa spesso sentire in diverse diocesi del regno, nel consiglio ordinario di stato del dì 12 dello scorso marzo, si degnò la Maestà Sua dichiarare, previo il parere della consulta generale del regno:

1. Che i tribunali civili nell' esame de' sacri patrimoni si debbano restringere a vedere soltanto la pertinenza de' beni e la loro esenzione da' vincoli d' ipoteca ed anche di censo, senza entrare innanzi tempo e vivente il padre, nella discussione del dritto della legittima degli altri figliuoli.

2. Che nella valutazione de' beni debbano stare alla dichiarazione della parte, o al semplice imponibile accettandolo per rendite effettive ed alle norme contenute nell' art. 33 della legge de' 29 dicembre 1828 per la spropriazione forzata, moltiplicando l' imponibile secondo la legge, e da tal capitale ricavando la rendita in ragione del 5 netto per cento; o all'apprezzo secondo il disposto degli articoli 35 e 104 della legge medesima. E che in tutti i casi i ducati 50 debbano essere lordi di fondiaria.

Nel real nome lo partecipo a V. signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1910 —

Reale Rescritto del 29 maggio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutti gli ordinari del regno portante talune modificazeoni all'articolo 17 degli statuti per le chiese ricettizie.

Coll'art. XVII. degli statuti per le chiese ricettizie approvati da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 6 settembre 1824 è stabilito che nelle partecipazioni delle divisate chiese non saranno ammessi, secondo il reale rescritto

de' 18 febbraio 1824, se non que' chierici che sono prossimi a conseguire l'ordine del suddiaconato; e che se dopo ottenuta la partecipazione non ascenderanno al suddiaconato nello spazio di sei mesi, elasso questo tempo, vacherà di fatti la porzione, e si aprirà l'esame per altri concorrenti.

Or la commessione de' vescovi incaricata dell'esame dei piani delle chiese ricettizie nell'esaminare gli statuti per le ricettizie di Biccari e di Castelluccio Valmaggiore in diocesi di Troia, ha proposto di modificarsi il divisato articolo per le due cennate chiese, e per tutte le ricettizie di altre diocesi, i di cui piani sono stati sovranamente approvati, nel senso;

Che spirato il sesto mese senza che un chierico ammesso alla partecipazione siasi ordinato suddiacono, si aprirà il concorso per la provvista di tal partecipazione; purchè per disposizione del vescovo non si stimi espediente differire per altro tempo l'ordinazione del chierico medesimo per maggior apparecchio.

E che non essendovi concorrenti prossimi al suddiaconato potranno ammettersi al concorso que' chierici, i quali si trovano aver principiato l'anno ventesimo di loro età, ed abbiamo dato saggio del loro costume e scienza preventivamente nelle cose ecclesiastiche, sia in seminario, sia in altra scuola, servendo qualche chiesa di ordine del vescovo con segni bastantemente chiari di loro chiesastica vocazione.

Avendo io rassegnato a Sua Maestà queste modificazioni proposte dalla commessione anzidetta al surriferito articolo, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del dì 2 del corrente mese di maggio, si è degnata di approvarle, ordinando che abbiano luogo eziandio per tutte le ricettizie, i di cui piani sieno stati sovranamente approvati.

Il che nel real nome partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento.

— 1911 —

Reale Rescritto del 9 giugno 1830 partecipato dal ministro delle finanze col quale si prescrive che la spedizione dei piantoni non è ha rigore necessaria quando sieno stati praticati prima i sequestri.

La intelligenza diversa che circa la spedizione dei piantoni si è data finora ai regolamenti provvisosiamente in vigore sul servizio della percezione della contribuzione fondiaria, e la pratica che in talune provincie si esegue di non devenirsi alla spedizione de' piantoni al domicilio de' contribuenti morosi, se non quando son tornati vani i sequestri, han richiamata

tutta l'attenzione superiore su questo oggetto egualmente importante e per la speditezza che nella percezione richiedesi, e per rendere men grave ai contribuenti morosi il peso delle coazioni.

E per tanto si è riflettuto che i sequestri menano sempre a lunghe procedure oltremodo dispendiose pe'contribuenti, e d'altronde se inutili i sequestri riescono, i contribuenti, i quali alla spesa di quelli deggiono soggiacere, ad altra spesa vanno poi soggetti pe'piantoni, che per la inutilità de'sequestri i percettori spediscono.

Or tutte queste cose rassegnate al Re nostro signore nel consiglio ordinario di stato del dì 4 del corrente mese, han determinata la Maestà Sua ha dichiarare sovranamente che per darsi luogo alla spedizione de'piantoni non è egli a rigore necessario che sieno stati praticati i sequestri, potendo gl'intendenti, ed i sottintendenti sulle richieste dei percettori ed esattori accordare rispettivamente la forza de' piantoni, quante volte nella lor prudenza il credono necessario, o che fatti i sequestri, più efficace dagl'intendenti e da'sotto intendenti si reputi la spedizione de'piantoni al domicilio de'contribuenti morosi.

Ha inoltre la Maestà Sua ordinato in questa occasione che sieno severamente vietati gli abusi de' commessari.

Nel real nome le partecipo tale sovrana risoluzione per sua intelligenza e per lo adempimento.

— 1912 —

Ministeriale del 12 giugno 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia portante disposizioni contrarie al rapporto del procurator generale del re presso la corte suprema di giustizia sulla rivindica a pro della real corona del legato pio mandatorizio.

Nel pregevol foglio di V. E. del 5 prossimo passato mese ho ricevuto le copie di due rapporti del procuratore generale del re presso la suprema corte di giustizia relativi alla causa di rivindica a pro della real corona del legato pio Mandatorizio come devoluto. Crede questo magistrato, che sia nullo il giudizio agitato, tanto nel tribunale civile, che nella gran corte di Trani, perchè nè l'amministrazione diocesana di Ruvo nè gli agenti del pubblico ministero presso i detti collegi giudiziari aveano qualità per sostenerlo, ma che il solo intendente della provincia rappresentante il demanio potea esserne l'attore; e da ciò conchiude, che lungi di farsi discutere il ricorso per annullamento innanzi alla corte suprema, debba piuttosto l' intendente produrre l' opposizione di terzo avverso il giudicato.

Io al contrario fo riflettere a V. E che nel 1821, epoca in cui venne questo giudizio istituito, non già il demanio, ma la sola amministrazione diocesana di Ruvo avea qualità per agire. Dalla copia del reale rescritto circolare, che ho l'onore di quì compiegarle, osserverà l'E. V. che sin dal 29 gennaio 1820 vennero sottratti alla gestione del demanio, e passati sotto quella delle amministrazioni diocesane non solamente i beni delle cappellanie devolute già consegnati alle medesime amministrazioni, ma per ispeciale facoltà loro concessa dal Re anche quelli delle cappellanie che nel tratto successivo sarebbero vacate. Ora a'termini dell'art. 1. delle istruzioni generali sovranamente approvate a 31 ottobre 1818 le amministrazioni diocesane sono autorizzate ad istituire giudizî di rivendica di beni usurpati, che vanno soggetti alla loro gestione. Sarebbe di fatto inconcepibile, che il demanio, il quale non dee avere alcuna ingerenza ne' beni delle cappellanie devolute, dovesse a sue spese rivindicarli per darne poi immediatamente il possesso, e la gestione alla rispettiva amministrazione diocesana. Che poi dopo il real decreto del 25 ottobre 1827 i soli agenti del pubblico ministero presso i collegi giudiziari avessero dovuto proseguire il giudizio, è della massima evidenza. Per questo decreto furono essi incaricati di far da parti principali in tutti i giudizi relativi ai dritti di regalia e di regio patronato sopra badie, beneficî, ed ogni altra fondazione ecclesiastica, o laicale di qualunque natura. E tanto è vero che dopo il citato decreto neppure il demanio può aver parte in tali giudizî, che l'amministrazione diocesana, la quale sola profitta del giudicato, ha l'obbligo di anticipare le spese della lite per l' altro real decreto del 17 luglio 1829.

Per tali riflessi io non posso annuire al parere manifestato dal procurator generale, e prego l' E. V. di partecipare il contenuto nella presente alla corte suprema, onde l' abbia presente nella sua decisione.

— 1913 —

Ministeriale de' 16 giugno 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Anglona e Tursi con la quale si dichiara di non esser adattabile alle partecipazioni delle ricettizie povere la sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato de' 12 marzo 1830 su i patrimoni sagri.

Da ora innanzi la sovrana risoluzione resa nel consiglio ordinario di stato del dì 12 dello scorso marzo relativa ai patrimonî sagri per l'esatto adempimento dell'art. 21 del concordato, e diramata a tutti gli ordinari con circolare de'29 maggio passato dev' essere la regola per la costituzione del

sagro patrimonio, che suole assegnarsi con beni fondi particolari. Ma la sovrana risoluzione non è adattabile alle partecipazioni che nelle ricettizie povere si stabiliscono in ducati 40, dovendosi in questo caso esattamente osservare il reale rescritto del dì 1 gennaio 1823.

Dichiaro ciò a vostra signora illustrissima e reverendissima in riscontro al dubbio da lei promosso sull'oggetto con rapporto del dì 8 maggio scorso.

— 1914 —

Circolare del 16 giugno 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si stabilisce che contro i contribuenti morosi non non si adoperano commissari e s'indicano quali debbono essere gli uffizi degl'intimatori.

Nel rescritto direttole il dì 9 del corrente mese sul servizio de'piantoni per la riscossione della contribuzione fondiaria fu a lei dichiarato esser sovrana volontà di proibirsi gli abusi de' commissari.

Ora vengo a prevenirla per lo esatto adempimento di tal sovrano comando, e che per informazioni date al ministero della polizia generale gli abusi de'commissari dipendono principalmente da che gl' intimatori, che sono incaricati di accompagnare i piantoni, assumono sovente il carattere di commissari affin di estorquere prestazioni in danaro da'contribuenti morosi.

Inoltre in taluni luoghi il numero degl' intimatori vedesi straordinariamente accresciuto, ond' è che, senza vantaggio alcuno pel servizio della percezione, maggiore è il numero degl'individui che con illeciti particolari profitti molestan la classe de'contribuenti.

Io dunque le raccomando che vegli con tutta la sua energia, affin di evitare su tale oggetto ogni inconveniente, ritenendo che nella pratica delle coazioni verso i contribuenti morosi le leggi nè dispongono, nè permettono l'uso de'commissari, e che l'uffizio degl'intimatori è limitato:

1. A distribuire fra' contribuenti al cominciar dell' anno gli avvertimenti co' quali è annunziato il carico per la contribuzione dell'annata intera;

2. Ad accompagnare i piantoni al domicilio de'contribuenti morosi.

E nè per l'uno, nè per l' altro di questi servigi i regolamenti accordano compenso alcuno agl'intimatori a carico dei contribuenti morosi.

— 1915 —

Reale Rescritto del 23 giugno 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Ruvo e Bitonto col quale si dichiara competere all' autorità ecclesiastica la decisione della controversia tra i Padri Scolopî ed il capitolo cattedrale di Ruvo intorno ad alcune funzioni liturgiche.

Sulla controversia de'Padri Scolopî di Ruvo e quel capitolo cattedrale, circa le funzioni liturgiche, che il capitolo medesimo pretende di poter esercitare nella chiesa de'detti Padri, portandovi a seppellire de'cadaveri e specialmente per la croce eretta; Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 17 del corrente mese ha ordinato dover le parti adire così nel possessorio, che nel petitorio l' autorità ecclesiastica competente, alla quale durante la causa egualmente compete, di dare quelle provvidenze interine, che il bisogno di accorrere al comodo pubblico della tumulazione de'cadaveri e di prevenire ogni inconveniente o disturbo, farà giudicare necessarie.

Nel real nome lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima di riscontro al suo rapporto degli 8 del trascorso mese di gennaio per l'esecuzione, facendone intese le parti.

— 1916 —

Circolare del 2 maggio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i funzionari amministrativi che non profittano de'congedi ottenuti fra i quindici giorni non potranno più avvalersene.

In ordine a'congedi di già accordati, o da accordarsi ai funzionari dell'amministrazione civile, prevengo che colui che lo ha ottenuto, se non ne profitta fra lo spazio di giorni 15 dal dì della partecipazione ricevuta, non potrà più avvalersene, ed ha bisogno di un novello permesso.

— 1917 —

Circolare del 30 giugno 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si prescrive che i guardaboschi ed altri agenti dell'amministrazione forestale possono asportare il cangiarro nell'esercizio delle loro funzioni.

Da qualche di lei collega mi si è fatto conoscere che i guardaboschi per l'esercizio delle loro funzioni abbisognerebbero del cangiarro sì per la maggior tutela della propria persona, che per imporre vieppiù a coloro che volessero attentare alle proprietà di cui essi ne sono i custodi. Avendo

preso in considerazione siffatta emergenza, ho voluto sentire per mezzo del ministro delle finanze la opinione della direzione generale di ponti e strade, e delle acque e foreste. I riscontri che mi sono arrivati fortificano l'avviso che si era proposto. Quindi rimane stabilito che i guardaboschi siano de'comuni, siano de'corpi morali, e de' pubblici stabilimenti o al servizio de'particolari proprietari, come pure i guardacacce, i guardalagni, ed i guardacque di Taranto, dipendenti dalla direzione de'ponti e strade, possano detenere ed asportare oltre del fucile, benanche il cangiarro, con farsene espressa menzione ne'permessi che andranno successivamente a rilasciarsi da questo ministero. Mentre le ne dò la opportuna comunicazione, non lascio interessarla a voler richiamare i permessi di que' guardaboschi, che sono muniti di patenti di cotesta intendenza, onde apporvi l'ampliazione del cangiarro. Potrà tale ampliazione esser segnata a' piedi de' permessi, dicendosi per autorizzazione comunicata da questo ministero.

— 1918 —

Ministeriale del 3 luglio 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello degli affari interni portante disposizioni per reprimere alcuni abusi introdotti nella chiesa di Foggia dagli amministratori comunali.

Il vescovo di Troja con suo rapporto in data degli 8 dello scorso mese di giugno mi ha riferito che trovandosi nel comune di Foggia in S. Visita tempo fa, ravvisò il seguente disordine; cioè che i sindaci, ed eletti pro tempore usurpano con indifferenza l'uso di cuscini e di strato nella chiesa, che dicono di loro patronato, con rendere comuni tali abusi ad altri rami amministrativi di loro dipendenza, come a' governatori così detti della cappella della Madonna. Tali abusi preintese che sarebbero accresciuti maggiormente nella passata ricorrenza del Corpus Domini, a segno che il divisato vescovo si astenne d' intervenire nella processione, appunto perchè il sindaco di quel comune ordinò, che passando la processione medesima per le chiese avessero fatto trovare messi i cuscini.

Ciò posto essendo, le pretenzioni del sindaco, e degli eletti non che de'governatori delle chiese di laica fondazione, contrarie non meno alle regole canoniche, che alla polizia del regno; prego l'eccellenza vostra, perchè secondando le vedute del vescovo diocesano, tendenti al rispetto e decenza de'sagri tempi, dia provvedimenti onde sieno messi a dovere nel caso di cui si tratta gli amministratori comunali, e delle chiese di laica fondazione, e non abbia luogo sull' assunto novità

contradetta dalla disciplina ecclesiastica e polizia del regno.

— 1919 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1830 partecipato dal ministro delle finanze al procuratore generale presso la gran corte dei conti col quale si prescrive che gli anni di servizio prestati nell'accademia militare vadano compresi nel computo di quelli richiesti nelle pensioni di giustizia.

Da sua eccellenza il ministro segretario di stato della guerra e marina, sotto la data de' 28 del prossimo passato mese, mi è stato comunicato un reale rescritto del tenor che segue.

» Destinato al ritiro il capitano d'artiglieria D. Luigi Leoni, si stabilì in questo ministero la liquidazione della di lui pensione sul soldo intero del grado cui gli dava dritto il compiuto periodo di quarant'anni di servizio, calcolato dalla percezione del primo soldo ricevuto di regio conto, ed in seguito di rassegna mensile dal mese di giugno 1794 qual convittore della reale accademia militare.

» Rimessa alla gran corte de' conti la detta liquidazione, opinò di non ammettersi gli anni passati nel citato stabilimento, e propose di fissarsi la spettanza a cinque sesti; spettanza che Sua Maestà (D. G.) si degnò approvare con decreto del 17 settembre dello scorso anno.

» Contro tale deliberazione il capitano reclamò; reclami che fatti noti all'eccellenza vostra, che intese sul proposito la gran corte de' conti la quale non volle rivenire dall' opinione in cui era incorsa, si conobbe la necessità di rassegnare rapporto a Sua Maestà per una decisione di massima.

» E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 19 corrente, uniformandosi al parere del comando generale dell' esercito, si è degnata decidere in massima che gli anni passati nella accademia militare siano calcolati nella liquidazione delle pensioni di ritiro.

» Nel real nome partecipo all' eccellenza vostra tal sovrana decisione per l'uso di risultamento nella parte che la riguarda, pregandola di darne comunicazione alla gran corte dei conti per sua norma ed intelligenza, e di far correre la liquidazione ed il progetto di decreto a favore del summentovato capitano Leoni, come fu stabilito da questo ministero.

Nel parteciparle, signor procuratore generale, un tale reale rescritto per sua intelligenza ed uso di risultamento, le trasmetto la liquidazione della pensione di ritiro del capitan D.Luigi Leoni, perchè cotesta gran corte ne disponga la corrispondente rettifica a tenore degli ordini sovrani.

— 1920 —

Reale Rescritto del 3 luglio 1830 partecipato dal ministro di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia col quale si esentano dal dritto dell' archivio notariale i certificati di vita che debbono esibire i pensionisti a carico dello stato.

Ho rassegnato a Sua Maestà il rapporto di vostra eccellenza de' 27 gennaro del corrente anno n. 139 col quale ha proposto di esentarsi dal dritto dell' archivio notariale i certificati di vita de' pensionisti dello stato, che d' altronde trovansi esenti dalle formalità del registro.

E la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 23 dell' ora scorso mese si è degnata ordinare, che i certificati di vita de' quali abbisognano i pensionisti dello stato in Sicilia oltre l' esecuzione della registratura siano anche esenti dal dritto dell' archivio stabilito dal n. 1 dell' articolo 143 dela legge del 24 novembre 1819 sul notariato.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana determinazione perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1921 —

Circolare degli 8 luglio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si dispone che i dritti dovuti per gli atti degli uscieri del contenzioso amministrativo sono assimilati a quelli degli uscieri presso il tribunale civile e conciliatore.

Per sovrano comando fu incaricata la consulta de' reali domini di quà del faro di manifestare il suo avviso sul modo da regolarsi i dritti dovuti agli uscieri del contenzioso amministrativo presso i consigli d'intendenza e presso i sindaci de' comuni. La stessa assimilando i consigli d' intendenza ai tribunali civili, ed i sindaci ai conciliatori a cui si avvicinano per grado, e per le somme sulle quali possono pronunziare, ha opinato che gli atti deli uscieri presso i consigli d'intendenza de' tribunali civili, e che gli atti presso i sindaci dei comuni sieno regolati sulla tariffa de' conciliatori.

Sua Maestà nel suo consiglio di stato de' 29 dello scorso giungno si è degnata approvare il mentovato parere.

Nel real nome glielo parteoipo per lo adempimento di risulta.

— 1922 —

Circolare del 10 luglio 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che i fondi comunali di un imponibile minore di carlini trenta possono locarsi senza subasta.

Col reale rescritto dei 9 febbraio 1828 fu dichiarato. che negli affitti dei fondi dei luoghi pii, che abbiano un imponibile al di sotto di ducati quindici sia sufficiente una sola licitazione, restando le spese a carico del fittuario. Pei fondi poi di un imponibile al di sotto di carlini trenta si possono fare i contratti di fitto senz' alcuna licitazione. Essendosi da qualche intendente domandato, che una tale sovrana determinazione fosse estesa anche agli affitti dei fondi comunali, la consulta dei reali domini al di quà del faro ha osservato, che quantunque la legge del 12 dicembre 1816 coll' articolo 230 abbia provveduto al modo di poter ottenere la dispensa dalle subaste, e l' abbreviazione dei termini, pure potrebbe permettersi, che pei piccoli fondi, che hanno un imponibile al di sotto di carlini trenta si facessero gli affitti senza la solennità delle subaste, e quindi si estendesse anche a questi fondi comunali la sovrana risoluzione del 28 febbraio 1828. Pegli affitti poi degli altri fondi comunali avendo la legge permesso la dispensa dalle subaste qualora straordinarie circostanze la richieggono, non vi è motivo da portare alcuna alterazione a ciò che la legge ha disposto.

Per queste considerazioni la consulta è stata di avviso che anche i fondi comunali che hanno un imponibile al di sotto di carlini trenta possano affittarsi senza subaste; estendendosi anche per l' affitto di questi fondi, il reale rescritto del 9 febbraio 1828. Essendosi S. M. degnata di approvare questo avviso, io nel real nome le partecipo questa sovrana determinazione, perchè ella vi si uniformi.

— 1923 —

Cicolare de' 12 luglio 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili per la forma de' certificati delle iscrizioni ipotecarie, e per la forma della rinnovazione di coteste iscrizioni.

Essendosi di accordo col ministro delle finanze stabilita la forma de' certificati delle iscrizioni ipotecarie, e la forma della rinnovazione delle inscrizioni su i registri delle conservazioni delle ipoteche, mi affretto di rimettere alle signorie loro quattro esemplari in istampa delle istruzioni su questo oggetto redatte dall' amministrazione del registro e bollo, e comunicate ai conservatori, affinchè elleno ne diano comunicazione al col-

legio, ed alla camera notariale rispettiva per la dovuta intelligenza.

Ecco il teoore di questa istruzione.

» Una nuova forma di certificati di gravami d'ipoteche adottata e per la quale era stata chiesta l'approvazione di questa generale amministrazione, mi fece nascere il sospetto, che le rinnovazioni delle primordiali iscrizioni non sempre siene state adempiute con quelle norme, le quali sorgono dalle disposizioni legislative a questo riguardo. Si pretendeva io sostanza di reassumere nel certificato sotto un sol contesto tutte le notizie concernenti la primordiale iscrizione, le rinnovazioni rispettive, le riduzioni d'ipoteca, i cambiamenti di domicilio ec; senza starsi alle stretta copia degli articoli, e delle note consegnate su i registri. Mi avvidi, che talune iscrizioni, che aveano subito uno o più cambiameoti di dimicilio, ed in conseguenza aveano portato seco cessioni, e passaggio di credito in favore di terze persone, sia nel totale, sia in porzione, trovavansi rinnovate non già in favore del primo creditore, ma si bene in favore de' cessionarî; dimodochè talvolta la prima iscrizione che avrebbe dovuto camminar sempre innanzi trovasi totalmente scomparsa da' registri correnti.

» Sottoposta la suddetta forma di certificato a sua eccellenza il ministro delle finanze, e questi avendone fatto partecipe il di lui eccellentissimo collega ministro di grazia e giustizia, di accordo tra loro nel risolvere il dubbio intorno alla forma del certificato, è stato dichiarato il metodo da serbarsi nella rinnovazione delle iscrizioni.

» Ecco testualmente le osservazioni e determinazioni ministeriali a questo riguardo che i preposti delle conservazioni terranno sempre innanzi agli occhi nello adempimento delle formalità di rinnovazioni d'iscrizioni e nel rilascio de' certificati, che tanto interessano le fortune da' privati, e degli stessi conservatori risponsabili degli errori che da loro commettere si potrebbero in danno dei primi.

» Secondo il mio modo di vedere (dice il ministro di grazia e giustizia) la forma del certificato de' conservatori d'ipoteche nel caso di cui è quistione, tiene essenzialmente al modo secondo il quale la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie dee succedere. Or io osservo: che le leggi civili hanno stabilito alcune determinate formalità per le iscrizioni ipotecarie: che di queste formalità, alcune essendo essenziali, la omissione o violazione loro seco trae *l' annullamento o l' inefficacia della iscrizione*: che una iscrizione rinnovata in tempo utile conserva il rango appertenente alla sua primitiva data: che i terzi hanno perciò interesse, se le forma-

lità anzidette sieno state osservate, così nel tempo della primitiva iscrizione, come all' epoca della rinnovazione sua: che d' altronde la rinnovazione di una iscrizione ipotecaria, non è che la ripetizione della stessa prima iscrizione: che quindi nel contesto della iscrizione rinnovata non può la prima iscrizione andar soggetta ad alcuna alterazione: che alterazione dovendo aver luogo nella medesima, vi si dee provvedere nelle forme all'uopo stabilite: che tutte le modificazioni, alle quali una iscrizione nel corso della sua esistenza può andar soggetta, costituiscono una parte integrale della iscrizione istessa, e forman quindi con essa un tutto intero: che in fatti qualunque modificazione voglia sopra alcuna iscrizione praticarsi, inserita ne' registri ipotecari a data corrente, è notata sotto il rapporto d' invio in margine della iscrizione: che oggetto principale dello stabilimento per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie sia quello di agevolarne la ricerca, e quindi l' attestazione, consultando i registri correnti, o mettendo da banda i registri de' precedenti decennî: che quindi abusivo e contrario alla legge sia il metodo invalso presso alcune conservazioni d' ipoteche, che nel rilascio de' certificati per iscrizioni, che siano state rinnovate, vi sieno riportate la primitiva iscrizione; e le altre posteriori sotto il rapporto di rinnovazioni: che i conservatori delle ipoteche sia che abbiasi riguardo all' art. 2097 leggi civili od all' art. 89 della legge del 21 giugno 1819 del registro, allorchè solo si dimandi un estratto d' iscrizioni che gravitano a carico di alcuno, sono tenuti di dar copia di tali iscrizioni, od il certificato che alcuna non n' esista: che i conservatori in fatti non essendo che depositari de' registri pubblici non possono che rilasciar copia degli articoli che esistono in questi registri: che l' adempimento delle formalità ipotecarie per lo modo col quale vi è stato preceduto, potendo per la loro importanza dar luogo a controversie presso le autorità giudiziarie (le sole competenti a pronunziarvi), non può di esse presentarsi un sunto, bensì il loro espresso e letteral tenore.

» Tali brevi, ma incontrastabili idee espresse, sembra, che facile riescir debba la soluzione del quesito proposto. Allorchè ha luogo la rinnovazione di alcuna iscrizione ipotecaria, dee riportarsi su i registri a data corrente letteralmente ed identicamente non solo la primitiva iscrizione, ma ancora ogni variazione, o modificazione qualunque abbia potuto nella stessa avvenire, come riduzione, cangiamento di domicilio ec. che, come di sopra ho avvertito, parti integrali sono della iscrizione, collocando l' una dopo l' altra, e segnando in fine il giorno della seguita rinnovazione. Quando la rinnovazione succede in questo modo, unica può

e dee essere la forma del certificato nel caso di cui è parola. Sia questa ferma in riferire come giace la iscrizione rinnovata nel modo di sopra indicato, una con tutte le sue modificazioni, o variazioni. Si provvede così all' interesse delle parti contraenti, alla garentia de' loro dritti, ed il conservatore poi non ha l' obligo di percorrere i registri dei precedenti decennî. Vi potrà forse esser luogo in alcune circostanze a qualche dispendio maggiore per la carta bollata del richiedente la rinnovazione. Io però rifletto : che questo dispendio non sempre può verificarsi: che non può essere di molto interesse : che il regime ipotecario è nell' interesse generale , e che infine anche questo dispendio esistendo , non è paragonabile all' esattezza del regime ipotecario , ed alla sicurezza delle parti contraenti , cui deve soprattutto provvedersi ed aversi in mira.

» La decisione suddetta non ha bisogno di commentario, nè di spiegazione. I conservatori comprendono dalla sua lettura, ch'eglino non possono legalmente reassumere, o dare altra forma alle inscrizioni che si rinnovano, ma riprodurre ne' nuovi registri i testi delle primitive iscrizioni con tutte le variazioni , o modificazioni avvenute nelle medesime durante il decennio; ed in quanto a' certificati che si rilasciano, devono trascrivere letteralmente ciò, che trovasi consegnato ne' registri senza restringerne, o dilatarne il contenuto.

» Ella pertanto, signor direttore, procurerà la stretta osservanza della presente, la comunicherà a tale oggetto agl' impiegati da lei dipendenti, e me ne accuserà il ricapito.

— 1924 —

Circolare del 24 luglio 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si dichiara doversi i reclami per fondi del domanio produrre da' percettori demaniali , o da' ricevitori generali delle provincie nelle quali non trovansi percettori demaniali.

Per la riunione delle amministrazioni finanziere ordinata dal decreto reale de' 10 gennaio 1825 i direttori delle contribuzioni hanno assunto l' amministrazione degli oggetti demaniali , e però occorrendo di prudursi reclami per contribuzione di fondi della cassa di ammortizzazione, si è talvolta osservato che lo stesso funzionario nella medesima processura che egli ha iniziata da reclamante , ha poi disimpegnato le parti di procuratore della legge, apponendo sui reclami stessi le conclusioni.

Perchè questo inconveniente si eviti , rimane determinato che da oggi innanzi i reclami che alla amministrazione converrà di produrre sien formati e prodotti o da'percettori demaniali , o pure dai ricevitori generali in quelle provincie dove tali percettori non trovansi.

— 1925 —

Real Rescritto del 24 luglio 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici al luogotenente generale in Sicilia col quale si permette che il patronato sul benefizio di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternità del Santissimo Sagramento dello stesso comune.

Essendosi creduta mancante di regio assenso e perciò soppressa la confraternità del Santissimo Sagramento in Mazzara fu con sovrana risoluzione del 1 novembre 1829 dichiarato devoluto alla real corona il patrimonio deferito per volontà del fondatore dell' anzidetta confraternità sopra un beneficio semplice istituito nella chiesa rurale di S. Elia del succennato comune, con essersi ben anche dichiarato per modo di regola di doversi intendere ugualmente devoluto ogni diritto elettivo che avesse potuto per l' addietro rappresentarsi da simili confraternite, e da qualunque corpo morale che in qual si voglia modo si trovasse estinto e disciolto.

Ma rilevatosi in seguito, che quella confraternità avea sin dal 1782 ottenuto la viceregia approvazione, si servì V. E. proporre col rapporto del dì 1 aprile del corrente anno che poteva benignarsi S. M. di permettere che il patronato sul beneficio di S. Elia in Mazzara ritorni alla confraternita del Santissimo Sacramento dello stesso comune, stata ripristinata e rimessa nella sua piena attività secondo gli stabilimenti generali, ferma rimanendo la massima generale contenuta nella succennata sovrana risoluzione del di 1 novembre 1829.

S. M. cui ho rassegnato tal proposizione dell' E. V. nel consiglio ordinario di stato del di 18 dell' andante mese di luglio si è degnata approvarla.

Nel real nome lo partecipo a V. E. perchè si serva farne l' uso conveniente.

— 1926 —

Real Rescritto del 7 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i cassieri di opere di beneficenza non sieno tenuti a prestar giuramento

Ho riferito al Re il dubbio elevato da V. E. con uffìcio del 19 luglio accompagnato dalle corrispondenti di lei osservazioni, quelle cioè di definirsi da chi debbano esser pagati i dritti di registro sugli atti di giuramento di quegli cassieri di opere di beneficenza, che ritraendo tenuissimi trattamenti dal loro officio non possono neppure con un

intera annualità di aveti far fronte all'importo de' dritti suddetti.

E la M. S. nel consiglio di stato ordinario dei 3 corrente si è degnata risolvere ; che i detti cassieri non siano tenuti a giuramento come quelli che non hanno facoltà veruna di disporre, che tutta la cautela per essi debba consistere nella cauzione, e nella reddizione del conto.

Nel real nome partecipo ciò a V. E. per l'uso corrispondente.

— 1927 —

Real Rescritto del 7 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si danno provvedimenti per coloro che aspirano o esercitano la professione di farmacisti.

Ho rassegnato al Re il rapporto di V. E. del 13 maggio scorso sul progetto di regolamento per l'abilitazione dei farmacisti in Sicilia, e la M. S. inteso il parere della consulta di cotesta parte dei reali domini nel consiglio ordinario di stato del 3 andante si è degnata prescrivere che coloro che esercitar vogliono la professione di farmacista compiuto il corso triennale e subiti gli esami prescritti dai regolamenti in vigore della regia università degli studi in Sicilia, debbano per l'avvenire solo da detta regia università rispettivamente ripetere la corrispondente patente del magistero.

E che dopo ciò gli uffici protomedicali rispettivi non abbiano ad esercitare sui farmacisti altre attribuzioni che quelle.

1. Di riconoscere la legalità dei titoli, ossia delle patenti di magistero già rilasciate loro dalle rispettive università degli studi.

2. Di curare sullo esatto esercizio pratico della loro professione salvi sempre i legittimi interessi dei protomedici in ordine alla spedizione dei privilegi di cui vanno a provvedersi.

Nel real nome partecipo ciò a vostra eccellenza, perchè si serva farne l'uso che stimerà conveniente.

— 1928 —

Real Rescritto del 12 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che richiedendosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni dei consigli d'intendenza in vista dei motivi che si adducono si permettesse, secondo praticasi nei tribunali civili.

Avendo rassegnato all'intelligenza di Sua Maestà il dubbio

elevato da vostra eccellenza con rapporto dei 15 ottobre 1829 1 carico num. 1826 se possa spedirsi una seconda decisione del consiglio d'intendenza, nel caso di essersi smarrita la prima dopo di essere stata notificata in termine ai convenuti; la Maestà Sua nel consiglio ordinario de' 17 stante, previo il parere della consulta generale del regno, si è degnata risolvere, che ricercandosi dalle parti una seconda spedizione esecutiva delle decisioni del consiglio, in vista dei motivi che si adducono, la permetta con sua ordinanza, come resta prescritto pei presidenti dei tribunali, giusta le leggi di procedura civile.

Nel real nome partecipo ciò all' eccellenza vostra per l'uso conveniente.

— 1929 —

Real Rescritto del 14 agosto 1830 partecipato dal ministro delle finanze al direttore generale delle poste col quale si prescrive che tutte le somme dirette alle pubbliche amministrazioni che si ricevono per mezzo del procaccio e che non oltrepassano i ducati venti si rilasciassero in vista di un rivevo in carta semplice.

Mi è pervenuto il di lei rapporto de' 28 luglio ultimo col quale ella ha elevato il dubbio se le partite che arrivano col procaccio di somme maggiori di ducati 20 dirette ai ministeri o alle amministrazioni e dipendenze regie dai funzionari provinciali debbano rilasciarsi previ ricevi in carta semplice, qualunque sia il valore, facendosi una eccezione alle prescrizione del regolamento, o pure tali ricevi debbano in carta bollata essere rilasciati, malgrado che la spesa della carta venisse messa in discarico delle regie dipendenze.

In avendo rassegnato al Re l'occorrente, Sua Maestà sulla considerazione che si tratta di ricevute che da diverse dipendenze regie si rilasciano ad un' altra dipendenza anche regia, si è degnata di risolvere che per le partite in quistione, vengano rilasciate de' ricevi in carta semplice.

Nel real nome le comunico tal sovrana risoluzione per lo adempimento.

— 1930 —

Circolare del 14 agosto 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante disposizioni su i documenti rilasciati dai parrochi per l' ammissione dei volontari nell' armata.

In seguito de' divisamenti del comando generale dell'esercito, per l' ammissione de' volontari nell' armata, nascenti dall' esibizione de' documenti, il ministro della guerra e marina ha premurato di prescriversi alle rispettive autorità, che presentandosi ad essi individui disposti a seguire la car-

riera militare, onde ottenere i documenti necessari, si spediscano questi prontamente colla nota per solo uso militare; e di chiamarsi le stesse autorità risponsabili del ritardo dell'invio di tali documenti: essendosi osservato che nell'attenzione di essi, han cambiato volontà molti individui già posti a sussistenza nei corpi, con danno notabile dell'erario, e perdita di buona gente.

Tendendo i divisamenti del comando generale, e le premure del cennato ministro al retto disimpegno del reale servizio; vostra signoria illustrissima e reverendissima avrà cura di disporre l'occorrente, onde i parrochi, ed altre persone ecclesiastiche, incaricate della spedizione di sì fatti documenti, vi si conformino esattamente nella parte che loro riguarda.

— 1931 —

Reale Rescritto de' 16 agosto 1830 partecipato dal ministero di grazia e giustizia al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni per la incompatibilità in que' domini della carica di percettore comunale col notariato.

Con rapporto de' 30 maggio ultimo n. 987, vostra eccellenza promosse il dubbio se avutosi riguardo al sovrano rescritto degli 11 settembre 1821, col quale fu dichiarato essere compatibile la carica di esattore comunale con lo esercizio del notariato, debba la detta dichiarazione aver luogo pei percettori comunali, i quali per effetto della nuova organizzazione delle finanze, sono stati agli esattori surrogati.

E la Maestà Sua, nel consiglio ordinario di stato de' 16 del corrente mese, si è degnata dichiarare che la carica di percettore comunale sia incompatibile coll' esercizio del notariato, e che, cessati gli esattori comunali, sia anche cessato il reale rescritto degli 11 settembre 1821.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questa sovrana risoluzione per l'uso conveniente.

— 1932 —

Ministeriale del 20 agosto 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Conversano portante disposizioni su i reclami inoltrati dalla badessa delle benedettine di Conversano contro i provvedimenti di quel vescovo sull' amministrazione temporale del monistero.

In seguito dell' esposizione fatta da vostra signoria illustrissima e reverendissima de' disordini introdotti nell'amministrazione della temporalità del monistero delle benedettine di Conversano e dell' abuso scandaloso che si facea dell'au-

torità delle religiose nel regolar l' economia delle ricche rendite del medesimo, e dei danni per tal causa derivati a quella comunità, specialmente per le ingenti somme arretrate e negligenza nel prendere le iscrizioni ipotecarie dei capitali molti della comunità medesima: ed in seguito di ciò che le scrissi in data dei 14 del trascorso aprile di poter far uso della sua facoltà per adottar misure straordinarie repressive di tali abusi; si è doluta ripetute volte la badessa dello stesso monistero ed ha reclamato avverso le disposizioni date a tale oggetto da vostra signoria illustrissima e reverendissima come contrarie alle costituzioni dell' ordine, alle decisioni della chiesa e del concilio, e tendenti ad invadere l' autorità immediata ch' essa per ragione dell'ufficio ha sulla temporalità della comunità che regge.

Manifesterà ella in mio nome alla detta badessa e comunità non potersi porre in dubbio che per la temporalità dei monisteri di monache non esenti gli uffiziali si destinano immediatamente dalle superiore dei monisteri e che gli ordinari i quali sono i moderatori di quanto riguarda lo spirituale, hanno sul temporale la tutela e vigilanza per tener lontano ogni abuso, oltre il dritto di autorizzar le spese straordinarie e rivedere i conti dei medesimi. Ciò è il corso regolare dell' amministrazione e sarebbe turbar l' ordine stabilito dalle regole canoniche e costituzioni dell'ordine, se un vescovo volesse chiamare a se perpetuamente l' amministrazione immediata della rendita della comunità, e destinargli uffiziali per la gestione di essa ed esazione fuor clausura.

Nel caso di cui si tratta, colla disposizione che vostra signoria illustrissima e reverendissima ha potuto dare, non ha certamente inteso di trarre a lei i diritti della badessa ed amministrar le rendite di quella comunità perpetuamente: si bene colla sospensione degli uffiziali ordinari eletti dalla badessa, e rimpiazzo temporaneo di essi, in forza della sua facoltà ha adottato misure straordinarie onde eliminare gli abusi scandalosi, che hanno avuto luogo nell' amministrazione degli averi del monistero, rimetter l' ordine nelle economia di esso, e riparare i mali che ne son derivati.

Ciò posto vostra signoria illustrissima e reverendisiima insinuerà alla detta badessa di uniformarsi a quanto per il bene del monistero è stato da lei disposto; ed ella non eccederà da sua parte i limiti di sua giurisdizione secondo le leggi ecclesiastiche.

— 1933 —

Ministeriale del 21 agosto 1830 diretta dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pei lavori esteri di oro e di argento soggetti al bollo di garenzia.

Ne' tre pregiatissimi officî di vostra eccellenza de' 18 novembre 1829, 6 maggio, e 26 luglio ultimo, sul dubbio costì elevato se i lavori esteri antichi di oro, e di argento, possano munirsi del bollo della garenzia, quantunque non mandati dagl'impiegati doganali all'ufficio della garenzia.

Dopo di avere inteso il direttore generale delle monete in questi reali dominî, ho il piacere di rispondere a vostra eccellenza che tal dubbio è stato con sommo accorgimento spianato dalle autorità da lei consultate, cioè dal regio maestro di zecca amministratore dell'ufficio di garenzia e dal procuratore generale del Re presso la gran corte de' conti.

Il real decreto de' 14 aprile 1826 prescrivendo con l'articolo 20 che i fabbricanti, e commercianti de' lavori di oro, e di argento sono obbligati di presentare nell'officina di garenzia per farli bollare tutti que' lavori che avranno acquistati per negozio da'particolari che li possedevano prima della pubblicazione del detto decreto, mostra chiarissimo che nella parola tutti il legislatore ha voluto intendere tanto le specie manifatturate in Sicilia, quanto le opere estere usate.

Nè il prescritto col detto articolo 20 ha niente di comune coll'articolo 25 che riguarda le spese nuove di oro, e di argento che vengono dall'estero.

Sembrerebbe quindi doversi ordinare che le opere di oro, e di argento estere usate, che portano nell'officina di garanzia i trafficanti come comprate da' possessori, che li tenevano prima della pubblicazione del decreto sieno bollati, purchè però abbiano de' titoli di fino prescritti dal decreto suddetto. E qualora il saggiatore riconoscesse che tali opere abbiano il carattere di nuovo, e non già usate, secondo la dichiarazione del conduttore, allora sospenderà ogni operazione e ne avvertirà la dogana per agire a' termini delle leggi in vigore.

Nè l'obbligo che si vorrebbe dare a' commercianti, e fabbricanti di tali opere di dichiarare da chi gli abbiano essi comprati, può essere utile alla cosa, perchè, o si riconoscerà che le opere medesime sono nuove, e dovrà agirsi contro colui che li presenta a'termini della legge, o saranno usate, ed allora dovranno bollarsi quando sono di uno dei titoli che il decreto prescrive. Anzi questa sarebbe una strada per abilitar la frode, perchè mettendosi di accordo colui,

che avrà immesse in controbando le opere nuove di oro e di argento, ed il fabbricante, che dovrà portarle a bollare nella garanzia, dichiarando quello, che gliele avrà vendute, potranno benissimo sostenere in giudizio che tali lavori sembrano nuovi, perchè colui, che gli avrà prima della pubblicazione del decreto (che sarà lo stesso controbandiere, sosterrà di non averli affatto operati sino al punto che se n' è disfatto.

Di questi miei divisamenti saprà vostra eccellenza farne quell' uso, che nella sua saviezza stimerà conveniente.

— 1934 —

Circolare del 25 agosto 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si permette l' uso de' piantoni contro i cassieri morosi che abbiano esatta la tassa protomedicale.

Si dolse il governo degl' incorabili che non ostante gli ordini dati per lo esatto versamento di fondi che s' incassano per dritti protomedicali, pur tuttavia poco, o niente risultato han prodotto. Io avendo osservato che l' esazione di questa tassa procedeva effettivamente con molto ritardo, ho creduto di provocare particolari misure da Sua Maestà; e la Maestà Sua considerando che non trattasi di astringere particolari contribuenti, ma solo di obbligare i cassieri comunali ed esigere i versamenti delle somme, di cui si sono dichiarati depositari, nel consiglio di stato ordinario de' 7 andante ha ordinato che sia permesso l'uso de'piantoni contro de'cassieri medesimi per quelle somme di cui gl' intendenti non hanno difficoltà che da costoro se ne sia fatto l' introito.

Di sovrano comando glielo partecipo per lo esatto adempimento.

— 1935 —

Reale Rescritto del 25 agosto 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che i verbali di aggiudicazione negli appalti di regi cespiti possano tenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 16 del corrente trovando regolare quanto ha vostra eccellenza proposto co' due rapporti degli 11 marzo e 10 giugno di quest'anno, ed uniformandosi perciò al di lei parere nel quale è anche convenuto il ministro di grazia e giustizia, si è degnata ordinare che i verbali di aggiudicazione negli appalti di regi cespiti possano ritenersi per tutti gli effetti come titoli autentici ed esecutivi, del pari, che i contratti stipulati per

man di pubblico notaro, purchè i verbali stessi sieno sottoscritti da funzionari, che intervengono agl' incanti, non che dalle parti interessate, o da' loro procuratori speciali a ciò autorizzati per atto autentico innanzi notaro.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riserbandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto.

— 1936 —

Ministeriale del 28 agosto 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici alla commessione esecutrice del concordato portante disposizioni perchè si notino a credito le iscrizioni ipotecarie prese in favore delle corporazioni religiose ripristinate e riguardanti censi bollari o capitali di piccola rendita.

Il ministro di grazia e giustizia mi ha partecipato di essersi Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 16 del corrente agosto degnata ordinare che per le corporazioni religiose ripristinate, le quali abbiano scarsa dotazione e questa composta di molti piccoli censi o capitali, le iscrizioni ipotecarie in favore delle corporazioni stesse, riguardanti censi bollari o capitali dell' annua rendita ciascuno di ducati cinque o meno, sieno notati a credito, salvo al rispettivo conservatore delle ipoteche il dritto di riscuotere per le vie legali i corrispondenti dritti d'iscrizione dalle parti debitrici, a norma delle vigenti leggi; e che la dichiarazione delle corporazioni, le quali debbano godere di tale beneficio, venga rilasciata per via del ministero degli affari ecclesiastici.

Mi affretto a dare di tutto ciò comunicazione alla commissione esecutrice del concordato per intelligenza sua e delle corporazioni religiose suddette, e perchè si compiaccia rimettermi sollecitamente un esatto e distinto notamento di quelle fra le corporazioni enunciate, che a' termini della suddetta sovrana risoluzione sieno nella circostanza di poter godere del beneficio accordato con la medesima con la indicazione de' censi e capitali alle medesime assegnati, e della rispettiva rendita.

— 1937 —

Reale Rescritto del 28 agosto 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si stabilisce che i consiglieri provinciali i quali non faranno costare nel modo e nel tempo convenevole la legittimità delle ragioni che avranno loro impedito l' esercizio delle proprie funzioni, saranno trattati come dimissionari volontari, e decaduti da qualsiasi dritto dell'amministrazione civile.

È stato rassegnato a Sua Maestà il dubbio, se i consiglieri provinciali, che non ne hanno esercitato le funzioni; profittando della disposizione contenuta nell' articolo 155 del real decreto degli 11 ottobre 1817 ch' è quella stessa del paragrafo 2 dell' articolo 130 della legge de' 12 dicembre 1816 possanó essere esonerati dalla carica di decurione. La Maestà Sua inteso l'avviso della consulta generale del regno, nel consiglio ordinario di stato de' 17 del cadente mese, e considerando, che colla mentovata disposizione legislativa siasi voluto accordare un favore a colui, che ha ben meritato dal suo Re, e dalla sua provincia, prestandosi con utile all'esercizio delle funzioni di rappresentare la provincia; che la caratteristica di consigliere scompagnata dall' effettivo esercizio delle funzioni inerenti alla carica è un titolo debole a poter tenere soddisfatti i fini del legislatore, molto più poi se ricusato ne venisse l'esercizio, senza legittima e comprovata ragione; si è degnata ordinare, che tutti que' consiglieri provinciali e distrettuali, che astenendosi per avventura dall' esercizio delle loro funzioni non faranno costar nel modo e nel tempo convenevole la legittimità delle ragioni, che glielo avranno impedito, saranno trattati come dimissionari volontari, già decaduti da qual siasi dritto dell'amministrazione civile.

Nel real nome glielo partecipo per di lei intelligenza e governo.

— 1938 —

Ministeriale del 38 agosto 1830 diretta dal ministro delle finanze ad un direttore perchè ne' casi in cui per contribuzione fondiaria un reclamo si presenta da individuo diverso da quello sotto il cui nome il fondo è ascritto al catasto, si faccia di ciò menzione nelle relative verifiche.

Questo real ministro riceve informazioni sulla pratica in addietro tenuta da cotesta direzione relativamente a reclami da sfitto che sono stati prodotti da contribuenti, i quali non ancora figurano in catasto come proprietari de' fondi che ai reclami dan luogo. E quando alla pratica da tenersi in av-

venire per simile oggetto trova opportuno il di lei suggerimento cioè, che quante volte, per casi non frequenti di giudiziarie contestazioni, le mutazioni di quote non si trovano eseguite, sia di ciò preso conto da' controlori in praticando la verifica; e nelle conclusioni che ella vi apporrà, sia fatta di tal circostanza menzione.

— 1939 —

Circolare del 4 settembre 1830 emessa dall'intendente di Reggio, con la quale si stabilisce che i sindaci possono come terzi opponenti prendere parte alla discussione del conto dei cassieri.

Avvenne il caso che uno dei sindaci di questa provincia nella decisione fatta nell' intendenza sul conto materiale del cassiere fu assoggettato al regresso per alcune partite significate al detto cassiere. Ne reclamò il sindaco al real ministero degli affari interni. Fattosi rapporto dell' occorrente tra l' altro si rassegnò che il regresso erasi accordato contro del sindaco che trasse il mandato in forza degli art. 248 e 250 della legge dei 12 dicembre 1816. In seguito di ciò con ministeriale de' 31 luglio ultimo è stato risoluto, che il sindaco può produrre opposizione di terzo, qualora non fosse stato inteso nella decisione, o dovrà reclamarne alla gran corte de' conti, non profferendo la legge altro modo onde impugnare la menzionata decisione.

Con tale risoluzione viene spiegata una massima, che ho creduto proprio di farla nota per istruzione de' sindaci, onde sappiano il rimedio, che loro compete qualora il consiglio di intendenza nella decisione de' conti materiali de' cassieri, accordi il regresso contra di essi sindaci.

In quanto però alla decisione de' conti morali che fa l'intendente, il gravame, che compete ai medesimi sindaci è quello dell' articolo 269 della citata legge de' 12 decembre 1816.

— 1940 —

Reale Rescritto del 4 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia, col quale si danno disposizioni pei sussidi goduti dai rilegati poveri.

Con sovrano rescritto de' 23 decembre 1829 Sua Maestà si degnò accordare a' relegati siciliani poveri e di condizione civile rimasti ad espiare la loro pena nelle isole di cotesti reali dominî la continuazione del sussidio di quindici baiocchi al giorno, di cui si trovavano in percezione pria della pubblicazione del regolamento del 22 novembre 1825, della stessa maniera che coll'altro rescritto del 5 decembre 1827 emanato per via del ministero della polizia generale vi era

stata accordata la continuazione a' relegati siciliani della stessa condizione, e che si trovano nell'ugual godimento, i quali furono spediti ad espiar la loro pena nelle isole de' reali domini di qua del faro. Dal regio scrivano di razione di cotesta tesoreria generale si promosse il dubbio se poteva ammettersi la dimanda di que' rilegati, che insistevano per avere gli arretrati non percepiti per effetto di quel regolamento del 22 novembre 1825 onde erasi ridotto il loro sussidio ad un tarì siciliano al giorno. Si servì V. E. di manifestare ciò con rapporto del 6 del passato maggio 3 carico n. 2204 ed aggiunse poi coll'altro de' 29 luglio ultimo n. 3497 la notizia dello ammontare del preteso credito de' rilegati siciliani di civile condizione già ripristinati nel godimento del sussidio di baiocchi quindici al giorno per quel tanto ad essi non corrisposto dal 27 gennaro 1826 a tutto il 31 decembre 1829.

Ed avendo io di tutto dato conto a Sua Maestà: la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 29 dell'or caduto agosto ha dichiarato, che trattandosi di una grazia fatta dalla lodata Maestà Sua non può per regola reagire al tempo anteriore, e quindi ha ordinato di starsi alla regola medesima.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1941 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a tutte le amministrazioni diocesane, col quale si danno disposizioni per rendere più semplice il metodo da seguirsi nella liquidazione delle rate spettanti agli eredi dei vescovi.

Il sistema finora praticato nelle amministrazioni diocesane nella liquidazione delle rati spettanti agli eredi de' vescovi, ed altri titolari ecclesiastici al tempo della vacanza delle rispettive chiese o benefici, ed a novelli vescovi, o titolari, è stato per la ripartizione de' frutti civili, quello del cominciamento della rendita di ciascun fondo. E tale sistema fu seguito nelle istruzioni, che sull'oggetto di accordo tra questo ed il real ministero delle finanze vennero date a tutte le amministrazioni diocesane con circolare del 12 luglio 1828.

L'esperienza intanto ha mostrato che siffatto metodo lungi di facilitarne le operazioni contabili degli oggetti, le implica e le imbarazza, e spesso con risultamenti anche inesatti. Imperciocchè per fissarsi l'anno colonico, ora bisogna consultare l'uso diverso de' luoghi, ora i contratti, alle volte le diverse epoche de' maturi, ed altre volte quelle de' paga-

menti effettivi, spesso si dubita ancora della norma come nel contratto perpetuo di enfiteusi, del quale ordinariamente si ignora il cominciamento, o l'epoca del maturo della rendita non è marcato; infine tanti particolari aggiusti quanti sono i cespiti di rendite.

A rendere il metodo semplicissimo, Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del dì 29 prossimo passato mese, approvando il parere emesso dalla consulta de' reali domini di qua del faro, si è degnata di ordinare che nell' aggiusto delle rate si prenda per base della ripartizione de' frutti civili, che a norma della legge si acquistano giorno per giorno non già il redditizio, ma bensì l'anno civile ed i maturi della rendita intera del beneficio, che nel corso di un anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionatamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno, e dell'amministrazione diocesana pel tempo della vacanza.

Nel real nome partecipo a cotesta amministrazione diocesana siffatte sovrane risoluzioni, onde ne curi l'esatta osservanza, accusandomi intanto la ricezione della presente.

— 1942 —

Reale Rescritto degli 11 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze sul compenso da fissarsi in favore di D. Giuseppe Nicolò Salvatore facultandosi lo stesso ad avvalersi degli atti di gabella a far liquidare i frutti del perduto ufficio di maestro notaro delle ventidue gabelle patrimoniali in Messina, non ostante l'interruzione durante il ventennio.

Ho rassegnato a Sua Maestà lo avviso emesso dalla consulta de' reali domini oltre il faro in ordine alla domanda di D. Giuseppe Nicolò Salvatore, oggetto del rapporto di V. E. de' 14 del passato giugno 2 carico n. 2984, onde fissarsi in di lui favore il compenso dell'abolito officio di maestro notaro delle ventidue gabelle patrimoniali in Messina, supplendosi alla mancanza di documenti giustificanti la quantità de' frutti percepiti in un ventennio, cioè dal 1792 al 1811 a' termini delle reali istruzioni de' 17 marzo 1319 con gli atti di gabella giusta il reale rescritto de' 18 ottobre 1826 occasionalmente alla simile domanda del cavaliere D. Antonio Maria Tommasi, su di che il regio procuratore generale di cotesta corte de' conti propose di potersi applicare quelle disposizioni che negli atti di locazione presentati dal Salvatore mancano due anni, calcolata l'epoca del detto ventennio ove evvi una interruzione di sei anni.

La M. S. uniformandosi all'avviso della consulta medesima si è degnata ordinare, che il suddetto di Salvatore, ai termini del riferito reale rescritto de' 18 ottobre 1826 possa

per la succennata domanda avvalersi degli atti di gabella e far liquidare i frutti del detto impiego, mercè il coacervo minore del ventennio cui può ben soddisfare con gli atti di locazione continuati dal 1819 senza che si attendano le interruzioni degli anni sei, e la mancanza de' due anni per completare il ventennio.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1943 —

Reale Rescritto dei 16 settembre 1830 partecipato dal luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone di starsi strettamente alle tariffe doganali ed alle leggi di cabotaggio per gli stracci bianchi.

In seguito del voto del consiglio generale della valle di Palermo tenutosi nel 1829, il quale tendea ad ottenere il libero cabotaggio tra questi e gli altri domini di Sua Maestà vietato dall'articolo 17 del decreto del 30 novembre 1824, ed ove ciò non fosse piaciuto di potersi immettere in franchigia dal Barone Turrisi sino a quintali quattrocento in ogni anno di stracci di ogni maniera, S. Maestà ha disposto quanto segue:

Non vuole la Maestà Sua che si faccia novità nelle tariffe doganali in vigore, e nella legge di cabotaggio del regno relativamente a' dazi vigenti nell'una, e nell'altra parte de' reali domini sugli stracci bianchi, siccome aveva il consiglio proposto, onde arrecare delle agevolazioni alla fabbrica di carta stabilita in Castelnuovo dal Barone Torrisi.

Ha però approvata la M. S. la proposizione del consiglio medesimo di farsi insinuazione a tutti gli uffici di pubblica amministrazione, affinchè in parità di prezzo e di condizione si provvedano della carta di Turrisi.

Or io partecipo tutto ciò a lei per l'uso corrispondente.

— 1944 —

Reale Rescritto dei 22 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze all'amministrazione generale del registro e bollo portante disposizioni sulla quistione se debba pagarsi indennità e da qual ramo a' militari che viaggiano o come testimoni o per altri oggetti dei tribunali civili o di commissioni militari.

Ho proposto a Sua Maestà la quistione, se debba pagarsi indennità, e da qual ramo ai militari che viaggiano o come testimoni, o per altri oggetti dei tribunali ordinari e di commissioni militari, e la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato dei 15 del corrente mese si è degnata di risolvere: 1° Che i militari chiamati per testimoni dalle commissioni militari e

dalla gran corte criminale, o da altre autorità giudiziarie in processi penali debbano essere trattati al pari degl' individui pagani, ed in conseguenza ricevere sul fondo delle spese di giustizia le medesime indennità di viaggio e di dimora, che a costoro si danno in tali casi, rimanendo rivocato l' articolo del real decreto dei 13 giugno 1817. 2° Che ai militari, i quali viaggiano per far parte di una commissione militare, non sia dovuta alcuna indennità, mentre in questo caso il viaggio è per loro utile, e non già pel servizio della giustizia, del pari che niuna indennità si paga ai magistrati pagani, che si recano a far parte di un collegio giudiziario. 3. Che i componenti le commissioni militari allorchè si portano in luoghi diversi da quelli della loro residenza per eseguire gl' incarichi alle medesime affidate, e perchè non godono gli averi di piena attività, debbano ricevere unitamente alle spese di giustizia le indennità stabilite col reale rescritto dei 7 ottobre 1826, cioè i componenti votanti grana venticinque a miglio, e ducato uno e grana cinquanta per ogni giorno di dimora, ed i cancellieri di esse commissioni grana quindici a miglio, e grana cinquanta per ogni giorno di dimora.

Nel real nome, ed in riscontro del di lei rapporto dei 28 ottobre dello scorso anno n. 5965 le partecipo una tal sovrana determinazione per l' adempimento corrispondente, nell' intelligenza che ne ho data comunicazione ai ministri di grazia e giustizia e della guerra e marina.

— 1945 —

Ministeriale del 22 settembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici a quello di grazia e giustizia sulla provvista del priorato della cattedrale di Andria di padronato comunale.

Con pregiatissimo ufficio del 21 del prossimo passato agosto vostra eccellenza si è servita domandar quel che io pensi sulla provvista del priorato della cattedrale di Andria, di patronato comunale, vacato per morte di D. Paolo Nita, che l' intendente della provincia ha reclamato di annullarsi perchè illegalmente eseguito dal vescovo *iure devoluto*, in pregiudizio dei dritti del comune. In seguito dei dettagli ricevuti dal vescovo sull' assunto mi do l'onore di fare osservare a V. E. che per le regole canoniche nei casi di vacanza di benefici ecclesiastici di patronato laicale chiunque li rappresenti, sia individuo o comunità, escluso solo il patronato regio, debbano i patroni presentar fra quattro mesi il candidato, elasso il quale termine l' ordinario istitutore può liberamente provvedere la vacanza, e non già per diritto di devoluzione. È massima canonica che riguarda i collatori ordinari di simili benefici: il non uso a tem-

po opportuno del patronato, lungi dall'operar devoluzione, rende il beneficio esente da tal servitù e libera la provista al collatore ordinario. Il termine di quattro mesi era più che sufficiente all'intendente, il quale per le leggi amministrative dovea approvar l'atto della nomina due volte fattu da quel decurionato, onde raccogliere le notizie che potessero riguardare le qualità del soggetto, essendo straniere alle sue attribuzioni le indagini commesse sull'istituzione, ed eccezione in titolo del priorato, non che giusta il ritardo dell'approvazione della nomina. Poste queste osservazioni io veggo tutto regolare il procedimento del vescovo di Andria in questa occasione e degno del suo zelo il pensiero di non differire ulteriormente in pregiudizio del servizio di quella cattedrale, la provista del priorato in quistione quinta dignità del capitolo, la quale per altro è caduta in persona fornita di meriti e requisiti, e che due volte si era indicata del decuriunato.

— 1946 —

Reale Rescritto del 22 settembre 1830 partecipato al ministro delle finanze, col quale si stabilisce che le indennità a' testimoni pagani chiamati dai consigli di guerra di diserzione sieno provvisoriamente pagate dal fondo delle spese di giustizia.

Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 15 del corrente mese si è degnata di risolvere, che le indennità ai testimoni pagani che si chiamano dai consigli di guerra nei giudizi di diserzione, sieno provvisoriamente pagate sui fondi delle spese di giustizia.

Nel real nome le partecipo una tal sovrana risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 1947 —

Ministeriale del 22 settembre 1830 diretta dal ministro degli affari interni con la quale si prescrivono le norme da eseguirsi allorchè si eleva il conflitto di attribuzioni.

Di accordo col ministro di grazia e giustizia si è da quel dipartimento comunicata alle autorità giudiziarie in data de' 18 stante la seguente ministeriale.

» Per le disposizioni in vigore gl' intendenti possono elevare conflitto di attribuzioni allorchè pronunziata una sentenza nel primo grado di giurisdizione, siasi nel tempo utile ad appellare avverso la medesima, e l'appello non sia stato ancora prodotto. Possono altresì gl' intendenti elevare conflitto di attribuzioni al termine utile a produrre ricorso per annullamento avverso una decisione pronunziata in secondo grado di giurisdizione.

» Ad oggetto che nella pendenza de'termini anzidetti rimangono assicurati gli effetti legali risultanti dall'elevazione del conflitto di accordo col ministro degli affari interni, è stato determinato che gl'intendenti nei casi anzidetti debbano rispettivamente dare comunicazione del conflitto elevato, così al collegio, che trovasi di aver pronunziato, come a quello che può essere udito per lo sperimento del gravame ordinario, o straordinario che sia ».

Partecipo tutto ciò a lei perchè vi si uniformi nella parte che riguarda le sue attribuzioni.

— 1948 —

Ministeriale del 22 settembre 1830 diretta dal ministro delle finanze al direttore generale della cassa di ammortizzazione con la quale si danno disposizioni per lo introito delle reste dovute da' censuari.

Dal verbale pervenutomi dal consiglio di tesoreria ho io rilevato i clamori suscitati tra i ricevitori distrettuali nel vedersi ingiunto dal direttore del tavoliere, di respingere ai nuovi matori le liste delle reste, che egli le spediva; ove di queste non si trovasse fatta la riscossione, quasichè le stesse avessero potuto esser trasfuse nella esazione corrente, e rientrare nelle attribuzioni del tavoliere, ad onta dell'articolo 11 del regolamento, ove sta detto che le reste risultate dall'esercizio precedente non possono essere riportate dal direttore del tavoliere nelle liste di carico dell'esercizio appresso, dovendo sempre figurare ripetibili all'esercizio, dal quale dipendono sulle scritture del ricevitore del tavoliere, sino a che non rimarranno estinte.

Preso da me io considerazione quanto sul proposito dal consiglio di tesoreria si è sviluppato, io trovo che si agirebbe in opposizione alla espressa dicitura del detto articolo, se le liste delle reste si spingessero, poichè la esistenza di tali reste benchè presso i ricevitori distrettuali figurerebbe su i loro registri, mancherebbe il titolo donde emergono gli articoli registrati.

Ho inoltre osservato, che venuti i nuovi maturi, se i ricevitori distrettuali continueranno ad agire per le reste, ed agisca il ricevitore del tavoliere tra le di cui mani si rende allora facile la esazione, ed il quale è nel dovere d'imputare alle reste quel che riscuote, e di non portare le quantità riscosse al conto corrente, se non quelle ripianate, si metterebbero tra due fuochi i censuari, dai quali potrebbero le loro forze restare troppo infievolite in modo che ne andrebbe a risentire la indu-

stria, ed in conseguenza ad esserne l'amministrazione pregiudicata.

A conciliar quindi la saggia disposizione della legge, e l'interesse del fisco alla conservazione della industria, bisogna, che i ricevitori distrettuali coonservino presso loro, al nuovo anno colonico, le note delle reste, ma sospendano il procedimento, lasciando la cura dell'esazione al ricevitore del tavoliere; ove questa riuscirà a ripianare il carico di dette reste, mediante la imputazione, ne darà per mezzo del direttore avviso ai distrettuali e la lista allora sarà respinta, e gli articoli cancellati su i registri; ove poi non riuscirà al ripiano, allora dietro altro avviso del direttore i distrettuali ripiglieranno le procedure sospese. Potrebbe però avvenire, che qualche industrioso non abbia ricondotto sul tavoliere nel nuovo anno la sua greggia, ed allora i distrettuali son quelli, a cura de' quali dovranno le procedure continuarsi sino alla estinzione del carico.

— 1949 —

Circolare del 25 settembre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso le gran corti ed i tribunali civili, sul dubbio se in un'atto di appello avverso sentenza di aggiudicazione diffinitiva debba necessariamente farsi menzione della registrata di questa sentenza.

Si è dubitato se le disposizioni dell'articolo 28 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro, che prescrivono la menzione della registrata degli atti precedenti che in un atto posteriore sono enunciati fossero applicabili al caso dell'appello contro la sentenza di aggiudicazione diffinitiva, dalla quale giusta l'articolo 140 della legge de'29 dicembre 1828 è permesso di appellare fra i dieci giorni della sua data, ancorchè non siasi la medesima spedita.

L'esposto dubbio, di accordo tra il ministro delle finanze e me, è stato risoluto per la negativa; ed in conseguenza di ciò l'amministratore generale del registro e bollo ha diretto a'suoi agenti la istruzione, di cui le acchiudo copia in istampa per intelligenza di cotesto collegio.

— 1950 —

Reale Rescritto del 25 settembre 1830 partecipato al ministro delle finanze col quale si abolisce il sistema degli affitti delle licenze da caccia senza schioppo e si diminuiscono i dritti delle licenze per le dette cacce.

I regolamenti sulla caccia, sanzionati colla legge dei 18 ottobre 1819, permettano di darsi in affitto pel tenimento

di uno o più comuni le licenze per le cacce che si fan senza schioppo; e stabilivano inoltre la tariffa de'dritti da esigersi sulle licenze che per le cacce di ogni natura la direzione generale di ponti e strade annualmente spedisce. Ma questo sistema di affitti, siccome l'esperienza ha mostrato, è stato di molti inconvenienti cagione in danno de' privati; e d'altronde il forte dritto delle annuali licenze ha prodotto contravvenzioni frequenti a danno della real tesoreria generale.

E pertanto essendosi rassegnate al Re nostro signore le osservazioni che su tale oggetto ella ha fatte, Sua Maestà (D. G.) nell'ordinario consiglio di stato de'25 del corrente mese si è servita approvare, che dal vegnente anno 1831 in avanti rimanga abolito il sistema degli affitti delle cacce senza schioppo; e che ferme restando tutte le altre disposizioni che regolano questo ramo di servizio, i dritti che per annuali licenze delle cacce senza schioppo esigonsi dalla direzione generale di ponti e strade siano diminuiti e fissati nel seguente modo cioè:

1. Il dritto per le licenze colle paratelle e strascino che si fa col can da fermo, fissato a ducati sei per Napoli, ed a ducati quattro per le provincie, sarà per Napoli di ducato uno e grana 50, per le provincie di ducato uno.

2. Il dritto per le licenze co' lacciuoli e pianuzze, fissato a ducati sei per Napoli, ed a ducati quattro per le provincie, sarà egualmente ridotto ad un quarto, a ducato uno e grana 50 per Napoli ed a ducato uno per le provincie.

3. Il dritto per le licenze colle ragne schiappari fissato a carlini dieci sì per Napoli come per le provincie, sarà di carlini cinque per ogni schiapparo o panno di rete.

4. Il dritto per licenze co' levrieri alla corsa, fissato a ducato uno per le provincie, sarà della metà. cioè di grana settantacinque per Napoli e di grana 50 per le provincie.

5. Il dritto delle licenze co'furetti, e co' falconi, fissato a ducato uno e grana 30 per Napoli, ed a ducato uno per le provincie, sarà pure della metà, cioè di grana settantacinque per Napoli e di grana cinquanta per le provincie.

6 Il dritto delle licenze colle reti a ventaglio resterà come attualmente è di grana cinquanta così per Napoli come per le provincie.

7. Il dritto delle licenze col frugnolo detto *iacca* resterà come attualmente è così per Napoli come per le provincie, di grana cinquanta.

8. Il dritto delle licenze colle taglinole per lupi, volpi, ed altri animali di rapina resterà come attualmente è di grana cinquanta così per Napoli come per le provincie.

E finalmente ha Sua Maestà ordinato che cessi l' uso in-

trodotto nella direzione generale di ponti e strade di darsi licenze gratuite.

Nel real nome le comunico tali sovrane risoluzioni per sua intelligenza e per lo corrispondente adempimento.

— 1951 —

Circolare del 25 settembre 1830 emessa dal ministro della polizia generale con la quale si dispone che i giudici di circondario ne'giri per affari amministrativi han dritto all'indennità stessa dovuta a' consiglieri d'intendenza.

Essendosi approvato che nel regolamento annesso al real decreto de' 6 novembre 1821 non si era fatta parola delle indennità pe'giri che si eseguono per disimpegni amministrativi da'giudici regi di circondario, ed avendolo rassegnato a Sua Maestà, si è degnata la Maestà Sua di risolvere ai 15 del corrente, che si dia loro, nel caso indicato di sopra la stessa indennità che nel regolamento de' 6 novembre 1821 trovasi stabilita pe' giri de' consiglieri dell' intendenza.

— 1952 —

Reale Rescritto del 27 settembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che debba la gran corte de'conti astenersi di giudicare in quistioni relative al prezzo de' legnami sebbene per lo addietro tali quistioni si appartenevano al tribunale dell'erario.

Sulla pretesa del cavaliere Bazzan di esser soddisfatto del prezzo di certo legname da lui reciso con permesso dell'antica soprintendenza de'boschi nelle selve del val Demone appartenenti alla mensa arcivescovile di Messina, del quale legname messo poi in sequestro dietro un'accusa prodotta contro del detto Bazzan, fecero uso in seguito di real rescritto de'24 settembre 1810 le dipendenze della real marina e dell'artiglieria; tre quistioni sono state elevate, e han data causa ai rapporti di vostra eccellenza de'30 novembre 1829 e 31 gennaro 1830; la prima, se in vista non solo della decisione dell'abolito tribunale dell'erario, e delle ultime decisioni di cotesta gran corte dei conti favorevoli tutte al Bazzan, ma ancora del merito istrinseco delle cosa, convenga transigersi la di costui pretesa per once seicento in conformità delle trattative passate tra il medesimo, e l' agente del contenzioso, e su delle quali ha anche interloquito per incarico di vostra eccellenza il regio procuratore generale presso la suprema corte di giustizia commendatore Cupane, o pure insistersi nello appello che i direttori della marina e dell' artiglieria ne han proposto in-

nanzi la consulta dei reali domini oltre il faro; la seconda che la gran corte dei conti nel conoscere, e decidere queste causa eccedette i limiti delle proprie attribuzioni, alcun provvedimento convenga darsi onde questi esempi non si riproducano: la terza sopra quale delle due tesorerie di Napoli, o di Sicilia debba imputarsi il pagamento del legname di cui trattasi.

Incaricata la consulta dei reali domini oltre il faro di dicutere le due prime quistioni, e di dare il suo parere ha di già adempito l' incarico.

Rassegnato quindi il tutto a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato dei 15 del corrente, la Maestà Sua uniformandosi al parere della consulta si è degnata permettere la stipulazione della transazione proposta tra il regio erario, ed il cavaliere Bazzan, ed ordinare che venga dichiarato, che i limiti della gran corte dei conti sian circoscritti ai casi marcati dagli articoli 8 e 11 della legge organica del 7 gennaro 1818 e che incontrando in avvenire delle contestazioni relative al contenzioso giudiziario, tuttochè altra volta iniziate nell' abolito tribunale dell' erario, come era appunto questa del cavaliere Bazzan, debba essa gran corte astenersi di giudicare, dichiarando la propria incompetenza, oggi che trovansi istallati i nuovi tribunali giudiziari.

Quanto poi al carico del pagamento delle once 600 stabilite per transazione a favore del cavaliere Bazzan, Sua Maestà riconosce, che debba sopportarsi da cotesta tesoreria generale come relativo ad epoca in cui nessuna corrispondenza vi era con questa di Napoli.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l' uso conveniente.

— 1953 —

Circolare del 29 settembre 1830 emessa dal ministro delle finanze con la quale si prescrivono le norme sulle permissioni di uso dell' acqua marina.

In data de' 4 luglio 1827 fu participato al ministero della polizia generale il seguente sovrano rescritto:

» Con ufficio del 21 marzo di quest' anno nel farmi conoscere l' eccellenza vostra taluni avvenimenti che hanno avuto luogo per impedirsi dagli agenti delle privative l' uso della acqua di mare, mi ha manifestato le premure di comunicarle le norme da doversi tenere su tal proposito.

» Io mi son fatto un dovere di prendere in maturo esame questo affare, ed in seguito degli analoghi schiarimenti ho rassegnato l' affare al Re nell' ordinario consiglio di stato del 23 giugno prossimo passato.

» La Maestà Sua ha considerato che la privativa del sale porta seco il divieto dell' elemento, da cui il sale si estrae, per cui tutta la possibile vigilanza deve usarsi per parte degli agenti del governo, affinchè l' acqua del mare non sia giammai attinta per la cristallizzazione de' sali. Ha considerato inoltre di potersi tollerare limitatamente per le sole popolazioni, che abitano sul lido pel mare, un uso moderato dell' acqua di mare pei bisogni medicinali, o per altri urgenti bisogni della vita, ma in tanta modica quantità da non far sospettare che l' acqua possa essere destinata alla cristallizzazione de' sali;

» In conseguenza la Maestà Sua ha risoluto:

1. Che fermo rimanendo il divieto dell' uso dell' acqua di mare per essere un tal uso in opposizione allo stabilimento della privativa del sale, debba tollerarsi che le popolazioni, le quali abitano ne' comuni situati sul lido usino moderatamente dell' acqua di mare, e che quindi senza bisogno di alcuna licenza l' attingano con vasi d' una capacità non maggiore di quattro caraffe napolitane.

2. Che un tale uso debba tollerarsi soltanto nelle comuni situate sulle spiagge del mare, rimanendo vietato di trasportare l' acqua suddetta nelle campagne o in altri paesi mediterranei.

3. Che nel tollerarsi quest' uso debba praticarsi ogni sorveglianza perchè non si abusi in pregiudizio de' reali interessi.

Un tale rescritto fu pure da me comunicato al direttore generale de' dazi indiritti.

In seguito di tutto ciò questo ministero era sicuro che fosse cessato ogni inconveniente intorno all' uso dell' acqua di mare, ma invece con rincrescimento è informato, che gl' inconvenienti si raddoppiano, si perchè si abusa dell' acqua di mare, e si perchè molti individui si trovano per una tal causa ristretti nelle prigioni. Mi si fa pur supporre che l' inconveniente di abusarsi pur dell' acqua di mare venga in un certo modo favorito e fomentato dalla connivenza delle autorità locali e municipali con pregiudizio degl' interessi della real privativa dei sali, e che non pochi individui trovansi arrestati senza una sentenza del competente magistrato.

E perciò che io la prego, signor intendente di penetrarsi de' sensi della sovrana risoluzione, perchè con tutt' i mezzi che sono in di lei potere si freni l' abuso dell' acqua di mare, tollerandosi l' uso moderato ne' termini prescritti. La prego ancora a prender conto di tutte le persone che trovansi arrestate per una tal causa, ed ove non vi sia alcuna condanna del magistrato le farà mettere immantinenti in libertà, soprat-

tutto coloro il di cui arresto fosse stato per indizio elo zelo disposto per l'uso di acqua di mare ne' termini permessi colla sovrana risoluzione. Per quelle persone poi che sono in prigione per condanna legalmente pronunziata, ella si servirà di riferirmi l'occorrente per le superiori risoluzioni.

— 1954 —

Circolare del 29 settembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non si possono cumulare nella stessa persona le cariche di cassiere ed esattore comunale.

Talvolta avviene che qualche decurionato della provincia per superare la difficoltà che incontra nelle scelta dell'esattore delle contribuzioni, adotta l'espediente di proporre, che si abbia a cumulare questa carica con quella di cassiere comunale.

Avendo io manifestato a sua eccellenza il ministro delle finanze gl'inconvenienti che ne deriverebbero da siffatto sistema, la prefata eccellenza sua con ministeriale de'24 luglio ultimo ha approvato i miei divisamenti che le dette due cariche non si debbano cumulare in una stessa persona, tanto per la diversità della loro durata, quanto per gl'inconvenienti che ne lascerebbero, se si permettesse di riunire nella medesima persona le due casse.

Comunico alle signorie loro il contenuto di questa ministeriale risoluzione per l'adempimento corrispondente.

— 1955 —

Reale Rescritto del 30 settembre 1830 participato dal ministro degli affari esteri al luogotenente generale in Sicilia col quale si dettano norme a seguirsi nello arrivo de' legni portoghesi e spagnuoli nei nostri porti.

Sua Maestà essendo stata informata che i legni di real bandiera non vengono ammessi ne' porti di Portogallo, se le patenti non siano vistate da' consoli Portoghesi, e che ne' porti delle Spagne, i legni sudetti son soggetti ad una penale di dugento reali veglioni, se le mentovate patenti non sieno legalizzate da' consigli Spagnuoli residenti ne' luoghi d'onde i bastimenti partono, si è servita Sua Maestà ordinare con real determinazione de' 19 del passato agosto, che ne' porti de' reali domini si adottino le stesse misure pe' legni Portoghesi e Spagnuoli, che sugli stessi pervengono.

Nel real nome lo participo a vostra eccellenza perchè si serva di restarne intesa per quelle prevenzioni che crederà di dover dare.

— 1956 —

Reale Rescritto del 2 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante le norme a seguirsi contro i contabili contumaci al rendimento dei loro conti.

Ho umiliato al Re il rapporto di vostra eccellenza del 20 marzo ultimo col quale ha ella proposto di applicarsi alla Sicilia quanto negli articoli 17 e 26 del real decreto del 2 febbraio 1818 fu già sanzionato per questa gran corte dei conti in proposito all'ammenda avverso i contabili contumaci, ripetibile eziandio da' di costoro eredi, e la Maestà Sua inteso il parere della consulta di cotesta parte de'reali dominî nel consiglio di stato del 25 settembre spirato si è degnata approvare che la gran corte dei conti in Palermo possa pronunziare nelle debite forme una multa non maggiore di once 56.20 a carico delle persone che obbligate in forza del real decreto de'21 settembre 1818 al rendimento de'conti presso la medesima nella forma prescritta in detto real decreto, ometteranno colpevolmente di aggiungere a'conti appartenenti all'epoche posteriori di settembre 1818 tutti i documenti comprovanti il carico ne' termini dell' art. 41 n. 9 dello stesso decreto; e che coteste multe pronunziate a carico de' contabili sieno dovute anche da'loro eredi.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1957 —

Ministeriale del 6 ottobre 1830 diretta dal ministro di grazia e giustizia a quello delle finanze, sulla specie di carta bollata per dichiarazione di debito in favore di un creditore che sia detentore di pegno.

Ho esaminato il dubbio espresso negli uffici di vostra eccellenza de'19 giugno, e 28 agosto ultimo, cioè se debba scriversi in carta graduale la dichiarazione di debito in favore di un creditore che sia detentore di pegno, di cui sia fatta menzione nella dichiarazione stessa.

Ecco quello che mi si offre ad osservare su tale dubbio.

L'articolo 22 della legge de'2 gennaio 1820 prescrive l'uso della carta graduale per le obbligazioni sotto firma privata, nelle quali la obbliganza sia disposizione principale, ed unilaterale, alla riconoscenza de'depositi ec.

Nella soggetta specie la dichiarazione del debito forma la disposizione principale ed unilaterale. È principale, perchè

senza di essa non esisterebbe il contratto ; è unilaterale , giacchè l' altra parte non è tenuta se non all' obbligazione accessoria della dilazione.

La restituzione del pegno è una obbligazione accessoria , per lo che dee di necessità seguire la natura della obbligazione principale.

La restituzione del pegno costituisce uno di quei patti, che in dritto diconsi *incontinenti adiecta*, patti i quali s'immedesimano coll'obbligazione principale.

In fine, nel rapporto del mutuatario la restituzione del deposito espresso nell'atto può ben riguardarsi come contenente implicitamente un riconoscimento di deposito: perciocchè non può restituirsi se non quello di cui si è in possesso.

Per tutte le esposte considerazioni son di avviso , che la obbligazione dell' indole di quella di sopra espressa doveva essere scritta sopra carta graduale, non già sopra carta dimensionale.

Restituisco a vostra eccellenza la dichiarazione rimessami con l'uffizio de' 28 agosto.

— 1958 —

Circolare del 6 ottobre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che non possono gl' impiegati delle intendenze, e sottointendenze essere adoprati per disimpegni amministrativi senza superiore autorizzazione.

Ho avuto luogo ad osservare che qualche intendente siasi avvaluto dell' opera degli impiegati nell' intendenza , e sotto intendenza della provincia per disimpegni di affari amministrativi.

Non trovando regolare questo sistema la incarico a disporre che tanto ne' casi di giri da farsi fuori residenza che nelle sostituzioni a qualche piazza vacante si adoperino esclusivamente i funzionari superiori dell'amministrazione civile , e i consiglieri provinciali e distrettuali. Qualora poi per qualche circostanza straordinaria dovessero assolutamente affidarsi ad altri i disimpegni di simil natura, avrà cura di chiedere preventivamente l'autorizzazione di questo ministero, esprimendo i motivi che consigliano l'adozione di tal misura.

— 1959 —

Real Rescritto del 6 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni col quale si sospende il decreto di potersi imprendere nuove opere finchè non sieno completate quelle che si trovano in costruzione.

Avendo rassegnato a S. M. il di lei rapporto del dì 7 dello scorso settembre relativo all'attivazione di tutte le strade così provinciali, che comunali, onde utilizzare la numerosa classe di travagliatori di campagna; la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato del 28 dello stesso mese trovando utilissimo il di lei progetto ed affine di potersi mandare ad effetto, si è degnata ordinare che sia sospeso fino a sua nuova sovrana risoluzione il divieto di potersi imprendere nuove opere finchè non sieno completate quelle che si trovano in costruzione. Circa poi al modo di esecuzione di lavori provinciali, ha Sua Maestà ordinato che cotesta direzione generale di ponti e strade si metta di accordo colle rispettive deputazioni delle opere pubbliche, e pei siti in distanza da'capoluoghi ove risiede la deputazione, e vi bisogna la personale assistenza della medesima vuole la Maestà Sua che ciascuna intendenza con la intelligenza della deputazione incarichi qualche cancelliere provinciale, o altro soggetto, che crederà più idoneo.

Ha ordinato inoltre Sua Maestà che la facoltà d'imprendersi nuove opere sia limitata a quelle che si trovano approvate, o almeno progettate, senza sospender la altre che sono attualmente in costruzione.

Ad oggetto poi di realizzare i mezzi da lei proposti col cennato rapporto, ha Sua Maestà ordinato che gl'intendenti diano le disposizioni opportune per l'incasso degli arretrati, e con particolar cura di quelli che trovansi già versati presso i cassieri comunali.

Nel real nome le comunico questa sovrana determinazione per l'adempimento corrispondente nella parte che la riguarda persuaso che ella dal suo lato concorrerà col suo solito zelo per secondare le benefiche intenzioni del Re nostro signore che prende una cura si paterna dei suoi fedelissimi sudditi.

— 1960 —

Real Rescritto del 7 ottobre 1830 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si prescrive che anche gl'impiegati di casa e siti reali che si trovano di aver ottenuto il ritiro debbono impetrare la reale licenza se vogliono contrarre matrimoni.

Il contator principale ha promosso il dubbio se gl'individui di casa e siti reali, che si trovano di aver ottenuto il ritiro debbano impetrare la reale licenza, nel caso che vogliano contrarre matrimonio, E Sua Maestà ha dichiarato per massima, che anche questi siano obbligati di implorare la reale licenza di cui si tratta, onde le loro vedove possano aver dritto alla pensione vedovile.

Ne la prevengo nel real nome per l'uso che convenga.

— 1961 —

Ministeriale del 13 ottobre 1830 diretta dal ministro delle finanze al regio scrivano di razione con la quale si prescrive l'esatta osservanza di non riceversi atti di giuramento se non muniti di bollo.

La prevengo, che per effetto del real decreto dei 16 agosto ultimo, il quale ha stabilito un sistema uniforme per la redazione, e pel registro e bollo degli atti di giuramento, ella non dovrà ammettere in cotesta officina le copie dei verbali di giuramenti, che si prestano nei reali domini di qua del faro da funzionari, e dagli impiegati politici, militari, e civili dal giorno della pubblicazione del detto decreto in poi, se non sieno formati in carta bollata, e se nelle copie medesime non sia trascritta la registrata apposta sul verbale originale.

— 1962 —

Circolare del 14 ottobrq 1830 emessa dal ministro di guerra e marina con le quale si prescrive che nei casi di matrimonio tra uffiziale, ed una signora di famiglia siciliana può sostituirsi alla dote di ducati 200 annui in rendita iscritta sul gran libro del debito pubblico quella di ducati 360 annui in beni fondi netta e libera d'ipoteca.

Rassegnato a Sua Maestà il Re (D. G.) la quistione, se convenga stabilire per regola una eccezione al real decreto del 13 aprile 1828 sostituendo alla dote in rendita iscritta ed immobilizzata sul gran libro del debito pubblico di ducati duecento annui, quella di ducati trecentosessanta annui in beni

fondi netta e libera d' ipoteche, e ciò solamente pei casi di matrimonio tra un uffiziale ed una signora di famiglia siciliana, e fino a che non sarà recato in Sicilia il gran libro del debito pubblico; la Maestà Sua uniformandosi al parere del consiglio de' ministri, nel consiglio ordinario di stato del 12 corrente, si è degnata decidere favorevolmente all' eccezione del real decreto del 13 aprile 1828.

Nel real nome comunico a vostra eccellenza tale sovrana determinazione per sua intelligenza ed uso di risultamento.

— 1963 —

Circolare del 16 ottobre 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante la risoluzione del dubbio promosso circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel clero ricettizio annesso alla cattedrale di Bitonto, onde servir di norma nella esecuzione dei piani approvati per le chiese ricettizie.

Essendosi rimesso all' esame della commissione de' vescovi il dubbio promosso dal vescovo di Bitonto circa il modo del pagamento delle nuove partecipazioni provvedute nel clero ricettizie annesso alla cattedrale di Bitonto in seguito della sovrana approvazione del piano; la detta commissione ha opinato, che trattandosi di ricettizia numerata, il piano deve porsi gradatamente in esecuzione, secondo gli stabilimenti generali e 'l real rescritto circolare del dì 1 novembre 1823 acciò i partecipanti legittimamente entrati prima della circolare de' 27 ottobre 1819 non soffrano detrimento alcuno circa il di loro fruttato. Con che però deve l' ordinario osservare, se la sospensione per molti anni della provvista di partecipazioni abbia portato ai partecipanti antichi aumento di rendita, oltre di quello che godevano in ottobre 1819. Poichè se così fosse, si dovrà livellare provvisoriamente il fruttato delle antiche partecipazioni a quel tanto che rendevano nel 1819, e darsi il dippiù ai partecipanti entrati, o da entrare: non facendosi in tal modo torto per alcun conto agli antichi partecipanti.

Essendo coerente alle sovrane disposizioni generali quanto si propone dalla commissione de' vescovi, lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima, onde le sia di norma nell' esecuzione de' piani gia definitivamente approvati per le chiese recettizie ch' erano di loro natura numerate prima del nuovo sistema.

— 1964 —

Reale Rescritto del 16 ottobre 1830 partecipato dal ministro delle finanze portante disposizioni a regolare le dimande che si avanzano per sanatorie d'interruzioni di servizio.

Nel consiglio ordinario di stato de' 15 dello scorso settembre Sua Maestà il Re nostro signore nell' emettere la sua sovrana risoluzione su diverse domande d' individui per ottenere le sanatorie alle interruzioni sofferte nel corso de' loro servizi, si degnò ordinare che si fosse proposta una massima per servir di norma nelle proposizioni di simili dimande da inoltrarsi nel tratto successivo.

Essendosi adunque rassegnato al real trono un' analogo rapporto, la Maestà Sua nell' altro consiglio ordinario di stato dei 12 dell' andante, si è degnata manifestare esser suo sovrano volere che nel darsi corso a tali dimande, si tenga presente che può concedersi la sanatoria, purchè la interruzione non oltrepassi il periodo di sei mesi a quegl' individui che avessero lasciato il servizio pe' seguenti motivi, cioè:

1. Per impegno compiuto.
2. Per regolare riforma.
3. Per loro richiesta.
4. Come inutili.
5. Perchè esteri.
6. Per l' abolizione de' corpi in cui servivano.
7. Perchè non idonei al servizio particolare dell' arma, o del corpo cui appartenevano.

E che deve poi negarsi.

1. Agli uffiziali dimissionati a propria richiesta, per qualunque siasi motivo, e poi riammessi,

2. A' sotto uffiziali, e soldati che presero servizio fra rivoltosi di Palermo, passandovi da altro corpi, o ritornando al servizio militare dopo esserne stati congedati.

3. A coloro che si allontanarono da' rispettivi corpi come sbandati nel 1815 o nel 1821.

4. A quelli che dopo un regolare congedo sono ritornati al servizio come cambi, sul riflesso che costoro han ricevuto un compenso.

5. A coloro che nel corso del loro servire avessero riportate delle note poco favorevoli sulla loro condotta.

6. Finalmente agl' individui congedati regolarmente, o poi riammessi con premio d' ingaggio.

— 1965 —

Real Rescritto del 16 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni sull'abolizione di alcuni dritti angarici e perangarici.

Sulla riproduzione della domanda fatta dal consiglio generale della valle di Messina negli atti del 1825 per l'abolizione di alcuni dritti angarici e perangarici, e delle decime sugli animali e suoi prodotti, fece l'eccellenza vostra conoscere con suo rapporto del 21 giugno passato le osservazioni seguenti fatte su tal proposito da cotesta gran corte dei conti sullo stato rimessole.

1. Che per effetto della legge de' 10 agosto 1812 vennero abolite senza indennizzazione tutte le angarie, e perangarie introdotte soltanto dalla prerogativa signorile tanto proibitive che privative, qualora sieno provvenienti da una convenzione corrispettiva, tra li baroni e comuni e singoli, o da un giudicato,

2. Che i tribunali e magistrati ordinari doveano occaparsi dello esame delle rispettive istanze degl'interessati, e riconoscere quali dritti, pesi, servitù, prestazioni, ed usi civici doveano in ogni popolazione restar soppressi senza indennità, e quali previo il compenso.

3 Che per que' dritti cui spetta compenso veniva proibita qualunque novità di fatto sino all'indennizzazione.

4. Che in tale stato di cose la semplice lettura del piano riferito non può formare oggetto di disposizione dovendo a questa precedere lo esame di documenti che assistono i possessori nello esercizio de' dritti anzidetti e quali ragioni possano prevalere in sostegno de' loro dritti.

5. Che un tale esame tanto per le vedute generali di giustizia, che per la testuale disposizione della citata legge del 1812 formar deve materia di un giudizio presso i magistrati, e non già di disposizione governativa.

Rassegnato tutto ciò nel consiglio ordinario di stato del 12 andante, inteso il parere della consulta di cotesti reali domini, si è la Maestà Sua degnata dichiarare, che circa l'abolizione de' dritti angarici e perangarici, e delle decime per gli animali, e pe' prodotti di cui trattasi nel citato rapporto di vostra eccellenza, non siavi luogo ad alcuna disposizione governativa, e che debbasi anzi strettamente seguire le norme prescritte dalla legge del 10 agosto 1812.

Nel real nome partecipo ciò all'eccellenza vostra perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1966 —

Circolare del 20 ottobre 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno con la quale si danno disposizioni a moltiplicare i mezzi d' istruzione nelle principali verità della nostra sacrosanta religione, specialmente pe' fanciulli e per le fanciulle.

Sua Maestà il Re nostro signore bramando che non siavi tra suoi sudditi chi non abbia la cognizione delle principali verità della nostra sacrosanta religione, ha tutta la premura di vedere moltiplicati i mezzi d' istruzione, specialmente pei fanciulli e per le fanciulle, convinta che l'ignoranza di tali verità sia la madre feconda di ogni vizio. Temendo quindi la Maestà Sua che non in tutte le parrocchie e chiese soccorsali si osservi l'antico lodevole sistema di farsi la dottrina cristiana ne' giorni di domenica a' fanciulli e fanciulle, vuole che si ripigli un tale sistema ove siasi trascurato, e si faccia con fervore e metodo ove attualmente si pratica; e che la dottrina cristiana s' insegni in tutte le chiese parrocchiali e soccorsali nelle domeniche, e si faccia ancora nelle cappelle rurali, ove suole accorrere della gente di campagna per l'adempimento del precetto di udir la santa messa. Potrà all'uopo vostra signoria illustrissima e reverendissima eccitare lo zelo de' parrochi allo adempimento di questo loro dovere, ed inoltre destinare quegli ecclesiastici, che crederà adatti, onde si prestassero sotto la direzione e la responsabilità de' parrochi medesimi per una opera così grata a Dio, e desiderata dalla prelodata Maestà Sua, provvedendo che tal' esercizio si praticasse, o di mattina in occasione della santa messa, o al dopo pranzo; il che sarebbe più proficuo a norma delle circostanze, e nel modo che meglio ella crederà esser più vantaggioso; ordinando, che tre o quattro fanciulli e fanciulle, accompagnati da un prete, e colla croce avanti, vadano girando per le piazze per raccogliere tutti gli altri fanciulli e fanciulle del recinto, e così tutti uniti nelle parrocchie e altre chiese e nelle cappelle rurali istruirsi nella dottrina cristiana, evitandosi in tal modo, che ne'giorni festivi più che mai sieno occupati in giuochi o in vani trattenimenti.

Sicuro, che tali sovrane premure, concordi collo zelo pastorale, che distingue i vescovi della chiesa cattolica, saranno con la massima sollecitudine, e col maggior impegno mandate da vostra signoria illustrissima e reverendissima ad esecuzione; me ne attendo da lei contezza colla designazione delle chiese e delle cappelle, che avrà scelte, e particolar-

mente di quelle di campagna ; e de' nomi distinti degli ecclesiastici , che sarà per adoperare , affin di renderlo noto alla Maestà Sua il nostro religiosissimo sovrano.

— 1967 —

Ministeriale de' 20 ottobre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta al procuratore del Re presso il tribunal civile in Potenza , sul dubbio se prima di pronunziarsi la interdizione di alcun notaio, possa provvedersi all'assicurazione della sua scheda.

Col di lei ufficio de' 12 dell'andante, mi è pervenuta una deliberazione , colla quale cotesta camera notarile, atteso lo stato di follia , in cui è caduto il notaio D. Carmine Giannattasio residente nel comune di Rionero , ha disposto che che altro notaio conservi provvisoriamente i di lui protocolli.

Ella nel manifestarmi , che la camera ha emessa tale deliberazione per evitare, che il notaio demente laceri gli atti contenuti ne' protocolli , mi ha proposto il dubbio, se l'espediente provvisionale della camera possa aver luogo in pendenza di un regolare procedimento, che debb'essere istituito per provocarsi la interdizione dell' enunciato notaio.

In riscontro debbo farle osservare: che le camere notarili ed i tribunali civili hanno, tra le loro principali attribuzioni , la vigilanza sulla disciplina de' notai : che parte essenziale di questa disciplina è la regolare conservazione degli atti notarili : e che in conseguenza, rinoiti gli analoghi schiarimenti , nulla impedisce nella specie di adottare misure di precauzioni , ed essenzialmente provvisionali.

— 1968 —

Reale Rescritto del 20 ottobre 1830 partecipato dal ministro di casa reale col quale si prescrive che coloro che godono l' uso dell' abitazione franca si debbono uniformare all' art. 524 delle leggi civili.

Ho rassegnato al Re una rappresentanza del maggiordomo maggiore principe di Campofranco , relativa alla indennizzazione chiesta dal mozzo d' officio D. Antonio Caprioli pe' lavori fatti eseguire a proprie spese nella casa che ha lasciata nel locale della solitaria , e valutati dall' architetto Persico , nello stato attuale , per ducati ventuno e grana novanta.

E Sua Maestà ha considerato , che a norma delle vigenti leggi , l' abitazione gratuita equivale all' uso di una casa , e che per l' affinità tra l' uso , e l' usufrutto , deesi osservare il prescritto nell' articolo 524 delle leggi civili , di non po-

tere cioè l'usufruttuario ripetere, alla fine dell'usufrutto alcuna indennità pe' miglioramenti fattivi, potendo soltanto togliere gli specchi, i quadri, e gli altri ornati che vi avesse fatti collocare, con l'obbligo però di restituire i locali nel loro pristino stato.

Quindi ha la Maestà Sua dichiarato, che appartenendo alle categoria di miglioramenti sullo stabile i lavori fatti eseguire dal Caprioli nella cennata casa, non ha egli dritto a pretenderne alcun rimborso.

Sua Maestà nel tempo stesso ha stabilito per massima che le disposizioni medesime abbiano luogo in avvenire per tutti coloro che godono abitazioni gratuite.

Ne la prevengo nel real nome per l'uso che convenga di sua parte.

— 1969 —

Regolamento del 21 ottobre 1830 relativo all'esecuzione de' lavori in economia proposto dal direttore generale de' ponti e strade col rapporto de' 7 settembre 1830 ed approvato da Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato de' 12 ottobre dell'anno istesso.

1. Le strade e le bonificazioni sono le opere che si debbono eseguire in economia, e specialmente i movimenti di terre, i tagliamenti, i muri a secco, la formazione del capostrada, le piantagioni ed i trasporti. Sono eccettuati i ponti, le grandi fabbriche e particolarmente quelle in acqua e tutti que' lavori pe' quali si richiede capacità ne' costruttori, che ne dovranno rispondere per effetto della legale garanzia.

2. La direzione de' lavori sarà interamente distinta dall'amministrazione de' fondi. La prima si appartiene esclusivamente agl' ingegneri di acque e strade, e la seconda alle deputazioni delle opere pubbliche presedute dagl'intendenti rispettivi.

3. Il ministro delle finanze o quello degli affari interni comunicherà alla direzione generale de' ponti e strade ed all' intendenza della rispettiva provincia l' approvazione della strada e della bonificazione da eseguirsi in economia, secondo che l' opera sia a carico della real tesoreria generale, e de' fondi provinciali o comunali, o su quelli da contribuirsi da' particolari interessati.

4. Sulla proposizione della direzione generale il rispettivo ministro determinerà la somma da spendersi per ciascuna opera.

5. Secondo la natura dell' opera e le somme che vi sono destinate, la direzione generale stabilirà la specie e la quantità de' lavori da eseguirsi. Su tale oggetto si mettera di

accordo coll' intendente della provincia, il quale potrà indicare i siti, ove in preferenza sia necessario apprestar mezzi di sussistenza alla gente di campagna.

6. La deputazione provinciale delle opere pubbliche preseduta dall' intendente nominerà i deputati locali che dovranno invigilare sull' esecuzione de' lavori nel territorio del rispettivo comune, prescegliendo quelle persone che con zelo affatto speciale possano adempire ad un nuovo ramo di servizio reale e d' interesse pubblico di tanta importanza.

7. Le somme approvate saranno liberate da' ricevitori generali, o da' cassieri delle opere pubbliche provinciali in virtù de' successivi mandati dell' intendente.

8. La deputazione sotto la propria responsabilità nominerà un pagatore, al quale dal ricevitore generale o dal cassiere provinciale si libereranno le somme in corrispondenza dei mandati dell' intendente, per pagare i lavoratori sul luogo del travaglio. La deputazione quindi è in dritto di esigere dal pagatore una sicurtà in corrispondenza delle somme che gli si libereranno.

9. L' intendente si metterà di concerto col ricevitore generale o col cassiere provinciale per tutte le facilitazioni che possano aver luogo, affinchè i pagamenti si eseguissero in vicinanza del travaglio, onde evitare il trasporto del danaro da siti distanti.

10. Riguardo alle opere comunali i deputati locali saranno nominati dal decurionato ed il sindaco farà i mandati di pagamento sul cassiere comunale al quale resta affidato il disimpegno di pagatore.

11. In corrispondenza delle somme da pagarsi e delle circostanze locali la deputazione stabilirà la gratificazione giornaliera da retribuirsi al pagatore durante l' esecuzione dei lavori. Tanto la nomina del pagatore, quanto la gratificazione da accordarglisi deve essere approvata dall' intendente.

12. Se i proprietari interessati contribuiscono per rate alla spesa di un opera a carico della real tesoreria, o de' fondi provinciali o comunali, le rate anzidette s' introiteranno dal ricevitore generale e dal cassiere provinciale o comunale e si libereranno i pagamenti secondo le norme prescritte per le opere regie, o provinciali, o comunali.

13. Qualora le opere si eseguano interamente a carico dei proprietari interessati, l' intendente proporrà al ministro degli affari interni il metodo da eseguirsi per l'amministrazione, in conformità delle norme stabilite in questo regolamento.

14 La nomina de' pagatori sarà con preferenza accordata

a' ricevitori generali o a' cassieri provinciali quante volte se ne rendano mallevadori.

La gratificazione giornaliera da assegnarglisi sarà stabilita dalla deputazione. Anche in questi casi è attribuita all'intendente l'approvazione.

15. L'ingegnere cui si appartiene la direzione de' lavori; deve nominare i soprastanti, ed i capi d'opera, i quali debbono avere l'abilità necessaria e la pratica del mestiere per far eseguire con esattezza i lavori. L'ingegnere proporrà all'intendente o al sottointendente del distretto, se si tratta di opere comunali, la mercede giornaliera de' soprastanti e capi d'opera in corrispondenza della loro abilità.

16. In corrispondenza de' fondi disponibili e dell'estensione de' lavori da eseguirsi, l'ingegnere alla fine di ogni settimana stabilirà il numero de' travagliatori da impiegarsi nel corso della settimana seguente. Essi saranno classificati per mestiere, come tagliamonti, muratori, zappatori, vangatori, e donne e garzoni da adoperarsi ne' trasporti a schiena. Chiederà inoltre i carri o carretti, e gli animali da soma da impiegarsi ne' lunghi trasporti. Qualora non riesca a' soprastanti e capi d'opera il trovare travagliatori, i deputati locali mettendosi di accordo co' sindaci de' comuni vicini faranno la ricerca de' travagliatori. L'ingegnere di concerto co' deputati locali stabilirà la mercede da pagarsi ad ogni classe di operari, e quella per gli animali da soma, e pei carri e carrette.

17. Pe' tagliamenti di rocce, pe' trasporti delle pietre, e del brecciame, l'ingegnere di concerto co' deputati locali potrà stabilire de' cottimi, purchè l'importo almeno sia di un quinto minore de' prezzi che si sono pagati per appalto in circostanze simili.

18. Ove si presenti un numero di travagliatori maggiore di quello richiesto, l'ingegnere potrà ammetterne un aumento ne' lavori, purchè vi possono essere adoperati senza produrre confusione.

19. I travagliatori debbono presentarsi al travaglio co' rispettivi strumenti o utensili co' quali debbono eseguire i lavori. Così i tagliamonti debbono portare con se tutti gli strumenti opportuni alla qualità delle rocce da tagliarsi, i zappatori la zappa, i vangatori la vanga, e le donne ed i garzoni da adoperarsi ne' trasporti a schiena i cofani e cesti opportuni.

20. Gli strumenti, utensili ed apparecchi, di cui non sogliono fare uso i travagliatori, si acquisteranno a carico dell'opera quando sieno necessari per l'esecuzione de' lavori. Tali per esempio sarebbero i zappapicchi per cavare il brec-

ciame, o le concrezioni di terre breccinse, i pali e le zappe di ferro per distaccare le rocce, le mazze di ferro per rompere i macigni. In questi casi l'ingegnere di concerto coi deputati locali ne disporrà l'acquisto, e ne stabilirà il prezzo.

21. La spesa sarà documentata da uno statino munito della firma dell' ingegnere e de' deputati locali, nel quale sieno indicati gli oggetti acquistati, il loro uso ed il prezzo convenuto o quello stabilito nell'atto dell' acquisto. Il soprastante o capo d'opera, che prende in consegnazione gli oggetti e ne rimane risponsabile dichiarerà di essergli stati consegnati. Colui, che ha venduto gli oggetti nel riceverne il pagamento dal pagatore vi apporrà la dichiarazione di esserne stato soddisfatto. Il soprastante ed il deputato locale che saranno presenti al pagamento vi aggiungeranno la loro firma. Lo statino simile che si deve rimettere all'ingegnere sarà munito delle medesime firme.

22. Allorchè saranno limitati i fondi disponibili, o l'andamento de' lavori richiegga un minor numero di travagliatori, l'ingegnere ne farà congedare una porzione. I capi di opera, i soprastanti ed i deputati locali indicheranno i travagliatori più laboriosi, che meritano preferenza per essere conservati ne' lavori.

23. L'ora in cui si deve metter mano al lavoro, quella in cui deve cessare, ed il tempo di riposo saranno stabiliti dall'ingegnere di concerto co' deputati locali.

24. Nei giorni piovosi, secondo che si è travagliato i deputati locali stabiliranno quanto debba dedursi dalla mercede giornaliera.

25. Il soprastante ogni mattina scriverà in un registro giornale il nome de' travagliatori presenti al lavoro classificati per mestieri, indicando in una colonna la mercede giornaliera fissata dai deputati locali secondo le norme generali stabilite dall' ingegnere. Similmente si noteranno col nome de' conduttori, i carretti e gli animali da soma adoperati ne' trasporti.

26. I deputati locali hanno l'obbligo di verificare il registro e di apporvi la loro firma. Il soprastante formerà in corrispondenza del registro uno stato conforme in due esemplari firmati anche da' deputati locali, dei quali uno si consegnerà al pagatore per documento del pagamento eseguito e l'altro all' ingegnere per poter formare il conto morale che darà dei lavori.

27. I deputati locali e l'ingegnere invigileranno, che i travagliatori notati nel registro giornale prestino regolarmente la loro opera durante la giornata. Qualora un travagliatore

senza ragionevole motivo e senza aver chiesta la debita permissione si allontani dal travaglio, in pena perderà la mercede della giornata. Nel caso che una tal mancanza non sia stata avvertita dal soprastante o dal capo d'opera, che dovea averne l'immediata vigilanza, il soprastante o il capo d'opera sarà punito colla perdita della mercede di una giornata. Per le anzidette mancanze il deputato locale, o l'ingegnere che infliggerà la pena della perdita della giornata, ne farà nota nel registro giornale, e nei due stati, che si passeranno al pagatore, ed all'ingegnere.

28. Similmente l'ingegnere ed i deputati locali invigileranno che i carri, i carretti e gli animali da soma prendano il carico regolare e facciano nella giornata il determinato numero di trasporti. Essi puniranno con la perdita della mercede di una giornata i conduttori manchevoli, ed il soprastante o il capo d'opera, che avendone l'immediata vigilanza avrà trascurato d'impedire una tal mancanza e di farne rapporto.

29. L'ingegnere, che è incaricato della direzione locale e della condotta dei lavori avrà la facoltà di licenziare dal travaglio qualunque soprastante, capo d'opera, artefice o travagliatore, qualunque conduttore di carro, carretto, o animale da soma, che non adempia i suoi ordini o si mostri neghittoso nel lavoro, o commette il menomo disordine.

30 Ogni sera si farà tenere al pagatore lo stato dei travagliatori che han lavorato nella giornata, per farne il pagamento nel giorno seguente. A tale oggetto egli si porterà nel sito dei lavori, ed in presenza del soprastante e di uno o più deputati locali pagherà la mercede a ciascun travagliatore, e ad ogni conduttore di carro, o carretto, o animali da soma. Eseguito il pagamento a piè dello stato il soprastante ed i deputati locali dichiareranno di essersi eseguito il pagamento in conformità del medesimo. Una simile dichiarazione unita a quella del pagatore di aver eseguito in conformità il pagamento si apporrà allo stato da rimettersi all'ingegnere. Oltre di questi due stati nominativi dei lavoratori, ove si richieggano altre copie in appoggio dei conti, vi si supplirà co' riassunti degli stati medesimi.

31. L'ingegnere ed i deputati locali invigileranno che il pagatore esegua esattamente i pagamenti in conformità dello stato rimessogli. L'intendente ed il sottintendente nel rispettivo distretto, tanto direttamente, quanto coi mezzi che sono in loro potere eserciteranno la medesima vigilanza.

32. Relativamente ai cottimi a misura che ne procederà la esecuzione l'ingegnere coll'assistenza dei deputati locali ne farà lo scandaglio, indicando la somma che si può libe-

rare a conto. Il soprastante, i deputati locali ed il pagatore dichiareranno in piè del medesimo di essersi eseguito il pagamento.

33. Terminato il lavoro che formava l' oggetto del cottimo l' ingegnere coll' assistenza dei deputati locali ne farà la misura deducendo dall' importo le somme liberate a conto. Come si è indicato per gli scandagli un esemplare della misura si rimetterà al pagatore ed un altro si conserverà dall' ingegnere.

34. Secondo che saranno considerabili le somme che si libereranno al pagatore in forza dei mandati dell' intendente, costui disporrà che il pagatore gliene remetta il conto alla fine di ogni settimana o dei quindici giorni e del mese. Egli presenterà un quadro degli esisti giornalieri in corrispondenza degli stati, degli scandagli e delle misura dei cottimi, inserendo tali documenti per giustificazione degli esisti, che saranno contrapposti agli introiti fatti in virtù dei mandati. Secondo gli stessi periodi il ricevitore generale o il cassiere provinciale rimetterà all' intendente lo stato delle somme liberate al pagatore in virtù dei corrispondenti mandati.

35 L' intendente farà verificare tali conti dalla deputazione delle opere pubbliche, e quindi li riunirà nel conto generale che deve dare alla fine dell' anno secondo le norme in vigore.

36. Riguardo alle opere comunali Il conto compilato nel modo indicato dal pagatore si rimetterà al sindaco, per darne il conto generale alla fine dell' anno.

37. Alla fine di ogni mese l' ingegnere incaricato della direzione locale dei lavori rimetterà all' ingegnere in capo un rapporto relativo alla situazione dei lavori accompagnato de un quadro che presenti il conto sommario delle spese fatte nel corso del mese. L' ingegnere in capo dopo di averne fatto l' esame spedirà alla direzione generale ed all' intendente un simile rapporto, provocando tutti quei provedimenti che giudicherà opportuni pel miglior andamento dei lavori.

38. Terminati i lavori l' ingegnere coll' assistenza dei deputati locali ne formerà una misura descrittiva, nella quale saranno indicate tutte le dimensioni delle diverse opere per servir di base ad un processo verbale di consegnazione. Compilerà nel tempo stesso un conto generale, nel quale saranno classificate la diverse opere, secondo gli stati dei pagamenti giornalieri. La misura sarà verificata dell' ingegnere in capo che la sottoscriverà e la rimetterà alla direzione generale per conservarsi nell' archivio, e ne riterrà presso di se la minuta. Il conto generale sarà formato in tre esemplari dei quali uno si rimetterà alla direzione generale, il secondo si

spedirà all' intendente, ed il terzo si conserverà dell'ingegnere in capo.

39. L'intendente ed il sottintendente nel rispettivo distretto con tutti i mezzi che sono in loro potere faciliteranno l'esecuzione dei lavori in economia e spianeranno le difficoltà che si possono incontrare. Nel tempo stesso invigileranno che nei travagli non avvengano disordini di qualsivoglia natura e daranno gli opportuni provvedimenti.

In tutti i casi non preveduti dal presente regolamento gli intendenti si metteranno di accordo colla direzione generale per l'adozione dei provvedimenti opportuni. Qualora la direzione generale non approvi gli spedienti proposti, o qualora quelli sieno di molto rilievo, essa ne provocherà la supereriore decisione per mezzo del ministro delle finanze, o degli affari interni.

40. Qualora di un'opera non sia stata stabilita la traccia nè aperto il tracciolino; la direzione generale destinerà l'ingegnere che deve eseguire tale operazione, facendogli tenere le particolari istruzioni. Nel tempo stesso provocherà dal ministro delle finanze, o da quello degli affari interni gli ordini, affinchè sieno poste a disposizione dell' intendente le somme bisognevoli. Secondo le richieste che gliene farà l'ingegnere incaricato, l'intendente con mandati farà liberare dal ricevitore generale o dal cassiere provinciale le somme bisognevoli ai cassieri de' comuni, nei cui territori si deve aprire il tracciolino.

41. Quante volte la spesa bisognevole non sia considerabile, il capo d'opera che prescegliera l'ingegnere per l'apertura del tracciolino, farà il notamento giornaliero delle spese che sarà firmato dall'ingegnere. In piedi del notamento il capo d', opera dichiarerà di averne ricevuto l'importo.

42. Eseguita l'apertura del tracciolino, l'ingegnere rimetterà all'intendente il conto delle spese fatte, alle quali serviranno di documento i notamenti del capo d'opera conformi a quelli presentati dai cassieri comunali.

43. Ove si tratti dell'apertura di un tracciolino di molta lunghezza e per le difficoltà del terreno si richeggano complicate operazioni onde prescegliere il più convenevole andamento, l'intendente potrà far nominare un pagatore ed i deputati locali. In questi casi i pagamenti si faranno e giustificheranno colle norme prescritte pei lavori in economia.

44. Aperto il tracciolino la direzione generale destinerà un ingegnere di grado superiore, un ispettore, o un ispettor generale per farne la verificazione. L'intendente dal suo canto nominerà un deputato per assistere il verificatore nelle controversie che si eleveranno intorno ai fondi da occuparsi. Il verificatore ed

il deputato tenendo presenti i reclami ed esaminando le circostanze locali sotto i diversi rapporti, stabiliranno definitivamente l'andamento del tracciolino, e nel processo verbale che compileranno esporranno con precisione le considerazioni che ne hanno determinata la scelta.

45. Ove il verificatore ed il deputato non sieno di accordo sulla determinazione dell'andamento, ne sarà commesso l'esame al consiglio di acqua e strade. Il parere di questo colcollegio sarà rassegnato al ministro delle finanze e degli affari interni per la superiore decisione.

46. In un paese montuoso e solcato da numerosi burroni e torrenti, come è generalmente il suolo del nostro regno, la parte la più importante dell'art. consiste nella scelta della traccia di una strada. Indipendentemente dai difetti parziali un andamento senza essere più comodo di un altro potrebbe costare una spesa doppia a cagione de'tagliamenti e delle grandi fabbriche. Anche spesso le difficoltà naturali non possono essere superate dalle oprere dell'arte, e dopo costosi tentativi è forza abbandonare un andamento, che dapprima non conveniva sceglierc. Essendo di tanto importanza la scelta di una traccia, gl'ingegneri incaricati, gl'ingegneri in capo, e gl'ispettori ed ispettori generali, che sono destinati a farne la verificazione non debbono risparmiar cure, fatiche ed industria nella ricerca dell'andamento il più convenevole. D'altronde nella direzione de'lavori essendo tale scelta il principal merito ch'è frutto dell'abilità, dell'indifesso zelo e delle più assidue e laboriose fatiche, gl'ingegneri di grado superiore e gl'ispettori generali che sono incaricati della verificazione di una traccia debbono farne rilevare il pregio e le difficoltà superate per la industria e sagacità dell'ingegnere.

47. Nei tagliamenti delle rocce e nei cavamenti o riempimenti di terra ogni eccesso nelle dimensioni neccessarie ed ogni difetto nelle pendenze, apportano un aumento di spese che talvolta fa raddoppiare quelle progettate. In tali lavori inoltre, l'ordine, la buona distribuzione dei travagliatori, in modo che non si molestino scambievolmente, e non perdano tempo, e l'assidua vigilanza affinchè i travagliatori eseguano con precisione i lavori assegnati apportano un considerable risparmio. L'abilità, la diligenza, e l'assidue cure di un ingegnere nella condotta dei lavori non si possono valutare se non se coll'esame delle opere eseguite e per vistosi risultanti nel risparmio della spesa. Trattandosi poi di lavori in economia, all'ingegnere si appartiene il dispiegare quella industria e vigilanza che sogliono adoperare gli appaltatori pel proprio interesse.

48. Se dunque per la buona scelta della traccia, per l'e

esattezza delle precise dimensioni nei tagliamenti, cavamenti e riempimenti, e per la diligente condotta dei lavori una strada può costare la metà di quanto importerebbe, senza tali cure, ragion vuole che gl'ingegneri facciano tutt'i loro sforzi per conseguire così speciosi risultamenti. Gl'ingegneri di grado superiore, gl'ispettori, e gl'ispettori generali mentre con i loro lumi e con la loro esperienza debbono rettificare e migliorare le tracce ed i metodi di esecuzione, debbono con ragionati rapporti far rilevare il merito degl'ingegneri nella direzione e condotta dei lavori ed il risultamento di risparmio che si sono eseguiti. La direzione generale dal suo canto farà rapporto al ministro delle finanze, e degli affari interni sul merito distinto degl'ingegneri e degl'ispettori ed ispettori generali, e su i risultamenti che se ne sono ottenuti per impetrare le sovrane rimunerazioni.

— 1970 —

Real Rescritto del 31 ottobre 1830 partecipato dal ministro degli affari interni al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni perchè i consigli d'intendenza non sieno competenti a far eseguire le loro decisioni che portano arresto personale contro i debitori dei comuni.

Con pregevolissimo ufficio degli 11 del cadente si è servita V. E. richiamare la mia attenzione su varie saggissime sue osservazioni, per le quali ha creduto di combattere il giudizio di alcuni intendenti di cotesti reali domini indotti nella credenza, che ai consigli di intendenza, possa competere la facoltà di emettere, e di fare insieme eseguire le loro decisioni, che portano l'arresto personale contro i debitori dei comuni: e l'è piaciuto sul proposito richiedermi quale sia la pratica in osservanza in questi reali domini.

In replica ho l'onore di rammentare all'E. V. che generalmente la esecuzione delle decisioni pronunciate dai giudici del contenzioso amministrativo, fra i quali si annoverano i consigli d'intendenza, appartiene alle autorità giudiziarie per l'articolo 27 della legge de' 21 marzo 1817.

Egli è vero però, che nel citato articolo, e nei seguenti si parla soltanto della esecuzione reale, non già delle coazioni personali.

Ma debbo farle osservare, che non poteva farsi menzione dell'arresto personale, dapoichè per lo codice civile, che nel 1817 era provvisoriamente in vigore, e pei regolamenti di quel tempo non era permesso ordinare l'arresto personale per cause civili. Che se poi leggi posteriori hanno ciò permesso, ed i consigli d'intendenza ne' casi previsti dalla

legge ordinassero l' arresto personale contro i debitori dei comuni, mi sembra chiaro, che la esecuzione sia devoluta ai termini del citato articolo 27 alle autorità giudiziarie, vale a dire agli uscieri di quel ramo, ed ai giudici ordinari, laddove si opponesse irregolarità, o nullità di arresto.

Questa è l'intelligenza comunemente adottata presso questi reali domini, nè conosco alcun caso in cui siasi essa messa in dubbio, o per diversità di senso alterata.

Ritenendo quindi l' E. V. i saviissimi principi sul proposito sviluppati nel precitato di lei officio, potrà nella pienezza delle sue facoltà disporre, che venga rettificata la falsa intelligenza, che abbia potuto sull' oggetto adottarsi da alcun pubblico funzionario in cotesti reali domini.

Nota. Posteriormente sopra alcuni dubbi fatti dal ministro di stato presso il luogotenente generale in Sicilia fu dal ministero delle finanze risposto ne' seguenti sensi.

» In data de' 6 dello scorso maggio rivenendo l' E. V. sulla quistione precedentemente trattata se i consigli d'intendenza possano condannare all' arresto personale i debitori de' comuni, si è servita manifestarmi delle nuove osservazioni, che riduconsi ai due quesiti seguenti.

» 1. Non essendovi alcun articolo di legge o di real decreto, pel quale si attribuisca ai collegi amministrativi la facoltà di pronunciare l'arresto personale, ha ella domandato sapere, se da questa parte de' reali domini fosse permesso agl' indicati collegi di ordinare l' arresto personale contro i suddetti debitori.

« Ma l' E. V. in proposito ha convenuto, che per li reali decreti de'2 febbraio e 7 settembre 1818 i collegi amministrativi hanno la facoltà di sentenziare contro i contabili dello stato, e dei comuni coll' arresto personale nelle cause di rendimento de' conti, e di malversazione.

» Su questo primo quesito debbo fare osservare a V. E. che le disposizioni contenute nell' articolo 5. della legge dei 21 marzo 1817 sul contenzioso amministrativo di questa parte del regno, e nell' articolo 262 del real decreto degli 11 ottobre 1817 sull' amministrazione civile di cotesti reali domini *l' esame ed il giudizio delle azioni civili di qualunque natura è attribuito esclusivamente alle autorità dell'ordine giudiziario*, donde segue, che dovendosi astringere un debitore comunale allo adempimento dello stipulato come per esempio al pagamento dell' estaglio, della pigione, o di altre somme; deve portarsi l' affare alla conoscenza dei tribunali giudiziari, e quindi questi potranno pronunciare l' arresto personale contro i debitori, laddove si fusse convenuto espressamente nelle obbliganze, e negli altri titoli di

credito, e lo pronuncieranno similmente nei casi in cui *l'arresto* è permesso per disposizione di legge. A tale regola fecero eccezione i due reali decreti de' 2 febbraio e 7 settembre 1818 siccome ella ha benanco osservato con autorizzare i collegi amministrativi a pronunziare l'arresto personale contro i contabili, che fossero renitenti alla presentazione de' loro conti, ovvero, che risultassero debitori per effetto della verifica, e del giudizio di essi: e la eccezione conferma la regola generale, dapoichè vi è stato bisogno di particolari disposizioni per alterarla.

« 2. Ha ella domandato sapere se si avverano mai dei casi nei quali i collegi amministrativi possano pronunciare contro i debitori comunali l'arresto personale.

» In replica mi onoro di farle pure osservare, che allora quando non si tratta dell'esame, e del giudizio delle azioni civili, o di altra materia di competenza delle autorità giudiziarie, la conoscenza, ed il giudizio si trovano dalle legge attribuiti ai collegi amministrativi.

» Poste quindi in veduta queste disposizioni nascenti dalla legge, e dai reali decreti, possono benissimo in conseguenza pronunziare, siccome ordinariamente avviene, l'arresto personale in tutti gli affari di loro competenza nei casi, in cui la legge l'ordina, e lo permette a simiglianza di quel che si pratica dai tribunali ordinarî.

— 1971 —

Real Rescritto del 3 novembre 1830 partecipato dal ministro degli affari ecclesiastici a quello degli affari interni portante disposizioni sul metodo da tenersi per farsi valere per titolo di patrimonio sagro agli ordinandi, la cappellanie, delle congregazioni e de' luoghi pii laicali dipendenti dalla beneficenza.

Con ufficio del dì 21 ottobre del trascorso anno 1829 V. E. si servì rimettermi un rapporto del consiglio degli ospizî di principato citra, col quale per regola generale si proponeva di accordarsi ai promovendi a' sacri ordini a titolo di sacro patrimonio, le cappellanie delle congregazioni e luoghi pii laicali, onde agevolare i mezzi allo stato ecclesiastico, ed assicurare ugualmente l'adempimento de' legati nella scarsezza dai sacerdoti.

Per le difficoltà che potesse incontrare un tal progetto, nascente dall'articolo XXI del concordato, e dalle sovrane disposizioni generali vietanti che le cappellanie amovibili potessero formare titolo di sacro patrimonio, dopo ricevute le dilucidazioni opportune per mezzo dell'ordinario di Salerno l'affare fu da me rimesso all'esame della commessione dei

vescovi, incaricata da S. Maestà per i titoli di sagra ordinazione delle chiese ricettizie. La detta commessione ha osservato in proposito che rimanendo fermo il prescritto dalle regole canoniche, dal concordato o dalle sovrane determinazioni che le cappellanie amovibili non possono servir di patrimonio sagro, e che potranno le medesime divenirlo, quante volte appartenendo esse a confraternite laicali, ed a luoghi pii di beneficenza, sieno stabilite sopra cespiti certi e e permanenti con nominarsi la confraternita e l'intero corpo di congregazione, mediante pubblica scrittura, a godersi vita durante dal cappellano, della cappellania o dei vari legati di messe che insieme formino una cappellania da potersi dare a titolo di sagro patrimonio, e coll'obbligo espresso di doversi costituire il supplemento competente, secondo la tassa fissata dal concordato.

Così formate le cappellanie, ha creduto la commessione che possano regolarmente servire di patrimonio sagro, non già quelle che emergono dalle prestazioni necessarie e forzose, le quali si corrispondono da' confratelli delle congregazioni in forza delle loro regole, potendo costoro sottrarsi al pagamento delle prestazioni per contumacia; non che siffatte cappellanie potrebbero variare o scemarsi, tuttochè date a perpetuità, ed il cappellano verrebbe a soffrire diminuzione di rendita nel suo sacro patrimonio.

Rassegnato un tale affare a Sua Maestà ed avendo la Maestà Sua ravvisato che l'avviso della commessione dei vescovi è conforme alle leggi canoniche, all'ultimo concordato ed alle sovrane determinazioni, ed eseguito dalla beneficenza, provvederebbe alla scarsezza de' sacerdoti, ed assicurerebbe l'adempimento dei legati pii; nel consiglio ordinario di stato del dì 26 dello scorso ottobre, si è degnata di darvi la sua sovrana approvazione.

Il che nel real nome partecipo a vostra eccellenza, perchè si serva farne l'uso conveniente.

— 1972 —

Real Rescritto del 3 novembre 1830 partecipato dal ministro di grazia e giustizia col quale si stabilisce una commessione per esaminare i titoli de' censi, le vedute militari ed i bisogni delle opere della piazza di Cotrone.

Il ministro della guerra in data de' 14 ottobre prossimo passato mi partecipò la sovrana determinazione del tenor seguente:

» La dipendenza del genio nel rappresentare circa i moltissimi guasti arrecati alla fortificazione della real piazza di

Cotrone dalle censuazioni de' terreni, e suoli militari fattesi a' particolari dallo abolito fondo de' lucri, e sugl' innumerevoli abusi ed usurpazioni colà commessi da' censuri suddetti ha chiesto di ottenersi un sovrano rescritto, che dia il potere inappellabilmente ad una commessione mista di giudici legali e militari, tra i quali un uffiziale del genio, ed un altro di artiglieria, onde esaminando i titoli de' censi, le vedute militari, ed i bisogni delle opere della piazza di Cotrone, definisca quali sieno gli abusi commessi, a carico di chi essi debbano imputarsi e ripararsi, quali edifici debbano demolirsi, e quali possano restare senza pregiudizio della difesa, determinati i compensi a coloro che perderanno la loro proprietà, e metta un termine ad ogni abuso, stabilendo i limiti dei censi fatti e faciendi, salva sempre la suprema sanzione di S. A R. il duca di Calabria comandante generale del reale esercito.

» La prelodata A. S. R. nel far conoscere ciò, si è degnata manifestare esser suo divisamento di stabilirsi la commessione proposta dal genio, onde conoscersi gli abusi commessi da' particolari, e rimuoverli nel caso che ciò potrà praticarsi, o diversamente adottarsi quel temperamento, che si crederà più conducente all'oggetto, facendosi entrare come giudici militari nell' anzidetta commessione il sotto direttore del genio, e l'altro di artiglieria, non che il comandante di piazza; e pe' legali quelli che crederanno destinarsi dalle autorità competenti, conchiudendo, che, se tale misura non sarà adottata, non si potrà vedere restituita alla piazza di Cotrone quella importanza che ora deve darsi alla stessa colla esecuzione de' lavori di già approvati.

Fattosi il tutto presente a Sua Maestà nel consiglio ordinario di stato del 12 stante, si è la Maestà Sua benignata di uniformarsi a quanto rapportò il comando generale dell' esercito, ma con le clausole, che prima di eseguire col fatto si dia del tutto conto a Sua Maestà per la sanzione. In conseguenza di ciò avendo preso gli ordini di Sua Maestà su la scelta de' legali, che debbono comporre la stabilita commessione, la Maestà Sua nel consiglio ordinario di stato de' 26 andante si è degnata destinare a far parte della medesima il giudice istruttore di cotesto distretto, ed il giudice di cotesto circondario.

Nel real nome partecipo a lei tale sovrana determinazione per l' adempimento in quanto le concerne.

— 1973 —

Reale Rescritto del 4 novembre 1830 partecipato dal ministro degli affari esteri a quello delle finanze portante disposizioni sui libri recati a bordo dei bastimenti forestieri.

Mi sono fatto il dovere di rassegnare al Re (N. S.) il contenuto dell'ufficio di vostra eccellenza de' 16 dell'ora scorso mese di ottobre, circa i reclami avanzati dal consolato brittannico contro l'esecuzione della sovrana determinazione presa il dì 29 agosto di questo anno pe' libri recati a bordo dei bastimenti forestieri che approdano ne' porti de' nostri reali domini. La Maestà Sua considerando, che i libri venuti per transito sopra bastimenti esteri non possono nè trattenersi, nè sottoporsi alla censura, ma debbano essere rilasciati; nel consiglio ordinario di stato de'28 dello stesso mese di ottobre, uniformandosi al parere emesso sul proposito dal consiglio de' ministri, ha ordinato, che per non derogarsi al suddetto real decreto del 29 agosto, s' insinui a' rispettivi dipartimenti di far rilasciare i libri anzidetti, quando vengano per transito, procurandosi quelle misure di precauzione che sieno praticabili, onde impedire, che i medesimi sieno immessi in contrabbando.

Nel real nome partecipo all' eccellenza vostra siffatta sovrana determinazione per lo corrispondente uso di risulta.

— 1974 —

Ministeriale del 6 novembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Bari portante le disposizioni circa i luoghi di correzione ove possono rinchiudersi gli ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

Con rapporto del dì 25 del prossimo scorso mese vostra signoria illustrissima e reverendissima ha chiesto di provocarsi l'autorizzazione del comando generale del real esercito ond' ella possa servirsi pel mantenimento di una stanza nel forte di Bari per rinchiudervi per correzione gli ecclesiastici scandalosi ed indisciplinati.

In riscontro fo osservare a vostra signoria illustrissima e reverendissima, che tal progetto è contrario alle regole tridentine, all' art. XX del concordato, ed al reale rescritto de' 19 luglio 1819, poichè ad un ecclesiastico ristretto in un castello per correggersi non si possono somministrare gli aiuti spirituali, che lo chiamano all' osservanza de' doveri del proprio stato, come si può ottenere ne' seminari, nel chiostro, e nelle case di correzione vescovili, che han dritto i vescovi di tenere, giusta il citato reale rescritto. Potrà

quindi vostra signoria illustrissima e reverendissima, non trascurando il mezzo suggerito dalla decenza e dalla carità, avvalersi nell'uopo di cui si tratta del seminario e delle case religiose, rimanendo in di lei facoltà di far costruire una casa di correzione nel modo divisato dalla cennata sovrana risoluzione.

— 1975 —

Ministeriale del 6 novembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Mileto portante la risoluzione del dubbio se un chierico ordinato con sacro patrimonio venendo promosso ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sacro per servire di titolo di sacre ordinazioni ad un altro, e se nell' affermativa vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

Con suo rapporto de 27 dello scorso mese vostra signoria illustrissima e reverendissima mi ha proposto il dubbio se un chierico ordinato con sacro patrimonio, venendo prossimo ad un beneficio, possa cedere il suo patrimonio sacro, per servire di ordinazione ad un altro, senza che per questi vi sia bisogno di nuova omologazione del tribunale.

Di riscontro le fo osservare, che a norma del sovrano rescritto circolare de' 5 settembre 1827 quante volte dopo costituito il sacro patrimonio un sacerdote venga provveduto di un beneficio di rendita eguale, o maggiore, può disvincolarsi il patrimonio già costituito, sostituendovi il beneficio col consenso del vescovo nelle forme regolari. Le fo osservare inoltre, che costituendosi nuovo patrimonio sacro ai chierici da promuoversi a' sacri ordini, giusta le disposizioni dell' art. 21 del concordato, devesi adire il tribunale civile della provincia ne' termini del reale rescritto de' 5 maggio 1820.

— 1976 —

Ministeriale del 6 novembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Policastro portante le disposizioni sulle onorificenze che in chiesa competono a' giudici di circondario.

Con rapporto del dì 18 settembre ultimo vostra signoria illustrissima e reverendissima ha chiesto conoscere quali onorificense competono a' giudici di circondario in chiesa.

Avendo io manifestato tal dubbio al ministro di grazia e giustizia, il medesimo mi ha fatto conoscere che a' detti giudici spetta un luogo distinto nelle chiese solamente quando intervengano nelle cerimonie pubbliche e colla qualità di giudici, a norma del real decreto de' 18 maggio 1819 sulla precedenza nelle cerimonie pubbliche: e che in tali circo-

stanze quando il giudice del circondario rappresenta la prima autorità gli compete una sedia di appoggio; ma che in quanto all' inginocchiatoio deve strettamente seguirsi la consuetudine de' luoghi.

Lo partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima per sua intelligenza e regolamento, in riscontro al rapporto suddetto.

— 1977 —

Reale Rescritto del 10 novembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze col quale si stabiliscono delle massime come procedersi nel fissarsi il compenso degli aboliti dritti a favore degli acquirenti di essi da' concessionari, ai quali non era stata data facoltà di alienarli.

Nell' articolo 18 delle reali istruzioni de' 17 marzo 1819 che servon di regola alla liquidazione de' compensi per gli uffici e dritti aboliti, sta detto così :

» Pe' possessori degli uffici acquistati da persone alle quali fossero stati dal governo conceduti, sarà osservato quanto segue. Se i primi concessionari avessero ricevuti gli uffici tanto collo sborso effettivo del prezzo, quanto per causa rimuneratoria colla espressa facoltà d' alienarsi come i primi concessionari (calcolandosi cioè il compenso sul concesso dell' annuo ammontare giusta il principio generale, e subordinatamente alle regole stabilite nelle istruzioni medesime). Qualora poi nell' atto di concessione non fosse stata accordata la facoltà d' alienarli, gli attuali possessori saranno considerati pel prezzo da essi effettivamente sborsato a' concessionari del governo, senza tenersi conto del maggior fruttato dell' ufficio ».

Nella circostanza d' essersi dovuto liquidare il compenso spettante al principe di Montevago per l' abolito dritto di piccioli tre a salma sulle estrazioni de' cereali dal caricatoio di Termini, che i di lui autori avevano comprato nel 1556 pel capitale di onze 350 da' primi cessionari del governo, a' quali non vedevasi accordata facoltà di alienare, fu dalla controloria generale contro il fatto della scrivania di razione elevato il dubbio, s' essendosi detto nell' ultimo periodo del succennato articolo di dover essere possessori siffatti creditori pel prezzo da loro effettivamente sborsato a' cessionari del governo senza tenersi conto del maggior fruttato, siasi inteso esprimere con quest' ultime parole, che allor si debba il compenso ragguagliare al prezzo sborsato, quando il coacervo prodotto dell' ufficio o dritto abolito dia un risultato maggiore, ed all' opposto debba aver luogo la liquidazione secondo il fruttato, quando questo dia un risultamento minore.

L'agente del contenzioso mettendo in veduta le ragioni che avrebbero potuto dirsi, e pro e contra, rimase in certo modo indeciso. Ma la gran corte de' conti giudicando non esservi luogo ad interpetrazione, e di doversi in conseguenza stare alla lettera del succennato articolo, deliberò in forma d'avviso il 9 aprile 1828, che il compenso spettante al principe di Montevago per l'anzidetto abolito dritto si rimanesse liquidato per l'annua somma perpetua di onze 17 e tarì 15, equivalente a' frutti in ragione del 5 per 100 delle onze 350 di capitale sborsato, da conseguirla dal 1 gennaio 1825 in poi, epoca dell'abolizione del dritto di cui trattasi.

Dietro il rapporto fattone da vostra eccellenza a' 15 gennaio 1829 2. carico numero 139 essendo stato da Sua M. incaricata la consulta de' reali domini oltre il faro di discutere la quistione, e di dare il suo avviso, i componenti la medesima si scissero in due eguali parti, delle quali una opinava per la sussistenza del dubbio, l'altra per la insussistenza.

Rimesso quindi di real ordine l'affare alla consulta generale del regno per esame ed avviso, la medesima contro le considerazioni ed il parere del minor numero de' suoi componenti, a maggioranza di voti ha opinato, che pel principe di Montevago, uno de' possessori che comprarono da' primi cessionari del governo, i quali non avevano avuta accordata facoltà al compenso per l'abolito dritto di piccoli tre a salma sull'estrazione de' cereali del caricatoio di Termini, debba venir fissato pel prezzo effettivamente pagato senza attendersi per nulla quale e quanta sia stata la rendita percepita dal suddetto dritto abolito.

Rassegnato a Sua Maestà tutto l'anzidetto, nel consiglio ordinario di stato de' 26 del caduto ottobre, la Maestà Sua riconoscendo uniforme alle benefiche sovrane intenzioni che hanno le istruzioni pel compenso degli uffici e dritti aboliti, l'avviso della maggioranza della consulta del regno, si è degnata di approvarlo non solamente nel caso in quistione del principe di Montevago, ma ancora in tutti gli altri simili.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente, riservandomi di farle tenere la copia conforme del corrispondente real decreto, concernente il compenso del detto principe.

— 1978 —

Circolare del 10 novembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni, con la quale si prescrive come debbansi rinnovare le iscrizioni pei ruoli collettivi delle mense, ed amministrazioni diocesane.

Ho rassegnato a Sua Maestà i dubbi promossi sul metodo da tenersi per l'iscrizione ipotecaria da prendersi, o rinnovarsi in forza di ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle amministrazioni diocesane, delle mense vescovili, dei benefici delle chiese ricettizie, de' seminari, di altre corporazioni ecclesiastiche, non che a favore de' comuni, de' luoghi pii, o di altri stabilimenti. E la M. S. nel consiglio ordinario di stato del 26 dello scorso settembre si è degnata di risolvere:

1. Che si formino separati borderò per ciascuno articolo di credito, compreso ne' ruoli, e che questi borderò i quali debbano essere redatti in carta bollata di grana 12 a tenore della legge, sieno registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del ricevitore del registro e bollo.

2. Che tali borderò sieno esclusivamente formati da' conservatori delle ipoteche e non dagli amministratori.

3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia a' conservatori il compenso di grana 15, invece delle grana 30 fissate da' regolamenti.

4. Che la spesa degli enunciati borderò non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del ricevitore del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni, o rinnovazione di essi debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate da' richiedenti le formalità.

5. Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti iscrizioni, si debba questa fare indipendentemente all' atto di rinnovazione.

6. Che per tali rettifiche, non si riscuotono i dritti fiscali, i quali restino rilasciati.

7. Che gli emolumenti dovuti a' conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni o rettifiche debbano loro esser pagate per intero giusta la tariffa legale.

Lo passo alla di lei intelligenza per l'uso di risulta.

— 1989 —

Real Rescritto del 10 novembre 1830 partecipato dal ministro delle finanze al luogotenente generale in Sicilia col quale si determina che trovandosi una vincita nei pagherò, ove per errore sieno stati impressi numeri di più sia dovuto il pagamento della vincita istessa.

Verificatosi in persona di Antonio Schillaci il caso della vincita di un terno di ducati 11 e grana 25 su di un pagherò stampato con un numero di più, V. E. come viene di manifestare col rapporto de' 23 del passato agosto, lungi di manifestare secondo l' antica pratica, che si fosse riputata erronea, e quindi di niun effetto la giocata, giudicò per parità di principio e di circostanze, approvare che si fosse lo anzidetto terno pagato conforme era stato da S. M. risoluto con rescritto del 2 decembre 1829 per un simile terno a favore di mastro Giacomo Marchione in conseguenza della pratica della lotteria di Napoli, analoga a' dettami della giustizia, ed alle leggi del buon senso.

Avvenuto indi il caso di due altre vincite, l' una cioè di ducati 123 in favore di D. Saverio Caglia in Messina, e l' altra di ducati 61,15 in favore di Giovanni Greco di Alcamo, ed avendone cotesta regia impresa ricusato il pagamento per essere tali vincite risultanti da pagherò, in cui stava errata l' impressione della promessa, i quali per le antiche istruzioni del 1787 sono così considerati come nulli: V. E. sull' avviso uniforme dell' amministrazione del reali lotti, dell' agente del contenzioso, e del regio procuratore generale presso la gran corte de' conti, ha dimostrato come quest' antico sistema sia consentaneo alla giusta proporzione che dee mantenersi fra i giocatori e l' erario, ed agli stessi reali interessi per la restituzione, che in tali casi vien fatta dalla valuta del gioco.

Quindi ha l' E. V. in primo luogo proposto che si adotti per sistema generale in cotesta regia impresa l' osservanza delle istruzioni fatte nel 1810 per la lotteria di Napoli, e precisamente dell' artic. 43 inserito nel succennato sovrano rescritto de' 2 decembre 1829 e degli artic. 40 e 41, che secondo il rapporto fattone a questo ministero dal direttore generale della lotteria di Napoli son concepiti nei termini seguenti.

« Art. 40 « Le vincite ne' viglietti errati di promessa « minore si continueranno a pagare a tenore della promessa « minore nello stampato, con ritornarsi lo differenza del « conto di più giuocato nel viglietto della lista, mentre così

« vi è la giusta proporzione tra il fisco, ed il giuocatore,
« il quale non sortendo vincita nel viglietto stampato con mi.
« nore promessa, presentandosi questo a tempo debito nelle
« lotterie, gli si ritorna il dippiù giocato.

« ART. 41 « Le vincite però ne' viglietti di pagherò di
« promessa maggiore di quella giocata nella lista, pagar si
« debbono da oggi in avanti non già col valore della pro-
« messa maggiore, ma di quella giocata nella lista, per cui
« se n' è pagato il costo equivalente per esservi la giusta
« proporzione tra il fisco, ed il giocatore, giacchè questo
« ultimo, non sortendovi in siffatto viglietto vincita, non
« viene certamente in amministrazione a pagare il divario
« del costo a favore del fisco, ch' è nella ignoranza di que-
« sti casi ».

In secondo luogo è stata l'eccellenza vostra di avviso che quantunque il caso dei sopraddetti Caglia e Greco, non potesse a rigor venire risoluto a seconda del nuovo proposto sistema, perchè avvenuto in un tempo in cui vigeva la convenienza di rendersi uniformi le pratiche di cotesta lotteria a quella di Napoli, atteso l'ultimo sovrano rescritto dei 2 dicembre 1829 col quale il caso di Marchione venne deciso sulla pratica della lotteria di Napoli, sarebbe della sovrana saggezza, e clemenza il condiscendere equitativamente alle proposte misure, anche per li suddetti Caglia e Greco.

Sua Maestà a cui è stato tutto ciò rassegnato nel consiglio ordinario di stato dei 26 del caduto, trovando regolari, ed uniformi alla pratica di Napoli le sopraddette due proposizioni di vostra eccellenza si è degnata di approvarle: dichiarando per altro, che la Maestà Sua sente con dispiacere i continui errori, che si commettono dagl' impiegati di cotesta lotteria, e che continuando i medesimi per l'avvenire, saranno adottate delle misure di rigore contro di coloro che ne daranno causa.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per l'uso conveniente.

— 1980 —

Ministeriale del 13 novembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici al vescovo di Monopoli con cui si risolvono i dubbi elevati in occasione della vacanza della Parrocchia di Fasano, se si debba procedere al sequestro delle rendite addette a celebrazione di messe e di quelle della porzione vacata.

Ai dubbi elevati da cotesta amministrazione col rapporto de' 27 giugno ultimo in occasione della vacata; mi è d'uopo far riflettere ad essa amministrazione, che il parroco è soggetto a dividere il peso della messe gravitante sulla massa co-

mune della chiese recittizia, quante volte goda partecipazione, oltre la congrua particolare, la congrua o parte di essa si trovi assegnata sulla medesima, nel quale caso il parroco può dirsi anche un partecipante. E siccome per l' articolo 18 delle sovrane istruzioni de' 18 novembre 1822 debbonsi ripartire tra i partecipanti gli avanzi nascenti da aumento di rendita o da vacanza di partecipazione, è chiaro che non può essere soggetta a sequestro nè la porzione che si godea dal defunto parroco di Fasano in quella chiesa ricettizia, nè per la rata della parte di massa distaccata per lo adempimento de' pesi di messe.

— 1981 —

Circolare del 13 novembre 1830 emessa dal ministro degli affari ecclesiastici e diretta a tutti gli ordinari del regno portante la risoluzione di vari dubbi promossi sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi in forza dei ruoli resi esecutivi.

Il ministro segretario di stato delle finanze mi ha comunicato il seguente reale rescritto in data de' 6 del corrente mese. — « Diversi dubbi sono stati promossi sul metodo da tenersi per le iscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi, » in forza de' ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle » amministrazioni diocesane, delle mense vescovili, de' benefici, delle chiese ricettizie, de' seminari, o di altre corporazioni ecclesiastiche, non che a favore de' comuni, de' luoghi » pii o di altri stabilimenti.

» Avendo io rassegnato a Sua Maestà tali dubbi nel consiglio ordinario di stato de' 26 dello scorso ottobre, la Maestà Sua si è degnata di risolvere.

1. Che si formino separati borderò, per ciascun articolo di credito compreso ne' ruoli, e che questi borderò, i quali debbono essere redatti in carta bollata di grana dodici a tenore della legge, sieno registrati gratuitamente e col solo compenso di un grano per ognuno a favore del registro e bollo.

1. Che tali borderò sieno esclusivamente formati da' conservatori delle ipoteche, e non dagli amministratori.

3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia ai conservatori un compenso di grana quindici, in vece delle grana 30 fissate da' regolamenti.

4. Che la spesa degli enunciati borderò, non escluso il compenso di sopra stabilito a favore del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni di esse debbano cedere a ca-

rico delle parti debitrici, ma saranno anticipati da' richiedenti le formalità.

5. Che essendovi luogo a rettifica di antecedenti inscrizioni, si debba questa fare indipendentemente e procedentemente all'atto di rinnovazione.

6. Che per tali rettifiche non si riscuotono i dritti fiscali, i quali restano rilasciati.

7. Che gli emolumenti dovuti ai conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni, e rettifiche debbano loro essere pagati per intero, giusta la tariffa legale.

Partecipo a vostra signoria illustrissima e reverendissima queste sovrane risoluzioni per intelligenza sua, di cotesta amministrazione diocesana, e di chiunque altro convenga, e per lo corrispondente adempimento.

— 1982 —

Reale Rescritto del 24 novembre 1830 partecipato dal ministro di casa reale al luogotenente generale in Sicilia col quale si dispone che la commissione creata per la verifica dei beni costantiniani ed antoniani della real commenda di magione si occupi pure della verifica degli altri beni di simil natura della valle di Palermo.

Ho rassegnato al Re il foglio di vostra eccellenza de 15 del corrente, relativo alla commissione nominata dall'intendente della valle di Palermo per verificare i beni costantiniani, ed antoniani esistenti in detta valle, e prendere le notizie riguardanti la real commenda della magione. E Sua Maestà ha ordinato, che la commissione anzidetta si occupi di tutti i beni costantiniani ed antoniani, esistenti nella indicata valle, ad eccezione di quelli appartenenti alla cennata commenda, ed ai suoi aggregati, poichè essendo questa amministrata di regio conto, conoscendosi in tutta la estensione non vi è bisogno alcuno di prendersi indagini sulla medesima.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per sua intelligenza, e perchè si serva farne l'uso di risulta.

— 1983 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1830 partecipato dal presidente del consiglio de'ministri al luogotenente generale in Sicilia col quale si ordina di non potere amuoversi dai loro posti tutti i pubblici funzionari ed impiegati del governo, non esclusi gli ecclesiastici.

Affinchè il sistema governativo del regno non soffra per l'assenza dei funzionari alterazione, o ritardo e danno dei pubbli-

ci, e dei privati interessi, comanda il Re, che tutte le autorità ecclesiastiche, e civili che hanno l'esercizio delle loro funzioni nei diversi luoghi di coteste valli, come sono gli arcivescovi, e vescovi, e gli altri capi ecclesiastici, i magistrati d'ogni giurisdizione, gl'intendenti, i direttori, i capi di amministrazione, e tutt'i funzionari de' diversi rami non meno che gl'impiegati di lor dipendenza; non si allontanino dai prescritti loro posti, e quei che se ne trovassero lungi, vi si restituiscano nel più breve tempo.

Vuole intanto Sua Maestà che coloro che abbiano in particolari casi delle gravi, e giuste ragioni per rimaner fuori delle rispettive loro residenze, o per allontanarsene non altrimenti ne abbiano la facoltà, che mediante espressa sovrana autorizzazione da ottenersi, per l'organo de' diversi ministri di stato da cui dipendono.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione a vostra eccellenza affinchè nei rami di sua dipendenza ne curi l'esatto adempimento.

— 1984 —

Reale Rescritto del 26 novembre 1830 partecipato dalla presidenza del consiglio al luogotenente generale in Sicilia portante disposizioni pei suggelli da adoperarsi dalle pubbliche amministrazioni.

Vuole il Re che i reali suggelli di cui si deve far uso nelle reali segreterie e ministeri di stato, ed in tutti gli altri stabilimenti ed amministrazioni del regno, che ne dipendono, debbano essere interamente uguali nellla forma e nelle dimensioni colla nuova leggenda di Ferdinando II, servendo di norma quelli, che in atto si adoperano ne' detti ministeri di stato, e rimanendo assolutamente vietati i piccoli suggelli, i quali son riserbati allo esclusivo uso di Sua Maestà.

Questa regola è prescritta in ogni caso, o di doversi costruire de' nuovi reali suggelli o di doversi rettificare gli antichi per lo cambio della leggenda: il che sarà eseguito a carico di ciascuno stabilimento, che ne avrà bisogno, ed a cura dei rispettivi capi.

Nel real nome partecipo a vostra eccellenza questo sovrano comando, affinchè ne rimanga intesa per le analoghe disposizioni di adempimento nella parte che la riguarda.

— 1985 —

Circolare del 30 novembre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori regi presso i tribunali con la quale si determina che il potere giudiziario non può esaminare le decisioni della commissione liquidatritrice sovranamente approvata.

Il ministro delle reali finanze si è meco nuovamente doluto, che presso alcune autorità giudiziarie non sieno state sempre esattamente osservate le leggi, ed i decreti relativi al debito pubblico, ed alla estinzione de' crediti e di altri dritti in favore dello stato. Il ministro istesso si è pure doluto, che tale altra autorità giudiziaria siesi permessa accoglier dimande per intestazione di partite sul gran libro in manifesta contraddizione di decisioni della commissione liquidatrice approvate da Sua Maestà. Onde queste doglianze più non si riproducano, e cessino di aver luogo gli abusi, che il ministero delle finanze ha giustamente avvertiti, io incarico le signorie loro di vegliare attentamente alla esatta e rigorosa osservanza delle leggi e decreti relativi all' oggetto, di cui è parola, di che già altra volta elleno han ricevuto da me questo incarico con la mia circolare del 1 marzo 1828. Veglieranno elleno altresì, onde l'autorità giudiziaria non ecceda nella specie in menoma parte la linea della sua competenza. Sotto questo rapporto debbo osservare alle signorie loro, che le decisioni della commissione liquidatrice approvate da Sua Maestà essendo atti di pubblica amministrazione, non posson andar soggette allo esame de' tribunali, e che quegli che si creda mai leso da alcuna di queste decisioni ne' suoi dritti, dee presentar suoi reclami innanzi alla competente autorità amministrativa, e nei modi stabiliti dalle leggi in vigore.

Elleno comunicheranno questa circolare ai rispettivi collegi e ne cureranno la esecuzione.

— 1986 —

Reale Rescritto del 15 novembre 1830 partecipato dalla presidenza del consiglio de'ministri a tutte le reali segreterie di stato portante disposizioni ad escludere tutte le dimande per ottenere gratificazioni nella ricorrenza del S. Natale.

Avendo Sua Maestà cominciato ad avere delle suppliche colle quali s'implorano gratificazioni per l'imminente festività del santo Natale, e volendo che non si deroghi menomamente al sistema di stretta economia già adottato, si è degnata ordinarmi di prevenire vostra eccellenza che rimangono proi-

bite tutte le gratificazioni solite a darsi in simile festività, permettendosi soltanto all'eccellenza vostra di prendere i sovrani ordini della Maestà Sua su di quelle gratificazioni semplicemente che eran date per mera elemosina ad individui veramente poveri non impiegati, e che non si trovino godendo alcuno sostegno dal governo.

Nel real nome partecipo questa sovrana determinazione alla eccellenza vostra per lo corrispondente adempimento.

— 1987 —

Ministeriale del 15 dicembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'amministrazione diocesana di Chieti con la quale si stabilisce di non esser soggetti all'iscrizione i canoni dovuti per enfiteusi.

Riscontrando il rapporto di cotesta amministrazione diocesana del dì 4 andante, la prevengo, che i canoni dovuti per enfiteusi pagandosi in ricognizione del dominio non vanno soggetti all'iscrizione: basta però, che la qualità del credito sia ben assicurata o dall'esistenza del titolo, o con altra pruova legale.

— 1988 —

Reale Rescritto del 15 dicembre 1830 partecipato dal ministro di guerra e marina al luogotenente generale in Sicilia portante il divieto de'distintivi che possono uguagliarsi a quelli dei militari.

Sua Maestà il Re (D. G.) con real decreto de'9 dell'andante mese si è degnata ordinare quanto segue:

1. Chiunque non sia militare, non dovrà far uso di qualunque siasi distintivo militare.

2. Saranno immediatamente cambiati i bottoni negli uniformi civili, di chi gli abbia simili a quelli ai generali.

3. È parimenti proibito portare con gli uniformi civili i fiocchi alla spada ed al cappello, simili a quelli degli uffiziali dell'esercito, come anche il bordo al cappello, e qualsivoglia altro accessorio, che possa confondersi coi distintivi militari.

4. Nell'uniforme delle guardie doganali per conoscere le classi, sarà supplito con altri distintivi diversi da quelli che ora portano, e che sono simili ai sotto uffiziali del reale esercito.

Nel real nome lo partecipo a vostra eccellenza per opportuno di lei governo, ed uso di risultamento.

— 1989 —

Ministeriale del 32 dicembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all' amministrazione diocesana di Bisignano colla quale si determina che pe'canoni enfiteutici non occorre iscrizione, e che i censi bollari si debbono iscrivere a cura e responsabilità dei canonici amministratori.

Rispondendo ai dubbi elevati da cotesta amministrazione diocesana con rapporto de' 4 andante sono a dirle, che pei canoni enfiteutici quando costa la natura del contratto enfiteutico, non occorre iscrizione, e che i censi bollari si devono iscrivere a cura, e risponsabilità de' canonici amministratori ne'fatali prescritti dalla legge, anticipandosi la spesa anche per conto de'titolari de'benefici pieni, salvo a doverla in seguito ripetere. Intanto ho passato i miei uffizi al ministro delle finanze, onde ottenere una dilazione al pagamento delle somme necessarie per l'accennato oggetto: beninteso, che ciò non deve impedire, che l' amministrazione presenti subito al conservatore delle ipoteche le note per la rinnovazione delle iscrizioni, a norma della legge.

— 1990 —

Circolare del 22 dicembre 1830 emessa dal ministro di grazia e giustizia e diretta ai procuratori del Re presso i tribunali civili, sulla forma delle note che i notai debbono presentare ai conservatori d'ipoteche per richiederne la iscrizione della ipoteca legale in favore delle mogli, non che sul dritto che dee pagarsi per tale iscrizione.

Taluni conservatori d'ipoteche han preteso che i notai nel presentare loro le note per la iscrizione delle ipoteche legali per dote costituita, e per altre convenzioni matrimoniali, dovessero esibire contemporaneamente la minuta od almeno una copia legale del contratto di matrimonio.

Su di ciò si è osservato, che se per legge non sono i notai obbligati ad esibire a'conservatori l'originale o la copia delle tavole nuziali, e però regolare di dare ai conservatori un mezzo onde esercitare quella vigilanza che loro è attribuita dalla legge del registro.

A conciliare in questa parte la esecuzione esatta delle diverse disposizioni in vigore, di accordo tra il ministero delle finanze e me, si è stabilito che i notai in testa delle note per le ipoteche legali debbano trascrivere gli articoli corrispondenti delle convenzioni matrimoniali, che fan richiedere la iscrizione.

Ed in occasione delle istruzioni date a' conservatori, in proposito della forma delle note come sopra, il signor ministro delle finanze ha fatto ricordar loro sino a nuova disposizione, debbano per le iscrizioni delle ipoteche legali, percepire pel fisco il dritto graduale, semprechè nelle note sia determinata la somma del capitale pel quale si domanda la inscrizione, comunque fosse per una dote non passata in proprietà del marito.

Partecipo alle signorie loro tutto ciò per darne comunicazione a' notai per mezzo delle rispettive camere notarili, affinchè eseguano da canto loro la parte riguardante la forma delle note, e conoscano la parte che concerne i dritti da pagarsi, per averla presente nella esecuzione della circolare degli **11 febbraio 1829** sullo stesso oggetto.

— 1991 —

Circolare del 22 dicembre 1830 diretta dal ministro degli affari ecclesiastici all'arcivescovo di Taranto portante disposizioni sulla iscrizione dei canoni quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto enfiteutico.

Rispondendo a' dubbi proposti da cotesta amministrazione diocesana col rapporto de'5 andante sulle nuove iscrizioni e sulla rinnovazione delle iscrizioni; sono a dire a vostra signoria illustrissima e reverendissima per intelligenza sua, e di ess'amministrazione, che quando mancano i titoli indicanti la natura del contratto di enfiteusi, i canoni anche debbonsi scrivere, per evitare ogni dubbio, e la spesa deve cedere a carico de' debitori, e che quando le iscrizioni sono erronee debbonsi rettificare a norma delle istruzioni già date a' conservatori delle ipoteche da'ministri delle finanze e di grazia e giustizia.

— 1992 —

Regolamento del 23 dicembre 1830 approvato dal ministro delle finanze portante le formalità da osservarsi nel trasporto dei fondi pubblici per mezzo dei procacci.

Quante volte avvenga che i fondi pubblici condotti coi procacci arrivino in comuni capoluoghi di provincia o di distretto, ne'quali esistono ricevitori generali o distrettuali, e da' quali comuni non possono muovere nel giorno stesso in cui arrivano, saranno i medesimi depositati nelle ricevitorie generali o distrettuali sino al momento, che il procaccio sarà pronto alla partenza per Napoli, osservandosi le seguenti formalità:

Art. **1.** Nel depositarsi le casse nelle ricevitorie, dovrà

formarsi processo verbale sullo stato delle medesime colle indicazioni che leggonsi nel processo verbale d'invio, e nel foglio di rotta nel procaccio, coll'intervento del direttore o uffiziale di posta, del ricevitore e di una persona da destinarsi dallo intendente, o sottointendente.

2. Il direttore o uffiziale di posta nell' atto del deposito dovrà apporre un suo suggello sulle casse, di cui sarà fatta menzione nel verbale.

3. Nel consegnarsi le casse al conduttore del procaccio al momento della partenza per Napoli dovranno le stesse persone, che intervennero nell'atto del deposito, andarle a riconoscere, formandone un altro corrispondente processo verbale.

4. Fermo rimanendo l'articolo 6 del regolamento ministeriale de'21 ottobre 1817, allorchè i fondi non sono di transito, ma si spediscono direttamente dalle ricevitorie, essi non debbono essere consegnati al direttore o uffiziale di posta se non al momento della partenza o del passaggio del procaccio, e colle formalità prescritte dal suddetto articolo che resta in vigore.

5. Le scorte non dovranno abbandonare il procaccio nei luoghi di riposo; se non quando ne avrà presa la consegna l' altra forza che deve scortarlo nel cammino successivo il giorno seguente.

— 1893 —

Circolare del 29 dicembre 1830 emessa dal ministro degli affari interni con la quale si prescrive che le spedizioni delle decisioni dei consigli d'intendenza nella discussione de'conti de'luoghi pii, deggiono esser firmate dal segretario del consiglio generale di beneficenza.

Attenendomi alle idee suggerite dal procuratore generale presso la gran corte de'conti rescrivo a cotesto consiglio che il temperamento da eseguirsi circa la firma delle decisioni del consiglio d' intendenza su'conti de'luoghi pii debba essere dettato dall' utilità. Quindi conducendo alla celerità del servizio, che tali spedizioni si firmino dal segretario del consiglio che ha tutto sotto gli occhi, e non ha bisogno di riscontri, approvo il di lei avviso che il segretario del consiglio firmi la spedizione.

— 1994 —

Ministeriale del 15 gennaio 1831 diretta dal luogotenente generale in Sicilia al direttore generale dei rami e dritti diversi con la quale si dileguano alcuni dubbi relativi al pagamento delle pensioni gerosolimitane.

Poichè gl'impiegati della ricetta gerosolomitana, secondo ha ella riferito col suo rapporto de'24 dello scorso mese sono stati pagati de'loro soldi con degl'introiti pervenuti da' beni delle ricetta medesima, resto inteso, che ella non si sia giovata dell'offerta fatta dal cav. Lanza di soddisfare essi impiegati sulla resta di cassa esistente in di lei potere.

Non posso però approvare che ella non abbia ancor pagato tutti gli altri assegni e pensioni che gravitavano sulla ricetta medesima, per non essere stato ancor definito il dubbio se debbano dall'erario esigersi le così dette risponsioni, che si pagavano da'commendatori viventi, alla religione. Come ha ella medesima assicurato, tali pensioni devono soddisfarsi sull'intera massa degl'introiti, a mentre esistono già in sequestro tutti i beni della ricetta, non vi ha dubbio, che su de' loro introiti tali pagamenti devono eseguirsi. D' altronde poi essendosi dato conto a S. M. della continuazione da me provvisoriamente ordinata, non che degli averi degl'impiegati ma bensì de'pensionisti della ricetta, la Maestà Sua con real rescritto de'15 gennaro scorso, si è degnata approvarla.

Togliendo questa sovrana dichiarazione ogni argomento di dubbio, io ne do a lei la debita conoscenza, perchè ne disponga lo esatto adempimento.

FINE DEL QUINTO VOLUME.